



COMUNE DI GENOVA

**Reparto Lavori Pubblici
Ripartizione Urbanistica**

PIANO REGOLATORE GENERALE

**Decreti, regolamenti, relazioni
del Piano Regolatore Generale
e dei Piani Regolatori confermati**

PROPRIETÀ RISERVATA

1044

FRATELLI PAGANO - TIPOGRAFI EDITORI s.a.s.
GENOVA

Sindaco del Comune di Genova

On. Avv. Vittorio Pertusio

Commissione per l'esame e per il perfezionamento del P. R. G.

Periodo 1954 - 1956

Presidenza

GEOM. RINALDO MERETA — *Assessore ai Lavori Pubblici*
ING. ALESSANDRO DUFOUR — *Assessore ai Lavori Pubblici*

Membri

ING. GIAN LUIGI CONNIO — *Ingegnere Capo dei Lavori Pubblici*
ING. MARIO BRACCIALINI — *Capo Ripartizione Piani Regolatori*
ING. ANDREA SELLENATI — *Capo Ripartizione Ispettorato Edilizio.*
PROF. ROSOLINO MULTEDO — *Della Civica Direzione Belle Arti*
ARCH. GIUSEPPE GINATTA — *Presidente dell'Ordine degli Architetti*
ING. ADRIANO BAGNASCO — *Presidente dell'Ordine degli Ingegneri*
PROF. ING. ARCH. EUGENIO FUSELLI — *Presidente della Sezione Ligure dell'I.N.U.*
ING. GIOVANNI NANNELLI —
ING. EMANUELE ARNALDI —
ING. LUIGI FERRARI —
ARCH. PAOLO EMILIO PUPPO —
ARCH. GIULIO ZAPPA — *Coadiutore dell'Ing. Capo Ripartizione Piani Regolatori*
ING. GIULIANO DURANTE — *Coadiutore dell'Ing. Capo Ripartizione Piani Regolatori*
ARCH. FRANCESCO SURACE — *Coadiutore dell'Ing. Capo Ripartizione Piani Regolatori*
ING. ALDO SARTORI — *Coadiutore dell'Ing. Capo Ripartizione Piani Regolatori*
DOTT. ALFREDO LANDI — *Vice Capo Ripartizione - Segretario*

Commissione per l'esame ed il vaglio delle osservazioni al P. R. G.

Periodo 1956-1958

Presidenza

DOTT. LUIGI GRONDONA — *Assessore ai Lavori Pubblici*
ING. MATTEO VITA — *Assessore ai Lavori Pubblici*

Membri

ING. GIAN LUIGI CONNIO — *Ingegnere Capo dei Lavori Pubblici*
ING. MARIO BRACCIALINI — *Capo Ripartizione Piani Regolatori*
ING. ANDREA SELLENATI — *Capo Ripartizione Ispettorato Edilizio*¹⁾
AVV. FEDERICO OBERBIZER — *Capo Ripartizione Legale*
PROF. ROSOLINO MULTEDO — *In rappresentanza della Civica Direzione Belle Arti*
PROF. GAETANO RAITANO — *In rappresentanza della Soprintendenza ai Monumenti della Liguria*
ING. RICCARDO GINATTA — *In rappresentanza dell'Ordine degli Ingegneri*
ARCH. MARIO PATERI — *In rappresentanza dell'Ordine degli Architetti*
ING. FRANCO GARDELLA — *In rappresentanza dei Costruttori*
DOTT. MARIANO TROMBETTA — *Presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di
Genova*
SIG. ALESSANDRO FALCHI — *In rappresentanza della Camera di Commercio di Genova*
PROF. ING. ARCH. EUGENIO FUSELLI — *In rappresentanza della Sezione Ligure dell'I.N.U.*
ARCH. GIULIO ZAPPA — *Coadiutore dell'Ingegnere Capo Ripartizione Piani Regolatori*
ARCH. FRANCESCO SURACE — *Coadiutore dell'Ingegnere Capo Ripartizione Piani Regolatori*
DOTT. ALFREDO LANDI — *Vice Capo Ripartizione - Segretario*

Commissione Consiliare per l'esame del Piano Regolatore Generale della città

Periodo 1957-1958

Presidenza

DOTT. LUIGI GRONDONA — *Assessore ai LL.PP.*
ING. MATTEO VITA — *Assessore ai LL.PP.*

Membri

DOTT. PROF. GELASIO ADAMOLI — *Consigliere Comunale*
SIG. FRANCESCO BELLENTANI — » »
DOTT. FEDERICO MARIO BOERO — » »
AVV. LUCIANO CENNI — » »
AVV. MARCELLO CIRENEI — » »
DOTT. PROF. GIUSEPPE DE ANDRÈ — » »
DOTT. GIOVANNI FERRARI — » »
DOTT. BRUNO ORSINI — » »
DOTT. PROF. ETTORE PANCINI — » »
SIG. GIOVANNI PERAGALLO — » »
DOTT. ING. FRANCESCO PERRI — » »
DOTT. ALFREDO LANDI — *Vice Capo Ripartizione - Segretario*

In veste editoriale nitida e sobria, quale si conviene ad un documento che, pur nella sua fondamentale importanza per la vita della metropoli ligure e per il suo sviluppo futuro, è, e vuole restare, anzitutto di carattere tecnico, viene finalmente consegnato alle stampe il Piano Regolatore Generale della Città di Genova.

La pubblicazione attua i voti di quanti - urbanisti, pubblici amministratori, tecnici, operatori, o, semplicemente, cittadini che amano la loro Città e desiderano conoscerne i problemi e seguirne i progressi - hanno interesse a documentarsi sia sull'impostazione generale del Piano, visto quale panoramica del divenire dell'aggregato urbano genovese e della sua sistemazione passata, attuale e futura, sia sulle particolari soluzioni e prescrizioni adottate per le varie zone, in esso previste ed interessanti i singoli elementi che vi sono inclusi.

Il volume contiene, infatti, opportunamente raggruppati, tutti i dati e gli elaborati tecnici e riporta tutti gli atti amministrativi (decreti di approvazione dei piani e loro varianti, norme edilizie e di fabbricabilità, regolamenti di attuazione) relativi, oltre che all'attuale Piano Regolatore Generale, ai singoli piani parziali - di Albaro, di S. Fruttuoso, di Marassi, del Centro, di via Cantore, di corso Monte Grappa, di Carpaneto - che avevano disciplinato le precedenti fasi dello sviluppo dell'abitato genovese, ora in esso richiamati ed incorporati, nonché al piano di ricostruzione di Genova-Centro e di Sampierdarena ed al piano territoriale paesistico di Genova-Nervi: documenti ed elaborati che, nella loro mole ingente e sparsa, non riuscivano fin qui certamente di agevole consultazione.

Gli elaborati del Piano Regolatore Generale - contenenti le previsioni di viabilità con particolare riguardo al traffico pesante e veloce, e la determinazione delle zone da assoggettare a piani particolari, della zonizzazione urbanistica in generale, delle zone industriali, delle zone verdi - sono preceduti da una relazione generale illustrante le premesse naturali (oro-idrografiche e meteorologiche), quelle storiche, dalle remote origini ad oggi, e quelle demografico-sociali dell'insediamento e dello sviluppo dell'aggregato cittadino, gli aspetti funzionali (viabilità, comunale e regionale; abitato; spazi liberi; servizi) della sua sistemazione attuale e le prospettive della sua attuazione economica. Relazioni aggiuntive trattano ancora, specificamente, della viabilità, delle zone industriali e delle zone verdi. Seguono le norme di fabbricabilità del P.R.G. ed i richiami ai piani parziali o speciali, di cui si è detto.

Opera notevole - anche se, come l'incessante divenire delle esigenze della vita associata impone, sempre perfezionabile ed aperta quindi ad ogni opportuno aggiornamento - degli uffici tecnici del Comune e di valenti collaboratori, il Piano Regolatore Generale qui presentato segna senza dubbio un termine, d'importanza decisiva, nella non breve nè semplice storia del nostro sviluppo urbano e fornisce all'iniziativa politica-amministrativa, economica e tecnica lo strumento efficace ed indispensabile per promuoverne e per attuarne l'ordinato progresso.

Vada, a tutti coloro che hanno cooperato allo studio ed alla redazione del piano Regolatore Generale, il vivo e cordiale ringraziamento della Civica Amministrazione e della Città, con l'augurio che la sua pubblicazione in forma accessibile e maneggevole giovi a divulgarne la conoscenza a sempre più larghi strati rappresentativi degli interessi cittadini e dell'opinione pubblica e valga ad attrarre sempre più appassionata ed attiva l'attenzione degli studiosi, dei pubblici amministratori e della cittadinanza sui problemi illustrati e sulle soluzioni rappresentate, dando vita a nuovi, utili apporti.

VITTORIO PERTUSIO

Sindaco del Comune di Genova

Difficoltà di comunicazioni rapide e plurime, inadeguatezza di servizi e difetto di ubicazione di quelli esistenti, mancanza d'orientamento e disordine edilizio così civile che industriale, sono elementi tanto palesemente influenti in senso negativo sulla vita della nostra Città che credo siano valsi a persuadere tutti che con l'approvazione del Piano Regolatore Generale da parte del Consiglio Comunale è stato compiuto un atto particolarmente solenne e decisivo per l'avvenire di Genova.

Costretta tra monti e mare, povera di vallate abbastanza ampie per sopperire alla limitata profondità del suo litorale, più d'ogni altra metropoli italiana Genova avrebbe avuto estremo bisogno, fino dall'inizio del secolo, di poter orientare il suo sviluppo industriale e commerciale secondo le linee di un appropriato piano regolatore generale.

Invece in allora, vuoi per scarsa diffusione di una vera e propria coscienza urbanistica, vuoi a causa dello spezzettamento dell'attuale agglomerato cittadino in ben venti comuni autonomi, non fu possibile addivenire alla elaborazione, pur tanto necessaria, del piano regolatore che in quel tempo avrebbe dovuto — tra l'altro — essere intercomunale.

Questo fondamentale strumento sarebbe stato essenziale per impedire molte storture ed, in particolare, che la grande industria, intenta a gettare le sue basi in Italia, ma soprattutto nella nostra Regione, potesse in seguito, come purtroppo avvenne, disturbare ed essere disturbata dall'edilizia civile.

Il Piano avrebbe altresì consentito al nostro Porto, in quel momento avviato ad assumere l'imponente sviluppo oggi raggiunto, di assicurarsi comodi accessi da terra senza pregiudizio alcuno in futuro per la viabilità cittadina.

Soltanto nel 1926, in seguito alla creazione della « Grande Genova », provvedimento forse dettato più da impulsi ambiziosi che da maturata convinzione della sua necessità sotto il profilo urbanistico, si ebbe finalmente chiara visione della mole di problemi urbanistici che avrebbe dovuto avere da anni, e purtroppo non ebbero, soluzioni organiche ed unitarie. Le tristi vicende politiche seguite a quel favorevole evento malauguratamente non consentirono per lunghi anni ancora di approntare lo strumento che pure si era avvertito come indispensabile per avviare l'unità amministrativa dei venti Comuni a diventare unità organica e funzionale, base di vita ordinata ed armonica per una città moderna.

Dopo la liberazione, con la ricostruzione delle Civiche Amministrazioni democratiche, fu alfine possibile affrontare con miglior decisione l'arduo compito, reso estremamente urgente dalla necessità di porre riparo con la migliore organicità possibile alle tremende distruzioni belliche che avevano ridotto la Città ad un'informe poltiglia di macerie e di sangue.

Seguirono fervide discussioni, serii studi e tenacissimo lavoro ed ora, finalmente il Piano Regolatore Generale cittadino è un fatto compiuto!

L'avvenimento data l'indubbia influenza che avrà per l'avvenire della nostra Genova merita davvero di essere sottolineato.

Assessore ai LL.PP. nell'ultimo conclusivo biennio di elaborazione del piano, nell'assolvere al compito di presentarlo ai lettori, sento imperioso il dovere di rivolgere un particolare ringraziamento a tutti Coloro che direttamente od indirettamente hanno collaborato a questo grave ed imponente lavoro. Principalmente al compianto Collega Ing. Alessandro Dufour che ha seguito direttamente i lavori delle Commissioni, agli Uffici ed in modo speciale alla Ripartizione Piani Regolatori diretta dall'Ing. Mario Braccialini ora Ingegnere Capo ai LL.PP. che con tanto amore ha elaborato quest'opera coadiuvato dai valenti Arch. G. Zappa, A. Sartori e F. Surace; agli esperti Arch. F. Albini, E. Fuselli e M. Pucci che hanno tanto proficuamente prestato la loro consulenza per la parte viaria.

Oltremodo encomiabile è stata l'opera svolta dalla Sottocommissione Edilizia composta dall'Ing. A. Bagnasco già Presidente dell'Ordine degli Ingegneri, dall'Arch. G. Ginatta già Presidente dell'ordine degli Architetti, dal Prof. E. Fuselli Presidente della locale Sezione dell'Istituto di Urbanistica, dagli Ingg. Nannelli ed E. Arnaldi, dagli Architetti Ferrari e Puppo, dal Prof. R. Multedo e dall'Ing. Sellenati per il perfezionamento della zonizzazione nonché dai relatori del regolamento del Piano Ingg. Durante e Sartori.

Como dissi, il cammino percorso è stato lungo, arduo e faticoso data l'ampiezza e le caratteristiche del territorio, la veramente modesta dotazione dei mezzi e la materia stessa che tocca interessi formidabili e si presta ad interpretazioni e concezioni varie.

Questo importante volume mette in luce i precedenti, l'evoluzione, i criteri d'impostazione così della viabilità, ripetutamente approvata dal Consiglio Comunale, che della zonizzazione e dei servizi generali ed inoltre contiene i decreti approvativi dei piani regolatori e delle relative varianti ed i regolamenti edilizi.

Se mi indugiassi sull'argomento non potrei che cadere in inutili ripetizioni, tanto più che sull'argomento scrive esaurientemente in questa stessa pubblicazione l'Ing. Braccialini, il quale — come ho detto — a questo lavoro ha dedicato da anni le sue più attente cure.

Per parte mia posso assicurare che con quest'atto Genova ha seriamente impostato le direttrici del suo sviluppo futuro.

Nel seguire molto da vicino l'ultima fase elaborativa ho avuto modo di constatare che una cosa è la visione dei problemi che si ha dall'esterno, ben altra quella diretta, suffragata da elementi di valutazione sia tecnici che sperimentali e pratici.

Ricordo al riguardo che dal seggio Consigliere ebbi occasione di esprimere il mio parere in ordine all'attraversamento del centro urbano.

Ero allora orientato in favore dell'arteria da ricavarsi attraverso il quartiere della Maddalena.

Quando assunsi l'Assessorato dei LL.PP., poichè lo schema viario del piano regolatore generale era già stato approvato dal Consiglio Comunale, mi sono ovviamente astenuto dall'esercitare la benchè minima pressione perchè questo schema fosse modificato, anche se esso — pur senza escluderla — non prevedeva l'arteria da me postulata.

Oggi, dopo le prime esperienze derivate dall'avviata realizzazione del Piano di Piccapietra, che pure si presenta in condizioni molto favorevoli per il Comune, ho potuto rendermi chiaro conto che la demolizione di vasti complessi edilizi urbani, a prescindere anche dal fattore economico, comporta difficoltà di carattere pratico, sociale e politico molto più gravi e di sviluppo necessariamente lento.

Considerando inoltre che il problema delle arterie di attraversamento dovrà essere affrontato a breve scadenza di tempo, mi sono persuaso che la formazione di un'arteria basata interamente sul rinnovamento di quartieri come quello di S. Vincenzo e della Maddalena non sarebbe stata la soluzione più rapida.

Il piano prevede sia schemi viari che non comportano eccessive demolizioni e sono quindi di realizzazione relativamente facile, sia schemi più complessi, quindi attuabili con più largo respiro.

Appartengono alla prima categoria la parallela alla Via Serra, la Sopraelevata, la Pedemontana, l'allargamento della Via delle Fontane e l'allargamento del sottopassaggio Degola in Sampierdarena; alla seconda la galleria Brignole-Zecca l'allargamento di Via Bensa e la diagonale da Piazza della Nunziata alla Via Gramsci.

Non includo la Metropolitana perchè questa opera va considerata più nella categoria dei trasporti che in quella viaria in quanto la sua realizzazione, pur agevolando la soluzione dei problemi viari non risolverebbe certo, per se stessa, il problema delle comunicazioni nel centro urbano.

In materia di viabilità posso attestare che tanto l'ufficio quanto le Commissioni di consulenza hanno considerato tutte le altre soluzioni acquisite negli archivi o recentemente proposte da Enti e privati. Soluzioni che sono state discusse e selezionate in base ad elementi di carattere tecnico e finanziario.

La zonizzazione prevista separa al meglio del possibile le zone industriali, opportunamente incrementate, e che ulteriore incremento dovranno avere in futuro nell'ambito comunale ed intercomunale, da quelle residenziali, e pur provvedendo alla più larga tutela del verde e delle località panoramicamente più interessanti, assicura una possibilità di sviluppo edilizio tale da soddisfare in un lontano futuro le esigenze di una popolazione anche più che tripla dell'attuale.

I servizi: scuole, mercati, attività sportive, ospedali, cimiteri sono ampiamente e seriamente considerati sia per ubicazione che per i possibili sviluppi.

Non va dimenticato che questo piano generale conclude un lungo precedente lavoro di vita comunale e quindi di varie Amministrazioni, che nel passato e nel recente hanno dato il loro contributo alla formazione ed allo sviluppo della Città.

La fortunata circostanza che in seno al Consiglio Comunale che ha approvato il piano erano presenti molti di coloro che sono stati a capo della Civica Amministrazione prima e dopo la triste parentesi della ultima guerra, ha costituito motivo di vivo compiacimento per la conclusione di un lavoro che inquadra in una visione organica lo sviluppo ordinato e preordinato della Città, conclusione alla quale tutti hanno in varia misura contribuito.

Concludo esprimendo l'assoluta fiducia che la seria impostazione del Piano non deluderà le speranze di quanti confidano nella sua piena aderenza alla realtà per il miglior avvenire di Genova.

Esso costituisce comunque un punto fermo che peraltro non preclude affinamenti e ponderati sviluppi.

RINALDO MERETA

Vice Sindaco del Comune di Genova

Questa pubblicazione consentirà ai Cittadini di potere conoscere il Piano Regolatore Generale, oggi noto solo a particolari Categorie e farà apprezzare il notevole sforzo compiuto dal Comune nei due cicli amministrativi 1951/56 - 1956/60 nei quali è stato predisposto e portato all'approvazione il Piano stesso.

Avendo nel ciclo amministrativo 1956-60 presieduto il lavoro degli Uffici, della Commissione di Tecnici e della Commissione del Consiglio Comunale, sono lieto che questo lavoro venga illustrato in questa pregevole pubblicazione, curata con particolare diligenza dalla Ripartizione Urbanistica.

Questo testo riunito di tutte le norme urbanistiche in vigore nel territorio del Comune, è aggiornato alla data di approvazione del Piano Regolatore Generale (Ottobre 1959): è intendimento dell'Amministrazione Comunale di provvedere a periodici supplementi con la pubblicazione delle varianti del Piano Regolatore Generale, alcune delle quali già intervenute nel frattempo, dei piani particolareggiati, di sentenze del Consiglio di Stato e delle delibere del Consiglio Comunale riguardanti i piani regolatori del Comune di Genova.

Mi auguro che questa divulgazione delle norme urbanistiche, in vigore nel Comune di Genova, possa contribuire in modo notevole a infondere in tutti i Cittadini una coscienza urbanistica che implichi un profondo impegno di osservanza e rispetto di tutte le prescrizioni in materia, collaborando con l'Amministrazione Comunale, che ha il dovere di farne osservare l'applicazione.

LUIGI GRONDONA
Assessore all'Urbanistica

Quando il Piano Regolatore Generale venne portato all'approvazione del Consiglio Comunale il 26 Marzo 1956, mancò il tempo di presentare la relazione e gli elaborati in una veste più dignitosa e comunque adeguata all'importanza del provvedimento tanto importante per l'avvenire della città.

L'Amministrazione promise allora che a ciò sarebbe stato provveduto dopo l'approvazione del piano generale da parte delle Superiori Autorità e tanto più opportunamente in quanto nella nuova edizione a stampa, sarebbero state inserite le eventuali variazioni avvenute a seguito delle osservazioni e delle determinazioni ministeriali. L'Amministrazione ha mantenuto la promessa per cui ad essa rivolgo il mio più vivo ringraziamento anche da parte di tutti coloro che hanno collaborato alla compilazione di questa opera.

Dott. Ing. MARIO BRACCIALINI
Ingegnere Capo dei Lavori Pubblici

La impaginazione è stata eseguita dall'Arch. Capo Sezione - Ripartizione Urbanistica Dott. Arch. Francesco Surace, con la direzione dell'Ingegnere Capo dei LL.PP. Dott. Ing. Mario Braccialini e dell'Ingegnere Capo Ripartizione Urbanistica Dott. Ing. Giuliano Durante.

Le tavole del Piano Regolatore Generale e dei Piani confermati non sono copie conformi agli originali, in particolare perchè sono state aggiornate con le modifiche e le varianti stabilite dal decreto di approvazione del Piano Generale e con le varianti dei Piani confermati approvate prima del 14 ottobre 1959.

Le fotografie sono ricavate da: Archivio fotografico del Comune di Genova, Ripartizione Urbanistica; Cresta Foto; Consorzio Autonomo del Porto.

Questo volume è stato stampato nella Tipografia della Fratelli Pagano - Tipografi Editori s.a.s. Genova - via Monticelli, 11 nel luglio del 1962.

Piano Regolatore Generale

Decreto 14 Ottobre 1959 del Presidente della Repubblica approvante il Piano Regolatore Generale del Comune di Genova.

Il Presidente della Repubblica,

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, numero 1150;

Vista la domanda con la quale il Sindaco di Genova, in base a delibera consiliare n. 362 del 29 marzo 1956; approvata dalla G.P.A. nella seduta del 23 maggio 1956, ha chiesto l'approvazione del piano regolatore generale del territorio comunale;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione, sono state presentate le seguenti osservazioni): Ordine degli Ingegneri (1); Ordine degli Architetti (2); Sezione Ligure dell'Istituto Nazionale dell'Urbanistica (3); Consorzio Autonomo del Porto di Genova (4); Capitaneria del Porto di Genova (5); Camera di Commercio Industria e Agricoltura (6); Sopraintendenza ai Monumenti della Liguria (7); Curia Arcivescovile (8); Unione Donne Italiane (9); Ministero dei Trasporti Ferrovie dello Stato (10); Azienda Autonoma di Soggiorno e Cura di Pegli (11); Azienda Autonoma di Soggiorno e Cura di Nervi (12); Camera Confederale del Lavoro (13); Federazione Giovanile Comunista (14); Associazione « A. Compagna » (15); Federazione Provinciale delle Cooperative Mutue (16); Associazione di Proprietari di Fabbricati nella Provincia di Genova (17); 36° Corpo dei Vigili del Fuoco (18); Azienda Municipalizzata Gas e Acqua (19); C.O.N.I. (20); Genio Militare (21); A. Milone di Santella - Società « Esercizio Self-Sime » (22); Società Delfino & C. Spremitura Cacao (23); Prof. Aicardi Giorgio Matteo (24); Tassara Maria in Parodi (25); Società Medicea (26) e (27); Avv. Vincenzo ed Ing. Enrico Reggio (28); Impresa Gaggero G. B. (29); Soc. Ferved (30); Soc. I.L.V.A. (31); Soc. Officine San Giorgio (32); Soc. I.L.V.A. Alti Forni e Acciaierie (33); Società F.A.I. ed altri (34); Bruni Idolo (35); Suor Maria Teodolinda (36); Ester Paolo Consolandi (37); Sebastiano e Luigi Bozzo e Stefano Cabella (38); Piero Guano ed altri (39); Madre Rosa Vernazza (40); Eredi Pietro Laura (41); Francesco Burlando (42); Eredi Garbarino Mario (43); Società F.A.I. (44); Maria Veronica Isnardi ved. Fava (45); Pier Edoardo Rosso (46) e (47); Soc. Immobiliare Brignole (48); Francesco Berta ed Irma Olini (49); Piano Carlo (50); Soc. « La Pegliese Prima » (51); Gambino Renata (52) e (53); Società Ligure Costruzioni e Terreni (54); Esercenti di Via Lungo Mare di Pegli (55); Società I.N.F.R.A. (56); Mignone Alessio (57); Stabilimento Mongiardino (58); Società « Cosedil » (59); Secondo Vincenzo e Sac. Carlo Bruzzone (60); Eugenio Giusti (61); Alberto Lupi (62); Società Ansaldo (63) e (64); Marchese Stefano e Ludovico Pallavicini (65); Rollino Umberto (66); Forno

Giuliano - Dedicato Aldo ed altri (67); Dedicato Aldo (68); Soc. « Lario » (69); Alessio Dufour (70); Giusti Eugenio (71); Fugazza Sesto (72); Sac. Fazio Luigi (73); Società « Aghi Zebra San Giorgio » (74); Poggio Sesto (75); Società S.I.A.C. (76); Bonzano Alessandro e Rivano Maria (77); Carbone Roberto ed Eredi Carbone (78); Torre Mario ed altri (79); Società S.I.A.C. (80); Società Esercizio Molini (81); Carlet Luigi (82); Casanova Antonio ed altri (83); Aldo Tobino e Domenico Boggero (84); Società Cornigliano (85); Narisano Maria Clotilde e Luigia fu G. B. (86); Dufour Alfonso (87); Dufour Alfonso (88); Dufour Gian Luigi (89); Società Terni (90); Venzano Antonio (91); Venzano Antonio (92); Soc. Orsini Erminia ved. Santa Maria ed Ada Santamaria (93); Società Marconi Italiana (94); Ferrari Fanny ed altri (95); Rossi Giobatta ed altri (96); Eredi Forno (97); Lavagni Eva ed altri (98); Vittorio Silvano (99); Soc. Coop. Edilizia « San Pietro » (100); Suor Luisa Maria Provinciali (101); Pittaluga Giacomo Luigi (102); Società Superba (103) e (104); Perego Maria Teresa (105); Castellini Carlo (106); Soc. Coop. Edilizia « Sestri Nuova » (107); Clementina Sciallero Carbone (108); Elisa ed Antonio Dagnino (109); Rizzo Domenico (110); Soc. Mutua Coop. Edil. « Nuova Sestri » (111); Eredi Raggio e Soc. Edilizia Cornigliano Ligure (112); Soc. Mutua Edilizia Tramvieri (113); Padre P. D. Canizzaro Abate (114); Società « E.R.G.O.N. » (115); Molinari Enrico (116) Mario Rollino (117); Soc. « Nuova Mirella » (118); Silvio Vaccamorta (119); Dott. Giuseppe Gavotti (120); Soc. Mutua Coop. Edilizia « Metron » (121); Società Piaggio (122); Luisa Eugenio e Giovanni Giusti (123); Eugenio e Giovanni Giusti (124); Soc. Ceramica Ligure Vaccari (125); Avv. Carlo Pittatore (126); Impresa Edile Ponte (127); Società Cornigliano (128); Maccioli Antonio (129); Prof. Carlo Marchese (130); Angelo e Francesco Chiapponi (131); Soc. « Cantieri del Mediterraneo » (132); Silvio Rollino (133); Dott. Arch. Giuliano Forno (134); Mario Rollino (135); Eredi Grondona Giuseppe (136); Officine Visconte Raiola (137); Gerolamo Pittaluga (138); Soc. Maglifici Borioli (139); Rebora Francesco (140); Aldo Sacchettoni (141); Fratelli Dellepiane (142); Felice Bensa (143); Angela Bristotti in Mayer (144); Soc. Acciaierie e Ferriera di Bolzaneto (145); Società Gaslini (146); Soc. « Comet » (147); Soc. Laebi (148); Soc. Dellepiane Raffaele (149); Storace Gaetano (150); Ditta Edoardo Garrone (151); Valobra Roberto (152); Noce Gaetano (153); Pedemonte Mario (154); Novelli Francesco (155); Schenardi Antonio (156); Istituto delle Suore di N. S. della Provvidenza (157); Dott. Ing. Giacomo del Grosso (158); Attilio Salvadè (159); A. G. Compiano (160); Dott. Ing. Achille Gatto (161); Casissa Paola (162); Frassi-

netti Alfredo (163); Fratelli Firpo (164); Società Arcos (165); Eredi Lehman (166); Parodi Luigi (167); Aldo Rossetti (168); Avv. Carlo Ronco (169); Cavanna Agnese ed altri (170); Avanzino Aldo (171); Calcagno Giuseppina ed altri (172); Ente Cenacolo Domenicano - Ist. S. T. D'Aquino (173); Edoardo Carpaneto e Fratelli (174); Soc. Gaslini (175); Balbi Giacomo e Bosio Gerolamo (176); Giovanni Bordo (177); Balbi Angela (178); Ballestrieri Pietro (179); Impresa « Cova » (180); Gerolamo Pittaluga (181); Parodi Aldo (182); Impresa Massimo Fasce (183); Balbi Gerolamo (184); Barabino Antonio (185); Noce Gaetano (186); Bristotti Giovanni (187); Mantero Luigi (188); Cresta Mario (189); Antonio Storace (190); Mantero Luigi (191); Michele Burnengo (192); Purlina Italiana (193); Fabbrica Birra Cervisia (194); Avv. Giuseppe Delle Piane (195); Giuseppe Delle Rovere (196); Soc. « Sater » (197); Cassano Guido (198); Paolo De Ferrari per conto della Soc. Ed. Belvedere (199); Domenico Musso per conto della Soc. Ed. Belvedere (200); Società « Civilcasa » (201); Pinatel Alessio (202); Luigi Durante (203); Muda Francesco (204); Prof. Giuseppe Longhi ed altri (205); Alice Aurelio (206); Dott. Giacomo Costa per Ospedale Galliera (207); Fratelli Parodi (208); Ing. Virgilio Stura (209); Dr. Francesco Morassutti (210); Soc. Icef (211); Soc. « Edilia Via Trento » (212); Bordo Caterina (213); Istituto Rachitici di Genova (214); Leonilda Lollini (215); Ing. Angelo Invernizzi (216); Giuseppina Montiglio (217); Società Fiorenza (218); Suora Maria Aurelia Frumento (219); Lodovico Caumont Caimi (220); Ing. Virgilio Stura (221); Ing. Rizzo & Barabino ed altri (222); Pietro Scaramucci (223); Soc. Gen. Immobiliare (224); Bruzzo Lidia ed altri (225); Banca Popolare di Novara (226); Marchese Stefano Cattaneo Adorno (227); Soc. R.E.C.I. (228); Grasso Caterina ed altri (229); Marchese Cattaneo Della Volta (230); Arnaldo e Mario Crovetto (231); Luigi Braggio (232); Soc. Immobiliare S. Giacomo (233); Codebò Armando (234); Alfonso Dufour (235); Soc. Madonnetta (236); Ing. Virgilio Stura (237); Dott. Rossi Andrea (238); Stefano Rehora ed altri (239); Enzo Camuncoli (240); Antonio Ravasco (241); Filippo De Scalzo (242); Eredi Lertora (243); Contessa Silvia Biaggi De Blasys (244); Ing. Leonardo Durand (245); Emma e Margherita Dassori (246); Flaminio Bini (247); Cattaneo Della Volta Ferdinando (248); Paola Raggio (249); Avv. Giancarlo Doria (250); Mario Trucco (251); Casottana (252); Società Boavista (S.A.I.F.I. e Fondi) (253); Adriana e Stefania Repetto (254); Andrea Pedrelli (255); Giovanni Battista Brunetti (256); Ing. Mattei Scaramucci & C. (257) e (258); Cambiaso Rosa Pierina (259); Gen. Paolo Crosa di Vergani (260); Dott. Ing. De Bonis Ercole - Cav. Luigi Bosco (261); Giovanni Ceccaro (262); Angelo Salata (263); Ing. Giorgio Lombardo (264); Ettore Carossino (265); Cresta Maria (266); Ing. Renzo Picasso (267); Soc. « Edilizia S. Giorgio » (268); Impresa F.lli Mignone (269); Nicelli & Bisio Aristide (270); Impresa « Perna & Barro » (271); Avv. Carlo Ronco (272); Soc. R. D. Diana & C. (273); Società Ligure Conservazione Latte e Fabbrica Conserve (274); Ditta « Maccio & Dapelo » (275); Ugo e Pia Alberti ed altri (276);

Soc. Tommaso Moro & Figli (277); Ing. Virgilio Stura (278); Dott. Umberto Gagliardo (279); Soc. Italiana Acciaierie Cornigliano (280); Soc. Fratelli Diana & Diana Conserva (281); Soc. Impresa Edile (282); Opera Pia De Ferrari Brignole Sale (283); Soc. Immobiliare Villa Mare (284) e (285); Maria Albertini Roncagliolo (286); Annina Serafina ed Olga Cerruti (287); Luigi Cerruti (288); Rivara Giuseppe (289); Ing. Aleardo Bevilacqua (290); Famiglia Marassi (291); Campanella (292); Dott. Ing. Serafini Bernero (293); Nicolò Rimassa (294); Soc. Molassana (295); Caprile Luigi (296); Chiarella Giobatta ed altri (297); Chiarel'la Giobatta (298); Società Del Rio (299); Zanella Elena - De Agostini Arnaldo (300); Tomaso Chiarella e Domenico Fratelli (301); Anna, Tomasina, Maria Luisa Chiarella (302); Rocca Giacomo (303); Marchesa Matilde Giustiniani (304); Piccardo Maddalena (305); Giuseppe Mario Cogorno (306); Eugenio e Violetta Cabella (307); Luigina Odetti (308); Gesina Maria (309); Luigi Da Chà (310); Arnuzzo Domenico (311); Fratelli Panini (312); Canale Guido (313); Garbuggini Tomaso (314); Società Monte Grappa (315) e (316); Ing. Paolo De Ferrari per conto Soc. Edil. « S. Natalia » (317); Ing. Paolo De Ferrari per conto Soc. Edil. « S. Massimo » (318); Ing. Paolo De Ferrari per conto Soc. « S. Delfino », « S. Lorenzo », « S. Luciano », « S. Giuseppe » e « S. Benedetto » (319), (320); (321); (322), (323); Soc. Verdedil (324); Domenico Musso per conto Soc. « S. Natalia » (325); Domenico Musso per conto Soc. « S. Emilio » (326); Domenico Musso per conto Soc. « S. Massimo » (327); Ing. Paolo De Ferrari e Domenico Musso per conto Soc. Edil. « Santa Ileana » (328), (329); Giuseppe Musso Piantelli (330); Soc. Costredil (331); Marcenario Filippo (332); Sebastiano Boccardo & C. (333); Ing. Aldo Badano (334); Delle Piane Giuseppe Maddalena (335); Virgilio Ragni (336); Giani Leone e Giani Carlo (337); Ing. Aldo Zuccarelli per conto Soc. Imperiale S. Fruttuoso (338); Annamaria Grappiolo (339); Eredi Bozzano (340); Vaccaro Nicoletta (341); Lavaggi Maria Silvia (342); Parodi G. Battista (343); Shulzer Giovanna Ved. Huber (344); Parodi G. B. - Ing. G. Lombardo (345); Terrile Maria (346); Bevegni Mario (347); Irene e Benedetto Cagno (348); Fontana Ernesto (349); Rosa Bruzzo ed Eredi del Piatto (350); Paolo De Ferrari (351); Margherita e Gioconda Vaccarone (352); Soc. Edilizia Pescatore (353); Carpi Anna D'Angelo Vincenzo Magioncalda Adefia (354); Casaccia Giuseppe (355); Custo e Narizzano (356); Ing. A. Invernizzi (357); Spinola Teresa (358); Clara, Maria e Lea Bocalandro (359); Impresa « Ponte e Vela » (360); Nicolò Roccatagliata (361); Bartolomeo Boero (362); Galliano Emilio (363); Soc. Costredil (364); Aldo Badano (365); Clavarino Domenico e Derbi Gino (366); Ing. Celestino Viberti (367); Soc. Verdedil (368); Soc. « Ghirola » (369); Raffaele, Edoardo, Ermelinda Carpaneto (370); Soc. Edilizia « Città Nuova » (371); Adalgisa, Giuseppina, Silvana e Bruno Rondanina (372); Fratelli Passarelli (373); Emo De Julis (374); Di Mattei Nicola (375); Massone Giovanni (376); Musso Piantelli (377); Ricovero di Mendicità (378); Dott. Antoni Filippini (379); Antonio Drovandi e Carlo Denegri (380); Comm. Carlo

Berutti - Bergotto (381); Soc. Tamburellistica Italiana Lido (382); Luigia ed Enrichetta Bozzo (383); Emma Vannetti Bonini in Contardo (384); Oreste Ron (385); Contessa Carla D'Albertis Gnecci (386); Provincia di Genova (387); Amelia e Federico Aloï (388); Istituto Case Popolari della Provincia (389); Antonio e Teresa Vagliani (390); Angelo De Ferrari (391); Tomasina De Ferrari (392); Rosetta Doria Bombrini (393); G. B. Canepa (394); Parodi Francesco (395); Badia Benedettini di S. Andrea (396); Ernesto Fassio (397); Ing. Carlo Daneri ed Eugenio Fuselli (398); Giuseppina Gambaro (399); Attilio Balletto (400); Gerolamo Orestano (401); Filippo Mareschi (402); Eredi Sanguineti (403); Boasi Vittoria (404); Eugenio Picasso (405); Soc. Immobiliare « La Sturlese » (406); Rosetta Boero (407); Antonietta Cerioni Penati (408); Adriano Taranto (409); Antonio Novella (410); Celestina Casaleggio (411); Conti Amneris in Scata' (412); Giuseppe Testino (413); G. B. Parodi (414); Eredi Chiappella (415); Nosenzo Riccardo (416); Leonardo Durand (417); Torriani Ferdinando (418); Todaro Giuseppe (419); Giuseppe, Francesco e Innocenzo Odetti (420), (421), (422); Sirio Morando (423); Carlo Castagna (424); Camillo Guidotti (425); Soc. Plinthos (426); Signori Sartoris (427); Coop. Edil « Salvo D'Acquisto n. 2 » (428); Bartolomeo Musante - Olcese Giuseppe (429); Caterina ed Elena Mora (430); Madre del Monastero Suore Passioniste (431); Paolo Tassara (432); Emanuele Sciacaluga (433); Angelo Maine (434); Eugenio Sabbatini (435); Tomaso Moro (436); Anfo Amedeo (437); Cresta Mario (438); Maria Granello (439); Società « Iris » (440); Flora Musante in Schiappacasse (441); Geom. Lazzaro e Sig. Repetto (442); Silvia Sabbatini (443); Soc. « Oleandro » (444); Fratelli Navone (445); Giuseppe Cattaneo Della Volta (446), (447); Bordo Angelo (448); Massimo e Dario Ardizzoni (449); Impresa Salati Armando (450); Gallino Antonio (451); Erminia Legher (452); Margherita Gallino (453); Maddalena Campostano (454); G. B. Poggi (455); Soc. S. G. F. « Galenia » S. A. (456); Soc. Edilnervi (457); Antonio Gallino (458); Fratelli Navone' (459); Emma Lombardo (460); Dè Anna Giuseppe (461); Carlo Rocco (462); Bianchetti Tomaso (463); Michele Zanasi (464); Frizzi Massimo (465); Filipello Felicità (466); Ida Baldin (467); Vassallo Tommaso (468); Setti Tito (469); Risso Antonio (470); Bianchetti Tomaso (471); Alessandro Rivara (472); Tito Scazzola (473); Quartara Emanuele (474); Quartara Emanuele (475); Immobiliare Alco (476); Eugenio Sabbatini (477); Silvio Bonaso (478); Angelo Ermano (479); Pietro Bisso (480); Soc. « Casa Nostra » (481); Marchesa Matilde Giustiniani (482); Fondazione Gerolamo Gaslini (483);

Ritenuto che il Comune ha formulato le proprie deduzioni alle osservazioni suddette con delibera 24 marzo 1958, n. 461, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 9 aprile 1958;

Ritenuto che il progetto di piano prevede essenzialmente:

a) la zonizzazione dell'intero territorio comunale suddiviso tra i seguenti raggruppamenti, a seconda dei caratteri edilizi;

1) zona storica, marginale al porto, attuale centro degli affari;

2) zone residenziali, strettamente connesse a quella storica, espanse a macchia d'olio, particolarmente lungo il litorale;

3) zone residenziali a carattere estensivo sulle colline;

4) zone industriali, diffuse in tutta la città, e con forti accentramenti, lungo le valli del Bisagno e del Polcevera, nelle delegazioni di Sestri, San Pier d'Arena e Cornigliano;

5) zone destinate al commercio, all'agricoltura, agli impianti speciali e ricreativi, alle attrezzature collettive;

b) i vincoli intesi a salvaguardare i raggruppamenti di maggiore interesse paesistico;

c) l'assetto della grande viabilità per le comunicazioni interregionali e la sistemazione viaria interna mediante la costruzione di varie arterie di penetrazione e di attraversamento della città;

d) la costruzione di una linea ferroviaria metropolitana, secondo uno studio effettuato da tempo, che prevede un collegamento rapido tra Pegli e Nervi con uno sviluppo di km. 19;

e) la costruzione di un aeroporto, nella zona compresa tra Cornigliano e Sestri Ponente, e dei relativi tronchi viari di collegamento con la città;

f) la creazione di un grande quartiere residenziale, per iniziativa del C.E.P., in località Palmaro di Prà, a monte dell'autostrada Genova-Savona;

Considerato che il Comune di Genova, con la formazione del piano regolatore generale ha adempiuto ad un impegno di notevole valore sociale, economico e culturale, approntando lo strumento indispensabile per disciplinare le attività edilizie ed urbanistiche nelle venti delegazioni che formano l'unità comunale;

Considerato che il piano appare, in linea di massima, rispondente alle finalità previste;

Che, in particolare, per quanto riguarda la viabilità, le relative previsioni appaiono adeguate alla natura ed agli interessi del territorio, tenuto conto che il problema viario costituisce uno dei motivi pregiudiziali e predominanti dell'intero complesso delle sistemazioni progettate;

Che, peraltro, per quanto attiene al previsto ampliamento della via Edmondo De Amicis, a fianco dello scalo ferroviario di Genova-Brignole; tale previsione, dovrà essere stralciato dall'approvazione del piano e ristudiata dal Comune, di concerto con l'Amministrazione ferroviaria, allo scopo di non menomare la funzionalità e l'esercizio dello scalo suddetto;

Considerato che i criteri seguiti per lo studio dello zonizzazione si possono ritenere pienamente validi poichè risultano improntate:

1) all'accertamento delle caratteristiche del territorio considerato in funzione del grado di insolazione, ventilazione e natura del terreno per la fabbricabilità;

2) alla possibilità di sviluppo dei centri già formati in rapporto all'ambiente circostante;

3) alla individuazione delle zone industriali con l'indicazione degli ampliamenti;

4) a considerazioni di carattere ambientale e paesistico nell'ubicare e distribuire nuove zone fabbricate;

Considerato che la determinazione degli indici di fabbricabilità per ogni zona costituisce un notevole progresso in fatto di regolamentazione edilizia poichè non costringe la fabbricazione in schemi rigidamente uniformi pur salvaguardandone la densità;

Che, peraltro, allo scopo di non permettere una densità fabbricativa maggiore di quella attuale, già abbastanza elevata, si concorda col Comune nel senso di stabilire che, per le zone ad edilizia intensiva, venga ridotto a 9 metri cubi per metro quadrato l'indice di fabbricabilità, originariamente previsto dal piano in 14 mc./mq.;

Considerato che il nuovo quartiere residenziale in località Palmaro di Prà, da realizzare a cura del C.E.P., appare ben progettato ed ubicato;

Che, ai fini della creazione di un insediamento di carattere unitario, si reputa necessario prescrivere che nella zona litoranea antistante il nuovo quartiere non siano costruiti edifici a carattere intensivo, come previsto dal piano, e che, pertanto, la zona suddetta sia stralciata dall'approvazione e sottoposta a nuovo studio, tenendo presente che le costruzioni dovranno osservare i seguenti vincoli; indice massimo di fabbricabilità: mc./mq. 4, distanza dell'asse stradale: ml. 6, distanza dai confini: ml. 4, distanza tra i fabbricati: ml. 8, altezza massima ml. 17;

Considerato, per quanto riguarda le zone a verde pubblico, che esse appaiono insufficienti, specialmente nella parte centrale della città, per cui è da raccomandare che, il Comune avanzi proposte per variare la destinazione, da verde privato a verde pubblico, di alcune ville del centro cittadino e che si provveda intanto al rimboschimento delle alture della città in modo da creare vaste zone alberate a disposizione del pubblico, incrementando in pari tempo le comunicazioni verticali;

Considerato che è altresì da prescrivere che lungo le strade di maggiore importanza per il transito esterno e per la penetrazione in città (autostrada Pedemontana), siano previste adeguate fasce di verde protettivo per l'eventuale ampliamento delle sedi stradali, per una maggiore visibilità e per l'apertura di visuali panoramiche;

Che, inoltre, per ambedue i lati lungo la cinta delle fortificazioni e intorno ai forti, è da prescrivere la previsione di una zona di rispetto assoluta, non inferiore a m. 50, da delimitarsi esattamente al momento dello svincolo, da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, delle zone attualmente vincolate;

Considerato che le aree destinate dal piano a zone industriali appaiono insufficienti e inadeguate, in rapporto alle caratteristiche prevalentemente industriali della città, e che pertanto, può ritenersi ammissibile l'articolo introdotto dal Comune nelle norme di fabbricabilità, al fine di permettere in qualsiasi zona il sorgere di piccole industrie non nocive nè rumorose con caratteristiche e vincoli speciali;

Che, peraltro, il problema dell'espansione di dette zone potrà essere risolto in sede di piano regionale, mediante colmate degli specchi d'acqua antistanti il litorale di ponente e mediante destinazione a zone industriali idonee aree nei Comuni vicini di Busalla, Arquata, Serravalle e Novi;

Considerato che, per la zona industriale prevista nella vallata del Polcevera, è da raccomandare che la stessa venga definitivamente sistemata secondo razionali criteri idraulici ed igienici;

Considerato che il piano ha opportunamente previsto l'asservimento di alcune aree, retrostanti al porto dei petroli di Multedo, alle funzioni del porto stesso;

Che, peraltro, è da prescrivere che tutta la zona, tra il torrente Varennà e l'entroterra di Sestri sia sottoposta a piano particolareggiato e che tale zona, su cui potranno sorgere impianti petroliferi, sia compresa tra il torrente Varennà, a sinistra, e la linea di verde a destra;

Considerato che la distribuzione dei servizi e degli impianti pubblici (mercati, campi sportivi, scuole e centri culturali, giardini d'infanzia, chiese, ecc.) nelle zone residenziali esistenti ed in quelle di previsione del piano appare studiata con sano equilibrio e rispondente alle effettive esigenze di autonomia di quartiere, secondo i più validi criteri urbanistici;

Che, altrettanto accurata appare la distribuzione dei servizi generali (ospedali, cimiteri, autoparcheggi, ecc.);

Considerato che le norme di attuazione predisposte per l'esecuzione del piano sono state modificate dal Comune, in dipendenza dell'accoglimento di alcune osservazioni, e che, in tale stesura definitiva, appaiono ammissibili ed atte ad assicurare un ordinato sviluppo della disciplina urbanistico-edilizia dell'abitato ed un graduale espandersi dei vari quartieri, in relazione alle possibilità di dotazione e sistemazione dei servizi pubblici;

Che, peraltro, per quanto attiene alla tutela delle strade panoramiche e belvederi di particolare interesse, alla linea delle fortificazioni sulle alture, ed alcuni caratteristici Santuari la applicazione delle norme suddette dovrà essere sempre subordinata al parere della Soprintendenza ai Monumenti;

Che a tale scopo è da prescrivere che l'art. 18 delle norme di fabbricabilità venga opportunamente integrato da apposito comma e che vengano determinate opportune zone di rispetto inedificabili;

Considerato, per quanto riguarda le osservazioni presentate, che, pur non sussistendo l'obbligo giu-

ridico per l'Amministrazione di pronunciarsi su di esse, in quanto, diversamente dalle opposizioni, sono da assimilare a semplici denunce, si ravvisa tuttavia opportuno di prenderle in considerazione come apporto di collaborazione dei cittadini al perfezionamento del piano;

Che, in particolare — entro i limiti indicati dalle deduzioni comunali, contenute nella citata delibera 24 marzo 1958, n. 461, e che si intendono qui integralmente riportate — sono parzialmente da accogliere le seguenti osservazioni: Ordine degli Ingegneri (1); Ordine degli Architetti (2); Sezione Ligure dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (3); Consorzio Autonomo del Porto di Genova (4); Capitaneria del Porto di Genova (5); Camera di Commercio Industria e Agricoltura (6); Soprintendenza ai Monumenti della Liguria (7); Curia Arcivescovile (8); Unione Donne Italiane (9); Ministero dei Trasporti Ferrovie dello Stato (10); Azienda Autonoma di Soggiorno e Cura di Pegli (11); Azienda Autonoma di Soggiorno e Cura di Nervi (12); Camera Confederale del Lavoro (13); Federazione Giovanile Comunista (14); Associazione « A. Compagna » (15); Federazione Provinciale delle Cooperative Mutue (16); Associazione Proprietari di Fabbricati nella Provincia di Genova (17); Genio Militare (21); Società Medicea (26) e (27); Secondo Vincenzo e Sac. Carlo Bruzzone (60); Ing. Umberto Rollino (66); Società « Aghi Zebra S. Giorgio » (74); Eredi Raggio e Sac. Edilizia Cornigliano Ligure (112); Dott. Giuseppe Gavotti (120); Sigg. Luisa Eugenio e Giovanni Giusti (123); Sac. Ceramica Ligure Vaccari (125); Maccioli Antonio (129); Officine Visconte Raiola (137); Storace Gaetano (150); Noce Gaetano (153); Eredi Lehman (166); Balbi Giacomo e Bosio Gerolamo (176); Giovanni Bordo (177); Balbi Angela (178); Gerolamo Pittaluga (181); Noce Gaetano (186); Avv. Giuseppe Delle Piane (195); Società « Sater » (197); Cassano Guido (198); Luigi Durante (203); Prof. Giuseppe Longhi ed altri (205); Alice Aurelio (206); Dott. Giacomo Gosta per Ospedale Galliera (207); Leonilda Lollini (215); Ing. Angelo Invernizzi (216); Ing. Rizzo & Barabino ed altri (222); Sac. Gen. Immobiliare (224); Bruzzo Lidia ed altri (225); Marchese Stefano Cattaneo Adorno (227); Ing. Virgilio Stura (237); Filippo De Scalzo (242); Sac. Italiana Acciaierie Cornigliano (280); Sac. Molassana (295); Chiarella Giobatta ed altro (297); Chiarella Giobatta (298); Fratelli Panini (312); Canale Guido (313); Ing. Paolo De Ferrari per conto Sac. Edil. « S. Natalia » (317); Ing. Paolo De Ferrari per conto Sac. Edil. « S. Massimo » (318); Domenico Musso per conto Sac. « S. Natalia » (325); Domenico Musso per conto Sac. « S. Emilio » (326); Domenico Musso per conto Sac. « S. Massimo » (327); Ing. Paolo De Ferrari e Domenico Musso per conto Sac. Edil. « Santa Ileana » (328) e (329); Sebastiano Boccardo & C. (333); Annamaria Grappiolo (339); Eredi Bozzano (340); Paolo De Ferrari (351); Camillo Guidotti (425); Marchesa Matilde Giustiniani (482);

Considerato che le seguenti osservazioni possono essere accolte, in quanto — concordano con le deduzioni comunali — tendono a rendere il piano più

aderente alle attuali situazioni di fatto della città e non contrastano con i criteri informativi del piano: Corpo dei Vigili del Fuoco (18); Azienda Municipalizzata Gas e Acqua (19); C.O.N.I. (20); A. Milone di Santelia - Società « Esercizio Self-Sime » (22); Impresa Gaggero G. B. (29); Sac. Ferved (30); Sac. I.L.V.A. (31); Sac. Officine San Giorgio (32); Sac. I.L.V.A. Alti Forni e Acciaierie (33); Società F.A.I. ed altri (34); Bruni Idolo (35); Suor Maria Teodolinda (36); Ester Paolo Consolandi (37); Eugenio Giusti (61); Sac. Ansaldo (63) e (64); Dott. Arch. Giuliano Forno - Ing. Aldo Dedicato ed altri (67); Dott. Ing. Aldo Dedicato (68); Società « Lario » (69); Alessio Dufour (70); Eugenio Giusti (71); Sesto Fugazza (72); Sac. Fazio Luigi (73); Poggio Sesto (75); Società « S.I.A.C. » (76); Società « S.I.A.C. » (80); Sac. Mutua Edilizia Tramvieri (113); Padre P. D. Canizzaro Abate (114); Società « E.R. G.O.N. » (115); Molinari Enrico (116); Mario Rollino (117); Sac. « Nuova Mirella » (118); Silvio Vaccamorta (119); Sac. Mutua Coop. Edilizia « Metron » (121); Società Piaggio (122); Eugenio e Giovanni Giusti (124); Avv. Carlo Pittatore (126); Impresa Edile Ponte (127); Società Cornigliano (128); Angelo e Francesco Chiappori (131); Sac. Cantieri del Mediterraneo (132); Silvio Rollino (133); Dott. Arch. Giuliano Forno (134); Mario Rollino (136); Eredi Grandona Giuseppe (136); Gerolamo Pittaluga (138); Sac. Acciaierie e Ferreria di Bolzaneto (145); Sac. Gaslini (146); Sac. Comet (147); Sac. Laebi (148); Sac. Dellepiane Raffaele (149); Ditta Edoardo Garrone (151); Valobra Roberto (152); Pedemonte Mario (154); Novelli Francesco (155); Schemardi Antonio (156); Istituto delle Suore di N. S. della Provvidenza (157); Sac. Gaslini (175); Ballestrieri Pietro (179); Impresa Cova (180); Parodi Aldo (182); Impresa Massimo Fasce (183); Balbi Gerolamo (184); Barabino Antonio (185); Bristotti Giovanni (187); Mantero Luigi (188); Cresta Mario (189); Antonio Storace (190); Mantero Luigi (191); Michele Burnengo (192); Purfina Italiana (193); Fabbrica Birra Cervisia (194); Giuseppe della Rovere (196); Paolo De Ferrari per conto della Sac. Edil. Belvedere (199); Domenico Musso per conto della Sac. Edil. Belvedere (200); Società Civilcasa (201); Pinatel Alessio (202); Muda Francesco (204); Fratelli Parodi (208); Dr. Francesco Morassutti (210); Sac. Icef (211); Sac. Edilia Via Trento (212); Bordo Caterina (213); Istituto Rachitici di Genova (214); Giuseppina Montiglio (217); Società Fiorenza (218); Suora Maria Aurelia Frumento (219); Ludovico Caumont Caimi (220); Ing. Virgilio Stura (221); Pietro Scaramucci (223); Banca Popolare di Novara (226); Sac. Impresa Edile (282); Opera Pia De Ferrari Brignole Sale (283); Sac. Imm. Villa Mare (284) e (285); Luigi Cerruti (288); Rivara Giuseppe (289); Ing. Aleardo Bevilacqua (290); Famiglia Marassi (291); Sig. Campanella (292); Dr. Ing. Serafino Bernero (293); Nicolò Rimassa (294); Caprile Luigi (296); Atnuzzo Domenico (311); Garbucci Tomaso (314); Sac. Monte Grappa (315) e (316); Giuseppe Musso Piantelli (330); Sac. Costredil (331); Marcenaro Filippo (332); Virgilio Ragni (336); Giani Leone e Giani Carlo (337); Ing. Aldo Zuccarelli per conto Sac. Imperiale S. Fruttuoso (338); Vaccaro Nicoletta (341);

Lavaggi Maria Silvia (342); Parodi S. Battista (343); Shulzer Giovanna ved. Huber (344); Parodi G. C. Ing. G. Lombardo (345); Terrile Maria (346); Bevegna Mario (347); Irene e Benedetto Cagno (348); Fontana Ernesto (349); Rosa Bruzzo ed Eredi Del Piatto (350); Margherita e Gioconda Vaccarone (352); Soc. Edilizia «Pescatore» (353); Soc. Tamburellistica Italiana Lido (382); Luigia ed Enrichetta Bozzo (383); Emma Vannetti Bonini in Contardo (384); Oresta Ron (385); Contessa Carla D'Albertis Gneccchi (386); Provincia di Genova (387); Amelia e Federico Alois (388); Istituto Case Popolari della Provincia (389); G. B. Parodi (414); Eredi Chiappella (415); Nosenzo Riccardo (416); Coop. Edil. Salvo d'Acquisto (428); Bartolomeo Musante - Olcese Giuseppe (429); Caterina ed Elena Mora (430); Madre del Monastero Suore Passioniste (431); Paolo Tassara (432); Emanuele Sciacaluga (433); Angelo Maine (434); Eugenio Sabbatini (435); Tomaso Moro (436); Cresta Mario (438); Maria Granello (439); Società Iris (440); Flora Musante in Schiappacasse (441); Geom. Lazzaro e Sig. Repetto (442); Silvia Sabbatini (443); Soc. Oleandro (444); Fratelli Navone (445); Giuseppe Cattaneo Della Volta (446) e (447); Massimo e Dario Ardinozzi (449);

Considerato che l'osservazione Soc. Imm.re S. Giacomo (233), può essere accolta limitatamente, nel senso che la previsione cui essa si riferisce sia da stralciare per formare oggetto di più accurato esame da parte del Comune, d'intesa con la Soprintendenza alle Antichità e Belle Arti;

Considerato che l'osservazione della «Fondazione Gerolamo Gaslini» (483); presentata direttamente al Ministero dei Lavori Pubblici e contenente un progetto di nuova sistemazione del patrimonio immobiliare «ex Albergo Eden», di proprietà della Fondazione stessa, in Genova-Nervi, può essere giustamente accolta, in quanto intesa a migliorare la situazione attuale, con l'impostazione volumetrica proposta;

Che, peraltro, riferendosi tale sistemazione ad aree di notevole interesse panoramico e paesistico, è necessario che la medesima venga definita dal Comune d'intesa con i competenti organi dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione nei dettagli;

Considerato che le seguenti osservazioni devono essere respinte, in quanto, oltre ad essere ispirate alla tutela di interessi privati, verrebbero a sovvertire i criteri fondamentali di impostazione del piano, ritenuti ammissibili;

Società Delfino & C. Spremitura Cacao (23); Prof. Giorgio Matteo Aicardi (24); Tassara Maria in Parodi (25); Avv. Vincenzo ed Ing. Enrico Reggio (28); Sebastiano e Luigi Bozzo e Stefano Cabella (38); Ing. Piero Guano ed altri (39); Madre Rosa Vernazza (40); Eredi Pietro Laura (41); Francesco Burlando (42); Eredi Garbarino Mario (43); Società F.A.I. (44); Maria Veronica Isnardi vedova Fava (45); Pier Edoardo Rosso (46) e (47); Società Immobiliare Brignole (48); Francesco Berta ed Irma Olini (49); Piano Carlo (50); Società «La Pegliese Prima» (51); Gambino Renata (52)

e (53); Società Ligure Costruzioni e Terreni (54); Esercenti di via Lungo Mare di Pegli (55); Soc. I.N.F.R.A. (56); Mignone Alessio (57); Stabilimento Mongiardino (58); Società COSEDIL (59); Alberto Lupi (62); Marchese Stefano Ludovico Pallavicini (65); Bonzano Alessandro e Rivano Maria (77); Roberto Carbone ed Eredi Carbone (78); Torre Mario ed altri (79); Società Esercizio Molini (81); Carlet Luigi (82); Casanova Antonio ed altri (83); Aldo Tobino e Domenico Boggero (84); Società Cornigliano (85); Maria Clotilde e Luigia Narisano fu G.B. (86); Dottor Alfonso Dufour (87); Dott. Alfonso Dufour (88); Dott. Gian Luigi Dufour (89); Società Terni (90); Geom. Antonio Venzano (91); Antonio Venzano (92); Orsini Erminia vedova Santamaria e Ada Santamaria (93); Società Marconi Italiana (94); Ferrari Fanny ed altri (95); Rossi Giobatta ed altri (96); Eredi Forno (97); Eva Lavagni ed altri (98); Geom. Vittorio Silvano (99); Soc. Coop. Edilizia S. Pietro (100); Suor Luisa Maria Provinciali (101); Pittaluga Giacomo Luigi (102); Società Superba (103) e (104); Dott. Arch. Perego Maria perba (103) e (104); Dott. Arch. Perego Maria Teresa (105); Ing. Carlo Castellini (106); Società Coop. Edif. «Sestri Nuova» (107); Clementina Sciallero Carbone (108); Elisa ed Antonio Dagnino (109); Rizzò Domenico (110); Soc. Mutua Coop. Edil. «Nuova Sestri» (111); Prof. Carlo Marchese (130); Società Maglifici Borioli (139); Rebora Francesco (140); Aldo Sacchetti (141); Fratelli Dellepiane (142); Felice Benza (143); Angela Bristotti in Mayer (144); Dott. Ing. Giacomo Del Grosso (158); Attilio Salvadè (159); A.G. Compiano (160); Dr. Ing. Achille Gatto (161); Casissa Paola (162); Frassinetti Alfredo (163); Fratelli Firpo (164); Società Arcos (165); Parodi Luigi (167); Aldo Rosetti (168); Avv. Carlo Ronco (169); Cavanna Agnese ed altri (170) Avanzino Aldo (171); Calcagno Giuseppina ed altri (172); Ente Cenacolo Domenicano - Istituto S.T. D'Aquino (173); Edoardo Carpaneto e Fratelli (174); Soc. R.E.C.I. (228); Grasso Caterina ed altri (229); Marchese Cattaneo della Volta (230); Arnaldo e Mario Crovetto (231); Luigi Braggio (232); Codebò Armandò (234); Alfonso Dufour (235); Società Madonnetta (236); Dott. Rossi Andrea (238); Stefano Rebora ed altri (239); Enzo Camuncoli (240); Antonio Ravasco (241); Eredi Lertora (243); Contessa Silvia Biaggi De Blasys (244); Ing. Leonardo Durand (245); Emma e Margherita Dassori (246); Flaminio Bini (247); Cattaneo Della Volta Ferdinando (248); Paola Raggio (249); Avv. Giancarlo Dotia (250); Mario Trucco (251); Signori Casottana (252); Società Boavista «S.A.I.F.I.» (253); Adriana e Stefania Repetto (254); Andrea Pedrelli (255); Giovanni Battista Brunetti (256); Ing. Mattei Scaramucci & C. (257) e (258); Cambiaso Rosa Pierina (259); Gen. Paolo Crosa di Vergani (260); Dott. Ing. De Bonis Ercole - Cav. Luigi Bosco (261); Giovanni Ceccaro (262); Angelo Salata (263); Ing. Giorgio Lombardo (264); Ettore Carossino (265); Cresta Mario (266); Ing. Renzo Picasso (267); Società Edilizia S. Giorgio (268); Impresa F.lli Mignone (269); Nicelle e Bisio Aristide (270); Impresa Perna & Barro (271); Avv. Carlo Ronco (272); Società R.D. Diana & C. (273); Società Ligure Conservazione Latte e Fabbrica Con-

serve (274); Dittra « Macciò & Dapelo » (275); Ugo e Pia Alberti ed altri (276); Società Tomaso Moro e Figli (277); Ing. Virgilio Stura (278); Dott. Umberto Gagliardo (279); Società Fratelli Diana & Diana Conserva (281); Maria Albertini Roncagliolo (286); Annina Serafina ed Olga Cerruti (287); Società Del Rio (299); Zanello Elena e De Agostini Arnaldo (300); Tomaso Chiarella e Domenico Fratelli (301); Anna, Tomasina, Maria Luisa Chiarella (302); Rocca Giacomo (303); Marchesa Matilde Giustiniani (304); Piccardo Maddalena (305); Giuseppe, Mario Cogorno (306); Eugenio e Bioletta Cabella (307); Luigina Odetti (308); Gesino Maria (309); Luigi Da Chà (310); Ing. Paolo De Ferrari per conto Società « S. Delfino », « S. Lorenzo », « S. Luciano », « S. Giuseppe » e « S. Benedetto » (319), (320), (321), (322), (323); Società Verdedil (324); Carpi Anna D'Angelo Vincenzo - Maggioncalda Adelia (354); Casaccia Giuseppe (355); Custo e Narizzano (356); Ing. A. Invernizzi (357); Spinola Teresa (358); Clara, Maria e Lea Boccalandro (359); Impresa Ponte e Vela (360); Nicolò Roccatagliata (361); Bartolomeo Boero (362); Galliano Emilio (363); Società Costedil (364); Aldo Badano (365); Clavarino Domenico e Derbi Gino (366); Ing. Celestino Viberti (367); Società Verdedil (368); Società Ghirola (369); Raffaele, Edoardo, Ermelinda Carpaneto (370); Società Edilizia « Città Nuova » (371); Adalgisa, Giuseppina, Silvana e Bruno Rondanina (372); Fratelli Passarelli (373); Emo de Julis (374); Di Mattei Nicola (375); Massone Giovanni (376); Musso Piantelli (377); Ricovero di Mendicità (378); Dott. Antonio Filippini (379); Antonio Drovandi e Carlo Denegri (380); Comm. Carlo Berutti-Bergotto (381); Antonio e Teresa Vaghi (390); Angelo De Ferrari (391); Tomasina De Ferrari (392); Rosetta Doria Bombrini (393); G.B. Canepa (394); Parodi Francesco (395); Badia Benedettini di S. Andrea (396); Ernesto Fassio (397); Ing. Carlo Daneri ed Eugenio Fuselli (398); Giuseppina Gambaro (399); Attilio Balletto (400); Gerolamo Orestano (401); Filippo Mareschi (402); Eredi Sanguineti (403); Boasi Vittoria (404); Eugenio Picasso (405); Società Immobiliare « La Sturlese » (406); Rosetta Boero (407); Antonietta Cerioni Penati (408); Adriano Taranto (409); Antonio Novella (410); Celestina Casaleggio (411); Conti Amneris in Scatà (412); Giuseppe Testino (413); Leonardo Durandi (417); Torriano Ferdinando (418); Todaro Giuseppe (419); Giuseppe Francesco e Innocenzo Odetti (420), (421), (422); Gino Morandi (423); Carlo Castagna (424); Società Plinthos (426); Signori Sartoris (427); Anfo Amedeo (437); Bordo Angelo (448); Impresa Salati Armando (450); Gallino Antonio (451); Erminia Legler (452); Margherina Gallino (453); Maddalena Campostano (454); G.B. Poggi (455); Società S.G.F. « Galenia » S.A. (456); Soc. Edilnervi (457); Antonio Gallino (458); Fratelli Navone (459); Emma Lombardo (460); De Anna Giuseppe (461); Carlo Rocco (462); Bianchetti Tomaso (463); Michele Zanasi (464); Frizzi Massimo (465); Filipello Felicità (466); Ida Baldin (467); Vassallo Tommaso (468); Setti Tito (469); Risso Antonio (470); Bianchetti Tomaso (471); Alessandro Rivara (472); Tito Scazzola (473); Quartara Emanuele (474); Quartara Emanuele (475);

Immobiliare Alco (476); Eugenio Sabbatini (477); Silvio Bonaso (478); Angelo Ermano (479); Pietro Bisso (480); Società « Casa Nostra » (481);

Considerato che appare congruo assegnare il termine di un anno, dalla data del presente decreto, per la presentazione degli studi relativi alle zone stralciate;

Visto il voto n. 1621, emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza dell'11 settembre 1958;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministero per i Lavori Pubblici di concerto con il Ministro per i Trasporti;

DECRETA :

È approvata, con gli stralci, le integrazioni, le modifiche e le prescrizioni di cui alle premesse, il piano regolatore generale del Comune di Genova.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i Lavori Pubblici in 28 planimetrie, in scala 1:5000, relative alla viabilità, in 28 planimetrie, in scala 1:5000, relative alla zonizzazione ed ai servizi; in 22 planimetrie in scala 1:5000 contenenti le modifiche apportate al piano in dipendenza dell'accoglimento di parte delle osservazioni; in uno schema di norme di fabbricabilità, modificate in seguito all'accoglimento di parte delle osservazioni; in una planimetria in scala 1:5000 indicante l'area su cui dovrà sorgere il nuovo quartiere residenziale del C.E.P.; in una relazione tecnica; nella delibera consiliare 24 marzo 1958, n. 461, contenente le deduzioni alle osservazioni presentate;

Sono parzialmente accolte le seguenti osservazioni:

Ordine degli Ingegneri (1); Ordine degli Architetti (2); Sezione Ligure dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (3); Consorzio Autonomo del Porto di Genova (4); Capitaneria del Porto di Genova (5); Camera di Commercio Industria e Agricoltura (6); Soprintendenza ai Monumenti della Liguria (7); Curia Arcivescovile (8); Unione Donne Italiane (9); Ministero dei Trasporti Ferrovie dello Stato (10); Azienda Autonoma di Soggiorno e cura di Pegli (11); Azienda Autonoma di Soggiorno e cura di Nervi (12); Camera Confederale del Lavoro (13); Federazione Giovanile Comunista (14); Associazione « A. Compagna » (15); Federazione Provinciale delle Cooperative Mutue (16); Associazione Proprietari di Fabbricati nella Provincia di Genova (17); Genio Militare (21); Società Medicea (26) e (27); Secondo Vincenzo e Sac. Carlo Bruzzone (60); Ing. Umberto Rollino (66); Società « Aghi Zebra S. Giorgio » (74); Eredi Raggio e Società Edilizia Cornigliano Ligure (112); Dott. Giuseppe Gavotti (120); Luisa Eugenio e Giovanni Giusti (123); Società Ceraonica Ligure Vaccari (125); Maccioli Antonio (129); Officine Visconte Raiolo (137); Storace Gaetano (150); Noce Gaetano (153); Eredi Lehman (166); Balbi Giacomo e Bosio Gerolamo (176); Giovanni Bordo (177); Balbi Angela (178); Gerolamo Pittaluga (181); Noce Gaetano (186); Avv. Giuseppe Delle Piane (195);

Società « Sater » (197); Cassano Guidi (198); Luigi Durante (203); Prof. Giuseppe Longhi ed altri (205); Alice Aurelio (206); Dott. Giacomo Costa per Ospedale Galliera (207); Leonilda Lollini (215); Ing. Angelo Invernizzi (216); Ing. Rizzo & Barabino ed altri (222); Soc. Gen. Immobiliare (224); Bruzz o Lidia ed altri (225); Marchese Stefano Cattaneo Adorno (227); Ing. Virgilio Stura (237); Filippo De Scalzo (242); Soc. Italiana Acciaierie Cornigliano (280); Società Molassana (295); Chiarella Giobatta ed altro (297); Chiarella Giobatta (298); Fratelli Panini (313); Canale Guido (313); Ing. Paolo De Ferrari per conto Società Edil. « S. Massimo » (317); Domenico Musso per conto Società « S. Natalia » (325); Domenico Musso per conto Società « S. Emilio » (326); Domenico Musso per conto Società « S. Massimo » (327); Ing. Paolo De Ferrari e Domenico Musso per conto Società Edil. « Santa Ileana » (328) e (329); Sebastiano Boccardo & C. (333); Annamaria Grappiolo (339); Eredi Bozzano (340); Paolo De Ferrari (351); Camillo Guidotti (425); Marchesa Matilde Giustiniani (482); Fondazione Gerolamo Gaslini (483); nel senso e con le prescrizioni indicate nelle premesse;

Sono accolte le osservazioni:

Corpo dei Vigili del Fuoco (18); Azienda Municipalizzata Gas e Acqua (19); C.O.N.I. (20); A. Milone di Santelia - Società « Esercizio Self-Sime » (22); Impresa Gaggero G.B. (29); Società Ferved (30); Società ILVA (31); Società Officine San Giorgio (32); Società I.L.V.A. Alti Forni e Acciaierie (33); Società F.A.I. ed altri (34); Bruni Idolo (35); Suor Maria Teodolinda (36); Ester Paolo Consolandi (37); Eugenio Giusti (61); Società Ansaldo (63); e (64); Dott. Arch. Giuliano Forno - Ing. Aldo Dedicato ed altri (67); Dott. Ing. Aldo Dedicato (68); Società « Lario » (69); Alessio Dufour (70); Eugenio Giusti (71); Sesto Fugazza (72); Sac. Fazio Luigi (73); Poggio Sesto (75); Società S.I.A.C. (76); Società S.I.A.C. (80); Soc. Mutua Edilizia Traviere (113); Padre P.D. Canizzaro Abate (114); Società « E.R.G.O.N. » (115); Molinari Enrico (116); Mario Rollino (117); Società « Nuova Mirella » (118); Silvio Vaccamorta (119); Società Mutua Coop. Edilizia « Metron » (121); Società Piaggio (122); Eugenio e Giovanni Giusti (124); Avv. Carlo Pittatore (126); Impresa Edile Ponte (127); Società Cornigliano (128); Angelo e Francesco Chiappori (131); Società Cantieri del Mediterraneo (132); Silvio Rollino (133); Dr. Arch. Giuliano Forno (134); Mario Rollino (136); Eredi Grondona Giuseppe (136); Gerolamo Pittaluga (138); Società Acciaierie e Ferriera di Bolzaneto (145); Società Gaslini (146); Società COMET (147); Società LAEBI (148); Società Dellepiane Raffaele (149); Ditta Edoardo Garrone (151); Valobra Roberto (152); Pedemonte Mario (154); Novelli Francesco (155); Schenardi Antonio (156); Istituto delle Suore di N.S. della Provvidenza (157); Società Gaslini (175); Ballestrieri Pietro (179); Impresa Cova (180); Parodi Aldo (182); Impresa Massimo Fa-

sce (183); Balbi Gerolamo (184); Barabino Antonio (185); Bristotti Giovanni (187); Mantero Luigi (188); Cresta Mario (189); Antonio Storace (190); Mantero Luigi (191); Michele Burnengo (192); Purfina Italiana (193); Fabbrica Birra Cervisia (194); Giuseppe delle Rovere (196); Paolo De Ferrari per conto della Società Ed. Belvedere (199); Domenico Musso per conto della Società Edilizia Belvedere (200); Società Civilcasa (201); Pinatel Alessio (202); Muda Francesco (204); Fratelli Parodi (208); Dott. Francesco Morassutti (210); Società ICEF (211); Società Edilizia via Trento (212); Bordo Caterina (213); Istituto Rachitici di Genova (214); Giuseppina Montiglio (217); Società Fiorenza (218); Suora Maria Aurelia Frumento (219); Ludovico Caumont Caimi (220); Ing. Virgilio Stura (221); Pietro Scaramucci (223); Banca Popolare di Novara (226); Soc. Immobiliare S. Giacomo (233); Società Impresa Edile (282); Opera Pia De Ferrari Brignole Sale (283); Società Immobiliare Villa Mare (284) e (285); Luigi Cerruti (288); Rivara Giuseppe (289); Ing. Aleardo Bevilacqua (290); Famiglia Marassi (291); Sig. Campanella (292); Dott. Ing. Serafino Bernero (293); Nicolò Rimassa (294); Caprile Luigi (296); Arnuzzo Domenico (311); Garbuccini Tomaso (314); Soc. Monte Grappa (315) e (316); Giuseppe Musso Piantelli (330); Società Costredil (331); Marcenaro Filippo (332); Ing. Aldo Badano (334); Delle Piane Giuseppe e Maddalena (335); Virgilio Ragni (336); Giani Leone e Giani Carlo (337); Ing. Aldo Zuccarelli per conto Società Imperiale S. Fruttuoso (338); Vaccaro Nicoletta (341); Lavaggi Maria Silvia (342); Parodi G. Battista (343); Shulzer Giovanna vedova Huber (344); Parodi G.B. Ing. G. Lombardo (345); Terrile Maria (346); Bevegni Mario (347); Irene e Benedetto Cagno (348); Fontana Ernesto (349); Rosa Bruzzo ed Eredi Del Piatto (350); Margherita e Giocondo Vaccarone (352); Soc. Edilizia « Pescatore » (353); Società Tamburellistica Italiana Lido (382); Luigia ed Enrichetta Bozzo (383); Emma Vannetti Bonini in Contardo (384); Oreste Ron (385); Contessa Carla D'Albertis Onecchi (386); Provincia di Genova (387); Amelia e Federico Aloi (388); Istituto Case Popolari della Provincia (389); G.B. Parodi (414); Eredi Chiappella (415); Nosenzo Riccardo (416); Coop. Ed. Salvo D'Acquisto (482); Bartolomeo Musante-Olcese Giuseppe (429); Caterina ed Elena Mora (430); Madre del Monastero Suore Passioniste (431); Paolo Tassara (432); Emanuele Sciaccaluga (433); Angelo Maine (434); Eugenio Sabbatini (435); Tomaso Moro (436); Cresta Mario (437); Maria Granello (439); Società Iris (440); Flora Musante in Schiappacasse (441); Geom. Lazzaro e Sig. Repetto (442); Silvia Sabbatini (443); Società Oleandro (444); Fratelli Navone (445); Giuseppe Catteno della Volta (446) e (447); Massimo e Dario Ardizzoni (449); « Fondazione Gerolamo Gaslini » (483);

Sono respinte le osservazioni:

Società Delfino & C. Spremitura Cacao (23); Prof. Giorgio Matteo Aicardi (24); Tassara Maria in Parodi

(25); Avv. Vincenzo ed Ing. Enrico Reggio (28); Sebastiano e Luigi Bozzo e Stefano Cabella (38); Ing. Piero Guano ed altri (39); Madre Rosa Vernazza (40); Eredi Pietro Laura (41); Francesco Burlando (42); Eredi Garbarino Mario (43); Società F.A.I. (44); Maria Veronica Isnardi vedova Fava (45); Pier Edoardo Rosso (46) e (47); Società Immobiliare Brignole (48); Francesco Berta ed Irma Olini (49); Piano Carlo (50); Società « La Pegliese Prima » (51); Gambino Renata (52) e (53); Società Ligure Costruzioni e Terreni (54); Esercenti di via Lungo Mare di Pegli (55); Società I.N.F.R.A. (56); Mignone Alessio (57); Stabilimento Mongiardino (58); Società Cosedil (59); Alberto Lupi (62); Marchese Stefano Ludovico Pallavicini (65); Bonzano Alessandro e Rivano Maria (77); Roberto Carbone ed Eredi Carbone (78); Torre Mario ed altri (79); Società Esercizio Molini (81); Carlet Luigi (82); Casanova Antonio ed altri (83); Alto Tobino e Domenico Boggero (84); Società Cornigliano (85); Maria Clotilde e Luigia Narisano fu G.B. (86); Dottor Alfonso Dufour (87); Dott. Alfonso Dufour (88); Dott. Gian Luigi Dufour (89); Società Terni (90); Geom. Antonio Venzano (91); Antonio Venzano (92); Orsini Erminia vedova Santamaria e Ada Santamaria (93); Società Marconi Italiana (94); Ferrari Fanny ed altri (95); Rossi Giobatta ed altri (96); Eredi Forno (97); Eva Lavagni ed altri (98); Geom. Vittorio Silvano (99); Società Cooperativa Edilizia S. Pietro (100); Suor Luisa Maria Provinciali (101); Pittaluga Giacomo Luigi (102); Società Superba (103) e (104); Dott. Arch. Perego Maria Teresa (105); Ing. Carlo Castellini (106); Società Coop. Edil. « Sestri Nuova » (107); Clementina Sciallero Carbone (108); Elisa ed Antonio Dagnino (109); Rizzo Domenico (110); Società Mutua Coop. Edilizia « Nuova Sestri » (111); Prof. Carlo Marchese (130); Società Maglifici Borioli (139); Rebora Francesco (140); Aldo Sacchetti (141); Fratelli Dellepiane (142); Felice Bensa (143); Angela Bristotto in Mayer (144); Dott. Ing. Giacomo Del Grosso (158); Attilio Salvadè (159); A.G. Compiano (160); Dr. Ing. Achille Gatto (161); Casissa Paola (162); Frassinetti Alfredo (163); Fratelli Firpo (164); Società Arcos (165); Parodi Luigi (167); Aldo Rossetti (168); Avv. Carlo Ronco (169); Cavanna Agnese ed altri (170); Avanzino Aldo (171); Calcagno Giuseppina ed altri (172); Ente Cenacolo Domenicano - Istituto S. T. D'Acquino (173); Edoardo Carpaneto e Fratelli (174); Società « R.E.C.I. » (228); Grasso Caterina ed altri (229); Marchese Cattaneo Della Volta (230); Arnaldo e Maria Crovetto (231); Luigi Braggio (232); Codebò Armando (234); Alfonso Dufour (235); Società Madonnetta (236); Dott. Rossi Andrea (238); Stefano Rebora ed altri (239); Enzo Camunoli (240); Antonio Ravasco (241); Eredi Lertora (243); Contessa Silvia Biaggi De Blasys (244); Ing. Leonardo Durand (245); Emma e Margherita Dassori (246); Flaminio Bini (247); Cattaneo Della Volta Ferdinando (248); Paola Raggio (249); Avv. Giancarlo Doria (250); Mario Trucco (251); Signori Casottana (252); Società

Boavista « S.A.I.F.I. » (253); Adriana e Stefania Repetto (254); Andrea Pedrelli (255); Giovanni Battista Brunetti (256); Ing. Mattei Scaramucci & C. (257) e (258); Cambiaso Rosa Pierina (259); Gen. Paolo Crosa di Vergagni (260); Dott. Ing. De Bonis Ercole - Cav. Luigi Bosco (261); Giovanni Ceccato (262); Angelo Salata (263); Ing. Giorgio Lombardo (264); Ettore Carrossino (265); Cresta Mario (266); Ing. Renzo Picasso (267); Soc. Edilizia S. Giorgio (268); Impresa F.lli Mignone (269); Nicelli & Bisio Aristide (270); Impresa Perna & Barro (271); Avv. Carlo Ronco (272); Soc. R. D. Diana & C. (273); Società Ligure Conservazione Latte e Fabbrica Conserve (274); Ditta « Macciò & Dapelo » (275); Ugo e Pia Alberti ed altri (276); Soc. Tomaso Moro & Figli (277); Ing. Virgilio Stura (278); Dott. Umberto Gagliardo (279); Società Fratelli Diana & Diana Conserva (281); Maria Albertini Roncagliolo (286); Annina Serafina ed Olga Cerruti (287); Società Del Rio (299); Zanello Elena e De Agostini Arnaldo (300); Tomaso Chiarella e Domenico Fratelli (301); Anna, Tomasina, Maria Luisa Chiarella (302); Rocca Giacomo (303); Marchesa Matilde Giustiniani (304); Piccardo Maddalena (305); Giuseppe, Mario Cogorno (306); Eugenio e Violetta Cabella (307); Luigina Odetti (308); Gesino Maria (309); Luigi Da Chà (310); Ing. Paolo De Ferrari per conto Soc. « S. Delfino », « S. Lorenzo », « S. Giuliano », « S. Giuseppe » e « S. Benedetto » (319), (320), (321), (322), (323); Società Verdedil (324); Carpi Anna D'Angelo Vincenzo - Magioncalda Adelia (354); Casaccia Giuseppe (355); Custo e Narizano (356); Ing. A. Invernizzi (357); Spinola Teresa (358); Clara Maria e Lea Boccalandro (359); Impresa Ponte e Vela (360); Nicolò Roccatagliata (361); Bartolomeo Boero (362); Galliano Emilio (363); Società Costredil (364); Aldo Badano (365); Clavarino Domenico e Derbi Gino (366); Ing. Celestino Viberti (367); Società Verdedil (368); Società Ghirola (369); Raffaele, Edoardo, Ermelinda Carpaneto (370); Società Edilizia « Città Nuova » (371); Adalgisa, Giuseppina, Silvana e Bruno Rondanina (372); Fratelli Passarelli (373); Emo de Iulis (374); Di Mattei Nicola (375); Massone Giovanni (376); Musso Piantelli (377); Ricovero di MendicITÀ (378); Dott. Antoni Filippini (379); Antonio Drovandi e Carlo Denegri (380); Comm. Carlo Berrutti-Bergotto (381); Antonio e Teresa Vagliani (390); Angelo De Ferrari (391); Tomasina De Ferrari (392); Rosetta Doria Bombrini (393); G.B. Canepa (394); Parodi Francesco (395); Badia Benedettini di S. Andrea (396); Ernesto Fassio (397); Ing. Carlo Daneri ed Eugenio Fuselli (398); Giuseppina Gambaro (399); Attilio Balletto (400); Gerolamo Orestano (401); Filippo Mareschi (402); Eredi Sanguineti (403); Boasi Vittoria (404); Eugenio Picasso (405); Società Immobiliare « La Sturlese » (406); Rosetta Boero (407); Antonietta Cerioni Penati (408); Adriano Taranto (409); Antonio Novella (410); Celestina Casaleggio (411); Conti Amneris in Scatà (412); Giuseppe Testino (413); Carlo Castagna (424); Soc. Plinthos (426); Signori

Sartoris (427); Anfo Amedeo (437); Bordo Angelo (448); Impresa Salari Armando (450); Gallino Antonio (451); Erminia Legler (452); Margherita Gallino (453); Maddalena Campostano (454); G.B. Poggi (455); Soc. S.G.F. (« Galenia » S.A. (456); Soc. Edilnervi (457); Antonio Gallino (458); Fratelli Navone (459); Emma Lombardo (460); De Anna Giuseppe (461); Carlo Rocco (462); Bianchetti Tommaso (463); Michele Zanasi (464); Frizzi Massimo (465); Filipello Felicità (466); Ida Baldin (467); Vassallo Tommaso (468); Setti Tito (469); Rissi Antonio (470); Bianchetti Tomaso (471); Alessandro Rivara (472); Tito Scaz-

zola (473); Quartara Emanuele (474); Quartara Emanuele (475); Immobiliare Alco (476); Eugenio Sabbatini (447); Silvio Bonaso (478); Angelo Ermanno (479); Pietro Bisso (480); Soc. « Casa Nostra » (481);

Il Ministro per i Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1959.

Firmato: GRONCHI

Firmato: TOGNI

Firmato: ANGELINI

Decreto Presidenziale 2 Marzo 1960

REPUBBLICA ITALIANA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 14 ottobre 1959, registrato alla Corte dei Conti l'8 gennaio 1960, reg. 1 LL.PP., Foglio 252, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale di Genova, previa decisione delle osservazioni presentate da Enti e da privati cittadini;

Considerato che nel prendere in esame l'osservazione prodotta dalle Signore Orsini Erminia ved. Santamaria e Santamaria Ada (93) si è, per mero errore inclusa l'osservazione stessa tra quelle da respingere, mentre essa doveva essere accolta parzialmente, in conformità del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, espresso nell'adunanza dell'11 settembre 1958, con voto n. 1621, nel senso di ridurre la ampiezza della zona industriale, delimitata dalla via Siffredi, per una fascia larga venti metri corrente lungo la stessa via;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici;

D E C R E T A

A modifica di quanto stabilito nel proprio decreto 14 ottobre 1959, registrato alla Corte dei Conti

l'8 gennaio 1960, reg. 1 LL.PP., foglio 252, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale di Genova, è accolta parzialmente l'osservazione delle Signore Orsini Erminia ved. Santamaria, e Santamaria Ada (93), nel senso indicato nelle premesse.

Il Ministro per i Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1960.

Firmato: GRONCHI

Firmato: TOGNI

Registrato alla Corte dei Conti addì 28 aprile 1960 reg. 22 LL.PP. Fogl. 146.

Per copia conforme

IL DIRETTORE CAPO DIZIONE

Firma illegibile

Piano Regolatore Generale della città di Genova (Relazione dell'Assessore ai Lavori Pubblici)

Il presidente dichiara aperta la seduta, dà subito la parola all'Assessore ai LL.PP., il quale fa la seguente relazione illustrativa del Piano Regolatore generale della Città di Genova, sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Mereta (P.R.I.), Assessore ai LL.PP. « Signor Sindaco e signori Consiglieri, — dice — ho l'onore questa sera di presentare il Piano Regolatore generale della Città, elaborato dagli uffici con la collaborazione fervida di tecnici di alto valore, che avrò l'onore di nominare nel corso della mia rapida esposizione.

È un atto conclusivo che credo debba convincere tutti della solennità dell'ora, perchè effettivamente Genova costretta fra monti e mare, povera di vallate abbastanza ampie per sofferire alla limitata profondità del suo litorale, più d'ogni altra Città italiana avrebbe avuto estremo bisogno, fin dall'inizio del secolo, di poter orientare il suo sviluppo industriale e commerciale secondo le linee di un buon piano regolatore generale, mentre fino ad oggi è rimasta carente in questo campo.

In allora, vuoi per la scarsa diffusione di una vera e propria coscienza urbanistica, vuoi a causa dello spezzettamento dell'attuale agglomerato cittadino in ben venti Comuni autonomi, non fu possibile addivenire alla elaborazione del piano regolatore che sarebbe stato allora intercomunale, strumento essenziale per impedire — tra l'altro — che la grande industria, intenta a gettare le sue basi in Italia, e particolarmente nella nostra Regione, potesse in seguito, come purtroppo avvenne, disturbare ed essere disturbata dall'edilizia civile.

Il Piano avrebbe altresì consentito al nostro Porto, in quel momento avviato ad assumere l'imponente sviluppo oggi raggiunto, di assicurarsi comodi accessi da terra senza pregiudizio alcuno in futuro per la viabilità cittadina.

Soltanto nel 1926, in seguito alla creazione della « Grande Genova », provvedimento forse dettato più da impulsi ambiziosi che da maturata convinzione della sua necessità sotto il profilo urbanistico, si ebbe finalmente chiara visione della mole di problemi urbanistici che avrebbero dovuto avere da anni, e fin da allora imponevano con urgenza soluzioni organiche ed unitarie.

Purtroppo le tristi vicende politiche seguite a quel favorevole evento non consentirono per lunghi anni ancora di approntare lo strumento che pure si era avvertito come indispensabile per avviare l'unità amministrativa dei venti Comuni a diventare unità organica e funzionale, base di vita ordinata ed armonica per una città moderna.

Dopo la Liberazione, con la ricostruzione delle Civiche Amministrazioni democratiche, fu alfine possibile affrontare con miglior decisione l'arduo compito, reso estremamente urgente dalla necessità di porre riparo con la migliore organicità possibile alle tremende distruzioni belliche che avevano ridotto la Città ad una uniforme poltiglia di macerie e di sangue.

Seguirono fervide discussioni, seri studi e tenacissimo lavoro, ma ora, finalmente, come dissi, il Piano Regolatore Generale cittadino è un fatto compiuto.

L'avvenimento, data l'indubbia influenza che avrà per l'avvenire della nostra Genova, merita davvero di essere sottolineato.

Assessore ai Lavori Pubblici nell'ultimo biennio di elaborazione del piano, nell'assolvere al compito di presentare a Lei signor Sindaco, al Consiglio tutto e alla cittadinanza il piano stesso, sento nell'assolvere a questo mio dovere l'obbligo di rivolgere un particolare ringraziamento a tutti coloro che direttamente od indirettamente hanno collaborato a questo grave ed imponente lavoro. Principalmente al collega Ing. Alessandro Dufour, che ha seguito direttamente i lavori delle Commissioni, agli Uffici ed in modo speciale alla Ripartizione Piani Regolatori diretta dall'Ing. Mario Braccialini, che con tanto amore ha elaborata questa opera, coadiuvato dai valenti architetti G. Zappa, A. Sartori e F. Surace; agli esperti architetti F. Albinì, E. Fuselli e M. Pucci, che hanno tanto proficuamente prestato la loro consulenza per la parte viaria.

Oltremodo encomiabile è stata l'opera svolta dalla Sottocommissione Edilizia, composta dall'Ing. A. Bagnasco, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri, dall'Arch. G. Ginatta, Presidente dell'Ordine degli Architetti, dal Prof. E. Fuselli che, quale Presidente della locale Sezione dell'Istituto di Urbanistica, ha una esperienza particolarmente profonda in questo ramo, dagli Ingg. Nannelli ed Arnaldi, che sono professionisti di chiara fama, dagli Architetti Ferrari e Puppo, che sono altrettanto noti e stimati nel campo dell'urbanistica, dal Prof. R. Maltedò e dall'Ing. Sellenati, tutti uomini che hanno lavorato per il perfezionamento della zonizzazione. Un saluto ed un ringraziamento debbo ancora agli Ingg. Durante e Sartori, che hanno predisposto il regolamento del Piano.

Come dissi, il cammino percorso è stato lungo, arduo e faticoso; data l'ampiezza e le caratteristiche del territorio è stato veramente difficile e la modesta dotazione dei mezzi ha reso ancora più scabrosa la materia stessa, che tocca interessi formidabili e si presta ad interpretazioni e concezioni varie.

La relazione illustra i precedenti, l'evoluzione, i criteri di impostazione così della viabilità, ripetuta-

mente approvata dal Consiglio, come della zonizzazione, che determina l'elemento « indice di fabbricabilità » delle varie zone e la distribuzione nelle zone stesse varie categorie di edilizia. L'Ing. Braccialini vi illustrerà più diffusamente e più autorevolmente di me, perchè egli ha sempre vissuto questo lavoro e ad esso ha dato il meglio di se stesso, i criteri di impostazione del piano.

Per parte mia posso dirvi che con questo atto Genova ha seriamente impostato le direttrici del suo sviluppo futuro.

Nel seguire molto da vicino l'ultima fase elaborativa ho avuto modo di constatare che una cosa è la visione dei problemi che si ha dall'esterno, ben altra quella diretta, suffragata da elementi di valutazioni sia tecnici che sperimentali e pratici.

Mi auguro che questa franca ammissione sia esattamente valutata da tutti coloro che non hanno avuto la mia stessa possibilità, di rendersi cioè conto di queste difficoltà e di queste differenziazioni.

Il piano sostanzialmente avvia a soluzione tre distinti problemi:

- la *viabilità*, che prevede, in relazione anche alle esigenze ferroviarie, strade di grande traffico, metropolitana ed autostrade;
- la *zonizzazione*, impostata sulle previsioni di uno sviluppo demografico, che nel 2000 potrebbe raggiungere i 2 milioni e mezzo di abitanti;
- i *servizi*, che sono ampiamente e seriamente considerati, sia per ubicazione che per i possibili sviluppi: le scuole, le attività sportive, i mercati, gli ospedali, i cimiteri sono tutte previste in questo piano.

Ho avuto occasione di constatare come tanto l'Ufficio quanto le Commissioni di consulenza abbiano considerato tutte le altre soluzioni viarie proposte da enti o privati; soluzioni che sono state discusse, selezionate in base ad elementi di carattere tecnico e finanziario. Non va dimenticato che questo piano generale conclude, come ho detto, un lungo lavoro, in cui sono state impegnate le varie Amministrazioni Comunali che nel passato e di recente hanno dato il loro contributo alla formazione dello sviluppo della Città.

La fortunata circostanza che in seno all'attuale Consiglio Comunale vi siano molti di coloro che sono stati

a capo della nostra Amministrazione, deve essere per tutti motivo di vivo compiacimento per la conclusione di un lavoro che inquadra in una visione organica lo sviluppo ordinato e preordinato della città, conclusione alla quale tutti in parte maggiore o minore hanno contribuito.

Ho fiducia che la seria impostazione del piano non deluderà le speranze di quanti confidano nella sua piena aderenza alla realtà per il migliore avvenire di Genova e sono certo che una volta approvato il piano, nel lungo « iter » che ancora lo attende, esso verrà sempre più affinato per il bene della generalità cittadina, senza per questo trascurare i legittimi interessi che per avventura fossero stati negletti.

Signor Sindaco e signori Consiglieri, non credo che io debba dilungarmi oltre, penso che una illustrazione dettagliata e precisa fatta dall'Ing. Braccialini possa meglio di ogni altra cosa integrare la relazione che ho voluto fare a presentazione di questo piano a Lei e al Consiglio tutto ».

(applausi)

A questo punto il Presidente dà la parola all'Ing. Mario Braccialini, Capo Ripartizione Piani Regolatori, il quale svolge la relazione tecnica riportata in allegato, illustrando attraverso la proiezione di alcune diapositive, riproducenti la topografia delle singole zone cittadine, le principali caratteristiche e le varie sistemazioni urbanistiche, viarie, edilizie e dei servizi, previste dal nuovo Piano Regolatore Generale.

Presidente (D.C.) così conclude: « Io desidero dopo le parole dell'Ing. Braccialini, che sono state velate dalla commozione, rivolgere anche la mia parola di ringraziamento all'Assessore ai LL.PP., allo stesso Ing. Braccialini e a tutti coloro che con lui hanno attivamente collaborato al lavoro di preparazione del nuovo Piano Regolatore Generale della Città di Genova.

Il Presidente

V. PERTUSIO

Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale Regg.

G. ADAMOLI

G. BADANO

Allegato alla deliberazione C.C. in data 26 Marzo 1956 n. 349.

Braccialini Ing. Mario, Capo Ripartizione Piani Regolatori:

« Signor Sindaco, signori Amministratori del Comune,

Tre anni fa all'incirca e precisamente nella seduta del 5 maggio 1953 mi fu concesso l'onore di illustrare in questo Consiglio Comunale la parte viaria del Piano Generale della Città.

Ricordo ancora l'emozione di quella sera e perchè si concludeva un lungo periodo di lavoro e di preparazione compiuto attraverso varie Amministrazioni, e per l'unanimità dei consensi che lo schema di viabilità ottenne in

quell'occasione ed infine perchè avevo l'animo aperto alla speranza che anche la zonizzazione, che in quell'epoca era già stata ultimata e consegnata all'esame della Commissione Edilizia, potesse in un breve volgere di tempo essere presentata all'approvazione di questo Onorevole Consiglio Comunale.

Purtroppo i successivi avvenimenti non furono conformi a questa speranza ed il cammino percorso fu molto più lungo del previsto.

Varie furono le circostanze e le cause di questo ritardo ma la fondamentale deve essere attribuita alla deficienza di una adeguata cartografia, peccato originale gravemente

scontato nel corso dei lavori perchè fu motivo di perplessità ed incertezze.

Questo problema ha afflitto od affligge del resto la maggior parte dei cento Comuni che come quello di Genova sono tenuti a provvedersi di un piano regolatore generale entro il settembre del corrente anno.

Il problema è stato ed è difficile perchè i rilievi topografici sono molto costosi specie per una città come la nostra la cui superficie può stare a pari a quella di qualche Provincia.

Può darsi che alcuni degli argomenti relazionati in appresso io li abbia già detti altra volta, ma poichè sono stati determinanti in tutto l'andamento e le vicissitudini dei nostri lavori non sarà male se mi ripeterò in questa fase che mi auguro conclusiva e perciò riassuntiva.

Nel 1945 per un nuovo rilievo di tutta la città ci fu richiesta una spesa di ottanta milioni che l'Amministrazione comunale dell'epoca, per quanto animata dalle migliori intenzioni, non poté concedere impegnata come era nei più urgenti e pressanti problemi della ricostruzione e del sanamento delle profonde ferite che la città aveva sofferto dalla tragica guerra che aveva vissuto. Più tardi per gli stessi rilievi fu richiesta la somma di 240 milioni. Di fronte a queste cifre si dovette ricorrere a dei ripieghi. Ricorderò come i primi studi si sviluppassero su planimetrie in scala di 1/10.000, che oltre a non essere aggiornate si dimostrarono all'atto pratico inesatte e poco attendibili. Avevamo invero dei buoni rilievi in scala di 1/500 - 1/1.000 - 1/2.000, ma questi erano limitati alle zone centrali ed al territorio compreso fra Capolungo e Vesima limitatamente ad una profondità di 600/700 metri dal litorale; planimetrie che ci permisero pertanto di studiare e sviluppare la viabilità principale ed alcuni piani particolareggiati.

Nel 1951 potemmo fortunatamente entrare in possesso di un rilievo in scala di 1/5.000 composto di 28 Tavole, che si dimostrò in pratica aderente alla topografia della città e su questo fu possibile avere una chiara visione di tutto il territorio urbano e di completare quello schema di viabilità che l'Onorevole Consiglio Comunale ha già approvato.

Ho detto che alla data del 5 maggio 1953 la zonizzazione era già stata ultimata e consegnata all'esame della Commissione Edilizia, la quale nominava una Sottocommissione per l'esame e l'approfondimento di questo lavoro.

La Sottocommissione risultò composta degli ingegneri che l'Assessore Mereta ha recentemente nominato. Il lavoro di questa Sottocommissione è durato circa due anni perchè praticamente ha ricalcato tutto il lungo cammino percorso precedentemente dai nostri tecnici, mediante indagini minuziose ed a grande raggio esplorativo. Questo lavoro ha portato indubbiamente ad un maggior perfezionamento del piano, perchè furono colmate lacune inevitabili in una materia tanto complessa e legata talvolta ad elementi imponderabili.

L'opera di revisione veniva compiuta sulla scorta della zonizzazione riportata sul rilievo al 5.000 sul quale si sperava di potere concludere il piano regolatore.

Ma ad un certo momento veniva riscontrato che il rilievo era arretrato negli aggiornamenti, anche per il rapido ed intenso sviluppo dell'edilizia, per cui sorsero dubbi e perplessità tali da temere fortemente che venisse compromesso il parere di competenza.

È stato questo un momento molto critico e difficilmente superabile se non avessimo avuto l'appoggio ed il conforto dei nostri diretti Assessori, che hanno sempre seguito i nostri lavori in seno alle commissioni con spirito veramente comprensivo ed ai quali mi permetto di rivolgere anche a nome della Ripartizione, non per servile atto di omaggio ma con senso veramente sentito, l'espressione della nostra gratitudine e riconoscenza.

In previsione di questa difficoltà l'Amministrazione a richiesta dell'Ufficio aveva in precedenza autorizzata la spesa di 6 milioni per l'aggiornamento dei rilievi in scala di 1/5.000 ottenuto mediante fotografie aeree.

Potemmo così disporre di nuovi originali aggiornati e di una doppia serie di fotografie aeree che si dimostrarono molto utili per l'individuazione delle caratteristiche del terreno a controllo dell'indagine diretta già compiuta.

Questo materiale doveva essere consegnato nell'agosto del 1954 ma potemmo entrarne in possesso solo nel maggio del 1955 per sopraggiunte impreviste interferenze dell'Autorità Militare.

Finalmente fu possibile trasferire il Piano nelle nuove planimetrie che nella sua ormai settima edizione poté essere presentato alla Commissione Edilizia, che lo approvava nella seduta del 22 dicembre 1955.

Dopo questa approvazione e dopo aver apportate le modifiche emerse dalla discussione in seno alla Commissione Edilizia, è stata compilata la ottava edizione del Piano, che è quella annessa alla deliberazione sulla quale presentemente l'Onorevole Consiglio Comunale è chiamato a pronunziarsi.

Se dobbiamo rammaricarci dei tre anni trascorsi dalla prima deliberazione con la quale veniva approvata la parte viaria, questo rammarico è attenuato dalla constatazione che questo tempo è stato impiegato utilmente in favore del perfezionamento del piano.

Oltre l'aggiornamento delle mappe in scala di 1/5.000 si è contemporaneamente provveduto anche all'aggiornamento dei rilievi in scala di 1/500 per 350 ettari e della trasformazione in scala di 1/2.000 di tutta la zona compresa fra il torrente Polcevera ed il confine di Vesima e per altri 80 ettari nella zona di San Pier d'Arena.

Sempre in questo periodo si sono conclusi nel quadro del piano generale gli esecutivi delle regioni di Madre di Dio, San Vincenzo e S. Donato (quest'ultimo nell'ambito del piano di ricostruzione): piani che unitamente a quello di Piccapietra, ormai in atto, offriranno ampio campo alla iniziativa privata e contribuiranno profondamente nel dare un nuovo volto al vecchio centro urbano. In questo periodo si è anche provveduto a compiere opera di divulgazione del piano. Una prima volta in occasione della Mostra delle attività comunali tenutasi nel Palazzo dell'Accademia nel maggio del 1954 nella quale fu esposto al pubblico una edizione del piano generale e numerosi plastici.

Una seconda volta in occasione del V Congresso Urbanistico tenutosi in Genova nell'ottobre del 1954.

Il piano in quella occasione venne illustrato con conferenze e pubblicazioni e la stampa ne dette ampia divulgazione. Anche la Rivista di Urbanistica ed il Bollettino del locale Ordine degli Ingegneri riportarono dettagliate relazioni.

Mi sono indugiato su questi precedenti per spiegare il lungo e tormentoso cammino percorso: cammino irto di

difficoltà e soprattutto dominato dall'ansia di raggiungere finalmente ad una conclusione.

Come ho detto nella relazione zonizzare non significa solo stabilire dei gradi di fabbricabilità ma consiste nel prevedere, ordinare, disciplinare lo sviluppo della città principalmente sotto gli aspetti viari ed edilizi, e subordinatamente sotto gli aspetti: storici, monumentali, culturali, sportivi, ricreativi, anonari, igienici, sanitari, industriali, commerciali, ecc.

Compito arduo se inteso in stretto senso teorico ma comunque sempre complesso anche se ridotto nelle sue reali possibilità pratiche.

Una differenza essenziale nei riguardi delle graduazioni di fabbricabilità fra il Regolamento Edilizio ed il Piano Generale consiste nel fatto che mentre nel primo questa viene determinata in base all'altimetria del terreno nel secondo le graduazioni vengono stabilite attraverso una indagine analitica e diretta del territorio.

Lo studio di zonizzazione si è effettuato tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) accertamento del territorio considerato in funzione del grado di insolazione, ventilazione e della esposizione;
- 2) natura del terreno in funzione delle sue attitudini alla fabbricabilità;
- 3) possibilità di sviluppo dei centri già formati in rapporto all'ambiente;
- 4) esame della possibilità dello sviluppo integrativo;
- 5) individuazione delle zone industriali con l'indicazione degli ampliamenti;
- 6) isolamento delle nuove abitazioni dai complessi industriali nei riguardi dei futuri centri;
- 7) considerazione di carattere paesistico ed ambientale nell'ubicare e distribuire nuove aree fabbricabili;
- 8) individuazione dei servizi.

La nuova espansione edilizia nelle varie graduazioni si appoggia alle zone dei piani esecutivi approvati od in corso di approvazione e specialmente a quelli di futura previsione che furono così distribuiti:

- 1) zona di Quarto, per una superficie totale di ha. 31,54;
- 2) zona di Molassana, per una superficie totale di ha. 156,10;
- 3) zona di Pontedecimo, per una superficie totale di ha. 109,12;
- 4) zona di Bolzaneto, per una superficie totale di ha. 202,94;
- 5) zona di Sestri, per una superficie totale di ha. 239;
- 6) zona di Pegli-Prà, per una superficie totale di ha. 180,96;
- 7) zona di Voltri, per una superficie totale di ha. 160,42;
- 8) zona di via Paglia a Sestri, per una superficie di circa ha. 200;
- 9) zona di Quezzi, per una superficie di ha. 40,5.

La zonizzazione è chiaramente illustrata nello specchio annesso al regolamento di fabbricabilità.

Praticamente la città è stata suddivisa in quattro grandi classi, tenendo conto dei bisogni e delle esigenze della vita di una grande città, e cioè lavoro, impianti speciali e ricreazione, residenza, vincoli.

La classe lavoro comprende tre zone: industrie, commercio ed agricoltura.

Le industrie sono state suddivise nella grande e media industria, nell'industria innocua e nella piccola industria e artigianato.

Queste differenziazioni sono indicate nella planimetria in tinta bianca con segmenti di linee in nero e sono contraddistinti da particolari indici.

La zona del commercio comprende la zona degli affari, i magazzini ed il mercato all'ingrosso, che sono indicate con una colorazione gialla ocra e distinte con simboli speciali.

L'agricoltura infine comprende boschi ed alberature, seminativi e zone miste coltivate ed abitazioni.

La seconda classe, che riguarda gli impianti speciali e ricreazione, a sua volta comprende due zone: spazi liberi e servizi generali.

Gli spazi liberi sono suddivisi in gerbido, zone verdi pubbliche, zone verdi private, zone di assistenza, zone sportive, zone balneari; mentre i servizi generali comprendono: impianti sanitari, cimiteri, impianti militari, vigili del fuoco, università, scuole medie inferiori e superiori, elementari, asili, impianti di uso pubblico, chiese, templi, servizi anonari, uffici giudiziari e amministrativi e telecomunicazioni.

Tutti i servizi sono indicati in tinta azzurra e sono distinti nella loro qualificazione con segni speciali.

L'altra classe è destinata alla residenza e comprende, a sua volta, due zone: la zona delle abitazioni e le località soggette a piani particolari.

La zona delle abitazioni si suddivide in tre categorie: estensiva, semintensiva e intensiva.

La zona estensiva e semintensiva hanno tre sfumature di fabbricabilità di 1°, 2° e 3° grado, mentre l'intensiva ha solo due gradi di fabbricabilità.

Anche le località soggette a piani particolari sono suddivise in tre categorie: zone da risanare, zone da trasformare e zone di nuove lottizzazioni.

Infine nella quarta classe si devono annoverare le zone vincolate per la pubblica istruzione e l'interesse pubblico, che comprendono zone di interesse panoramico vincolate, centri artistici e raggruppamenti da salvaguardare, edifici monumentali isolati da conservare e i limiti di zona di rispetto.

Stabilita la zonizzazione si è proceduto ad un computo analitico delle superfici onde poter determinare la superficie futura.

Il risultato di questo lavoro è riepilogato come adesso esporrò.

Le zone verdi sommano per la sup. di	mq.	9.940.900
La zona estensiva di 1° grado superf. di	»	85.600
La zona estensiva di 2° grado superf. di	»	18.511.000
La zona estensiva di 3° grado superf. di	»	20.420.000
La zona semintensiva di 1° grado superficie di	»	7.604.300
La zona semintensiva di 2° grado superficie di	»	1.304.600
La zona semintensiva di 3° grado superficie di	»	4.285.000
La zona intensiva superficie di	»	2.673.200
Le zone soggette al regolamento edilizio nel centro assommano a	»	3.552.000
In San Pier d'Arene e nelle rimanenti zone a	»	2.593.000

Con un totale di mq. 6.145.200

La superficie delle zone boschive assomma a	mq. 5.099.000
La superficie delle zone seminate assomma a	» 16.000
La superficie dell'ampliamento cimiteri assomma a	» 628.000
La superficie delle industrie assomma a	» 5.347.000

Stabilite le superfici delle zone si è proceduto alla distribuzione ed al calcolo dei servizi. In base alla Legge Urbanistica del 1942 il Piano Regolatore generale deve prevedere (art. 7 Capo III), fra l'altro, le aree da riservare ai servizi, alle costruzioni di scuole e di chiese, a sede della Casa Comunale, e ad opere ed impianti di interesse pubblico generale.

In conseguenza della suddetta legge, applicando i concetti e le formule per il loro dimensionamento è stata precisata la quantità e l'ubicazione degli stessi non in funzione della prevista popolazione raggiungibile dalla Città con la saturazione delle nuove aree fabbricabili, ma per lo sviluppo che potrà avvenire entro un sessantennio.

Nelle zone soggette a Piano particolareggiato, indicate nelle planimetrie del Piano Regolatore generale, i servizi sono precisati in via numerica mentre la loro particolare ubicazione sarà definita all'atto del Piano esecutivo.

Una parte dei nuovi servizi corrispondono alle necessità attuali della popolazione e sono stati segnalati dai vari settori interessati; necessità che sono state accolte e che saranno realizzate permettendole le possibilità finanziarie del Comune. Gli altri servizi invece sono stati calcolati tutti in via teorica.

Io non voglio affliggere l'uditorio nel numerare particolarmente, come è fatto nella relazione, come sono stati distribuiti i singoli servizi nelle singole zone, mi limiterò unicamente a riepilogare il totale dei servizi che si sono previsti e che sono i seguenti:

- n. 93 impianti scolastici;
- n. 42 mercati al minuto;
- n. 46 campi da gioco;
- n. 57 campi da tennis;
- n. 9 campi per il calcio;
- n. 10 chiese;
- n. 2 mercati generali.

Si è visto che il territorio zonizzato potrà assorbire, in linea teorica, un incremento di circa 1.641.000 abitanti, per cui la popolazione totale della città potrà assommare in un lontanissimo futuro a 2.361.000 abitanti.

È bene però chiarire che questa possibilità di espansione non è una conseguenza del Piano Generale ma è già realizzabile in misura molto maggiore in base alla fabbricabilità consentita dall'applicazione dell'attuale regolamento edilizio.

Infatti mentre in altre città è stato necessario prevedere zone di ampliamento per consentire nuove possibilità edilizie in accoglimento degli incrementi di popolazione, per Genova, questo non è stato necessario data la considerevole estensione del territorio acquisita nel 1926 con la annessione dei 19 Comuni limitrofi.

Il Piano Generale si è proposto invece di ordinare con nuovi concetti urbanistici la graduazione della fabbri-

cabilità in modo da permettere uno sviluppo prestabilito selezionato e razionale di questa, già — come ho detto sopra — attualmente consentita in maggiore proporzione dal vigente regolamento edilizio con risultato confuso e caotico.

Per questa fabbricabilità sono stati predisposti i relativi servizi con un opportuno senso di previsione mai adottato in passato. Parlando della zonizzazione si è detto che le graduazioni di fabbricabilità sono state determinate in base ad una indagine diretta delle caratteristiche dei rispettivi territori tenendo conto di vari elementi fra i quali determinanti quelli dovuti alla presenza di strade (o di possibilità di sviluppo di esse) e principalmente della vicinanza a centri già formati e di probabile espansione. Il piano prevede infatti 9 località che dovranno essere assoggettate a successivi Piani particolareggiati in aggiunta a quelle dove questi Piani sono già stati studiati. Ciò ha molta importanza agli effetti dei futuri servizi.

È naturale che la nuova edilizia si svilupperà intensamente nelle zone soggette a Piani esecutivi ed in quelle valorizzate dallo sviluppo delle nuove arterie previste dal Piano Generale. Poiché l'esecuzione di questi Piani e delle nuove strade dipenderà in gran parte dall'iniziativa comunale lo sviluppo edilizio potrà essere coordinato in modo da avere un graduale parallelo sviluppo dei servizi evitando il loro frazionamento e la loro dispersione nella vastità del territorio ».

A questo punto l'Ing. Braccialini, proseguendo nella sua relazione, illustra attraverso la proiezione di alcune diapositive, riproducenti la topografia delle singole zone cittadine, le principali caratteristiche e le varie sistemazioni, urbanistiche, viarie, edilizie e dei servizi, previste dal nuovo Piano Regolatore generale.

Terminata l'illustrazione l'Ing. Braccialini, così conclude la sua relazione:

« Signor Sindaco, signori Consiglieri, credo di avere esaurito il mio compito, anche se indegnamente ed in maniera incompleta, non essendo possibile in una esposizione così complessa e che interessa un territorio tanto vasto ricordare tutti i particolari.

E vorrei concludere con poche parole dettate dal cuore.

Desidero ringraziare ancora una volta tutti i collaboratori, ed anche i valenti professionisti, che, accogliendo l'invito dell'Amministrazione, hanno partecipato con tanto amore alle nostre fatiche.

Ritengo che questo piano sia impostato su basi reali e che le previsioni siano concrete. In ogni caso, durante il lungo percorso che esso dovrà ancora compiere prima di ottenere l'approvazione definitiva, potrà ancora perfezionarsi e trovare il necessario grado di assestamento.

Questo è l'augurio che faccio di tutto cuore.

Da parte mia continuerò a seguire le varie fasi per l'approvazione del piano con la stessa passione con cui l'ho seguito durante tutto il periodo della sua lunga e laboriosa elaborazione.

La ringrazio, signor Sindaco, di avermi dato questa possibilità ».

Piano Regolatore Generale della Città di Genova (continuazione e fine della discussione)

Il Presidente fa leggere la seguente deliberazione presa dalla Giunta in data 16 febbraio 1956 n. 364:

Udita la seguente relazione dell'Assessore ai LL. PP. geom. Rinaldo Mereta:

« On. Giunta,

Con decreto interministeriale n. 391, dell'11 maggio 1954, la Città di Genova è stata inserita fra quelle cui è fatto obbligo di adottare un piano regolatore generale, che dovrà essere presentato alle superiori approvazioni entro il settembre del 1956.

Già con deliberazioni n. 435 del 5 maggio 1953 e n. 700 del 1° agosto 1955 il Consiglio Comunale aveva approvato lo schema viario che con il completamento della zonizzazione (a quella data non ancora approvata) viene a costituire un piano regolatore generale, secondo la legge urbanistica del 1942.

Quello che ora si presenta all'approvazione della Amministrazione Comunale è quindi il Piano Regolatore Generale della Città.

Zonizzare non significa soltanto stabilire gradi di fabbricabilità del territorio urbano, ma consiste nel prevedere, preordinare e disciplinare lo sviluppo della Città vista in tutti i suoi aspetti: edilizi, industriali e commerciali, artistici e storici, turistici, ricreativi, sportivi, anonari, igienico-sanitari, ecc.

Compito, come si vede, molto arduo già sotto un profilo teorico e quanto mai laborioso e complesso se ricondotto al campo delle reali possibilità pratiche; il che spiega il lungo periodo di tempo occorso per la preparazione del piano.

Il solo suo esame da parte di una Sottocommissione della Commissione Edilizia ha richiesto oltre due anni di lavoro; lavoro proficuo perchè ha apportato notevoli perfezionamenti, principalmente nella cartografia, che poté essere convenientemente aggiornata ed ampliata colmando, in parte, una lacuna che si era gravemente sentita durante tutte le precedenti fasi degli studi ed era stata fonte di dubbi e d'incertezza.

La zonizzazione, presentata alla Commissione Edilizia nella seduta del 7 dicembre 1955, è stata da questa approvata nella seduta del 23 dicembre: nel periodo intercorso fra le due sedute i membri della Commissione hanno potuto approfondire l'esame del piano formulando osservazioni ed avanzando proposte che sono state tutte considerate e discusse.

Il piano regolatore generale, che viene ora presentato all'approvazione degli organi deliberanti del Comune, è sviluppato attraverso i seguenti elaborati:

A) La relazione illustrativa, comprendente:

1) *Aspetto fisico:*

- Descrizione e documentazione delle caratteristiche orografiche ed idriche dell'intero territorio comunale ed adiacenze.
- Tavole dimostrative dei fiumi e dei monti con allegato materiale fotografico
- Meteorologia.

2) *Aspetto storico* - sviluppo della Città dalla epoca pre-romana ai nostri tempi, illustrato dalle seguenti tavole:

- pianta schematica generale
- Genova pre-romana
- Genova romana
- Genova bizantina
- Genova romanica
- Genova gotica
- Genova nel 1656
- Genova nel 1840
- Genova nel 1925.

3) *Aspetto sociale* - descrizione e documentazione della situazione demografica, distribuzione e composizione della popolazione, illustrata dalle seguenti tavole:

- demografia
- movimento naturale della popolazione
- movimento sociale della popolazione
- variazione della popolazione
- distribuzione della popolazione
- censimento della popolazione.

4) *Aspetto funzionale:*

- La Regione e le sue vie di comunicazione
- La Provincia e le sue vie di comunicazione
- Diagrammi del traffico (14 tavole)
- Schemi dell'intensità del traffico (11 tavole)
- Verifica delle sezioni stradali.

5) *Abitazione e spazi liberi.*

6) *Stato attuale* - viabilità dell'intero territorio del Comune (28 tavole):

- zone industriali
- zone commerciali
- zone verdi
- abitazioni
- servizi
- insieme dei piani regolatori vigenti.

B) Il Piano, comprende:

- piano regolatore della viabilità (28 tavole alla scala 1:5000)
- piano regolatore della zonizzazione; zona industriale, zone verdi, servizi, ecc. (28 tavole alla scala 1:5000)
- Norme edilizie del piano.

Questi elaborati illustrano ampiamente le previsioni del piano.

La viabilità non ha subito alcuna variazione rispetto a quella già a suo tempo approvata dal Consiglio Comunale.

Volendo riassumere sinteticamente i dati principali che si possono attingere dal piano stesso e dalla relazione particolareggiata, se si fa astrazione dalle strade secondarie, le strade di grande traffico e di traffico selezionato — considerando il territorio comunale suddiviso nelle tre zone di levante, del centro, di ponente e nelle tre vallate del Bisagno, del Polcevera e del Leiro — saranno le seguenti:

Zona di Levante (Nervi-Centro)

Strade di grande traffico:

- via dei Mille, via Caprera, galleria Mameli, via C. Barabino (arteria n. 1)
- strada pedemontana Quarto-San Martino-Brignole (arteria n. 3).

Strade di traffico selezionato:

- autostrada
- metropolitana.

Zona del Centro (Bisagno-Principe)

- circonvallazione a mare (arteria n. 1)
- via Barabino, piazza Dante, via S. Lorenzo, via Gramsci (arteria n. 2)
- Brignole, via Serra, piazza Corvetto, Zecca, piazza Statuto (arteria n. 4)
- via Gramsci e via Buozzi
- galleria Brignole-Zecca.

Strade di traffico selezionato:

- autostrada
- metropolitana
- sopraelevata.

Zona di Ponente (Principe - Voltri)

Strade di grande traffico: via Francia, via Cantore, via Degola, via Cornigliano, via Paglia e litoranea fino al confine

Strade di traffico selezionato:

- autostrada
- metropolitana
- sopraelevata.

Zona della Val Bisagno

Strade di grande traffico: Brignole, via Canevari, via Piaçenza, via Struppa (arteria sulla sponda destra)

Strade di traffico selezionato: sopraelevata

Zona della Val Polcevera

Strade di grande traffico: via W. Fillak, via Carnia, via Bolzaneto, e l'attuale strada fino al confine

Strade di traffico selezionato: autostrada.

N.B. — Occorre notare che la strada sulla sponda destra del torrente e quella sulla sponda sinistra insieme al corso Perrone costituiranno un sistema viario per il servizio dell'industria. Fra le due vallate del Polcevera e del Bisagno il piano prevede una strada di collegamento di grande traffico.

Zona della Valle del Leiro

Strade di grande traffico: l'attuale strada del Turchino.

Il grado di fabbricabilità nelle varie zone, anzichè essere semplicemente distribuito secondo le quote altimetriche del terreno, come avveniva col vigente rego-

lamento edilizio, è stato regolato attraverso un esame dettagliato ed analitico delle sue caratteristiche. L'indagine è stata eseguita mediante constatazioni dirette controllate poi con fotografie aeree, che sono state di grande aiuto per raggiungere una maggior precisione nel lavoro.

Nella tabella allegata al piano è indicata la classificazione del territorio non solo per quanto riguarda il grado di fabbricabilità, ma anche per ciò che si riferisce ai vincoli, ai servizi ed altre particolarità.

Questo allegato, con le planimetrie e con il regolamento edilizio, costituisce la parte essenziale ed operante del piano, concepita perchè la fabbricabilità possa svilupparsi senza ulteriori formalità.

Per quanto riguarda i piani esecutivi, si rileva che sono stati confermati quelli già approvati e che saranno operanti fino alla scadenza della loro validità, in oggi fissata al 31 dicembre 1957.

Questi piani saranno ratificati secondo la legge urbanistica del 1942, prima della scadenza del termine della loro validità. L'Amministrazione Comunale si propone infine di affidare a liberi professionisti, specializzati nel campo dell'urbanistica, lo studio di dieci piani particolareggiati delle zone indicate nel piano generale, in modo che detti piani particolari possano essere avviati quasi contemporaneamente al piano generale stesso.

Le nuove aree fabbricabili, secondo la zonizzazione proposta, potranno accogliere 1.641.000 abitanti: il piano prevede quindi uno sviluppo demografico della Città fino a 2.361.000 abitanti, cifra che, secondo le statistiche, potrà essere raggiunta solo in tempi molto lontani.

Per tutte le zone sono stati calcolati i rispettivi servizi pubblici.

Oltre alla tabella e alle planimetrie si allega anche un regolamento del piano, redatto dagli uffici comunali con la collaborazione di una speciale Commissione.

Il Piano Regolatore Generale è quindi completo di tutti gli elementi prescritti dalle norme della legge urbanistica del 1942, e con la presente deliberazione si viene a concludere un lungo periodo di studio, di preparazione e di lavoro intenso. Questo periodo può essere sembrato troppo lungo, ma sono note le difficoltà incontrate, specialmente per la cartografia.

Tra l'altro l'estensione del territorio è tale da potersi assimilare, più che a quella di una città, a quella di una regione, con particolari ardui problemi di configurazione e orografici.

Questo piano non sarà certo perfetto, per quanto siano stati apportati notevoli miglioramenti rispetto alle prime edizioni già presentate al Consiglio Comunale, e le critiche ed opposizioni non mancheranno, come è avvenuto del resto nelle altre città che ci hanno preceduto. Ma in questo campo, come in quello delle arti, il concetto della perfezione è sempre relativo: le soluzioni possono essere infinite e le opinioni varie, tutte rispettabili ma anche tutte discutibili.

Siamo però confortati dalla constatazione che per la speciale configurazione del terreno molte soluzioni debbono seguire linee pressochè obbligate e tali da non lasciare molta varietà di scelta, sempre che si

voglia contenere la fantasia entro i giusti limiti della realtà. Presupposto principale è stato invero sempre quello di impostare il piano su basi reali.

Esso dovrà ancora seguire una lunga fase di vaglio e d'esami prima di ottenere la prescritta ratifica da parte delle superiori autorità, e in questa fase troverà indubbiamente il suo assestamento ed il suo perfezionamento.

Confidiamo pertanto nella sua piena efficienza e riteniamo che esso possa costituire veramente uno strumento capace di assicurare alla Città una razionale, armonica ed ordinata espansione, per la sempre maggiore sua prosperità in avvenire».

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, che prevede la formazione di piani regolatori per il territorio dei Comuni;

Considerato che con Decreto Interministeriale n. 391 dell'11 maggio 1954 la Città di Genova è stata inserita tra quelle cui è fatto obbligo di adottare un piano regolatore generale, che dovrà essere presentato alle superiori approvazioni entro il settembre del 1956;

Visto che già con deliberazione n. 435 del 5 maggio 1953, successivamente revocata e sostituita dalla deliberazione n. 700 del 1° agosto 1955, il Consiglio Comunale aveva approvato un progetto costituente la parte viaria del piano regolatore urbano, compilato dall'Ufficio Tecnico Comunale con l'assistenza dei consulenti tecnici architetti Franco Albini, Eugenio Fuselli e sen. Mario Pucci;

Considerato che è stato in successive sedute sottoposto all'esame della Commissione Edilizia Comunale un progetto di zonizzazione del territorio del Comune — progetto che, unitamente a quello della parte viaria, costituisce il piano regolatore generale della Città, ai sensi della sopracitata legge 17 agosto 1942 n. 1150 — e che nella seduta del 23 dicembre 1955 detta Commissione ha espresso parere favorevole alla approvazione di tale piano regolatore generale, costituito dal piano della viabilità (28 tavole), dal piano della zonizzazione (28 tavole), dalle norme edilizie del piano e dalla relazione illustrativa;

Sentito il Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

di proporre al Consiglio Comunale:

1) di approvare il piano regolatore generale della Città apprestato, a sensi della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, dall'Ufficio Tecnico Comunale con l'assistenza, per la parte viaria, degli architetti Franco

Albini, Eugenio Fuselli e sen. Mario Pucci, piano comprensivo sia della viabilità che della zonizzazione e costituito dai seguenti elaborati:

- a) n. 28 tavole alla scala 1:5000 per quanto riguarda la viabilità;
- b) n. 28 tavole alla scala 1:5000 per quanto riguarda la zonizzazione;
- c) norme edilizie del piano;
- d) relazione illustrativa dello stato attuale e del piano regolatore;

2) di confermare la deliberazione consiliare n. 700 del 1° agosto 1955, con la quale era stato approvato il solo schema viario del piano regolatore generale;

3) di dare mandato alla Civica Ripartizione Amministrativa dei LL.PP. di curare il successivo inoltro del progetto del piano regolatore generale presso i competenti uffici statali, per ottenere la definitiva approvazione del piano stesso con decreto del Presidente della Repubblica».

« Omessa la discussione »

Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente pone ai voti la proposta della Giunta.

La votazione, fatta per alzata di mano con l'assistenza dei Consiglieri Castello, Delfino, e Orsini, dà il seguente risultato:

Presenti	n. 45
Voti favorevoli	n. 33
Voti contrari	n. —

Si astengono dalla votazione i Consiglieri Adamoli, Bozzani, Cavallini, Cirenei, Delfino, Gonella, Manfredini, Olivari, Opisso Pedemonte, Pistarino in numero di 11.

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente

V. PERTUSIO

Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale Regg.

G. ADAMOLI

G. BADANO

Publicata il giorno 31 marzo 1956 e lasciata affissa all'albo pretorio nel modo di cui all'art. 21 della legge 9 giugno 1947 n. 530, senza che siano state presentate opposizioni.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 461 del 24 Marzo 1958.

Decisione sulle osservazioni presentate in sede di pubblicazioni del piano regolatore generale della Città, e approvazione delle modifiche apportate al piano in accoglimento di alcune di tali osservazioni.

Il Presidente fa leggere la seguente deliberazione proposta dalla Commissione consiliare nominata dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 1001 del 26 ottobre 1956 con il compito di esaminare il piano regolatore della Città, approvato dal Consiglio Comunale precedente, al fine di apportarvi quelle modifiche che, nel rispetto della impostazione viaria e di zonizzazione, fossero apparse tali da migliorare il piano stesso nell'interesse della Città:

« Premesso che con decreto interministeriale n. 391 dell'11 maggio 1954 la Città di Genova è stata inclusa in un primo elenco dei Comuni per i quali è resa obbligatoria la compilazione del piano regolatore generale a' sensi della Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 362 del 29 marzo 1956, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa con provvedimento n. 1168 del 23 maggio 1956, il Comune ha adottato il progetto relativo al piano regolatore generale di cui sopra;

Che gli elaborati riguardanti il progetto anzidetto sono stati pubblicati, a' sensi della sopracitata Legge 17 agosto 1942 e con le modalità di cui alla circolare ministeriale 7 luglio 1954 n. 2495, dal 7 giugno al 7 luglio 1956 e che entro il termine utile di 60 giorni dall'8 giugno 1956 sono state presentate n. 20 osservazioni da parte di Enti e n. 392 osservazioni da parte di privati, mentre un'altra osservazione da parte di un Ente e n. 60 osservazioni da parte di privati sono state presentate fuori termine;

Considerato che il Comune deve ora prendere le proprie decisioni in merito alle osservazioni come sopra presentate, adottando apposita deliberazione consiliare, come prescritto dalla sopracitata circolare ministeriale 7 luglio 1954;

Ritenuto che con provvedimento n. 1001 del 26 ottobre 1956, e in considerazioni delle numerose osservazioni presentate, il Consiglio Comunale ha approvato il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio Comunale »

In ordine al Piano Regolatore Generale della Città di Genova;

Ritenute le assai numerose osservazioni presentate nel termine di cui all'art. 9 della Legge Urbanistica (Legge 17 agosto 1942 n. 1150), da Associazioni, Enti ed Istituti interessati, osservazioni e proposte le quali concludono per un immediato riesame ed una sollecita rielaborazione del Piano stesso;

Considerata la necessità di provvedere in conformità;

Visti gli artt. 9 della Legge Urbanistica, 304 della Legge Comunale e Provinciale e 24 del vigente Regolamento Consiliare

DELIBERA :

di nominare una Commissione composta di 13 Consiglieri e presieduta dall'Assessore ai LL.PP., la quale, nell'espletamento del suo mandato, potrà avvalersi dell'opera di esperti, con il compito di esaminare il piano regolatore della Città, approvato dal Consiglio Comunale precedente, al fine di apportarvi quelle eventuali modifiche, che nel rispetto della impostazione viaria e di zonizzazione, appaiono tali da migliorare il piano stesso nell'interesse della Città; e di riferirne quindi al Consiglio Comunale per le conclusive determinazioni entro 60 giorni dal suo insediamento ».

Considerato che la Commissione anzidetta, nominata con ordinanza del Sindaco n. 296 del 9 febbraio 1957, in esecuzione del provvedimento consiliare sopracitato, ha eseguito il mandato affidatole, valendosi anche dell'opera svolta dalla Commissione Tecnica Consultiva di esperti nominata con deliberazione della Giunta Comunale n. 2234 del 9 agosto 1956, e ha presentato un'apposita relazione, alla fine della quale ha raccomandato quanto segue:

a) di approvare le controdeduzioni e le decisioni sulle osservazioni presentate, secondo le proposte contenute nel rapporto compilato dall'Ufficio Tecnico attenendosi alle conclusioni della Commissione stessa;

b) di approvare quindi il piano quale risulta in seguito alle modifiche da essa Commissione apportatevi sulla base delle decisioni sulle osservazioni;

Vista la sopracitata relazione della Commissione Consiliare nonchè il rapporto dell'Ufficio Tecnico che si attiene alle conclusioni del lavoro svolto dalla Commissione Consiliare stessa;

Visto l'art. 9 della Legge Urbanistica e la circolare ministeriale n. 2495 del 7 luglio 1954;

Sentito il Segretario Generale;

DELIBERA :

1) di approvare le seguenti controdeduzioni e decisioni in merito alle osservazioni presentate da Enti e da privati in sede di pubblicazione del progetto del

piano regolatore generale della Città adottato con deliberazione consiliare n. 362 del 29 marzo 1956;

ORDINE DEGLI INGEGNERI - x

1) Eccessivo dettaglio della zonizzazione e delle relative norme di fabbricabilità che sarebbero in contrasto con lo spirito della legge urbanistica. D'altra parte al su accennato dettaglio non corrisponderebbe un'adeguata rete viaria. - Lo spirito della Legge Urbanistica è stato chiarito dalla circolare Ministeriale 7 luglio 1954 n. 2495, la quale alla lettera f) ha precisato che i Piani Regolatori Generali debbono fra l'altro contenere:

« norme urbanistiche - edilizie di attuazione, precisanti i caratteri e le limitazioni di zona (indice di sfruttamento « edilizio) nonché i vincoli attinenti alle particolari servitù « e contenenti gli elementi atti ad integrare il regolamento « edilizio comunale ai sensi dell'art. 33 della Legge Urbanistica ».

Il lamentato maggior dettaglio delle zone è dovuto alle seguenti ragioni:

1) Dato che gran parte del territorio Comunale era stato posto sotto il vincolo generico della Soprintendenza ai Monumenti, occorre addivenire ad un maggior dettaglio onde poter raggiungere lo scopo di richiedere al Ministero della Pubblica Istruzione la cancellazione dello stesso dopo l'approvazione del Piano Generale.

2) L'impossibilità di effettuare rapidamente i Piani esecutivi su tutto il territorio cittadino, per la difficile conformazione del territorio e per la mancanza di una adeguata cartografia. Comunque allo scopo di rendere più elastici i frazionamenti di queste zone, è stato proposto l'inserimento di un articolo (art. 14) nelle norme di fabbricabilità.

3) Per quel che riguarda la lamentata mancanza di un'adeguata rete viaria, si deve osservare che la legge urbanistica e la sopracitata circolare ministeriale n. 2495 prescrivono la previsione della sola viabilità principale, la quale è stata d'altronde completata e perfezionata.

L'osservazione viene quindi parzialmente accolta.

2) Nello studio della viabilità non si è tenuto conto compiutamente del collegamento con i Comuni limitrofi, nè è stato affrontato il problema di una rete sotterranea a sollievo della viabilità in superficie.

Sul primo punto si osserva che il Comune confina a Levante con Bogliasco ed a Ponente con Arenzano e nelle vallate con i Comuni di Mele, Ceranesi, Campomorone, Serrà Riccò, Montoggio, Davagna, verso i quali il P. R. G. prevede strade di collegamento.

Non si comprende quindi a quali Comuni la osservazione faccia riferimento.

Comunque ove si dovessero presentare in avvenire situazioni particolari, sarà sempre possibile risolverle attraverso Piani Particolareggiati tanto più che i territori interessati sono orograficamente difficili per cui non è prevedibile che lo sviluppo edilizio possa compromettere le soluzioni viarie. Nè è esatto che il Piano non abbia previsto la viabilità sotterranea, in quanto nello stesso è stata prevista una linea metropolitana. Si è ritenuto che la osserva-

zione si riferisca al mancato inserimento nel piano di un progetto dell'Ing. Grossi Puglisi che prevedeva una galleria tranviaria fra Principe e Brignole dalla quale si dipartivano altri rami minori lungo i quali sarebbe stata possibile la formazione di ascensori in servizio delle zone alte della Città. Dopo l'esame del progetto si è concluso che la galleria sarebbe stata un inutile doppione della metropolitana, mentre il servizio delle zone alte può essere realizzato con la prevista galleria Brignole-Zecca. Quale miglioramento della viabilità è stata inserita una arteria in gran parte in galleria, la cui descrizione è contenuta nella relazione dei Consiglieri.

L'osservazione è stata quindi parzialmente accolta.

3) Si lamenta l'insufficienza delle zone di espansione industriale, e che sono state assoggettate a vincolo permanente di destinazione ad industria, aree anche di limitate estensioni, nel cuore di zone residenziali; destinazione riferita a situazioni attuali in molti casi costituenti un assurdo urbanistico che il piano verrebbe a perpetuare.

La deficienza di aree destinate all'espansione industriale è stata segnalata nella relazione del piano. Quanto è stato segnalato dall'Ordine degli Ingegneri concorda con analogo osservazione della Camera di Commercio la quale aveva dichiarato di presentare nuove proposte in merito. Tali proposte sono state esaminate con il risultato di una maggiore superficie da adibirsi alle industrie di metri quadrati 1.089.000. Si constata con rammarico come il quantitativo di mq. 1.800.000, risultante dalla revisione per l'espansione industriale, sia insufficiente, pur riconoscendo che nel territorio Comunale ed in quello dei Comuni limitrofi non sia possibile ottenere maggiore disponibilità data l'orografia dei territori e l'intenso sviluppo edilizio esistente attorno agli impianti industriali attuali. Tale problema potrebbe trovare la sua soluzione nei Comuni di Busalla, Arquata Scrivia, Serravalle e Novi Ligure.

È stato preso atto di tale situazione, anche da parte del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Liguria, il quale ha assicurato che la possibilità di una espansione delle zone industriali oltre il territorio comunale, verrà esaminata e definita in sede di Piano Regionale.

Circa l'interferenza fra zone industriali e zone residenziali, le eventuali lacune sono state colmate in parte con le proposte della Camera di Commercio, in parte con l'esame delle singole osservazioni presentate da Enti e privati. Inoltre nelle norme di fabbricabilità è stato introdotto un articolo (art. 9) con lo scopo di perfezionare la situazione industriale.

Si ritiene quindi che questa osservazione sia stata opportunamente vagliata e tenuta in considerazione, pur rimanendo valide le raccomandazioni formulate nella relazione dei Signori Consiglieri.

4) L'eccessivo dettaglio della zonizzazione e delle relative norme di fabbricabilità di cui al paragrafo 1), costituiscono vincolo pregiudizievole alla proprietà di privati, i quali in sede di P.R.G. non hanno facoltà di fare opposizione al vincolo stesso, ma soltanto in base alla Circolare Ministeriale LL.PP. del 7 luglio 1954 n. 2495 e non alla Legge, possono formulare osserva-

zioni « ai fini di un apporto collaborativo dei cittadini al perfezionamento del Piano ».

Si è spiegata nel paragrafo n. 1) la ragione per la quale è stato necessario il dettaglio della zonizzazione e si sono espresse le proposte formulate per renderla più elastica.

Si precisa inoltre che le osservazioni presentate da privati sono state esaminate ed accolte ove si è riscontrato qualche errore di valutazione e di redazione del P.R.G.

L'osservazione viene quindi debitamente considerata.

5) In subordine ai concetti esposti al paragrafo 1), l'indice di fabbricabilità inteso come indice fondiario, secondo il progetto del Piano, non dovrebbe essere vincolato alle distanze ed alle altezze, onde non ipotecare la formazione di Piani Particolareggiati e permettere in ogni caso una maggiore libertà di progettazione attraverso la quale si possono conseguire le migliori soluzioni architettoniche.

Tale osservazione viene parzialmente accolta con le modifiche apportate alla Tabella allegata alle norme di fabbricabilità.

6) Nell'elenco delle zone già vincolate dai Piani Regolatori Particolareggiati non è fatto cenno al piano di ricostruzione il che lascia incerti sulle intenzioni del Comune.

L'osservazione è esatta e viene accolta con l'inserimento nelle norme del piano della validità del piano di ricostruzione.

7) Nella relazione del Piano Regolatore Generale manca lo studio delle necessità ospedaliere.

Il piano generale prevede zone di ampliamento per gli Ospedali Galliera, Ceslesia, San Martino e per l'Istituto Psichiatrico. Si è convenuto di completare la relazione, segnalando anche l'iniziativa della Presidenza degli Ospedali di San Martino, tendente alla trasformazione dell'attuale complesso onde renderlo più funzionale ed aderente ai moderni ritrovati dell'edilizia sanitaria. Il maggior sfruttamento altimetrico degli edifici ci consentirà di sopperire largamente alle future necessità.

L'osservazione viene quindi accolta.

8) Non risultando che vi sia stata collaborazione tra l'Amministrazione Comunale, le Ferrovie dello Stato e l'ANAS, in merito alla progettazione e relativa ubicazione degli impianti ferroviari e delle strade di grande comunicazione, i vincoli derivati alle aree private possono risultare privi di fondamento ed arrecare gravissimo danno alle proprietà private senza alcun utile pubblico per contropartita.

Tale osservazione risulta inesatta perchè lo schema dei nuovi impianti ferroviari inserito nel piano, corrisponde ai progetti a suo tempo inviati dal locale Compartimento delle Ferrovie dello Stato. Si è rimasti profondamente sorpresi del fatto che la stessa Direzione Compartimentale abbia fatto opposizione a questo programma ripudiandolo.

In conseguenza sono stati aboliti i tracciati ferroviari non ritenendo opportuno mantenere vincoli su proprietà private per un'opera che l'Amministrazione preposta alla sua attenzione ne disconosce la validità.

Per quanto riguarda l'A.N.A.S. nessuna divergenza si è manifestata con questo Ente in quanto sono stati inseriti nel piano tutti gli studi maturati in questa epoca. Il raddoppio della Genova-Serravalle è maturato dopo l'approvazione del P.R.G. da parte del Consiglio Comunale ed in seguito a richiesta fatta ufficialmente dalla A.N.A.S. tale raddoppio è stato inserito nel P.R.G.

9) Premesso che comunque, ancorchè prevista dalla legge urbanistica, la ubicazione delle aree da destinare ai servizi generali è immatura, il Piano per quanto si riferisce ai vincoli delle zone (militari, culto, sports, zone verdi e boschive, ecc.) riflette piuttosto lo stato attuale che non organiche previsioni di progetto, creando dei vincoli pregiudizievoli nei riguardi delle proprietà interessate.

Per quanto si riferisce ai servizi, questi sono stati calcolati tenendo conto delle esigenze attuali e di quelle future, limitate, però ad un accrescimento di popolazione di 1.000.000 di abitanti circa e non di due milioni e mezzo che potrà essere raggiunto dalla città quando saranno saturate le aree fabbricabili. I futuri servizi sono stati ubicati in funzione delle previsioni dei futuri quartieri residenziali di cui si prevede più facilmente la realizzazione, per cui con la limitazione sopradetta non esiste il timore che si sia ecceduto nelle previsioni.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI - 2

1) Si osserva che manca negli elaborati pubblicati una chiara distinzione fra gli elementi esistenti e quelli di progetto. Si ritiene quindi utile provvedere alla distinzione fra lo stato attuale e quello futuro sullo stesso elaborato o con due tavole separate.

Si ritiene inoltre utile distinguere sulle tavole del piano le varie zone edificabili con diversi indici di fabbricabilità con differenti colori e distinte graduazioni.

Si propone di considerare la convenienza di studiare l'applicazione di una grafia monocromatica a tratteggi differenziati su carta lucida. - Il P.R.G. è stato già impostato secondo i concetti esposti nella osservazione. Infatti il piano è composto dalle planimetrie dello stato attuale, che erano state allegate alla relazione generale del piano delle previsioni future e di quelle di viabilità.

Per quanto riguarda la distinzione con colori diversi delle varie zone residenziali, si precisa che già nella vecchia edizione del piano si era applicato tale concetto poi abbandonato per le difficoltà pratiche che presentava (troppi colori). Una grafia monocromatica si è dimostrata irrealizzabile poichè avrebbe reso difficile la lettura delle planimetrie. L'osservazione viene quindi respinta.

2) Viabilità.

a) Si ritiene necessario estendere la rete stradale nell'entroterra, esempi: collegamento a quota 200 di S. Ilario alto, San Desiderio, Camaldoli, Pedegoli e San Eusebio.

Collegamento Val Bisagno - Val Polcevera - attraverso la costa di Pino, collegamento della parte alta della Città con la zona dei Forti Antichi. Collegamenti di Oregina con Begato; collegamento Coronata-Prà-Voltri; collegamento Sestri-Pegli.

a) La Legge Urbanistica e la Circolare Ministeriale non prescrivono che si debba includere la viabilità secondaria, e ciò è logico, in quanto è ammesso che il P.R.G. possa essere presentato in planimetrie in scala 1:5000 ed anche 1:10.000. Se l'Ufficio fosse stato in possesso di rilievi in scala 1:2000, avrebbe potuto concretare anche uno schema di reti secondarie oltre a quelle già inserite nel Piano. Del resto già queste ultime sono fonti di gravi difficoltà nei riguardi dei progetti presentati in quanto difficilmente questi tracciati possono essere riportati sul terreno. Si ritiene inoltre che ove si dovessero presentare in avvenire situazioni particolari, sarà sempre possibile risolverle, poichè i territori interessati sono orograficamente difficili ed avendo indici di fabbricabilità bassi, non avranno uno sviluppo edilizio, che possa compromettere le soluzioni viarie.

È stato proposto per facilitare questo problema, l'inserimento di un articolo (Art. 4) nelle norme di fabbricabilità.

L'osservazione viene quindi accolta parzialmente.

b) Viabilità centrale.

Continuità della Pedemontana con la sopraelevata.

b) La Pedemontana ha la sua continuità con il sistema viario Via De Amicis - Via Serra - Gallerie. Comunque l'osservazione sul restringimento della Via Tolémaide è stata presa in considerazione proponendo un senso unico sulle due arterie parallele Tolémaide - Tomaso Inurea - migliorando l'inserimento di quest'ultima sulla via Montevideo, mediante la demolizione del caseggiato n.c. 2-A.

Nei riguardi delle altre proposte è stato deciso di respingerle ritenendo giuste le previsioni del piano.

Inoltre la viabilità è stata completata come sopra è stato detto nelle osservazioni dell'Ordine degli Ingegneri.

3) Zonizzazione.

a) Frazionamento della zonizzazione.

a) La risposta è già contenuta nel paragrafo 1 delle osservazioni degli Ingegneri.

b) Formulazione di un più appropriato criterio di controllo per la distribuzione degli indici di fabbricabilità sul territorio, con l'uso di un indice medio « optimum » da adottarsi per tutto il territorio con l'applicazione di quei coefficienti di aumento o diminuzione suggeriti dalla natura del terreno.

b) Si è dimostrato di impossibile applicazione il concetto proposto basato sull'indice medio « optimum », per cui la osservazione viene respinta.

4) Zone industriali.

Definire le zone di ampliamento delle industrie adottando criteri atti ad evitare interferenze nocive con le zone residenziali. Stabilire zone verdi di rispetto tra zone residenziali ed industriali.

È stato risposto nel paragrafo 3° delle osservazioni dell'Ordine degli Ingegneri.

5) Norme di fabbricabilità.

Si propongono osservazioni e rettifiche ai seguenti articoli delle norme di fabbricabilità:

Art 1) Altezza massima dei fabbricati;

Art. 9) - Norme per la fabbricabilità;

Art. 10) - Computo della distanza dal limite di scomparto e da altri edifici.

12) Compensi di volume.

È stata revisionata la tabella allegata alle norme di fabbricabilità tenendo conto delle osservazioni presentate. Tale revisione è basata sul nuovo concetto di rapporti tra l'altezza e le distanze, lunghezza delle fronti e distanze. Gli indici sono aumentati di 0,50 mc/mq. per le zone estensive, di 0,20 mc/mq. per le zone verdi private ed alberate, mentre per la zona n. 33 e per la zona n. 34, si sono avute delle diminuzioni. Gli altri articoli sono stati revisionati in funzione del nuovo concetto.

L'osservazione viene quindi parzialmente accolta.

6) Piani Particolareggiati.

Si ritiene che con la segnalazione dei piani particolareggiati nel P.R.G. i compilatori abbiano inteso stabilire un criterio di precedenza, senza escludere dal programma la estensione del principio all'intero territorio con una giusta gradualità, in relazione alle future esigenze e specialmente in funzione delle località di particolare interesse paesistico, cercando di superare la situazione attuale dei vincoli generici del Ministero della P.I.

I piani particolareggiati indicati nel P.R.G. non pregiudicano quanto previsto dalla Legge Urbanistica.

Nella considerazione della impossibilità di eseguire sollecitamente i piani esecutivi, per tutto il territorio Comunale, laddove si è riscontrata la necessità che attorno ad importanti nuclei esistenti fosse indispensabile uno sviluppo organico collegato ed ordinato, si sono indicate 10 zone da sottoporsi a questi piani particolareggiati, che dovrebbero seguire immediatamente il P.R.G.

Se non in forma impegnativa, pur tuttavia questa previsione vuole indicare proprio quel programma di fabbricabilità che i rappresentanti degli Ordini richiedono.

SEZIONE LIGURE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - 3

1) - a) Si osserva l'eccessivo dettaglio della zonizzazione ed in particolare eccessi e sperequazioni nei riguardi degli indici di fabbricabilità.

a) Per superare l'osservazione sul frazionamento della zonizzazione, si è inserito un articolo (Art. 14) nelle norme di fabbricabilità. Questo articolo elimina l'inconveniente osservato sulla rigidità dei contorni di zona e rende nello stesso tempo facile l'applicazione delle lottizzazioni di proprietà singole o consociate. La zonizzazione, con l'applicazione del suddetto articolo, non potrà contrastare con la futura realizzazione del piano a mezzo dei piani particolareggiati. La zonizzazione è stata impostata dopo aver eseguito sopralluoghi nelle varie zone ed in base a criteri

stabiliti dalla Commissione preposta, che corrispondono a quelli esposti nella osservazione. La revisione della zonizzazione venne effettuata dalla sottocommissione Edilizia che per questo lavoro impiegò oltre due anni. Gli eventuali errori, le eventuali inesattezze e i criteri di valutazione, sono già praticamente oggetto di revisione in conseguenza delle osservazioni presentate da Enti e da privati.

b) Si chiede come mai solo alcune zone sono state indicate come soggette a studio di Piano Particolareggiato.

b) Si è già risposto a proposito delle osservazioni degli Architetti.

2) Si fa osservare:

a) Che nel piano vi sono inesatte previsioni per quanto riguarda la destinazione delle zone residenziali.

a) Si è già risposto nel paragrafo precedente (1-a).

b) Che non appare l'indicazione della zona di espansione del nucleo urbano.

b) Non si è ritenuto opportuno prevedere tale zona.

c) La promiscuità delle zone industriali e residenziali (mancanza di zone di rispetto).

c) Si è già risposto a proposito delle osservazioni degli Ingegneri.

d) Di avere consacrato lo stato attuale di aree industriali in vicinanza o entro nuclei abitati.

d) Si è risolta la situazione considerando tali industrie a consumazione ed inserendo un articolo (art. 9) nelle norme di fabbricabilità, considerando tali zone come residenziali nel P.R.G.

e) Che la zonizzazione in genere e le zone verdi e industriali in particolare, rispecchiano lo stato attuale.

e) Per la zonizzazione si è risposto nel paragrafo 1.

Per le zone industriali si è già risposto alle osservazioni della Camera di Commercio.

Per le zone verdi si risponde in appresso.

f) Si osserva una troppo esigua previsione di verde pubblico.

f) Le zone verdi pubbliche nel territorio della Città, sono state limitate data l'impossibilità dell'Amministrazione di espropriare aree costose e parchi. L'inserimento nel Piano di dette aree avrebbe portato ad una attuazione difficile dello stesso (vedere relazione generale).

La previsione dello Stadio Olimpico nella Villa Gambaro, è stata inserita nel Piano di Albaro su viva richiesta del C.O.N.I. per cui la soppressione di questo impianto dovrebbe essere effettuata attraverso una variante al Piano suddetto. Comunque per addivenire ad una simile variante, occorrerebbe individuare altra località, atta a contenere l'impianto (vedasi a questo proposito la risposta alle osservazioni della « A Compagna »).

Per quanto si riferisce la Villa Serra, la prevista realizzazione di un impianto scolastico non dovrebbe alterare le caratteristiche della zona, anzi mediante l'utilizzazione di una esigua parte del Parco, già praticamente sgombra da alberature, (essendovi stato sistemato il Cinema all'a-

berto), si avrebbe la possibilità di aprire al pubblico gran parte della Villa con vantaggio per la popolazione, per la gioventù scolastica e per l'economia Comunale.

L'osservazione quindi viene respinta.

g) Si fa notare l'opportunità di ridurre le zone vincolate dalla Soprintendenza ai Monumenti, attraverso un riesame dei vincoli.

g) La zonizzazione compresa nelle zone vincolate dalla P.I., è stata studiata in modo particolareggiato appunto per permettere in un futuro l'eliminazione del vincolo stesso.

h) Servizi generali.

h) I servizi per la saturazione delle necessità attuali, elencati nella relazione, corrispondono a quelli denunciati dai singoli Enti. Si è ritenuto opportuno rimandare alle previsioni future anche il completamento delle necessità di saturazione.

Per il calcolo dei servizi di previsione futura si sono applicate le formule del « Tedeschi » poichè i risultati si sono ritenuti più possibilie ed aderenti alla realtà nei riguardi dello sviluppo futuro. Naturalmente i risultati stessi sono stati modificati in quelle parti che si ritenevano eccessive per la loro effettiva realizzazione e funzione.

L'inserimento della parte riguardante i servizi pubblici sotto il capitolo intitolato « Cimiteri » è dovuto ad un errore di impostazione tipografica; è logico che nella edizione definitiva si procederà alla correzione.

Per il « Mercato del Pesce » si sta procedendo a trattative con le Autorità Militari per l'area della Batteria Stella. Nei riguardi della Caserma dei Vigili del Fuoco, l'osservazione è stata superata in quanto il Consorzio del Porto ha aderito alla cessione di un'area nella zona di San Benigno.

Solo nelle zone indicate come soggette a studio di Piano Particolareggiato, non si sono ubicati i servizi (pre quanto essi siano stati calcolati quantitativamente) in quanto si ritiene opportuno stabilirne l'ubicazione in sede di studio dei piani stessi.

Non è esatto affermare che non sono stati precisati nel piano i servizi e la loro ubicazione, poichè nella relazione quando si afferma « nella zona del centro si sono calcolati i seguenti servizi »..... si intende trarre una conclusione numerica-quantitativa, in quanto per l'ubicazione si fa riferimento alle planimetrie.

Per quanto riguarda le Biblioteche Popolari, non si è provveduto alla loro ubicazione perchè si ritiene di poter sempre in futuro trovare la possibilità di incorporare tali elementi negli impianti scolastici.

Nell'indicazione delle zone di rispetto dei Cimiteri, si è provveduto ad indicare la zonizzazione onde permettere di regolare la fabbricabilità nel caso che l'Autorità Sanitaria rilasci il benestare. Quindi in caso di decadimento del vincolo Cimiteriale, vale automaticamente la fabbricabilità indicata nella zonizzazione.

Per quanto riguarda il Museo, il Giardino Zoologico, il Palazzo di Giustizia, l'Ippodromo, il Velodromo, il Palazzo dello Sport, non si è ritenuto opportuno vincolare inutilmente dei terreni, pensando di considerare tali problemi attraverso lo studio dei piani particolareggiati.

Le Palestre e le Piscine, sono state previste negli impianti sportivi in vicinanza di quelli scolastici.

L'eliminazione del Campo Sportivo « Bacigalupo » a Cornigliano, è avvenuta in conseguenza della richiesta di ampliamento della zona industriale fatta da parte dello S.C.I.

Comunque è stata accolta la proposta di prevedere un nuovo impianto nella zona di Coronata.

Per quanto riguarda gli impianti gasometrici, si precisa che alcuni di essi sono ormai già in corso di progettazione, mentre per gli altri vi sarà sempre possibilità di ubicarli nelle zone industriali previste dal P.R.G.

Per quanto riguarda gli acquedotti, si è detto nella relazione che con la previsione dell'impianto del Brugneto, la Città verrebbe servita sufficientemente. Per quanto riguarda le fognature, si ritiene che tale problema sia materia di piano esecutivo.

Per quanto riguarda l'osservazione sui parcheggi, si precisa che il P.R.G. ha previsto nelle adiacenze delle strade di grande traffico delle zone per parcheggi. Il problema sarà perfezionato e risolto nella sua organicità attraverso la stesura dei piani particolareggiati. Si ritengono utili allo scopo le seguenti aree:

- 1) Piazza Dante (sotterraneo);
- 2) Piccapietra (sotterraneo);
- 3) Giardino pubblico Piazza Verdi (sotterraneo);
- 4) Piazza a Mare del Piano di Madre di Dio (sotterraneo);
- 5) Adiacenze del Palazzo S. Giorgio (in sopraelevazione);
- 6) Salita della Provvidenza (in sopraelevazione).

Quando sarà eseguita la Via Madre di Dio, che porterà notevole vantaggio al traffico di Via San Lorenzo, sbloccando l'attuale congestione, potrà anche considerarsi lo sfruttamento in sottosuolo della Piazza Matteotti.

Altre possibilità verso la zona di Piazza Nunziata-Principe, potranno essere considerate nel piano esecutivo previsto per il quartiere di Prè.

i) Si fa osservare che non è precisato sufficientemente la funzione che il Centro Storico verrà ad assumere nel futuro.

Il Piano Generale ha previsto per il vecchio centro della Città, l'esecuzione di un piano particolareggiato di risanamento con lo scopo naturalmente di valorizzare le opere e Monumenti Nazionali o comunque edifici caratteristici.

Si fa presente che una speciale Commissione sta già esaminando il problema del Centro Storico e quanto prima porterà a conoscenza dell'Amministrazione le conclusioni del lavoro svolto. In conseguenza di tali studi è stata presentata ed accolta la proposta di inserire nelle norme di fabbricabilità un articolo (articolo 18).

3) Vengono presentate osservazioni sulla viabilità prevista dal Piano Regolatore Generale.

Si precisa per quanto riguarda la viabilità, che l'impostazione è stata data in stretta collaborazione con gli Enti interessati i quali hanno fornito a suo tempo il materiale necessario e mantenuto continuamente i contatti con gli Uffici. A tutti gli argomenti è stato risposto a proposito delle osservazioni degli Ingegneri e Architetti.

Concludendo non si ravvisa in base alle osservazioni presentate dall'Istituto Nazionale di Urbanistica la necessità di procedere ad una revisione radicale del P.R.G., in quanto con gli articoli inseriti nelle norme di fabbricabilità e con le varianti proposte a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni, si è proceduto a quel perfezionamento richiesto.

CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA - 4

1) La Presidenza del Consorzio osserva che il disposto degli artt. 30 e 35 del Codice di Navigazione, (confermati dall'art. 45 della Legge Urbanistica) prescrive che i Piani Regolatori che interessano il Demanio Marittimo, debbono essere approvati dall'Autorità Marittima e nel caso particolare del Consorzio Autonomo del Porto. Invita quindi il Comune di volere disporre opportuni contatti al fine di procedere, di comune accordo, all'esame di quelle parti del Piano Generale che interessano il Demanio Marittimo e gli specchi d'acqua antistanti per la parte dipendente da questo Ente.

La osservazione è stata illustrata alla Commissione da Funzionari del Consorzio. Le previsioni del Piano che interessano la proprietà Demaniale e del Consorzio riguardano particolarmente la strada sopraelevata e la Mostra del Mare sotto il Corso Quadrio. Per entrambe le questioni sono in corso trattative dirette che dovranno approdare ad apposite convenzioni come desiderato dalla Presidenza del Consorzio Auton. del Porto.

2) In merito alla zonizzazione il Consorzio osserva che alcune aree consortili poste tra la Via di Francia e la Via Cantore sono state classificate nella zona industriale mentre dovrebbero essere attribuite alla fabbricabilità residenziale.

L'osservazione viene accolta proponendo di inserire quelle proprietà consortili nella zona 34b (Regolamento Edilizio attualmente vigente).

CAPITANERIA DEL PORTO DI GENOVA - 5

La Capitaneria del Porto osserva che nel P.R.G. sono state incluse aree appartenenti al Demanio Marittimo e come tali amministrare per legge dello Stato dall'Amministrazione Marittima.

Invita il Comune a prendere accordi diretti.

Si tratta delle aree già considerate nelle osservazioni del Consorzio Autonomo del Porto con il quale sono in corso trattative alle quali partecipano anche i rappresentanti dell'Amministrazione Demaniale.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA - 6

1) 2) 3).

La Camera di Commercio fa riferimento esclusivamente alla questione industriale, specialmente per l'insufficienza delle zone di espansione.

Il presidente della Camera di Commercio Dr. Trombetta, ha illustrato verbalmente le osservazioni presentate dichiarando che ad una speciale Commissione del proprio organismo è stato affidato il compito di approfondire que-

sto problema e di avanzare le relative proposte. Queste ultime venivano presentate il 18 Aprile 1957. Le nuove aree industriali segnalate dalla Camera di Commercio, offrono una maggiore possibilità di espansione di mq. 1.600.000. Attraverso la revisione compiuta, tavola per tavola, è emerso che le superfici accettabili per la espansione industriale potrebbero assommare a mq. 1.089.000 circa, escludendo da detta superficie la zona proposta per i depositi petroliferi dell'entroterra del Porto Petroli di cui si dirà in appresso. L'esclusione di mq. 511.000 rispetto alla proposta della Camera di Commercio, trova giustificazione nel fatto che alcune zone indicate erano in contrasto con i criteri di impostazione del P.R.G.

Si constata con rammarico come il quantitativo complessivo di mq. 1.800.000 risultante dalla revisione per l'espansione industriale sia insufficiente, pur riconoscendo, come risulta dalla relazione conclusiva sull'attività svolta dalla Commissione di studio della Camera di Commercio, che nel territorio Comunale ed in quello dei Comuni limitrofi, non sia possibile ottenere maggiore disponibilità, data l'orografia dei territori e l'intenso sviluppo edilizio esistente attorno agli impianti industriali attuali. Tale problema potrebbe trovare la sua soluzione nei Comuni di Busalla, Arquata Scrivia, Serravalle e Novi Ligure. Di tale situazione si è preso atto anche da parte del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Liguria, il quale ha assicurato che la possibilità di una espansione delle zone industriali oltre il territorio Comunale, verrà esaminata e definita in sede di piano regionale. Sempre in accoglimento delle osservazioni della Camera di Commercio, è stato proposto di introdurre un articolo riguardante il problema industriale, nelle norme di fabbricabilità (art. 9).

4) Si lamenta la mancanza di organicità nella progettazione delle vie di comunicazione in relazione ai fabbisogni industriali, commerciali, turistici, residenziali, etc.

Si richiedono varianti alla viabilità della Polcevera.

Nella illustrazione, il Presidente della Camera di Commercio, ha chiarito essere necessario la creazione di un maggior sviluppo della rete viaria in rapporto a quello industriale, ma tale visione doveva essere riferita alla credenza che la Camera di Commercio aveva di poter portare un notevole ampliamento delle zone industriali, ciò che praticamente non è avvenuto perchè il territorio cittadino non offre purtroppo questa possibilità. L'incremento della zona industriale è così modesto da non imporre la necessità di una nuova e più estesa rete viaria, oltre a quella prevista dal P.R.G.

L'osservazione viene quindi respinta, salvo per quel che riguarda le varianti alla viabilità della zona del Polcevera che vengono accolte.

5) Questa parte delle osservazioni riguarda la questione ferroviaria.

Su questo argomento si è già risposto nella osservazione degli Ingegneri.

6) Si segnala la necessità di prevedere una zona di parcheggio per automezzi, per un migliore collegamento tra l'ambito Portuale e le vie di comunicazione attuali e di progetto, Statali e Comunali.

A tale riguardo si ripete quanto già segnalato nelle osservazioni dell'Istituto di Urbanistica e della Camera Confederale del Lavoro, alle quali si rimanda, precisando, che il Consorzio del Porto prevede una nuova disposizione dei varchi e la formazione di un piazzale della superficie di mq. 20.000 destinata alla sosta degli autocarri.

7) Si segnala la necessità di dare maggior distacco fra la zona prevalentemente industriale e quella residenziale turistica, specialmente nel triangolo Stazione Marittima - Principe - Brignole, per un potenziamento del turismo commerciale ed alberghiero in relazione alla funzionalità dell'aeroporto.

Per quanto si riferisce al primo punto è da notare che la vallata del Polcevera ed il litorale che va da Sampierdarena a Multedo, hanno caratteristiche industriali inconfondibili. Purtroppo la vicinanza e promiscuità della esistente edilizia residenziale, non consente la formazione di un distacco profondo in quanto per realizzare questo, occorrerebbe prevedere la demolizione di numerosi complessi. Attraverso la revisione effettuata, si è cercato di attenuare questa realtà.

Per quanto si riferisce al secondo argomento, si fa notare che già nel Piano Particolareggiato di San Vincenzo, è prevista una grande costruzione (Grattacielo) prospettante sulla Via Fiume che secondo la intenzione dei progettisti, dovrebbe avere lo scopo di creare un complesso come auspicato dalla Camera di Commercio.

Il Piano Regolatore prevede inoltre il rinnovamento e la nuova lottizzazione di tutto il quartiere di Prè dove potranno essere inseriti nuovi complessi del genere. Anche nella stessa zona di Sestri, si prevede un Piano Particolareggiato dove potranno essere considerati gli stessi problemi. Si ritiene quindi che i Piani Particolareggiati siano la sede più opportuna per le previsioni del genere, in quanto non si tratta di iniziative realizzate da Pubbliche Amministrazioni, ma da privati e quindi non ponderabili in sede di Piano Generale.

L'osservazione viene quindi respinta.

8) La Camera di Commercio con lettera 16 aprile 1957, formulava proposte circa la espansione delle zone da destinarsi ai depositi petroliferi in dipendenza del Porticciuolo posto in Multedo di Pegli che interessa una superficie di mq. 293.000, negli immediati territori della Villa Rostan e sulle colline a monte della prevista autostrada Ge-Savona.

Si è riconosciuto che il Consorzio Autonomo del Porto non ha sincronizzato i propri studi con i problemi che interessano la Città. Infatti l'impianto del Porto Petroli, installato presso Multedo già da molti anni, non ha tenuto conto dei problemi della Città e dei necessari servizi dell'entroterra. Questa situazione ha creato oggi la necessità di dare una sanatoria agli impianti già compiuti ed a prendere speciali precauzioni affinché gli spazi dell'entroterra, che solo oggi vengono richiesti in previsione del potenziamento di questo punto di approdo, possano essere sistemati in modo da non deturpare ulteriormente la località. Questo problema per la sua delicatezza è stato oggetto di meticoloso esame, dal quale è emersa la necessità che nella zona retrostante il Porto, vengano riservate aree asservite alle necessità del Porto stesso. Poichè le richieste

della Camera di Commercio risultano eccessive, si ritiene che esse debbano essere ridotte sopprimendo le aree richieste indicate nella planimetria allegata alla relazione della Commissione consiliare con le lettere B e C, precisando quanto segue:

a) che tutta la zona del Torrente Varenna fino all'entroterra di Sestri, deve essere soggetta a studio di Piano Particolareggiato;

b) che la zona in cui potranno sorgere impianti petroliferi non dovrà oltrepassare comunque né il Torrente Varenna, né la linea di zona verde ad Est, né dovrà scendere al disotto della prevista autostrada Genova-Savona;

c) che comunque per il momento non si ravvisa la opportunità di precisare esattamente la zona in quanto il suo asservimento alle necessità portuali, dovrebbe essere fatto in sede di redazione del piano particolareggiato di cui sopra e previo accertamento, attraverso il parere di esperti, di tutti gli elementi tecnici (pompaggio dell'olio minerale direttamente dalle navi cisterna agli oleodotti, interrimento dei serbatoi, rapporto fra il movimento del Porto dei petroli e capacità di eventuali serbatoi, polmoni etc.) che debbono essere alla base per definitive decisioni.

Non dovrà essere possibile pertanto installare nessun serbatoio, se non dopo l'approvazione del piano particolareggiato.

Le proposte sono integrate nella variante inserita nella planimetria del P.R.G. e nella Tabella allegata alle norme di fabbricabilità.

L'osservazione viene quindi parzialmente accolta.

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA LIGURIA - 7

1) Nei riguardi della zonizzazione prevista dal P.R.G., la Soprintendenza osserva che sarebbe opportuno ridurre ulteriormente lo sfruttamento delle aree sembrandole eccessivo il previsto aumento di popolazione fino ai due milioni e mezzo di abitanti.

È da più parti lamentato che la zonizzazione del Piano sia troppo restrittiva e questa affermazione può essere giustificata in quanto l'applicazione dell'attuale regolamento Edilizio, porterebbe ad una popolazione di oltre dieci milioni di abitanti. Da ciò si deduce che il P.R.G. è effettivamente restrittivo per cui non sarebbe consigliabile porre maggiori riduzioni degli indici di fabbricabilità. Si osserva comunque che già con la revisione della Tabella allegata alle norme di fabbricabilità, sono stati diminuiti gli indici di fabbricabilità, come risulta nella risposta alla osservazione degli Architetti.

L'osservazione viene quindi respinta.

2) La Soprintendenza propone di prevedere una larga fascia verde di rispetto inedificabile attorno alla zona delle fortificazioni e delle cinte murarie.

A tale riguardo si precisa che in grande misura già il Piano prevede nella parte alta della Città, zone con indici di fabbricabilità minimi e dove è necessario la zona di rispetto lungo le mura. Per aderire a quanto segnalato, si è cercato di inserire un articolo mediante il quale sia possibile evitare l'accostamento delle costruzioni alle ex fortificazioni che costituiscono un caratteristico complesso.

Ciò però ha incontrato tali difficoltà da rendere impossibile la stesura dell'articolo stesso.

L'osservazione viene quindi respinta.

3) La Soprintendenza propone che siano create apposite zone di rispetto attorno ai Monumenti religiosi, periferici come per esempio: intorno alla Chiesa di S. Siro di Struppa, alla Chiesa della Certosa, del Santuario del Boschetto, del Santuario del Gaz, alla Chiesa dell'Acquasanta, alla Chiesa di Santa Maria Assunta della Costa, al Santuario della Coronata, del Monte, di S. Barnaba e San Bernardino.

Su tale argomento si osserva che già in gran parte il Piano Generale ha creato zone alberate attorno ai Monumenti. Un perfezionamento alla situazione potrà essere proposto dalla Soprintendenza ai Monumenti in sede di esame del Piano prima che lo stesso sia trasmesso al Ministero.

L'osservazione viene quindi respinta.

4) Per quanto riguarda la viabilità la Soprintendenza esprime le sue riserve circa la strada di collegamento tra Piazza Nunziata e via Gramsci, sul rinnovamento del quartiere di Prè, e sull'allargamento di via S. Lorenzo.

Per quanto si riferisce alla diagonale Piazza Nunziata - Via Gramsci, occorre far notare che si tratta di una soluzione a carattere obbligato che risale ad alcuni piani del passato. Particolarmente nel 1940 il Ministero LL.PP. col consenso della Soprintendenza aveva dato il benestare su questa soluzione urbanistica, con l'unica riserva circa la composizione architettonica dei due nuovi edifici previsti all'inizio dell'arteria verso Piazza Nunziata. Circa il rinnovamento del quartiere di Prè questo è imposto oltre che per ragioni di viabilità (allargamento di via Gramsci e strada diagonale) anche per ragioni di carattere igienico-sociale. Demoliti i caseggiati occorrenti alla formazione di dette arterie, il quartiere di Prè perderebbe le sue caratteristiche né sarebbe conciliabile la coesistenza dei residui vecchi caseggiati. Il P.R.G. si limita ad indicare la viabilità mentre rimanda ad un piano esecutivo la soluzione del rinnovamento urbanistico della zona, che dovrebbe tener conto degli edifici che possono avere qualche caratteristica di antichità ed arte. Lo studio di questo Piano dovrebbe essere affidato ad esperti che, con la collaborazione della Soprintendenza potrebbero trovare una soluzione che tenga conto delle caratteristiche di questo vecchio quartiere.

Per quanto riguarda l'allargamento della via San Lorenzo, si ritiene che con la prevista nuova arteria attraverso l'antico quartiere di via Madre di Dio, l'attuale situazione del traffico potrà essere sensibilmente migliorata istituendo un senso unico sulla via San Lorenzo. D'altra parte l'attuale situazione edilizia di detta via non è suscettibile di subire variazioni nel tempo, per cui, se le necessità future lo richiederanno, questo allargamento potrà sempre essere realizzato attraverso un piano esecutivo.

L'osservazione viene quindi accolta per tale parte non inserendo nel Piano l'allargamento di via San Lorenzo.

L'osservazione viene invece respinta nei riguardi dei primi due punti.

5) La Soprintendenza propone che le ville Bruzzo, Quartara, De Albertis a Quinto, la villa Pallavicini e i terreni antistanti in via Muledo, nei quali il Piano prevede indici limitati di fabbricabilità, siano inserite quali ville da destinarsi ad uso pubblico.

Questa osservazione sia pure in altra forma è stata avanzata anche dagli urbanisti, per cui si rimanda alle risposte inserite nelle osservazioni di quell'Ente.

CURIA ARCIVESCOVILE - 8

1) Richiesta di una zona di rispetto e di ampliamento per la nuova Chiesa Parrocchiale di San Rocco di Prà.

La richiesta viene respinta e rimandata allo studio di Piano Particolareggiato.

2) Richiesta di spostamento della Chiesa prevista nel P.R.G. in via San Alberto. Si propone di ubicare il servizio presso Villa Maria.

La richiesta viene accolta.

3) Richiesta di spostamento della Chiesa prevista nel P.R.G. tra via Sturla e via Serretto. Si propone di ubicare il servizio presso la villa Campostano presso via San Luca di Albaro.

La richiesta viene accolta.

4) Si propone di sostituire l'attuale servizio ecclesiastico di Ponte Carrega con uno da ubicarsi nella zona di San Sebastiano, Rio Preli.

La richiesta viene accolta.

5) Richiesta di spostamento della Chiesa prevista dal P.R.G. in via Amm. De Geneys con proposta di ubicare il servizio più a Nord (vedi planimetria).

La richiesta viene accolta.

6) Proposte di inserimento nel P.R.G. dei seguenti servizi ecclesiastici:

- a) Chiesa in Genova-Molassana; *
- b) Chiesa in San Gottardo;
- c) Chiesa in Genova-Quarto;
- d) Chiesa in Genova-Borghoratti;
- e) Chiesa in Genova-Bolzaneto.

Le proposte vengono accolte tranne quella di Genova-Bolzaneto.

7) Sono state proposte aree da vincolare per servizio ecclesiastico nelle zone di: San Ilario - Quinto - San Martino - via Donghi - via Burlando - via Piaggio - via Napoli - via Pacinotti - via La Spezia - via Fillak.

Le proposte vengono respinte.

Viene deciso comunque di precisare nella relazione generale, che nella stesura dei Piani Particolareggiati verrà tenuto conto dei servizi ecclesiastici.

8) Proposta di inserimento di un servizio ecclesiastico nella zona di villa Cataldi a Sestri.

La proposta viene respinta rimandando tale possibilità ai Piani Particolareggiati.

9) Proposta di inserimento di un servizio ecclesiastico nella zona di Chiesino.

La proposta viene respinta rimandando tale possibilità ai Piani Particolareggiati.

10) Si fa opposizione alla prevista demolizione della Chiesa di S. Nicola a Sestri, mentre per l'Oratorio di Santa Caterina, si chiede la ricostruzione in altra zona.

La prima proposta viene accolta inserendo la variante alla strada.

La seconda proposta viene accolta rinviando lo spostamento alla fase esecutiva della strada.

11) Si fa opposizione alla prevista demolizione dell'Oratorio di San Giacomo di Priano.

Non sussiste il fatto in quanto non è prevista dal P.R.G. la demolizione della Chiesa.

12) Richiesta di vincolo delle Chiese di San Francesco in via Casati, di San Paolo in via Acquarone, della Chiesa ammessa al Convento delle Suore Francescane, di S. M. Assunta della Castagna.

Le richieste vengono accolte.

13) Si richiede la ricostruzione in altro sito della Chiesa di San Sisto di via Frè.

La Chiesa di San Sisto, subirà uno spostamento quando si passerà alla fase esecutiva della strada.

14) Richiesta di vincolo per la Chiesa di San Fruttuoso in piazza Martinez.

L'ampliamento della Chiesa è previsto dal Piano Particolareggiato di San Fruttuoso.

15) Richiesta di limitazione del vincolo posto sul Monastero di S. M. della Sanità da ridurre alla sola Chiesa.

La richiesta viene accolta.

16) Richiesta di inserimento di un servizio ecclesiastico in una parte dell'area già destinata a scuola dal P.R.G., nella zona di piazzale Parenzo.

La proposta viene respinta rimandando per una eventuale considerazione la possibilità ai Piani Particolareggiati.

UNIONE DONNE ITALIANE - 9

1) L'« U.D.I. » osserva l'insufficienza di zone verdi e di parchi di ricreazione per ragazzi.

Si rimanda alla risposta delle osservazioni presentate dalla Sezione Ligure di Urbanistica.

2) Si fa osservare che il Piano Generale indica i nuovi edifici per le scuole elementari senza precisare il numero delle aule, per cui nasce il dubbio che le previsioni non siano proporzionate al futuro sviluppo della popolazione.

Come si è detto nella Relazione del Piano, una parte dei servizi sono previsti per le necessità attuali segna-

5) La Soprintendenza propone che le ville Bruzzo, Quartara, De Albertis a Quinto, la villa Pallavicini e i terreni antistanti in via Multedo, nei quali il Piano prevede indici limitati di fabbricabilità, siano inserite quali ville da destinarsi ad uso pubblico.

Questa osservazione sia pure in altra forma è stata avanzata anche dagli urbanisti, per cui si rimanda alle risposte inserite nelle osservazioni di quell'Ente.

CURIA ARCIVESCOVILE - 8

1) Richiesta di una zona di rispetto e di ampliamento per la nuova Chiesa Parrocchiale di San Rocco di Prà.

La richiesta viene respinta e rimandata allo studio di Piano Particolareggiato.

2) Richiesta di spostamento della Chiesa prevista nel P.R.G. in via San Alberto. Si propone di ubicare il servizio presso Villa Maria.

La richiesta viene accolta.

3) Richiesta di spostamento della Chiesa prevista nel P.R.G. tra via Sturla e via Serretto. Si propone di ubicare il servizio presso la villa Campostano presso via San Luca di Albaro.

La richiesta viene accolta.

4) Si propone di sostituire l'attuale servizio ecclesiastico di Ponte Carrega con uno da ubicarsi nella zona di San Sebastiano, Rio Preli.

La richiesta viene accolta.

5) Richiesta di spostamento della Chiesa prevista dal P.R.G. in via Amm. De Geneys con proposta di ubicare il servizio più a Nord (vedi planimetria).

La richiesta viene accolta.

6) Proposte di inserimento nel P.R.G. dei seguenti servizi ecclesiastici:

- a) Chiesa in Genova-Molassana;
- b) Chiesa in San Gottardo;
- c) Chiesa in Genova-Quarto;
- d) Chiesa in Genova-Borgoratti;
- e) Chiesa in Genova-Bolzaneto.

Le proposte vengono accolte tranne quella di Genova-Bolzaneto.

7) Sono state proposte aree da vincolare per servizio ecclesiastico nelle zone di: San Ilario - Quinto - San Martino - via Donghi - via Burlando - via Piaggio - via Napoli - via Pacinotti - via La Spezia - via Fillak.

Le proposte vengono respinte.

Viene deciso comunque di precisare nella relazione generale, che nella stesura dei Piani Particolareggiati verrà tenuto conto dei servizi ecclesiastici.

8) Proposta di inserimento di un servizio ecclesiastico nella zona di villa Cataldi a Sestri.

La proposta viene respinta rimandando tale possibilità ai Piani Particolareggiati.

9) Proposta di inserimento di un servizio ecclesiastico nella zona di Chiesino.

La proposta viene respinta rimandando tale possibilità ai Piani Particolareggiati.

10) Si fa opposizione alla prevista demolizione della Chiesa di S. Nicola a Sestri, mentre per l'Oratorio di Santa Caterina, si chiede la ricostruzione in altra zona.

La prima proposta viene accolta inserendo la variante alla strada.

La seconda proposta viene accolta rinviando lo spostamento alla fase esecutiva della strada.

11) Si fa opposizione alla prevista demolizione dell'Oratorio di San Giacomo di Priano.

Non sussiste il fatto in quanto non è prevista dal P.R.G. la demolizione della Chiesa.

12) Richiesta di vincolo delle Chiese di San Francesco in via Casati, di San Paolo in via Acquarone, della Chiesa annessa al Convento delle Suore Francescane, di S. M. Assunta della Castagna.

Le richieste vengono accolte.

13) Si richiede la ricostruzione in altro sito della Chiesa di San Sisto di via Prè.

La Chiesa di San Sisto, subirà uno spostamento quando si passerà alla fase esecutiva della strada.

14) Richiesta di vincolo per la Chiesa di San Fruttuoso in piazza Martinez.

L'ampliamento della Chiesa è previsto dal Piano Particolareggiato di San Fruttuoso.

15) Richiesta di limitazione del vincolo posto sul Monastero di S. M. della Sanità da ridurre alla sola Chiesa.

La richiesta viene accolta.

16) Richiesta di inserimento di un servizio ecclesiastico in una parte dell'area già destinata a scuola dal P.R.G., nella zona di piazzale Parenzo.

La proposta viene respinta rimandando per una eventuale considerazione la possibilità ai Piani Particolareggiati.

UNIONE DONNE ITALIANE - 9

1) L'« U.D.I. » osserva l'insufficienza di zone verdi e di parchi di ricreazione per ragazzi.

Si rimanda alla risposta delle osservazioni presentate dalla Sezione Ligure di Urbanistica.

2) Si fa osservare che il Piano Generale indica i nuovi edifici per le scuole elementari senza precisare il numero delle aule, per cui nasce il dubbio che le previsioni non siano proporzionate al futuro sviluppo della popolazione.

Come si è detto nella Relazione del Piano, una parte dei servizi sono previsti per le necessità attuali segna-

late dall'Assessorato all'Istruzione Pubblica. D'altra parte occorre prevederne anche le necessità future. Per queste ultime è stata adottata la formula suggerita dell'Arch. Tedeschi (Urbanistica n. 17) comprendente i seguenti elementi:

$$N_i = \frac{K N_a}{d} \text{ in cui}$$

N_i = numero impianti

N_a = numero abitanti

d = numero alunni

K = coefficiente

Si vede quindi che il numero degli edifici è in funzione degli abitanti e degli alunni, e il numero delle aule è quindi implicitamente considerato. Nella relazione si è detto anche che i servizi sono stati calcolati per un sessantennio cioè fino a circa oltre il 2.000, cioè quando la popolazione di Genova arriverà ad 1 milione di abitanti. Andare oltre a questa previsione sarebbe stato eccessivo.

L'osservazione viene quindi respinta.

3) L'U'D'I' lamenta che non sono stati previsti servizi sociali come nidi d'infanzia, biblioteche, stanze di soggiorno etc.

Si tratta di particolari servizi non facilmente individuabili nel P.R.G. Tali previsioni potranno essere considerate in sede di Piani Esecutivi.

L'osservazione viene respinta.

4) Viene segnalata la mancata indicazione di colonie permanenti.

Poichè le colonie vengono ubicate fuori del territorio Comunale, il Piano non poteva prevederle. Il Comune possiede numerose colonie montane alle quali in questi ultimi anni, ha dato notevole incremento. È quindi prevedibile che anche in avvenire queste opere possano essere potenziate ed ampliate.

5) Viene segnalata la mancata distinzione fra le zone residenziali ed industriali.

Su questo argomento si è già risposto nelle osservazioni presentate da altri Enti (Ingg. etc.).

MINISTERO DEI TRASPORTI FERROVIE DELLO STATO - 10

1) L'Amministrazione delle FF.SS. chiede di conservare le attuali linee ferroviarie escludendo lo spostamento a monte nel tratto fra San Pier d'Arena e Pegli previsto dal P.R.G., in quanto tale spostamento non rientra nei programmi dell'Amministrazione Ferroviaria.

I nuovi tracciati ferroviari, inseriti nel P.R.G., corrispondono ai progetti a suo tempo trasmessi al Comune dal locale Compartimento FF.SS. L'Amministrazione Ferroviaria afferma di non avere mezzi finanziari per realizzare questo programma e comunque ritiene che quei tracciati, dei quali riconosce la paternità, non sono più aderenti alle nuove vedute dell'Amministrazione stessa. Di fronte a questa situazione non si può che confermare l'opportunità di cancellare dal Piano i tracciati previsti, onde non mantenere vincoli su proprietà private per un'opera di cui l'Am-

ministrazione preposta per la sua attuazione disconosce la validità. Con rammarico si deve riconoscere che il P.R.G. non ha quindi alcuna previsione relativa ai nuovi impianti ferroviari. Si deve comunque sottolineare questo singolare atteggiamento proponendo di richiamare l'attenzione degli organi che dovranno ratificare il P.R.G. sulla grave lacuna rappresentata da tale mancanza.

L'osservazione viene comunque accolta.

2) L'Amministrazione chiede di conservare in esercizio le linee e gli impianti ferroviari attuali (compresi i vari allacciamenti col Porto).

Tale osservazione conferma quanto espresso al n. 1.

3) L'Amministrazione chiede di mantenere per quanto concerne le future linee le previsioni delle linee denominate « terzo valico » con eventuale prima fase limitata all'allacciamento bacino di San Pier d'Arena - Succursale dei Giovi poco dopo il bivio di Fegino.

Il Piano utilizzava il viadotto del terzo valico quale raccordo della strada a traffico veloce con la camionale Genova-Prà-Savona, dato che era stato detto che il terzo valico sarebbe stato abbandonato quale linea ferroviaria. La questione è peraltro superata in quanto secondo gli accordi intervenuti con il Consorzio Autonomo del Porto la sopraelevazione si raccorderà al piazzale della Camionale presso San Benigno.

4) L'Amministrazione chiede di rendere compatibile con gli impianti attuali la progettata autostrada corrente in fregio al bacino di San Pier d'Arena.

A tale osservazione si è risposto al paragrafo precedente.

5) L'Amministrazione non accetta la variante al tracciato del binario industriale che verrebbe inserito sulla sponda sinistra del Bisagno con innesto sul piazzale di Genova-Brignole.

Tale negativa è stata confermata recentemente in risposta ad una richiesta diretta del Comune. È probabile che l'Amministrazione Comunale rinunci a questo servizio. Se invece si deciderà di conservare questo impianto sarà opportuno insistere presso l'Amministrazione Centrale. Comunque tale soluzione è realizzabile indipendentemente dal Piano Generale essendo subordinata ad una convenzione con le ferrovie.

L'osservazione viene respinta.

6) L'Amministrazione non accetta il tracciato della Metropolitana per il tratto che sottopassa gli impianti di Genova-P.P. nel senso che tale tracciato dovrà essere compatibile con gli impianti stessi. Non accetta altresì l'interpretazione contenuta nelle norme di fabbricabilità del P.R.G. secondo cui le sedi ferroviarie agli effetti nella fabbricabilità dei terreni con esse confinanti, sarebbero considerate come strade pubbliche.

Per quanto riguarda il progetto della Metropolitana, nel tratto osservato, si precisa che esso si sta adeguando di conseguenza. Per quanto riguarda l'articolo, si precisa che esso è stato modificato in conformità delle disposizioni di Legge vigenti.

L'osservazione viene quindi accolta.

7) L'Amministrazione si oppone in modo generico alla eventuale occupazione di aree ferroviarie in dipendenza del Piano Generale.

Si precisa che eventuali occupazioni dovranno essere regolate da apposite convenzioni.

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E CURA DI PEGLI - II

1) L'Azienda osserva che il Piano Generale, coraggiosamente approvato dall'Amministrazione Comunale, è stato accolto con simpatia dal Comitato Aziendale e da tutti i Pegliesi perchè nelle sue linee generali conferma e sancisce il principio di carattere residenziale della bella cittadina.

Tuttavia avanza alcune proposte sui seguenti punti:

a) Necessità di uno studio per una strada pedemontana sussidiaria della littoranea.

b) Necessità dello spostamento della strada ferrata più a monte e scelta di una diversa località per il parco ferroviario.

c) Studio di un raccordo con l'autostrada Genova-Savona.

d) Necessità di rettificare la zona di ampliamento del Cimitero.

e) Necessità di prevedere un porticciuolo.

Il Presidente dell'Azienda ha illustrato le varie proposte enunciate con la scorta anche di studi planimetrici redatti a cura di tecnici locali. Si precisa che il punto b) delle osservazioni viene a cadere in quanto per opposizione dell'Amministrazione Ferroviaria, si dovrà rinunciare per il momento ad ogni previsione di nuove linee ed impianti ferroviari. Per quanto riguarda gli altri punti dell'osservazione, si precisa che le richieste saranno tenute in considerazione con lo studio del Piano Particolareggiato di Pegli il quale in accoglimento dei desideri espressi dal Presidente, è stato affidato a tecnici locali.

L'osservazione viene quindi parzialmente accolta.

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E CURA DI NERVI - 12

1) L'Azienda osserva che il tracciato della prevista autostrada Genova-La Spezia, deturpa il panorama in quanto si svolge a mezza costa incidendo sul territorio ed alterandone le caratteristiche.

Nega inoltre alla strada, funzioni panoramiche in quanto le stesse verrebbero annullate dalla velocità e dal movimento stradale. Propone l'adozione di un tracciato in galleria.

Si osserva che la valorizzazione della costa Francese di Ponente è in gran parte dovuta alle tre grandi arterie che l'attraversano a quote sovrapposte, che ben lungi dal mortificare il paesaggio rendono vive ed apprezzabili le bellezze della natura. Purtroppo è prevedibile che la realizzazione di questa arteria avverrà in tempi molto futuri, in quanto la pedemontana risolverà per molti anni le esigenze del traffico.

L'osservazione viene quindi respinta.

2) La pedemontana, osserva l'Azienda avrebbe una larghezza eccessiva, per cui dovrebbe essere ridotta.

Si precisa che il traffico nazionale è in continuo aumento in maniera vertiginosa, come confermato dalle statistiche. Le strade non saranno quindi mai sufficientemente larghe, per cui occorre non limitare le previsioni. Dalla esperienza del passato occorre trarne utile insegnamento, onde non ripetere errori già gravemente scontati. Si conclude che la larghezza di metri 28,50 assegnata alla strada, debba essere mantenuta.

L'osservazione viene perciò respinta.

3) L'Azienda osserva che la strada S. Ilario-S. Rocco, deturperebbe il panorama e ne propone quindi la soppressione.

Si precisa che si tratta di una modesta arteria della larghezza di metri 10 attraversante una ridente località posta in posizione panoramica, che merita di essere valorizzata. D'altronde non è temibile che l'esistenza della strada possa intensificare la fabbricabilità, in quanto gli indici previsti dal Piano Paesistico, confermati dal Piano Generale, sono più che modesti.

L'osservazione viene respinta.

4) L'Azienda richiede per la zona di Quinto-Monte Moro, gli indici di fabbricabilità previsti dal Piano Paesistico.

Si rileva che gli indici di fabbricabilità previsti dal P.R.G., in quella località, sono in massima parte più restrittivi di quelli stabiliti dal Piano Paesistico. Per quanto si riferisce la località di Nervi, il Soprintendente ai Monumenti si è fatto promotore dello studio del Piano Particolareggiato al quale partecipa il Comune, l'Azienda di Soggiorno e tecnici qualificati.

L'osservazione viene respinta.

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO - 23

1) La C.C.L. osserva l'insufficienza delle zone di espansione industriale e la mancanza di netto distacco tra queste e le zone residenziali.

Tale osservazione è comune a quella presentata dalla Camera di Commercio e da altri Enti, quindi si rimanda alle conclusioni redatte per le stesse.

2) La C.C.L. fa un particolare richiamo alla sistemazione delle industrie degli idrocarburi proponendo di applicare delle industrie degli idrocarburi proponendo di applicare delle soluzioni radicali. La C.C.L. ha preannunziato un proprio studio in merito.

Si rimanda alle risposte già fatte in merito alla osservazione della Camera di Commercio. Con le nuove proposte formulate e con la revisione eseguita in seguito all'esame di singole osservazioni, si è in parte ottemperato ad attenuare le deficienze segnalate. Si precisa comunque che la C.C.L. non ha fatto pervenire alcun studio.

3) La C.C.L. lamenta la mancanza di previsione nei riguardi delle attività portuali, specialmente in funzione delle comunicazioni e dei parcheggi per automezzi.

Si rimanda alle risposte già fatte in merito all'osservazione dell'Istituto di Urbanistica.

FEDERAZIONE GIOVANILE COMUNISTA - 14

1) La F.G.C. osserva che mentre il Piano prevede uno sviluppo ipotetico per una città di circa 4.000.000 di abitanti, non prevede i servizi proporzionati a questa popolazione.

Si precisa che la nuova popolazione, secondo le previsioni del P.R.G., assommerà a due milioni e mezzo di abitanti, e per il calcolo dei servizi, si è già risposto in merito all'osservazione dell'U.D.I.

2) La F.G.C. ripete le osservazioni sull'eccessivo frazionamento della zonizzazione proponendo inoltre una densità fabbricativa minore di quella prevista dal P.R.G.

Si è già risposto in merito alla osservazione, degli Ingegneri e di altri Enti.

3) La F.G.C. osserva che gli edifici scolastici sono stati previsti senza la precisazione del numero delle aule.

Si rimanda alle risposte già formulate in merito all'osservazione dell'U.D.I.

ASSOCIAZIONE «A. COMPAGNA» - 15

1) L'Associazione propone l'abolizione dello Stadio Olimpionico previsto dal Piano di Albaro (variante 1949), confermato dal P.R.G. nella zona verde del Parco della Rimembranza, in richiamo della Legge Protettrice delle bellezze paesistiche e naturali.

Si tratta di una previsione di un piano approvato con tutti i crismi di legge anche da parte di Organi ai quali è affidata la tutela delle bellezze naturali e panoramiche. In base a questo piano, sono sorte iniziative che non è possibile deludere anche perchè il Coni non rinunzierebbe facilmente alla possibilità di realizzare questo impianto sportivo. Per raggiungere questo scopo occorrerebbe che fossero maturate altre soluzioni non ancora prospettate nè l'Associazione Genovese dice in quale località questo stadio possa essere ubicato.

L'osservazione viene quindi respinta.

2) L'Associazione propone che sia modificato in rettilineo anzichè in curva il tracciato del breve tratto di galleria fra piazza Dante e via Petrarca a sud di Porta Soprana.

La proposta potrà essere considerata in sede di Piano Esecutivo, e se tecnicamente possibile potrà essere accolta. In questa sede la osservazione viene respinta.

3) L'Associazione propone che sia risparmiato alla Città l'oltraggio della strada sopraelevata, volgare viadotto in cemento armato.

Si precisa anzitutto che detta strada a traffico veloce, è di assoluta necessità considerando le precarie situazioni nelle quali si dibatte il traffico cittadino.

Comunque si fa notare che sono in corso trattative con il Consorzio Autonomo del Porto per il tratto compreso

tra la piazza Caricamento e S. Benigno, tendenti ad inserire il tracciato (sempre in sopraelevazione) entro il territorio portuale evitando l'occupazione parziale della via Gramsci come previsto dal P.R.G. e l'arretramento della palazzata fra Porta dei Vacca e Principe indispensabile per la realizzazione di questo tronco. Tale situazione oltre che rendere più facilmente attuabile l'opera, toglie in gran parte eventuali preoccupazioni di carattere estetico. Poichè alla data odierna non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo, si conviene di conservare il tracciato previsto dal P.R.G. anche in considerazione che lo spostamento nel territorio consortile potrà essere realizzato con semplice convenzione con il Consorzio indipendentemente da quanto previsto dal Piano stesso.

L'osservazione viene quindi respinta.

4) L'Associazione raccomanda che nel rinnovamento del quartiere di Piccapietra, sia posta cura affinché la Porta Aurea sia recuperata per essere ricostruita in altra sede e che siano inoltre recuperate tutte le Icone e le Lapidì storico-religiose che si trovano nei demolendi edifici.

La Direzione Civica delle Belle Arti, è già interessata a questo problema.

L'osservazione viene accolta, ma verrà considerata nella sua giusta sede.

FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE MUTUE - 16

1) La F.P.C.M. propone di elevare l'indice massimo di fabbricabilità nelle zone semi-intensive ed intensive consentendo anche nelle prime costruzioni di almeno sei-otto piani.

Tale osservazione è in contrasto con altre, per esempio con quella presentata dall'Ordine degli Architetti, che esprime un concetto completamente opposto. È ovvio che l'attuale regolamento consente fabbricabilità maggiori, ma è anche vero che la sua applicazione pratica altera le caratteristiche ed il panorama del territorio cittadino. Il rispetto di tali caratteristiche è alla base dell'impostazione del piano.

L'osservazione viene respinta.

2) La F.P.C.M. propone l'estensione delle zone 34 b) previste dal P.R.G. e la creazione di altre con indici di fabbricabilità prossimo a quello medio deducibile dalle zone 34 b) (circa 10 mc./mq.), fino alla faccia esterna al perimetro dei centri già formati e di immediato sfruttamento edilizio.

Il P.R.G. si è proposto di disciplinare la fabbricabilità rendendola aderente alle caratteristiche del terreno. Le nuove varianti alla Tabella allegata alle norme di fabbricabilità, prevedono un aumento degli indici nelle zone estensive ed una diminuzione in quelle intensive appunto per i concetti su esposti.

Le richieste della F.P.C.M. sono eccessive, quindi l'osservazione viene respinta.

ASSOCIAZIONE PROPRIETARI DI FABBRICATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA - 17

1) L'Associazione ritiene troppo frazionata e vincolativa la zonizzazione, lamenta la deficienza di svi-

luppo della rete viaria secondaria, ritiene che i tracciati ferroviari e quelli soggetti al controllo dell'A.N.A.S. sono stati segnati senza preventivo accordo con gli Enti competenti, e che le zone industriali non sono sufficientemente isolate dai centri residenziali.

Su questi argomenti è già stato risposto esaurientemente nelle osservazioni degli Ingegneri e dell'Ordine degli Architetti.

2) L'Associazione osserva che il Piano Generale indica solo alcune zone da sottoporsi a piani esecutivi, mentre ne rimarrebbe escluso il rimanente territorio.

Su questo argomento è già stato risposto nelle osservazioni dell'Ordine degli Architetti e di altri Enti.

3) L'Associazione richiede una differenziazione nelle previsioni di fabbricabilità della zona prevalentemente urbana e centrale della Città e le zone periferiche.

Questa differenziazione esiste in effetti, perchè nelle zone centrali, sono stati confermati in gran parte i piani regolatori vigenti, mentre nelle zone periferiche sono stati adottati altri criteri.

L'osservazione viene respinta.

36° CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO - 18

1) I V.d.F. osservano che il P.R.G. prevede la demolizione dell'attuale Caserma Centrale di corso Quadrio, per cui lo stesso avrebbe dovuto fissare in modo preciso l'area destinata alla futura Caserma.

L'osservazione è fondata, in quanto effettivamente su questo argomento si è fatto cenno solo nella relazione generale del piano, poichè non era stato ancora denunciato, da parte del Consorzio del Porto, lo studio urbanistico del proprio territorio presso San Benigno. Comunque si può ritenere l'osservazione superata, in quanto il Consorzio ha aderito alla cessione di una area nella zona suddetta.

L'osservazione viene accolta, subordinandola a quanto sopra detto.

2) Il C.V.d.F. richiede un'area di 2.500-3.000 mq. per una casermetta in servizio nelle zone di levante da cercarsi nel territorio compreso fra il corso Quadrio, la stazione Brignole e San Martino, per una caserma nella zona di Bolzaneto (altra area di mq. 3.000), per una caserma nella zona di Sestri (altra area di mq. 3.000).

Per la prima richiesta si potrà trovare una ubicazione nelle nuove aree ricavabili dalla copertura e arginatura del Bisagno, oppure nel territorio in cui dovrà sorgere la Mostra del Mare. Per tutte le tre richieste comunque sarà opportuno rimandare la considerazione al momento in cui saranno redatti i Piani Particolareggiati.

Le osservazioni si possono ritenere accolte condizionatamente a quanto sopradetto.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA GAS E ACQUA - 19

L'Azienda osserva che nella zona di Genova Campi il Piano Generale non ha tenuto conto delle esigenze aziendali relative allo sviluppo degli impianti. Richiede

l'inserimento di una zona di espansione. - L'osservazione viene accolta, inserendo nel P.R.G. l'area richiesta come servizio per uso pubblico.

C.O.N.I. - 20

Il Comitato Olimpico Nazionale presenta osservazione circa la soppressione dello Stadio Comunale Bacigalupo di Cornigliano, prevista dal Piano Generale. - Lo Stadio Bacigalupo di Cornigliano si trova ubicato presso notevoli complessi industriali già in esercizio. La sua presenza è quindi incompatibile con le caratteristiche della zona.

È ovvio però che lo Stadio non potrà essere rimosso senza che venga ricostruito in altra località viciniora. Trattasi però di un problema che sarà risolto in avvenire per mezzo dei piani particolareggiati allorchè sarà maturata la situazione. Comunque è stata accolta la proposta di prevedere un nuovo impianto nella zona di Coronata.

L'osservazione viene accolta.

GENIO MILITARE - 21

Tav. 5 - Richiesta di inserimento nel P.R.G. della Btr. Bric. Caino, Btr. Bric. Croce, Tiro a segno di Voltri.

La richiesta viene accolta.

Tav. 8 - Richiesta di inserimento nel P.R.G. della ex Btr. M. Biondo, ed ex Btr. M. Pennello.

La richiesta viene accolta.

Tav. 10 - Richiesta di inserimento nel P.R.G. della Btr. Mameli.

La richiesta viene accolta.

Tav. 12 - Richiesta di inserimento nel P.R.G. della ex Btr. Rocca dei Corvi.

La richiesta viene accolta.

Tav. 13 - Richiesta di inserimento nel P.R.G. del Panificio Militare e Caserma Marabotto di Cornigliano. Richiesta di modifica dei confini dei Forti Erzelli, M. Croce, M. Guano.

La richiesta viene accolta.

Tav. 14 - Richiesta di inserimento nel P.R.G. del Campo di Tiro di Pontedecimo.

La richiesta viene accolta.

Tav. 15 - Richiesta di inserimento nel P.R.G. della ex Btr. di Murta e di modifica dei confini della Caserma di Genova-Bolzaneto « Nino Bixio ».

La richiesta viene accolta.

Tav. 16 - Richiesta di inserimento del Campo di Tiro di Rivarolo e di modifica dei Forti Begato - Puin - Sperone.

La richiesta viene accolta.

Tav. 17 - Richiesta di inserimento nel P.R.G. del magazzino Art. Granarolo, Deposito Fulmicotone, Palazzo Patrone.

Richiesta di modifica dei confini dei Forti Tena-
glia, Belvedere, Castellaccio e Btr. Granarolo. Richiesta
di abolizione della Btr. S. Simone, Forte Crocetta,
Btr. Concezione e Btr. Angeli.

*Le richieste vengono accolte salvo quella riguardante
il Palazzo Patrone che viene respinta.*

Tav. 18 - Richiesta di inserimento della Btr. Stel-
la, Faro e semaforo Lanterna, Magazzino ostruzioni
retali, Btr. Punta Vagno. Richiesta di modifica della
superficie della Caserma Rosolino Pino.

Le richieste vengono respinte.

Tav. 20 - Richiesta di abolizione del Campo di
Tiro del Veilino e Forte Ratti.

Le richieste vengono accolte.

Tav. 21 - Richiesta di abolizione dei Forti S. Te-
cla, ex Polveriera Camaldoli, Forte Richelieu, Btr.
Nord e Sud, Forte Quezzi.

Le richieste vengono accolte.

Tav. 22 - Richiesta di modifica delle superfici dei
capannoni automezzi di Sturla con aggiornamento della
planimetria secondo gli accordi per l'attraversamento
della Pedemontana.

Richiesta di inserimento dell'Ospedale Villa Sa-
nitas.

*Accolta per il servizio lungo la Pedemontana e re-
spinta per gli altri servizi in quanto rientrano nel Piano di
Albaro.*

Tav. 23 - Richiesta di inserimento del Campo di
Tiro di Genova-Struppa e Btr. Costa Zuccherò.

*La richiesta riguardante il campo di Tiro di Genova-
Struppa viene respinta mentre viene accolta quella riguar-
dante la Batteria.*

Tav. 24 - Richiesta di abolizione del Forte Ratti.

La richiesta viene accolta.

Tav. 26 - Richiesta di inserimento della Btr. 152
e Campo di Tiro di Nervi e modifica del confine ex
Btr. di Monte Moro.

Le richieste vengono respinte.

Osservazioni presentate dai privati

Tavola N. 6

A. MILONE DI SANT'ELIA - SOCIETÀ «ESERCIZIO SELF-SIME» (1)
22

La Società richiede la sostituzione della zona in-
dustriale con la zona residenziale, della proprietà se-
gnata in planimetria con il n. 1). - *L'osservazione viene
accolta sostituendo la zona industriale con la zona resi-
denziale n. 33), pur mantenendo l'industria esistente a
consumazione.*

SOCIETÀ DELFINO & C. SPREMITURA CACAO (4) - 23

La Società richiede la sostituzione della zona verde
privata, prevista dal P.R.G. con la zona residenziale.
- *L'osservazione non viene accolta poiché si sono rite-
nute giuste le previsioni del P.R.G. ed anche in considera-
zione del fatto che la Soprintendenza considera la Villa e
le sue adiacenze come un complesso da conservare.*

PROF. GIORGIO MATTEO AICARDI (3) - 24

Si richiede in forma generica un aumento degli
indici di fabbricabilità previsti dal P.R.G. - *L'osservazio-
ne viene respinta ritenendo giuste le previsioni del P.R.G.*

TASSARA MARIA IN PARODI (2) - 25

Si richiede un aumento degli indici di fabbrica-
bilità e varianti alle norme di fabbricabilità. - *L'osservazio-
ne viene respinta ritenendo giuste le previsioni del
P.R.G.*

Tavola N. 10

SOCIETÀ MEDICEA (n. 13) 2 osservazioni - 26-27

La Società richiede un aumento dell'indice di fab-
bricabilità ed una rettifica del tracciato stradale previ-

sto dal P.R.G. - *Si ritiene opportuno respingere le osser-
vazioni per quanto riguarda la prima richiesta, e di acco-
gliere invece la variante proposta dal tracciato stradale
previsto dal P.R.G. Quest'ultima comunque dovrà essere
subordinata alla sistemazione definitiva della zona per
depositi petroliferi. (Vedi planimetria n. 13).*

AVV. VINCENZO ED ING. ENRICO REGGIO (11) - 28

Si richiede un aumento degli indici di fabbrica-
bilità. - *L'osservazione viene respinta.*

*Nella stessa area, in conseguenza delle osservazioni
degli enti, la zona industriale viene sostituita con zona re-
sidenziale n. 31 e la linea ferroviaria viene abolita (vedi
osservazioni delle FF.SS.).*

IMPRESA GAGGERO G.B. (10) - 29

Si richiede lo svincolo della zona ferroviaria di
Pegli prevista dal P.R.G. - *In seguito all'esame dell'os-
servazione delle FF.SS. è stato deciso di abolire i vincoli
posti coi futuri tracciati ferroviari.*

*L'osservazione viene quindi accolta sostituendo al
parco ferroviario le zone 34 b e 33.*

SOC. FERVED (1) - 30

Si richiede un aumento degli indici di fabbrica-
bilità. - *L'osservazione viene accolta sostituendo la zona
residenziale n. 31 con quella n. 33.*

SOC. I.L.V.A. (2) - 31

Si richiede una variante al tracciato stradale pre-
visto dal P.R.G. - *L'osservazione viene accolta inserendo
nel P.R.G. la variante proposta.*

SOC. OFFICINE SAN GIORGIO (3) - 32

La Società richiede la sostituzione della zona residenziale prevista dal P.R.G. con zona industriale e propone una variante alla viabilità. - *L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona residenziale la zona industriale, come anche proposto dalla Camera di Commercio, e variando il tracciato stradale come proposto dalla Società.*

SOC. I.L.V.A. ALTI FORNI E ACCIAIBRIE (4) - 33

La Società richiede la sostituzione della zona residenziale prevista dal P.R.G. con zona industriale. - *L'osservazione viene accolta sostituendo la zona residenziale con la zona industriale, come anche richiesto dalla Camera di Commercio.*

SOCIETÀ F.A.I. ED ALTRI (5) (F.T.) - 34

La Società richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - *L'osservazione viene accolta.*

BRUNI IDOLO (6) (F.T.) - 35

Si richiede una variante alla zonizzazione. - *L'osservazione viene accolta sostituendo la zona alberata con la zona residenziale n. 31.*

SUOR MARIA TEODOLINDA (7) - 36

Si richiede l'ampliamento del servizio scolastico e la classificazione parziale della zona verde privata. - *L'osservazione viene accolta, destinando a servizio scolastico una parte della proprietà.*

ESTER PAOLO CONSOLANDI (8) - 37

Si richiede l'abolizione del vincolo della Soprintendenza inserito erroneamente nel P.R.G., ed un aumento dell'indice di fabbricabilità. - *L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona verde privata la zona residenziale n. 30 ed eliminando il vincolo del M.P.I. in quanto l'inserimento di esso è stato un errore grafico.*

SEBASTIANO E LUIGI BOZZO E STEFANO CABELLA (14) - 38

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - *L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del piano si adattano alla situazione dell'ambiente e del terreno.*

ING. PIERO GUANO ED ALTRI (15) - 39

Si richiede l'abolizione dell'ampliamento del Cimitero di Palmaro, previsto dal P.R.G. - *L'osservazione viene respinta ritenendo giuste le previsioni del P.R.G.*

MADRE ROSA VERNAZZA (16) - 40

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - *L'osservazione viene respinta ritenendo opportuno rimandare al Piano esecutivo la possibilità di evitare la demolizione della Chiesa.*

EREDI PIETRO LAURA fuori termine (17) - 41

Si richiede lo spostamento dell'asse stradale di via Branega previsto dal Piano Regolatore Generale. - *L'osservazione viene respinta ritenendo giuste le previsioni del P.R.G.*

FRANCESCO BURLANDO (18) - 42

Si richiede l'abolizione dell'allargamento di via Prà previsto dal P.R.G. ed una variante alla zonizzazione. - *L'osservazione viene respinta in quanto l'allargamento è necessario, e la zona industriale è stata richiesta dalla Camera di Commercio.*

EREDI GARBARINO MARIO (19) - 43

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - *L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del P.R.G. si adattano alle condizioni dell'ambiente ed alla situazione del terreno.*

SOCIETÀ F.A.I. (20) - 44

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - *L'osservazione viene respinta in quanto la zonizzazione è stata già concordata con la Soprintendenza ai Monumenti.*

MARIA VERONICA ISNARDI VED. FAVA (21) - 45

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - *L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del P.R.G. si adattano alle condizioni del terreno.*

PIER EDOARDO ROSSO (22) - 2 osservazioni - 46-47

Si richiede l'inserimento nel P.R.G. di una lottizzazione particolare. - *Le osservazioni vengono respinte in quanto la richiesta non può essere presa in considerazione in sede di P.R.G.*

SOC. IMMOBILIARE BRIGNOLE (23) - 48

Si richiede l'abolizione della zona alberata dal P.R.G. - *L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del Piano si adattano alle condizioni del terreno.*

FRANCESCO BERTA ED IRMA OLINI (24) - 49

Si richiede una variante all'indice di fabbricabilità prevista dal P.R.G. - *L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del Piano rispettano le condizioni del terreno.*

PIANO CARLO (fuori termine) (25) - 50

Si richiede una variante alla zonizzazione prevista dal P.R.G. - *L'osservazione viene respinta in quanto si ritengono giuste le previsioni del P.R.G.*

SOCIETÀ «LA PEGLESE PRIMA» (26) - 51

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - *L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del Piano si adattano alla situazione del terreno.*

GAMBINO RENATA (27) 2 osservazioni - 52-53

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - *Le osservazioni vengono respinte in quanto il Piano ha voluto mantenere le caratteristiche dell'ambiente esistente lungo la via Vespucci.*

SOC. LIGURE COSTRUZIONI E TERRENI (28) - 54

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - *L'osservazione viene respinta in quanto si ritengono giuste le previsioni del P.R.G.*

ESERCENTI DI VIA LUNGO MARE DI PEGLI (29) - 55

Si richiede di inserire nel P.R.G. la demolizione di un caseggiato in via Lungo Mare. - L'osservazione viene respinta in quanto non può essere presa in considerazione in sede di P.R.G.

SOCIETÀ I.N.F.R.A. (30) - 56

Si richiede la conservazione della zona industriale esistente. - L'osservazione viene respinta precisando che l'area interessata dal parco ferroviario e dalla industria, dovrà essere considerata come zona residenziale n. 34b e 33). L'industria attualmente esistente si considera a consumazione.

MIGNONE ALESSIO (31) - 57

Si richiedono particolari miglioramenti dell'ambiente turistico di Pegli. - L'osservazione viene respinta in quanto le richieste potranno essere considerate in sede di piano esecutivo.

STABILIMENTO MONGIARDINO (32) - 58

Si richiede una variante alla viabilità prevista dal P.R.G. e l'inserimento dell'attuale zona industriale. - L'osservazione viene respinta considerando l'industria esistente a consumazione e destinando la zona come residenziale n. 33), ciò allo scopo di valorizzare il territorio di Pegli compromesso dalle zone industriali.

SOCIETÀ « COSEDIL » (33) - 59

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta per esigenze panoramiche.

Tavola N. 12

SECONDO VINCENZO E SAC. CARLO BRUZZONE (1) - 60

Si richiede la variante di una piazza prevista dal P.R.G. - L'osservazione viene accolta parzialmente, riducendo la piazza a mt. 25 dalla stazione in prosecuzione del filo fronte del fabbricato progettato.

EUGENIO GIUSTI (2) - 61

Si richiede la sostituzione della zona residenziale con la zona industriale. - L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona residenziale la zona industriale, come proposto anche dalla Camera di Commercio.

ALBERTO LUPI (3) - 62

Si richiede la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale. - L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del P.R.G. si ritengono giuste.

SOCIETÀ ANSALDO (30) 2 osservazioni - 63-64

Si richiede l'abolizione della linea ferroviaria prevista dal P.R.G. - Le osservazioni vengono accolte abolendo la linea ferroviaria in conseguenza di quanto già detto con l'osservazione delle FF.SS.

MARCHESE STEFANO LUDOVICO PALLAVICINI (2) - 65

Si richiede lo spostamento del tracciato stradale previsto dal P.R.G. e lo svincolo della Chiesa prevista. - L'osservazione viene respinta per quanto riguarda la

viabilità. La Chiesa ha subito una variante di ubicazione in seguito alle osservazioni della Curia, per cui l'area in questione è svincolata.

Tavola N. 13

ING. UMBERTO ROLLINO (8) - 66

Si richiede lo spostamento della ferrovia littoranea, ed una variante della autostrada e della strada di attraversamento di Sestri. - L'osservazione viene accolta per quanto riguarda la soppressione della linea ferroviaria, e per la variante della strada di servizio nei pressi del Campo Sportivo. Viene respinta per la variante dell'autostrada, in quanto occorre subordinare la stessa alle proposte dell'A.N.A.S., e per la proposta di inserimento dell'arteria di attraversamento del centro di Sestri, in quanto quest'ultima è già prevista dal P.R.G.

DOTT. ARCH. GIULIANO FORNO - ING. ALDO DEDICATO ED ALTRI (10) - 67

Si richiede l'abolizione della linea e del parco ferroviario, l'allargamento della via Borzoli, l'incremento delle zone industriali nella valle di Borzoli. - L'osservazione viene accolta apportando le seguenti modifiche al piano:

a) eliminazione della linea e del parco ferroviario (vedere osservazioni delle FF.SS.);

b) inserimento nel P.R.G. dell'allargamento della via Borzoli secondo il progetto presentato dalla Rip. Strade.

Per quanto riguarda l'osservazione relativa alle zone industriali si rinvia alle proposte della Camera di Commercio.

DOTT. ING. ALDO DEDICATO (11) - 68

Le richieste sono simili alla precedente. - Le controdeduzioni sono simili alla precedente.

SOCIETÀ « LARIO » (12) - 69

Si richiede l'abolizione della linea e del parco ferroviario proponendo di inserire nel P.R.G. la zona industriale. - L'osservazione viene accolta sostituendo al parco ferroviario la zona industriale richiesta.

ALESSIO DUFOUR (13) - 70

Si richiede l'abolizione della linea ferroviaria proponendo di sostituire la zona com e industriale. - L'osservazione viene accolta abolendo la linea ed il parco ferroviario e inserendo la zona industriale richiesta in conformità a quanto proposto dalla Camera di Commercio.

EUGENIO GIUSTI (14) - 71

Si richiede l'abolizione della linea ferroviaria proponendo di sostituire la zona come industriale. - L'osservazione viene accolta con la abolizione della linea e del parco ferroviario e l'inserimento della zona industriale richiesta in conformità a quanto proposto dalla Camera di Commercio.

SESTO FUGAZZA (15) - 72

Si richiede l'abolizione della zona ferroviaria. - L'osservazione viene accolta sostituendo il parco ferroviario con la zona n. 34b.

SAC. FAZIO LUIGI (Parroco di S. Nicola 21) (f.t.) - 73

Si richiede lo spostamento della metropolitana prevista. - L'osservazione viene accolta onde evitare la demolizione della Chiesa.

SOCIETÀ «AGHI ZEBRA S. GIORGIO» (22) - 74

Si richiede una variante al Parco della Metropolitana prevista. - L'osservazione viene parzialmente accolta, abolendo una parte del parco della Metropolitana.

POGGIO SESTO (24) - 75

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene accolta in quanto il tracciato proposto risulta più idoneo.

SOCIETÀ «S.I.A.C.» (32) - 76

Si richiede una variante al tracciato dell'autostrada Genova-Savona. - Il problema dell'autostrada Genova-Savona, è stato oggetto di attento esame e discussione, in quanto alla soluzione proposta dai progettisti in accoglimento alla osservazione della SIAC, si è controproposto il progetto presentato dalla Camera di Commercio tendente a risolvere lo stesso problema. Considerando che anche a parità di spesa, il tracciato proposto dalla Camera di Commercio presenta elementi più favorevoli nei riguardi delle espropriazioni e nella esecuzione delle opere, e soprattutto considerando che non vi è interferenza col centro abitato, si accoglie tale tracciato.

L'osservazione viene quindi accolta.

BONZANO ALESSANDRO E RIVANO MARIA (63) - 77

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del piano si adattano alle condizioni del terreno e dell'ambiente.

ROBERTO CARBONE ED EREDI CARBONE (63) - 78

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del piano si adattano alle condizioni del terreno.

TORRE MARIO ED ALTRI (63) - 79

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta in quanto il P.R.G. si adatta alle condizioni del terreno.

SOCIETÀ S.I.A.C. (35 - fuori termini) - 80

Si richiede la sostituzione di zona residenziale con zona industriale. - L'osservazione viene accolta inserendo la zona industriale subordinata al Piano Particolareggiato e rettificando le zone adiacenti.

SOCIETÀ ESERCIZIO MOLINI (62) - 81

Si richiede l'abolizione dell'allargamento stradale della crociera di Sampierdarena. - L'osservazione viene respinta in quanto l'allargamento previsto è di grande necessità.

CARLET LUIGI (55) - 82

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta in quanto la previsione

del piano si adatta alle condizioni del terreno e dell'ambiente.

CASANOVA ANTONIO ED ALTRI (57) - 83

Si richiede una variante alla zonizzazione ed un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del piano si adattano alle condizioni della località.

ALDO TOBINO E DOMENICO BOGGERO (61) - 84

Si richiede l'inserimento di un tracciato stradale ed un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta in quanto il tracciato proposto servirebbe la proprietà interessata e sarebbe un duplicato della viabilità prevista dal P.R.G.

Per quanto riguarda la zonizzazione, essendo nel P.R.G. praticamente poco comprensibile il numero di ordine di zona, è stato proposto di inserire chiaramente la zona n. 31.

SOCIETÀ CORNIGLIANO (64) - 85

Si richiede l'inserimento nel Piano della zona industriale in sostituzione della zona residenziale prevista. - L'osservazione viene respinta, ritenendo le previsioni del Piano adatte alle condizioni della località.

MARIA CLOTILDE E LUIGIA NARISANO FU G.B. (56) - 86

Si richiede l'aumento dell'indice di fabbricabilità e l'inserimento nel Piano di un sistema viario. - L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del Piano si adattano alle condizioni ed alle necessità della località.

DOTTOR ALFONSO DUFOUR (58) - 87

Si richiede l'inserimento nel Piano di zona industriale. - L'osservazione viene respinta in quanto l'industria rientra nell'articolo previsto dalle norme di fabbricabilità.

DOTT. ALFONSO DUFOUR (66) - 88

Si richiede una variante alla zonizzazione con la abolizione della zona alberata. - L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del Piano si adattano alle condizioni della località.

DOTT. GIAN LUIGI DUFOUR (54) - 89

Si richiede l'abolizione della zona alberata prevista dal Piano. - L'osservazione viene respinta, trattandosi di un evidente errore di lettura del Piano.

SOCIETÀ TERNI (52) - 90

Si richiede l'inserimento nel P.R.G. di una zona di servitù per l'impianto elettrico di Erzelli. - L'osservazione viene respinta in quanto la servitù dovuta al passaggio di elettrodotti non può essere presa in considerazione in sede di P.R.G.

GEOM. ANTONIO VENZANO (50) - 91

Si richiede una variante della zonizzazione ed un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del piano si adattano alle condizioni del terreno e dell'ambiente.

ANTONIO VENZANO (51) - 92

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione è stata respinta, precisando che il n. c. 17 di via Ambrogio Negrone non viene ad interferire col tracciato stradale in quanto questo ha subito uno spostamento in seguito alla osservazione della Curia.

**SIGG. OSBINI ERMINIA VED. SANTAMARIA E
ADA SANTAMARIA (43) - 93**

Si richiede una variante della zonizzazione. - L'osservazione viene respinta in quanto la previsione del piano si adatta alle condizioni dell'ambiente.

SOCIETÀ MARCONI ITALIANA (48) - 94

Si richiede lo spostamento del tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta in quanto non è possibile lo spostamento del tracciato stradale.

FERRARI FANNY ED ALTRI (53) - 95

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta in quanto non è possibile lo spostamento del tracciato stradale.

ROSSI GIOBATTÀ ED ALTRI (53) - 96

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta in quanto la costruzione non interferisce con la strada.

EREDI FORNO (53) - 97

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta in quanto non è possibile lo spostamento del tracciato stradale.

EVA LAVAGNI ED ALTRI (53) - 98

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta in quanto non è possibile lo spostamento del tracciato stradale.

GEOM. VITTORIO SILVANO (47) - 99

Si richiede una variante per l'allargamento di via Borzoli. - L'osservazione viene respinta in quanto è impossibile eseguire la variante richiesta.

SOC. COOP. EDILIZIA «S. PIETRO» (fuori termine) (39) - 100

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G.

SUOR LUISA MARIA PROVINCIALI (fuori termine) (43) - 101

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta in quanto non è possibile eseguire la variante richiesta.

SIGG. PITTALUGA GIACOMO LUIGI (37) - 102

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta in quanto la previsione del Piano rispetta le condizioni del terreno.

SOCIETÀ SUPERBA (38) - 103-104
2 osservazioni di cui una fuori termine

Si richiede l'inserimento nel Piano della zona per depositi petroliferi costieri. - Le osservazioni vengono

respinte in quanto le previsioni del Piano si adattano alle condizioni della località.

DOTT. ARCH. PEREGO MARIA TERESA (36) - 105

Si richiede l'abolizione della zona verde privata ed un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta in quanto la previsione del Piano ha lo scopo di non alterare l'ambiente già esistente.

ING. CARLO CASTELLINI (Soc. O.S.A.S.A.) (31) - 106

Si richiede una variante della zonizzazione. - L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del Piano si adattano alle condizioni della località.

SOC. COOP. EDIL. «SESTRI NUOVA» (40) - 107

Si richiede l'aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del Piano si adattano alle condizioni del terreno.

CLEMENTINA SCIALLERO CARBONE (41) - 108

Si richiede una variante della zonizzazione, della viabilità, e l'abolizione del servizio scolastico. - L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del Piano si adattano alle necessità della località ed alle condizioni del terreno. Per la proposta di variante della strada prevista, si è deciso di rinviare la stessa in sede esecutiva e solo nel caso che esso interessi la stessa proprietà.

SIGNORI ELISA ED ANTONIO DAGNINO (42) - 109

Si richiede l'aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del Piano si adattano alla situazione del terreno.

RIZZO DOMENICO (44) - 110

Si richiede una variante della zonizzazione e l'aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del Piano rispettano le condizioni della località.

SOC. MUTUA COOP. EDIL. «NUOVA SESTRI» (45) - 111

Si richiede l'aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del piano si adattano alle condizioni del terreno e dell'ambiente.

**EREDI RAGGIO E SOC. EDILIZIA CORNIGLIANO LIGURE (31)
112**

Si richiede una variante alla zonizzazione. - L'osservazione viene accolta parzialmente abolendo le zone alberate e sostituendole con le zone 30 e 34b. Per la parte rimanente sono state ritenute giuste le previsioni del P.R.G.

SOC. MUTUA EDILIZIA TRAMVIERI (67) - 113

Si richiede una variante al tracciato dell'autostrada Genova-Savona. - L'osservazione viene accolta avendo l'A.N.A.S. trasmesso una variante al tracciato dell'autostrada.

PADRE P.D. CANIZZARO ABATE (25 - fuori termine) - 114

Si richiede lo svincolo della zona verde privata prevista dal P.R.G. e la sostituzione della stessa con zona residenziale. - L'osservazione viene accolta propo-

nendo la sostituzione della zona verde privata con la zona residenziale n. 28. Comunque la zona dovrà essere soggetta a studio di piano particolareggiato.

SOCIETÀ « E.R.G.O.N. » (67) - 115

Si richiede una variante al tracciato dell'autostrada Genova-Savona. - L'osservazione viene accolta avendo l'A.N.A.S. trasmesso una variante al tracciato dell'autostrada.

MOLINARI ENRICO (5 - fuori termine) - 116

Si richiede la rettifica del confine della Villa Rossi. - L'osservazione viene accolta proponendo la rettifica, trattandosi di un errore grafico.

MARIO ROLLINO (20) - 117

Si richiede la sostituzione della zona industriale prevista dal P.R.G. con la zona residenziale. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona industriale con la zona residenziale n. 34b.

SOC. « NUOVA MIRELLA » (19) - 118

Si richiede una variante alla zonizzazione proponendo la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona industriale con la zona a regolamento edilizio n. 34b.

SILVIO VACCAMORTA (7) - 119

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona residenziale n. 32 con quella n. 33.

DOTT. GIUSEPPE GAVOTTI (1) - 120

Si richiede l'aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene parzialmente accolta rettificando la zona alberata e sostituendola con le zone 30 e 31.

SOC. MUTUA COOP. EDILIZIA « METRON » (6) - 121

Si richiede la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona industriale con la zona residenziale 34 b) e considerando l'industria esistente a consumazione.

SOCIETÀ PIAGGIO (9) - 122

Si richiede l'inserimento di zona industriale. - L'osservazione viene accolta in conformità anche a quanto proposto dalla Camera di Commercio.

SIGG. LUISA EUGENIO E GIOVANNI GIUSTI (16) - 123

Si richiede la sostituzione della zona residenziale con zona industriale. - L'osservazione viene parzialmente accolta, considerando parte della proprietà come zona industriale in conformità a quanto proposto dalla Camera di Commercio. La parte rimanente è da considerarsi immutata ossia zona residenziale.

SIGG. EUGENIO E GIOVANNI GIUSTI (17) - 124

Si richiede la sostituzione della zona residenziale con zona industriale. - L'osservazione viene accolta inserendo nel P.R.G. la proprietà come zona industriale come anche proposto dalla Camera di Commercio.

SOC. CERAMICA LIGURE VACCARI (18) - 125

Si richiede la sostituzione della zona industriale con zona residenziale, proponendo una nuova zona industriale. - L'osservazione viene accolta solo per quanto riguarda la proposta di nuova zona industriale in conformità anche a quanto richiesto dalla Camera di Commercio.

AVV. CARLO PITTATORE (26) - 126

Si richiede la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale. - L'osservazione viene accolta limitando la zona industriale a ponente fino alla strada raccordo aeroporto-autostrada e trasformando l'area a levante in zona residenziale n. 34 b).

IMPRESA EDILE PONTE (26 - F.T.) - 127

Vedi richiesta Avv. Pittatore. - Si è risposto con la precedente controdeduzione.

SOCIETÀ CORNIGLIANO (27) - 128

Si richiede la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale. - L'osservazione viene accolta costituendo alla piccola area la zona residenziale n. 34 b), lasciando la rimanente proprietà inalterata.

SIG. MACCIOLLI ANTONIO (28) - 129

Si richiede una variante della zonizzazione, un aumento dell'indice di fabbricabilità, e l'abolizione della zona alberata. - L'osservazione viene parzialmente accolta per quanto riguarda la sostituzione della zona alberata con la zona residenziale n. 33.

Viene inoltre rettificato il servizio scolastico.

PROF. CARLO MARCHESE (29) - 130

Si richiede l'aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta per quanto riguarda l'indice di fabbricabilità. Viene sostituita la zona alberata con la zona n. 32.

SIGG. ANGELO E FRANCESCO CHIAPPORI (34) - 131

Si richiede l'abolizione del vincolo di servizio scolastico privato. - L'osservazione viene accolta non inserendo nel piano come previsione futura le scuole private e considerando l'edificio in questione nella zona a regolamento edilizio.

SOC. « CANTIERI DEL MEDITERRANEO » (33) - 132

Si richiede la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale. - L'osservazione viene accolta con l'inserimento nel piano della zona residenziale n. 34 b) e considerando l'industria esistente a consumazione.

SIG. SILVIO ROLLINO (3) - 133

Si richiede l'ampliamento della zona alberata. - L'osservazione viene accolta, ampliando la zona alberata come indicato nella planimetria proposta dall'Ufficio.

DOTT. ARCH. GIULIANO FORNO (4) - 134

Si richiede l'abolizione del vincolo a zona verde. - L'osservazione viene accolta con la rettifica del confine della Villa Rossi-Martini.

SIG. MARIO ROLLINO (20) - 135

Si richiede la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale. - L'osservazione viene accolta con la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale n. 34 b).

Tavola N. 14

EREDI GRONDONA GIUSEPPE (1) (F.T.) - 136

Si richiede lo svincolo della zona alberata. - L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona alberata la zona residenziale n. 33 avendo accertato la scarsa consistenza della zona alberata.

« OFFICINE VISCONTE RAIOLA » (3) - 137

Si richiede una variante del tracciato stradale previsto dal P.R.G. e l'inserimento della zona industriale. - L'osservazione viene respinta, per quanto riguarda la proposta di inserire la zona come industriale, in quanto le previsioni del piano si adattano alle condizioni dell'ambiente; accolta per quanto riguarda la variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G.

SIG. GEROLAMO PITTALUGA (2) - 138

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta apportando una variante alla zona alberata secondo le proposte fatte dall'Ufficio sostituendo parte di essa con la zona n. 31.

SOC. MAGLIFICI BORIOLI (4) - 139

Si richiede l'ampliamento della zona industriale. - L'osservazione viene respinta in quanto la possibilità di costruire piccoli impianti industriali è prevista nelle norme di fabbricabilità.

REBORA FRANCESCO (6) - 140

Si richiede l'inserimento di una zona industriale. - L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del P.R.G. si adattano alle condizioni dell'ambiente.

ALDO SACCHETTONI (5) - 141

Si richiede una variante del tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta in quanto non è stata giudicata possibile altra soluzione.

FRATELLI DELLEPIANE (7) - 142

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del Piano rispettano le condizioni dell'ambiente.

Tavola N. 15

FELICE BENSA (F.T.) (15) - 143

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del piano si adattano alle condizioni del terreno e dell'ambiente.

ANGELA BRISTOTTI IN MAYER (17) - 144

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta in quanto la previsione del piano rispetta le condizioni del terreno e dell'ambiente.

SOC. « ACCIAIERIE E FERRIERA DI BOLZANETO » (8) - 145

Si richiede una variante alla viabilità. - In conformità degli studi presentati dalla Camera di Commercio l'osservazione viene accolta salvo il paragrafo n. 3 riguardante la classificazione del passo Morigallo che può essere risolto in altra sede.

SOC. GASLINI (13) - 146

Si richiede lo svincolo del piazzale e delle quattro rampe di raccordo con l'autostrada previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene accolta, in quanto il raccordo è già previsto negli studi presentati dall'A.N.A.S. in località Bolzaneto, mentre è stato proposto di limitare il piazzale solo alla superficie necessaria per il collegamento della via Sardorella con la strada prevista dal P.R.G.

La parte svincolata viene inserita nel P.R.G. come zona industriale.

SOC. « COMET » (12) F.T. - 147

Si richiede l'abolizione del piazzale e delle rampe di raccordo con l'autostrada prevista dal P.R.G. - Vedere controdeduzioni precedenti (Soc. Gaslini).

SOC. LAEBI (11) F.T. - 148

Si richiede la sostituzione della zona residenziale con la zona industriale. - L'osservazione viene accolta in conformità a quanto proposto anche dalla Camera di Commercio.

SOC. DELLEPIANE RAFFAELE (10) - 149

Si richiede la sostituzione della zona residenziale con zona industriale. - L'osservazione viene accolta in conformità a quanto proposto anche dalla Camera di Commercio.

STORACE GAETANO (9) - 150

Si richiede la sostituzione della zona industriale con zona residenziale. - L'osservazione viene accolta per la parte compromessa dalle nuove costruzioni, sostituendo la zona industriale con la zona residenziale n. 33.

DITTA EDOARDO GARRONE (7) F.T. - 151

Si richiede l'ampliamento della zona industriale prevista dal P.R.G. - L'osservazione viene accolta in conformità anche di quanto previsto dalla Camera di Commercio.

VALOBRA ROBERTO (6) - 152

Si richiede la sostituzione della zona residenziale con zona industriale. - L'osservazione viene accolta in conformità a quanto proposto anche dalla Camera di Commercio.

NOCE GAETANO (5) - 153

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità e l'abolizione della zona alberata prevista dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta per quanto riguarda gli indici ritenendo giuste le previsioni del P.R.G., ed accolta per la zona alberata sostituendo la stessa con la zona residenziale n. 31 avendo accertato la scarsa consistenza dell'alberatura.

PEDEMONTE MARIO (4) - 154

Si richiede la sostituzione della zona residenziale con la zona industriale. - *L'osservazione viene accolta in quanto zone adiacenti hanno caratteristiche essenzialmente industriali.*

NOVELLI FRANCESCO (3) - 155

Si richiede la sostituzione della zona alberata prevista dal P.R.G., con la zona residenziale. - *L'osservazione viene accolta sostituendo la zona alberata con la zona residenziale n. 31, avendo accertato la scarsa consistenza delle alberature.*

SCHENARDI ANTONIO (2) - 156

Si richiede la sostituzione della zona residenziale con la zona industriale. - *L'osservazione viene accolta in conformità a quanto proposto anche dalla Camera di Commercio.*

ISTITUTO DELLE SUORE DI N.S. DELLA PROVVIDENZA

(1 tav. 15 - I tav. 22) - 157

Si richiede l'abolizione del vincolo di scuola privata. - *L'osservazione viene accolta eliminando nel P.R.G. come previsione futura le scuole private.*

DOTT. ING. GIACOMO DEL GROSSO (16) - 158

Si richiede la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale. - *L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del P.R.G. si adattano alle condizioni del terreno e dell'ambiente.*

Tavola N. 16

ATTILIO SALVADE' (25) - 159

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - *L'osservazione viene respinta rimanendo al piano esecutivo le eventuali rettifiche.*

A.G. COMPIANO (26) - 160

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - *Vedere controdeduzioni, precedente (A. Salvadè).*

DR. ING. ACHILLE GATTO (38) - 161

Si richiede una variante alla zonizzazione prevista dal P.R.G. - *L'osservazione viene respinta mancando la stessa di adeguata documentazione.*

CASSISA PAOLA (39) - 162

Si richiede l'abolizione della zona alberata prevista dal P.R.G. ed un aumento dell'indice di fabbricabilità. - *L'osservazione viene respinta mancando la stessa di adeguata documentazione.*

FRASSINETTI ALFREDO (37) - 163

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - *L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del P.R.G. sono ritenute giuste, osservando comunque che la costruzione n.c. 69 via Celesia non interferisce con tracciati stradali previsti dal P.R.G.*

FRATELLI FIRPO (36) - 164

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

SOCIETÀ ARCOS (35) - 165

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

EREDI LEHMAN (34) - 166

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. e la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale. - *L'osservazione viene respinta per quanto riguarda la viabilità ed accolta per la seconda parte sostituendo alla zona industriale la zona residenziale 34 b), considerando l'industria esistente a consumazione.*

PARODI LUIGI (33) - 167

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

ALDO ROSSETTI (32) - 168

Si richiede una variante alla zonizzazione. - *L'osservazione viene respinta mancando la documentazione.*

AVV. CARLO RONCO (30) - 169

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

CAVANNA AGNESE ED ALTRI (41) - 170

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

AVANZINO ALDO (29) - 171

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

CALCAGNO GIUSEPPINA ED ALTRI (28) - 172

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

ENTE CENACOLO DOMENICANO - IST. S.T. D'AQUINO (27) - 173

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

EDOARDO CARPANETO E FRATELLI (F.T) (40) - 174

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

SOC. GASLINI (31) - 175

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - *L'osservazione viene accolta in con-*

sequenza dell'osservazione presentata dalla Camera di Commercio con la revisione della viabilità della zona del Polcevera.

SIGG. BALBI GIACOMO E BOSIO GEROLAMO (22) - 176

Si richiede una rettifica della zona alberata ed un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene parzialmente accolta sostituendo a parte della zona alberata la zona residenziale n. 31, che meglio si adatta alle condizioni del terreno.

GIOVANNI BORDO (21) - 177

Si richiede una rettifica della zona alberata. - L'osservazione viene parzialmente accolta sostituendo a parte della zona alberata la zona residenziale n. 31 e 33 che meglio si adattano alle condizioni del terreno.

BALBI ANGELA (16) - 178

Si richiede una variante alla zonizzazione ed un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene parzialmente accolta sostituendo a parte della zona alberata la zona residenziale n. 31, che meglio si adatta alle condizioni del terreno.

BALLESTRIERI PIETRO (17) P.T. - 179

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta inserendo nel piano la zona residenziale n. 31, che meglio si adatta alle condizioni del terreno.

IMPRESA « COVA » (24) - 180

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità per una vasta zona di Begato. - L'osservazione viene accolta in funzione delle proposte particolari presentate da altri privati, interessanti la stessa zona.

GEROLAMO PITTALUGA (19) - 181

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene parzialmente accolta inserendo nel P.R.G., la zona residenziale n. 33, che meglio si adatta alle condizioni del terreno.

PARODI ALDO (20) - 182

Si richiede la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale. - L'osservazione viene accolta, proponendo alla zona industriale la zona residenziale n. 34 b). L'attuale industria viene considerata a consumazione.

IMPRESA MASSIMO FASCE (14) - 183

Si richiede una variante alla zonizzazione e un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta inserendo nel piano la zona residenziale n. 33 che meglio si adatta alle condizioni del terreno.

BALBI GEROLAMO (13) - 184

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta avendo trasformato in zona n. 31 anche la zona adiacente avente le stesse caratteristiche.

BARABINO ANTONIO (12) - 185

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta inserendo nel piano le zone n. 31 e 33, ritenendole più idonee alle condizioni del terreno.

NOCE GAETANO (11) - 186

Si richiede un aumento all'indice di fabbricabilità e destinazione mista per l'industria e residenza. - L'osservazione viene parzialmente accolta per quanto riguarda l'aumento agli indici di fabbricabilità e sostituendo alla zona alberata la zona residenziale n. 31 avendo riscontrato la inconsistenza dell'alberatura.

BRISTOTTI GIOVANNI (9) - 187

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo nel P.R.G. la zona n. 8 con la zona n. 30 e n. 31 che meglio si adattano alle condizioni del terreno.

MANTERO LUIGI (8) - 188

Si richiede l'abolizione della zona alberata ed un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta inserendo nel piano la zona residenziale n. 31 che meglio si adatta alle condizioni del terreno.

CRESTA MARIO (7) - 189

Si richiede la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona industriale con quella residenziale n. 34 b), che meglio si adatta alle condizioni dell'ambiente.

ANTONIO STORACE (16) - 190

Si richiede la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale. - L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona industriale la zona residenziale n. 34 b). L'attuale industria viene considerata a consumazione.

MANTERO LUIGI (5) - 191

Si richiede un ampliamento della zona industriale. - L'osservazione viene accolta in quanto l'ampliamento meglio si adatta alle condizioni dell'ambiente.

MICHELE BURNENGO (4) - 192

Si richiede la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona industriale con la zona residenziale n. 34 b), che meglio si adatta alle condizioni dell'ambiente.

PURFINA ITALIANA (3) - 193

Si richiede un ampliamento della zona industriale. - L'osservazione viene accolta inserendo l'ampliamento della zona industriale come anche proposto dalla Camera di Commercio.

FABBRICA BIRRA CERVISIA (2) - 194

Si richiede l'abolizione della linea ferroviaria e della scuola prevista dal P.R.G. - L'osservazione viene accolta abolendo la linea ferroviaria e la scuola.

Si richiede il vincolo della zona adiacente all'abazia di S. Nicolò del Boschetto e l'abolizione della linea ferroviaria prevista dal P.R.G. - L'osservazione viene parzialmente respinta, salvo il tracciato della linea ferroviaria che viene abolita.

Tavola N. 17

GIUSEPPE DELLE ROVERE (1) - 196

Si richiede la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona residenziale n. 34 b) alla zona industriale.

SOCIETÀ « SATER » (2) - 197

Si richiede l'aumento degli indici di fabbricabilità, una variante della viabilità ed una rettifica della zona alberata. - L'osservazione viene respinta per quanto riguarda la viabilità e gli indici di fabbricabilità; accolta per la zona alberata che si sostituisce con la zona n. 32.

CASSANO GUIDO (3) - 198

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità e una rettifica della zona alberata. - L'osservazione viene respinta per quanto riguarda l'indice di fabbricabilità ed accolta per quanto riguarda la zona alberata che viene sostituita con la zona n. 32.

PAOLO DE FERRARI per conto della Soc. Ed. BELVEDERE (4) - 199

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta secondo quanto suggerito dalla Soprintendenza trasformando in zona n. 32 una parte della proprietà.

DOMENICO MUSSO (F.T.) (15) per conto della Soc. Ed. BELVEDERE
200

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta secondo quanto suggerito dalla Soprintendenza trasformando in zona n. 32 una parte della proprietà.

SOCIETÀ « CIVILCASA » (5) - 201

Si richiede una variante alla zona alberata. - L'osservazione viene accolta, sostituendo la zona verde privata e la zona industriale con quella residenziale n. 34

PINATEL ALESSIO (6) - 202

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona verde privata ed alla zona industriale la zona residenziale n. 34.

LUIGI DURANTE (7) - 203

Si richiede una variante della zona alberata, un aumento dell'indice di fabbricabilità, la abolizione di zona industriale e lo svincolo del servizio scolastico. - L'osservazione viene accolta per quanto riguarda la zona verde privata e la zona industriale, sostituendo le stesse con la zona residenziale n. 34, mentre viene respinta per quel che riguarda il servizio scolastico per il quale sono considerate giuste le previsioni del P.R.G.

Si richiede la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale. - L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona industriale la zona residenziale n. 34 salvo il raddoppio della camionale.

PROF. GIUSEPPE LONGHI ED ALTRI (9) - 205

Si richiede una rettifica alla zona alberata ed un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta per quanto riguarda l'aumento degli indici di fabbricabilità e accolta per la rettifica della zona alberata sostituendo la stessa con la zona n. 30.

ALICE AURELIO (10) F.T. - 206

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità, e rettifica della zona alberata. - L'osservazione viene respinta per quanto riguarda gli indici di fabbricabilità ed accolta per la zona alberata sostituendo la stessa con la zona n. 30.

DOTT. GIACOMO COSTA per Ospedale Galliera (11 tav. 17 e 23 tav. 16)
207

Si richiedono diverse varianti al piano nella zona degli Angeli, nella zona di Borzoli, nella zona di Coronata, nella zona di Rivarolo e nella zona di vico Marinella e piazza Valoria. - L'osservazione viene accolta per quanto riguarda la eliminazione dell'impianto sportivo della zona denominata Villa Villazza e per la rettifica della zona alberata nella località denominata Villa Soante; viene respinta per quanto riguarda le rimanenti osservazioni considerando giuste le previsioni del piano.

FRATELLI PARODI (12 F.T.) - 208

Si richiede una rettifica della zona alberata. - L'osservazione viene accolta rettificando la zona alberata in modo più corrispondente alla situazione attuale e sostituendo alla zona svincolata la zona n. 34.

ING. VIRGILIO STURA (13) - 209

Si richiede la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale. - L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona industriale la zona residenziale n. 34 b).

DR. FRANCESCO MORASSUTTI (16) - 210

Si richiede la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale. - L'osservazione viene accolta considerando l'industria esistente a consumazione, e sostituendo nel piano la zona industriale con la zona a R.E. (34 b).

SOC. ICEF (17 F.T.) - 211

Si richiede di svincolare l'area dal servizio sportivo previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene accolta sostituendo al servizio sportivo la zona residenziale n. 33.

SOC. « EDILIA VIA TRENTO » (21) - 212

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo le zone n. 30 e 31 con zona residenziale a R. E. n. 34 b).

BORDO CATERINA (22) - 213

Si richiede l'abolizione del servizio previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene accolta eliminando nel P.R.G. la previsione delle scuole private.

ISTITUTO RACHITICI DI GENOVA (23) - 214

Si richiede un inserimento nel P.R.G. di servizio ospedaliero. - L'osservazione viene accolta inserendo nel piano la proprietà dell'Istituto come servizio ospedaliero.

LEONILDA LOLLINI (24) - 215

Si richiede lo svincolo del servizio ecclesiastico e l'aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta per quanto riguarda l'aumento degli indici di fabbricabilità ed accolta per la rettifica del servizio ecclesiastico.

ING. ANGELO INVERNIZZI (25) - 216

Si richiede una rettifica della zona alberata ed un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta per quanto riguarda gli indici di fabbricabilità considerando giuste le previsioni del piano; mentre per la zona alberata viene inserita una rettifica sostituendo parte della zona con indice n. 30.

GIUSEPPINA MONTIGLIO (28) - 217

Si richiede una rettifica del vincolo previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene accolta sostituendo al servizio la zona a R. E. (zona 34 b).

SOCIETÀ FIORENZA (29) - 218

Chiede lo svincolo del servizio previsto dal P.R.G. - L'osservazione è accolta sostituendo al servizio la zona a R.E. (346).

SUORA MARIA AURELLA FRUMENTO (30) - 219

Si richiede lo svincolo di servizio ecclesiastico. - L'osservazione viene accolta eliminando il vincolo di servizio sostituendolo con la zona residenziale a R.E. (34 b).

LUDOVICO CAUMONT CAIMI (31) - 220

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona verde privata la zona residenziale n. 34 b) essendo il verde di trascurabile entità.

ING. VIRGILIO STURA (14) - 221

Si richiede una variante del tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene accolta in quanto la variante proposta migliora il tracciato.

ING. RIZZO & BARABINO ED ALTRI (18) - 222

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità e una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene accolta per quanto riguarda la viabilità inserendo il tracciato proposto, esclusa la parte a nord, e fissando la larghezza di m. 9. Per quanto riguarda la zonizzazione l'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

PIETRO SCARAMUCCI (19) (F.T.) - 223

Si richiede una variante alla viabilità prevista dal P.R.G. - L'osservazione viene accolta perchè la soluzione meglio si adatta alle condizioni del terreno, precisando però che la larghezza della strada dovrà essere di m. 9.

SOC. GEN. IMMOBILIARE (26) - 224

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G., l'abolizione della zona alberata, una variante del servizio scolastico, una variante all'ampliamento del cimitero e un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta parzialmente, solo per quanto riguarda la proposta di variante del tracciato parallelo a via D. Chiodo, con l'inserimento dell'allargamento della via Piaggio. Gli altri punti sono respinti ritenendosi giuste le previsioni del P.R.G.

BRUZZO LIDIA ED ALTRI (27) - 225

Si richiede una variante del tracciato stradale previsto dal P.R.G. e una variante alla zonizzazione. - L'osservazione viene accolta per quanto riguarda la proposta viaria e respinta per la variante dei limiti della zonizzazione.

BANCA POPOLARE DI NOVARA (32) - 226

Si richiede l'abolizione dell'allargamento di via S. Lorenzo previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene accolta in conformità a quanto deciso circa le osservazioni degli Enti. Comunque l'approvazione di eventuali nuove costruzioni previa demolizione di quelle esistenti dovrà essere subordinata al tracciamento d'ufficio.

MARCHESE STEFANO CATTANEO ADORNO (33) - 227

Si richiede una variante alla viabilità. - L'osservazione viene accolta per l'abolizione dell'allargamento della via S. Lorenzo, per l'allargamento della via Degola (compatibilmente con le esigenze tecniche), e per il raccordo diretto tra la via Fillak ed il ponte di Cornigliano. Viene respinta per il resto.

SOC. «R.E.C.I.» (36) (F.T.) - 228

Si richiede una variante alla zonizzazione. - L'osservazione viene respinta in quanto il piano di ricostruzione prevede zona verde privata confermata dal P.R.G.

GRASSO CATERINA ED ALTRI (75) (F.T.) - 229

Si richiede l'abolizione della zona verde privata. - L'osservazione viene respinta in quanto vengono ritenute giuste le previsioni piano.

MARCHESE CATTANEO DELLA VOLTA (77) - 230

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

ARNALDO E MARIO CROVETTO (78) - 231

Si richiede una variante al piano particolareggiato di S. Donato. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

Richieste particolari riguardanti il P.R.G. - L'osservazione viene respinta rimandando ogni considerazione in sede di studio dei piani particolareggiati.

SOC. IMMOBILIARE S. GIACOMO (80) - 233

Si richiede l'abolizione della zona verde privata e lo svincolo di un edificio vincolato dal piano. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

CODEBO' ARMANDO (76) - 234

Si richiede l'inserimento nel P.R.G. di un edificio previsto dalla variante al piano di ricostruzione della zona degli Orti Sauli. - L'osservazione viene respinta rimandando la sistemazione di tutta la zona alla approvazione della variante al piano di ricostruzione per la zona degli Orti Sauli.

ALFONSO DUFOUR (83) - 235

Osservazioni generiche sul metodo d'impostazione del P.R.G. - L'osservazione viene respinta, precisando che gli argomenti esposti sono stati esaminati ed hanno ottenuto risposta con le controdeduzioni alle osservazioni degli Enti.

SOC. «MADONNETTA» (66) (F.T.) - 236

Si richiede l'abolizione della zona alberata. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

ING. VIRGILIO STURA (82) - 237

Richiesta Generica. - Si precisa che l'osservazione ha già avuto risposta trattando le richieste degli Enti.

DOTT. ROSSI ANDREA (81) - 238

Proposte generiche sul P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

STEFANO REBORA ED ALTRI (74) - 239

Si richiede una variante del tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

ENZO CAMUNCOLI (68) - 240

Si richiede una variante della zonizzazione e un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

ANTONIO RAVASCO (66) - 241

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

FILIPPO DE SCALZO (67) - 242

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità, e una variante del tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene parzialmente accolta per quanto riguarda la rettifica del tracciato stradale rimandandola al piano esecutivo; respinta per quanto riguarda gli indici di fabbricabilità, considerando giuste le previsioni del P.R.G.

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

CONTESSA SILVIA BIAGGI DE BLASTYS (63) - 244

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

ING. LEONARDO DURAND (62) - 245

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

EMMA E MARGHERITA DASSORI (61) - 246

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

FLAMINIO BINI (60) - 247

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

CATTANEO DELLA VOLTA FERDINANDO (F.T.) (73) - 248

Si richiede una variante al P.R.G. non documentata. - L'osservazione viene respinta per mancanza di documentazione.

PAOLA RAGGIO (F.T.) (73) - 249

Si richiedono delle varianti al piano non documentate. - L'osservazione viene respinta per mancanza di documentazioni.

AVV. GIANCARLO DORIA (F.T.) (72) - 250

Si richiede una variante del tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

MARIO TRUCCO (71) - 251

Si richiede una variante della viabilità del centro. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del piano.

SIGNORI CASOTTANA (70) - 252

Si richiede una variante al P.R.G. relativa alla sistemazione di via Frè. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

SOC. BOAVISTA «S.A.I.F.I.» e Fondi (69) - 253

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

ADRIANA E STEFANIA REPETTO (59) - 254

Si richiede l'abolizione della zona alberata. - L'osservazione viene respinta in quanto il piano prevede zona e regolamento edilizio, e non zona alberata.

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

GIOVANNI BATTISTA BRUNETTI (56) - 256

Si richiede una variante al tracciato stradale. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

ING. MATTEI SCARAMUCCI & C. (57) 2 osservazioni - 257-258

Si richiede una variante del tracciato stradale previsto dal P.R.G. - Le osservazioni vengono respinte considerando giuste le previsioni del P.R.G.

CAMBIASO ROSA PIERINA (55) - 259

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

GEN. PAOLO CROSA DI VERGANI (54) - 260

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

DOTT. ING. DE BONIS ERCOLE - CAV. LUIGI BOSCO (53) - 261

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

GIOVANNI CECCARO (52) - 262

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

ANGELO SALATA (50) (F.T.) - 263

Si richiede una rettifica del tracciato previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

ING. GIORGIO LOMBARDO (51) - 264

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

ETTORE CAROSSINO (49) - 265

Si richiede una variante del tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

CRESTA MARIO (35) - 266

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta in quanto il P.R.G. prevede zona n. 34 e non zona n. 30.

ING. RENZO PICASSO (37) (F.T.) - 267

Si richiede una variante del tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta ritenendo opportuno rimandare la possibilità di variante alla fase esecutiva della strada.

Si richiede un inserimento nel piano di tracciato stradale, e un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

IMPRESA F.LLI MIGNONE (41) - 269

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

NICELLI & BISIO ARISTIDE (42) - 270

Si richiede una variante di zonizzazione ed un aumento all'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

IMPRESA «PERNA & BARRO» (44) - 271

Si richiede una variante del tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

AVV. CARLO RONCO (45) - 272

Si richiede una variante della zona alberata. - L'osservazione viene respinta in quanto il piano non prevede la zona alberata bensì quella a R.E. Evidentemente si tratta di errore di lettura del Piano.

SOC. «R.D. DIANA & C.» (48) - 273

Si richiede la sostituzione della zona residenziale con zona industriale. - L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del P.R.G. sono da considerarsi giuste. Comunque l'industria rientra nelle norme di fabbricabilità e resterà a consumazione.

SOCIETÀ LIGURE CONSERVAZIONE LATTE E
FABBRICA CONSERVE (48) - 274

Si richiede la sostituzione della zona residenziale con la zona industriale. - L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del piano sono da considerarsi giuste. Comunque l'industria resta a consumazione.

BITTA «MACCIO' & DAPELO» (47) - 275

Si richiede la sostituzione della zona residenziale con zona industriale. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.; l'industria rientra nelle norme di fabbricabilità e resterà a consumazione.

UGO E PIA ALBERTI ED ALTRI (46) - 276

Si richiede una variante al piano di via Cantore. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

SOC. «TOMASO MORO & FIGLI» (F.T.) (40) - 277

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

ING. VIRGILIO STURA (38) - 278

Si richiede una variante del tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

DOTT. UMBERTO GAGLIARDO (39) - 279

Si richiede una variante del tracciato stradale previsto dal P.R.G. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

SOC. ITALIANA ACCIAIERIE CORNIGLIANO (34) - 280

Si richiede una variante del tracciato stradale della Genova-Prà, la sostituzione della zona residenziale con la zona industriale, e l'inserimento di due binari ferroviari nella zona dello stabilimento della Società. - *I primi due punti delle osservazioni sono stati accolti in seguito a due precedenti osservazioni della S.I.A.C. Il terzo punto viene respinto non ritenendo di doverlo considerare in questa sede.*

SOC. FRATELLI DIANA & DIANA CONSERVA (48) - 281

Richiedono la sostituzione della zona residenziale con la zona industriale. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del piano. L'industria resta comunque a consumazione.*

Tavola N. 18

SOC. «IMPRESA EDILE» (3) - 282

Si richiede lo svincolo del servizio militare. - *L'osservazione viene accolta, con l'eliminazione del vincolo militare.*

OPERA PIA DE FERRARI BRIGNOLE SALE (2) F.T. - 283

Si richiede lo svincolo del servizio previsto dal P.R.G. - *L'osservazione viene accolta svincolando l'area prevista per l'ampliamento della zona ospedaliera.*

SOC. IMMOBILIARE VILLA MARE (1) - 284-285
(2 osservazioni di cui una fuori termine)

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - *Le osservazioni vengono accolte inserendo nel P.R.G. la zona verde privata n. 11.*

MARIA ALBERTINI RONCAGLIOLO - 286

Proposte particolari. - *L'osservazione viene respinta rimandando ai piani esecutivi le soluzioni proposte.*

ANNINA SERAFINA ED OLGA CERRUTI (4) - 287

Si richiede una variante al P.R.G. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

Tavola N. 20

LUIGI CERRUTI (1) (F.T.) - 288

Si richiede lo svincolo della zona alberata. - *L'osservazione viene accolta considerando giusta la richiesta; la zona alberata viene sostituita con la zona n. 34.*

RIVARA GIUSEPPE (2) (F.T.) - 289

Si richiede la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale. - *L'osservazione viene accolta sostituendo la zona industriale con la zona residenziale n. 34 che meglio si adatta alle condizioni dell'ambiente e del terreno.*

ING. ALEARDO BEVILACQUA (3) - 290

Si richiede la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale. - *L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona industriale la zona residenziale n. 34 che meglio si adatta alle condizioni dell'ambiente.*

FAMIGLIA MARASSI (5) - 291

Si richiede l'abolizione della zona alberata. - *L'osservazione viene accolta abolendo la zona alberata sostituendola con la zona n. 33 e considerando l'industria esistente a consumazione.*

SIG. CAMPANELLA (6) - 292

Si richiede la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale. - *L'osservazione viene accolta sostituendo la zona industriale con la zona residenziale n. 34 che meglio si adatta alle condizioni dell'ambiente.*

DOTT. ING. SERAFINO BERNERO (7) - 293

Si richiede la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale. *L'osservazione viene accolta sostituendo la zona industriale con la zona residenziale n. 34 che meglio si adatta alle condizioni dell'ambiente.*

NICOLO' RIMASSA (9) (F.T.) - 294

Si richiede una variante della viabilità prevista dal P.R.G. - *L'osservazione viene accolta rettificando la piazza.*

SOC. MOLASSANA (10) - 295

Si richiede l'ampliamento della zona industriale e un collegamento ferroviario. - *L'osservazione viene accolta, solo per quanto riguarda l'ampliamento della zona industriale proponendone la rettifica.*

CAPRILE LUIGI (11) (F.T.) - 296

Si richiede l'abolizione del servizio annonario previsto dal P.R.G. - *L'osservazione viene accolta in quanto il mercato verrà trasferito su proprietà comunale, e la zona su cui era prescritto il servizio viene trasformata in zona mista n. 8.*

CHIARELLA GIOBATTA ED ALTRI (14) - 297

Si richiede la variazione della zonizzazione, un aumento dell'indice di fabbricabilità e l'abolizione del servizio annonario. - *L'osservazione viene accolta parzialmente per quanto riguarda la trasformazione da zona industriale a zona residenziale della area a nord di Ponte Carrega, trasformando tale area in zona n. 33.*

CHIARELLA GIOBATTA (17) - 298

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità e l'abolizione della zona industriale. - *L'osservazione viene accolta parzialmente per quanto riguarda la trasformazione da zona industriale a zona residenziale dell'area a nord di Ponte Carrega trasformando tale area in zona n. 33.*

SOC. «DEL RIO» (29) - 299

Si richiede una variante della zonizzazione ed un aumento degli indici di fabbricabilità. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

ZANELLO ELENA E DE AGOSTINI ARNALDO (F.T.) (28) - 300

Si richiede l'abolizione della zona industriale. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

TOMASO CHIARELLA E DOMENICO FRATELLI (25) - 301

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

ANNA, TOMASINA, MARIA LUISA CHIARELLA (24) - 302

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

ROCCA GIACOMO (26) - 303

Si richiede una variante alla zonizzazione ed un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

MARCHESA MATILDE GIUSTINIANI (22) - 304

Si richiede una limitazione del servizio previsto dal P.R.G. ed un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

PICCARDO MADDALENA (30) - 305

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

GIUSEPPE MARIO COGORNO (31) - 306

Si richiede l'abolizione del servizio annonario previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

EUGENIO E VIOLETTA CABELLA (18) - 307

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

LUIGINA ODETTI (37) - 308

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del piano.

GESINO MARIA (33) - 309

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del piano.

LUIGI DA CHÀ (34) - 310

Si richiede una variante della zonizzazione ed un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del piano.

Tavola N. 21

ARNUZZO DOMENICO (1) (F.T.) - 311

Si richiede una variante di zona. - L'osservazione viene accolta, eliminando la zona verde al di fuori del limite del Cimitero che viene trasformato in zona residen-

ziale n. 33, e riconfermando invece nella parte interna del vincolo del Cimitero la zona industriale.

FRATELLI PANINI (2) - 312

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità e la rettifica della zona alberata. - L'osservazione viene respinta per quanto riguarda l'indice di fabbricabilità (ritenendo giuste le previsioni del P.R.G.) ed accolta per la rettifica della zona alberata in seguito a sopralluogo avvenuto.

CANALE GUIDO (3) - 313

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità e una variante dell'ubicazione del servizio scolastico - L'osservazione viene parzialmente accolta per quanto riguarda lo spostamento della scuola nella stessa proprietà, e respinta per quanto riguarda l'aumento dell'indice di fabbricabilità.

GARBUCCINI TOMASO (4) - 314

Si richiede la sostituzione della zona alberata con la zona residenziale. - L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona alberata la zona residenziale n. 31 in quanto la zona attualmente non presenta nessuna consistenza arborea.

SOC. MONTE GRAPPA (5) - 315-316

(2 osservazioni delle quali una fuori termine)

Si richiede la sostituzione della zona verde con la zona residenziale. - Le osservazioni vengono accolte sostituendo la zona verde con la zona residenziale n. 34 b), in quanto l'area non è più richiesta dalla Ripartizione Giardini.

ING. PAOLO DE FERRARI

per conto SOC. EDIL. «S. NATALIA» (9) - 317

Richiede aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene parzialmente accolta solo per quanto riguarda la zona alberata sostituendola con la zona n. 30, in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.

ING. PAOLO DE FERRARI

per conto SOC. EDIL. «S. MASSIMO» (9) - 318

Richiede aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene parzialmente accolta solo per quanto riguarda la zona alberata sostituendola con la zona n. 30, in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.

ING. PAOLO DE FERRARI per conto SOC. «S. DELFINO», «S. LORENZO», «S. LUCIANO», «S. GIUSEPPE», «S. BENEDETTO» n. 5 osservazioni (84, 85, 86, 87, 88) - 319-320-321-322-323

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - Le osservazioni vengono respinte per mancanza di documentazione.

SOC. VERDEDIL (56) (F.T.) - 324

Si chiede l'abolizione della zona alberata. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del piano.

DOMENICO MUSSO (6) per conto SOC. «S. NATALIA» (F.T.) - 325

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene parzialmente accolta solo per quanto riguarda la zona alberata sostituendola con zona n. 30 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.

DOMENICO MUSSO (7) per conto SOC. «S. EMILIO» (F.T.) - 326

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene parzialmente accolta solo per quanto riguarda la zona alberata sostituendola con la zona n. 30 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.

DOMENICO MUSSO (8) per conto SOC. «S. MASSIMO» - 327

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - Vedere controdeduzioni precedenti (Domenico Musso n. 7).

ING. PAOLO DE FERRARI E DOMENICO MUSSO (9)
per conto SOC. EDIL. «SANTA ILEANA»
(2 osservazioni di cui 1 fuori termine) - 328-329

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - Vedere controdeduzioni precedenti (Domenico Musso n. 7 - 8).

GIUSEPPE MUSSO PIANTELLI (10) - 330

Si richiede l'abolizione del servizio sportivo previsti dal piano e della zona seminativa. - L'osservazione viene accolta, abolendo il campo sportivo lasciando invariate le previsioni del Piano di Marassi. La zona agricola è un errore di lettura del P.R.G.

SOC. COSTREDIL (11) - 331

Si richiede l'inserimento dell'allargamento della via Berghini nel P.R.G. - L'osservazione viene accolta inserendo l'allargamento della via Berghini nel P.R.G.

MARCENARO FILIPPO (12) - 332

Si richiede l'abolizione della zona alberata ed un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona alberata con la zona n. 8 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente; occorre comunque conservare una fascia alberata di m. 20 lungo la via Pianderlino.

SEBASTIANO BOCCARDO & C. (13) - 333

Si richiede l'abolizione della zona alberata e un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene parzialmente accolta sostituendo alla zona alberata la zona n. 33 in quanto l'alberatura risulta di minima consistenza.

ING. ALDO BADANO (14) - 334

Si richiede una variante al tracciato stradale. - L'osservazione viene accolta modificando il tracciato stradale in quanto più adatto alle esigenze del terreno.

DELLE PIANE GIUSEPPE E MADDALENA (15) - 335

Si richiede l'abolizione della zona alberata e un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione

viene accolta sostituendo la zona alberata con la zona n. 33 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.

VIRGILIO RAGNI (16) - 336

Si richiede l'abolizione della zona alberata e un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona alberata con la zona n. 33 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.

GIANI LEONE E GIANI CARLO (17) - 337

Si richiede l'abolizione della zona alberata e un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona alberata la zona n. 32, in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.

ING. ALDO ZUCCARELLI (18) (F.T.)

per conto SOC. IMPERIALE S. FRUTTUOSO - 338

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona mista n. 8 con le zone n. 30 e 31 come indicato in planimetria.

ANNAMARIA GRAFFIOLO (19) (F.T.) - 339

Si richiede l'abolizione della zona alberata e un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta parzialmente sostituendo la zona alberata rettificata con la zona n. 30 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.

EREDI BOZZANO (20) - 340

Si richiede l'abolizione della zona alberata e un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta parzialmente sostituendo la zona alberata rettificata con la zona n. 32 in quanto l'alberatura esistente non costituisce massa consistente.

VACCARO NICOLETTA (21) - 341

Si richiede l'abolizione della zona alberata e un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona alberata la zona n. 8 che meglio si adatta alle condizioni del terreno. Viene inoltre inserita nel P.R.G. una fascia di m. 20 dalla via del Monte come zona alberata.

LAVAGGI MARIA SILVIA (22) - 342

Si richiede l'abolizione del servizio scolastico previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene accolta sostituendo il servizio scolastico con la zona residenziale prevista dal Piano di S. Fruttuoso, ed inoltre viene inserito nel P.R.G. il servizio scolastico nella zona indicata dalla Ripartizione Edilizia in via Cellini alta.

PARODI G. BATTISTA (23) - 343

Si richiede una modifica al tracciato stradale. - L'osservazione viene accolta inserendo la soluzione stradale proposta, nel P.R.G. e portando la larghezza a m. 10.

SHULZER GIOVANNA VED. HUBER (24) - 344

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona

alberata con la zona n. 33 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.

PARODI G.B. ING. G. LOMBARDO (25) - 345

Si richiede una variante della viabilità prevista dal P.R.G. e una rettifica della zona alberata. - L'osservazione viene accolta inserendo il tracciato stradale proposto con la larghezza di m. 10 e sostituendo alla zona alberata con la zona n. 33 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.

TERRILE MARIA (26) - 346

Si richiede l'abolizione della zona alberata prevista dal P.R.G. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona alberata con la zona n. 33 in quanto l'alberatura non forma massa consistente.

BEVEGNI MARIO (27) - 347

Si richiede la sostituzione della zona alberata con la zona residenziale. - L'osservazione viene accolta inserendo nel piano la zona residenziale n. 33 in sostituzione della zona alberata, in quanto l'alberatura non forma massa consistente.

IRENE E BENEDETTO CAGNO (28) (F.T.) - 348

Si richiede la sostituzione della zona alberata con la zona residenziale. - Vedere controdeduzioni precedenti (Bevegni Mario n. 27).

PONTANA ERNESTO (29) - 349

Si richiede l'abolizione della zona alberata e un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona alberata con la zona n. 30 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.

ROSA BRUZZO ED EREDI DEL PIATTO (30) - 350

Si richiede l'abolizione della zona alberata e un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona alberata con la zona n. 31 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.

PAOLO DE FERRARI (31) - 351

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità ed abolizione della zona alberata. - L'osservazione viene parzialmente accolta solo per quanto riguarda la zona alberata sostituendola con la zona n. 30 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.

MARGHERITA E GIOCONDA VACCARONE (32) - 352

Si richiede l'abolizione della zona alberata e un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona alberata con la zona n. 31 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.

SOC. EDILIZIA «PESCATORE» (33) - 353

Si richiede l'abolizione della zona alberata e un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona alberata con la zona n. 31 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.

**CARPI ANNA - D'ANGELO VINCENZO -
MAGIONCALDA ADELIA (48) - 354**

Si richiede una variante del tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

CASACCIA GIUSEPPE (47) - 355

Si richiede una variante del tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

CUSTO E NARIZZANO (50) - 356

Si richiede una variante del tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

ING. A. INVERNIZZI (56) - 357

Si richiede l'abolizione della zona alberata e un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

SPINOLA TERESA (54) - 358

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità e l'inserimento di un tracciato stradale. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

CLARA, MARIA E LEA BOCCALANDRO (61) - 359

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

IMPRESA «PONTE E VELA» (62) - 360

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del Piano.

NICOLÒ ROCCATAGLIATA (51) - 361

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

BARTOLOMEO BOERO (58) - 362

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

GALLIANO EMILIO (59) - 363

Si richiede lo spostamento del servizio scolastico. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

SOC. COSTREDIL (52) - 364

Si richiede una rettifica del tracciato stradale di raccordo tra via Berghini e via Imperiale. - L'osservazione viene respinta precisando di tenere in considerazione una eventuale modifica durante la fase esecutiva e con i tracciamenti d'ufficio.

ALDO BADANO (64) - 365

Si richiede la demolizione dello stabile n. 75 di via Fereggiano. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

CLAVARINO DOMENICO E DERBI GINO (41) (F.T.) - 366

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

ING. CELESTINO VIBERTI (53) (F.T.) - 367

Si richiede l'abolizione della zona alberata. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

SOC. VERDEDIL (55) (F.T.) - 368

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

SOC. « GHIROLA » (65) - 369

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

RAFFAELLE, EDOARDO, ERMELINDA CARPANETO (57) - 370

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

SOC. EDILIZIA « CITTÀ NUOVA » (46) - 371

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - *L'osservazione viene respinta trattandosi di errore di lettura.*

ADALGISA, GIUSEPPINA, SILVANA E BRUNO RONDANINA (45) 372

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

FRATELLI PASSARELLI (44) - 373

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

EMO DE JULIS (42) - 374

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

DI MATTEI NICOLA (41) - 375

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del Piano.*

MASSONE GIOVANNI (37) - 376

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del Piano.*

MUSSO PIANTELLI (35) - 377

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

RICOVERO DI MENDICITÀ (49) - 378

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

DOTT. ANTONI FILIPPINI (38) - 379

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

ANTONIO DROVANDI E CARLO DENEGRI (40) - 380

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

COMM. CARLO BERUTTI - BERGOTTO (63) - 381

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità, ed una variante dell'ampliamento previsto per il Cimitero di Staglieno. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

Tavola N. 22

SOC. TAMBURELLISTICA ITALIANA LIDO (2) - 382

Si richiede l'abolizione del servizio sportivo previsto dal P.R.G., a modifica del piano regolatore di Albaro. - *L'osservazione viene accolta lasciando inalterata la destinazione prevista dal Piano di Albaro.*

LUIGIA ED ENRICHETTA BOZZO (3) - 383

Si richiede una variante al Piano di Albaro. - *L'osservazione viene accolta inserendo nel Piano di Albaro la zona marrone e rimandando per la curva stradale al piano esecutivo.*

EMMA VANNETTI BONINI IN CONTARDO (4) - 384

Si richiede una variante al piano di Albaro. - *L'osservazione viene accolta in quanto già in corso di approvazione la variante al piano di Albaro.*

ORESTE RON (5) - 385

Si richiede lo svincolo del servizio scolastico previsto dal P.R.G. - *L'osservazione viene accolta spostando il servizio scolastico.*

CONTESSA CARLA D'ALBERTIS GNECCHI (7) (F.T.) - 386

Si richiede una variante della zonizzazione e un aumento dell'indice di fabbricabilità. - *L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona verde privata, la zona n. 30.*

PROVINCIA DI GENOVA (8) (F.T.) - 387

Si richiede una variante alla zonizzazione. - *L'osservazione viene accolta inserendo per le zone richieste la sostituzione del servizio ospedaliero con zona residenziale n. 31.*

AMELIA E FEDERICO ALOI (9) - 388

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - *L'osservazione viene accolta sostituendo le zone*

n. 31 e n. 30 con la zona residenziale n. 33 come più rispondente allo stato attuale della località.

ISTITUTO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA (10) - 389

Si richiede una variante al tracciato stradale. - L'osservazione viene accolta per quanto riguarda la variante del tracciato stradale inserendo la soluzione studiata dall'ufficio.

ANTONIO E TERESA VAGLIANI (11) - 390

Si richiede una variante al P.R.G. relativa alla zona di via Palmaria. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

ANGELO DE FERRARI (12) - 391

Si richiede una variante della zona alberata. - L'osservazione viene respinta ritenendo trattarsi di errore di lettura, in quanto il P.R.G. prevede zona n. 34b).

TOMASINA DE FERRARI (14) - 392

Si richiede una variante della zona alberata. - Vedi controdeduzioni precedenti (Angelo De Ferrari).

ROSETTA DORLA BOMBERINI (13) - 393

Si richiede una variante al piano di Albaro inserito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta in quanto si ritengono giuste le previsioni del P.R.G.

G.B. CANEPA (20) - 394

Si richiede una variante al Piano di Albaro inserito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

PARODI FRANCESCO (19) - 395

Si richiede una variante al Piano di Albaro inserito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

BADIA BENEDETTINI DI S. ANDREA (34) (F.T.) - 396

Si richiede una variante al Piano di Albaro inserito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

ERNESTO FASSIO (16) - 397

Si richiede una variante al Piano di Albaro inserito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta, precisando che lo spostamento del campo olimpionico potrà avvenire a condizione che venga trovata un'altra ubicazione.

ING. CARLO DANERI ED EUGENIO FUSELLI (17) - 398

Si richiede una variante al Piano di Albaro inserito nel P.R.G. - Vedi controdeduzioni precedenti (Ernesto Fassio).

GIUSEPPINA GAMBARO (18) - 399

Si richiede una variante al Piano di Albaro inserito nel P.R.G. - Vedi controdeduzioni precedenti (Ernesto Fassio).

ATTILIO BALLETTA (24) - 400

Si richiede una variante al Piano di Albaro inserito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

GEROLAMO ORESTANO (22) - 401

Si richiede una variante al Piano di Albaro inserito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

FILIPPO MARESCHI (23) - 402

Si richiede una variante al Piano di Albaro inserito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

EREDI SANGUINETI (31) - 403

Si richiede una variante al Piano di Albaro inserito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

BOASI VITTORIA (15) - 404

Si richiede una variante alla zonizzazione. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

EUGENIO PICASSO (21) - 405

Si richiede una variante del tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G. Si fa comunque presente che i lavori in corso sulla strada Pedemontana prevedono il raccordo mediante gradinata con il tratto Nord di via Vigo.

SOC. IMMOBILIARE «LA STURLESE» (28) - 405

Si richiede lo svincolo del servizio scolastico previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

ROSETTA BOERO (25) - 407

Si richiede l'abolizione del servizio scolastico previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta rimandando un'eventuale sua considerazione in sede di piano particolareggiato.

ANTONIETTA CERIONI PENATI (26) - 408

Si richiede una variante della viabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

ADRIANO TARANTO (30) - 409

Si richiede una variante del tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

ANTONIO NOVELLA (27) - 410

Si richiede una variante al tracciato stradale. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

CELESTINA CASALEGGIO (32) (F.T.) - 411

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

CONTI AMNERIS IN SCATÀ (33) - 412

Si richiede una variante del tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

GIUSEPPE TESTINO (9) - 413

Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal Piano. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

G.B. PARODI (1) - 414

Si richiede l'abolizione della zona alberata prevista dal P.R.G. - L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona rettificata la zona n. 33 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.

EREDI CHIAPPELLA (3) - 415

Si richiede l'abolizione del vincolo del servizio ecclesiastico. - L'osservazione viene accolta sostituendo al servizio la zona n. 34 in conformità a quanto richiesto dalla Curia Arcivescovile.

NOSENZO RICCARDO (5) - 416

Si richiede la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona industriale con la zona residenziale n. 34 che meglio si adatta alle condizioni dell'ambiente.

LEONARDO DURAND (12) - 417

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

TORRIANI FERDINANDO (8) - 418

Si richiede una variante alla viabilità. - L'osservazione viene respinta rimandando al piano particolareggiato la possibilità dello spostamento richiesto.

TODARO GIUSEPPE (13) (F.T.) - 419

Si richiede l'abolizione della zona alberata. - L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del P.R.G. rispettano le condizioni dell'ambiente.

**GIUSEPPE, FRANCESCO E INNOCENZO ODETTI (13) (3 osservaz.)
420-421-422**

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - Le osservazioni vengono respinte considerando giuste le previsioni del P.R.G.

SIRIO MORANDO (10) - 423

Si richiede un passaggio da zona industriale a zona residenziale. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

CARLO CASTAGNA (7) - 424

Si richiede l'ampliamento della zona industriale. - L'osservazione viene respinta in quanto le norme di fabbricabilità del Piano prevedono la possibilità di costruire piccole industrie.

CAMILLO GUIDOTTI (1) (F.T.) - 425

Si richiede l'abolizione della zona alberata e una variante alla viabilità. - L'osservazione viene respinta per la richiesta di variante alla viabilità considerando giuste

le previsioni del piano, mentre viene accolta per la zona alberata sostituendola con la zona n. 30 essendo l'alberatura di poca consistenza.

SOC. PLINTHOS (3) - 426

Si richiede la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale, una variante alla viabilità e uno spostamento del Cimitero inserito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

SIGNORI SARTORIS (2) - 427

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

COOP. EDIL. «SALVO D'ACQUISTO n. 2» (2) - 428

Si richiede lo spostamento del servizio ecclesiastico. - L'osservazione viene accolta in quanto lo spostamento del servizio ecclesiastico è stato chiesto dall'Arcivescovado. La zona viene trasformata in zona residenziale n. 31.

BARTOLOMEO MUSANTE-OLCESE GIUSEPPE (3) - 429

Si richiede una variante al tracciato stradale. - L'osservazione viene accolta inserendo nel piano la variante proposta che meglio si adatta alle condizioni del terreno.

CATERINA ED ELENA MORA (4) - 430

Si richiede una variante alla viabilità. - L'osservazione viene accolta in quanto la proposta variante meglio si adatta alle condizioni del terreno.

MADRE DEL MONASTERO SUORE PASSIONISTE (5) - 431

Si richiede la soppressione di un tracciato stradale. - L'osservazione viene accolta sopprimendo la strada del P.R.G. in quanto esiste una strada eseguita da privati.

PAOLO TASSARA (5) - 432

Si richiede la soppressione di un tracciato stradale - Vedere controdeduzioni precedenti.

EMANUELE SCIACCALUGA (6) - 433

Si richiede la sostituzione della zona verde con zona residenziale. - L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona verde privata la zona residenziale n. 30 che meglio si adatta alle condizioni del terreno.

ANGELO MAINE (7) - 434

Si richiede l'abolizione di un tracciato stradale. - L'osservazione viene accolta sopprimendo la strada del P.R.G. in quanto esiste attualmente una strada eseguita dai privati.

EUGENIO SABBATINI (8) - 435

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona n. 30 nelle zone residenziali n. 31-32 e 33 ritenendole più aderenti alla situazione attuale.

TOMASO MORO (9) - 436

Si richiede la soppressione di un tracciato stradale previsto dal piano. - *L'osservazione viene accolta decidendo di sopprimere la strada del P.R.G. in quanto attualmente esiste una strada eseguita da privati.*

ANFO AMEDEO (10) - 437

Si richiede la conservazione di un tracciato stradale già previsto dal piano. - *L'osservazione non dà luogo ad una decisione perchè tratta una strada già inserita nel P.R.G.*

CRESTA MARIO (11) - 438

Si richiede la sostituzione della zona industriale con zona residenziale. - *L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona industriale la zona residenziale n. 31.*

MARIA GRANELLO (12) - 439

Si richiede un passaggio da zona industriale a zona residenziale. - *L'osservazione viene accolta considerando l'industria a consumazione e inserendo nel P.R.G. la zona residenziale n. 30.*

SOCIETÀ «IRIS» (13) - 440

Si richiede un passaggio da zona industriale a zona residenziale. - *L'osservazione viene accolta sostituendo la zona industriale con la zona residenziale n. 31, che meglio si adatta alle condizioni del terreno.*

FLORA MUSANTE IN SCHIAPPACASSE (14) - 441

Si richiede una modifica di zona. - *L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona verde privata, la zona residenziale n. 31, come più rispondente allo stato attuale del terreno.*

GEOM. LAZZARO E SIG. REPETTO (15) (F.T.) - 442

Si richiede un passaggio da zona industriale a zona residenziale. - *L'osservazione viene accolta considerando l'industria a consumazione e prevedendo zona residenziale n. 30.*

SILVIA SABBATINI (16) - 443

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - *L'osservazione viene accolta assegnando alla località la zona n. 33 che meglio si adatta alle condizioni della stessa.*

SOC. «OLEANDRO» (17) (F.T.) - 444

Si richiede una rettifica della zona verde. - *L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona verde privata la zona residenziale n. 30.*

FRATELLI NAVONE (18) - 445

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - *L'osservazione viene accolta sostituendo la zona n. 8 con la zona n. 29 e considerando tutta la proprietà soggetta a studio di Piano Particolareggiato.*

**GIUSEPPE CATTANEO DELLA VOLTA (19) (2 osservazioni)
446-447**

Si richiede un passaggio della zona industriale a residenziale. - *Le osservazioni vengono accolte decidendo di sostituire alla zona industriale la zona residenziale n. 33.*

BORDO ANGELO (F.T.) (45) - 448

Si richiede una modifica al P.R.G. riguardante il piano paesistico di Nervi. - *L'osservazione viene respinta in quanto che il P.R.G. prevede l'inserimento del Piano Paesistico di Nervi che non si ritiene opportuno modificare.*

MASSIMO E DARIO ARDIZZONI (1) - 449

Si richiede l'abolizione del servizio scolastico previsto dal P.R.G. - *L'osservazione viene accolta abolendo totalmente il vincolo essendo stato il servizio trasportato sulla villa Stalder, di proprietà comunale.*

IMPRESA SALATI ARMANDO (F.T.) (22) - 450

Si richiede un aumento degli indici. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del Piano.*

GALLINO ANTONIO (52) - 451

Si richiede una variante degli indici per la zona del piano paesistico di Nervi. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del Piano Paesistico di Nervi inserito nel P.R.G.*

ERMINIA LEGLER (49) - 452

Si richiede una variante al tracciato stradale. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.*

MARGHERITA GALLINO (48) - 453

Si richiede una modifica al P.R.G. per la zona del piano paesistico di Nervi. - *L'osservazione viene respinta in quanto che il P.R.G. prevede l'inserimento del Piano Paesistico di Nervi che non si ritiene opportuno modificare.*

MADDALENA CAMPOSTANO (47) - 454

Si richiede una variante al P.R.G. per la zona del piano paesistico di Nervi. - *L'osservazione viene respinta in quanto che il P.R.G. prevede l'inserimento del Piano Paesistico di Nervi che non si ritiene opportuno modificare.*

G.B. POGGI (46) - 455

Si richiede una modifica alla viabilità. - *L'osservazione viene respinta rimandando qualsiasi decisioni al piano particolareggiato.*

SOC. S.G.F. «GALENIA» S.A. (44) - 456

Si richiede una variante del tracciato stradale. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del Piano.*

SOC. EDILNERVI (43) - 457

Si richiede una variante della zonizzazione. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del Piano.*

ANTONIO GALLINO (42) - 458

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - *L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del Piano.*

FRATELLI NAVONE (41) - 459

Si richiede una variante dell'ampliamento dell'ospedale di Nervi. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

EMMA LOMBARDO (40) - 460

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

DE ANNA GIUSEPPE (39) - 461

Si richiede una variante alle norme di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

CARLO ROCCO (38) - 462

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

BIANCHETTI TOMASO (37) - 463

Si richiede l'abolizione del verde privato e un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

MICHELE ZANASI (53) - 464

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

FRIZZI MASSIMO (36) (F.T.) - 465

Si richiede una variante del tracciato stradale. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

FILIPPELLO FELICITA (35) - 466

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

IDA BALDIN (34) - 467

Si richiede una variante del tracciato stradale. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

VASSALLO TOMMASO (33) - 468

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del Piano.

SETTI TITO (32) - 469

Si richiede una variante di un tracciato stradale. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

RISSO ANTONIO (31) - 470

Si richiede una variante del tracciato stradale della Pedemontana. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

BIANCHETTI TOMASO (30) - 471

Si richiede l'abolizione del verde privato previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

ALESSANDRO RIVARA (29) - 472

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

TITO SCAZZOLA (28) - 473

Si richiede un aumento degli indici. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

QUARTARA EMANUELE (27) - 474

Si richiede l'abolizione del servizio scolastico. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

QUARTARA EMANUELE (26) - 475

Si richiede l'aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

IMMOBILIARE ALCO (50) - 476

Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

EUGENIO SABBATINI (51) - 477

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

SILVIO BONASO (25) - 478

Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

ANGELO ERMANO (24) - 479

Si richiede un aumento degli indici. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

PIETRO BISSO (23) - 480

Si richiede una variante del tracciato stradale. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

SOC. «CASA NOSTRA» (F.T.) (21) - 481

Si richiede una variante del tracciato della Metropolitana. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.

MARCHESA MATILDE GIUSTINIANI - 482

Si richiede una variante della zonizzazione in varie proprietà. - Si è ritenuto opportuno prendere le seguenti decisioni:

- 1) allegato - osservazione respinta (1) tav. 3;
- 2) allegato - osservazione respinta (1) tav. 9;
- 3) allegato - osservazione accolta (9) tav. 10;

- 4) allegato - respinto per quanto riguarda gli indici, accolto per la rettifica della zona alberata (14) tav. 15;
- 5) allegato - respinto, salvo la rettifica della zona alberata (10) tav. 16;
- 6) allegato - osservazione respinta (44) tav. 16;
- 7) allegato - osservazione parzialmente accolta (15) tav. 16;
- 8) allegato - osservazione respinta salvo rettifica zona alberata (18) tav. 16;
- 9) allegato - osservazione respinta (43) tav. 16;
- 10) allegato - osservazione respinta (89) tav. 17;
- 11) allegato - osservazione respinta per quanto riguarda gli indici, accolta per la zona alberata (8) tav. 20;
- 12) allegato - osservazione respinta (19) tav. 20;
- 13) allegato - osservazione respinta (21) tav. 20;
- 14) allegato - osservazione accolta sostituendo la zona alberata con zona residenziale n. 34 (4) tav. 20;
- 15) allegato - osservazione respinta (23) tav. 20;
- 16) allegato - osservazione respinta (38) tav. 20;
- 17) allegato - osservazione respinta (34) tav. 21;
- 18) allegato - osservazione respinta per quanto riguarda gli indici, accolta per quanto riguarda la rettifica della zona alberata (2) tav. 24;
- 19) allegato - osservazione respinta (6) tav. 24;
- 20) allegato - osservazione accolta con cancellazione del vincolo di asilo (4) tav. 24;
- 21) allegato - osservazione respinta (11) tav. 24.

N.B. — I numeri tra parentesi indicano l'ubicazione delle osservazioni sulle tavole.

2) di approvare pertanto il piano stesso quale risulta in seguito alle modifiche apportatevi con l'accoglimento di alcune delle osservazioni di cui sopra, il tutto come indicato nei seguenti elaborati allegati al presente provvedimento, insieme alla relazione della Commissione di cui alle premesse:

- a) n. 28 planimetrie recanti le variazioni alla viabilità, alla zonizzazione ed ai servizi, conseguenti all'accoglimento di alcune osservazioni;

- b) norme edilizie del piano, modificate in seguito alle osservazioni degli Enti;
- c) appendice alla Relazione generale.

3) di mandare all'Ufficio Comunale competente di predisporre al più presto tutti i documenti necessari perchè la pratica venga trasmessa alla Prefettura, al Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria, e quindi al Ministero dei Lavori Pubblici per la definitiva approvazione con decreto del Presidente della Repubblica ».

(omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni, il Presidente invita il Consiglio ad approvare le controdeduzioni e decisioni in merito alle osservazioni presentate da Enti e da Privati in sede di pubblicazione del progetto del Piano Regolatore Generale della Città; la votazione fatta per alzata di mano e con l'assistenza dei Consiglieri Cavallini, Gustavino e Moreno, dà il seguente risultato:

Presenti e votanti	n. 52
Voti favorevoli	n. 51
Voti contrari	n. 1
Astenuti	—

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta.

Il Presidente
A. BOVO

Publicata il giorno 26 marzo 1958 e lasciata affissa all'albo pretorio nel modo di cui all'art. 21 della legge 9 giugno 1947 n. 530, senza che siano state presentate opposizioni.

Il Consigliere Anziano	Il Vice Segretario Generale
I. BOFFARDI	R. CARDINALE

N.B. - La cifra in neretto indica il numero d'ordine di ogni osservazione stabilito dal decreto di approvazione del P.R.G.

Relazione

**del Piano Regolatore Generale
della Città di Genova**

COMITATO DI COORDINAMENTO E REDAZIONE:

Dott. Ing. Mario Braccialini

Arch. Giulio Zappa

Arch. Francesco Surace


L'ambiente

**Studio delle condizioni dell'ambiente urbano nei
suoi aspetti fisico, storico, sociale, funzionale.**

aspetto fisico

COMUNE DI GENOVA

DROGRAFIA - IDROGRAFIA



- Leggenda
- Confine del Comune di Genova.
 - Confine del Comune Capofila.
 - Manti segnalati agli I.R.C.R.
 - Manti segnalati agli I.R.C.R.
 - Territorio.
 - Strada.
 - ▭ Cretto e dismptabili.



Orografia-Idrografia

La superficie del territorio del Comune ha subito i seguenti aumenti: prima del 1874 ha. 1.161, con l'annessione del 1874 ha. 2.312, con l'annessione del 1926 ha. 20.004, passando ad una superficie totale attuale di ha. 23.477, di cui acque ha. 749. Di tutta la superficie del territorio ha. 18.336 sono costituiti da superficie agraria e forestale. Lo sviluppo del confine costiero è di Km. 33.500, quello del confine montano Km. 96.200, quello complessivo Km. 129.700.

Il sistema orografico compreso nel territorio del Comune di Genova e nelle sue adiacenze ha la caratteristica di essere costituito da un gruppo di catene montuose che seguono la costa a distanza variabile, generalmente piccola, da cui si dipartono in direzioni varie diramazioni in diversa altezza e dimensioni.

Questo arco di Appennino formante un'ampia curva viene diviso dal valico dei Giovi (m. 462) sopra Pontedecimo in due sottogruppi: Appennino Ligure di levante e di ponente.

A ponente esso è delimitato dal confine con Arenzano e fino a Voltri tra i torrenti Cerusa e Leiro.

Le vette più importanti sono: il monte Belgua (m. 1287), esteso altipiano erboso e punto preminente della emersione serpentinoso, monte Rama (m. 1148), sperone roccioso; monte Argentea (m. 1082); monte Pennone (m. 801); Bric Brigna (m. 463); monte Tardia (m. 920); monte Reisa (m. 1183); Bric del Dente (m. 1107); monte Giallo (m. 969); Bric dell'Inferno (m. 571) ed il promontorio di N.S. delle Grazie. Le prime vette sono costituite da masse serpentinoso in-

cuneate tra le due strade Savona-Sassello per Acqui attraverso il colle del Giovo (m. 510) e la Voltri-Campoligure per Ovada attraverso il passo del Turchino (m. 532). Questo arco montuoso è delimitato a Nord-Est nettamente dal torrente Cerusa che incide la vallata e dal torrente Leiro, mentre ad Ovest la catena si suddivide in vari promontori degradanti verso la vallata del Cerusa suddivisa tra loro da piccoli corsi d'acqua. Il torrente Cerusa ha la sua origine dalla confluenza del rio Gardona col rio dell'Orto e nel suo percorso incontra un sistema di piccoli affluenti, dei quali i più importanti sono: rio Gave, rio delle Ferriere, rio Batagi e rio Cabino.


Il Cerusa sfocia in località Voltri.

Il Leiro rappresenta un minuscolo sistema fluviale formato da una serie di affluenti che coprono un bacino montano di Kmq. 28 nel quale due sorgenti meritano accenno, l'una quella del Turchino per la sua portata, l'altra per la mineralizzazione delle sue acque. Da queste sorgenti trae il nome il principale affluente del Leiro detto Acquisanta. Il Leiro sfocia a Voltri. Fra i corsi d'acqua minori meritano accenno il rio Fontanelle che attraversa la località Soria per sfociare in località Molino di Crevari, il rio Lupara che stabilisce per un buon tratto il confine del Comune di Genova con quello di Arenzano, il rio Vesima che nasce in località Canova e sfocia in località Vesima.

A Nord del territorio di Voltri, Prà, Pegli, Sestri, si delinea una seconda catena montuosa definita dalle seguenti vette: monte Pennello (m. 996); che forma

1

Veduta aerea del plastico del territorio comunale.



un altipiano fino al monte Foscallo (m. 987); monte Riondo (m. 712); punta Martin (m. 1001); monte Fontanabuona (m. 950); monte Poggio (m. 817); Bric. dell'Orologio (m. 941); monte Proratado (m. 928); monte dei Torbi (m. 734); monte Figogna (m. 817); Bric. dell'Omo (m. 696); Bric. dei Croi (m. 557).

Questo sistema degrada ad Ovest con andamento collinoso verso Voltri, Prà, Pegli, Sestri, con il monte Orditano (m. 950); monte Contessa (m. 550); Bric. del Tejolo (m. 660); Bric. del Gazzo (m. 421); mentre ad Est degrada con il Bric. Colla (m. 439), monte Amendola (m. 351); Bric. Fagaggia (m. 260).

Questo sistema montuoso è solcato profondamente dal torrente Varenna, dal torrente Chiaravagna ed altri minori corsi d'acqua fra i quali i più importanti sono: torrente Branega, che ha la sua origine dalla confluenza del rio Lupo e rio Leiro; il rio Fagaggia; rio S. Pietro (formante il rio Foce); rio Rexello; rio Marotto; rio Molinassi; rio Cantarena; rio Ruscarolo; rio Secco.


L'arco montuoso sopra descritto degrada con un sistema collinoso ad Est verso la vallata del Polcevera, che a Nord col passo dei Giovi (m. 462) e della Bocchetta (m. 470) divide l'Appennino.

Le vette più importanti sono: il monte delle Figne (m. 1.120), lambito dal torrente Stura, col quale formano la continuazione le precedenti vette ed il monte Figogna conosciuto come il monte della Madonna della Guardia (esso è uno dei rinomati belvederi dell'Appennino accessibile anche a mezzo di guidovia. Sono da notare le vallate che si diramano dal Polcevera come quella formata dal rio Verde, dal torrente Secca. Tra il Secca ed il Polcevera è racchiusa una catena degradante in località San Cipriano (m. 239) e monte Porcile (m. 256).

Il corso d'acqua più importante, che incide l'omonima vallata, è il Polcevera. Esso nasce sotto il colle dei Giovi a 500 m. di quota fra i monti Cappellino ad Est e Montaldo ad Ovest. Presso Pontedecimo riceve

2

Valbisagno - Veduta da Fontanegli.



il torrente Verde che è il suo affluente principale. Affluenti minori sono: il torrente Riccò, torrente Burba, torrente Secca, rio Trasta, torrente Sardorello, rio Pianego, torrente Torbella. Il Polcevera ha una lunghezza di Km. 18 ed un bacino di Kmq. 159. La portata presso il ponte di Cornigliano è di 650 l/sc.

Il bacino del Polcevera è costituito da calcari marinosi, talvolta ardesiasi, scisti argillosi con qualche passaggio ad argilla ed una discreta estensione di calcare compatissima forse del periodo triassico.

A levante del torrente Polcevera la catena è formata dai seguenti monti: il colle del Peralto che domina Genova, con i poggi dello Zerbino e di Multedo. A quest'ultima, degradando verso la costa, si alternano il poggio di Santa Maria della Sanità, il Castelletto ed infine Montegalletto.

A completare l'anfiteatro dei colli intervengono le alture di Promontorio che si diramano con le vette di Airola e degli Angeli. Questo anfiteatro è limitato nella parte dominante, dalle mura del 1600 con i forti di Belvedere, dello Sperone, di Begato, del Righi e dei Tre Fratelli.

Altro corso d'acqua importante che forma l'omonima valle è il Bisagno. Il vertice del bacino di questo torrente è nella sella di Scoffera, fra i monti Castelluzzo e Spria. Anticamente si chiamava Feritori; esso scende con letto angusto e tortuoso fra pendii con castagneti accogliendo piccoli rivi laterali, quali il Morego, l'Assigliana ed il Bargagli, il rio Sernio, il rio Molassana, il rio Cicala, il rio Preli, il rio Montezignano, il rio Briscato, il torrente Fereggiano. Il corso del torrente è di 22 Km. ed il bacino di 92 Kmq.

La catena a Nord del Bisagno è formata dal monte Bastia (m. 546); monte Corvo (m. 540); monte Butegna (m. 567); monte Alpe (m. 800); monte Lago (m. 942); Pian di Croce (m. 777); monte Alpesisa (m. 975); monte Cornua (m. 832); monte Croci di S. Siro (m. 500); monte Bastia (m. 539); monte Caviglia (m. 450).

A Sud della vallata del Bisagno la catena è formata dal monte Prai (m. 846); monte Bastia (m. 848); monte Croce (m. 785); monte Cordona (m. 803). Questa catena si dirama a Sud col monte Giugo (m. 487) e nella direzione del monte Bastia si dirama verso il monte Fasce, che a sua volta ha due direzioni: una verso Quinto col Monte Moto (m. 412) e l'altra verso Apparizione con i monti Boriga (m. 540) e monte Carupola (m. 371).

Quest'ultimo sistema degradante verso il Bisagno e la costa è solcata dal rio Sturla, rio Castagna, rio Bagnara, rio Quarto e torrente Nervi.

Si può concludere che in tutto il territorio pochissime sono le zone piane caratterizzate dalle vallate dei principali torrenti descritti, e dalla fascia costiera. Per il rimanente territorio la costituzione orografica è movimentata e collinosa.

Date le scarse risorse dell'immediato dentro terra, i maggiori nuclei urbani si trovano localizzati lungo la costa, allo sbocco delle vallate, ossia dove la popolazione è dedita principalmente ai commerci, alle industrie ed alla attività marinara.

Nel punto settentrionale della costa, che è il più prossimo alla valle padana, dove la catena montuosa è meno larga e più agevolmente valicabile, dove soprattutto una insenatura naturale ha sempre consentito facilità di approdo alle navi, ha sede il maggior centro regionale.

Le risorse del litorale, costituito dalle bellezze naturali e dalle condizioni climatiche dovute alla favorevole esposizione ed alla protezione dei venti freddi esercitata dalla spalliera montuosa, alimentano un importante movimento turistico mentre una cultura intensiva e pregiata arricchisce la fascia costiera.

Il terreno acclive, con scarsa disponibilità di aree piane, determina la caratteristica forma comune ai vari centri: l'abitazione si distribuisce sulla costa con proppagini interne solo dove si partono strade ad essa normali.

Genova, è il fulcro dei maggiori interessi ed è il centro di irradiazioni delle principali attività, riassumendo in sé tali caratteristiche.

3

• Veduta panoramica della Valpolcevera.



4


Panoramica della Valbisagno-Molassana.



5-6


Entroterra della Valbisagno.





7
Interno della Valbisagno Aggio-Creto.

8
Valbisagno. Le frazioni di S. Cosimo e S. Martino




9
Valbisagno.



10
Interno della Valbisagno.

11
Valbisagno.



12
Valbisagno.



Meteorologia


Le origini della meteorologia genovese risalgono al Marchese Domenico Franzoni, che segnò per 14 anni di seguito, dal 1782 al 1796, regolarmente tutte le perturbazioni atmosferiche del cielo di Genova.

Nel 1833 con il concorso degli Enti Locali si fondava l'Osservatorio meteorologico dell'Università di Genova, il quale ha raccolto nella sua ininterrotta attività per oltre 122 anni i dati che rappresentano una fra le più lunghe serie regolari d'Europa. Nel 1946 l'Osservatorio venne aggregato all'Istituto Geografico e Geofisico dell'Università.


All'azione termoregolatrice del suo mare ed ai monti che la circondano sono dovute sostanzialmente le condizioni climatiche di Genova.

La sua posizione geografica determina particolari depressioni: le cosiddette « cicloni di Genova », depressioni generate dall'azione di sbarramento separatrice e deviatrice esercitata dalle Alpi sulle depressioni principali atlantiche responsabili delle condizioni climatologiche europee.

Queste depressioni sono accompagnate da forti venti settentrionali osservabili lungo le coste del golfo di Genova.




13
Valori mensili della temperatura.




14
Frequenza delle singole direzioni del vento.

15
Temperatura.




Numero dei giorni



16

Numero dei giorni piovosi - Totale annuo.

Giorni



17

Numero dei giorni piovosi - Media mensile.


Altro vento caratteristico eminentemente primaverile è lo scirocco formato dalle pressioni spostantesi verso Nord; vento che provoca le più intense mareggiate.

Gli altri fattori meteorologici, preso come riferimento il periodo 1901-1930 (periodo internazionale), sono illustrati dal grafico allegato nelle sue cinque suddivisioni:

- 1) la pioggia: massima in autunno;
- 2) la nebulosità: massima in primavera;
- 3) l'umidità relativa: massima all'inizio dell'estate-autunno;
- 4) la temperatura: il valore medio annuo supera i 15°C.;
- 5) la pressione: i valori più alti si determinano in inverno.

18


Precipitazioni - Media mensile.



19

Precipitazioni - Totali annui.

PRECIPITAZIONI - TOTALI ANNI IN MM.





aspetto storico



20
Genova topografica e idrografica.

Le origini

Le antichissime origini di Genova sono illustrate dagli storici medioevali con la leggenda della fondazione divina di Giano, figlio di Saturno re degli Itali, che dà il suo nome alla Città.

Gli archeologi affermano che essa fu fondata nel periodo della civiltà preromana dai Liguri e questa affermazione viene provata con la scoperta della Necropoli arcaica di S. Andrea racchiudente materiale artistico datato del V e IV sec. A.C. Quindi le origini della città si perdono nei lontani tempi della Liguria preistorica, illustrata dalla civiltà speleica scoperta nelle caverne delle Arene Candide, del Colombo, della Poltera, dei Balzi Rossi, di Bergeggi, nelle iscrizioni rupestri della Valle delle Meraviglie, nei giacimenti neolitici rinvenuti lungo l'Appennino, nei monumenti scoperti in Val di Magra.

Il primo nucleo, origine della città, si suppone fosse situato sul colle di Sarzano, che si erge isolato presso il lato di ponente dal grandioso arco di colline che dalla pianura del Bisagno, da Carignano, dallo Zerbino e da Murtedo, dal quale si origina il rivo Torbido sfociante alla Marina dei Servi, si apre sul mare con collinette e piccole valli solcate da rivi: sono quelle di S. Maria della Sanità che origina Piccapietra, quella di Bachernia, di Castelletto, di Montegalletto, propaggine del monte che domina tutta la conca, il Peralto (Castellaccio), ed è chiuso dalle colline di Granarolo e degli Angeli ai lati di Fassolo. Si può accettare la supposizione di questa origine se si ammette come elemento dominante la preoccupazione della difesa, ma può essere più logico pensare il nucleo-origine attorno ad un Mercato. Il processo di questa formazione si può così ricostruire: nel periodo in cui le genti Liguri passarono dalla vita cavernicola alla pastorale ed alla agricola, non erano ancora esperte nell'arte marinara, mentre nel Mediterraneo era già vivi gli scambi commerciali marittimi esercitati soprattutto dai fenici e dai cartaginesi. Le imbarcazioni trovavano facile la navigabilità nella parte alta del golfo Ligure, rendendo attivo il commercio lungo la costa. Nel luogo di più facile approdo si installarono le prime attrezzature portuali per il ricovero delle navi e per favorire il commercio sorge il Mercato. Tali requisiti erano soddisfatti alla zona a spiaggia che andava dal Mandraccio alla Foce del rivo di Soziglia. In essa convergevano le due direttrici principali di movimento in terraferma; quella che dalla val Bisagno aggirava le falde orientali del Murteto ed attraverso Vico Dritto di Ponticello, la forcella alla Porta Soprana e via del Prione andava fino al porto.

- 1 - Sepolcreto all'Acquavarde.
- 2 - Necropoli Arcaica sul colle di S. Andrea.
- 3 - Necropoli Arcaica presso S. Lorenzo.
- 4 - Uscita verso la zona di Banchi.
- 5 - Uscita verso il Mandraccio - lato ponente.
- 6 - Uscita verso il Mandraccio - lato levante.
- 7 - Uscita verso la Marina di Sarzano.
- 8 - Uscita verso Ponticello.
- 9 - Uscita verso la Necropoli sotto S. Lorenzo.

L'altra seguiva la riva, la primitiva via della Ripa, nella quale si innestavano come tanti affluenti le arrampicate che scendevano dai promontori: da Granarolo, da Montegalletto, da Castelletto. Il Mercato sorge attorno alla zona dell'attuale piazza S. Giorgio ed essendo con il suo raggruppamento abitato, indifeso da attacchi esterni si creò per tale scopo una Cittadella. L'oppidum sorge così nella zona più difendibile: il colle di Sarzano. L'origine della città è così formata da due elementi essenziali: l'emporium e l'oppidum, ossia il nucleo fisso abitato dove si svolgeva la vita commerciale e l'oppidum per la difesa da attacchi esterni. L'idea dell'impianto difensivo era accentuata dalla croce formata dalla via S. Maria di Castello con la trasversale su piazza S. Maria in Passione costituente il centro sul quale convergevano tutte le arterie che davano comunicazione con le uscite periferiche. Questo sistema di arterie radiali colleganti il centro dell'oppidum alla periferia per mezzo di vie dirette è da ritenersi senz'altro come il dispositivo più favorevole e più adatto per la difesa. Insieme al rado numero di uscite tutte strettissime è da rilevare come l'oppidum era indipendente, anzi interrompeva la trama stradale dei quartieri che lo accostavano.

21

Genova pre-romana.





22

Genova romana e paleo-cristiana.

- 1 - Faro.
- 2 - Edificio sotto S. Siro (?).
- 3 - Muro romano sotto Palazzo Blanco.
- 4 - Tempo Pagano sotto S. Pietro in Banchi.
- 5 - Colonne romane nelle Case Veneroso.
- 6 - Ustrina e Sepolcreto. Chiosstro di S. Lorenzo e via Arcivescovado.
- 7 - Tempo pagano presso il Chiosstro di S. Lorenzo.
- 8 - Colonna romana in piazza Stella.
- 10 - Portus Classis.
- 11 - Palazzo d'Agrippa (18 a. C.).
- 13 - Mura del "Castrum", di ponente tracce nei muri nel Convento di S. Maria di Castello.
- 15 - Colonne nei sotterranei dell'Ospedale di Pammatone.
- 16 - Muro romano sul lato sinistro di S. Stefano.
- 17 - Sepolchero romano-barbarico.
- 18 - Sepolcreto romano a Staglieno.
- 19 - Ponte romano di Paverano a Ponterotto.
- 20 - Ponte di S. Agata.
- 22 - Ponte della Pila (?).
- 24 - Cappella di S. Lorenzo (a. 260.)
- 25 - Chiesa di S. Nazaro e Celso ad Albara (IV Sec.).

Genova romana

LA SUPERFICIE E CONFINE.

La Città romana abbracciava una distensione di ha. 11,5 ed era limitata dalla cinta che partiva da piazza Cavour vicino alla Chiesa dei SS. Nazaro e Celso del Palazzolo, correva fino alla Chiesa dei SS. Cosma e Damiano e di qui fino alla piazza S. Giorgio. Girava poi alle falde di Mascherona presso la via Giustiniani, faceva un angolo verso S. Donato risalendo il Prione fino al piano o poggio di S. Andrea, seguiva la cresta del Colle fino alla Montagnola di Sarzano e declinando verso il mare andava a congiungersi al punto di partenza fiancheggiando il clivo di S. Croce.

TRACCIATI.

I tracciati di questo periodo si possono così classificare:

1) Le piste tracciate dalla natura:

- La via Giustiniani (alla quale si può dare il carattere dell'antico Decumano), con la salita del Prione, lungo il fossato sulla linea di massima depressione fra i torrenti a monte ed a valle.
- La salita Embriaci con la via di S. Maria di Castello e la via del Colle, congiungente la torre Embriaci e la porta Soprana con la piazza di Sarzano lungo la linea diretta dominante il colle.
- La via parallela alla Ripa che ha seguito, il contorno del Lido.

2) Le piste a tracciato irregolare per sottomissione ad una dominante naturale. (Sono costituite dal gruppo di arterie che si aprono a ventaglio attorno alla Porta Soprana).

3) Le vie a schema regolare:

- Il raggruppamento del Molo;
- Il raggruppamento attorno a Canneto.

4) Le piste a tracciato irregolare per sottomissione ad una dominante architettonica.

- Il gruppo di arterie che nell'insieme convergevano verso S. Maria di Castello, ossia verso l'accesso all'oppidum (via S. Giorgio).
- L'anello stradale che circondava la rocca di Sarzano, costituito dalla via di Mascherona a Nord della salita di S. Maria di Castello, a ponente dalla via di S. Croce, a sud dalla piazza Sarzano e dalla via che contornava il castello. Questo anello racchiudente una superficie ellittica, con un asse maggiore di m. 250 ed uno minore di m. 105, era il castello od Oppidum. Dal centro di esso si irradiavano le strade colleganti i quartieri periferici, mentre dal perimetro si staccavano nel lato a monte, in direzione radiale divergente, gli attuali vico Guarchi, la salita Mascherona, il vico Alabardieri ed il vico Amandorla. Nessuna di queste vie aveva la prosecuzione diretta nell'interno dell'oppidum. L'unico passaggio era dato dalla discesa della piazza di S. Maria in Passione.

Queste vie a ventaglio costituivano un sistema ben distinto da quello reticolare del Canneto. Esse venivano raccolte dal vico Veggetti, che ora termina nella piazza di S. Bernardo, nella quale convergeva la corrente di traffico proveniente dal vico Mongiardino. Il vico Veggetti si prolungava con un ramo nell'attuale vico dei Tre Re Magi per innestarsi alla via Ravecca e raggiungere la Porta di S. Andrea, mentre con un altro ramo si staccava a destra per valicare il colle di Sarzano e quindi scendere ad oriente della Marina di rivo Torbido, stabilendo cioè la comunicazione tra il Mercato (S. Giorgio) e queste zone periferiche col tracciato a pendenza più dolce.

PIAZZE.

Bisogna distinguere in questo periodo l'esistenza di tre tipi di piazze: *La piazza Mercato*, formata dallo spiazzo di S. Giorgio, fuori Porta Sottana o di S. Torpete ed il Mercato di Ponticello fuori Porta Soprana. *La piazza Foro*, l'attuale piazza Banchi che in linea con Canneto il Curtò all'estremo limite del quartiere romano fuori Porta di S. Pietro sembra aver consentito ad una funzione pubblica come luogo di convenio dei mercanti e dei marinai.

La piazza Pubblica per riunioni politiche, formata dall'attuale piazza Sarzano che era situata all'interno della cinta, distinguendosi da quelle suddette che erano tutte fuori dalle rispettive porte.

PORTE.

Le porte erano così situate: all'estremità del Decumano (via Giustiniani) vi era la porta Sottana o di S. Torpete e la porta Soprana o di S. Andrea. Verso il foro vi era la porta di S. Pietro.

Altre porte erano situate all'uscita verso il Mandraccio nel lato di levante, all'uscita verso la Marina di Sarzano, ed all'uscita verso la Necropoli di S. Lorenzo.

OPERE SPECIALI.

La scompartizione del Molo con vie parallele in due direzioni pressochè ortogonali fra loro fissa la posizione del porto. Ciò significa che i Romani spianarono le estreme pendici del colle di Sarzano sul mare, portando gli scali al Mandraccio ed iniziando il perfezionamento della scogliera antistante.

MONUMENTI.

Le Necropoli erano situate sul colle di S. Andrea, presso S. Lorenzo e presso l'Acquaverde. I monumenti più importanti hanno lasciato tracce nel Palazzo di Agrippa del 18° anno a.C. Tracce delle mura del Castrum di ponente sono presenti nel Convento di S. Maria di Castello, tracce di muro romano nel lato sinistro di S. Stefano, tracce della porta del Castrum nell'arco di S. Maria in Passione, nel ponte di S. A-

gata. Altre tracce di monumenti sono indicate nell'allegata planimetria.

ZONIZZAZIONE.

I primi aggruppamenti si possono immaginare così distinti: uno denso di case tra la zona delle Grazie e S. Cosimo, dove la rete delle vie era la più intricata e l'aria libera scarsa (infatti le Chiese cristiane non trovavano terreno più grande di quanto quello richiesto dalla cripta dei SS. Nazaro e Celso e della Chiesa dei SS. Cosma e Damiano. Uno a maglie più rade sulle

pendici che scendono da Sarzano e da Ravecca verso S. Donato e verso il Prione con abitazioni rade circondate da orti e giardini. Un'altra zona caratteristica era situata nella regione alta di Ravecca con abitazioni isolate e ripide.

Questo principio di lottizzazione, col porto che si andava formando nell'insecurità più profonda del lido al Mandraccio compongono dal punto di vista urbanistico gli elementi costitutivi della città romana, quali si presentavano all'epoca della discesa di Annibale in Italia.

Genova nel periodo paleo-cristiano

In questo periodo, con l'avvento del Cristianesimo, si fondarono nuove Chiese fuori della città a cominciare dal Brolio, da Santo Stefano, S. Nazaro; da S. Siro, S. Tomaso; popolando i dintorni di piccoli borghi. Sulla Ripa sorgeva la Cattedrale dei XII Apostoli dove oggi è S. Siro. L'impostazione eccentrica rispetto alla città ci offre un elemento certo della residenza in questa regione attorno alla Foce del Fossatello di commercianti e povera gente che debbono aver alimentato per primi il culto locale Cristiano.

Poco discosto un gruppo di marinai abitava la foce del rivo di Carbonara, fossato di S. Fede, che offriva un favorevole ambiente alle primitive basiliche di S. Sabina, S. Fede e S. Vittore, fondate dal Clero Milanese nel VI Sec. Nel 568, in seguito alla discesa dei Longobardi, i milanesi guidati dal Vescovo Onorato vennero profughi a Genova, apportando alla città romana sostanziali variazioni. L'alto Clero e la nobiltà scelsero come sede l'antico Lucus, dove era esistita la Necropoli Arcaica e vi fondarono la Chiesa di S. Ambrogio; mentre il Clero minore si sistemava attorno alla Cattedrale di S. Siro, ingrossando i nuclei predetti ed aggiungendo alle già esistenti le Chiese di S. Pancrazio, San Marcellino e di S. Sisto.

Avveniva così che la regione attorno a Porta dei Vacca cominciava a popolarsi di case lungo il lido marino (la via di Prè, la via del Campo e la via S. Luca) stabilendo un collegamento edilizio tra i due nuclei preesistenti alla foce dei rivi di S. Sabina e S. Pancrazio con la città limitata ancora alla zona di Banchi. L'autonomia originaria di questi due nuclei era contrassegnata dalle strade montane, semplici sentieri e mulattiere, dalle quali vi avevano inizio rispettivamente la contrada del Roso e la salita della Rondinella, di cui permangono ancora oggi tracce. Mentre la via di allacciamento lungo il lido aveva un tracciato voluto, la salita della Rondinella scendeva al nucleo attorno a S. Siro con un tracciato prettamente naturale, deter-

minato dalla linea di vetta che portava da S. Pancrazio a Castelletto e dal monte Albano, passando sotto il poggio della Cattedrale dei XII Apostoli. Infatti storpiata la trama viaria con la apertura della via Nuova, rimane tutt'ora caratteristico l'innesto inclinato del vico dei Cicala all'antica via di Ripa, distinguendosi nettamente dalla direzione degli altri vicoli che poi vennero immessi al porto con andamento perpendicolare alla riva.

Analogo si presentava l'allacciamento della regione di S. Fede con le alture di Montegalletto attraverso la salita di Pietraminuta che discendeva al mare proseguendo per il vico di S. Antonio.

Questi tracciati spontanei di diretta comunicazione tra le foci dei fossati ed i poggi di Castelletto e di Montegalletto, corrispondevano identicamente a piste primitive preesistenti alla stessa via sulla riva ed a maggiore ragione anteriori al raddrizzamento della via Romana occidentale. La trama successiva dei quartieri e delle arterie più legate al porto non ha potuto cancellare e neanche alterare la fisionomia di questi tracciati legati a condizioni naturali. L'importanza di queste arterie va ricercata nella configurazione naturale dei due punti estremi allacciati da ciascuna di esse che debbono avere soddisfatto a particolari requisiti subito riconosciuti e valorizzati. Infatti basta considerare che alla foce dei rivi nascevano, dove facile era l'approdo, gli impianti dei cantieri mentre alle spalle s'innalzava il promontorio che sporgeva più avanti dall'anfiteatro dei monti. Certamente questa impostazione era giustificata anche da ragioni di rifornimento, poichè i colli dietro a Castelletto ed a Pietraminuta erano ricoperti di boschi che davano legname per i cantieri stessi. Ma un'altra ragione, giustificata dalla brevità del percorso di collegamento tra la foce ed il promontorio con grande pendenza dei tracciati, era certamente quella della difesa. Gli abitanti di questa borgata avevano così la possibilità di ripararsi sulle rocche immediatamente alle spalle.

Genova nel periodo bizantino

L'EVOLUZIONE.

Con l'arrivo dei profughi milanesi, la città si espande e la regione del Brolio diventa Borgo e presso la Cappella dedicata da essi a S. Ambrogio venne eretto il Palatium, sede degli Arcivescovi milanesi (569-644). Le case in legno costruite a loro dimora vennero alzate numerose attorno a S. Ambrogio sulle pendici meridionali del colle di S. Andrea, formando dei raggruppamenti chiusi da vicoli che percorrevano in più sensi il colle. Diamo uno sguardo adesso alla situazione politico-economica.

Posto fine al Municipio Romano dalla riforma di Giustiniano subentra la *Comunitas fidelium* retta dal Vescovo e dai *Patres Civitatis*. In questo periodo sulle proprietà comunali si stende l'amministrazione della Curia Vescovile che aveva ricchi possessi su vasti terreni. Ma a questa opulenza civile non corrispondeva una grande preponderanza politica dei Vescovi e del Clero. Infatti fino a quando la Cattedrale restò a S. Siro il centro civile cittadino si trovò sempre situato at-

torno al *Castrum*, ne dà prova lo stabilirsi delle prime famiglie nobili: gli Embriaci, i Cattaneo, i Volta, i Castello. Quando la cattedrale da S. Siro si insediò a S. Lorenzo ed il Vescovo chiamò a raccolta nel segno della Fede nobili e cittadini per la comune difesa contro gli aggressori esterni stabilizzando definitivamente il centro religioso della città; questo contribuirà ad esercitare sul centro civile quella attrazione che sarà capace di sradicarlo dal vecchio cuore di Genova.


LA SUPERFICIE E CONFINI.

La città nel periodo bizantino aveva una superficie di 21,3 ha. ed era limitata dalla nuova cinta del X sec., che sostituiva quella romana smantellata da Rotari, e che racchiudeva la città Laurenziana interrompendo il corso di quei vicoli riducendone parecchi a vie cieche. La cinta deviava dalla porta Soprana, tagliava in due il corso di quei vicoli riducendone parecchi a vie cieche. La cinta deviava dalla porta Soprana, tagliava in due il Brolio, abbracciava l'area di S. Ambrogio e di S. Lorenzo, difilava ad occidente e piegando verso S. Pietro sul mare si ricongiungeva con la vecchia cinta a Canneto.

23

Genova nel periodo bizantino-carolingio.

- 1 - Chiesa di S. Michele.
- 2 - Chiesa del S. Sepolcro.
- 3 - Chiesa di S. Sabina.
- 4 - Chiesa di S. Marcellino.
- 5 - Chiesa di S. Pancrazio.
- 6 - Chiesa del XII Apostoli poi S. Siro.
- 7 - Castello con Torre di Castelletto.
- 8 - Chiesa di S. Maria delle Vigne.
- 9 - Chiesa di S. Pietro.
- 10 - Chiesa di S. Giovanni il vecchio.
- 12 - Chiesa di S. Lorenzo.
- 16 - Cappella di S. Ambrogio.
- 17 - Palatium del Vescovo.
- 19 - Chiesa di S. Donato.
- 20 - Chiesa di S. Giorgio.
- 21 - Chiesa del SS. Cosma e Damiano.
- 22 - Chiesa di S. Nazaro e Celso.
- 24 - Porta di S. Andrea.
- 25 - Chiesa di S. Michele.
- 26 - Monastero dei Bobbiensi presso S. Michele.
- 27 - Domoculta di S. Vincenzo e Cappella.
- 30 - Esterno del Chiosstro di S. Lorenzo.
- 36 - S. Teodoro.
- 37 - Cappella primitiva di S. Fede.
- 38 - Porta di S. Pietro in Banchi.
- 39 - Porta di S. Torpete.



TRACCIATI STRADALI.

La trama delle strade non subisce eccessive variazioni rispetto al periodo precedente. La città Laurenziana, racchiusa dalla cinta, prosegue la scompartizione a reticolato della zona di Canneto nella parte piana, e verso la collina fa convergere le arterie longitudinali al nodo situato nel piano di S. Andrea ad integrazione di quanto era già avvenuto per la regione di Ravecca onde sfociare la rete viaria interna nel carubeo recto di Ponticello e nella via Romana orientale.

PORTE.


In questo periodo con la formazione della nuova cinta subentrarono due nuove Porte: una di fronte all'Arcivescovado che fu detta di Valle o di Serravalle, l'altra di S. Pietro.

MONUMENTI.

I monumenti più importanti sono la Chiesa di S. Lorenzo, la Cappella di S. Ambrogio, la Chiesa di S. Michele, il Monastero dei Bobbiensi, presso S. Michele, la Domoculta di S. Vincenzo, la Chiesa di S. Martino de Via, la Cappella di S. Fede, la Torre Bizantina sul colle di S. Andrea, il Palatium del Vescovo, la Torre dei Lercari, ed altri indicati nell'allegata planimetria.

CENTRO CITTADINO.

Nel complesso urbanistico della città si delineò un importante fenomeno, cioè una sensibile attrazione del centro politico cittadino esercitata nella regione attorno al Brolio ai danni di quella attorno al Castello ed al Palazzolo; azione dovuta in gran parte al nuovo ordinamento della città che cominciò a svolgersi dopo il trasporto della Cattedrale da S. Siro a S. Lorenzo effettuato nell'anno 985.



24
Genova nel 1200.

L'EVOLUZIONE.

Genova sfuggì in questo periodo al potere del feudalesimo, cui non rimase che accontentarsi di una autorità formale rappresentata dai Visconti di origine romana costituendo poi la grande nobiltà genovese. Essi esercitarono il potere sulle vallate e sui colli, mentre in città il popolo dei marinai e pescatori e artigiani si organizzarono in Compagne attorno alle famiglie nobili abitanti nelle varie contrade e aventi uguaglianze di interessi. Queste Compagne esistenti per un determinato tempo per una determinata impresa, poi aumentata di numero e fatte permanenti, si eleggevano dei capi detti Comiti e vice Comiti, quindi Consoli che erano ad un tempo Governatori, Generali e Giudici. Le Compagne erano salite al numero di otto e rappresentavano i rioni in cui era divisa la città: Castri - Platae Longae - Macagnanae - San Laurentii - Susigliae - Portae Novae - Burgi.

Le Compagne riunite si trasformarono da istituzioni semi-private in enti di carattere pubblico sfociando nel Comune. Una azione positiva fu quella di obbligare i Signori delle terre vicine ad entrare nella Società. Questo fatto, insieme alla nuova sede della Cattedrale ed alle esigenze nuove, fece sì che la città attorno alla epoca della costituzione dei Consoli sentisse il bisogno di espandersi decisamente ad occidente verso Soziglia, conducendo alla fisionomia medioevale di Genova.

LA SUPERFICIE.

La città in questo periodo aveva una superficie di 54,3 ha, ed era limitata dalla nuova cinta muraria che abbracciava la nuova zona di ampliamento toccandone le vette recingenti. La nuova cinta aveva uno sviluppo di 1641 m. e cominciava dal mare a mezzo di molo vicino al quale si apriva la porta nuova di S. Fede, poi detta dei Vacca, quindi staccandosi dal rivo di S. Sabina percorreva la pianura del Guastato dove era una porta detta di S. Agnese, tagliando fuori la Chiesa e di là superata l'erta di Montealbano a cavaliere della quale stava il Castelletto, ridiscendeva alle Fontane Marose lasciando libero il corso con un portello al torrente della valle di Bachernia dove era una porta che si intitolò col nome del varco stesso. Da questo punto guadagnava la sommità di Luculi, ora villetta Di Negro, per calare nuovamente al basso lì dove nel 1228 sorse il Monastero di S. Caterina con una porta che si intitolò al varco stesso, con lo stesso nome del Monastero dopo essere stata chiamata di S. Germano da un'altra Chiesa che sorgeva fuori cinta. Proseguiva per la vetta di Ficcapietra dove la porta Aurea lasciava adito alla regione esterna degli Archi, si avviavano verso il Brolio comprendendo in questo tratto la porta di S. Egidio. Raggiunta la vetta del Brolio

si collegava all'antica cinta del sec. X dove già stava la porta Soprana che veniva ricostruita. Di qui proseguiva la cinta preesistente percorrendo il dorso del colle per andare ad unirsi alle fortificazioni del Castello, ampliandosi comprendendo entro il circuito la Chiesa di S. Salvatore (che ne era fuori), ed ingrandendo la piazza Sarzano.

TRACCIATI STRADALI.

Il borghetto a S. Matteo, la Chiesa ed il Monastero delle Vigne, i Macelli col mercato a Soziglia sono i nodi attorno a cui sorsero i nuovi quartieri romanici.

La trama di questi tracciati ha un aspetto caratteristico che si differisce con facilità da quella radio-concentrica di Sarzano, intersecata e frammentaria di Palazzolo, convergente di porta Soprana, ortogonale di Canneto, radiale nella prima zona ad anello subito attorno alla riva.

In un punto della via Conservatori del Mare, prossimo a S. Pietro di Banchi convergono due strade ortogonali tra loro: la via della Posta Vecchia ed il vico Indoratori. Inclinata circa di 45° è la via di Soziglia, formata dalla copertura dell'antico rivo di Susigliae. Questa via fa da spina dorsale ad un sistema di strade che ne divergono quasi curvate ad arco di cerchio, concentrici rispetto ad un polo che resta all'incirca situato all'altezza dello sbocco attuale della salita di S. Caterina. Caratteristica è la concavità di questi anelli opposta alla concavità della via della Ripa.

Questo schema si manifesta in pianta con una figura che dà l'impressione di una espansione a macchia di olio, ma in verità il processo è diverso. Infatti abbiamo tre correnti di traffico rettilineo, indipendenti e non contemporanei: ai piedi del Castelletto una serie di vicoli serviva per la comunicazione diretta tra la piazzetta di S. Maria degli Angeli, alle spalle di S. Siro e la piazza Fontane Marose, con andamento quasi parallelo a quello che sarà seguito dall'attuale via Garibaldi.

Dall'altra parte, con direzione a questa perpendicolare, un'altra strada: la via S. Sebastiano, tirava direttamente alla sommità dell'attuale villetta Di Negro, cui doveva sovrastare un'antica difesa, e diagonalmente alle due incide il rivo e quindi la via di Soziglia.

Sul fianco delle due strade il terreno viene solcato con divisioni normali alla direzione di ciascuno, così sul rivo e quindi inclinati di 45° sugli altri due sistemi: l'interspazio si adatta a raccordare le tre lottizzazioni mediante i tracciamenti di congiungenti che si dispongono in curva, il quale consente di risalire più dolcemente dalla depressione del rivo alle maggiori quote tenute dalla via S. Sebastiano e dalla via Garibaldi.

Genova gotica

LA SUPERFICIE E CONFINI.

La città, in questo periodo aveva raggiunto una superficie di 122,3 ha.; durante il periodo che va dal 1155 al 1600 le mura non ebbero altri ampliamenti verso il monte ma vennero allungate sui lati per comprendere i nuovi quartieri che si andavano popolando ad oriente e ad occidente della vecchia città. In un primo tempo nel 1320, si costruì un muro da S. Germano all'Acquasola attraverso la pianura dell'Olivella fino a S. Stefano, di qui inerpicandosi per l'Inviolata e discendendo per S. Margherita alla Marina la nuova muraglia raggiungeva le Grazie associando alle vie già rinchiuse il colle di Carignano e le valli del rivo Torbido. Sul lato di ponente si distese la cinta del 1346 scendendo dal Castelletto ed abbracciando il poggio del Carmine, che aveva anch'esso il titolo dell'Olivella detta però di S. Bartolomeo per distinguerla da quella di Portoria. Le mura giungevano al piano di S. Andrea e del Guastato, che salivano assai rapidamente verso Pietraminuta, giravano verso S. Michele e scendevano a S. Tommaso dove ripiegando verso la Commenda dei Cavalieri, andando tutto lungo il bordo di Prè, finivano con congiungersi alla porta dei Vacca alla cinta precedente.

TRACCIATI STRADALI.

In questo periodo si era arricchita la rete viaria principale e quindi quella secondaria. Fino al sec. X ed XI, il sistema delle strade principali era formato dalle vie sui colli lungo la linea di crinale (con Genova Romanica si cominciò a trasformare in vie principali anche le piste formatesi lungo i rivi in fondo valle, allargando e sistemando i viottoli che in un primo tempo ne hanno costeggiato le sponde). Queste vie

lungo i rivi sono di concezione identica a quella delle vie che si stendevano lungo i dorsali dei colli. Le altre vie che collegavano trasversalmente questi due elementi strutturali dell'ossatura stradale antica appartenevano alla tessitura di riempimento dell'orditura minore che cerca pur sempre di seguire la natura dei luoghi con l'andamento che sembra il più opportuno.


Parallelamente dunque alle vie che si inerpicano verso i colli si comincia solo adesso a penetrare entro terra anche lungo la linea di thalweg. Questa precedenza assoluta delle vie di crinale rispetto alle altre di fondo valle, rende manifesto il sistema stradale della Genova antica; nessun traffico all'interno (l'essenziale per i bisogni del porto è la via sul Lido: la Ripa) e verso terra le vie di vetta per l'abitazione e la difesa.

PORTE.

Nella cinta del 1320, ampliamento di quelle del 1155 si aprivano due porte: una all'Acquasola, prendendone il nome, l'altra al di sotto di S. Stefano, la quale fu detta dell'Arco. Nella cinta del 1346 si aprivano le porte di S. Tomaso e quella di Carbonara. La porta di S. Tomaso con quella dell'Arco, costituirono fino alla fine del sec. XIX i due principali ingressi al vecchio centro.

OPERE SPECIALI.

Le opere di difesa della Genova medioevale erano completate da una cintura di alte torri e da fortificazioni fuori, disposte tutte intorno alla Darsena, a S. Tomaso, a S. Michele, a Montegalletto, a Carbonara, al Peralto, a Castelletto, a Fontane Marose, a Luculi, a S. Germano, all'Olivella, all'Acquasola ed attorno a Carignano. Nè si era trascurata l'eventuale difesa del



25

Carta Marina del 1435 composta da Battista Beccaro.

mare, dove erano state messe a difesa le torri sui moli, la catena che sbarrava il porto e la flottiglia che era di guardia.

L'arsenale con i suoi venti cantieri coperti era attrezzato per la costruzione di nuove galee ed in esso erano annessi i magazzini per il rifornimento delle navi. Infine sulla punta del molo vecchio veniva innalzato nell'anno 1324 la torre detta dei Greci che serviva a segnalare l'arrivo delle Galee, essa faceva riscontro alla torre del Faro, che già eretta sul promontorio di ponente, rovinata poi insieme alla Briglia, cedeva il posto alla Lanterna a partire dal 1543.


ZONIZZAZIONE.

Questi ampliamenti delle cinte racchiudenti così vasto territorio, non devono far credere che l'area all'interno delle mura, fosse tanto affollata di case e di


abitanti. In realtà se si eccettua la più antica da Soziglia alle Grazie, le altre regioni avevano una costruzione molto rada. Così attorno a Castello, verso la Marina, al Molo Vecchio, ove era massima la densità di abitazioni, vediamo nei secoli successivi al X, vasti tratti di terreno messi a cultura. Così a Banchi ed a S. Andrea, il ricordo delle terre a cultura arrivò fino a noi nel nome delle località degli orti di Banchi e degli orti di S. Andrea.

Frammischiati ai terreni coltivati, ai giardini e alle case nell'interno della città rimanevano ancora liberi da abitazioni i recinti di terreno annessi a molte delle chiese ad uso di cimiteri.


Erano fra i più vasti quello di S. Andrea, S. Ambrogio, S. Giovanni di Prè, S. Lorenzo, S. Maria di Castello, S. Maria delle Vigne, esterni alla cinta erano quelli della chiesa della Pace e di Campo Pisano.



27
Genova nel 1656.




28
Genova al tempo dell'occupazione francese
di Luigi XII (1507).



29

Genova nel 1573, in una carta composta da Antonio Lafréry.



30

Figurazione di Genova dopo la costruzione della cinta esterna nel 1634.

Genova nel 1600

LA SUPERFICIE.


La città aveva in questo periodo una superficie di 903 ha.

TRACCIATI STRADALI.

La morfologia urbanistica di Genova fatta di gruppi di vie attorno a centri sparpagliati e di arterie sostanzialmente radiali annodate alla via della Ripa che fa da canale irraggiante trovò nelle nuove strade del XVI sec. la prima vera eccezione a questo suo schema originario. La via Aurea o Nuova o Garibaldi, e la

via Balbi vennero tagliate, quali secanti rispetto alla orditura preesistente, ampie e rigidamente diritte, non curanti del finale, delle quote, degli innesti sbiechi, della lottizzazione mal scompartita; esse sono espressione pura del concetto del rettilineo.

Il 14 maggio del 1550 il Doge ed i Procuratori decretarono in conformità ai concetti dei Padri del Comune l'apertura di una nobile strada che da Fontane Marose attraverso il groviglio dei vicoli, tra la Maddalena ed il Castelletto, tendesse all'estremo fianco di S. Francesco. Con la via Aurea, si realizzava così il primo allineamento dei nuovi palazzi gentilizzi, da piazza



31

Pianta di Genova eseguita per ordine dei Padri del Comune 1656 - copia eseguita da Giacomo Brusco nel 1785.

Fontane Marose, fino alla salita di S. Francesco, costituendosi in tal modo il quartiere aristocratico che sostituiva quello precedente di via Giustiniani. Dopo mezzo secolo, nel 1606 si inizia muovendo dal Guastato e tagliando i sentieri di Pietraminuta fino all'Acquaverde, la via Balbi.

La via Aurea e la via Balbi erano però da interpretarsi ancora come opera di edilizia, non come vitale elemento del sistema viario: la prima infatti si arrestava alla salita di S. Francesco, la seconda si strozzava verso il largo dell'Acquaverde che ne chiudeva il passo.

Non tarda però a sentirsi il bisogno di arterie che stabiliscano comunicazioni dirette a sollievo della rete stradale medioevale che sviluppatesi frammentariamente attorno a certi nuclei, non ne aveva curato, ma anzi,

ostacolato l'allacciamento sotto una considerazione di difesa in vista delle lotte fra nucleo e nucleo.

In un primo tempo si trattava di rendere possibile o facile il transito da un quartiere all'altro.

Si possono qui ricordare l'apertura della strada Scurreria, avvenuta nel sec. XVII ad opera del Patrizio G. Giacomo Imperiale, la salita dei Pollaioli, aperta nello stesso periodo, assorbendo in parte il Carrubeo della Manica.

L'ingrandimento della via dei Sellai, la via nova Cellariorum, l'apertura di due passaggi a mezzo di archi sotto le mura tra Ravecca e la Colla che prima del 1640, non potevano comunicare fra loro che aggirando la Porta di S. Andrea, l'apertura dello stradone di S. Agostino che veniva eseguito nel 1690 tagliando la Montagnola fra S. Donato e Sarzano; ed infine la voltura del ponte di Carignano eseguita tra il 1718 ed il 1724, per congiungere direttamente la piazza di Sarzano alla Basilica di S. Maria Assunta, al disopra della forte depressione del rivo Torbido. In un se-

condo tempo si volevano creare comunicazioni più dirette anche con l'esterno.

Il moltiplicarsi di ville ad Albaro ed a San Pier d'Arena fece desiderare che dal centro della città si potesse raggiungere queste regioni più comodamente e rapidamente di quanto poteva svolgersi ancora alla metà del XVII sec. a mezzo dell'unica arteria carraia che attraversava la città lungo il percorso dal Prione verso S. Giorgio e S. Luca. La più urgente era la comunicazione orientale per portare direttamente da Campetto alla porta dell'Arco: questo era il progetto della trasformazione della via Felice nella via Giulia.

Prima della sua apertura (il dorso Morcento) dalle alture di Piccapietra, si continuava attraverso il poggio di S. Andrea, risalendo fino a Sarzano. Per la apertura della strada fu perciò necessario tagliare decisamente dentro il monte: la costruzione progettata nel 1642, sospesa e poi ripresa, dichiarata opera pubblica il 31 marzo 1711, continuava ancora tra il 1780 ed il 1783, quando si lavorava nel tratto compreso tra il quadrivio di Portoria e la porta degli Archi.

34

Planta di Genova (nei limiti della cerchia del 1536) costruita da Giacomo Brusco nel 1776.



Genova nel 1800

L'EVOLUZIONE.

Caratteristica di questo periodo è lo sviluppo economico causato dal sorgere di grandi complessi industriali, e della nuova attrezzatura portuale, e della rete delle comunicazioni stradali e ferroviarie, dell'edilizia urbana.

SUPERFICIE.

La città aveva in questo periodo una superficie di 3.215 ha. (1874).


TRACCIATI.

L'allargamento ed il nuovo tracciato rettilineo della via Carlo Felice da inizio ad una serie di progetti di



35

Genova nel 1840.



36

Genova nel 1846 in una
planimetria opera del
Fopplani.

37

Genova nel 1852. In primo
piano la Consolazione e
l'Acquasola e via Serra.



38

Genova nel 1875. Le terrazze di via Carlo Alberto (ora via Gramsci).



39

Genova nel 1854. Opera del Fopplani.




nuove strade per completare la continuità delle vie di comunicazione ed aprire nuove zone di espansione all'edilizia. Un nuovo problema è l'allacciamento della via Nuova (via Garibaldi) con la via Balbi, per unire Principe con la piazza Fontane Marose e quindi con la via Carlo Felice attraversando la Chiesa di San Domenico nelle vicinanze (attuale piazza De Ferrari).

Un primo studio si ha già nel 1661, ma la esecuzione si protrae attraverso discussioni fino a che, scelto il progetto di Gregorio Petondi, si dà inizio soltanto

nel 1778 a questa nuovissima strada (attuale via Cairoli) che risolve il raccordo con un tracciato in curva.

In seguito si trattava di collegare la via Giulia con la via Nuova e realizzare la prosecuzione ad oriente ed a occidente, verso Albaro e San Pier d'Arena.

Allo scopo si erano preparati i seguenti progetti: quello di una strada che iniziava da porta S. Tomaso (Principe), terminando alla porta degli Archi; esso è stato studiato nel 1674.



40
Genova nel 1890.

Quello del 1694, che interessava la viabilità da San Pier d'Arena ad Albaro.

Quello del 1701 di una strada che da porta dei Vacca (Ponte Spinola) portava alla Chiesa di S. Giorgio, passando a fianco del palazzo delle Compere.

Tutti questi progetti furono ripresi in altri periodi e condotti a termine nel sec. XIX con la sistemazione delle zone nuove della città.

Lo spunto al rinnovamento ottocentesco di Genova è dato dall'apertura della via Carlo Felice deliberata nel 1825, su progetto del Barabino che prevedeva la demolizione di un gruppo di case e vicoli che chiudevano il passaggio attorno a S. Domenico ed apriva alla via Giulia la comunicazione verso occidente.

Demolendo alcuni edifici in capo a via Giulia, si allargava la piazza di S. Domenico (1840) e dall'altro estremo di via Carlo Felice si sistemava secondo l'attuale perimetro la piazza Fontane Marose (Spianata nel 1697), all'ingresso della strada Nuova (via Garibaldi). I raccordi eseguiti verso la piana Acquaverde ed il rettilineo dopo i giardini dei Doria a S. Benedetto portavano così a conclusione la prima arteria di attraversamento che correva in un certo senso, concentrica alla via della Ripa, stesa attorno al lido del mare. Questa nuova strada partiva da quota 20 all'Acquaverde, scendeva a quota 10 all'Annunziata per salire a quota 24 a S. Domenico, non seguendo una linea di livello unica, ma un andamento a spezzate rotte, variamente inclinate e raccordate da settori curvilinei.

Ad integrare le due principali linee di traffico longitudinali, non tarda ormai a sentirsi la necessità di realizzare la via adiacente al porto.

Già nel 1835 era stata approvata e dichiarata opera pubblica l'apertura nell'interno dell'abitato di una strada, che partendo dalla porta di S. Tomaso in prossimità dell'attuale piazza Principe, nella direzione della Darsena e del porto fino alla Dogana, e di là per S. Lorenzo, piazza Nuova (attuale piazza Matteotti), S. Domenico (attuale piazza De Ferrari), via Giulia (attuale via XX Settembre), mettesse alla porta degli Archi, posizione dell'attuale Ponte Monumentale. Nel 1861 si progetta, a completamento la nuova grande strada a porticato da piazza Raibetta al molo Vecchio, cioè la via R. Turati, in considerazione degli accessi al porto dal lato terra.

La necessità ormai incalzante di creare nuovi centri di abitazione alla città in continuo e rapido sviluppo, fa invadere il fondo valle dove si aprono vie larghe che alla loro testata esterna rimangono chiuse dal monte. Es. la via Palestro da piazza Corvetto, la via Pertinace, via Carbonara, la via Caffaro che con una rampa contorta risale fino al corso Paganini, la via Venezia che risale il colle con rampe a tourniquet e la via Assarotti che valida il colle dopo aver forato la cinta del 1626.

Col movimento di espansione a nord si dà corso al ricavo di altre aree fabbricabili alla costruzione della nuova strada rettilinea dalla piazza del Carmine all'albergo dei Poveri, con l'attuazione del piano regolatore di Montesano, col prolungamento della via Assarotti sino alla piazza Carlo Felice (De Ferrari), at-

traverso il taglio degli Arconi dell'Acquasola, e l'apertura della via Roma (1872).

Ma l'elemento veramente notevole di questa metà dell'ottocento era rappresentato dal concetto delle strade tracciate seguendo le curve di livello: la prima Circonvallazione a Monte (voluta dal Sindaco A. Podestà) che si svolge quasi sempre attorno a quota 80, da piazza Manin a Castelletto, a S. Nicolò ed a S. Ugo.

Il suo successivo sviluppo, rimasto solo uno studio, ci è dato dal piano del 1927 che prevedeva una seconda Circonvallazione a Monte a quota 170 che forma il terzo gradino di appoggio ad una invasione edilizia dell'anfiteatro collinoso non più per penetrazione radiale di fabbricazione, frammezzo a dorsali o valli verdi, ma con un avanzamento ad anelli quasi concentrici.

La fase di *espansione orientale* è caratterizzata a sua volta da un complesso di lavori stradali atti ad unire e collegare tra loro, in modo più diretto i Comuni suburbani e la vecchia città; perciò si studia e si mette in attuazione il piano regolatore di ampliamento della parte piana delle frazioni suburbane e si approva l'esecuzione del grande progetto, denominato appunto della viabilità orientale per la sistemazione e l'ampliamento di piazza De Ferrari, della via Giulia, della piazza v'Archi, e della via Consolazione fino a Porta Pila. In aggiunta al piano d'ingrandimento sulla collina di Carignano predisposto dal Barabino, e all'apertura di via Serra e via Galata col tipico ottocentesco quadrivio di piazza Colombo già esistente attorno al 1850, sono conseguenza delle necessità edilizie della fine del secolo scorso la via XX Settembre, il collegamento della Acquasola con le mura di S. Chiara attraverso la costruzione del Ponte Monumentale (Ing. Gamba) l'esecuzione del piano fabbricativo nella regione del Cavalletto e del Manicomio, la sistemazione della regione che collegava l'Acquasola con la Villetta Di Negro (aperta al pubblico nel 1865, dopo i lavori condotti dall'Arch. Monti), infine l'invasione della zona di Albaro che però si realizzerà con il piano regolatore del 1914.


41

Villetta Acquasola nel 1820.





42

Via Carlo Alberto con i Magazzini Generali.




43

La via Giulia all'origine. Progetto della via XX Settembre.




← 44

Plazza Acquaverde nel 1880.



46

La collina a monte di Principe nel 1800.




← 45

La Chiesa di S. Tomaso e le mura degli Zingari nel 1800.



47

Le mura del Prato e Piazza della Vittoria nel 1800



OPERE SPECIALI.

Mentre il molo Vecchio nel corso dei secoli veniva prolungato più volte, si intraprendeva nell'anno 1638 la costruzione del Molo Nuovo a Capo di Faro, secondo i disegni del celebre patrizio genovese Ansaldo de Mari. Dapprima tra il Molo ed il Promontorio del Faro venne lasciato un distacco, 1° spazio marino come fu chiamato, di 500 palmi; lo si ridusse indi a soli 150 palmi per poi sopprimerlo unendo il Molo alla terraferma.

Lungo la riva i ponti o scali di approdo esistenti al XII sec. in numero di sei, venivano in seguito allungati, allargati e rafforzati, quello dei Coltellieri invece scompariva nel XVII sec. con la formazione dei Magazzini per il deposito Franco delle merci. Altri ponti di approdo venivano costruiti a S. Tomaso ed infine a S. Lazzaro, le calate attorno cominciavano a costruirsi dopo il sec. XVI, le prime al di dentro del Molo Vecchio che furono dette sotto il Molo.

Ma con l'avvento del vapore non si può più considerare il grande porto da un punto di vista esclusivamente locale, ma si deve vederlo come il centro di congiunzione delle linee, marittime e terrestri che legano il mare con le regioni dell'entroterra.


Il movimento di ripresa si ebbe verso il 1850 dopo lo sviluppo della navigazione a vapore, assecondato dalla politica commerciale liberalista, dall'abolizione della Dogana fra la terraferma e la Sardegna, dall'impianto

delle comunicazioni ferroviarie verso il Piemonte e la Lombardia.


Successivamente lo sviluppo della rete ferroviaria (1854 Genova-Torino) allargò di molto l'influenza, fissando in Genova il principale porto di una plaga Europea centrale.

Resosi in seguito necessario, per rispondere alle accresciute esigenze, lo studio di un piano di ampliamento e sistemazione, questo venne tracciato nel 1864 informandosi al concetto di un vasto avamposto che tanto nei riguardi dell'entrata che dello stazionamento delle navi si trovasse in condizioni analoghe, a quelle del porto esistente e si prestasse, occorrendo, alla creazione di un nuovo porto.

Alla fine del 1877 venne iniziata la prima serie di opere: fu creato l'avamposto, furono costruiti dodici ponti sporgenti e le interposte calate di riva, i bacini di carenaggio con l'adiacente calata delle Grazie, un canale per inviare in mare gli scoli delle fogne sboccanti nel porto, la dogana, la stazione marittima per i viaggiatori, la stazione ferroviaria a S. Limbania, le gallerie di S. Benigno, di S. Lazzaro, di S. Tomaso e della Sanità. Si iniziò la colmata dell'antica Darsena del Mandraccio, l'escavazione del bacino interno, l'attrezzatura delle calate con gli impianti ferroviari e gli apparecchi idraulici per il carico e scarico delle merci, oltre alle importanti costruzioni ferroviarie destinate a migliorare le comunicazioni con la valle Padana fra cui il grande parco di smistamento presso Novi e la linea succursale dei Giovi.



48
Il porto visto
da
Villa Rosazza
nel 1800.




49

Le mura della Marina, ove ora è la circonvallazione a mare.


50

I giardini del palazzo Doria lambiti dalle acque.



51

Porta Pila.



52

Uno sguardo sul porto alla fine del 1800.

53

Le case della marina inerpicate sui colli di Sarzano e Carignano, separati dal Rio Torbido.



Sviluppo della città dopo il 1900

Lo sviluppo della città fino ai nostri giorni si è effettuato attraverso oltre 100 piani Regolatori parziali il più antico dei quali risale all'anno 1856. Ma se vogliamo considerare i principali o quelli che danno tuttora un certo incremento alla viabilità ed all'edilizia, dobbiamo allora ridurli a 5 e precisamente:

1) Piano Regolatore d'ampliamento della città di Genova dal lato orientale, approvato con R.D.L. 2 agosto 1912.

2) Piano Regolatore della regione posta a sinistra del torrente Bisagno, compresa fra il torrente Fereggiano ed i Molini di Cima, approvato con R.D.L. 27 giugno 1916.

3) Piano Regolatore di ampliamento della regione di Albaro, approvato con R.D.L. 28 aprile 1914 e successiva variante approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 1949.

4) Piano Regolatore di massima di alcune zone centrali della città, approvato con R.D.L. 8 settembre 1932 e convertito nella Legge 30 marzo 1933 n. 361. Questo si è sviluppato attraverso cinque piani esecutivi che hanno avuto in gran parte la loro pratica realizzazione.

5) Piano della nuova strada centrale di Genova-Sampierdarena approvato con R.D.L. 28 giugno 1934.

La formazione della via XX Settembre, la sistemazione della piazza De Ferrari, l'allargamento e sistemazione della zona degli Archi, Frugoni e della Consolazione fino al Ponte Pila, deliberati dal Consiglio Comunale nell'aprile del 1887, costituirono per quel tempo, opere veramente eccezionali e tali da trasformare il volto del vecchio centro urbano.

Fra il 1890 ed il 1920 si svilupparono intensamente, unitamente ad alcune zone del centro, anche i quartieri oltre il Bisagno a nord e sud della ferrovia nonché venne realizzata quasi interamente la rete viaria prevista dal piano di Albaro (1914) che ha permesso la rapida ripresa edilizia, che si è verificata specialmente in questo dopo guerra.

Ma già alla fine del primo conflitto mondiale nel 1918, in conseguenza della rapida espansione della popolazione e della circolazione automobilistica, le strade del centro urbano si dimostrarono assolutamente insufficienti.

Infatti in quell'epoca le vie di comunicazione interna erano così distribuite:

a mare la strada marginale al porto, al centro la via XX Settembre - piazza De Ferrari - via Carlo Felice (oggi via XXV Aprile) - via Garibaldi - via Balbi - piazza Principe, a nord della piazza Verdi le vie De Amicis - Serra - piazza Corvetto, dove il traffico era pressochè bloccato perchè per dirigersi verso ponente si doveva ritornare sulla via Roma per utilizzare ancora le vie Carlo Felice e Garibaldi.

Nel 1922 la Civica Amministrazione presieduta dal Senatore Ricci dovette quindi risolvere urgente-



54

Piazza De Ferrari nel 1900.




55

Piazza Caricamento nel 1900.

56

Piazza della Vittoria nel 1900.



mente uno dei problemi più assillanti dell'epoca costituito dalla via Garibaldi, assolutamente insufficiente a contenere le necessità della circolazione e dove i traffici si svolgevano con pericolo per l'incolumità dei pedoni essendo, fra l'altro, la strada priva completamente di marciapiedi.

Venivano così impostate le due gallerie-strade Zecca-Portello-Corvetto, sul tracciato delle vecchie gallerie tranviarie che vennero inaugurate rispettivamente nel 1927 e 1928.

Durante l'Amministrazione presieduta dal Sen. Broccardi, i lavori si svolsero, si completarono e realizzarono nei più minuti dettagli.

Il primo rilevante ampliamento della città avveniva nel 1874 con l'annessione dei territori della regione di S. Martino sino al torrente Sturla.

Dopo l'annessione dei comuni limitrofi avvenuta nel 1926, la città ha assunto una conformazione irregolare e difficile.



Anzitutto il territorio comunale da una superficie di 34 Kmq. aumentò di ben 200 Kmq. portando lo sviluppo costiero a 33,5 e quello montano a 96,2 Km.

La regione chiusa entro questo perimetro è intersecata da nord a sud da due lunghe valli: quella del Bisagno e quella del Polcevera a ponente, oltre alle minori.

Il movimento esterno di transito e di traffico è costretto entro cinque direttrici e cioè: le due litoranee e le tre interne della val Polcevera, della val Bisagno e del Turchino, sulle quali direttrici si addensano strade, tranvie e ferrovie.

57

Primi scavi alla Chiappella.




58

Sullo sfondo le terrazze di via Milano ora via Buozzi.


59

Un aspetto del porto con l'antica
stazione marittima.



60

Il porto da via Madre di Dio.



Il senatore Ing. Eugenio Broccardi, allora Commissario straordinario del Comune, nominava una Commissione di tecnici per lo studio di un piano organico delle principali arterie stradali, affinché l'atto amministrativo rimanesse convalidato successivamente dalla preparazione di un piano atto a curare la più continua unione delle varie zone costituenti il nuovo aggregato urbano.

Ma anche più tardi non fu possibile portare alla approvazione superiore un piano regolatore generale perchè le leggi allora vigenti prescrivevano la presentazione della parte finanziaria anche per la pianificazione di massima, nè la disponibilità del Comune era tale da poter coprire, anche in più bilanci, l'onere cospicuo derivante dalla previsione di una intera rete di nuove

arterie anche se limitate a quelle di grande comunicazione.

Nel 1928, sotto l'Amministrazione Broccardi, veniva impostata la terza galleria-strada Cristoforo Colombo che ultimata nel 1933 doveva risultare molto utile per l'alleggerimento del traffico sulla via XX Settembre (dalla quale venne tolto il servizio tranviario verso ponente e per quello diretto verso il levante).

Se con la costruzione delle suddette gallerie era stato risolto il problema viario prettamente contingente e locale era necessario però assicurare ad esse una conveniente soluzione di continuità.

Infatti da piazza della Zecca il traffico diretto verso ponente si trova convogliato sulla via Balbi la cui lar-



ghezza di m. 9 è insufficiente a contenere le due opposte correnti di traffico pedonale e camionale.

Verso levante da piazza Corvetto il traffico è parimenti avviato verso le vie SS. Giacomo e Filippo e Serra, anguste e insufficienti.

Anche la galleria Cristoforo Colombo sfocia su piazza De Ferrari dove il traffico non ha possibilità di una adeguata espansione.

Ad integrare questa viabilità ottemperò infatti il Piano Regolatore del 1932 il quale, oltre a predisporre un nuovo cospicuo gruppo di quartieri, prevede anche una nuova rete di strade e di piazze in modo da costituire un nuovo polmone per un più ampio respiro del traffico centrale.

In questo piano le gallerie Zecca - Portello - Corvetto trovano la loro soluzione di continuità verso levante mediante la formazione di una nuova arteria che sottopassando l'Acquasola si raccordava all'attuale tracciato della via S. Vincenzo convenientemente allargata e rinnovata mediante nuovi edifici marginali. Rimaneva pertanto insoluto il problema di via Balbi, in quanto i limiti di quel piano parziale escludevano quella zona.


Anche la galleria Cristoforo Colombo trovava la sua soluzione di continuabilità nella formazione della piazza Dante dove il piano prevedeva due grandi arterie: l'una che sottopassando la Porta Soprana aveva

per direttrice il porto Franco, mediante tracciato pressochè parallelo alla via S. Lorenzo, l'altra nord sud lungo il percorso della via Madre di Dio da un lato e S. Giuseppe dall'altro, per la circonvallazione a mare e piazza Corvetto.

Per quanto riguarda la viabilità il piano del 1932 prevedeva ancora un'altra grande arteria a mare dal palazzo S. Giorgio fra le piazze Caricamento e Cavour e fra quest'ultima e la Foce lungo la zona portuale.

Noi vedremo pertanto che questi sistemi di viabilità, sia pur con qualche modifica, sono stati in gran parte confermati anche nell'attuale piano regolatore generale.

Fra le più importanti opere eseguite fra il 1930 ed il 1940, ricorderemo l'allargamento della via Buozi con raccordo alla via Gramsci mediante il viadotto Adua, il taglio del colle di S. Benigno che ha dato luogo alla formazione di via Francia, via Cantore, nella zona interna di Sampierdarena, gli allargamenti sulla litoranea di levante e di ponente, il grande viadotto che ha determinato l'attuale corso Gastaldi sul vecchio tracciato della via S. Martino, che rappresenta il primo tronco della pedemontana, la strada-galleria G. Mamei, tra piazza Palermo e la strada nastro di Albaro, la strada a monte dell'abitato di Nervi. Nel Centro veniva realizzata la copertura del Bisagno e le piazze Dante, della Vittoria e della Foce.



Piano di ricostruzione

Nel periodo di guerra compreso fra il giugno 1940 e l'aprile 1945, la città di Genova ha subito due bombardamenti navali e 85 incursioni aeree, che hanno determinato gravissimi danni alla sua consistenza edilizia, sia nei riguardi degli edifici pubblici che di quelli privati, con perdite talora irreparabili per il suo patrimonio culturale e monumentale.

Menomazioni gravissime si sono verificate nelle dotazioni dei servizi pubblici, negli impianti ferroviari, portuali, industriali.

Alla fine della guerra, circa un terzo della complessiva consistenza edilizia cittadina di anteguerra, risultava colpita e precisamente: 11.183 edifici, di cui 8.445 nel centro e 2.728 nelle delegazioni.

Il piano di ricostruzione è stato quindi limitato alla zona centrale più colpita e precisamente ai quartieri del Molo, della Maddalena, San Vincenzo e S. Teodoro, per una estensione di 365,9 ha.

A queste zone centrali si accompagnarono alcune parti staccate dell'abitato di Sampierdarena, per 88,3 ha.; di Rivarolo-Certosa, per ha. 37,4; di Teglia per 4,33 ha.; di Voltri per 23,9 ha. In totale quindi, il piano di ri-

costruzione interessò la superficie di ha. 519,4 e cioè il 2,10% dell'intero territorio del Comune.


Il piano di ricostruzione è stato redatto dall'Ing. Aldo Assereto, dal Prof. Ing. Arch. Eugenio Fuselli, dagli Arch. Mario Labò e Giovanni Romano in seguito ad incarico avuto con delib. n. 1640 del 8-8-1946.

Il piano di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena è stato approvato con decreto del 24 gennaio 1950 n. 4361. Quello di Rivarolo, Teglia e Voltri con decreto 23 marzo 1950 n. 4233.

Questi piani sono stati inquadrati nelle previsioni di quelli vigenti e negli studi maturati in quel periodo. Per il vecchio e storico centro urbano il piano di ricostruzione ha cercato di migliorare le condizioni igieniche di quei quartieri.

Purtroppo eventi vari hanno ritardato la loro ratifica, che se fosse avvenuta tempestivamente, il piano di ricostruzione avrebbe potuto avere una portata molto più efficiente di quella effettivamente avuta. Comunque, per mezzo di esso si è potuto addivenire alla realizzazione di alcune opere edilizie considerevoli.





64

Dalle alture del Righi, una rara visione durante un bombardamento.

66

L'Acquasola dopo un bombardamento.

65

Un quartiere del centro dopo un'incursione.



aspetto sociale

Demografia - Censimenti

Lo sviluppo demografico della popolazione del Comune di Genova nei vari censimenti è stato il seguente:

CENSIMENTO DEL 1861.

In questo periodo il Comune di Genova era costituito dai seguenti Sestieri: Maddalena, Prè, S. Vincenzo, Molo, Portoria, S. Teodoro; con una popolazione totale di 123.770 abitanti distribuita su di una superficie di 903 ha. con una densità di 192 ab/ha.

La densità dei vari Sestieri era la seguente:

	popolaz.	superficie ha.	densità ab/ha.
Maddalena	11.891	24	495
Prè	20.895	32	653
S. Vincenzo	21.963	263	83
Molo	22.717	29	784
Portoria	35.877	73	491
S. Teodoro	10.427	482	21

CENSIMENTO DEL 1881.

Il Comune, in questo periodo, si era esteso con l'annessione avvenuta nel 1874 dei seguenti sei Comuni: Foce, S. Francesco, S. Martino, S. Fruttuoso, Marassi, Staglieno; con una popolazione totale di 177.186 abitanti distribuita su di una superficie di 3.215 ha. con una densità di 55 ab/ha.

Nel 1881 la densità dei vari Sestieri e dei vari Comuni annessi era:

	popolaz.	superficie ha.	densità ab/ha.
Maddalena	11.625	24	484
Prè	17.518	32	547
S. Vincenzo	31.106	263	118
Molo	21.990	29	756
Portoria	40.435	73	553
S. Teodoro	14.433	482	30
Foce	3.851	28	137
S. Francesco	11.872	299	40
S. Martino	4.269	406	16
S. Fruttuoso	9.909	151	65
Marassi	6.544	614	11
Staglieno	3.704	814	6

CENSIMENTO DEL 1901.

Nel 1901 la densità dei vari Sestieri e dei Comuni annessi nel 1874 era:

	popolaz.	superficie ha.	densità ab/ha.
Maddalena	13.081	24	545
Prè	18.116	32	566
S. Vincenzo	40.278	263	153
Molo	25.498	29	879
Portoria	42.538	73	582
S. Teodoro	21.606	482	448
Foce	6.264	28	223
S. Francesco	21.218	299	71
S. Martino	6.916	406	17
S. Fruttuoso	12.804	151	85
Marassi	13.078	614	21
Staglieno	5.087	814	6

La popolazione in questo periodo era costituita da 226.484 abitanti distribuita su di una superficie di 3.215 ha. con una densità 70 ab/ha.

CENSIMENTO DEL 1911.

Nel 1911 la densità dei vari Sestieri e dei Comuni annessi nel 1874 era:

	popolaz.	superficie ha.	densità ab/ha.
Maddalena	11.321	24	472
Prè	17.766	32	555
S. Vincenzo	45.484	263	173
Molo	24.070	29	830
Portoria	39.042	73	535
S. Teodoro	26.406	482	58
Foce	7.845	28	280
S. Francesco	29.689	299	99
S. Martino	12.186	406	30
S. Fruttuoso	21.096	151	140
Marassi	20.452	614	33
Staglieno	7.320	814	9

La popolazione in questo periodo era costituita da 262.000 abitanti distribuita su di una superficie di 3.215 ha. con una densità di 80 ab/ha.

CENSIMENTO DEL 1921.

La popolazione in questo periodo era costituita da 310.570 abitanti distribuita su di una superficie di 3.215 ha., con una densità di 100 ab/ha.

CENSIMENTO DEL 1931.

Nel 1926 la città di Genova si era estesa con l'annessione dei seguenti Comuni: Apparizione, Bavari, Bolzaneto, Borzoli, Cornigliano, Molassana, Nervi, Pegli, Pontedecimo, Prà, Quarto, Quinto, Rivarolo, Sampierdarena, S. Quirico, S. Ilario, Sestri, Struppa, Voltri, con una popolazione totale al 1931 di abitanti 596.930 distribuita su una superficie di 23.477 ha. con una densità di 26 ab/ha.

Nel 1931 la densità dei vari Sestieri e dei Comuni annessi era:

	popolaz.	superficie ha.	densità ab/ha.
Maddalena	10.977	24	457
Prè	18.375	32	574
S. Vincenzo	55.317	263	217
Molo	23.811	29	821
Portoria	36.108	73	494
S. Teodoro	37.012	482	76
Foce	7.784	28	278
S. Francesco	41.852	299	139
S. Martino	25.022	406	61
S. Fruttuoso	32.119	151	212
Marassi	35.027	614	57
Staglieno	12.074	814	15
Apparizione	4.886	1.223	4
Bavari	5.595	1.520	3,6
Bolzaneto	12.565	1.124	12
Borzoli	10.917	1.132	9,6
Cornigliano	22.267	534	41,6
Molassana	4.963	833	59
Nervi	8.903	617	14
Pegli	15.199	2.437	6
Pontedecimo	7.033	315	22
Prà	8.498	1.798	5
Quarto	9.402	409	22,4
Quinto	4.411	293	15
Rivarolo	31.965	978	32,6
Sampierdarena	53.176	329	161,6
S. Quirico	5.370	532	10
S. Ilario	2.081	520	4
Sestri	30.981	739	42
Struppa	7.240	1.204	6
Voltri	16.000	3.477	4,6

PERIODO 1930-1951


Osserviamo ora lo sviluppo della popolazione nel periodo 1930-1951, nel quale furono effettuati tre censimenti (1931-1936-1951).

MOVIMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE.

Le percentuali dei matrimoni celebrati in questo periodo variano da un minimo di 4,6% ad un massimo di 8,9% della popolazione presente con una media del 6,6%. Occorre notare che le minime percentuali si sono verificate negli anni 1943-1944 con 4,6%-5,6% mentre le massime si sono verificate dopo i periodi della guerra d'Africa (1937) e della seconda guerra mondiale (1946-1947) con l'8,8% appunto in conseguenza dello stabilirsi dell'equilibrio sociale. Questa percentuale tende a diminuire oscillando intorno al valore del 5%.


Le percentuali dei nati vivi, nel periodo considerato, varia da un minimo di 6,5% ad un massimo di 15,5% con una media del 12%. Occorre notare che le minime percentuali si sono verificate negli anni 1942-1943, con il 6,5%, mentre le massime si sono verificate nel 1930 e nel periodo postbellico con tendenza stazionaria sul 9%.

Le percentuali dei morti variano da un minimo di 10,5% ad un massimo di 15,1%, con una media del 12%.



68

MOVIMENTO SOCIALE DELLA POPOLAZIONE



Occorre notare che la minima percentuale si è verificata nel periodo postbellico, mentre la massima si è verificata nel 1942.

Le percentuali dell'incremento parziale del movimento naturale della popolazione variano da un minimo del -4,6% (1943) con decremento di 3000 unità ad un massimo di incremento dell'1,5% (1930) con una media del -0,6%.

MOVIMENTO SOCIALE DELLA POPOLAZIONE.

La percentuale degli incrementi e decrementi del movimento sociale della popolazione varia da un minimo del 5,5% (1951) ad un massimo del 17% (1932) con una media del 7%.

CONCLUSIONE

Concludendo, nel periodo considerato (1930-1951) notiamo un incremento complessivo di 79.340 abitanti in 20 anni. Applicando la formula:

$$P_n = P_o \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$$

in cui - p - rappresenta la percentuale media d'incremento annuo e - P_o - rappresenta la popolazione attuale.

L'applicazione di questa formula ci da per il 1960 una popolazione di 740.000 abitanti ed il raggiungimento del milione di abitanti per l'anno 2000.

Questi ultimi risultati vanno effettivamente d'accordo con gli incrementi dati dalla statistica.

L'esame delle carte del Comune di Genova considerato come insieme dei Sestieri centrali, delle frazioni sub-urbane e delle delegazioni ci porta ad alcune semplici quanto essenziali constatazioni.

La divisione esistente che stabilisce i confini tra Sestieri, frazioni o delegazioni, non offre alcun elemento positivo per lo studio della distribuzione della popolazione.

Infatti in uno stesso rione si trovano parti densamente popolate ed altre estesissime, quasi disabitate, per cui la determinazione diretta della densità media non ha alcun valore.

Si è ritenuto quindi utile considerare la città divisa in tre zone principali:

- il centro, limitato dai Sestieri antichi della Maddalena, Prè, S. Vincenzo, Molo, Portoria, S. Teodoro, con una popolazione complessiva di 183.000 abitanti distribuiti su di una estensione di circa 900 ha., quindi con una densità di circa 200 ab/ha.
- la zona di levante, e della Val Bisagno, comprendenti le frazioni suburbane e le delegazioni, con 218.000 abitanti distribuiti su di una superficie di circa 8.940 ha., quindi con una densità di circa 25 abitanti ha.
- la zona di ponente e della Val Polcevera, con 222.000 abitanti distribuiti su di una superficie di circa 13.000 ha., quindi con una densità di 17 ab/ha.


Dal punto di vista demografico emerge da quanto sopradetto, che le tre zone sono equivalenti.

L'esame statistico del movimento demografico mostra che, mentre nel vecchio centro la popolazione si è stabilizzata ed in futuro potrà anche diminuire, nell'insieme si verifica un costante incremento dell'1% della popolazione, il quale fa supporre per la fine del secolo (come si è già detto) una popolazione di un milione di abitanti.

Cosicché, quando la popolazione totale del Comune avrà raggiunto tale cifra, restando quasi invariata


69

MOVIMENTO COMPLESSIVO DELLA POPOLAZIONE



70

VARIAZIONE DELLA POPOLAZIONE



quella del centro, risulterà quasi raddoppiata quella delle due zone di levante e di ponente.


È da notare anche come la città si sia espansa progressivamente ed abbastanza uniformemente verso levante, assorbendo i vecchi nuclei delle frazioni, mentre

a ponente si distinguono tutt'ora i centri primitivi, i quali hanno conservato alcune loro caratteristiche senza però raggiungere uno sviluppo adeguato all'aumento della popolazione e dell'accrescimento degli adiacenti impianti portuali ed industriali.

Statistica demografica del periodo 1930-1951

Anni	Popolaz. media	Matrimoni	Nati vivi	Morti	Saldo demografico	Immigr.	Emigrati	Movin. sociale n. (+ o -)	Incremento o decremento compless.
1930	601.236	3.993	9.317	7.195	+2.122	14.932	11.163	+ 3.769	+ 5.891
1931	606.685	3.564	8.529	7.828	+ 701	11.444	8.058	+ 3.386	+ 4.087
1932	614.591	3.462	8.404	7.725	+ 679	19.839	9.359	+10.480	+18.101
1933	624.594	3.559	7.957	7.663	+ 294	19.938	10.009	+ 9.929	+10.223
1934	634.017	3.860	7.608	7.599	+ 9	19.136	10.050	+ 9.086	+ 9.095
1935	642.531	3.987	7.928	8.160	- 232	18.858	10.697	+ 8.161	- 7.929
1936	632.065	4.204	7.891	7.964	- 73	18.513	11.594	+ 6.919	+ 6.846
1937	640.939	5.218	8.768	8.310	+ 458	22.005	11.560	+10.445	+10.903
1938	650.301	4.798	9.659	8.714	+ 945	20.329	13.454	+ 6.875	+ 7.820
1939	658.086	4.656	9.345	8.337	+1.008	20.322	13.580	+ 6.742	+ 7.750
1940	663.317	4.405	8.861	8.740	+ 121	16.130	13.539	+ 2.591	+ 2.712
1941	665.610	4.302	8.153	8.333	- 180	13.312	11.258	+ 2.054	+ 1.874
1942	665.050	4.562	7.152	10.016	-2.864	10.141	10.271	- 130	- 2.994
1943	660.470	3.301	4.305	7.313	-3.008	6.104	9.262	- 3.158	- 6.166
1944	654.452	3.038	5.742	8.366	-2.624	4.033	7.279	- 3.246	- 5.870
1945	649.862	3.961	5.456	8.520	-3.064	1.845	2.091	- 246	- 3.310
1946	648.993	5.725	9.194	7.799	+1.395	11.656	11.480	+ 176	+ 1.571
1947	650.748	5.817	8.662	7.766	+ 896	7.979	6.935	+ 1.044	+ 3.091
1948	658.957	5.097	8.114	6.887	+1.227	19.982	6.730	+13.252	+14.479
1949	669.678	4.446	7.427	7.489	- 62	14.138	7.114	+ 7.024	+ 7.024
1950	675.585	4.023	7.136	7.322	- 186	11.414	6.375	+ 5.039	+ 4.853
1951	680.574	4.078	6.574	7.518	- 944	11.498	6.924	- 4.574	- 3.630

Distribuzione degli abitanti per ettaro nelle sezioni cittadine



○ 1 - Comuni annessi nel 1926.
 ○ A - Sestieri e Comuni annessi
 ▭ 0-50 - Abitanti per ettaro

- Sestieri
- A - Maddalena
 - B - Prè
 - C - S. Vincenzo
 - D - Molo
 - E - Portoria
 - F - S. Teodoro


Comuni annessi nel 1974


- G - Foce
- H - S. Francesco d'Albaro
- I - S. Martino d'Albaro
- L - S. Fruituoso
- M - Marassi
- N - Staglieno

Comuni annessi nel 1926

- | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1 - Voltri | 6 - Cornigliano | 11 - Pontedecimo | 16 - Apparizione |
| 2 - Prà | 7 - Sampierdarena | 12 - Staglieno | 17 - Quarto dei Milla |
| 3 - Pegli | B - Rivarolo | 13 - Molassana | 18 - Quinto al Mare |
| 4 - Sestri Ponente | 9 - Bobaneto | 14 - Struppa | 19 - Narvi |
| 5 - Borzoli | 10 - S. Quirico | 15 - Bavari | 20 - S. Ilario Ligure |

aspetto funzionale





Regione e sue vie di comunicazione

Impianti ferroviari

Le ubicazioni e le caratteristiche degli impianti ferroviari della Regione ed in particolare del Comune hanno notevolmente influito sullo sviluppo della città e rappresentano motivi di grande importanza nello studio del futuro assetto cittadino.

Le linee ferroviarie più importanti sono:

La ferrovia Tirrena, che percorre tutta la Regione dal confine francese fino al confine con la Toscana. Essa è costituita dalla linea Genova-Ventimiglia e dalla Genova-La Spezia-Roma.

Da questa ferrovia, che costituisce la linea fondamentale, si diramano verso l'interno le linee che mettono in comunicazione la Liguria col Piemonte, la Lombardia e l'Emilia.

Esse sono costituite dalla Genova-Ovada, Genova-Arquata-Milano e Torino (via Busalla), dalla Genova-Arquata-Milano e Torino (via Mignanego).

Da La Spezia si dirama la linea per Bologna (via Pontremoli).

Da Savona si dirama la linea per Torino (via Mondovì) e la linea per Acqui (Cairo Montenotte).

Da Ventimiglia si dirama la linea per Cuneo (via Borgo S. Dalmazzo).

I centri ferroviari più importanti sono: Genova, Savona, La Spezia. Genova costituisce il nucleo ferroviario più importante in conseguenza della sua situazione economica e della grande attività portuale.

Gli impianti più importanti si riassumono nei seguenti:

— Stazioni viaggiatori principali:

Stazione di Ge-Principe;
Stazione di Ge-Brignole.

— Stazioni viaggiatori secondarie:

Stazioni di Voltri, Prà, Pegli, Sestri, Cornigliano, Sampierdarena, Rivarolo, Bolzaneto, *Pontedecimo, Quarto, Quinto, Nervi.

— Stazioni merci e di manovre:

Parco del Campasso, piazza d'Armi del Polcevera, parco Prova, scalo di Terralba, officina di Rialzo di Trasta ed il complesso di manovra e smistamento della zona portuale.

Concludendo si nota la necessità di incrementare e di sistemare radicalmente gli impianti ferroviari per adeguarsi alle crescenti necessità industriali, commerciali e turistiche della regione.

Sono gravi le insufficienze degli impianti della stazione di Ge-Principe, Sampierdarena e dal lato efficienza anche della stazione di Ge-Brignole.

Il piazzale della stazione di Genova Principe come in generale tutto il complesso della stazione viaggiatori, pure essendo stato ampliato recentemente a nord, rimane insufficiente alle esigenze di traffico sempre crescente.

Il piazzale della stazione di Genova Brignole che risale al 1905, anno nel quale venne realizzato un primo

ampliamento del piazzale stesso e venne inaugurato l'attuale fabbricato viaggiatori in sostituzione di una vetusta baracca in legname, non ha nel suo complesso quella efficienza che effettivamente potrebbe possedere.

Infine per quanto riguarda la stazione di Sampierdarena si manifesta la necessità di una radicale sistemazione dei vari impianti (fabbricati viaggiatori, fabbricato servizi accessori ecc.) nonché del riordino del piano dei binari.

Occorre inoltre mettere in evidenza l'insufficienza della linea Genova-Savona e Genova-La Spezia, inadeguate a supportare un servizio eccessivo.

Nell'ambito della zona portuale ed adiacenze si nota la mancanza di parchi e collegamenti con i binari di servizio.

Comunicazioni stradali

Le grandi arterie che interessano tutta la Liguria sono:

Per la provincia di Genova:

La via Aurelia (statale n. 1) che percorre tutta la regione dal confine francese fino al confine con la Toscana. Da essa si diramano verso l'interno le strade statali e le provinciali che mettono in comunicazione la Liguria con le regioni confinanti.

La statale n. 35 (Val Polcevera-Giovi) che mette in comunicazione con la Lombardia ed il Piemonte.

La statale n. 45 (Val Bisagno-Torriglia-Piacenza) che mette in comunicazione con l'Emilia.

L'autostrada Genova-Serravalle che mette in comunicazione con la Lombardia.

Le strade provinciali di grande comunicazione sono: la Voltri-Ovada, Busalla-Boasi-Cicagna-Chiavari, la Genova-Voltaggio, Recco-Uscio-Gattorna-Chiavari-S. Stefano d'Aveto, Piacenza-Borgotaro-Sestri Levante-Parma, ed in provincia di La Spezia la strada provinciale per Parma.

Per la provincia di Savona:

La statale n. 29 (Savona-Acqui).

La statale n. 28 (Savona-Torino) che permette le comunicazioni con il Piemonte.

Le strade provinciali sono: Albissola-Acqui-Ovada (via Sassello) - Varazze-C. del Giovo, Albenga-Pieve di Teo (Garessio).

Per la provincia di Imperia:

Statale n. 28 (Imperia-Torino, via Ceva).

Statale n. 20 (Ventimiglia-Colle della Maddalena).

Occorre notare come tutte le vie di comunicazione si sono adattate seguendo i percorsi più naturali di un terreno particolarmente accidentato.

Infatti l'arco costiero della regione, dallo sviluppo complessivo di 350 Km. e lo sviluppo interno di 450 Km. racchiudendo un territorio caratterizzato ovunque da una stretta fascia costiera, alla quale stanno

immediatamente a ridosso i colli ed i monti innalzandosi progressivamente fino a raggiungere le potenti strutture dell'Appennino. Come conseguenza si hanno degli sviluppi di tracciati a percorso tortuoso, lungo,

Viabilità nel comune

Osserviamo adesso quali sono le vie di comunicazione nell'ambito del territorio comunale in funzione dell'attraversamento del nucleo centrale della Città. Seguiamo, per rendere chiara la descrizione del sistema viario attuale, l'andamento naturale del territorio comunale.

Infatti le caratteristiche orografiche di esso sono la fascia costiera relativamente piana, le 2 vallate principali del Polcevera e del Bisagno e la direttrice del Turchino.

Lungo la fascia costiera, da levante, nel tratto di Nervi-Sturla, l'unica arteria esistente di grande comunicazione è la via Aurelia (statale n. 1).

L'innesto con la rete stradale urbana da Sturla verso il centro della città, avviene con la ripartizione dell'unica suddetta strada in due e poi in quattro diversi tracciati.

La prima è quella più a nord che passando da S. Martino scende lungo la linea ferroviaria Genova-Pisa, fino alla stazione Brignole.

La seconda corrisponde al vecchio percorso della via Pisa che segue con andamento mosso le ondulazioni della collina di Albaro.

La terza è il sistema di via De Gaspari - via Righetti, a tracciato più rettilineo ed infine corso Italia.

Lungo la vallata del Bisagno vi è l'arteria diretta a Piacenza (statale n. 45), mentre lungo la vallata del

Efficienza delle strade esistenti

Per lo studio dell'intensità di traffico sulle strade esistenti nell'ambito del territorio comunale si sono individuati 35 punti di rilevamento scelti nelle posizioni più critiche in funzione dell'afflusso dei veicoli.

Il rilevamento è stato eseguito dalle ore 7 alle ore 23 nel periodo febbraio 1954.

Da esso è stata ricavata l'intensità di traffico totale per ogni punto e quella caratteristica dell'ora di punta (vedi tav. V). L'intensità di traffico è costituita dal numero complessivo dei seguenti veicoli: autocarri - pulmann - auto - tram - furgoncini - moto - cicli - carri - carrette - carrozze.

Nei punti più caratteristici i valori d'intensità di traffico, iniziando da ponente sono:

Lungo la via Aurelia (statale n. 1 al confine con Arenzano, P. 1, si ha una intensità totale di 1.152 veicoli diretti verso Arenzano e di 1.202 diretti verso Genova con una intensità di traffico nei due sensi nelle ore di punta (18-19, 17-18), di 232 v/h distribuita su di una sezione di m. 7,30. Poichè la capacità teorica di questa sezione è di 600 v/h, si dovrebbe concludere che essa è sufficiente.

Occorre però notare che tale sufficienza è relativa, infatti l'afflusso estivo e le continue interferenze con

ed in molti casi, come ad esempio la ferrovia Tirrena, si sono create delle interferenze gravi tra le vie di grande comunicazione ed i centri urbani che vengono attraversati direttamente da esse.

Polcevera vi è l'autostrada Genova-Serravalle e l'antica strada statale dei Giovi (n. 35) che attraversa tutti gli abitati distribuiti lungo la Val Polcevera.

Da ponente arriva la via Aurelia che da Voltri a Cornigliano rappresenta l'unica arteria di comunicazione ed attraversa tutti i centri abitati.

Il problema delle comunicazioni urbane, che dall'interno del centro cittadino è essenzialmente problema di comunicazione in senso longitudinale raggiunge il punto critico tra la spianata del Bisagno e piazza Principe.

La circosollazione a mare con andamento periferico all'aggregato edilizio intermedia tra questo e gli impianti portuali, i due tracciati pressochè equivalenti e paralleli tra loro che seguono la direttrice via Carlo Barabino - galleria Colombo fino a piazza Dante ovvero da via XX Settembre fino a piazza De Ferrari e da qui si diramano per scendere al porto attraverso via S. Lorenzo, oppure per risalire in via Roma e da piazza Corvetto per innestarsi nel sistema stradale che ha per vertici piazza Zecca, teatro Carlo Felice, piazza Corvetto.

Infine la quarta arteria, quella più a monte della stazione Brignole che passa per via Serra e piazza Corvetto, che si inoltra poi nelle due gallerie Nino Bixio e Garibaldi e raggiunge via Balbi e la stazione Principe.

la ferrovia sono elementi che congestionano il traffico.

S'innesta sulla via Aurelia la strada per Ovada in località Voltri nel punto di rilevamento P. 3.

In esso si nota una intensità totale di 553 veicoli verso Mele e di 607 verso Voltri con una intensità di traffico nei due sensi, nelle ore di punta (17-19, 11-12) di 119 v/h distribuita su di una sezione di m. 6,50. La capacità teorica di questa sezione è di 600 v/h, quindi essa è sufficiente al traffico.

Consideriamo adesso ancora due punti lungo la via Aurelia il P. 4 a Pegli ed il P. 5 in via Siffredi a Sestri.

Nel punto 4 si nota una intensità totale di 3.843 veicoli verso Prà, di 3.707 verso Genova, con una intensità di traffico nei due sensi nelle ore di punta (18-19, 17-18) di 660 v/h distribuita su di una sezione di m. 10,50.

La capacità teorica di questa sezione è di 900 v/h, quindi si può ritenere sufficiente.

Nel punto 5 si nota una intensità totale di 5.268 veicoli verso Sestri e di 5.177 verso Genova con una intensità di traffico nei due sensi, nelle ore di punta (15-16, 17-18) di 934 v/h distribuita su di una sezione





di m. 14,20. La capacità teorica di questa sezione è di 1.200 v/h, quindi si può ritenere sufficiente. È da notare nel tratto Pegli-Sestri-Cornigliano un forte afflusso verso Sestri che costituisce un nucleo di assorbimento e di emissione di traffico dovuto alla presenza degli impianti industriali.

Nella vallata del Polcevera si è considerato il punto 34 (statale dei Giovi n. 35). In esso si nota una intensità totale di 1.852 veicoli verso Pontedecimo e di 1.838 verso Bolzaneto con una intensità di traffico nel due sensi, nelle ore di punta (17-18, 13-14) di 311 v/h, distribuita su di una sezione di m. 12,70. La capacità teorica di questa sezione è di 1.200 v/h, quindi è sufficiente.

Nel punto 6 si ha una intensità totale di 4.320 veicoli verso Rivarolo e di 3.024 verso Sampierdarena con una intensità di traffico nei due sensi, nelle ore di punta (14-15, 17-18) di 744 v/h, distribuita su di una sezione di m. 8,70. La capacità teorica di questa sezione è di 900 v/h, quindi si potrebbe ritenere sufficiente. (Occorre tenere presente la congestione causata dal movimento dei tram per la presenza del deposito).

Le due arterie l'Aurelia a ponente e la statale n. 35 della Val Polcevera si inseriscono in via Cantore nel punto 8. In esso si nota una intensità totale di 5.821 veicoli dal centro per via Montano e di 7.833 da via Montano per il centro con una intensità di traffico nei due sensi, nelle ore di punta (12-13, 17-18) di 1.151 v/h, distribuita su di una sezione di m. 19,80. La capacità teorica di questa sezione è di 1.800 v/h, quindi si può ritenere sufficiente.

All'imbocco dell'autostrada Genova-Serravalle, P. 9, si ha una intensità totale di 2.032 veicoli verso Serravalle e di 1.923 in arrivo a Genova, con una intensità di traffico nei due sensi e nelle ore di punta (17-18, 10-11) di 337 v/h distribuita su di una sezione di m. 9. La capacità teorica di questa sezione è di 900 v/h, quindi si dovrebbe ritenere sufficiente.

Consideriamo adesso l'intensità di traffico nel punto 13 (via Buozi). Esso ha una intensità totale di 13.443 veicoli verso Sampierdarena e di 13.008 verso il centro, con una intensità di traffico nei due sensi e nelle ore di punta (17-18, 17-18) di 1.998 v/h, distribuita nella sezione di m. 25,75. La capacità teorica oraria di questa sezione è di 1.800 v/h, quindi essa è insufficiente. (Nel calcolo è stata considerata la larghezza utile al traffico tralasciando la sede propria del tram).

Per quanto riguarda la via Buozi, pur risultando al calcolo teorico leggermente insufficiente, si deve notare che la separazione della sede tranviaria e le strade a senso unico ne aumentano in effetti la capacità di traffico, che allo stato attuale risulta fluida e senza arresti.

La stessa insufficienza si ha nel P. 12 dovuta al traffico di smistamento della zona portuale di S. Benigno.

Seguiamo adesso l'andamento delle due arterie che attraversano il nucleo urbano: la via Gramsci a mare e l'arteria a monte.

La via Gramsci, P. 15, ha una intensità totale di veicoli 15.676 verso levante e di 10.039 verso ponente, con una intensità di traffico nei due sensi e nelle ore

di punta (12-13, 11-12) di 2.614 v/h distribuita su di una sezione di m. 18,30. La capacità teorica oraria di questa sezione è di 1.200 v/h, quindi essa è insufficiente.

In via S. Lorenzo, P. 16, l'intensità di traffico totale è di veicoli 4.216 verso piazza Matteotti e di 5.678 verso piazza Raibetta con una intensità di traffico nei due sensi e nelle ore di punta (19-20, 15-16) di 923 v/h distribuita su di una sezione di m. 8,15. La capacità teorica-oraria di questa sezione è di 600 v/h, quindi essa è insufficiente.

Lungo la via Gramsci l'insufficienza è continua fino a piazza Cavour. Prima di considerare la portata delle sezioni nel nucleo interno della città, osserviamo quale è l'intensità del traffico stradale nella statale n. 45 in Val Bisagno. Nel punto 21 si ha una intensità totale di 6.416 veicoli verso il centro e di 4.990 verso Prato, con una intensità di traffico nei due sensi e nelle ore di punta (12-13, 14-15), di 1.065 v/h distribuita su di una sezione di m. 16,44. La capacità teorica di questa sezione è di 1.200 v/h, quindi essa è appena sufficiente.

Da levante, l'Aurelia, nel P. 32, si biforca in corrispondenza dei punti 30-31. Solo nel punto 31 si nota una deficienza di capacità poiché l'intensità di traffico nei due sensi è di 880 v/h distribuita su di una sezione di m. 5,75, con una capacità attuale di 500 v/h. Dalle già descritte quattro strade di penetrazione arriviamo nei punti di contatto col nucleo interno della città nei punti 27 e 28 (via C. Barabino, corso Buenos Ayres, via Tolemaide), e sono tutti sufficienti. Osserviamo nell'interno del nucleo urbano le arterie a monte, ossia il sistema formato da via Balbi, piazza Corvetto, via Serra, via De Amicis, Brignole.


Nel punto 14 (via Bensa) vi è una intensità totale di 12.427 veicoli verso ponente e di 14.279 verso levante con una intensità di traffico nei due sensi di 2.321 v/h distribuito su di una sezione di m. 9,70. La capacità teorica di questa sezione è di 1.800 v/h, quindi essa è insufficiente. La stessa insufficienza si riscontra nel P. 18 con una intensità di traffico nei due sensi di 1.336 v/h distribuita su di una sezione di m. 11,40. La capacità teorica attuale è di 1.200 v/h.

In via San Giacomo e Filippo ed in via De Amicis vi è appena la sufficienza.

Concludendo si nota:

- La mancanza assoluta di differenziazione qualitativa delle strade, infatti quelle fino adesso considerate tranne la Genova-Serravalle sono soggette ad un traffico misto.
- La zona del ponente, iniziando da Cornigliano, e quella del levante, iniziando da Sturla, è servita da un'unica arteria che sopporta anche tutto il traffico dovuto ai servizi.
- Le strade effettivamente insufficienti sono quelle che attraversano il nucleo urbano. Esse sono: via Gramsci fino a piazza Cavour, via Balbi fino a Brignole, via S. Lorenzo ed il P. 31 nel levante.


Occorre però notare come la sufficienza delle altre strade sia quasi sempre relativa, essendo essa soggetta alla presenza dei binari del tram che diminuiscono la sezione utile al traffico.



situazione economica

71

Complesso industriale lungo la Val Polcevera. - Sullo sfondo si nota lo sviluppo residenziale.



Industrie siderurgiche e metallurgiche

Nel quadro dell'economia comunale e provinciale, hanno molta importanza sia per capacità produttiva, che per maestranza impiegata, le industrie metallurgiche e siderurgiche. La loro attività si esplica attraverso una trentina di stabilimenti con un totale di circa quindicimila dipendenti, secondo quanto risulta dalle Ditte iscritte alla locale Associazione degli Industriali. Alcune di esse, per citare soltanto le più importanti, come la S.I.A.C., l'I.L.V.A., le Acciaierie e Ferriere di Bolzaneto, la « Cornigliano », rivestono il carattere di grossi complessi.

È chiaramente spiegabile come tali stabilimenti, che dal mare ricevono i rifornimenti di materia prima, siano sorti nel territorio adiacente ad un grande porto: infatti essi sono situati, in gran parte, nel triangolo Pontedecimo-Genova-Voltri, zona nella quale lo sviluppo delle industrie complementari e dei complessi meccanico-navali ha determinato uno spiccato addensamento industriale.

Dai dati sulla produzione siderurgica si rileva come negli stabilimenti locali si svolgono soltanto due delle tre fasi successive della produzione di primo grado, ossia la fabbricazione dell'acciaio grezzo (acciaierie) e la fabbricazione dei laminati greggi (ferriere e laminatoi). Solo con la costruzione dell'impianto S.C.I. di Cornigliano a ciclo integrale sarà risolta anche la produzione di ghisa, infatti l'impianto che era stato distrutto dai tedeschi nel 1945, è stato rimesso in efficienza con la ricostruzione di due altiforni da 750 tonn. e l'installazione di 5 forni Martin da 180 tonn. e di modernissimi impianti di laminazione.

La produzione programmata è di 430.000 tonn. all'anno di ghisa e 500.000 tonn. di acciaio.

La Soc. Italiana Acciaierie Cornigliano (S.I.A.C.) possiede ed esercisce gli stabilimenti siderurgici di Campi già « Acciaierie e fonderie di acciaio » dell'Ansaldo, e due stabilimenti rilevati nel 1942-1943 da altre aziende, uno per la laminazione di lamiera sottili e fabbricazione di latta, adiacente agli stabilimenti di Campi, l'altro per la laminazione di ferri mercantili e profilati vari, situato in prossimità di Pontedecimo. La produzione raggiunge 150.000 tonn. di acciaio all'anno, successivamente lavorato a prodotti finiti; le unità lavorative attualmente occupate ascendono a circa 4.400 di cui 700 tra impiegati e dirigenti.

L'acciaieria e ferriera di Bolzaneto occupa attualmente 2.150 unità lavorative, di cui 250 impiegati, e dà una produzione annua possibile di 137.500 tonn. di acciaio, 115.000 tonn. di barre profilate, 105.000 tonn. di lamiera grosse e medie e tonn. 31.500 di lamiera sottili.

L'I.L.V.A., che ha la sua sede in Genova e 18 stabilimenti, di cui 3 altiforni, sparsi nelle varie regioni d'Italia, in relazione al piano di riordino dei suoi impianti non esercita più attività siderurgica in provincia di Genova (lo stabilimento di Bolzaneto è stato per lungo tempo oggetto di una vertenza sindacale). Infatti lo stabilimento di Sestri è ridotto a magazzino e quello di Voltri svolge solo attività meccanica.

Oltre a quelle succitate esistono in provincia altre acciaierie e ferriere, quali la Morteo, e numerose fonderie.



Industrie meccaniche

Si è già accennato come, con un sottosuolo povero quale il nostro, si spiegasse il sorgere lungo il mare e nel territorio adiacente, delle industrie metallurgiche e siderurgiche, le quali ricevono dal mare le materie prime indispensabili alla loro esistenza.

Si spiega quindi il sorgere e lo svilupparsi nelle adiacenze di quelle industrie, di tutto un complesso di attività industriali complementari, molte delle quali trovano una manifesta ragione di vita anche nella esistenza di un'altra caratteristica e vasta attività legata al mare: quella delle costruzioni navali.

Nel triangolo Pontedecimo-Voltri-Genova, si concentra, oltre alle industrie metallurgiche e siderurgiche, tutta una varia attività industriale nella quale premezzano i complessi organismi delle industrie meccaniche e navali: stabilimenti, officine di costruzione, riparazione, allestimento, cantieri, nei quali si lavora il ferro e l'acciaio dalla carpenteria metallica alla buloneria ecc., producendo macchine, motori, utensili, locomotive e materiale rotabile, navi, cisterne, serbatoi e numerosi altri prodotti della meccanica.

Accanto a queste lavorazioni costituenti il complesso della grande industria, troviamo minori officine meccaniche, per la produzione di oggetti di lamina sottile e di utensili, per la fabbricazione di apparecchi e di accessori elettrici, di apparecchi sanitari, per riscaldamento, refrigerazione ed illuminazione ecc., appartenenti alla media industria; mentre si raggruppano nella piccola industria i numerosi modesti lavoratori di fabbro ferraio, le piccole officine meccaniche, i laboratori per la costruzione di reti metalliche, strumenti da tagli, utensili ecc., per la fabbricazione di apparecchi ortopedici e per innumerevoli altre svariate lavorazioni.

CANTIERI NAVALI.

L'industria delle costruzioni navali occupa, in virtù della capacità e dell'attrezzatura dei suoi cantieri, un posto di preminente importanza nella economia della provincia.

Il cantiere navale di Sestri Ponente dell'Ansaldo, Società che possiede anche quelli di Muggiano e di Livorno, può a buon diritto essere ritenuto il maggiore d'Italia (capacità produttiva tonn. 30.000 di scafo annuo; potenza complessiva installata kw. 14.300, unità lavorative occupate 6.252). È fornita di 8 scali per navi da 10.000 T.D.W. di cui 6 volanti uno in muratura ed uno in cemento armato per navi di massima lunghezza ed è servito da un impianto con 33 funi portanti 4 tonn. ciascuna e da 42 gru di vario tipo e portata.

Hanno sede in Genova anche il Cantiere di Riva Trigoso della Soc. Cantieri del Tirreno, i Cantieri Navali Riuniti, la Soc. Cantieri del Mediterraneo.

OFFICINE E STABILIMENTI MECCANICI.

Le maggiori officine sono naturalmente collegate all'industria delle costruzioni navali e fra le più importanti sono da citare quelle delle stesse Società proprietarie dei Cantieri: l'Officina Allestimento Navi (O.A.R.N.), Officina Allestimento Navi dell'Ansaldo, le Officine Allestimento Riparazione Navi dei Cantieri del Tirreno e le Officine OTO, - Le Grazie.

Numerose officine sono nell'ambito portuale e ne tralasciamo la troppo lunga elencazione. Le officine riparatrici (officine 69, imprese 196, unità lavorative 6.500 cui vanno aggiunti i 2.750 operai del Porto), sono attrezzate per qualsiasi tipo di riparazione agli scafi, ai motori, alle sovrastrutture, ecc.

Lo stabilimento meccanico Ansaldo, produce motori Diesel, industriali e marini, turbine a vapore, caldaie marine e terrestri: occupa 4.500 unità lavorative ed ha una capacità produttiva mensile di Hp. 8.000 motori e tonn. 50 di caldaie.


Lo stabilimento Carpenteria produce ponti, tettoie, gru, serbatoi, pali a traliccio: occupa 644 unità lavorative ed ha una capacità produttiva mensile di tonn. 350.


Lo stabilimento Utensileria occupa 580 unità lavorative ed ha una capacità produttiva di 12 tonn.

Lo stabilimento OTO, è attrezzato specialmente per la grande lavorazione meccanica ed in particolare per la produzione di apparati motori di propulsione a vapore e specialmente di quelli a turbina: ha attualmente 300 dipendenti e la capacità di produzione potrebbe giungere ad un turboriduttore al mese di potenza fino a circa 60.000 cav. A., oltre a notevoli quantitativi di carpenteria metallica.

Lo stabilimento Ferroviario Ansaldo, produce locomotori, carrozze, carri ferroviari, trams, carrelli ecc., occupa 1.825 unità lavorative ed ha una capacità produttiva mensile di 3 locomotori, 3 carrozze, 45 carri, 3 trams.


Nel settore elettromeccanico si annoverano una settantina di aziende che occupano circa 10.000 unità lavorative: hanno particolare importanza gli Stabilimenti Elettromeccanici riuniti Ansaldo-S. Giorgio costituiti nel 1950 mediante l'apporto dello stabilimento elettrotecnico di Cornigliano (Campi), e degli stabilimenti elettrotecnici di Sestri e di Rivarolo, già di proprietà della S.A. S. Giorgio.







Stabilimenti Gio. Ansaldo della Liguria

Questo grande stabilimento Gio. Ansaldo, che si trova nel comune di Genova, è uno dei più vasti stabilimenti industriali d'Italia. Esso occupa una estesa area di terreno, ed è diviso in molte parti, ciascuna delle quali è destinata a un particolare ramo dell'industria. In questo stabilimento si producono macchine, locomotive, ferrovie, navi, e tutti i prodotti che servono all'industria e al commercio. È uno dei più importanti stabilimenti industriali d'Italia.





Industrie alimentari

Lo stabilimento più importante è quello di Sampierdarena della Soc. Eridania - zuccherifici nazionali. Questo gruppo proviene dalla fusione dell'Eridania, della Soc. Ligure Lombarda per la raffinazione degli zuccheri e dello zuccherificio e distilleria alcool Gulinelli e relative consociate.

Gestisce ventun zuccherifici, sei raffinerie, sei distillerie alcool, otto essiccatoi polpe, due lieviterie, un eterificio, una fabbrica di acido lattico, uno jutificio e tre aziende agricole, tutti sparsi per le varie regioni del nord e centro Italia.

La raffineria di Sampierdarena fu costruita nel 1873 per la raffinazione degli zuccheri greggi esteri. A complemento dell'attività principale suddetta, lo stabilimento è dotato di una distilleria della potenza di e.dri 120 giornalieri, di uno jutificio e di una fabbrica di lievito compresso. Nel 1950 la raffineria di Sampierdarena lavorò q. 960.000 di greggio ottenendo una produzione di q. 870.000 di raffinato ed occupò in media 750 lavoratori.

INDUSTRIA DELLA BIRRA.

La fabbrica più importante è quella di Rivarolo: la Soc. Cervisia. Essa produce birra tipo Pilsen e tipo

Monaco, acido carbonico ed estratto di malto: la media delle unità lavorative occupate risulta di 185 operai e 18 impiegati, la produzione complessiva ottenuta nel 1950 è di hl. 52.735.

INDUSTRIA DOLCIARIA.

La produzione ha una gamma molto vasta; tra le più note ditte, citiamo: la S.A.I.W.A., la Dufour, la Elah, la Princeps.

INDUSTRIA OLEARIA.

Sono degni di speciale menzione 5 grandi stabilimenti con raffinerie d'olio: a Rivarolo ed a Bolzaneto, la Soc. Gaslini, la ditta Costa, la ditta Moro, la Soc. Oleifici Liguri Lombardi; tutti di Sampierdarena.

CENTRALE DEL LATTE.

Gli impianti della locale Centrale del Latte sono attrezzati per mettere in commercio una quantità pari a 150.000 litri al giorno.

Industrie edilizie

INDUSTRIA DEL CEMENTO.

Merita di essere messa in particolare rilievo, per l'importanza che ha assunto nella nostra circoscrizione, la produzione dei cementi artificiali. Il suo sviluppo è dovuto soprattutto all'ottima organizzazione dello stabilimento dell'Ital-Cementi (Fabbriche Riunite Cemento di Bergamo), posto sulla riva sinistra del torrente Bisagno a ponte Carrega. Esso è stato costruito nel 1928 e successivamente sempre più migliorato e potenziato nella sua attrezzatura. Le principali materie prime necessarie per la produzione sono: la marna ed il calcare. La marna proviene da una cava posta nei pressi di Forte Ratti ad una distanza dalla cemenzeria di 2300 metri ed avente una potenzialità praticamente illimitata; il calcare giunge da Finale e da Pietra Ligure.

Lo stabilimento produce qualsiasi tipo di cemento artificiale che, per le sue qualità, gode di giusta rino-

manza all'interno ed all'estero. La produzione può raggiungere 2.000.000 di quintali l'anno, ed il personale è pari circa a 250 unità.

INDUSTRIA DELLA CERAMICA E DEI LATERIZI.

Le aziende più importanti sono: la Ceramica Ligure Vaccari con i suoi stabilimenti di Borzoli e la Plinthos con gli stabilimenti della Doria e di S. Desiderio. Nel ramo dei laterizi la produzione, sotto la spinta della vivace domanda del settore edile, ha un andamento soddisfacente e si mantiene sull'80-90% della potenzialità degli impianti. Nel 1950 la Plinthos è arrivata ad una capacità produttiva di 17.000.000 pezzi all'anno. Anche nel ramo della ceramica la produzione raggiunge il 90% della potenzialità degli impianti.

Industrie tessili e chimiche

LE INDUSTRIE TESSILI.

Le filature e tessiture di cotone si trovano situate nelle Delegazioni della riviera di Ponente e nella val Polcevera. Attualmente le industrie cotoniere e la loro attività raggiunge in talune aziende il 100% della potenzialità degli impianti. A queste industrie risultano assorbiti circa 5077 dipendenti.

LE INDUSTRIE CHIMICHE.

Meritevoli di speciali considerazioni sono le fabbriche di sapone: a Genova vi sono infatti tre grandi saponifici (Mira-Lanza, Lo Faro, Moro). Nella produzione di saponi Genova tiene pertanto il primo posto tra le provincie italiane. Qui infatti si concentra il 25% della produzione nazionale. Le tre grandi fabbriche sopracitate producono anche glicerina greggia di saponificazione e di sottolisciva e glicerina distillata. Per quanto riguarda l'industria ceraria non esistono grandi fabbriche, ma piccoli stabilimenti che occupano in totale 300 unità.

BENZINA, PETROLIO E LUBRIFICANTI.

A Genova hanno la propria sede tre grandi gruppi di Società che si occupano dell'importazione, del trasporto e della distribuzione dei prodotti petroliferi: si tratta della Esso Standard Italiana, della Shell Italiana e della Motor Oil Italiana.

Nel porto di Genova le tre Società petrolifere suddette, e così pure l'Agip, la Compagnia Generale Olii Minerali, la ditta Tagliabue, la Permolio, possiedono grandi impianti costieri per il rifornimento sia delle navi che dell'entroterra, il quale va inteso come costituito non solo dall'Italia del Nord, che nel nostro paese è la zona più industriale e quindi maggiormente consumatrice, ma anche dalla Svizzera, per la quale funzionano impianti come quello di Calata Canzio a Genova.

È da notare che hanno preso sviluppo importanti raffinerie per la distillazione del greggio e la produzione di gasolio, benzina e carburanti, quali la raffineria Garzone e la Delle Piane entrambe di S. Quirico. In Liguria non esistono raffinerie a ciclo completo per la produzione di lubrificanti pregiati, ad esclusione delle Raffinerie Genovesi Permolio.

Hanno pure avuto notevole sviluppo alcune medie aziende per la produzione di grassi speciali, ed alcuni depositi costieri come quello di Pegli dell'Api e quello di Bolzaneto della Permolio.

ALCOOL.

Esiste, come si è già accennato a proposito della industria degli zuccheri, un solo stabilimento per la produzione dell'alcool: quello di Sampierdarena della Eridania. Questa distilleria, che ha una potenzialità di e.dri 120 giornalieri, ottenne nel 1950 una produzione pari a 33.000 e.dri.

COLORI E VERNICI.

Assai sviluppata è la fabbricazione di colori e vernici, specialmente in dipendenza dei bisogni della industria navale.

Vi sono molte fabbriche distribuite per la maggior parte in val Polcevera.

ESTRATTI TANNICI E DA CONCIA.

Vi sono alcune importanti fabbriche come quella di ponte Carrèga, già della Soc. Etma ed ora della Fnet di Torino che l'ha assorbita; quella di Borzoli dei fratelli Dufour, di Sampierdarena Dufour-Lepetit.

L'approvvigionamento di legno di castagno si fa di anno in anno più difficile, specialmente in Liguria, tanto che due stabilimenti (Sampierdarena e Borzoli) hanno dovuto chiudere.

COKE E SOTTOPRODOTTI DEL LITANTRACE.

Considerevole ed importante è nella nostra circoscrizione l'industria della distillazione del carbon fossile per la produzione del coke metallurgico e del gas e per il ricupero degli altri sottoprodotti del litantrace.

Gli impianti dell'Ansaldo Coke, con 21 fogli di silice del sistema Lecocq, sono in grado di produrre 220 tonnellate di coke metallurgico al giorno, ossia circa 80.000 tonnellate all'anno.

Mediante opportuni processi vengono recuperati gli altri sottoprodotti del litantrace e cioè: il catrame (5 tonnellate al giorno), il benzolo greggio (1 tonnellata al giorno), il solfato ammonico, (1,5 tonnellate al giorno).

Il surplus del gas di distillazione viene ceduto all'AMGA (Azienda Municipalizzata Gas e Acqua).

Lo stabilimento che sorge nella zona di Cornigliano-Campi ed occupa un'area di circa 21.000 mq., dispone di un gasometro della capacità di 10.000 mc. di proprietà dell'AMGA; è collegato con un altro gasometro della capacità di 100.000, raccordato sia con il nuovo pontile di scarico dello SCL, sia con le stazioni di S. Benigno e Campi: può quindi ricevere e spedire i materiali per via mare come per via terra.

Impianti acquedotti

L'acquedotto Civico — la costruzione di questo acquedotto fu iniziata nel 1071 sulle rovine di un acquedotto romano. Fin dal 1917 l'acquedotto è stato pressochè radiato dall'uso: i recenti eventi bellici hanno messo fuori servizio l'intero ramo delle Fucine ed il ramo Castelletto. Per la massima parte l'acqua non viene utilizzata.

L'acquedotto Nicolay — fu costruito nel 1853-54, fornisce circa 40.000 mc. di acqua al giorno, derivata dal torrente Scrivia a mezzo di una galleria drenante e quindi convogliata all'impianto di filtrazione e sterilizzazione (Mignanego) e di qui alla rete di distribuzione.

L'acquedotto De Ferrari Galliera — fu costruito nel 1882, distribuisce circa 850-950 litri-secondo, il che rappresenta più del 50% dell'intero consumo della città. Trae la sua alimentazione da tre serbatoi o laghi artificiali creati a mezzo di dighe in muratura nell'alta valle del Gorzente, che sottendono un bacino imbrifero avente la superficie di 20,797 kmq. sul versante settentrionale dell'Appennino e quindi facente parte del displuvio adriatico. La rete di distribuzione si sviluppa per circa 360 km.

L'acquedotto Genovese — fu costruito nel 1913-24, e distribuisce una quantità giornaliera di 14.500 mc. di acqua, che viene estratta mediante due elettropompe della capacità di 100 litri al secondo.

In tutti e due gli impianti la natura geologica del terreno è tale che le acque profonde prelevate sono perfettamente protette da potenti strati di terreno impermeabile e quindi risultano purissime, per cui vengono distribuite senza alcun trattamento. La rete di distribuzione ha una lunghezza di circa 350 km.

L'acquedotto val Noci — è il più recente essendo stato costruito nel 1923-35, esso è alimentato da un lago artificiale di mc. 3.300.000 ed ha una portata di mc. 22.000 al giorno.

4*

Attività edilizia

Una intensa attività edilizia ha portato Genova alla avanguardia tra le città italiane nell'opera di ricostruzione. Infatti dei suoi 68.497 appartamenti colpiti, 12.440 erano già riparati alla fine del 1946, 25.700 alla fine del 1947, 30.357 alla fine del 1948.

Commercio

L'attività commerciale di Genova è per molta parte legata alle vicende del movimento portuale e pertanto risente, soprattutto dall'andamento del traffico con l'estero, traffico che ha una caratteristica e particolare importanza poichè è intimamente vincolato all'attività di tutti i commerci all'ingrosso. E così tra i principali prodotti commerciali si annoverano quelli che danno vita alle più rilevanti correnti di scambio attraverso il porto: gli olii minerali, i minerali metallici ed i metalli, i cereali, gli olii ed i semi oleosi, il caffè,

il cacao ed i coloniali, i carboni, le materie grasse per usi industriali, le pelli, i legnami, i manufatti di luta.

Tali prodotti ad eccezione degli olii minerali, per i quali le grandi aziende importatrici svolgono anche un minuto lavoro di distribuzione, e dei minerali metallici, costituiscono anche i principali oggetti di scambio nelle contrattazioni che si svolgono attualmente presso la borsa merci, nella tradizionale loggia di Banchi.

I cerealisti sono la categoria di commercianti che, in tempi normali, svolge l'attività più importante della Borsa Merci; notevole è peraltro il commercio di semi oleosi e olii. Rilevante importanza ha anche il commercio del carbone, per quanto risulti in regresso per la sempre maggior tendenza all'impiego dei combustibili liquidi, quello delle pelli, quelli della luta, dei legnami, e coloniali. Altri prodotti commerciati degni di rilievo sono: il materiale da costruzione ed il marmo. Un centro di affari di notevole importanza specie per quanto concerne l'esportazione, ha in Genova il commercio di frutta candita e di conserve di frutta, pure essendo la produzione locale di modesta entità; così dicasi per il pesce conservato il cui commercio alimenta un buon traffico di importazione ed esportazione.

Trasporti - Comunicazioni

Nell'economia ligure il problema dei trasporti marittimi ha da secoli importanza preminente. La rilevanza dell'armamento genovese, in campo nazionale, appare evidente se si pensa che nelle Aziende dell'armamento libero, cioè non compreso nel gruppo Finmare, aventi navi che superano le 4000 tonn. s.l., più del 60% hanno sede in questa città.

Per quanto riguarda infine le quattro Società del gruppo Finmare: Lloyd Triestino, Tirrenia, Adriatica, Italia, si deve notare che hanno in Genova le loro sedi di esercizio ed in questo porto svolgono traffici notevoli ed un complesso di attività che investe larghi interessi locali. Mancano dati recenti circa la consistenza del naviglio locale (la fine del 1946 risultava di 20 unità per 895.000 tonn s.l.). Può pertanto ritenersi che tra armamento libero, naviglio minore e marina della Finmare, la consistenza sia del 50% circa di tutta la Marina Mercantile nazionale.

Le linee della rete ferroviaria statale, interessanti Genova, sono le seguenti: Genova-Torino e Milano, Genova-Pisa-Roma, Genova-Savona-Ventimiglia, Genova-Ovada-Acqui.

Occorre inoltre considerare la linea montana Genova-Casella e la guidovia della Madonna della Guardia di proprietà privata ed attualmente sotto gestione governativa.

Nel Compartimento di Genova delle FF.SS., Compartimento che abbraccia non solo tutta la Liguria ma anche qualche tronco fuori regione, il chilometraggio delle linee in esercizio è pari a 486. L'intensità del traffico che si svolge appare evidente se si pensa che, escluso il porto, le merci partite ammontano in media a circa 200.000 tonn. mensili con un totale di circa 19.000 carri caricati.

A tale movimento va aggiunto il traffico ferroviario portuale, che in questo dopoguerra oscillò dalle 330.000 alle 400.000 tonn. mensili, in gran parte di merci caricate, data la particolare caratteristica di porto importatore del nostro emporio marittimo.

La rete dei trasporti urbani appare attualmente superiore a quella prebellica (km. 246,899 contro km. 216,880); in aumento è anche il numero delle vetture (517 contro 483), risultando l'incremento di

Porto di Genova

Il porto di Genova è amministrato da un Consorzio obbligatorio formato dallo Stato, dal Comune, dalla Provincia, dalla Camera di Commercio e dalle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Al servizio passeggeri sono adibite le stazioni di ponte dei Mille e di ponte Andrea Doria per un accosto contemporaneo di 5 navi e con una capacità media giornaliera di smistamento di oltre 600 passeggeri.

Le caratteristiche ed attrezzature sono le seguenti: le navi di qualunque pescaggio, entrano ed escono, attraverso la bocca di levante. Le opere di difesa foranea si sviluppano per oltre 5 km. e sono: la diga foranea (m. 3400), il Molo Galliera (m. 1250), il Molo Cagni (m. 357) ed il Molo Ronco (m. 203).

Gli specchi acquei racchiusi dalle opere foranee misurano complessivamente circa 330 ha. e si denominano: avamposto, porticciolo Duca degli Abruzzi, bacino delle Grazie, porto Vecchio, bacino della Lanterna, bacino di Sampierdarena.

In questi bacini si susseguono 20 pontili sporgenti: i muri di banchina, per un totale di m. 19704, essi sono costruiti sia in muratura normale, poggiate su scogliera, o su arcate sorrette da piloni, in cemento armato o da cassoni cellulari.

Lo sviluppo delle banchine consente l'accosto contemporaneo, per operazioni di sbarco ed imbarco a circa 100 navi mentre la ricettività complessiva del porto raggiunge 200 unità.

La rete ferroviaria ha uno sviluppo totale di binario, nell'ambito del porto, di m. 103.000 (escluse le gallerie); ogni ponte è servito da binari di sosta, da binari di raccordo diretti e da piattaforme di smistamento.

Due stazioni (S. Limbania e S. Benigno) e due sottostazioni (Di Negro e Caricamento), provvedono ad inserire i convogli ferroviari nella rete nazionale.

Consideriamo adesso gli impianti commerciali ed industriali.

Anteguerra i magazzini consortili occupavano una superficie complessiva di mq. 190.450: a seguito delle distruzioni belliche, tale superficie si ridusse a mq. 56.260.

L'opera di ricostruzione portò la superficie complessiva a mq. 111.880 nel 1946, mq. 153.574 nel 1947, mq. 173.000 nel 1948, mq. 175.021 nel 1950.

quelle gommate (filobus e autobus) di molto superiore alla diminuzione delle vetture tranviarie.

La tendenza al sempre maggior sviluppo ed impiego dei mezzi gommati è tuttora in atto ed è dovuta al loro minor costo di manutenzione.

Numerosi sono gli autotrasporti automobilistici di linea: oltre alle linee di gran turismo facenti capo o scalo a Genova, vi è una ragguardevole rete che collega i comuni montani al capoluogo ed ai più importanti centri del litorale ove sboccano le valli dell'entroterra.

Oltre a quelli consortili esistono i magazzini privati o di altri Enti: Dogana, Darsena, Porto Franco, Docks Liguri, Frigoriferi Marinetti e Gadda; la superficie complessiva di essi che anteguerra era di mq. 96.076 ora risulta di mq. 111.630.

A questi vanno aggiunti i magazzini in concessione armatoriale. Sorsero così nel 1948 i magazzini di Ponte Assereto (complessivi mq. 27.613) della Finmare Adriatica, Lloyd Triestino e Italia e nel 1949 i magazzini della Montital e dell'Unital a ponte Caracciolo (complessivi mq. 15.487). Nel 1950 entrò in esercizio nel lato levante del Ponte Etiopia il magazzino a due piani della superficie utile di mq. 6820.

In conclusione la superficie complessiva dei magazzini portuali consortili, privati o di altri enti, in concessione armatoriale risulta attualmente di metri quadrati 326.573 e pertanto superiore del 14% a quella prebellica (mq. 286.526).

Silos e depositi di olii minerali — Il silos granario occupa una superficie di circa 7000 mq. alla calata S. Limbania ed ha una capacità di deposito di oltre 65.000 tonn.; vi sono inoltre nel porto due silos per vino: uno nella zona del porto vecchio ed uno nel bacino di Sampierdarena della capacità complessiva di hl. 80.400. Per quanto riguarda gli olii minerali, il cui traffico ha una accentuata tendenza all'aumento con la recente entrata in servizio dei depositi Esso Standard Italiana e con l'ampliamento dei preesistenti depositi delle altre Società, il Porto disporrà di una capacità ricettiva pari a mq. 400.000.



È in progetto il collegamento a mezzo oleodotto con raffinerie della Lombardia.

Sulla calata Bengasi i monopoli dello Stato hanno in corso di costruzione un grande e moderno stabilimento per deposito raffinerie di sale; inoltre, da parte di alcune ditte importatrici di olii vegetali e grassi animali verranno quanto prima impiantati depositi nel porticciolo di servizio a Sampierdarena, della capacità complessiva di mq. 11.000.

La Società Edison sta ampliando la grande centrale termoelettrica per la produzione termica di energia elettrica, che passerà da 50.000 a 170.000kwh.

Aziende industriali — Nella zona portuale, ed in particolare in prossimità dei bacini, sono sistemati ed

PORTO DI GENOVA



autorizzati ad operare oltre 80 stabilimenti ed officine in grado di eseguire qualsiasi lavoro di allestimento e di riparazione navale.

Bacini di carenaggio — Sono di proprietà del Consorzio del Porto e gestiti dall'Ente Bacini. Essi funzionano alle Grazie ed hanno le seguenti dimensioni:

	lunghezza	larghezza	profondità
bacino n. 1	170	29,40	8,50
bacino n. 2	210	24,90	8,—
bacino n. 3	260	32,—	10,70
bacino n. 4	280	40,—	12,—

Per le navi di tonnellaggio minore è in esercizio il Bacino di Carenaggio della Darsena di proprietà del Comune di Genova, le cui dimensioni risultano le seguenti: lunghezza m. 84, larghezza m. 16, profondità m. 6.

La situazione dei bacini può considerarsi normale ed il lavoro vi si svolge in modo regolare.

Tratto linee regolari di navigazione — Al porto di Genova fanno capo: 20 linee regolari di navigazione di cabotaggio, 40 per il bacino Mediterraneo, 25 per il nord Europa, 20 per l'Africa, 20 per l'America del Nord, 30 per l'America del Sud, Centro Nord e Sud Pacifico, 20 per le Indie, Golfo Persico ed estremo Oriente ed 8 per l'Australia.

Il quantitativo delle merci sbarcate ed imbarcate in media mensilmente nel Porto di Genova oscillò nell'ultimo quadriennio da un minimo di tonn. 551.000 nel 1948, ad un massimo di tonn. 667.000 nel 1950, anno in cui si superò non soltanto il livello dei precedenti anni, ma anche quello del 1938.

Il nostro emporio ha marcate caratteristiche di porto importatore ed infatti le merci sbarcate rappresentano in genere il 90% del movimento complessivo. Tra di esse predominano quantitativamente i carboni e gli olii minerali, la cui incidenza tende ad aumentare essendo passata dal 45% (come tonnellaggio) nel 1948 al 54% nel 1949 ed al 56% nel 1950.

Tra le merci imbarcate hanno particolare rilevanza quantitativa gli alimentari, i minerali non metallici, i minerali metallici e metalli, i tessuti, le macchine ed i veicoli.

Delle correnti di traffico le più rilevanti, per quanto riguarda gli arrivi, sono quelle del Nord Europa e del Nord Centro America, rispettivamente il 25% ed il 20% degli sbarchi complessivi in peso.

In dipendenza del traffico portuale si svolge un intenso movimento ferroviario e camionistico: la ripartizione regionale mostra la preminenza (30-40%) del movimento da e per la Lombardia, il Piemonte (23-28%) e la Liguria (15-20%) in ordine di importanza.

Il movimento passeggeri si aggirò in questo ultimo triennio su una media mensile di 15-16 mila unità: il movimento da e per le Americhe rappresenta la parte preponderante (65-75%).

Credito

Le banche che operano nell'ambito della Provincia di Genova, con l'indicazione a fianco di ciascuna di

esse del numero degli uffici relativi (sedi - agenzie - succursali) sono:

	uffici n.
Banca d'Italia	3
Cassa di Risparmio	34
Credito Italiano	28
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure	27
Banca Commerciale Italiana	13
Banco di Roma	13
Banca d'America e d'Italia	9
Banca Nazionale del Lavoro	8
Istituto S. Paolo di Torino	8
Banco di Napoli	6
Banco di Sicilia	3
Banca Popolare di Novara	6
Banco Ambrosiano	3
Banco Ghio	1
Banca Casareto	1
Banca Passadore	1
Banco Cerruti	1
Banca Massone	1
Banca Zanone	1
Istituto Naz. di Prev. Cred. delle comunicazioni	1
Banca Nazionale dell'Agricoltura	1
Banca de Italia y Rio de la Plata	1
American Express Company	1
Banco Anselmi	1

Secondo i dati della Banca d'Italia sugli impieghi e depositi delle Aziende di Credito al 31 dicembre 1949, la Provincia di Genova figura al 4° posto nella graduatoria delle Provincie Italiane.

Turismo

Il turismo della Provincia di Genova è essenzialmente balneare, in quanto la stagione invernale è limitata a punte nella settimana di Natale, Capodanno ed a poche stazioni: Nervi, Rapallo, S. Margherita Ligure.


Il turismo appenninico è limitato perchè manca una sufficiente attrezzatura ricettiva anche nei due o tre centri più frequentati. Inesistente il turismo invernale sull'Appennino.

Anche nel 1950 il turismo della Provincia di Genova si è concentrato nelle seguenti undici località riconosciute stazioni di soggiorno e turismo: Arenzano, Camogli, Chiavari, Nervi, Pegli, Portofino, Rapallo, S. Margherita, Sestri Levante, Zoagli.

Il movimento complessivo è stato, per l'anno 1950, di 113.071 italiani arrivati con 1.797.196 presenze e 92.171 stranieri, con 391.004 presenze.

Poichè per la Grande Genova i rilevamenti statistici sono tre: uno per il territorio dell'Azienda Autonoma di Soggiorno di Nervi, il secondo per il territorio dell'Azienda Autonoma di Soggiorno di Pegli ed il terzo per il rimanente Comune; necessario è aggiungere che nel 1950 affluirono a Genova-Centro e Delegazioni, escluse quelle di Nervi e Pegli, 306.864 italiani e 141.159 stranieri (contro, rispettivamente 370.677 italiani e 93.314 stranieri nel 1949).





Rami e Classi di Attività Economica	Unità Locali	Addetti	% Popolazione Attiva
<i>Industrie estrattive</i>	45	565	0,20
Minerali metalliferi	5	80	
Minerali non metalliferi	40	485	
<i>Industrie manifatturiere</i>	7.490	89.628	33
Alimentari ed affini	178	8.200	
Tabacco	3	875	
Pelli e cuoi	99	1.150	
Tessili	296	4.020	
Vestiario e abbigliamento	2.646	5.276	
Legna	912	3.958	
Carta, cartotecnica	51	748	
Poligrafiche ed editoriali	250	2.196	
Foto, fono-cinematografiche	82	157	
Metallurgiche	45	11.112	
Meccaniche	1.838	42.719	
Trasformazioni minerali non metall.	204	2.559	
Chimiche ed affini	353	5.627	
Gomma elastica	33	80	
Manifatturiere varie	100	949	
<i>Costruzioni ed impianti</i>	832	13.476	4
Costruzioni	689	11.963	
Installazioni impianti.	143	1.513	
<i>Energia elettrica, gas, acqua</i>	54	2.790	1
Energia elettrica e gas	39	2.616	
Acqua	15	174	
<i>a riportare</i>	8.421	106.459	

Rami e Classi di Attività Economica	Unità Locali	Addetti	% Popolazione Attiva
<i>riporto</i>	8.421	106.459	
<i>Trasporti e comunicazioni</i>	1.904	39.627	14,50
Trasporti	1.891	36.299	
Comunicazioni	13	3.328	
<i>Commercio</i>	18.085	43.279	15,90
Commercio all'ingrosso	2.309	8.233	
Commercio al minuto	11.397	22.884	
Alberghi ed esercizi pubblici	3.146	9.112	
Attività ausiliarie	1.233	3.050	
<i>Credito e assicurazione</i>	414	5.348	1,9
Credito	227	3.912	
Assicurazione	94	782	
Gestioni finanziarie	93	654	
<i>Attività e servizi vari</i>	1.535	5.219	1,9
Servizi ricreativi e affini.	215	1.161	
Servizi per l'igiene	1.320	4.058	
<i>Pubblica amministrazione</i>	185	485	0,10
<i>Totale</i>	30.544	200.417	
<i>Addetti agricoltura caccia - pesca</i>		4.528	
<i>Popolazione attiva</i>		271.617	

Conclusion e

Concludendo si deve notare che Genova è una città di carattere eminentemente industriale e commerciale.


Occorre anche notare come la vicinanza degli antichi quartieri storici e monumentali ostacolano la formazione di una moderna città di affari in detta zona. Di conseguenza, in epoca abbastanza recente, si è verificato uno spostamento del Centro-bancario su piazza De Ferrari unito a quelle attività che non hanno relazione col movimento portuale che si sono sistemate nella zona dei grattacieli, di via Maragliano ecc. Inoltre la zona urbana degli affari non ha seguito convenientemente l'ampliarsi della zona portuale, specialmente a Sampierdarena.

Gli uffici pubblici sono sparsi nella città poichè fino ad oggi non si è formato un centro civico amministrativo. L'organizzazione alberghiera, in ordine all'attività commerciale ed al movimento turistico, non è adeguata mancando di una attrezzatura aggiornata.


L'attività industriale, meno quella strettamente connessa con il Porto, si è sviluppata dal lato di ponente al di là del Capo della Lanterna, sul litorale e lungo la val Polcevera attratta dalla presenza dei mezzi di comunicazione.

I quartieri industriali nati nel secolo scorso, dai modesti nuclei originali, entro la zona abitata si sono sviluppati senza direttive urbanistiche a spese della stessa. Grandi industrie e abitazioni si confondono oggi sullo stesso terreno con grave pregiudizio per la salute della popolazione locale, mentre gli impianti soffrono della ristrettezza di spazio che non consente loro uno sviluppo adeguato. Si è potuto stabilire che la grande industria copre in complesso circa 380 ha. pari all'1,6% dell'intero territorio comunale e ben il 17% dell'area fabbricata.

La piccola industria, l'artigianato ed il commercio al minuto, che nei quartieri antichi rimangono accentrati nelle strade che conservano il nome della particolare attività esercitata (vico Indoratori, via Orefici, ecc.), sono nei nuovi quartieri ovunque disseminati.




abitazioni - spazi liberi - servizi



78

Sviluppo edilizio lungo la Val Bisagno. - Zona di Quezzi.



- n. Scuole elementari pubb.
- + n. Asili pubblici
- n. Scuole secondarie
- n. Università
- △ n. Scuole elementari priv.
- △+ n. Asili privati
- △○ n. Scuole secondarie

- ZONE
- | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 - Voltri | 6 - Cornigliano | 11 - Pentecostino | 16 - Apparizione |
| 2 - Prà | 7 - Sampierdarena | 12 - Genova Centro | 17 - Quarto dei Mille |
| 3 - Pegli | 8 - Rivarolo Ligure | 13 - Molassana | 18 - Quinto al Mare |
| 4 - Sestri Ponente | 9 - Bolzaneto | 14 - Struppa | 19 - Nervi |
| 5 - Borzoli | 10 - San Quirico | 15 - Bavari | 20 - Sant'Ilario Ligure |










- Teatri
- Cinema - Teatri
- Cinema

- ① Stadio
- Campi di calcio e polisp.
- ◆ Campi di pallacanestro
- ⊙ Stabilimenti balneari
- ⊕ Circoli nautici
- ⊖ Piscina
- ⊗ Equitazione
- ⊘ Palestre
- ⊙ Bocce
- ⊙ Tennis
- ⊙ Poligoni di tiro







Abitazione - Spazi liberi

Il problema dell'abitazione, dopo la stasi e la distruzione della guerra è di capitale importanza per la soluzione dei problemi sociali attuali.

Le statistiche per la regione ligure davano, prima della guerra un coefficiente di affollamento di 0,9 persone per vano. Tale coefficiente corrispondeva alla situazione del capoluogo ed era il migliore rispetto a quello di altre regioni e città italiane, di cui si conoscevano i dati.

Ma, come per tutte le medie, il suo valore è molto variabile da zona a zona; infatti il grado di affollamento effettivo dei rioni più popolosi di Genova è notevolmente più alto.

Le condizioni igieniche dell'abitato della vecchia città e di altri vecchi nuclei situati nelle delegazioni sono note; già poco soddisfacenti qui, come in quasi tutti i centri d'Italia e d'Europa, si sono aggravati con la guerra.

Da indagini eseguite risulta che le abitazioni del Comune coprono una superficie complessiva di 185 ha. circa, pari a 7,9% dell'intero territorio e dell'83% della superficie fabbricata.

Data la configurazione generale del terreno, gli spazi liberi esterni sono abbastanza prossimi ad ogni punto dell'abitato nel quale si insinuano i verdi rialzi montuosi ad interrompere la massa urbana.

I dislivelli rendono però tali località poco accessibili.

La funzione essenziale degli spazi liberi esterni è quella di costituire i polmoni della città; essi si possono classificare nelle seguenti tre categorie:

- zone montagnose disabitate, gerbide ed in parte rocciose con altezze variabili, le quali raggiungono anche i 1000 metri sul livello del mare e formano il 52% circa della superficie del Comune;
- zone alberate e macchie sparse di alberi, coprenti il 24% circa della superficie totale (ora, specialmente in vicinanza del litorale, in gran parte disboscate);

— terreni con uliveti e di cultura, costituenti una fascia corrente a monte dell'abitato e formante il 12% del territorio comunale.

Il verde urbano copre con i suoi 344 ha. l'1,4% circa della superficie comunale ed in rapporto alla popolazione si ha un coefficiente di 0,55 ha. per ogni 1000 persone.

Mancano i parchi ricreativi attorno alle scuole, i giardini d'infanzia, complessi sportivi, i parchi veri e propri. Questi ultimi ad uso della comunità sono così poco estesi e frammentariamente disposti da non riuscire affatto efficaci. Assumono considerevole importanza alcuni parchi, di proprietà privata, disposti però in maggioranza in località periferica.

Servizi

I servizi (acquedotti, fognature, nettezza urbana, elettricità, gas, ospedali, chiese, scuole, musei, impianti per la ricreazione, ecc.), formano un vasto complesso comprendente quanto serve al benessere ed alla funzione vitale degli individui.

In generale, dallo studio eseguito sulla situazione attuale, si può trarre la conclusione che essi non sono adeguati alle esigenze della città, la quale, in conseguenza di ciò non è mai stata considerata come unità organica.

Conclusione generale dello stato attuale

Riassumendo, i risultati principali dell'indagine svolta sulla situazione attuale dell'ambiente urbano, si conclude che tra i vari problemi trattati esigono più urgente soluzione quelli della circolazione, dell'abitazione e degli spazi liberi tra loro strettamente connessi e complementari l'uno dell'altro.

L'indagine svolta su ciascun argomento conferma l'evidente disagio della grande città dovuto al suo accrescimento disordinato, il quale ha fatto perdere quel carattere di organicità che è di prima evidenza in ogni centro antico.



Piano Regolatore Generale

Il Piano Regolatore Generale è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale con la collaborazione per la parte viaria di una Commissione di Consulenza composta dagli Architetti Franco Albini, Eugenio Fuselli e Gen. Mario Pucci. Tale Commissione svolse i propri lavori dal 1948 al 1951.

Il Piano Regolatore Generale comprende il seguente materiale:

- planimetria riguardante lo stato attuale in scala 1:5000 (composta da 28 tavole).
- planimetria riguardante la viabilità e la zonizzazione in scala 1:5000 (composta da 28 tavole).
- planimetria della parte centrale della città e delle litoranee del levante e di ponente, per una profondità di circa m. 500 dal mare, indicante la viabilità principale o secondaria nonché la zonizzazione in scala 1:2000.

Il Piano è stato impostato svolgendo i seguenti argomenti: Viabilità, Zonizzazione, Servizi.

la viabilità

Criteria

I criteri adottati per lo studio della viabilità, possono essere basati principalmente sui seguenti punti:

1) Potenziare la viabilità esistente assicurando ad essa un adeguato dimensionamento e quelle necessarie soluzioni di continuità attraverso tutto il territorio urbano.

2) Creare nuove strade adatte alle future necessità del traffico, ed a favorire l'incremento e rinnovamento edilizio.

3) Dotare la Città di strade indipendenti, non soggette ad incroci, in modo che il traffico possa svolgersi fluido e tale che le distanze tra i vari punti estremi della Città risultino diminuite.

4) Creare un piano realistico, impostato su basi concrete, scevro da previsioni chimeriche suscitatrici di facili euforie in sede di progettazione ma fonti di amare disillusioni in sede esecutiva.

5) Creare una nuova rete autostradale per gli scambi regionali.

Considerazioni generali.

Dopo l'annessione dei Comuni limitrofi avvenuta nel 1926, la Città ha assunto una conformazione irregolare. Anzitutto il territorio comunale da una superficie di 3473 ha., passò a ben 23474 ha., portando lo sviluppo costiero a km. 33,500, quello del confine montano a km. 96,200, e quello complessivo a chilometri 129,700.

La regione chiusa entro questo perimetro è intersecata da nord a sud da due lunghe valli: quella del Bisagno a levante e quella del Polcevera a ponente ed altre minori.

Brevi zone pianeggianti sono distribuite lungo il litorale e lungo le sponde dei torrenti, mentre ai margini di queste incombe subito la collina ed il monte. Il territorio preso in considerazione offre, per quanto su detto, gravi difficoltà sia allo sviluppo delle strade che a quello della fabbricabilità.

Ma se è vero che questo territorio è ostile, d'altra parte pure è vero che una tale configurazione offre in alcuni tratti, soluzioni di superficie a carattere quasi obbligato.

Le strade in superficie sono preferibili a quelle in galleria, le quali offrono i noti inconvenienti di illuminazione, di aereazione e rumorosità; uniti a quelli di carattere finanziario poichè per le gallerie la spesa è completamente passiva, mentre con le prime si valorizzano anche le zone attraversate. La morfologia della regione ha imposto dunque soluzioni obbligate alla circolazione interurbana e non ha consentito notevoli variazioni alla rete principale stradale e ferroviaria.

La forma del terreno con la impossibilità di realizzare vaste zone pianeggianti rappresenta anche un ostacolo alle comunicazioni aeree. Il movimento esterno di transito e di traffico è quindi costretto entro 5 direttrici e cioè: le due litoranee e le tre interne della

val Bisagno, della val Polcevera e del Turchino; sulle quali direttrici si addensano strade, tranvie e ferrovie.

Come è stabilito dalla legge urbanistica del 1942, il Piano regolatore generale, nei riguardi della viabilità, prevede le seguenti arterie:

— arterie stradali di grande traffico

— arterie di alimentazione

esse fanno parte della viabilità a traffico misto.

— ferrovie e metropolitane

— linee ferroviarie

— autostrade

esse fanno parte della viabilità a traffico selezionato.

La viabilità secondaria non è prevista dalla legge urbanistica. Sono stati però inseriti nel piano tutti gli studi esistenti.

Arterie di grande traffico e di alimentazione (da levante a ponente).

Il piano prevede di completare l'allargamento a m. 15 della litoranea di levante fra Quinto ed il ponte sul torrente Sturla, con ampliamento delle curve, delle visuali e formazioni di piazzuole di servizio.

Presso Sturla vengono mantenute le previsioni del piano di Albaro e cioè l'allargamento a m. 25 della via dei Mille e della successiva via Caprera (formazione della strada centrale di Albaro fino alle vie Galli e Righetti) le quali ultime, convenientemente raccordate, sotituiranno in senso unico l'attuale via Cavallotti.

Indi l'arteria prosegue lungo la strada a nastro (la prima parallela a corso Italia) nella direzione della galleria Mameli per raggiungere la copertura del Bisagno dove piega a sud verso il corso A. Saffi ed in corso Quadrio (circonvallazione a mare) fino a piazza Cavour.

Qui il piano prevede notevoli cambiamenti. Anzitutto la demolizione dell'attuale mercato del pesce, indi la formazione di una nuova arteria della larghezza di m. 25 fra detta piazza e Caricamento passando a sud del palazzo S. Giorgio (l'attuale diagonale rappresenta una soluzione provvisoria).

Questa nuova arteria era già prevista dal Piano di massima del 1932 ed è stata recentemente sanzionata mediante l'approvazione di un piano esecutivo che prevede anche il mantenimento della via Turati, che avvia il traffico verso S. Lorenzo.

Come si è detto nella premessa, il Piano di massima del 1932 giuoca ancora un ruolo importante nel quadro dello sviluppo centrale e rappresenta una fortunata circostanza per la Città.

Esso infatti è perfettamente sincronizzato con le linee del Piano generale proposto per cui sarà possibile fino alla sua validità, fare approvare i Piani esecutivi già predisposti ed approvati dalla Commissione Edilizia per le zone di S. Vincenzo e Madre di Dio che abbracciano il nucleo centrale della Città. Esse com-

pletano le realizzazioni già avvenute (piazza Dante, piazza della Vittoria) ed in atto (piazza Marconi alla Foce).

Da piazza Caricamento proseguendo verso ponente si prevede l'allargamento a m. 25 della via Gramsci, da piazza dello Statuto, mediante l'arretramento della attuale palazzata e rinnovamento dell'intero quartiere di Prè. Attraverso il viadotto Adua, l'arteria finora descritta (n. 1) raggiunge la via Buozzi, zona obbligata per tutto il traffico di superficie diretto verso ponente e verso nord. Ritornando all'arteria n. 1, al punto in cui questa raggiunge il Bisagno, è d'uopo osservare che anzichè volgere a sud questa potrebbe proseguire diretta verso la galleria Cristoforo Colombo e piazza Dante assumendo le caratteristiche di arteria di grande traffico di penetrazione (arteria n. 2). Presso piazza Dante il Piano prevede notevoli opere: una breve galleria della larghezza di m. 15 e lunghezza di m. 50 che sottopassando la collina di Porta Soprana, raggiunge convenientemente raccordata la piazza Matteotti e quindi la via S. Lorenzo.

La piazza Dante è parimenti il punto d'incrocio della nuova arteria di penetrazione nord-sud fra piazza Corvetto e corso Quadrio attraverso il quartiere di Piccapietra e via Madre di Dio.

Il primo tronco è stato recentemente sanzionato dal Piano esecutivo di Piccapietra, nel quale è previsto anche un sottopassaggio di raccordo tra i due quartieri, in modo da eliminare i due incroci di attraversamento (via XX Settembre e piazza Dante).

Va osservato che la Circonvallazione a mare (arteria n. 1) può essere raggiunta da piazza Dante, da via S. Lorenzo oppure dalla nuova via Madre di Dio. I due punti di confluenza a mare distano fra loro di m. 800. Il Piano generale ha abolito la parallela alla via S. Lorenzo, già prevista dal piano 1932, perchè quel tracciato veniva a sconvolgere tutta una zona antica della città, la cui alterazione non sarebbe attualmente consentita dal Ministero della Pubblica Istruzione.

D'altra parte la sua realizzazione sarebbe stata problematica perchè molto onerosa, dal lato finanziario mancando di aree marginali di compenso.

Alcuni progettisti (arch. Barbieri) avevano studiato per l'addietro un tracciato intermedio che per adattarsi all'altimetria ed alla conservazione di alcuni edifici monumentali sarebbe risultato più adatto per un'arteria a traffico pedonale che non per un'arteria a traffico misto.

Questo progetto potrà essere preso in considerazione in sede di Piano di risanamento dei detti quartieri della Città (le zone di rinnovamento sono indicate nel Piano con tratteggi speciali).

Il Piano prevede invece l'allargamento della via S. Lorenzo dal lato di levante.

Arteria n. 3 — Nel 1938 il Comune conduceva a termine la costruzione della strada a monte dell'abitato di Nervi, la quale risolveva l'attraversamento di quel ridente centro turistico (via Somma Donato).

Il Piano regolatore di Albaro prevedeva un'arteria della larghezza di m. 25 avente inizio da corso Gastaldi presso gli Istituti Universitari, e da questi attraverso la

regione di S. Martino e Sturla raggiungeva il torrente omonimo.

Era quindi logica la soluzione di raccordare questi due tronchi stradali mediante una nuova arteria attraverso il territorio di Quarto e Quinto.

Nel 1945, l'Ufficio Piani regolatori eseguiva un progetto di massima di questa strada, che da allora prese il nome di Pedemontana. La sua larghezza era stata prevista in m. 18,50.

Il progetto veniva approvato dal Ministro dei Lavori Pubblici - Consiglio Superiore - con voto n. 789, dell'8 marzo 1949.

È stata questa una fortunata circostanza perchè, nonostante la intensa attività edilizia, ha permesso di salvare in gran parte il tracciato di questa arteria, la cui attuazione è ormai già iniziata.

Col Piano regolatore, il progetto è stato perfezionato mediante la creazione delle arterie di raccordo con la litoranea, portando a m. 28,50 la sezione stradale, in modo da consentire una speciale distribuzione delle correnti di traffico.

La Pedemontana raggiunge la piazza Verdi attraverso la via Tolemaide.

In questo punto occorre fare una parentesi, necessaria ad illustrare le varie soluzioni prese in esame per la prosecuzione di questa strada attraverso il nucleo centrale della Città.

1 soluzione — Prosecuzione diretta attraverso la via S. Vincenzo (convenientemente allargata a m. 20 e rinnovata nell'edilizia marginale), verso Piccapietra (raggiunta sottopassando il corso A. Podestà) da dove avrebbe dovuto raggiungere, sottopassando la via XXV aprile, attraverso il quartiere della Maddalena la confluenza della via Gramsci (la tanto discussa strada della Maddalena).

2 soluzione — Prosecuzione attraverso San Vincenzo con derivazione in galleria verso piazza Corvetto attraverso l'Acquasola (progetto Piacentini, 1938).

3 soluzione — Prosecuzione attraverso San Vincenzo con derivazione in galleria sotto l'Acquasola con sbocco in piazza Portello a tergo del palazzo Pallavicini (progetto March. Cattaneo).

4 soluzione — (Inserita nel Piano approvato dal Consiglio Comunale). Prosecuzione attraverso San Vincenzo con derivazione diagonale all'aperto nella Villa Serra e raccordo presso la via SS. Giacomo e Filippo convenientemente allargata.

5 soluzione — (Proposta dalla Commissione Edilizia). Prosecuzione attraverso la via E. De Amicis fino a piazza Brignole - formazione di una via parallela alla via Serra della larghezza di m. 12 attraverso il parco omonimo — allargamento medio a m. 20 della via SS. Giacomo e Filippo mediante arretramento del muro della Villa dell'Acquasola.

La prima soluzione è stata ampiamente discussa attraverso la stampa cittadina. Questo progetto aveva naturalmente molti sostenitori, ma anche molti avversari. Fra l'altro la sua approvazione avrebbe trovato gravi difficoltà da parte del Ministero della Pubblica

Istruzione perchè la formazione di una arteria della larghezza di m. 25 avrebbe portato necessariamente alla distruzione dell'intero quartiere in quanto sarebbe stato necessario, anche per ragioni di estetica, la creazione di aree marginali. Si deve inoltre considerare che in forza del Piano regolatore scompariranno completamente i vecchi quartieri di Piccapietra, Madre di Dio, San Vincenzo e Prè. Quello della Maddalena è uno dei pochi che sopravviveranno sia pure con la condizione di essere successivamente sottoposti a piano di risanamento.

D'altra parte anche se fosse stato possibile realizzare la strada senza la creazione di aree marginali sarebbe stata necessaria la demolizione da 600 a 700 mc. di costruzioni con una spesa molto rilevante e completamente passiva.

Osservano inoltre gli oppositori che una strada di molto traffico deve preferibilmente passare ai margini del centro urbano e non attraversarlo diagonalmente come avverrebbe nel caso della Maddalena. Comunque il piano studiato non esclude la possibilità che in avvenire possa essere realizzata anche questa arteria ed a tale scopo nel piano esecutivo di Piccapietra è stato predisposto un varco di passaggio lungo il lato nord del teatro Carlo Felice.

La 2ª soluzione non è stata accolta perchè oltre a prevedere una arteria in galleria attraverso un terreno completamente di riporto, essa era subordinata alla realizzazione della via San Vincenzo che si presenta difficile agli effetti finanziari.

La 3ª soluzione è anche da escludersi oltre per il fatto che comporterebbe una galleria della lunghezza di 700 metri circa, ed anche perchè non risolverebbe completamente il problema in quanto avvierebbe il traffico sulla piazza Portello verso una galleria la cui larghezza rimarrebbe di m. 15.

La 4ª soluzione è stata prescelta perchè si presenta facile e di immediata esecuzione. D'altra parte era anche logico dare alle gallerie Zecca-Portello-Corvetto, quelle soluzioni di continuità che non erano state previste all'epoca della loro costruzione.*

L'osservazione che piazza Corvetto possa col tempo risultare eccessivamente congestionata può essere fondata, ma la soluzione di superficie prevista dal Piano e pertanto l'unica possibile ad eccezione di quella della Maddalena, mentre qualsiasi altra non potrà avvenire se non attraverso un sistema di gallerie realizzabile in ogni tempo. Comunque è stato inserito nel Piano una strada con tracciato in galleria. La nuova arteria ha inizio in via De Amicis con una rampa di discesa centrale e con due corsie laterali in superficie ognuna della larghezza di m. 10 colleganti piazza Verdi e piazza Corvetto.

La rampa in discesa, della larghezza di m. 13,50 più due strisce pedonali di servizio di m. 1,00 ognuna, è separata dalle strade laterali mediante muri di sostegno di altezza crescente fino all'ingresso della galleria e porta, dal punto di quota (9,00) di via De Amicis, alla quota (3,50) d'inizio della galleria, con una pendenza del 3,60% con uno sviluppo di m. 7.

Subito all'imbocco la galleria ha una curva del raggio interno di m. 300 ed ampiezza di 29° per assu-

mere poi una direzione planimetricamente rettilinea verso il punto di quota (39) di via Caffaro. Nel tratto in curva e fino all'altezza dell'Hotel Astoria, per uno sviluppo di m. 93, il fondo stradale rimane alla quota (3,50), per cominciare poi una livelletta della lunghezza di 582, con una pendenza del 2,83% che porta al fondo stradale alla quota (20).

Il raggiungimento di tale quota deriva dalla necessità di passare in questo punto sopra le due gallerie ferroviarie, per Principe e per Brignole, diramazioni della galleria delle Grazie, che misurano al piano del ferro rispettivamente le quote (10,80) (6,46) la cui altezza misura m. 5,55 fino al cielo delle gallerie stesse.

Si prosegue poi con un'altra livelletta, in discesa, dello sviluppo di m. 612, con una pendenza dell'1,55% fino a raggiungere l'uscita in largo Zecca alla quota (10,50).

Questo tratto è rettilineo fino al punto posto sotto via Caffaro, dove si porta alla quota (16,8) si volge verso mare con una curva di raggio interno di m. 400 e di ampiezza di 28°, riprende un breve tratto rettilineo e quindi sbocca in largo Zecca con una lieve curva del raggio di m. 200 e di ampiezza di 15°.

La galleria ha una lunghezza di m. 1287.

Sorge la necessità di demolire al largo Zecca l'edificio scolastico posto proprio davanti all'ingresso della nuova galleria, il palazzo Patrone e logicamente il caseggiato basso che restringe la via Bensa. Il progetto risolve anche convenientemente l'aspetto architettonico con la costruzione di edifici marginali alla sistemazione stradale.

Naturalmente questa soluzione va proiettata nel futuro cioè quando la maggiore necessità del traffico lo richiederà.

Riprendiamo la descrizione della soluzione n. 4.

Raggiunta piazza Corvetto, l'arteria prosegue attraverso le gallerie esistenti, la piazza Corridoni, per inoltrarsi nella via dell'Annunziata convenientemente allargata a m. 20 sino alla piazza omonima dove secondo gli studi esistenti le soluzioni possibili erano due:

1) formare una strada-galleria a nord del palazzo Durazzo-Pallavicino di via Balbi con sbocco presso l'ultimo tratto di questa via;

2) formazione di un'arteria diagonale fra le piazze Nunziata e dello Statuto con sbocco presso la via Gramsci secondo un progetto esistente presso l'ufficio.

La prima soluzione è stata scartata perchè a parte il costo e le particolari difficoltà esecutive non risolveva radicalmente il problema in quanto presso la stazione Principe il traffico sarebbe stato incanalato sulla via A. Doria angusta ed insufficiente.

La 2ª soluzione è stata inserita nel Piano, perchè costituita da una arteria di superficie, sulle quali nel 1940 il Ministero dei Lavori Pubblici si era espresso favorevolmente.

Presso piazza dello Statuto avviene quindi il congiungimento fra l'arteria n. 1 e l'arteria n. 3 sopraddette che costituiranno quindi le due grandi Circonvallazioni di attraversamento l'una lato a mare e l'altra a lato monte.

Il Piano prevede anche l'allargamento della via Fontane.

La via Buozzi costituisce l'unica arteria comune per dirigersi verso la zona di ponente e verso il settentrione. Fortunatamente nel 1933 la preesistente larghezza di m. 10 venne portata a m. 30 (oltre il marciapiede a sbalzo) mediante rilevanti opere di cemento armato per una lunghezza di km. 1, ricavati quasi esclusivamente sulla zona portuale. Se non fosse stata eseguita questa opera oggi il traffico cittadino sarebbe paralizzato. La sezione stradale comporta un doppio binario in sede propria e due opposte correnti di traffico della larghezza di m. 9 oltre il marciapiede. In questa arteria i sorpassi possono avvenire facilmente ed il traffico si svolge in maniera spedita non essendo soggetto alle fermate tranviarie.

La delegazione di Sampierdarena è attraversata da due grandi arterie di recente costruzione. La via di Francia e la via Cantore; la prima orientata verso la Circonvallazione a mare, l'altra verso la Stazione Ferroviaria. Alla estremità della via Cantore si presenta un importante bivio stradale rappresentato dal sottopassaggio ferroviario Degola diretto verso la riviera di ponente e la nazionale diretta alle delegazioni del Polcevera e al passo dei Giovi. Il Piano prevede l'allargamento a m. 20 dell'attuale sottopassaggio come pure l'ampliamento della piazza Montano con un migliore raccordo alla strada nazionale.

Seguendo la direttrice di ponente nessun mutamento viene apportato all'attuale sistema viario fino al limite della delegazione di Cornigliano dopo la quale la via Aurelia subisce un allargamento di m. 20. Oltre il nuovo stabilimento siderurgico ed il costruendo aeroporto è prevista una nuova arteria che si porta sul confine della delegazione di Sestri Ponente all'altezza di via Paglia, la quale verrebbe allargata a m. 30 con un completo rinnovamento edilizio dei vecchi quartieri marginali che si trovano in condizioni igieniche veramente deprecabili.

Tale arteria prosegue oltre la villa comunale Rossi, a monte della via Merano con andamento parallelo a questa fino alla via Mulledo la quale viene convenientemente allargata fino all'innesto sul lungomare di Pegli, che a sua volta verrebbe conservato non essendo possibile la formazione di altra arteria di attraversamento. Presso il carosello tranviario di Pegli, viene creata, oltre all'attuale via Aurelia, un'altra strada a monte dell'abitato di Prà, convenientemente raccordata all'autostrada Genova-Savona, che si inserisce sulla via Buffa la quale rappresenta la Circonvallazione a monte della delegazione di Voltri.

Viabilità lungo la valle del Bisagno.

La ferrovia Genova-Pisa taglia normalmente il corso del torrente Bisagno e divide la città in due zone. Tre sono i varchi che sottopassando la ferrovia assicurano le comunicazioni e precisamente:

1) Sottopassaggio presso la stazione Brignole in continuazione dell'abbinata esistente sulla copertura del Bisagno avente per direttrice la via Canevari (esistente).

2) Sottopassaggio presso il mercato dei Fiori avente per direttrice la via Archimede (esistente).

3) Sottopassaggio fra corso Torino e corso Sardegna (in fase di realizzazione).

Il primo varco orienta il traffico sulla strada posta lungo la sponda destra del torrente, il secondo ed il terzo sulla sponda sinistra.

Un altro collegamento è rappresentato dal sovrappassaggio esistente fra corso Gastaldi e la piazza Terlalba. Tale collegamento non ridesta alcun interesse nei riguardi della viabilità generale, in quanto serve unicamente al traffico di penetrazione fra due quartieri della Città.

Nei riguardi della sistemazione del torrente Bisagno, il Piano prevede un'arginatura generale estesa fino alla delegazione di Prato con tre tratti di copertura totale sistemati rispettivamente fra il ponte ferroviario ed il ponte di S. Agata presso lo stadio Ferraris ed infine presso il cimitero di Staglieno.

L'arginatura e le coperture parziali permetteranno la realizzazione di due grandi arterie situate rispettivamente sulle opposte sponde fino alla delegazione di Prato, nonché la formazione di vasti spazi in servizio dei complessi sportivi esistenti, del cimitero di Staglieno, e della edilizia civile ed industriale in genere, in quanto restringendo l'alveo del torrente Bisagno verranno acquisite alla fabbricabilità vaste zone di territorio.

Sulla sponda sinistra oltre le strade di traffico normale, è prevista un'arteria sopraelevata destinata al traffico veloce e disimpegnata da qualsiasi incrocio oltre ad essere collegata con l'autostrada Spezia-Genova-Ventimiglia.

Si deve rilevare che attraverso la valle del Bisagno si svolgono le comunicazioni dirette verso Piacenza (statale n. 45) verso Chiavari (provinciale Gattorna-Cicagna-Boasi) per Busalla (provinciale Laccio-Montoggio).

L'arteria Chiavari-Boasi-Busalla si è dimostrata di grande attività durante la limitazione del traffico sulla Aurelia dovuta alla frana di Pieve Ligure; per cui la Amministrazione Provinciale sta provvedendo al potenziamento di questa strada.

Viabilità lungo la valle del Polcevera.

La valle del Polcevera accoglie la maggior parte dei complessi industriali della Città.

Per questo torrente il Piano prevede l'arginatura e la formazione di due strade situate sulle opposte sponde.

Sono previsti inoltre miglioramenti, allargamenti e rettifiche sulla attuale strada fra Sampierdarena e Pontedecimo, nonché la continuazione del corso P. Perroni, fra Cornigliano e S. Quirico.

Le quattro arterie previste saranno destinate esclusivamente al traffico locale di carattere prevalentemente industriale. Anche in questo caso l'arginatura consentirà di realizzare vasti territori la cui destinazione sarà indubbiamente industriale e ferroviaria. È stato anche previsto dal Piano un allacciamento delle valli del Polcevera e del Bisagno mediante una strada, che partendo da Molassana attraverso la località di Fino

Soprano raggiunge, in parte anche in galleria il torrente Secca. La lunghezza della galleria è di circa due chilometri.

Strada e traffico veloce.

È noto come il traffico urbano, anche quando le arterie stradali sono capaci, è soggetto a notevoli rallentamenti a causa degli attraversamenti, incroci, semafori, dei diversi mezzi di locomozione. La creazione di un'arteria che permettesse la eliminazione di questi rallentamenti era quindi indispensabile, specie in un Piano regolatore che deve proiettarsi nel futuro.

Scartate le soluzioni in galleria perchè oltre all'alto costo e a difficoltà tecniche dovute al sottosuolo non sono le più idonee per un traffico automobilistico, la Commissione proposta allo studio del Piano, ha dato la preferenza alla costruzione di una strada sopraelevata.

Si tratta di un vero e proprio viadotto in cemento armato alto da 5 a 6 m. sul livello delle attuali sedi stradali e della larghezza di m. 13 (compresi due sbalzi laterali di m. 1,30). Tale soluzione, se si considerano le caratteristiche della Città, risulta in sostanza la più economica. Infatti le arterie cittadine sono derivate in gran parte o mediante la costruzione di gallerie (se ne contano 3 nel centro ed una nella periferia) o mediante opere in cemento armato (via Buozi-corso Gastaldi) o con sventramenti di vecchi quartieri (via XX Settembre-piazza Dante-via Cantore a Sampierdarena) o mediante la costruzione di imponenti viadotti (corso Italia-litoranea di levante) o a mezzo di sbancamenti e muraglioni di sostegno (strade a nastro, via F. Pozzo, inizio via Cantore, Circonvallazione a monte, via Napoli, ecc.). La sopraelevata utilizza in sostanza la sede di strade già esistenti, quindi usufruisce già di spazi acquisiti a costo di gravi sacrifici finanziari e sotto questo aspetto risulta la più economica. La strada a traffico veloce ha inizio presso la casa dei Pescatori alla Foce. Si svolge parallelamente e dal di sotto del corso M. Quadrio, attraversa la piazza Cavour e la nuova arteria a mare del palazzo S. Giorgio, lambisce la zona portuale lungo la via Gramsci, sorpassa il viadotto dei Mille, costeggia quello Adua per innestarsi nella zona centrale della via Buozi e della via Francia. Infine, passando sulla strada a mare di Sampierdarena si raccorda con l'autostrada Genova-Savona utilizzando il ponte di ferro della ferrovia a Cornigliano.

Metropolitana.

La configurazione della Città è certamente la più favorevole per lo sviluppo di una linea metropolitana. Infatti le grandi arterie di comunicazione si estendono linearmente da levante a ponente e su queste convergono i traffici provenienti dalle valli. È come un grande collettore che debba necessariamente accogliere le diramazioni minori.

Anche in questo campo le opinioni non sono però tutte concordi. D'altra parte l'idea della necessità di una ferrovia metropolitana in Genova ha da tempo guadagnato il consenso di larghi strati dell'opinione pubblica cittadina (più volte anche sostenuti dalla stampa).

Gli studi della metropolitana di Genova sono stati approfonditi, da oltre un ventennio, da una Società per cui è da ritenersi che il progetto predisposto corrisponde a quanto di meglio potesse farsi. Va notato che tali studi che hanno importato una somma di lavoro notevole ed una più notevole spesa, sono stati suffragati da rilievi e sondaggi diretti sul terreno per cui offrono la migliore garanzia di serietà.

Considerato che il tracciato adottato non interferiva con le previsioni del Piano regolatore e che seguiva l'andamento più logico e naturale, la Commissione ha ritenuto di inserirlo nel Piano.

La metropolitana si sviluppa fra la delegazione di Nervi e quella di Pegli, con uno sviluppo di km. 19,581. Essa si svolge in parte allo scoperto ed in parte in galleria attraverso il territorio di Quinto-Quarto-Sturla-Genova-Centro - Sampierdarena - Cornigliano - Sestri - Pegli. I tronchi previsti sono quattro e cioè:

1° tronco: Pegli-Sestri	Km. 2,579
2° tronco: Sestri-Sampierdarena	» 3,710
3° tronco: Sampierdarena-Sturla	» 8,972
4° tronco: Sturla-Nervi	» 4,320

La precedenza di esecuzione dovrebbe essere riservata al 2° e 3° tronco (km. 12,682).

Sistemazione ferroviaria.

Tutte le città grandi e piccole distribuite lungo l'arco della costa ligure fra Chiavari e Ventimiglia, da tempo invocano lo spostamento a monte della linea ferroviaria che deturpa il litorale e talvolta divide i centri urbani in due zone distinti saldate da rari e antiestetici sottopassaggi o da scomodi passaggi a livello.

Ragioni di carattere unicamente finanziario hanno impedito ed impediscono tuttora l'accoglimento di questi giusti desiderata in quanto nè lo Stato è in grado di finanziare le nuove opere occorrenti a risolvere l'annoso problema nè i vari Comuni interessati hanno la possibilità di contribuire, anche in minima parte, alla spesa necessaria.

Per quanto riguarda il territorio del Comune di Genova fin dal 1938 il Ministero delle Comunicazioni ha provveduto ad una notevole riforma dei servizi ferroviari; riforma tuttora in atto.

È noto infatti come in quell'epoca l'Amministrazione ferroviaria abbia provveduto al potenziamento delle stazioni di P. Principe e P. Brignole.

Sarebbe inutile quanto inopportuno aprire una nuova polemica circa la riforma allora adottata in quanto la stessa è stata ormai in gran parte realizzata e dal momento che fu oggetto a sua volta di ampie discussioni e critiche.

È certo che la soluzione allora adottata non fu, a nostro parere, la più idonea.

L'elevazione di Brignole a stazione principale (dove esistevano condizioni più favorevoli per l'ampliamento e per la viabilità) e la creazione di una nuova stazione sussidiaria in Sampierdarena avrebbe risolto il problema in maniera molto più razionale ed economica.

La sistemazione degli impianti ferroviari di Genova dopo il periodo della rapida progettazione e del suo primo sviluppo si è trovata nel 1943, ed anche prima, alla fine del 1945 in periodo di stasi in conseguenza degli eventi bellici.

Detta sistemazione avrebbe dovuto essere realizzata in tre tempi in ordine alla urgenza ed all'importanza dei nuovi impianti, che nel 1938 fu stabilito di distribuire come segue:

Nel primo tempo, sistemazione delle stazioni di Genova P.P., Genova P.B. e Sampierdarena; costruzione di un tronco di linea per il raccordo diretto per la stazione di Genova P.P. con le linee del nord.

Nel secondo tempo, completamento del raddoppio tra le stazioni di Genova e Savona con l'internamento della linea tra Sampierdarena e Sestri Ponente, nonché del nuovo tronco di linea per il collegamento delle calate occidentali del Porto con le linee del nord, nella sponda destra del Polcevera.

Nel terzo tempo, completamento del raddoppio tra Savona e Ventimiglia e tra Genova e La Spezia. Sostituzione della corrente continua a quella trifase tra Genova e Viareggio (lavoro questo successivamente spostato al primo tempo).

Descrizione degli impianti relativi al 1° periodo interessanti la grande Genova.

Erano previsti i seguenti lavori:

1) Notevole ampliamento e radicale sistemazione delle stazioni di Genova P.B. e Genova P.P., nonché sistemazione di quella di Genova-Sampierdarena.

2) Quadruplicamento della linea fra le stazioni di Genova-Principe e Genova-Brignole.

3) Costruzione di un nuovo tronco di linea a doppio binario per raccordare direttamente la stazione di Genova P.P. con le linee del Nord, indipendentemente dal transito di Sampierdarena.

4) Costruzione di una nuova grande squadra di rialzo a Genova-Trasta sulla sponda destra del Polcevera anche in sostituzione della squadra di rialzo di Genova P.P. demolita per far luogo agli impianti di sistemazione della stazione.

5) Realizzare gli altri impianti minori connessi ai precedenti come: ampliamento del fabbricato viaggiatori della stazione di Genova Brignole, ampliamento della stazione di Genova Bolzaneto, costruzione di nuovi ponti attraverso il Polcevera, ecc.

Piazzale di Genova P.P. — Le espropriazioni delle aree occorrenti per l'ampliamento e sistemazione degli impianti sono state eseguite e le aree stesse occupate con le nuove opere. Anche per questa stazione, per quanto riguarda l'Amministrazione ferroviaria, nessuna altra occupazione è prevista. La sistemazione delle strade al limite della proprietà ferroviaria, è stata da tempo ultimata; la massima parte dei nuovi lavori

previsti sul piazzale sono stati portati a termine ed altri sono in corso di avanzata esecuzione.

Resta da eseguire la sostituzione della travata in ferro, sistemata a carattere provvisorio, in corrispondenza della via Bianchetti, con un'opera definitiva.

Piazzale di Genova P.B. — Le espropriazioni dei terreni occorrenti per l'ampliamento e sistemazione degli impianti sono state eseguite e le aree occupate con le nuove opere. Pertanto nei riguardi dell'Amministrazione ferroviaria nessun'altra occupazione di aree è prevista.

I lavori sono stati nella quasi totalità compiuti; resta da eseguire il completamento del sottovia di corso Torino e di alcuni fabbricati sul piazzale interno della Stazione.

Stazione di Sampierdarena — Le condizioni di questa stazione sono difficilissime data la ristrettezza dello spazio, ma con la costruzione del nuovo raccordo diretto tra Genova P.P. e le linee dei Giovi, esse risulteranno migliorate e per la sua sistemazione sarà quindi sufficiente l'esecuzione di alcuni lavori integrativi come: sottopassaggi, nuovi marciapiedi, ecc. Si prevedeva la costruzione di un nuovo fabbricato viaggiatori in sostituzione di quello attuale che è deficiente sotto tutti i punti di vista, nonché la costruzione di un fabbricato per servizi accessori ed alloggi.

Per questa stazione, ad eccezione della pensilina in cemento armato costruito sul marciapiede lato Ventimiglia, ben poco è stato fatto.

Opere complementari — La sistemazione degli impianti ferroviari di Genova oltre all'ampliamento delle stazioni suddette, prevede alcune altre importanti opere complementari che vengono qui di seguito elencate:

1) Quadruplicamento della linea fra le stazioni di Genova P.P. e Genova P.B. - per rendere possibile la migliore integrazione di servizio fra le stazioni di Genova P.P. e Genova P.B., secondo un nuovo programma di esercizio da attuarsi, è stato previsto di portare da due a quattro binari il collegamento fra le due stazioni medesime. Ciò è stato ottenuto mediante l'apertura di una nuova galleria a doppio binario svolgentesi completamente sotto l'abitato della città a monte di quella già esistente. Le opere murarie sono già state eseguite ed è stato impiantato, per ora, uno solo dei due binari previsti.

2) Nuovo tronco di linea per il raccordo diretto Genova P.P., linea dei Giovi - tale raccordo è stato previsto allo scopo di alleggerire il traffico sul tratto Genova P.P.,-Sampierdarena, ora saturo per l'eccezionale servizio a cui è assoggettato. Esso dipartendosi dall'estremo occidentale della stazione di Principe, devia verso nord-ovest e dopo aver percorso la nuova galleria Granarolo, lunga m. 2880, sbocca nella val Polcevera che viene attraversata con un imponente viadotto della lunghezza di m. 950 disturbando il meno possibile l'abitato di Rivarolo e le zone, così intensamente sfruttate, della val Polcevera.

Oltre il viadotto, a mezzo di altra breve galleria (Facchini) e di altro breve tratto scoperto il nuovo

tronco di raccordo dopo aver percorso il viadotto di Borzoli si innesta alla linea succursale in sponda destra. La vecchia linea dei Giovi svolgendosi sulla sponda sinistra, che viene scavalcata con il suddetto grande viadotto, viene pure allacciata al nuovo raccordo con una diramazione che partendosi mediante biforcazione dall'interno della galleria di Granarolo, presso il suo sbocco nord discende fino a raggiungere la vecchia linea tra le stazioni di Rivarolo e Bolzaneto.

Sono già state eseguite le opere in galleria e per circa il 70% tutte le altre.

3) Nuova squadra di rialzo di Genova-Trasta - lavori sono già stati portati a termine.

4) Allacciamento in sponda sinistra del Polcevera del bacino occidentale del Porto con le linee per i Giovi - i lavori sono, per la parte indispensabile, già eseguiti.

Lavori del 2° e 3° tempo.

Dei lavori previsti nel 2° tempo sono state eseguite una parte delle opere del nuovo tronco di linea per il collegamento delle calate occidentali del Porto con le linee del nord in sponda destra del Polcevera, l'Amministrazione Ferroviaria pur tenendo i lavori tuttora sospesi non ha, a quanto risulta, intenzione di rinunciare a detto collegamento.

Dei lavori del 3° tempo sono stati eseguiti solo quelli per la sostituzione della corrente continua a quella trifase fra Genova Brignole e Viareggio.

Ciò premesso, i nuovi programmi formulati dalla Amministrazione ferroviaria e che furono inseriti nelle previsioni del Piano Regolatore, sono i seguenti:

- per la zona da Brignole verso Levante non si prevede nessun spostamento a monte della linea ferroviaria;
- per la zona di Ponente la nuova linea è spostata a monte nel tratto Principe-Pegli. Il nuovo percorso è quasi esclusivamente in galleria tranne che nell'attraversamento della valle del Polcevera in località Certosa (qui si ha l'allacciamento della linea Milano-Torino) e nei tratti riguardanti le stazioni di Sestri presso località San Giacomo e di Pegli, adiacente Villa Pallavicino. Qui come già detto si rientra nell'attuale percorso.

Questa nuova linea prevede gli allacciamenti anche con quella di Ovada. Il vecchio percorso dovrebbe servire esclusivamente le zone portuali e industriali. Il Piano prevede inoltre ampie zone di parcheggio ricavate dalla copertura del Polcevera.

Autostrade.

In una città come Genova, eminentemente commerciale ed industriale, le autostrade acquistano una importanza vitale anche per lo sviluppo preso dai trasporti automobilistici in concorrenza con quelli ferroviari. Quando fu costruita la prima camionale Genova-Serravalle non si pensava certamente che a distanza di

pochi anni si dovesse già sentire la necessità di aumentarne la capacità.

Quando poi nel 1940 si sentì parlare per la prima volta dell'autostrada La Spezia-Genova-Ventimiglia, si pensava ad una chimerica eventualità dell'anno 2000 e non certamente si immaginava che nel 1952 sarebbero stati iniziati i lavori del primo tronco Genova-Varazze.

Come è noto esso ha inizio dalla delegazione di Prà dove è raccordato alla via Aurelia mediante apposito innesto.

Il progetto inserito nel Piano comporta una arteria della larghezza di m. 16 suddivisa in due distinte correnti di traffico che attraversa il territorio delle delegazioni di Prà, Pegli, Sestri, Cornigliano e Sampierdarena fino al piazzale della Camionale. Caratteristica del progetto è la sovrapposizione delle due distinte correnti di traffico in alcune zone che presentavano notevoli difficoltà altimetriche.

Sono previsti un allacciamento al costruendo aeroporto, un altro presso Cornigliano vicino all'attuale corso Perrone ed un terzo presso il Campasso con la camionale Genova-Serravalle. Questo tronco ha una lunghezza di 13 km. circa dei quali ml. 4.611 in superficie, ml. 4.256 in galleria, ml. 4.653 in viadotto.

Secondo il tracciato di massima, verso il levante il secondo tronco ha inizio a circa 500 m. dal piazzale della Camionale.

Da questo punto l'autostrada (nella direzione della Spezia) deve affrontare la zona montana.

Presso il torrente Torbella ha inizio la galleria di attraversamento lunga m. 1.800 a quota 150 per raggiungere la località di S. Antonino a quota 120, indi rientra in galleria dopo un tronco di circa 80 metri allo scoperto. La seconda galleria è lunga 1 km. circa e sfocia in località Gavette a quota 50. In questo punto avviene l'attraversamento del torrente Bisagno con un viadotto convenientemente raccordato con sistema di rampe a quadrifoglio alla viabilità di fondo valle.

Attraversato il Bisagno l'autostrada prosegue in una galleria della lunghezza di 1 km. in località a nord-est di Quezzi per inoltrarsi in superficie verso il torrente Fereggiano a quota 100 - dopodiché entra di nuovo in galleria presso Pianderlino (intervallata da due tratti della lunghezza di circa 50 metri all'aperto) e precisamente nel fondo valle di S. Tecla ed in prossimità di Rio Chiappeto. La galleria sbocca in località Cadighiara, attraverso il torrente Sturla e dopo circa 400 metri rientra in galleria (sempre a quota 100) per un tratto di km. 2,5 con tre intervalli in superficie in zona Rio Priaruggia della lunghezza di 50 metri, in Rio Castagna per circa 150 metri e presso Rio Bagnara per altri 150 metri.

La galleria sbocca quindi presso la riva destra di Rio S. Pietro a quota 130 circa. L'autostrada prosegue quindi in superficie, a quota uniforme 100, attraversa il torrente Nervi in zona Scagazzino, svolge a mezzogiorno, passa a valle di S. Ilario alto ed attraverso Bogliasco esce dai confini del Comune.

Comunicazioni verso la Lombardia ed il Piemonte — Per quanto riguarda le comunicazioni verso la Lombardia ed il Piemonte nulla è stato ancora deciso ma

esistono però alcuni progetti; si prospettano pertanto le seguenti soluzioni.

- il raddoppio dell'attuale tracciato Genova-Serravalle con la formazione dopo Serravalle, di apposite diramazioni verso la Lombardia ed il Piemonte.
- Formazione di una strada da Multedo (Pegli) passante per Campoligure - Ovada - Retorto. Presso quest'ultima località si forma un bivio; un tronco devierebbe verso Tortona che attraversa la Lombardia con direttrice la Val Sesia. Presso Ovada è prevista altra diramazione verso Acqui e Melazzo.

I chilometraggi sarebbero i seguenti:

Tronco Genova-Multedo-Ovada	km.	34.760
Tronco Genova-Acqui-Melazzo	»	52.650
Tronco Genova-Torino	»	133.185
Tronco Genova-Alessandria	»	66.200
Tronco Rivalta-Scrivia (Tortona)	»	67.650
Tronco Retorto-Rivalta-Scrivia	»	16.890

Ai vari tracciati sono particolarmente interessate le città e le provincie di Genova-Savona-Milano-Torino-Alessandria, per cui è naturale che siano seguiti con interesse dalle rispettive Camere di Commercio.

Nei riguardi del Piano Regolatore gli estensori hanno inserito anche il tracciato Multedo-Campoligure convenientemente collegato all'autostrada La Spezia-Genova-Ventimiglia.

Riassumendo, le strade di grande traffico e di traffico selezionato (considerando il territorio comunale suddiviso nelle tre zone, del levante, del centro, di ponente e nelle tre vallate del Bisagno, del Polcevera e del Leiro), saranno le seguenti:

Zona del levante (Nervi-Centro):

Strade di grande traffico:

- via dei Mille, via Caprera, galleria Mameli, via C. Barabino (arteria n. 1);
- strada Pedemontana, Quarto, S. Martino, Brignole (arteria n. 3);

Strade di traffico selezionato:

- autostrada;
- metropolitana.

Zona del centro (Bisagno-Principe):

Strade di grande traffico:

- circonvallazione a mare (arteria n. 1);
- via Barabino, piazza Dante, via S. Lorenzo, via Gramsci (arteria n. 2);
- Brignole, via Serra, piazza Corvetto, Zecca, piazza Statuto (arteria n. 3), via Gramsci e via Buozzi;
- galleria Brignole, Zecca.

Strade di traffico selezionato:

- autostrada;
- metropolitana;
- sopraelevata.

Zona di ponente:

Strade di grande traffico:

- via Francia, via Cantore, via Degola, via Cornigliano, via Paglia e litoranea fino al confine;

Strade di traffico selezionato:

- autostrada;
- metropolitana;
- sopraelevata.

Zona della Val Bisagno:

Strade di grande traffico:

- Brignole, via Canevari, via Piacenza, via Struppa (arteria sulla sponda destra);

Strade di traffico selezionato:

- sopraelevata.

Zona della Val Polcevera:

Strade di grande traffico:

- via Walter Fillak, via Carnia, via Bolzaneto e l'attuale strada fino al confine;

Strade di traffico selezionato:

- autostrada.

N.B. — Occorre notare che la strada sulla sponda destra del torrente e quella sulla sponda sinistra insieme al corso Perrone costituiranno un sistema viario per il servizio dell'industria. Fra le due vallate il piano prevede una strada di collegamento di grande traffico.

Zona della Valle del Leiro:

Strade di grande traffico:

- l'attuale strada del Turchino.

Conclusioni sulla viabilità.

Concludendo, si deve notare che le sezioni stradali insufficienti già descritte nella parte riguardante lo stato attuale della viabilità (via Buozzi, via Gramsci, via Balbi, via S. Lorenzo), verranno sanate dalla futura viabilità.

Il traffico assorbito da queste strade, infatti, verrà distribuito, anche in previsione degli incrementi futuri, dalla nuova strada sopraelevata, dall'allargamento di via Gramsci, di via S. Lorenzo e di via dei Mille. Del resto la rete viaria prevista dal Piano soddisfa largamente, con la sua capacità di traffico le previsioni future.

Chiarificazione	Denominazione arterie seguendo relaz.	Lunghezza totale percorso ml.	Lunghezza tratti esistenti ml.	Tratti da eseguire ml.	Larghezza minima ml.	NOTE
GT — A	1	13.700	12.700	1.000	18—15	Nervi - Piazza Statuto.
GT	2	1.500	1.250	250	18	Piazza Vittoria e p.zza Raibetta
GT — A	3	12.400	6.400	6.000	18	Nervi p.zza Statuto (Pedem.).
Aut.	Sopraelevazione a	7.800	—	10.700	12	—
Aut.	Sopraelevazione b	3.150	—	3.150	12	—
GT.	Sponda destra Bisagno	13.400	11.650	1.750	18	Sotto ferr. Brignole - Confine.
A	Sponda sinistra Bisagno	10.350	4.100	6.250	15	Piazza Manzoni - Ponte Paglia
A	Sponda destra Polcevera	10.300	6.250	4.050	15	Via Giov. Ansaldo - Ponte X.
GT	Sponda sinistra Polcevera	12.500	7.400	5.450	18	Piazza Montano - Confine.
A	Via Perrone	4.450	3.900	0.550	15	Piazza Massena - Via Trasta.
—	Autostrada Savona-La Spezia	38.350	—	38.350	12	Confine a confine.
—	Autostrada Ovada	7.400	—	7.400	12	Zona Raxello - a confine.
—	Autostrada Serravalle	10.000	10.000	—	12	Piazza autostrada - Confine.
—	Metropolitana	28.750	—	28.750	—	—
GT	Molassana - Geirato	8.900	0.200	8.700	18	—

N.B. — I dati statistici si riferiscono alla viabilità di massima approvata dal Consiglio Comunale; tracciati modificati in seguito per qualche tratto. — GT: Grande Traffico - A: traffico di Alimentazione - Aut: Autostrade.

zone soggette a piani particolari



80 - 81 - 82
Vecchio quartiere di Ficcapietra.
Visioni pittoresche dell'ing. Mario
Braccialini.

Zone soggette a piani particolari

Oltre la rete delle strade di grande comunicazione urbana, autostradale, ferroviaria e metropolitana, il Piano ha inserito alcune zone della città, specialmente nella parte centrale, che si trovano nelle seguenti condizioni:

- zone già interessate da Piani Regolatori di recente approvazione od in corso di approvazione che non si ritiene di modificare (esse sono elencate nel Regolamento allegato al Piano).
- zone soggette a vincoli speciali (risanamento edilizio e zone da trasformare). La zona da risanare comprende il nucleo vecchio della Città, mentre quella da trasformare la via Prè fino a via Buozzi.
- zone da sottoporsi a successivi piani particolareggiati; esse sono le seguenti:
 - 1) zona di Quarto, per una superficie totale di ha. 31,54;
 - 2) zona di Molassana, per una superficie totale di ha. 156,10;
 - 3) zona di Pontedecimo, per una superficie totale di ha. 109,12;
 - 4) zona di Bolzaneto, per una superficie totale di ha. 202,94;
 - 5) zona di Sestri, per una superficie totale di ha. 239;
 - 6) zona di Pegli - Prà, per una superficie totale di ha. 180,96;
 - 7) zona di Voltri, per una superficie totale di ha. 160,42;
 - 8) zona di via Paglia a Sestri;
 - 9) zona di Quezzi, per una superficie totale di ha. 40,5.

I piani particolareggiati indicati nel P.R.G. non escludono logicamente l'applicazione degli stessi in altre zone del territorio Comunale come previsto dalla Legge Urbanistica. Essi vogliono indicare una precedenza motivata dalla urgente necessità di sistemare zone già in fase di intenso sviluppo.

Occorre notare, per quanto riguarda il centro urbano, come sia già in corso di esecuzione il Piano esecutivo di Piccapietra. Essa è una regione di altissimo valore commerciale nella quale sono previsti 21.000 mq. circa di nuove costruzioni. Le opere pubbliche (comprese le costruzioni delle case occorrenti ad accogliere le 800 famiglie che abitano nella zona) importeranno una spesa di L. 4.000.000.000.

I nuovi edifici costruendi importeranno una spesa di circa lire 10 miliardi.

Seguiranno prossimamente i piani particolareggiati della zona Madre di Dio, S. Donato, S. Vincenzo.

Va notato che mediante la realizzazione di questi piani e di quello generale scompariranno completamente i seguenti vecchi quartieri: Piccapietra, S. Vincenzo, Madre di Dio, S. Donato, del Molo, quello di Prè e tutto il vecchio e malsano abitato distribuito lungo la via Paglia a Sestri Ponente.

Preso come riferimento il censimento del 1951, considerando da emigrare gli abitanti situati nelle aree destinate a nuovi edifici e stralciando quelli in abitazioni da conservare risultano per le zone di futuri piani particolareggiati i seguenti dati:

n. d'ordine	Zone	n. abitanti
1	Piano Regolatore Piccapietra	2.220
2	Piano Regolatore via Madre di Dio	5.800
3	Piano Regolatore via S. Vincenzo	2.220
4	Via Prè ed adiacenze	6.660
5	Via Paglia (Sestri)	2.620
6	Via Canevari - via Archimede	4.200
7	Risanamento Genova vecchia	52.960

Analizzando i dati sopra elencati per le zone del Piano Regolatore di Piccapietra, via Madre di Dio, via S. Vincenzo, degli abitanti destinati ad emigrare o rimanere si fa notare che di massima essi possono ritenersi validi in quanto le abitazioni siano da demolire che da conservare sono già individuate.

Per le zone di via Prè, via Paglia, via Canevari, via Archimede, i dati vanno considerati come indicativi e di massima in quanto calcolati sulla base dello studio del Piano Regolatore Generale.

Per la zona di risanamento della vecchia Genova, il dato considera totalmente la zona da risanare senza alcuna discriminazione tra gli edifici mancando un piano definito; il dato è quindi puramente attuale e non può divenire indicativo e valido se non dopo la stesura del piano particolareggiato di risanamento.

Il Piano Regolatore Generale ha previsto per il vecchio Centro della Città l'esecuzione di un Piano Particolareggiato di risanamento con lo scopo di valorizzare le opere, i monumenti e le caratteristiche dell'ambiente.



zonizzazione

Zonizzazione

Prima di classificare il terreno (zonizzazione) si è provveduto mediante apposite squadre di rilevamento ad accertare lo stato attuale del territorio metropolitano. In 28 distinte tavole, in scala 1:5000 sono individuati i seguenti dati:

- zone abitate;
- zone coltivate;
- zone boschive;
- zone gerbide;
- zone occupate dalla viabilità esistente comprese le ferrovie, autostrade;
- servizi pubblici vari come scuole, mercati, cimiteri, teatri, chiese, ecc.;
- zone industriali.

Ciò fatto è stato predisposto lo studio di zonizzazione che si è effettuato tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) accertamento del territorio considerato in funzione del grado di insolazione, ventilazione, e della esposizione;
- 2) natura del terreno in funzione delle sue attitudini alla fabbricabilità;
- 3) possibilità di sviluppo dei centri già formati in rapporto all'ambiente circostante;
- 4) esame della possibilità dello sviluppo integrativo o di incremento della rete di comunicazione tra i centri esistenti e le nuove zone;
- 5) individuazione delle zone industriali con la indicazione degli ampliamenti;
- 6) isolamento delle nuove abitazioni dai complessi industriali nei riguardi dei futuri centri;
- 7) considerazione di carattere paesistico ed ambientale nell'ubicare e distribuire nuove zone fabbricabili;
- 8) esame della situazione dei cimiteri cittadini e proposte di un raggruppamento in modo da abolire le servitù esistenti in molte zone panoramiche del Comune;
- 9) individuazione dei servizi.

Il grado di fabbricabilità nelle varie zone, anziché essere distribuito secondo le varie quote del terreno, come avveniva col regolamento edilizio approvato con decreto del Sindaco n. 199 del 28 gennaio 1952, è stato regolato attraverso un esame dettagliato e seguendo i criteri sopraesposti.

L'indagine è stata eseguita mediante constatazione, diretta, controllata poi mediante le fotografie aeree che sono state di grande aiuto per raggiungere una maggiore precisione.

Nei riguardi della fabbricabilità, il Piano ha previsto le seguenti suddivisioni:

Zona estensiva — comprende tre gradi di fabbricabilità i cui indici sono 1,50; 2,00; 2,50.

Zona semintensiva — comprende 3 gradi di fabbricabilità, i cui indici sono: 4; 5; 8,50.

Zona intensiva — comprende un grado di fabbricabilità, con indice 14 e le zone che resteranno soggette al regolamento edilizio approvato con decreto del Sindaco n. 199 del 28 gennaio 1952.

Zone verdi — comprendono le seguenti categorie:

- boschi (con indice di fabbricabilità 0,30);
- zone seminative (con indice di fabbricabilità 0,80);
- zone miste (coltivate e abitazioni), indice fabbricabilità 1,60;
- gerbido (con indice di fabbricabilità 1,60);
- zone verdi pubbliche;
- zone verdi private (con indice di fabbricabilità 0,30).

Zone vincolate — Le zone vincolate dalla Soprintendenza sono state inserite nel Piano.

Nella tabella allegata al Piano sono indicate tutte le classificazioni delle zone e le norme generali relative alla fabbricabilità.

Questo allegato con le planimetrie e con il regolamento edilizio, costituisce la parte essenziale e operante del Piano.

Servizi generali.

In base alla Legge Urbanistica del 1942 il Piano Regolatore Generale deve prevedere (art. 7 Cap. III), fra l'altro, le aree da riservare a sede della Casa Comunale, alle costruzioni di scuole, di chiese, ad opere ed impianti di interesse pubblico generale.

In conseguenza della suddetta Legge, applicando i concetti e le formule per il dimensionamento dei servizi è stata precisata la quantità e l'ubicazione degli stessi non in funzione della prevista popolazione raggiungibile dalla Città con la saturazione delle nuove aree fabbricabili ma per lo sviluppo che potrà avvenire entro un sessantennio.

Nelle zone soggette a Piano particolareggiato, indicate nelle planimetrie del Piano Regolatore Generale, i servizi sono precisati in via numerica mentre la loro particolare ubicazione sarà definita all'atto del Piano esecutivo.

Servizi per la saturazione delle necessità attuali.

Una parte dei nuovi servizi corrispondono alle necessità attuali della popolazione e sono stati segnalati dai vari settori interessati; necessità che sono state accolte e che saranno realizzate permettendole le possibilità finanziarie del Comune.

Questi servizi, localizzati nelle rispettive planimetrie, sono in totale i seguenti:

- n. 30 impianti scolastici (in corso di costruzione ed in progetto);
- n. 34 impianti scolastici (in previsione);

- n. 8 mercati (già recentemente ultimati);
- n. 10 chiese (in previsione);
- n. 1 campo sportivo;
- campi da tennis nella valletta Cambiaso.

Servizi per il futuro.

Il calcolo dei servizi è stato eseguito applicando le seguenti formule ricavate da uno studio dell'arch. E. Tedeschi pubblicato sulla rivista « Metron n. 17 ».

Scuole elementari:

$$N_i = \frac{K N_a}{d} K = 0,075 \quad d = 800 \text{ alunni}$$

Mercati al minuto:

$$N_i = \frac{N_a}{D S} S = 144$$

Campi da gioco:

$$N_i = \frac{N_a}{D S} S = 64$$

Calcio:

$$N_i = \frac{K N_a}{d} K = 0,025 \quad d = 700 \text{ frequentatori}$$

Campi da tennis:

$$N_i = \frac{K N_a}{d} K = 0,054 \quad d = 700 \text{ frequentatori}$$

N_i = numero degli impianti.

N_a = numero abitanti.

d = dimensione funzionale dell'impianto.

D = densità di popolazione (ab/ha).

S = superficie d'influenza dell'impianto.

In base a queste formule sono stati calcolati i seguenti impianti:

Zona del levante — Questa zona comprende il territorio limitato fra S. Ilario ed il corso inferiore del Bisagno.

La delegazione di Nervi, delimitata ad Ovest dal torrente omonimo, è già stata soggetta a Piano Paesistico per cui nei riguardi della fabbricabilità il Piano Regolatore Generale conferma gli indici del Piano suddetto.

Non si sono indicati i servizi futuri di questa regione poichè è già stato studiato un Piano Particolareggiato che seguirà immediatamente il Piano Generale; in quella sede saranno indicate le aree da destinarsi ai nuovi impianti. Nel rimanente territorio si hanno i seguenti servizi:

- n. 10 impianti scolastici;
- n. 4 mercati al minuto;
- n. 5 campi da gioco;
- n. 6 campi da tennis;
- n. 2 chiese.

In questi servizi sono compresi quelli necessari per la zona di Quarto soggetti a Piano Particolareggiato ossia:

- n. 2 impianti scolastici;
- n. 1 mercato al minuto;
- n. 1 campo da gioco;
- n. 2 campi da tennis.

Zona del Centro — Questa zona comprende il territorio limitato fra la vallata del Polcevera e piazza Corvetto.

Si sono calcolati i seguenti servizi:

- n. 12 impianti scolastici;
- n. 2 mercati al minuto;
- n. 3 campi da gioco;
- n. 3 campi da tennis;
- n. 1 campo per il calcio;
- n. 2 chiese.

Zona del Ponente — Questa zona comprende il territorio limitato fra il Polcevera e Vesima.

In questa zona si sono calcolati i seguenti servizi:

- n. 27 impianti scolastici;
- n. 18 mercati al minuto;
- n. 17 campi da gioco;
- n. 23 campi da tennis;
- n. 2 campi per il calcio;
- n. 2 chiese.

In questi servizi sono compresi quelli necessari per i Piani Particolareggiati seguenti:

Piano Particolareggiato di Sestri:

- n. 3 impianti scolastici;
- n. 2 mercati al minuto;
- n. 3 campi da gioco;
- n. 1 campo per il calcio;
- n. 6 campi da tennis.

Piano Particolareggiato di Pegli-Prà:

- n. 4 impianti scolastici;
- n. 1 mercato al minuto;
- n. 2 campi da gioco;
- n. 2 campi da tennis.

Piano Particolareggiato di Voltri:

- n. 4 impianti scolastici;
- n. 1 mercato al minuto;
- n. 2 campi da gioco;
- n. 1 campo per il calcio;
- n. 4 campi da tennis.

Zona della Val Bisagno — Questa zona comprende il territorio delimitato dal Bisagno e dal confine col Comune di Davagna.

In questa zona si sono calcolati i seguenti servizi:

- n. 30 impianti scolastici;
- n. 10 mercati al minuto;
- n. 10 campi da gioco;
- n. 4 campi per il calcio;
- n. 12 campi da tennis;
- n. 3 chiese.

In questi servizi sono compresi quelli necessari per i Piani Particolareggiati seguenti:

Piano Particolareggiato di Molassana:

- n. 3 impianti scolastici;
- n. 1 mercato al minuto;
- n. 2 campi da gioco;
- n. 4 campi da tennis;
- n. 1 campo per il calcio.

Piano Particolareggiato di Quezzi:

- n. 2 impianti scolastici;
- n. 1 mercato al minuto;
- n. 1 campo da gioco;
- n. 2 campi da tennis;
- n. 1 campo per il calcio.

Zona della Val Polcevera — Questa zona comprende il territorio delimitato fra i confini del Comune di Ceranesi e quelli di S. Olcese e di Serra.

In questa zona sono stati calcolati i seguenti servizi:

- n. 14 impianti scolastici;
- n. 8 mercati al minuto;
- n. 11 campi da gioco;
- n. 13 campi da tennis;
- n. 2 campi per il calcio;
- n. 1 chiesa.

In questi servizi sono compresi quelli necessari per i Piani Particolareggiati seguenti:

Piano Particolareggiato di Pontedecimo:

- n. 4 impianti scolastici;
- n. 1 mercato al minuto;
- n. 1 campo da gioco;
- n. 4 campi da tennis.

Piano Particolareggiato di Bolzaneto:

- n. 2 impianti scolastici;
- n. 1 mercato al minuto;
- n. 2 campi da gioco;
- n. 4 campi da tennis.

Le chiese inserite nei servizi suddetti sono state fornite dagli uffici dell'Arcivescovado. Comunque in sede di redazione dei Piani Particolareggiati sarà presa in considerazione la possibilità di inserire nuovi servizi ecclesiastici ed altri servizi onde completare le future necessità.

Conclusioni

Concludendo il Piano Regolatore Generale prevede i seguenti servizi per le necessità future:

- n. 93 impianti scolastici;
- n. 42 mercati al minuto;
- n. 46 campi da gioco;
- n. 57 campi da tennis;
- n. 9 campi per il calcio;
- n. 10 chiese.

Cimiteri e servizi pubblici.

Nel Piano sono stati inseriti gli ampliamenti dei seguenti Cimiteri:

Cimitero di S. Ilario	mq. 3,400
Cimitero di Nervi	» 12.000
Cimitero di Staglieno	» 236.200
Cimitero della Castagna	» 17.000
Cimitero di S. Siro di Struppa	» 4.600
Cimitero di Molassana	» 3.400
Cimitero di Rivarolo	» 12.600
Cimitero di Bolzaneto	» 60.600
Cimitero di Pontedecimo	» 22.200
Cimitero di S. G. Battista	» 4.400
Cimitero di Coronata	» 17.000
Cimitero di Pino Storto	» 55.000
Cimitero di Pegli	» 19.600
Cimitero di Prà	» 6.800
Cimitero nuovo di Premanico	» 153.200

Totale mq. 628.000

Questa superficie totale prevista dal Piano è più che sufficiente per soddisfare una popolazione futura di 960.000 abitanti.

I dati relativi agli ampliamenti dei suddetti Cimiteri sono stati forniti dagli Uffici competenti.

* * *

Fra i nuovi servizi generali previsti dal Piano, merita particolare menzione l'approvvigionamento idrico della città, che verrà assicurato largamente con previsione fino all'anno 2000, mediante la costruzione ormai già in atto del Civico Acquedotto del Brugnato.

Il Piano prevede anche un nuovo cimitero nella zona orientale, in località Premanico, della superficie di mq. 153.000, ad integrazione di quello di Staglieno, la cui zona di ampliamento sarà presto saturata; mentre per i cimiteri delle delegazioni sono previste zone di ampliamento.

Nel campo annonario è previsto in località Ca' de Pitta un nuovo grande mercato generale ortofrutticolo che occupa una superficie di mq. 80.000 circa, in sostituzione dell'attuale Mercato di corso Sardegna.

Inoltre, in località Giro del Fullo, sempre lungo il Bisagno, è prevista un'ampia zona della superficie di mq. 33.000 come riserva per le future necessità dei servizi generali. Si prevede anche un nuovo mercato generale del Pesce, nella zona sottostante la Batteria Stella.

Per gli impianti sportivi viene confermato il grande stadio Olimpico in Albaro, e sono previsti campi sportivi ed impianti minori come risulta indicato nell'allegata planimetria.

Il Piano prevede inoltre la creazione di un centro fieristico nella zona della Foce e sottostante al muraglione di corso A. Saffi.

L'attuale caserma dei Pompieri che dovrà essere demolita per la formazione del Piano esecutivo di via Madre di Dio potrà essere ubicata nella zona consortile che lambisce la via Francia, essendo questa la posizione ideale per il suddetto servizio.

Il Piano Regolatore Generale, prevede zone di ampliamento per gli ospedali Galliera, Celesia, S. Martino e per l'Istituto Psichiatrico. La presidenza degli Ospedali di S. Martino ha proposto di trasformare l'attuale complesso onde renderlo più funzionale ed aderente ai moderni concetti dell'Edilizia Sanitaria.

Il maggior sfruttamento degli edifici in altezza permetterà di sopperire largamente alle future necessità.

Zone industriali.

I dati relativi al rilevamento industriale ed alle nuove aree industriali sono stati forniti dalla Camera di Commercio, la quale ha effettuato anche un pregevole studio di sistemazione di tutto il corso del Polcevera, studio che è stato armonizzato con il Piano Generale.

Pertanto l'ubicazione dell'industria era ormai definita allorchè la zona portuale estese i propri moli dalla Lanterna alle foci del Varenna, poichè dove sono presenti le banchine più agevolmente può vivere l'industria. Rinnovare tutta l'attrezzatura industriale esistente lungo il litorale non sarebbe stato neppure lontanamente possibile ove si voglia mantenere il Piano sulla linea della realtà. Si è quindi confermato lo stato esistente opportunamente ampliato, liberando invece dall'industria tutto il litorale compreso tra Pegli e Voltri.

Le zone industriali occupano attualmente una superficie di mq. 4.572.740. Il Piano Regolatore Generale ha previsto un ampliamento di queste zone per una superficie di mq. 1.032.900 e ne ha soppresso per una superficie di mq. 431.400.

Quindi si ha un incremento di mq. 1.000.700 ed un decremento per una superficie di mq. 226.500, con una nuova disponibilità complessiva di mq. 774.200.

La superficie industriale, che si ottiene sommando quella attuale di mq. 4.572.740 con quella di mq. 774.200 (incremento futuro), è di mq. 5.346.940. Si potrà osservare che le possibilità future in questo campo sono

alquanto modeste se paragonate alle caratteristiche prevalentemente industriali della Città.

Ma lo stato attuale è tale da non consentire altre possibilità almeno nel quadro delle previsioni reali.

Per aumentare le possibilità di sviluppo industriale nel regolamento si è inserito un articolo che consente nelle zone intensive e semintensive (esclusa la riviera di levante) la costruzione di edifici per le industrie non nocive rispettando gli indici di fabbricabilità stabiliti e che abbiano destinazione unitaria.

Se le necessità future lo imporranno bisognerà rivolgersi allo sfruttamento del litorale di ponente ed eventualmente a quello della collina.

Non è da escludere che i Piani Regolatori Regionali possano portare nuove possibilità per l'espansione dell'industria che gravita verso il porto di Genova.

Zone verdi.

Dalle misure eseguite risultano per le zone verdi i seguenti dati:

Zone boschive	ha. 5.099,5
Zone seminate	ha. 15,9

Da queste misure sono state escluse le superfici delle zone verdi riguardanti il Piano Paesistico di Nervi e i Piani Regolatori vigenti confermati dal Piano Regolatore Generale.

Il Piano ha mantenuto perciò la stessa quantità circa di zona boschiva (in riferimento alla superficie) rispetto allo stato di consistenza attuale, lasciando inalterata la superficie delle zone verdi urbane.

Va notato che dovrebbe essere particolarmente intensificata da parte degli organi competenti il rimboschimento delle alture della Città in modo da creare vaste zone alberate che col tempo, quando le comunicazioni verticali (funicolari, ascensori), saranno incrementate, potranno costituire dei parchi naturali a disposizione della cittadinanza, poichè non è possibile provvedere impianti del genere nelle zone urbane.

Questi terreni sono attualmente di basso valore commerciale dato il modestissimo indice di fabbricabilità concesse, per cui potrebbero essere acquistati per lo scopo suddetto dall'Amministrazione.

Conclusione del Piano Regolatore Generale.

Si è visto che il territorio zonizzato potrà assorbire, in linea teorica, un incremento di circa 1.641.000 abitanti, per cui la popolazione totale della città potrà assommare in un lontanissimo futuro a 2.361.000 abitanti.

È bene però chiarire che questa possibilità di espansione non è una conseguenza del Piano Generale ma è già realizzabile in misura molto maggiore in base alla fabbricabilità consentita dall'applicazione dell'attuale regolamento edilizio.

Infatti mentre in altre città è stato necessario prevedere zone di ampliamento per consentire nuove possibilità edilizie in accoglimento degli incrementi di popolazione, per Genova questo non è stato necessario

relazione della commissione consiliare

La Commissione ha constatato come nella regione di ponente, nel tratto compreso tra Sampierdarena e Sestri, non sia possibile l'inserimento di nuove arterie, oltre la metropolitana e l'autostrada per Prà già previste dal Piano.

Ha rilevato peraltro come l'autostrada, resa attiva dal raccordo di Cornigliano, porterà un rilevante sollievo al traffico normale che potrà più agevolmente essere accolto dalla strada di attraversamento esistente in Cornigliano, la quale ha una notevole capienza.

Il problema dell'autostrada Genova-Prà, è stato oggetto di attento esame e di esauriente discussione, in quanto alla soluzione proposta dai progettisti del tronco (Ing. Fuselli, Ing. Fermi, Ing. Becchi e Ing. Croce), in accoglimento dell'osservazione presentata dalla S.I.A.C. sul tracciato previsto dal Piano, è stato contrapposto un progetto presentato dalla Camera di Commercio tendente a risolvere lo stesso problema risparmiando ugualmente la S.I.A.C.

In merito a tale argomento la Commissione ha concluso i suoi lavori con il seguente parere:

«Premesso che lo spostamento del primitivo tracciato della Genova-Prà-Savona, inserito nel Piano Regolatore Generale, si è reso necessario in accoglimento ad una giusta osservazione presentata dalla Società S.I.A.C. donde il conseguente indispensabile studio di un nuovo tracciato.

Considerato che le soluzioni presentate in tempi successivi sono state due, quella dovuta agli Ingegneri Carlo Becchi, Luigi Croce, Lino Fermi, Eugenio Fuselli e quella dovuta alla Camera di Commercio.

Che i due tracciati sono stati argomento di esame e di ampie discussioni nelle sedute del 22 luglio, 21 ottobre, durante le quali è stata presa visione anche del parere espresso dai Consulenti Tecnici sul nuovo progetto presentato dalla Camera di Commercio.

Constatato che tale parere in sostanza non conteneva elementi negativi al tracciato proposto dalla Camera di Commercio, e che anche a parità di spesa, il tracciato proposto dalla Camera di Commercio presenta elementi più favorevoli nei riguardi delle espropriazioni e nella esecuzione delle opere, e soprattutto presenta minore interferenza col centro abitato, la Commissione esprime parere favorevole che questo tracciato sia inserito nel Piano Regolatore Generale in sostituzione di quello primitivo».

La Commissione ha anche preso atto che nel piano esecutivo di Pegli, la cui elaborazione è stata già affidata dal Comune secondo il desiderio espresso dall'Azienda di Soggiorno, ad un gruppo di Ingegneri e Architetti del luogo, sarà particolarmente considerato il problema di una strada di attraversamento longitudinale a sollievo dell'attuale corso a mare, e la creazione di un raccordo all'autostrada Genova-Prà,

Nelle rimanenti delegazioni di ponente e in tutta la zona di levante, la viabilità è stata ritenuta adeguatamente risolta con le previsioni del Piano.

La Commissione ha ritenuto anche di confermare la proposta dell'Ufficio Tecnico, in accoglimento di analoga osservazione di alcuni Enti, di togliere dal

Piano Regolatore Generale l'allargamento della via S. Lorenzo, in quanto con la prevista nuova arteria attraverso l'antico quartiere di via Madre di Dio, l'attuale situazione del traffico potrà essere sensibilmente migliorata istituendo un senso unico sulla via S. Lorenzo. D'altra parte l'attuale situazione edilizia di detta via non è suscettibile di variazioni nel tempo, per cui se le necessità future lo richiederanno, tale allargamento potrà sempre essere realizzato attraverso un piano esecutivo.

La Commissione ha preso atto, nei riguardi della necessaria integrazione della viabilità secondaria, solo in parte prevista dal Piano, della dichiarazione dell'Ufficio Tecnico relativa alla pratica impossibilità di progettazione dovuta alla mancanza di idonea cartografia; raccomandando di intensificare i rilevamenti al fine di procedere, per mezzo di piani esecutivi, allo studio completo di tale viabilità, e inserendo inoltre nelle norme di fabbricabilità il seguente articolo atto a favorire lo studio della viabilità stessa su iniziativa dei privati:

«Qualora le proprietà unitarie e consorziate di una certa consistenza ed entità interessate da una lottizzazione non confinino con strade pubbliche esistenti o previste dal Piano generale, gli interessati potranno chiedere al Comune la esecuzione di un piano particolareggiato tendente ad ottenere il collegamento delle strade di lottizzazione con quelle pubbliche delle immediate adiacenze. È in facoltà del Comune di accedere o meno alle richieste per detto piano esecutivo viario.

Dopo l'approvazione del piano esecutivo viario, gli interessati avranno diritto di richiedere al Comune l'esproprio delle proprietà necessarie per avere l'accesso ed il collegamento.

Le spese di esproprio e di esecuzione delle strade saranno a carico del richiedente, fermo restando il diritto del Comune per l'applicazione dei contributi di legge».

Nel concludere l'esame della viabilità, la Commissione ha espresso il parere che le previsioni del Piano, perfezionate come sopra indicato, diano pieno affidamento di poter assolvere alle necessità immediate e future del traffico.

Nello stesso tempo la Commissione ha espresso il voto affinché il competente Ministero e la Direzione Generale dell'A.N.A.S. dispongano l'immediata realizzazione del tronco dell'autostrada Genova-Prà, indispensabile non solo per migliorare il traffico di attraversamento della Città, ma anche per migliorare le comunicazioni e gli scambi con il Porto di Savona ed il Piemonte.

Da parte del Comune sarà urgente provvedere alla costruzione della strada sopraelevata nel tronco compreso tra piazza Caricamento ed il piazzale della camionale.

* * *

La Commissione è passata poi all'esame della zonizzazione, sempre sulla base delle osservazioni presentate, ed ha ritenuto che le previsioni contenute nel progetto del Piano Regolatore Generale, integrate da

data la considerevole estensione del territorio acquisita nel 1926 con l'annessione dei 19 Comuni limitrofi.

Il Piano Generale si è proposto di ordinare con nuovi concetti urbanistici la graduazione della fabbricabilità in modo da permettere uno sviluppo prestabilito selezionato e razionale di questa, già attualmente consentita in maggiore proporzione dal vigente regolamento edilizio con risultato confuso e caotico.

Per questa fabbricabilità sono stati predisposti i relativi servizi con un opportuno senso di previsione mai adottato in passato. Poichè le statistiche ci dicono che la Città potrà raggiungere il milione di abitanti nell'anno 2000 questi sono stati calcolati per lo spazio di un ulteriore sessantennio.

Parlando della zonizzazione si è detto che le graduazioni di fabbricabilità sono state determinate in base ad una indagine diretta delle caratteristiche dei rispettivi territori tenendo conto di vari elementi fra i quali determinanti quelli dovuti alla presenza di strade (o di possibile sviluppo di esse) e principalmente della vicinanza a centri già formati e di probabile espansione. Il Piano prevede infatti 9 località che dovranno essere assoggettate a successivi Piani Particolareggiati (come

è stato precisato nei capitoli precedenti) in aggiunta a quelle dove questi Piani sono già stati studiati.

In molte altre zone il Piano prevede una viabilità secondaria convenientemente raccordata a quella principale ed a questi centri.

Ciò ha molta importanza agli effetti dei futuri servizi.

È naturale che la nuova edilizia si svilupperà intensamente nelle zone soggette a Piani esecutivi ed in quelle valorizzate dallo sviluppo delle nuove arterie previste dal Piano Generale. Poichè l'esecuzione di questi Piani e delle nuove strade dipenderà in gran parte dall'iniziativa Comunale lo sviluppo edilizio potrà essere coordinato in modo da avere un graduale parallelo sviluppo dei servizi evitando il loro frazionamento e la loro dispersione nella vastità del territorio.

Il Piano Generale, nonostante la cura posta nella sua preparazione, dovrà ancora subire ulteriori vagli prima di ottenere le approvazioni di legge e quindi dovrà ancora percorrere un non breve cammino lungo il quale eventuali lacune potranno essere colmate per raggiungere il dovuto stadio di assestamento e perfezionamento.

relazione sulla viabilità del p.r.g.

Il piano generale comprende due principali settori:

- 1) viabilità;
- 2) zonizzazione.

Il primo è di capitale importanza ed è stato il problema più arduo, date le note difficoltà del nostro territorio.

La viabilità comprende le comunicazioni con le Province e le Regioni limitrofe, la circolazione centrale e periferica, nonché l'alimentazione allo sviluppo edilizio.

Per quanto la prima categoria compete ad Organi Statali, è ovvio che il suo inserimento nel territorio comunale doveva essere considerato, perchè intimamente connesso alla seconda (circolazione interna e periferica).

Gli scambi regionali sono orientati su di una linea longitudinale parallela al litorale corrispondente alle comunicazioni del levante (Chiavari-La Spezia) e di ponente (Savona-Ventimiglia) e normale al litorale per quelle settentrionali (Lombardia-Piemonte-Piacenza).

Per il ponente il piano regolatore generale prevede l'autostrada Genova-Savona passante per Prà, Pegli, Sestri, Cornigliano, Sampierdarena con innesto alla autostrada Genova-Serravalle in località Campasso.

Per il tratto compreso nel territorio comunale, il raccordo con la litoranea di ponente (Aurelia S.S. n. 1) avviene in località Palmaro di Prà (già eseguito parzialmente), Multedo di Pegli e Cornigliano (con raccordo anche con l'Aeroporto).

Il tratto di autostrada compreso tra il torrente Chiaravagna ed il Polcevera è stato variato rispetto a quello previsto nel piano del 1956, cioè in seguito all'esame delle osservazioni presentate.

Con tale variante il tracciato passa più a nord di quello precedente, evitando di intralciare la naturale espansione edilizia dei centri urbani di Sestri e Cornigliano. Esso attraversa le località di Erzelli e Coronata, i parchi ferroviari del Campasso e del Polcevera e si innesta con un completo raccordo all'autostrada Genova-Serravalle in località Campasso.

Attualmente l'ANAS ha in corso di costruzione i lotti 25 e 26 che comprendono il tratto Erzelli-Sestri, i lotti 27 e 28, tratto Sestri-Prà (Rio S. Pietro) ed il lotto 24 Campasso-Erzelli.

Il tratto fra Multedo e la Camionale Genova-Serravalle è a doppia via.

In località Rivarolo si diparte l'autostrada Genova-La Spezia che attraversa la vallata del Bisagno e prosegue verso l'estrema delegazione di Nervi.

Comunicazioni con la Lombardia ed il Piemonte.

Il piano regolatore generale approvato dal Consiglio Comunale il 29-3-1956 non prevedeva il raddoppio dell'Autostrada Genova-Serravalle.

Con l'esame delle osservazioni al piano è stato inserito il raddoppio.

Attualmente l'ANAS ha in corso di esecuzione il tratto Genova-Campasso e Ge-Bolzaneto fino al Km. 7 + 227.

Per la rimanente parte fino a Busalla i progetti sono stati approvati dalla Direzione Generale della ANAS.

Il piano regolatore generale prevede anche l'autostrada Genova-Ovada (solo per quanto riguarda il territorio comunale).

Il tracciato si innesta in località « Rexello » a Pegli e passa sotto il Turchino-Campoligure-Rossiglione-Ovada fino a Retorto.

Presso quest'ultima località si forma il bivio; un tronco devia verso Tortona attraverso la Lombardia con direttrice la Val di Sesia; altra deviazione è prevista presso Ovada verso Acqui e Milano. (Progetto Ing. Calvi modificato nella zona di Multedo).

Tale tracciato può ritenersi valido anche dopo l'approvazione del raddoppio della Genova-Serravalle, perchè con il tempo sarà necessaria anche l'esecuzione di una ulteriore comunicazione con le due Regioni.

Per le comunicazioni con Piacenza il piano prevede una nuova rete viaria lungo il Bisagno verso la Statale 45, già provinciale, ed oggi in appartenenza all'ANAS, la quale ha già parzialmente finanziato il miglioramento di questa arteria.

Viabilità principale urbana.

Per rendere più comprensibile l'illustrazione di questa viabilità conviene suddividere idealmente il territorio nelle seguenti zone:

- 1) *Centrale* - Dal Bisagno alla Via Cantore in Sampierdarena.
- 2) *Orientale* - Dal Bisagno a Capolungo (Nervi).
- 3) *Occidentale* - Da Sampierdarena a Vesima (Voltri).
- 4) Vallata del Bisagno.
- 5) Vallata del Polcevera.

Poichè la zona I rappresenta il ceppo originario del Comune è logico esaminare come la grande viabilità verrà avviata verso le direttrici delle zone stesse: direttrici che si articolano per linee prettamente longitudinali per il levante ed il ponente e per linee ortogonali per il Bisagno ed il Polcevera.

Ricorderò come il nucleo centrale si sia formato gradatamente attraverso numerosi piani parziali ideati e realizzati in varie epoche senza una visione generale della Città, pur considerata nei limiti più ristretti esistenti prima della formazione della grande Genova; per cui la maggior parte di essi si limitò a risolvere problemi circoscritti al territorio considerato.

L'errata impostazione viaria della Via XX Settembre, la quale presso Piazza De Ferrari trova una barriera difficilmente superabile, già nel primo dopo guerra aveva creato gravi difficoltà per il traffico incanalato attraverso la Via Carlo Felice e Garibaldi allora adoperate in doppio senso.

Il sistema di gallerie Corvetto-Portello-Zecca e l'abbassamento della livelletta della Via Serra debbono considerarsi opere di ripiego, tendenti a sbloccare la viabilità centrale non altrimenti solubile se non con l'incisione di una parte della vecchia Genova a tergo del Palazzo Ducale.

Il primo piano parziale, studiato con una visione più chiara dei problemi di viabilità dell'intero Comune, è quello del 1932, purtroppo limitato ad una ristretta porzione del territorio centrale.

Il piano generale si è proposto di completare ed adeguare l'impostazione viaria di quel piano con un sistema articolato nella seguente maniera:

a) *Attraversamento litoraneo e marginale alla zona portuale.*

Il piano generale prevede il potenziamento del Corso Quadrio mediante la formazione di una nuova arteria fra la Piazza Cavour e Caricamento, già precisata da quello di massima del 1932, nonché l'allargamento della Via Gramsci fra la Porta dei Vacca e la Via A. Doria.

È parimenti prevista una strada sopraelevata fra la foce del Bisagno-Piazza Cavour - zona portuale - S. Benigno - Sampierdarena con allacciamento al piazzale delle camionieri Genova-Serravalle e Genova-Prà-Savona.

Questa arteria è di prossima realizzazione.

Nel tronco che ha inizio da Piazza Cavour e termina in corrispondenza del Ponte dei Mille è previsto un nodo di raccordo con la viabilità esistente in Piazza Cavour. Tale nodo permette lo smistamento del traffico urbano e del traffico portuale in conseguenza del varco previsto dal Consorzio del Porto.

Lo smistamento è risolto per mezzo di rampe con pendenze del 5%.

È bene considerare che tale possibilità permette di eliminare dalla viabilità esistente (Via Gramsci) tutto il traffico pesante diretto verso il porto ed uscente dallo stesso nelle direzioni ponente e levante.

La sopraelevata da Piazza Cavour prosegue verso ponente mantenendosi a quota 8 m. lungo la zona del Porto Franco, passando a mare del Palazzo S. Giorgio.

In tale tratto è previsto un sottovia di uguale larghezza della sopraelevata, che dovrà sostituire l'attuale via delle Mercanzie.

Dal lato mare del Palazzo S. Giorgio la strada si sviluppa al disopra dell'attuale varco doganale di Ponte Reale (varco che sarà ricostruito sotto la sede

stradale) e quindi al disopra dei piani caricatori delle FF.SS. a circa quota 11,50 m., formandone la copertura.

A quota 11 si sviluppa in aderenza al distributore e al disopra del varco doganale di Ponte Spinola, che sarà demolito e ricostruito sotto la sede stradale della sopraelevata.

Oltre tale sezione doganale si sviluppa sopra i binari ferroviari alla Via Gramsci a quota di m. 11,50 circa. Quindi sovrappassa il bacino passando in aderenza al complesso edilizio della Darsena Comunale.

Lungo la fronte della Darsena la larghezza della sopraelevata prevista di m. 14 più un cordolo di m. 0,50 per parte sarà ridotta a m. 9 pur prevedendo l'allargamento nel calcolo delle strutture in funzione di un ridimensionamento della Darsena.

Sempre con un percorso a quota sopraelevata rispetto alle quote delle sedi attuali, la strada si sviluppa passando al disopra dei binari ferroviari fino a raccorciarsi con il Ponte dei Mille (Stazione Marittima).

b) *Attraversamento mediano.*

Tale attraversamento viene realizzato mediante il potenziamento del sistema delle gallerie esistenti dando ad esso la necessaria continuità sia verso levante che verso ponente.

Il primo obiettivo si assolve con la progettata arteria parallela alla Via Serra inserita marginalmente al parco omonimo; il secondo mediante l'allargamento della Via della Nunziata e la formazione della nota arteria diagonale fra le piazze della Nunziata e dello Statuto presso Via Gramsci.

La diagonale non rappresenta una soluzione nuova dato che faceva parte del piano regolatore del centro nella zona di ponente fra Piazza Corridoni e Via Milano, approvata dalla Consulta Municipale il 29 luglio 1941 e trasmessa al Ministero per le superiori ratifiche.

Il Consiglio Superiore ai Lavori Pubblici ed il Ministero della P.I. avevano espresso parere favorevole.

Le vicende della guerra impedirono purtroppo il perfezionamento della procedura, perchè altrimenti avremmo avuto da tempo la possibilità di risolvere il problema della Via Balbi.

Creazione di una nuova strada in galleria della lunghezza di ml. 1287 fra le vie De Amicis e Piazza della Zecca ed ampliamento della stessa mediante demolizione dell'edificio sede dell'Istituto Tecnico e del Palazzo ex Patrone.

Tale arteria si propone l'alleggerimento del traffico sulla piazza Corvetto che risulta già attualmente molto appesantito.

Mi sovviene il ricordare come all'epoca della costruzione della galleria Portello-Corvetto sorse una appassionata polemica circa l'opportunità di avviare il traffico su questa piazza anche per ragioni ambientali.

Ma il progetto viario prevedeva un'altra galleria (da eseguirsi in un secondo tempo) fra piazza Portello e S. Vincenzo sottopassando l'Acquasola.

Se si consulta il vecchio piano della piazza Portello si riscontrerà questa previsione.

L'imbocco della terza galleria era affiancato sul lato mare dell'attuale e si otteneva mediante la demolizione

dell'appendice del Palazzo Pallavicino lungo la Via Interiano.

Da notarsi che questa galleria era subordinata al rinnovamento del quartiere di S. Vincenzo a quei tempi molto problematico.

Forse se allora si fosse pensato al tracciato De Amicis-Zecca, oggi previsto dal piano generale, si sarebbe preferita questa soluzione perchè più conveniente rispetto alle tre gallerie facenti parte del piano di viabilità a quel tempo proposto e non esisterebbe oggi il problema di Piazza Corvetto, ma solo quello della Via Balbi.

Per inciso debbo annotare come l'esistenza delle vecchie gallerie tranviarie, che forse ha suggerito la soluzione adottata, non ha agevolato l'esecuzione dei lavori, ma anzi li ha resi più laboriosi, specie nel tronco Portello-Corvetto.

c) *Attraversamento superiore.*

Anche recentemente si è pensato di ricorrere alla circonvallazione a monte per agevolare il traffico di scorrimento.

Ma questa bella arteria è stata concepita con ben altri intendimenti; non certo per le esigenze del traffico, dato che il suo tracciato tortuoso è reso molto difficile dalla limitata lunghezza dei raggi delle numerose curve che la caratterizzano, curve difficilmente correggibili.

D'altra parte i raccordi esistenti si immettono sulle piazze Nunziata e Acquaverde; punti quanto mai nevralgici per il traffico.

Questo problema è stato discusso nella Commissione dei Consiglieri durante la revisione delle opposizioni.

Mi sembra che in quella sede fu messo in evidenza la notevole espansione edilizia avvenuta al disopra della circonvallazione a monte e che tutto il traffico è costretto a discendere nella parte bassa della città per avviarsi nelle varie direttrici periferiche.

La creazione di una nuova arteria superiore avrebbe portato un notevole vantaggio alla viabilità centrale.

Si è visto però che tale problema non poteva essere risolto con una soluzione di superficie, ma bensì con un sistema di gallerie che oltre a seguire il tracciato superiore conseguisse lo scopo di raccordare la pedemontana e la Via Cantore.

Il nuovo sistema inserito nel piano presenta le seguenti caratteristiche:

1° Tronco.

Fra la Pedemontana (presso S. Martino) e Corso Sardegna con attraversamento al livello delle Vie Donghi e Manuzio, costituito da due gallerie della larghezza di mt. 15 e della lunghezza rispettiva di ml. 410 e ml. 928.

2° Tronco.

In superficie tra Corso Sardegna e Via Canevari.

3° Tronco.

In galleria tra Via Canevari e Via Palestro della lunghezza di ml. 770.

4° Tronco.

In galleria tra la Via Palestro e la Via Caffaro di ml. 458.

5° Tronco.

In galleria tra Via Caffaro e l'Albergo dei Poveri della lunghezza di ml. 440.

6° Tronco.

In galleria tra l'Albergo dei Poveri e S. Ugo della lunghezza di ml. 365.

7° Tronco.

In galleria tra S. Ugo e Via Bologna della lunghezza di ml. 925.

8° Tronco.

Collegante Via Venezia con Via Cantore con un tratto in superficie di ml. 350 ed uno in galleria di ml. 435.

Complessivamente l'arteria misura una larghezza di ml. 6.218 dei quali ml. 4.780 in galleria e ml. 1.438 in superficie.

Tale soluzione potrà favorire il traffico proveniente da levante diretto oltre Genova: in continuità della strada Pedemontana e viceversa ma agli effetti la sua efficacia è solamente limitata ad assorbire i veicoli che non hanno per meta la città.

D'altra parte agli effetti turistici è più opportuno non dirottare il traffico ma favorire il suo inserimento nella città.

Per questo motivo, pur riconoscendo che in avvenire sarà necessario anche l'arteria superiore, per il momento è opportuno dare la precedenza alla sopraelevata anche per snellire il traffico da e per il porto.

Nè va dimenticato che la Pedemontana non è una autostrada, anche se per qualche tempo dovrà assolvere le funzioni di arteria di grande comunicazione per il levante.

Come ho descritto precedentemente il piano prevede con tracciato di massima l'autostrada per La Spezia.

* * *

Ho concluso il quadro della grande viabilità di scorrimento longitudinale.

È da notarsi che si giunse a questa conclusione dopo aver vagliate numerose altre soluzioni esistenti negli archivi dell'ufficio.

Fra i progetti scartati notevole quello relativo alla strada della Maddalena, caldeggiato da alcune correnti

di studiosi ed alla quale era favorevole la Commissione del 1940.

Tale arteria avrebbe determinato lo scempio di quel vecchio quartiere, come può facilmente intuirsi.

Lo schema descritto è integrato da altre arterie sussidiarie anche in senso nord-sud.

Dalla galleria Cristoforo Colombo, che attualmente si inserisce nella Piazza De Ferrari, si potrà raggiungere direttamente Piazza Matteotti e Via S. Lorenzo mediante una galleria a tergo della Porta Soprana.

Con l'altra strada nord-sud, che da Corvetto attraverso Piccapietra e Madre di Dio discenderà fino a raggiungere Corso Quadrio, si potrà istituire un senso unico in Via S. Lorenzo ed una circolazione anellare.

Da notarsi la previsione del raccordo sotterraneo fra Piccapietra e Via Madre di Dio e quello fra questa ultima arteria e la sopraelevata.

Il primo eviterà gli incroci sulla Via XX Settembre e la piazza Dante, il secondo opererà il drenaggio del traffico centrale verso la periferia.

La seconda circonvallazione a monte al disotto della Via Chiodo completerà il quadro delle strade panoramiche.

* * *

Viabilità orientale del Bisagno verso Nervi.

La regione di Albaro costituisce il territorio di passaggio fra la zona centrale ed il levante.

Il piano regolatore di Albaro prevedeva quattro grandi strade di attraversamento in massima parte già realizzate, e precisamente:

1) Corso Italia e strada a nastro (Barabino, Galleria Mameli, Corso Righetti, Via Cavallotti) che costituiscono la continuità dell'arteria litoranea e marginale alla zona portuale descritta nella viabilità centrale.

2) Strada centrale di Albaro (in parte realizzata con la Via Albaro, Piazza Leonardo da Vinci - Via Paolo Boselli, Via Caprera). Rimane da completare il tratto fra Via Galli e Villa Raggio.

3) Primo tronco della Pedemontana che costituisce la continuazione dell'arteria di attraversamento mediano e dell'attraversamento superiore descritto nella viabilità centrale.

Il piano generale ha previsto la costruzione della arteria n. 3 attraverso il territorio di Sturla, Quarto e Nervi (Pedemontana); arteria che come è noto è in corso di realizzazione.

Prevede altresì l'allargamento della Via Aurelia di Levante, anch'essa in corso di ultimazione.

Rimane da completare il tratto fino a Villa Quartara, per il quale sono già in corso trattative.

Con questo sistema viario il problema delle comunicazioni con il levante può ritenersi risolto, anche in considerazione che in avvenire dovrà essere costruita la Camionale Genova - La Spezia già descritta.

Viabilità occidentale.

Come la regione di Albaro costituisce il territorio di passaggio fra il centro ed il levante, così la delega-

zione di Sampierdarena costituisce quello fra il centro, il ponente ed il nord.

La zona è attraversata da due grandi arterie realizzate attorno al 1930 e precisamente la Via di Francia e la Via Cantore: la prima, orientata verso la circonvallazione a mare (Corso Canepa), confluisce presso la sponda sinistra del Polcevera sulla grande arteria di Cornigliano, attraverso la Via Pacinotti; l'altra verso la stazione ferroviaria.

All'estremità della Via Cantore si presenta un importante bivio stradale rappresentato dal sottopassaggio ferroviario Degola, diretto verso la riviera di ponente e la nazionale diretta alle delegazioni del Polcevera ed al passo dei Giovi.

Il piano prevede l'allargamento a m. 20 dell'attuale sottopassaggio (in corso di ultimazione), come pure l'ampliamento della piazza Montano ed un miglior raccordo alla strada nazionale.

Seguendo la direttrice di ponente nessun mutamento viene apportato all'attuale sistema viario fino al limite della delegazione di Cornigliano, dopo la quale la Via Aurelia subisce un allargamento a m. 20.

Oltre il nuovo stabilimento siderurgico ed il costruendo Aeroporto è prevista una nuova arteria che si porta sul confine della Delegazione di Sestri Ponente all'altezza di Via Paglia, la quale verrebbe allargata a m. 30 con un completo rinnovamento edilizio dei vecchi quartieri marginali, che si trovano in condizioni igieniche deprecabili.

Tale arteria prosegue oltre la Villa comunale Rossi, a monte della Via Merano, con andamento parallelo a questa fino alla Via Multedo la quale viene convenientemente allargata fino all'innesto sul lungomare di Pegli che verrebbe conservata, non essendo possibile la formazione di altra arteria di attraversamento.

Presso il carosello tranviario di Palmaro viene creata, oltre l'attuale Via Aurelia, un'altra strada a monte dell'abitato di Prà, convenientemente raccordata alla Camionale Genova-Savona, che si inserisce sulla Via Buffa che rappresenta la circonvallazione a monte della delegazione di Voltri.

Viabilità lungo la Valle del Bisagno.

La ferrovia Genova-Pisa taglia normalmente il corso del torrente Bisagno e divide la città in due zone.

Tre sono i varchi che, sottopassando la ferrovia, ne assicurano le comunicazioni, e precisamente:

1) Sottopassaggio presso la Stazione Brignole in continuazione della binata esistente sulla copertura del Bisagno, avente per direttrice la Via Canevari (esistente).

2) Sottopassaggio presso il Mercato dei Fiori, avente per direttrice la Via Archimede (esistente).

3) Sottopassaggio fra Corso Torino e Corso Sardegna realizzato a seguito ed in apposita recente convenzione fra Comune e FF.SS.

Il primo varco orienta il traffico sulla strada posta lungo la sponda destra del torrente; il secondo ed il terzo su quelle della sponda sinistra.

Altro collegamento è rappresentato dal cavalcavia esistente fra Corso Gastaldi e la Piazza Terralba. Tale

collegamento non riveste alcun interesse nei riguardi della viabilità generale, in quanto serve unicamente il traffico di penetrazione fra due quartieri della città.

Nei riguardi della sistemazione del torrente Bisagno, il piano prevede un'arginatura generale estesa fino alla delegazione di Prato con tre tratti di copertura generale sistemati rispettivamente fra il ponte ferroviario e il ponte S. Agata, presso lo Stadio L. Ferraris, ed infine presso il Cimitero di Staglieno.

L'arginatura e le coperture parziali permetteranno la realizzazione di due grandi arterie situate rispettivamente sulle opposte sponde fino alla delegazione di Prato, nonché la formazione di vasti spiazzi in servizio dei complessi sportivi esistenti, del cimitero di Staglieno e dell'edilizia civile ed industriale in genere, in quanto, restringendo l'alveo del torrente Bisagno verranno acquisite alla fabbricabilità vaste zone di territorio.

Sulla sponda sinistra, oltre le strade di traffico normale, è prevista un'arteria sopraelevata destinata al traffico veloce disimpegnata da qualsiasi incrocio in collegamento con l'autostrada Spezia-Genova-Ventimiglia.

Si deve rilevare che attraverso la Valle del Bisagno si svolgono le comunicazioni dirette verso Piacenza (Statale 45) verso Chiavari (provinciale Boasi-Gattorna-Cicagna) verso Busalla (provinciale Laccio-Montoggio).

L'arteria Chiavari-Boasi-Busalla si è dimostrata di grande utilità durante la limitazione del traffico sulla Aurelia dovuta alla frana di Pieve Ligure.

L'Amm.ne Provinciale sta provvedendo al potenziamento di questa strada.

Viabilità lungo la Valle del Polcevera.

La valle del Polcevera accoglie la maggior parte dei complessi industriali della città.

Il torrente omonimo scorre presso la foce sul confine delle delegazioni di Sampierdarena e Cornigliano.

Il progetto predisposto da tecnici specializzati a cura del Consorzio del Polcevera consente di mantenere le previsioni del piano generale relative alla formazione di un'arteria della larghezza di m. 20 sulla sponda destra del torrente stesso nel tratto compreso fra Pontedecimo e Fegino (raccordo al Corso Perrone).

Il tratto fra Fegino e la foce, già inserito nel piano, non è realizzabile se non con una nuova sezione che in alcuni punti dovrebbe essere sopraelevata.

Il piano prevede inoltre la continuazione del Corso P. Perrone, che inizia da Cornigliano fino a S. Quirico, nonché miglioramento, allargamento e rettifiche nella attuale arteria di comunicazione fra Sampierdarena e Pontedecimo e la statale dei Giovi.

Il piano conferma il progetto predisposto dalla Amministrazione Provinciale della strada che, partendo da Molassana attraverso la località di Pino Soprano, raggiungerà, con un'opera in galleria della lunghezza di circa 2 Km., il torrente Secca realizzando il collegamento delle valli del Bisagno e del Polcevera.

Il Comune ha già eseguito un tratto di questa arteria fra Molassana e Pino Soprano.

Metropolitana.

Il piano generale prevede anche una metropolitana fra Nervi e Pegli il cui tracciato è in massima parte ancora oggi efficiente, salvo che per l'attraversamento della zona centrale ed in qualche tratto del ponente, che dovrà essere riveduto.

La realizzazione di questa opera non appare per il momento possibile da parte della Civica Amministrazione, a meno che l'iniziativa nasca da parte di Enti privati o con l'intervento dello Stato.

In tal senso si è espressa recentemente un'apposita Commissione che ha esaminato a fondo questo problema.

L'INGEGNERE CAPO

Dott. Ing. Mario Braccialini

Commissione Consiliare per l'esame del Piano Regolatore Generale della città

Relazione Generale Riassuntiva del lavoro svolto

A seguito di mozione del Consigliere Cirenei, con la quale era stata chiesta la nomina di una Commissione Consiliare per il riesame del Piano Regolatore Generale della Città, il Consiglio Comunale, in una sua seduta del 26 ottobre 1956, approvava all'unanimità il seguente ordine del giorno proposto dai capi gruppo consiliari:

« Il Consiglio Comunale,

In ordine al Piano Regolatore Generale della città di Genova;

Ritenute le assai numerose osservazioni presentate nel termine di cui all'art. 9 della Legge Urbanistica (Legge 17 agosto 1942 n. 1150), da Associazioni, Enti ed Istituti interessati, osservazioni e proposte le quali concludono per un immediato riesame ed una sollecita rielaborazione del Piano stesso;

Considerata la necessità di provvedere in conformità;

Visti gli articoli 9 della Legge Urbanistica, 304 della Legge Comunale e Provinciale e 24 del vigente regolamento consiliare;

DELIBERA:

di nominare una Commissione composta di 13 Consiglieri e presieduta dall'Assessore ai LL.PP., la quale, nell'espletamento del suo mandato, potrà avvalersi dell'opera di esperti, con il compito di esaminare il Piano regolatore della Città approvato dal Consiglio Comunale precedente, al fine di apportarvi quelle eventuali modifiche, che nel rispetto della impostazione viaria e di zonizzazione, appaiono tali da migliorare il Piano stesso nell'interesse della Città; e di riferirne quindi al Consiglio Comunale per le conclusive determinazioni entro 60 giorni dal suo insediamento».

La Commissione anzidetta veniva nominata con ordinanza del Sindaco n. 296 del 9 febbraio 1957, e di essa venivano chiamati a far parte, su designazione dei capi gruppo consiliari, i seguenti Signori:

— Assessore ai Lavori Pubblici	Presidente
— Consigliere Dr. Prof. Gelasio Adamoli	Membro
— » Francesco Bellentani	»
— » Dr. Federico-Mario Boero	»
— » Avv. Luciano Cenni	»
— » Avv. Marcello Cirenei	»
— » Dr. Prof. Giuseppe De Andrè	»

— Consigliere Dr. Giovanni Ferrari	Membro
— » Dr. Bruno Orsini	»
— » Dr. Prof. Ettore Pancini	»
— » Giovanni Peregallo	»
— » Dr. Ing. Francesco Ferri	»
— Vice Capo Rip. Amm.va LL.PP. Dr. Alfredo Landi	Segretario

La Commissione veniva insediata dal Presidente, Assessore ai Lavori Pubblici Dr. Luigi Grondona il 25 febbraio 1957, e formulato il suo programma di lavoro, decideva di riunirsi ogni settimana, chiamando a partecipare alle sue sedute l'ing. Mario Braccialini, Capo della Ripartizione Piani Regolatori.

I lavori vennero svolti dal 25 febbraio 1957 al 24 gennaio 1958 con n. 27 sedute. Le varie discussioni e decisioni scaturite da tali sedute risultano nei relativi verbali che vengono depositati a disposizione dei Signori Consiglieri presso la Segreteria del Comune.

* * *

All'inizio dei lavori e in relazione al mandato affidato alla Commissione dal Consiglio Comunale, alcuni Consiglieri hanno fatto presente che qualora i lavori della Commissione si fossero svolti indipendentemente e oltre i limiti delle osservazioni presentate in sede di pubblicazione del piano, sarebbe stata necessaria una nuova pubblicazione del piano medesimo, con la conseguente riapertura di termini per la presentazione di nuove osservazioni, che avrebbe causato un forte ritardo nell'inoltro della pratica alle Autorità superiori per la definitiva approvazione.

Al fine di ovviare a tale inconveniente considerato molto grave, data l'urgenza dell'approvazione del piano, e ritenuto d'altronde che il mandato affidato alla Commissione poteva essere assolto ugualmente, in quanto le osservazioni presentate, e in particolare quelle degli Enti, riguardavano i più importanti problemi sia della viabilità, sia della zonizzazione, sia dei servizi, la Commissione ha deciso di prendere a base dei suoi lavori tali osservazioni, con particolare riguardo a quelle degli Enti, e di apportare le eventuali modifiche ritenute necessarie per migliorare il piano nell'interesse della Città, quali modifiche conseguenti all'esame e al vaglio delle osservazioni presentate, ed alle decisioni che il Consiglio Comunale deve prendere in merito alle stesse.

precise norme di fabbricabilità, siano aderenti alle prescrizioni della Legge Urbanistica che all'art. 7 comma 2) stabilisce che il piano debba contenere « la divisione in zone del territorio con precisazione di quelle destinate all'espansione dell'aggregato urbano, ed i caratteri e i vincoli di zone da osservare nella edificazione ».

Le esigenze di stabilire in questa sede precise norme di fabbricabilità derivano infatti dalla necessità pratica di permettere lo svolgersi dell'attività edilizia nel rispetto delle linee del piano, anche indipendentemente dalla progettazione dei piani particolareggiati, di non rapida attuazione e comunque non estensibili, almeno in breve termine, a tutto il territorio comunale.

Parte degli inconvenienti segnalati a questo riguardo nelle osservazioni sono stati eliminati con la revisione delle norme di fabbricabilità e della tabella contenente la classificazione della zonizzazione, e con le varianti apportate in seguito all'esame delle osservazioni, modifiche delle quali la Commissione ha preso atto approvandole in quanto i nuovi articoli introdotti nelle norme tendono ad attenuare la rigidità dei vincoli delle zone e rendono più pratica l'applicazione delle norme stesse.

La Commissione ha preso in esame la proposta di uno dei suoi membri, tendente ad eliminare dalle norme di fabbricabilità il limite di altezza dei fabbricati nel rispetto dei volumi, e pur ritenendola degna di considerazione, non ha ritenuto di inserirla nelle norme stesse per non pregiudicare o ritardare la superiore approvazione del Piano, in relazione alle prevedibili difficoltà che potrebbero sorgere in sede ministeriale.

La Commissione peraltro è concorde nell'affermare che il principio sarà accolto in sede di redazione dei piani particolareggiati.

In seguito al rilievo fatto da un Consigliere per la mancanza nel piano di una previsione di sistemazione degli Istituti Universitari, la Commissione ha ritenuto che il problema della sistemazione della Università potrà essere risolto in sede di redazione dei piani particolareggiati.

Per quanto riguarda la classificazione delle zone industriali, la Commissione ha preso atto del lavoro compiuto dall'Ufficio Tecnico del Comune e della Camera di Commercio, nonché della particolare relazione dell'Ufficio su questo argomento (relazione che viene allegata alla presente) constatando con rammarico come il quantitativo complessivo di mq. 1.800.000 di cui mq. 711.000 già previsti nel Piano e mq. 1.089.000 reperiti in seguito alla revisione, sia del tutto insufficiente ed inadeguato.

Ha riconosciuto però che nel territorio comunale ed in quello dei Comuni limitrofi non sia possibile ottenere maggiore disponibilità, data la orografia dei territori e l'intenso sviluppo edilizio esistente intorno agli impianti industriali attuali, a meno che non si voglia ricorrere a previsioni praticamente inattuabili.

Allo scopo di attenuare tale insufficienza è stato introdotto il seguente articolo nelle norme di fabbricabilità, per permettere in qualsiasi zona residenziale il sorgere di piccole industrie aventi caratteristiche speciali:

« Nelle zone residenziali è consentita la destinazione di parte di edifici od anche di edifici completi a carattere unitario, a piccole industrie non rumorose nè emananti esalazioni moleste o nocive, semprechè detti edifici rispettino in modo tassativo tutte le norme della zona e particolarmente l'ambiente. Per le industrie di cui sopra, già in esercizio alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale del progetto del presente piano regolatore, e cioè alla data della relativa deliberazione 26 marzo 1956 n. 362 è fatta salva la conservazione dei relativi edifici, anche se non corrispondenti alle norme edilizie del piano, fino a quando sia mantenuta la destinazione all'industria esercitata.

Saranno altresì ammesse eventuali trasformazioni o ampliamenti, purchè le innovazioni avvengano esclusivamente nell'ambito del perimetro del complesso immobiliare pertinente all'industria, come esistente a detta data.

Dette innovazioni saranno soggette alla regolamentazione delle norme edilizie preesistenti, con salvezza tuttavia di ogni diversa eventuale successiva regolamentazione.

Gli impianti industriali già in esercizio alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano Regolatore Generale, non aventi le caratteristiche sopradette, sono considerati a consumazione escludendo ogni possibilità di ampliamento ».

È stato inoltre convenuto, secondo l'indicazione dell'Ufficio Tecnico che il problema dell'espansione delle zone industriali potrebbe trovare la sua soluzione mediante colmate degli specchi acquei antistanti il litorale di ponente, oppure mediante destinazione a zone industriali di ampie zone nei Comuni di Busalla, Arquata, Serravalle e Novi. Circa la seconda soluzione prospettata, la situazione è stata portata a conoscenza del Provveditorato alle OO.PP., perchè venga tenuta presente nella compilazione dei piani regionali. A questo proposito la Commissione ha dovuto lamentare che tali piani non siano stati compilati parallelamente al piano regolatore del Comune, il quale comporta quindi una lacuna che rende perplessi circa il futuro avvenire delle nostre industrie.

Da parte di alcuni membri della Commissione è stato inoltre rilevato come la soluzione del problema delle zone industriali, quale indicato nel Piano Regolatore Generale, non risponda alle esigenze della città soprattutto in relazione con il suo prevedibile ed auspicabile sviluppo economico. E pertanto la Commissione impegna l'Amministrazione Comunale a porre fin d'ora nuovamente allo studio il problema, in modo da darne una più adeguata e razionale soluzione.

Si è dovuto anche lamentare come in passato il Consorzio Autonomo del Porto non abbia sincronizzato i propri studi con i problemi che interessano anche la Città. Le conseguenze di ciò appaiono evidenti nell'impianto del porto petroli installato presso Muledo fin dal 1937 senza alcun accordo con il Comune, e senza alcuna previsione dei servizi dell'entroterra, che ad esso porto sono indispensabili.

Questa situazione pone oggi il Comune nella condizione di dover dare una sanatoria agli impianti

e considerato inoltre che una segnalazione specifica sarebbe dannosa alla conservazione del patrimonio arboreo, mentre sulla cartografia in scala 1:5000 sarebbe difficile stabilire il confine tra la consistenza edilizia e quella terriera da servire a parco pubblico, la Commissione ha espresso il parere che il problema delle zone verdi debba essere considerato e risolto in sede di compilazione dei piani esecutivi da proporre gradualmente all'approvazione del Consiglio Comunale e delle superiori Autorità.

La Commissione a questo riguardo si è dichiarata tuttavia unanime nel ritenere che il fabbisogno complessivo di zone verdi per la città sia da calcolare in non meno di mq. 1.500.000, comprese le zone verdi esistenti, metri quadrati entro i quali dovrà trovare posto un grande parco pubblico tale da soddisfare tutte le esigenze di una moderna e grande città come Genova.

* * *

Circa le osservazioni presentate da privati, la Commissione ha potuto constatare il diligente ed accurato lavoro compiuto dall'Ufficio Tecnico e dalla Commissione Tecnica consultiva incaricata dell'esame delle osservazioni, lavoro eseguito spesso attraverso sopralluoghi collegiali diretti, ed il cui risultato di accoglimento o di reiezione delle osservazioni è specificato e motivato per ogni singola osservazione.

Il risultato di tale lavoro è stato pertanto approvato integralmente dalla Commissione.

CONCLUSIONE

Alcuni membri della Commissione opinano che il modo con il quale si è proceduto all'impostazione e alla elaborazione del Piano Regolatore Generale non ha permesso di poter accogliere tutte le esperienze, le indicazioni, i suggerimenti che avrebbero potuto farlo diventare espressione organica di tutta la cittadinanza genovese.

A giudizio di altri Commissari una serie di dibattiti attorno ai problemi centrali del Piano Regolatore Generale, di conferenze di servizi, di inchieste approfondite in settori fondamentali della vita e della struttura cittadina, avrebbero reso il Piano Regolatore più aderente alle esigenze moderne della nostra città, si sarebbero più chiaramente potute delineare le prospettive del suo sviluppo urbanistico economico industriale,

culturale, ecc. e, infine, si sarebbe agevolata la formazione di una coscienza pubblica sull'importanza e sulle finalità di un Piano Regolatore Generale.

Altri Commissari ancora ritengono che l'elaborazione del Piano avrebbe potuto avere un maggiore perfezionamento, pur tuttavia sono convinti che nei limiti di tempo in cui il problema ha dovuto avviarsi a soluzione, per evitare danno sicuro alla città, sia stato fatto un buon lavoro, suscettibile di miglioramenti nei diversi piani particolareggiati e per il quale è necessario richiedere con la più grande sollecitudine le approvazioni superiori.

La Commissione, pur con le osservazioni e i suggerimenti contenuti nella presente relazione, attesi i più volte richiamati motivi di urgenza, ritenuta l'inderogabile necessità di dare con il Piano una generale e indifferibile regolamentazione a tutto il territorio cittadino, è unanime nel raccomandare al Consiglio Comunale quanto segue:

a) di approvare le controdeduzioni e le decisioni sulle osservazioni presentate secondo le proposte contenute nel rapporto compilato dall'Ufficio Tecnico Comunale, attenendosi alle conclusioni della presente relazione;

b) di approvare il piano, quale risulta in seguito alle modifiche apportatevi dalla Commissione, sulla base delle decisioni sulle osservazioni presentate da Enti e da privati, il tutto come indicato negli elaborati del piano medesimo composti delle planimetrie e delle norme edilizie che vengono allegati alla presente relazione.

Genova, 27 febbraio 1958

Dr. Luigi Grondona
Dr. Prof. Gelasio Adamoli
Sig. Francesco Bellentani
Dr. Federico Mario Boero
Avv. Luciano Cenni
Avv. Marcello Cirenei
Dr. Prof. Giuseppe De André
Dr. Giovanni Ferrari
Dr. Bruno Orsini
Dr. Prof. Ettore Pancini
Comm. Giovanni Peragallo
Dr. Ing. Francesco Perri
Dr. Alfredo Landi - Segretario

situazione delle zone verdi

Situazione delle zone verdi nel Piano Regolatore Generale

Relazione per la Commissione Consiliare

In alcune osservazioni degli Enti si lamenta che il Piano Regolatore Generale non abbia previsto una conveniente espansione delle zone verdi pubbliche, in particolar modo nella zona centrale della Città.

Le ragioni di questa lacuna sono state determinate unicamente da preoccupazioni di carattere economico in quanto sarebbe stato molto semplice dare una pennellata di colore verde su alcune proprietà suscettibili di essere asservite a tale vincolo.

Qualora il Comune per mancanza di mezzi non potesse entrare sollecitamente in possesso di queste proprietà, molto probabilmente gli interessati si adopererebbero per distruggere gli alberi e le piante.

Comunque, siccome il problema è di carattere economico, nessuno meglio della Commissione dei Consiglieri può opportunamente decidere circa la estensione o meno di queste previsioni.

Esaminando la parte centrale della Città, compresa fra l'allineamento di via Casaregis, piazza Dinegro ed a monte fino alle mura, si nota che la consistenza del verde pubblico esistente è la seguente:

— Villa Rosazza (in parte in affitto - via Fassolo)	mq. 2.500
— Villetta Dinegro (piazzale Mazzini)	» 13.800
— Acquasola (spianata recinta)	» 22.650
— Villa Croce (via I. Ruffini).	» 17.000
— Villa Giuseppina (via Bologna).	» 12.000
Totale	mq. 67.950

Come è stato raccomandato dalla Commissione Tecnica, la Commissione Consiliare potrebbe considerare, allo scopo di aumentare le zone verdi pubbliche, l'eventualità di vincolare a verde pubblico le seguenti ville:

— Villa Doria (piazza Principe)	mq. 20.600
— Villa Rosazza (Dinegro)	» 20.000
— Villa Gruber (corso Solferino)	» 18.000
— Villa Gropallo (piazza Manin)	» 30.000
Totale	mq. 88.600

La regione di Albero comprende la seguente consistenza di zone verdi pubbliche:

— Villa Cambiaso (via Montallegro)	mq. 20.600
— Villa Raggio (in parte - via Pisa)	» 9.400
— Villa Gambaro	» 20.100
Totale	mq. 50.100

Ove si volessero aumentare le zone verdi pubbliche in Albaro, si potrebbero vincolare le seguenti ville:

— Villa Raggio (via Pisa).	mq. 18.750
— Villa Bombrini (via Albaro)	» 18.000
Totale	mq. 36.750

Inoltre la Commissione Tecnica avrebbe proposto alla Commissione dei Sigg. Consiglieri la soppressione del Campo Sportivo previsto dal Piano di Albaro presso Villa Gambaro, consigliando di vincolare la zona a verde pubblico per una superficie di mq. 80.000.

Nella zona del Levante, onde aumentare le zone verdi pubbliche, si potrebbe esaminare la possibilità di vincolare le seguenti ville:

— Villa Carrara (via Carrara)	mq. 400.000
— Villa Quartara (Viale Quartara)	» 90.000
Totale	mq. 490.000

La Delegazione di Nervi è già sufficientemente servita dai seguenti parchi:

— Villa Luxoro (via Capolungo)	mq. 8.500
— Villa Serra (via Capolungo)	» 23.415
— Villa Gropallo (via Casotti)	» 36.215
Totale	mq. 68.130

La zona di Ponente è servita dalle seguenti ville:

— Villa Doria (piazza Bonavino - Pegli)	mq. 115.000
— Villa Pallavicini (Pegli)	» 97.000
— Rossi - Martini (piazza Poch - Sestri)	» 40.426
— Villa Galliera (Voltri)	» 250.000
— Villa Serra (Cornigliano)	» 12.400
Totale	mq. 514.826

Presso Pegli si potrebbe asservire a Parco pubblico la zona circostante il progettato Ippodromo per una superficie di mq. 120.000

Le vallate del Bisagno e del Polcevera ed adiacenze non possiedono ville da vincolare e non presentano eccessiva consistenza di verde pubblico infatti in tali zone vi sono:

— Villa Garibaldi (Bolzaneto).	mq. 4.090
— Villa Scassi (Sampierdarena)	» 13.980
— Villa Imperiale (S. Fruttuoso)	» 22.720
Totale	mq. 40.790

Riassumendo le zone verdi di proprietà Comunale, esclusi i giardini interni, come piazza Verdi, piazza Paolo Da Novi, etc. i vivai, si estendono per una superficie complessiva di mq. 721.796 (pari alla primitiva disponibilità dell'espansione industriale) mentre le proposte di ampliamento sopra precisate porterebbero un ulteriore incremento di mq. 735.350.

Occorre inoltre considerare che nei nuovi grandi complessi dei quartieri I.N.A. si tende alla realizzazione di vaste zone verdi. Uguale concetto verrà adottato nelle nuove 9 località previste per la formazione dei Piani Esecutivi che interessano complessivamente un territorio di ha. 1.140.

Va notato che il Piano Regolatore Generale prevede molte zone alberate dove gli indici di fabbricabilità sono pressochè nulli e dove il valore dei terreni, anche in futuro, sarà molto modesto per cui non sarebbe necessaria una previsione in questo senso in quanto sarà sempre possibile l'acquisto diretto.

Le zone alberate previste dal Piano ammontano a circa ha. 5.000, escludendo da tale misura le superfici delle zone verdi riguardanti il Piano Paesistico di Ge-Nervi ed i Piani Regolatori vigenti confermati dal Piano Generale.

Sarebbe inoltre opportuno, per integrare le zone alberate, fare intensificare, da parte degli Organi competenti, il rimboschimento delle alture della Città in modo da creare vaste zone alberate che col tempo, incrementando le comunicazioni verticali (funicolari ed ascensori) potranno costituire dei parchi naturali da mettere a disposizione della Cittadinanza.

Genova, 3 dicembre 1957.

L'INGEGNERE CAPO
Dott. Ing. Mario Braccialini

situazione delle zone industriali

Situazione delle zone industriali nel Piano Regolatore Generale

Relazione per la Commissione Consiliare

Nella relazione sul Piano Regolatore Generale, pag. 141, si è detto che le superfici occupate dalle industrie assommano a mq. 4.572.740.

Attraverso la revisione della situazione industriale ed alla ricerca di nuove aree si era concluso che la città avrebbe potuto offrire un incremento futuro di metri quadrati 774.200.

Nella relazione è pure detto che questa espansione è indubbiamente modesta se paragonata alle caratteristiche prevalentemente industriali della città.

Nelle osservazioni degli Enti e specialmente in quella della Camera di Commercio questa deficienza è stata ulteriormente sottolineata e denunciata come una grave manchevolezza del Piano Regolatore Generale.

Questa presa di posizione della Camera di Commercio ha invero stupito in quanto l'accertamento delle entità esistenti e l'espansione per le zone future sono state inserite nel Piano su precisa segnalazione della Camera di Commercio come è detto a pag. 141 della relazione generale.

Ciò premesso, la Camera di Commercio fu chiamata a partecipare ai lavori della Commissione Tecnica incaricata di riferire alla Commissione Consiliare circa l'esame delle osservazioni presentate dagli Enti e dai privati durante la pubblicazione del Piano Regolatore Generale.

Speciali Commissioni furono istituite presso la Camera di Commercio per singoli settori e problemi di categoria ed in particolare per quella relativa al settore industriale. Dopo un accurato lavoro la Camera di Commercio presentava le proprie proposte enunciate dal Presidente con lettera in data 18 aprile 1957.

Questa relazione ci informa che nonostante le affannose ricerche le ulteriori nuove possibilità per le zone industriali sarebbero ammontate a mq. 1.600.000.

Tali proposte furono oggetto di revisione da parte della Commissione Tecnica anche in relazione alle osservazioni presentate da privati su questo argomento. Esaminando le proposte svolte per tavola si concludeva, in accordo con la Camera di Commercio, di ridurre a mq. 1.089.000 le aree industriali precedentemente richieste di mq. 1.600.000 perchè si trattava di superfici non unitarie e frazionate in più parti del territorio che avrebbero determinato situazione di contrasto con le zone residenziali.

Ciò nonostante per raggiungere questo maggior quantitativo si è dovuto estendere la zona industriale in località collinose che sarebbe stato preferibile destinare a zone residenziali. Va notato che sono state acquisite maggiori superfici con minime frazioni distribuite in varie parti del territorio per cui non si preve-

dono superfici di notevole estensione adatte allo sviluppo di nuovi grandi complessi industriali.

Le future possibilità di espansione industriale assommeranno quindi a 1.863.200 mq., quantitativo ancora molto modesto che non risolve evidentemente il problema.

La Commissione Tecnica ha anche proposto di considerare la possibilità di risolvere tale problema mediante piani intercomunali, ma dall'esame dell'orografia dei Comuni limitrofi ha constatato in accordo con i rappresentanti della Camera di Commercio, che questi non avrebbero potuto offrire possibilità apprezzabili.

Si è anche detto nella risposta alle osservazioni della Camera di Commercio che le industrie avrebbero potuto trovare possibilità di espansione nei Comuni di Arquata Scrivia, di Busalla e di Novi Ligure e che quindi sarebbe stato opportuno rimettere questo problema alla competenza dei piani regionali. Considerando inoltre la giusta osservazione avanzata da alcuni enti che lamentavano la promiscuità dell'industria con le zone residenziali, pur constatando che ragioni di carattere economico e di contingenza non avrebbero consentito una netta separazione tra le industrie e l'abitazione, si è cercato di attenuare questa realtà della situazione prescrivendo ed indicando nel piano quelle industrie che si trovano inserite più direttamente in complessi edilizi per le quali venne prescritto nelle norme di fabbricabilità la dicitura di industrie a consumazione per cui cessata l'attività della stessa l'area diverrebbe destinata a zona residenziale. Le suddette condizioni e quelle per aumentare le possibilità di espansione delle piccole industrie sono contenute nel seguente articolo:

Art. « Nelle zone residenziali è consentita la destinazione di parte di edifici od anche di edifici completi a carattere unitario a piccole industrie non rumorose né emananti esalazioni moleste e nocive, semprechè detti edifici rispettino in modo tassativo tutte le norme della zona e particolarmente l'ambiente. Per le industrie di cui sopra, già in esercizio alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale del progetto del presente piano regolatore, e cioè alla data della relativa deliberazione 26 marzo 1956 n. 362 è fatta salva la conservazione dei relativi edifici, anche se non corrispondenti alle norme edilizie del piano, fino a quando sia mantenuta la destinazione all'industria esercitata.

Saranno altresì ammesse eventuali trasformazioni o ampliamenti, purchè le innovazioni avvengano esclusivamente nell'ambiente del perimetro del complesso

immobiliare pertinente all'industria, come esistente a detta data.

Dette innovazioni saranno soggette alla regolamentazione delle norme edilizie preesistenti, con salvezza tuttavia di ogni diversa eventuale successiva regolamentazione.

Gli impianti industriali già in esercizio alla data di approvazione del Consiglio Comunale del Piano Regolatore Generale, non aventi le caratteristiche sopradette, sono considerati a consumazione escludendo ogni possibilità di ampliamento ».

Concludendo ove si volesse risolvere radicalmente questo problema entro i confini del territorio comunale occorrerebbe ricorrere allo spianamento di colline ed alla demolizione di interi quartieri, a meno che non si voglia considerare il riempimento degli specchi acquei lungo il litorale di ponente.

Tale soluzione potrebbe essere adottata per l'ampliamento del complesso dello SCI. L'attuale scogliera di contenimento del complesso SCI è impostata su fondali di mt. 7, allargandosi verso il mare di mt. 100 si otterrebbe una superficie utile di mq. 160.000 interessando fondali di circa mt. 8,50 mentre allargandosi per una profondità di 200 metri si otterrebbe una superficie di mq. 320.000 interessando fondali di mt. 9,5.

L'attuale diga foranea è impostata su fondali di mt. 9,50; la continuazione della stessa verso ponente sull'allineamento parallelo alla costa interesserebbe fondali di mt. 15 e 16 e sarebbe distanziata dalla scogliera dello SCI di mt. 500 per cui un eventuale ampliamento del complesso industriale di 200 metri non comprometterebbe l'espansione del porto.

La prima ipotesi (larghezza di mt. 100) è simile a quella che si è prospettata per la mostra del mare dove la diga frangiflutti è impostata ad eguale quota. È stato dimostrato che i terreni ricavati importerebbero una spesa inferiore a L. 10.000 al mq.

La seconda ipotesi (larghezza 200 metri) non porterebbe a risultati molto diversi.

Da ciò si può dedurre che anche nell'eventualità di dover affrontare fondali maggiori il costo del terreno ricavato sarebbe molto inferiore a quello che occorrerebbe per ricavare eguali spazi nella zona a monte della strada di attraversamento di Cornigliano senza alcun turbamento della situazione economica, delle proprietà e della consistenza edilizia esistente.

Genova, 20 novembre 1957.

L'INGEGNERE CAPO
Dott. Ing. Mario Braccialini

norme di fabbricabilità del p.r.g.

Norme di fabbricabilità del Piano Regolatore Generale della città di Genova

Art. 1

METODI DI MISURA DELL'ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI - TERRENO DI ARRETRAMENTO

L'altezza massima dei fabbricati si misura tra il punto più basso del marciapiede regolamentare attorno alla casa e la più alta linea di gronda.

Quando il fabbricato sia costruito in arretramento ad una distanza dal margine stradale minore od eguale a 6 metri, il terreno di arretramento dovrà essere sistemato a quota stradale per tutta la lunghezza della fronte prospiciente la strada.

Nello spazio di arretramento quando esso sia superiore a 6 metri sarà consentita la costruzione di rampe, scale e passerelle per l'accesso al fabbricato.

Art. 2

FABBRICATI SU STRADE ADERENTI

Se l'edificio da costruire si trova lungo una strada aderente ad un'altra, verrà considerato asse stradale la linea mediana tra i margini opposti delle due strade, nel caso in cui il dislivello medio tra le strade stesse non superi gli otto metri, per il tratto lungo il caseggiato.

Se invece questo dislivello risulta maggiore di 8 metri la distanza del fabbricato verrà misurata dall'asse della strada ad esso più vicina.

Art. 3

FABBRICATO ALL'ANGOLO DI DUE STRADE O TRA DUE STRADE

Se la costruzione è compresa nell'angolo formato dalla confluenza di due strade o di una strada e una piazza ovvero è compresa tra due strade, le distanze dall'asse stradale stabilite dalla tabella dovranno essere assunte per una delle strade o per la piazza, mentre la distanza dell'altra strada o piazza potrà essere quella fissata quale distanza dal confine di proprietà, fermo restando anche per tale strada o piazza l'obbligo della sistemazione del terreno di arretramento secondo quanto stabilito dall'articolo: «*Metodi di misura dell'altezza massima dei fabbricati - Terreno di arretramento*».

Art. 4

STRADE PRIVATE D'USO PUBBLICO

Chiunque intenda costruire una strada privata che possa, a giudizio del Sindaco previo conforme parere della Commissione Edilizia, dover rispondere ad esi-

genze di pubblico uso, dovrà presentare, per ottenerne la licenza, regolare progetto coerente ai migliori criteri tecnici ed urbanistici e comprendente: planimetria, sezioni, profili, sezione tipo con l'indicazione dei particolari del sottofondo della pavimentazione, dei marciapiedi, dei parapetti eventuali; reti di fognature per acque bianche e nere con l'indicazione dell'allacciamento alle corrispondenti reti comunali, schema di impianto di illuminazione.

I disegni di questi elaborati dovranno essere redatti in scala adeguata a giudizio del civico ufficio tecnico.

In nessun caso sarà autorizzata la costruzione di dette strade private che abbiano: larghezza minore di mt. 6, pendenza maggiore del 14%, raggi di curvatura dell'asse minori di mt. 10, per pendenze fino al 5% e di mt. 15 per pendenze comprese tra il 5% ed il 10%, pendenza massima ammessa in curva.

È fatto obbligo ai proprietari delle suddette strade di provvedere alla loro manutenzione.

Qualora le proprietà unitarie o consorziate di una certa consistenza ed entità interessate da una lottizzazione non confinino con strade pubbliche esistenti o previste dal piano generale, gli interessati potranno chiedere al Comune l'esecuzione di un piano particolareggiato tendente ad ottenere il collegamento delle strade di lottizzazione con quelle pubbliche delle immediate adiacenze. È facoltà del Comune di accedere o meno alle richieste per detto piano esecutivo viario.

Dopo l'approvazione del piano esecutivo viario, gli interessati avranno diritto di richiedere al Comune l'esproprio delle proprietà necessarie per avere l'accesso ed il collegamento.

Le spese di esproprio e di esecuzione delle strade saranno a carico del richiedente, fermo restando il diritto del Comune per l'applicazione dei contributi di legge.

Art. 5

STRADE PRIVATE - MINIMA DISTANZA - NUOVE STRADE

Le strade private e quelle vicinali potranno, a giudizio del Sindaco sentita la Commissione Edilizia, essere considerate come quelle pubbliche agli effetti della fabbricabilità dei terreni limitrofi, quando questi terreni appartengono allo stesso proprietario o ad uno dei comproprietari della strada privata o vicinale.

Nella formazione di qualsiasi passaggio, che agli effetti del presente regolamento possa essere considerato strada, tra le fronti di costruzioni esistenti e l'asse stradale, dovrà tenersi almeno la distanza minima di metri cinque.

Solo nel caso di strade da aprirsi tra le costruzioni esistenti discoste tra loro meno di metri 10, sarà per-

messo di sistemare l'asse stradale a distanze inferiori a quelle minime dalle fronti dei fabbricati, purchè in coincidenza con l'asse del preesistente distacco.

Art. 6

STRADE STATALI E PROVINCIALI - FERROVIE - AUTOSTRADE - CORSI D'ACQUA - SPAZI INEDIFICABILI

Per quanto riguarda la distanza di fabbricati e di altre opere da farsi lungo le strade già statali e provinciali passate e che passeranno al Comune di Genova, rimangono in vigore le prescrizioni dell'art. 66 Cap. IV (Polizia delle strade) della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f) e delle successive disposizioni contenute nel Capo I del R. D. L. 2 dicembre 1928, n. 3179, salvo norme più restrittive del presente regolamento.

Le autostrade, i tratti all'aperto delle metropolitane saranno considerate, agli effetti della fabbricabilità dei terreni con esse confinanti, come strade pubbliche.

Quando una costruzione venga eseguita su un terreno confinante con un corso d'acqua demaniale, agli effetti del presente regolamento l'asse del corso d'acqua sarà considerato analogamente al confine di proprietà salve le disposizioni di legge in merito.

Quando una costruzione venga eseguita su un terreno confinante con terreno di terzi classificato tra quelli inedificabili, essa dovrà comunque mantenere dal confine di proprietà le distanze minime e medie stabilite dal regolamento.

Quando una costruzione sia eseguita su un terreno confinante con una strada oltre la quale si trovi un corso d'acqua demaniale, o una sede ferroviaria, od un'autostrada, sarà considerato asse stradale la linea mediana tra i margini opposti della strada e del corso d'acqua o della sede ferroviaria o dell'autostrada.

La costruzione non potrà tuttavia essere elevata ad una distanza dall'asse della strada minore della minima distanza di cinque metri.

Art. 7

COMPUTO DELLA DISTANZA DALL'ASSE STRADALE

Le distanze dei fabbricati dall'asse stradale, stabilite per ogni zona nell'apposita tabella, debbono intendersi come distanze minime della fronte dall'asse stesso.

Quando la pianta del fabbricato sia costituita da linee spezzate, da avancorpi o rientranze, il computo della distanza sarà effettuato assumendo la media distanza dall'asse stradale per ogni tratto di fronte.

Deve intendersi per distanza di un elemento di fronte del fabbricato dall'asse stradale, la lunghezza della perpendicolare all'asse stradale condotta orizzontalmente da tale elemento.

La distanza dall'asse stradale si misura a partire dal vivo dei muri perimetrali del fabbricato.

Art. 8

DETERMINAZIONE DELL'ASSE STRADALE

Sarà considerato asse stradale il luogo dei punti medi della larghezza stradale.

Quando non sia facilmente determinabile l'asse stradale, o sorgano contestazioni in merito, spetta al Sindaco, sentiti gli Uffici competenti, di determinarne la posizione.

Quanto sopra vale anche per la determinazione dell'asse degli altri spazi inedificabili assimilati a strade. (Vedi articolo: «*Strade statali e provinciali - Ferrovie - Autostrade - Corsi d'acqua - Spazi inedificabili*»).

Art. 9

NORME PER LE FABBRICABILITÀ

La edificabilità di ogni zona è regolata da un indice massimo di fabbricabilità, costituito dai metri cubi edificabili per ogni metro quadrato d'area dello scomparto asservito al fabbricato secondo le norme del presente regolamento. La superficie dello scomparto asservita alla costruzione dovrà essere gravata di servitù «non aedificandi» a favore del Comune con regolare atto pubblico debitamente trascritto. È consentita la costituzione su un fondo della servitù «non aedificandi» a favore del fondo vicino, anche al fine di determinare il volume fabbricabile sul fondo dominante, sommando l'area di quest'ultimo con quella del fondo servente.

Ai fini della determinazione del volume fabbricabile negli scomparti, la superficie delle strade private sarà computata in aggiunta a quella dello scomparto limitrofo.

Il volume del fabbricato si determina moltiplicando la superficie di terreno coperta per l'altezza media ponderale dello sviluppo delle fronti fuori terra. Dal suddetto volume vengono detratti i volumi dei cortili chiusi di superficie almeno pari a mq. 150 per la zona intensiva, a mq. 60 per la zona semintensiva, a mq. 30 per la zona estensiva.

Se un fabbricato è coperto da tetto, il volume geometrico del tetto sarà sommato al volume del fabbricato limitatamente ad una percentuale del 25%.

Sarà detratto il volume dei porticati costruiti lungo le strade pubbliche, qualora detti porticati siano gravati di servitù di pubblico passaggio, abbiano altezza minima di quattro metri, larghezza minima di tre metri, siano decorosamente rifiniti, convenientemente illuminati e rivestiti con materiale pregiato, da specificare nel progetto.

Nelle zone residenziali è consentita la destinazione di parte di edifici od anche di edifici completi a carattere unitario a piccole industrie non rumorose né emananti esalazioni moleste o nocive, semprechè detti edifici rispettino in modo tassativo tutte le norme della zona e particolarmente l'ambiente.

Per le industrie di cui sopra, già in esecizio alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale del progetto del presente piano regolatore, e cioè alla

data della relativa deliberazione 26 marzo 1956, n. 362 è fatta salva la conservazione dei relativi edifici, anche se non corrispondenti alle norme edilizie del piano, fino a quando sia mantenuta la destinazione all'industria esercitata.

Saranno altresì ammesse eventuali trasformazioni o ampliamenti, purchè le innovazioni avvengano esclusivamente nell'ambito del perimetro del complesso immobiliare pertinente all'industria, come esistente a detta data.

Dette innovazioni saranno soggette alla regolamentazione delle norme edilizie preesistenti, con salvezza tuttavia di ogni diversa eventuale successiva regolamentazione.

Gli impianti industriali già in esercizio alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano Regolatore Generale, non aventi le caratteristiche sopradette, sono considerati a consumazione escludendo ogni possibilità di ampliamento.

Art. 10

COMPUTO DELLA DISTANZA DAL LIMITE DI SCOMPARTO E DA ALTRI EDIFICI

Le distanze dei fabbricati dal limite di scomparto e da altri edifici, stabilite per ogni zona nell'apposita tabella, debbono intendersi come distanze minime della fronte dal limite di scomparto e da altri edifici.

Quando la pianta del fabbricato sia costituita da linea spezzata, da avancorpi o da rientranze, il computo della distanza sarà effettuato assumendo la media distanza dal limite di scomparto sia dagli altri edifici singolarmente per ogni tratto di fronte.

Deve intendersi per distanza di un elemento di fronte del fabbricato dal limite di scomparto e da fronti ed elementi di fronte di altri edifici, la lunghezza della perpendicolare al limite di scomparto e alle fronti e parti di fronti di altri edifici condotta orizzontalmente da tale elemento.

I terreni lungo le fronti secondarie dei fabbricati dovranno essere sistemati a piano orizzontale, salvo la lieve inclinazione per lo scolo delle acque, per una ampiezza di almeno metri tre.

La distanza dal limite di scomparto o da altri edifici si misura a partire dal vivo dei muri perimetrali.

Art. 11

DESTINAZIONE DEI DISTACCHI - MURI DI CINTA

Gli spazi attorno alle case dovranno essere destinati a giardino, salvo quanto stabilito dall'ultimo capoverso dell'articolo: « *Norme di fabbricabilità* » e salvo la formazione di passaggi necessari per l'accesso al fabbricato.

Una fascia lungo le pareti degli edifici di larghezza compresa tra uno e due metri dovrà però essere pavimentata con materiale impermeabile.

Gli spazi così sistemati, come ogni altra superficie scoperta attorno alle case, non dovranno essere recinti e suddivisi che mediante cancellate in ferro

infisse sopra banchine o muri aventi dal suolo una altezza non superiore a metri uno, coronati in pietra da taglio o in altro materiale di equivalente consistenza.

È vietato addossare anche in parte a tali cancellate tavole, lamiere, vetri, cannicciati od altro.

Nei suddetti spazi aperti non potranno eseguirsi costruzioni in soprasuolo e in sottosuolo di qualsiasi tipo, di qualsiasi materiale, nè conservarsi materiali in deposito, vecchie costruzioni muri od altro. Saranno consentite nel sottosuolo dei distacchi solamente cisterne per acqua, serbatoi per carburante, pozzi neri o fosse settiche.

I comuni muri di cinta, d'altezza superiore a quella sopra stabilita, potranno a giudizio del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, essere consentiti in stabilimenti industriali, in località aventi carattere rurale od in aperta campagna.

Art. 12

COMPENSI DI VOLUME

Nelle zone di fabbricabilità intensiva e semintensiva potranno essere eseguiti compensi di volume in altezza tra le varie parti di uno stesso edificio quando questi compensi, a giudizio del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, rappresentino una soluzione estetica ed urbanistica migliore di quella ottenibile con la normale applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Il compenso suddetto potrà essere autorizzato subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) Il volume totale del fabbricato non potrà essere superiore a quello risultante dalla normale applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

2) Potranno essere raggiunte altezze sino ad una volta e mezza quelle stabilite per la relativa zona.

3) La parte eseguita per effetto del compenso di volume oltre l'altezza stabilita per le singole zone dalla tabella dell'articolo: « *Classificazione delle zone edificabili* » dovrà risultare contenuta entro piani passanti per le linee del perimetro della copertura teorica regolamentare, facenti con l'orizzonte un angolo di 70°

4) Non saranno computati agli effetti del compenso di volume arretramenti minori di m. 2 rispetto agli allineamenti delle fronti del fabbricato eseguibile senza compenso di volume.

Art. 13

CORPI BASSI NEI DISTACCHI E NELLE ZONE DI ARRETRAMENTO

Nella zona intensiva sarà permessa la costruzione di corpi di altezza massima non superiore a m. 8, estesi nei distacchi e lungo le strade, alle seguenti condizioni:

1) Il volume di questi corpi bassi sia computato nel volume costruibile in base all'indice di fabbricabilità.

2) Siano rispettate le minime distanze dal confine e dall'asse stradale.

Potrà essere consentito di estendere detti corpi sino al confine di proprietà solo con il consenso del confinante, da dimostrare con atto registrato e trascritto. Nello stesso atto il confinante dovrà obbligarsi ad eseguire uguale costruzione nel distacco al momento dell'edificazione della sua proprietà, mantenendo la stessa ricorrenza della linea di gronda e delle aperture.

Art. 14

PROPRIETÀ COMPRESSE IN PIU' ZONE

Quando le proprietà unitarie o consorziate interessano territori classificati nella categoria residenziale con vari indici di fabbricabilità, il Sindaco, previo parere favorevole della Commissione Edilizia, potrà consentire la distribuzione del volume totale (somma dei volumi risultanti dalla applicazione delle norme di regolamento per ogni singola porzione di zona) senza tener conto dei contorni stabiliti per ogni zona.

L'altezza consentita non potrà in ogni caso superare quella massima tra le zone interessate.

Le distanze (fermo restando quanto stabilito dall'articolo «*Computo delle distanze*») dovranno essere sino all'altezza di mt. 22 quelle stabilite per le zone dal n. 28 al n. 33; mentre per altezze superiori quelle della zona n. 34.

Art. 15

SISTEMAZIONE DI PROPRIETÀ DI SUPERFICIE SUPERIORE A 10.000 METRI QUADRATI

Il Sindaco, previo parere favorevole della Commissione Edilizia, per le proprietà unitarie o consorziali aventi una superficie di almeno 10.000 mq., sempre che il progetto di sistemazione edilizia dell'intera superficie presenti requisiti architettonici, ambientali, ed urbanistici di notevole pregio, potrà autorizzare le seguenti particolari norme edificatorie: (fermo restando l'indice di fabbricabilità):

1) La distribuzione del volume totale (somma dei volumi risultanti dall'applicazione delle norme di regolamento di ogni singola zona) potrà avvenire senza tener conto dei contorni stabiliti per ogni zona stessa.

2) Nei riguardi delle proprietà confinanti si dovranno rispettare le distanze minime, i rapporti fra altezze e distanze e quelle fra lunghezza delle fronti di distacco.

Art. 16

ZONE GIÀ VINCOLATE DA PIANI REGOLATORI

Le norme di fabbricabilità dei seguenti piani preesistenti e successive varianti:

- 1) Piano Regolatore d'Albaro - Decreto Presidenziale 26 febbraio 1949;
- 2) Piano di S. Fruttuoso - R. D. 2 agosto 1912;
- 3) Piano di Marassi - D. L. 27 aprile 1916, n. 485;

- 4) Piano di massima del Centro - R. D. 8 settembre 1932, n. 1390 e particolareggiato;
- 5) Piano di via Cantore a San Pier d'Arena - R. D. 28 giugno 1934;
- 6) Piano di corso Monte Grappa - R. D. 26 febbraio 1934;
- 7) Piano della zona di Carpaneto - R. D. 4 ottobre 1934, n. 1744;
- 8) Piano territoriale paesistico di Nervi-S. Ilario;
- 9) Piano di Ricostruzione - approvato con D. M. 4361 in data 24 gennaio 1950.

Le cui previsioni, ove non modificate, sono fatte proprie dal piano regolatore generale, continueranno ad applicarsi per quanto attiene alle porzioni del territorio comunale già soggette ai rispettivi piani di cui sopra, anche dopo l'approvazione del piano regolatore generale e delle presenti norme di fabbricabilità.

Si intendono tuttavia abrogate tutte quelle disposizioni in contrasto con le norme della Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Quando le norme di fabbricabilità relative ai suindicati piani regolatori preesistenti fanno riferimento al regolamento edilizio comunale, per esso deve intendersi quello vigente al momento dell'approvazione del piano regolatore generale, e sue eventuali modificazioni.

Art. 17

ZONE SOGGETTE ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI FABBRICABILITÀ STABILITE DAL REGOLAMENTO EDILIZIO APPROVATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 199 DEL 28/1/1952

In queste zone, indicate nel piano col n. 34 bis, in sostituzione delle norme di fabbricabilità del Cap. III del presente regolamento, avranno vigore, fino all'esaurimento edilizio delle zone stesse, le norme indicate negli articoli dal 19 al 42 del Regolamento Edilizio approvato con decreto del Sindaco n. 199 del 28 gennaio 1952.

Per tutto il resto ha vigore quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 18

ZONA DA RISANARE

Nelle zone da risanare la modificazione anche parziale degli edifici esistenti e l'utilizzazione a scopo edilizio delle aree libere potrà avere luogo solo in base a direttive stabilite nel Piano Regolatore Particolareggiato o in comparti approvati ai sensi dell'articolo 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Indipendentemente dalla disposizione precedente e salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 luglio 1939, n. 1497, il Sindaco potrà autorizzare la esecuzione di modificazioni interne e di opere straordinarie di manutenzione che non diano luogo a trasformazioni essenziali della struttura degli edifici.

PIANO REGOLATORE GENERALE

LEGGENDA

CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE E NORME GENERALI RELATIVE ALLA FABBRICABILITÀ														VIABILITÀ				
ZONIZZAZIONE																		
CLASSIFICAZIONE	ZONIZZAZIONE GENERALE	PIANO GENERALE SCALA 1:5000 1:2000	NUMERI PROGRESSIVI	SIMBOLI	INDICE MASSIMO DI FABBRICABILITÀ (1)	DISTANZE			RAPPORTO TRA ALTEZZA E DISTANZA			RAPPORTO TRA LUNGHEZZA FRONTE E DISTANZE			NOTE PARTICOLARI	TRAFFICO		
						ASSE STRADA	CONFINI	FABBRICATI	ASSE STRADA	CONFINI	FABBRICATI	CONFINI	FABBRICATI	ALTEZZA MASSIMA				
LAVORO	INDUSTRIE	GRANDE INDUSTRIA	1		---	7,00	6,00	12,00	---	---	---	---	---	La sistemazione dei servizi petroliferi è subordinata al piano particolareggiato. Nelle zone 12-45 l'indice di fabbricabilità, il lato massimo e il massimo perimetro di ciascuna parcella dovranno di volta in volta essere approvati dal Sindaco su parere conforme della Commissione Edilizia e degli altri organi competenti a norma di legge.	TRAFFICO SELEZIONATO			
		SERVIZI IN DIPENDENZA DEL PORTO PETROLI	2		---	7,00	6,00	12,00	---	---	---	---	---					
	COMMERCIO	ZONE AFFARI	3		9,00	7,00	6,00	12,00	---	---	---	---	---					
		MAGAZZINI	4		---	7,00	6,00	12,00	---	---	---	---	---					
	MERCATO ALL'INGROSSO	5		---	7,00	6,00	12,00	---	---	---	---	---	---					
	AGRICOLTURA	BOSCHI	6		0,50	2,00	6,00	12,00	---	---	---	---	800				---	
ZONE RURALI		7		1,00	2,00	6,00	12,00	---	---	---	---	800	---					
ZONE MISTE		8		1,60	2,00	6,00	12,00	---	---	---	---	800	---					
		9		1,60	2,00	6,00	12,00	---	---	---	---	800	---					
IMPIANTI SPECIALI E RICREAZIONE	SPAZI LIBERI	VERDE	10		---	2,00	6,00	12,00	---	---	---	---	---	Indice di fabbricabilità, altezza massima, lato massimo e il massimo perimetro parcellare dovranno di volta in volta essere approvati dal Sindaco su parere conforme della Commissione Edilizia e degli altri organi competenti a norma di legge.	TRAFFICO MISTO			
		ZONE VERDI PUBBLICHE	11		0,50	2,00	6,00	12,00	---	---	---	---	800				---	
		ZONE VERDI PRIVATE	12		---	7,00	6,00	12,00	---	---	---	---	---				---	
		ZONE DI ASSISTENZA	13		---	7,00	6,00	12,00	---	---	---	---	---				---	
		ZONE SPORTIVE	14		---	7,00	6,00	12,00	---	---	---	---	---				---	
		ZONE BALNEARI	14		---	7,00	6,00	12,00	---	---	---	---	---				---	
	SERVIZI GENERALI	IMPIANTI SANITARI	15		---	7,00	6,00	12,00	---	---	---	---	---		---			
		CIMITERI	15		---	7,00	6,00	12,00	---	---	---	---	---		---			
		IMPIANTI MILITARI	17		---	7,00	6,00	12,00	---	---	---	---	---		---			
		VIGILI DEL FUOCO	18		---	7,00	6,00	12,00	---	---	---	---	---		---			
		UNIVERSITÀ	19		---	7,00	6,00	12,00	---	---	---	---	---		---			
		SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI	20		---	7,00	6,00	12,00	---	---	---	---	---		---			
		ELEMENTARI	21		---	7,00	6,00	12,00	---	---	---	---	---		---			
		ASILI	22		---	7,00	6,00	12,00	---	---	---	---	---		---			
IMPIANTI DI USO PUBBLICO	23		---	7,00	6,00	12,00	---	---	---	---	---	---						
CHIESE - TEMPI	24		---	7,00	6,00	12,00	---	---	---	---	---	---						
ANNONCI	25		---	7,00	6,00	12,00	---	---	---	---	---	---						
AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI	26		---	7,00	6,00	12,00	---	---	---	---	---	---						
TELECOMUNICAZIONI	27		---	7,00	6,00	12,00	---	---	---	---	---	---						
RESIDENZA	ABITAZIONI	ESTENSIVA	1º GRADO	28		2,00	6,00	4,00	6,00	2,25	2,25	1,125	5,00	2,50	13,50	450mq.	Applicazione dei rapporti tra lunghezza Fronte e distanze è valida sino a m. 35,00. Zone soggette all'applicazione delle norme di fabbricabilità stabilite dal Reg. Ed. approvato con decreto del Sindaco n. 199 del 28-1-52.	
			2º GRADO	29		2,50	6,00	4,00	6,00	2,25	2,25	1,125	5,00	2,50	13,50	450mq.		
			3º GRADO	30		3,00	6,00	4,00	6,00	2,25	2,25	1,125	5,00	2,50	13,50	450mq.		
		SEMINTENSIVA	1º GRADO	31		4,00	6,00	4,00	6,00	3,00	3,00	1,50	6,00	3,00	17,00	700mq.		
			2º GRADO	32		5,00	6,00	4,00	6,00	3,00	3,00	1,50	6,00	3,00	19,00	800mq.		
			3º GRADO	33		7,50	6,00	4,00	6,00	3,00	3,00	1,50	6,00	3,00	22,00	900mq.		
	INTENSIVA	34		9,00	6,00	4,00	6,00	3,00	4,00	2,00	6,00	4,00	30,50	1000mq.				
		34b		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
	LOCALITÀ SOGGETTE A PIANI PARTICOLARI	ZONA DA RISANARE																
		ZONA DA TRASFORMARE																
	ZONA DI NUOVA LOTTIZZAZIONE																	
VINCOLI	PUBBLICA ISTRUZIONE E INTERESSE PUBBLICO	ZONE DI INTERESSE PANORAMICO VINCOLATE																
		CENTRI ARTISTICI E RAGGRUPPAMENTI DA SALVAGUARDARE																
		EDIFICI MONUMENTALI ISOLATI DA CONSERVARE																
		LIMITI DI ZONA DI RISPETTO																

(1) I VOLUMI CHE SI OTTENGONO APPLICANDO L'INDICE DI FABBRICABILITÀ SONO DA CONSIDERARE COME I MASSIMI CONSENTITI.

TABELLA ANNESSA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PRG.

LEGENDA *	N°	ZONE DI PIANO		INDICE	VALORI MASSIMI DI FABBRICABILITÀ													
		DENOMINAZIONE			DISTANZA			ALTEZZA		RAPPORTO FRA ALTEZZA E DISTANZA			RAPPORTO FRA LUNGHEZZA E DISTANZA		SUPERFICIE MASSIMA FRONTI			
		CLASSE	DESTINAZIONE		ASSE STRADA	LIMITE COMPARTO	FABBRICATI	IN METRI	NUMERO MASSIMO PIANI	ASSE STRADA	LIMITE COMPARTO	FABBRICATI	LIMITE COMPARTO	FABBRICATI				
			VIABILITÀ															
	1	ZONE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	IMPIANTI INDUSTRIALI	7,50 e	10,00	6,00	12,00	23,60 e	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2		DEPOSITI PETROLIFERI	—	10,00	6,00	12,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3		UFFICI ED IMPIANTI COMMERCIALI	3,50	10,00	6,00	12,00	30,20	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	ZONE PORTUALI ED AEROPORTUALI	IMPIANTI PORTUALI	—	10,00	6,00	12,00	23,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5		IMPIANTI AEROPORTUALI	—	10,00	6,00	12,00	23,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	ZONE AGRICOLE	ALBERATURE E BOSCHI	0,03	10,00	6,00	12,00	7,10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7		ZONE RURALI	0,30	10,00	6,00	12,00	7,10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8		ZONE MISTE	0,50	10,00	6,00	12,00	7,10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	ZONE VERDI E SPAZI LIBERI	ZONE GERBIDE	0,01	10,00	6,00	12,00	7,10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10		VERDE PUBBLICO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11		VERDE PRIVATO	0,50	10,00	6,00	12,00	7,10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12		ZONE DI RISPETTO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	ZONE A SERVIZI GENERALI	SPORTIVI	1,50 e	10,00	6,00	12,00	13,70 e	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	14		BALNEARI	1,50 e	10,00	6,00	12,00	13,70 e	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15		SCOLASTICI	4,00 e	10,00	6,00	12,00	17,00 e	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16		UNIVERSITARI	4,00 e	10,00	6,00	12,00	17,00 e	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17		ASSISTENZIALI	4,00 e	10,00	6,00	12,00	17,00 e	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18		SANITARI	4,00 e	10,00	6,00	12,00	17,00 e	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19		CIMITERIALI	4,00 e	10,00	6,00	12,00	17,00 e	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	20		RELIGIOSI	4,00 e	10,00	6,00	12,00	17,00 e	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21		AMMINISTRATIVI	4,00 e	10,00	6,00	12,00	17,00 e	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	22		CULTURALI	4,00 e	10,00	6,00	12,00	17,00 e	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23		MILITARI	4,00 e	10,00	6,00	12,00	17,00 e	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	24		ANNONARI	4,00 e	10,00	6,00	12,00	17,00 e	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	25		TECNOLOGICI	4,00 e	10,00	6,00	12,00	17,00 e	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26		TURISTICI	4,00 e	10,00	6,00	12,00	17,00 e	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	27		FERROVIARI	4,00 e	10,00	6,00	12,00	17,00 e	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	ZONE RESIDENZIALI	ESTENSIVA DI PRIMO GRADO	1,50	10,00	6,00	12,00	13,70	4	2,25	2,25	1,125	5,00	2,50	450 mq.			
	29		ESTENSIVA DI SECONDO GRADO	2,00	10,00	6,00	12,00	13,70	4	2,25	2,25	1,125	5,00	2,50	450 mq.			
	30		ESTENSIVA DI TERZO GRADO	2,40	10,00	6,00	12,00	13,70	4	2,25	2,25	1,125	5,00	2,50	450 mq.			
	31		SEMINTENSIVA DI PRIMO GRADO	3,20	10,00	6,00	12,00	17,00	5	3,00	3,00	1,50	6,00	3,00	700 mq.			
	32		SEMINTENSIVA DI SECONDO GRADO	4,00	10,00	6,00	12,00	20,30	6	3,00	3,00	1,50	6,00	3,00	850 mq.			
	33		SEMINTENSIVA DI TERZO GRADO	5,50	10,00	6,00	12,00	23,60	7	3,00	3,00	1,50	6,00	3,00	1000 mq.			
	34		INTENSIVA	6,50	10,00	6,00	12,00	30,20	9	3,00	4,00	2,00	8,00	4,00	1900 mq.			
	34B		DI COMPLEMENTO	7,50	10,00	6,00	12,00	+	+	3,00	4,00	2,00	8,00	4,00	1900 mq.			
		ZONE DA RISANARE E TRASFORMARE	ZONE DA RISANARE (ART. 35)															
			ZONE DA TRASFORMARE (ART. 39)															
		ZONE VINCOLATE	ZONE OTTOCENTESCA (ART. 40)															
			VINCOLO AMBIENTALE (ART. 41)															

* PER LA LETTURA DEI SIMBOLI NON RIPORTATI SI FA RINVIO A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 45 DELLE PRESENTI NORME.
 e VALORE MASSIMO ENTRO IL QUALE VIENE STABILITO IL VALORE RELATIVO AD OGNI SINGOLO CASO (ART. 20 E 32 DELLE PRESENTI NORME).
 + ALTEZZE VARIABILI SECONDO LE NORME DELL'ART. 33.

piano regolatore di Albaro

Decreto del Presidente della Repubblica 26 Febbraio 1949.

Approvazione della variante al Piano Regolatore di Albaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 giugno 1914 n. 667, con la quale fu approvato il piano regolatore e di ampliamento della città di Genova nella zona di Albaro; assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quaranta anni dalla pubblicazione della legge medesima:

Vista la domanda in data 16 giugno 1943, con la quale il Comune di Genova, in base a deliberazione 10 stesso mese ed anno, ha chiesto che venga approvato, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge 28 giugno 1914, un progetto di variante al suindicato piano regolatore e di ampliamento della città di Genova;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare, e che durante le pubblicazioni vennero presentate trentuno opposizioni da parte delle seguenti ditte:

- 1) Drovanti Anna e Maria fu Attilio;
- 2) Trivero Alberto;
- 3) Pozzo Maria fu Francesco, vedova Tomaselli;
- 4) Parodi Vittorio e Giuseppe e d'Imporzano Eugenio;
- 5) Bonino Pietro, fratelli e sorelle;
- 6) Bonino Giovanni e fratelli e Gambaro Giuseppe;
- 7) Ragnoli Adriano e Carolina;
- 8) Pareto Aurelio;
- 9) Parodi Maria in Costa;
- 10) Istituto delle Suore dell'Immacolata;
- 11) Principe Santino, De Ferrari Lorenzo fu Girolamo ed altri;
- 12) Brian Alessandro fu Alessio;
- 13) Gattorno Andreina fu Giacomo;
- 14) Brian Andrea e fratelli fu Alessio;
- 15) Campostano Antonio;
- 16) Caprile Angelo Enrico fu Tito e Caprile Ninetta in Ferrari;
- 17) Marchesa Donghi Smith Eileen;
- 18) Contessa De Ferrari Enrichetta fu Gerolamo e Marchesa Rosetta De Ferrari fu Gerolamo;
- 19) Gambaro Carlo fu Francesco;
- 20) Soc. An. Alberghi Riviera (S.A.A.R.);
- 21) Albertazzi Ariberto fu Michele;
- 22) Soc. An. Immobiliare « Rex »;
- 23) Soc. An. « S.A.I.W.A. »;
- 24) Rebora Giuseppe, Giovanni ed Andrea fu Francesco;
- 25) Società Edile Industriale (S.E.I.);
- 26) Eredi Sen. Raggio Carlo;
- 27) Clinica « Villa Serena »;
- 28) Società Fondiaria Albarese;
- 29) Palan Mariano fu Emanuele;
- 30) Figari Antonia fu Giuseppe;
- 31) Soc. An. Immobiliare « L'Edificio »; (Soc. Telefonica Tirrena).

Considerato che il piano di variante in esame è informato agli stessi criteri del piano regolatore originario per quanto riguarda la viabilità principale;

Che le modifiche apportate a detto piano originario, ispirate a più moderni concetti urbanistici, mirano, soprattutto, ad una riduzione della rete stradale prevista, ad un suo maggiore adattamento alle condizioni altimetriche del terreno e ad una razionale zonizzazione;

Che con le varianti previste per la rete stradale, si viene notevolmente a ridurre l'onere del Comune, sia per la nuova classifica delle strade private, sia per la soppressione di costose opere e movimenti di terra, con il gran vantaggio di sostituire ai monotoni rettili originariamente previsti, strade in curva che, si presentano molto più varie nei riguardi visuali e panoramici, semplificando inoltre il problema della fabbricazione ai margini delle strade stesse;

Che la zonizzazione progettata appare rispondente all'organica visione delle esigenze estetiche e panoramiche della zona, oltre che alla necessità della sua popolazione;

Considerato per quanto riguarda l'eliminazione, proposta dal Ministero della Pubblica Istruzione, dell'edificio progettato in prossimità della Villa Ravano, che occorre studiare una soluzione, la quale, pur rispondendo alle necessità ambientali del sito, tenga conto dell'indispensabile equilibrio volumetrico degli edifici prospicienti la nuova piazza ed, in particolare, della funzione determinante — quali elementi di chiusura — dei due edifici posti alla estremità orientale della piazza stessa (ex Stellare);

Considerato, nei riguardi della croce prospiciente la Villa Ravano, che si ravvisa opportuno mantenere a detta arteria, sul tracciato previsto dal piano di variante, la sua caratteristica fisionomia di sentiero racchiuso, tenendo presente peraltro l'opportunità, qualora sia altimetricamente possibile, di creare dei sottopassaggi agli incroci con la nuova arteria;

Considerato, pertanto, che è da stralciare la zona triangolare in prossimità della villa Ravano — compresa tra la croce e le due strade di piano regolatore che sfociano nella nuova piazza (ex stellare) — perchè sia sottoposta a nuovo studio in conformità dei suggerimenti contenuti nei precedenti considerando;

Considerato che tutte le opposizioni presentate non contestano in linea giuridica la legittimità delle previsioni e prescrizioni del piano di variante, bensì tendono ad ottenere modificazioni al piano medesimo, intese a salvaguardare i particolari interessi degli oppositori, per il minor sacrificio o il maggior vantaggio che ne risentirebbero le rispettive proprietà;

Che, pertanto, le seguenti opposizioni sono da respingere, in quanto le modifiche in esse proposte altererebbero, ove fossero accolte, l'unitaria organicità di vedute e di direttive del piano urbanisticamente rispondente alle necessità dell'abitato e, comunque, sono incompatibili col pubblico interesse:

1) Drovanti; 2) Trivero; 3) Pozzo; 4) Parodi e d'Imporzano; 5) Bonino; 6) Bonino e Gambaro; 7) Ragnoli; 8) Pareto; 9) Parodi; 10) Istituto delle Suore dell'Immacolata; 11) Santino e De Ferrari; 12) Brian Alessandro; 13) Brian Andrea e fratelli; 14) Campostano; 15) Caprile; 16) Donghi Smith Eileen; 17) De Ferrari; 18) Gambaro; 19) S.A. Alberghi Riviera; 20) Albertazzi; 21) S.A. Immobiliare « Rex »; 22) Rehora; 23) Soc. Edile Industriale; 24) Eredi Raggio; 25) Clinica « Villa Serena »; 26) Soc. Fondiaria Albarese; 27) Palan; 28) Figari;

Che per quanto riguarda, invece, la opposizione a firma Gattorno Andreina, essa può essere parzialmente accolta, nel senso di permettere la destinazione a villini su di una striscia profonda m. 30, lungo il fronte est della strada che da Piazza Leopardi scende verso la strada a nastro restringendo, però, detta striscia verso sud (secondo la delimitazione segnata in linea rosa sull'unità planimetria), onde permettere la libera visuale della Villa Cambiaso;

Che l'opposizione della Soc. An. S. A. I. W. A., tendente ad ottenere che un'area, dell'estensione di circa mq. 2.000, venga destinata ad uso industriale invece che ad abitazioni collettive come previsto dalla variante in esame, è meritevole di accoglimento, a condizione che le fabbriche lungo il fronte del Corso Giulio Cesare abbiano un aspetto appropriato all'ambiente circostante;

Considerato che la Soc. An. Immobiliare l'Edificio (Soc. Telefonica Tirrena) proprietaria di alcune aree, in S. Francesco d'Albaro, su cui sorge la centrale telefonica di Albaro, ha con atto in data 24 agosto 1943 dichiarato di recedere dalla propria opposizione, a condizione che venga concesso in suo favore, ai sensi di quanto dispone il regolamento edilizio del Comune di Genova, che sul tratto di terreno di sua proprietà misurante circa mq. 1.750 (posto a ponente della retta risultante dal prolungamento di levante della centrale telefonica e delimitato dalle altre parti dai confini con proprietà dei terzi) e sul quale, in base al vigente piano regolatore, potrebbero erigersi fabbricati fino all'altezza di tre piani compreso il terreno, il casotto o la mansarda, possano, invece sorgere costruzioni non superiori a quelle consentite dalle norme per il nuovo piano regolatore di Albaro per i terreni della 1ª categoria, e che a tale costruzione sia applicabile il compenso dei volumi di cui agli art. 93 e 95 del predetto regolamento;

Che, avuto riguardo alla particolare destinazione ed alle esigenze di pubblico servizio, cui deve soddisfare la predetta centrale telefonica e che ne rendono indispensabile l'ampliamento, può accogliere la richiesta della S.A. Immobiliare l'Edificio, in merito alla quale il Comune si è pronunciato favorevolmente;

Considerato che i lavori occorrenti per detta variante risultano notevolmente ridotti rispetto a quelli previsti in base all'originario piano regolatore e che si può, pertanto, mantenere, per l'attuazione della variante stessa,

il termine stabilito dall'art. 4 della legge 28 giugno 1914, n. 667, limitandolo, peraltro, al 31 ottobre 1952, in conformità del disposto dell'art. 42 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Visti i voti n. 2153 del 28 ottobre 1947 e n. 2357 del 30 agosto 1948 emessi dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici;

DECRETA :

Accolte, nei sensi indicati nelle premesse, le opposizioni a firma Andreina Gattorno, Soc. An. S.A.I.W.A. e S.A. Immobiliare l'Edificio e respinte tutte le altre opposizioni, è approvata la variante al piano regolatore e di ampliamento della Città di Genova nella zona di Albaro, salvo lo stralcio della zona triangolare in prossimità della Villa Ravano, e compresa fra la croce e le due strade di piano regolatore sboccanti nella nuova piazza ex Stellare da sottoporsi a nuovo studio.

Detta variante sarà vistata dal Ministro proponente in una tavola d'insieme in iscala 1:5000, in tredici tavole in iscala 1:1000, in due tavole planimetriche comprendenti rispettivamente la distribuzione delle reti di fognatura e dell'acqua potabile, e nel testo delle nuove norme relative al piano regolatore composto di quarantadue articoli.

Per l'esecuzione della predetta variante dovrà osservarsi il termine del 31 ottobre 1952.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1949.

F.to: LUIGI EINAUDI

F.to: TUPINI

Registrato alla Corte dei Conti

Addì 6 aprile 1949

Reg. 4 Lavori Pubblici Foglio 219

Per copia conforme

p. Il Direttore Capo Divisione

Firma illeggibile

Decreto del Presidente della Repubblica 4 Dicembre 1954

Approvazione del piano particolareggiato della piazza centrale di Albaro e della strada centrale tra via Pisa e via Galli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25/6/1865 n. 2359;

Vista la legge 28/6/1914 n. 667; con la quale fu approvato il piano regolatore e di ampliamento della città di Genova nella zona di Albaro, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di 40 anni dalla pubblicazione della legge medesima;

Visti i decreti presidenziali 26 Febbraio 1949 e 5 Luglio 1950, coi quali vennero approvati rispettivamente, una variante al piano regolatore anzidetto, ed una variante relativa alla sistemazione delle aree circostanti la Villa Ravano (ex Piazza Stellare);

Vista la domanda in data 19 Ottobre 1951, con la quale il Comune di Genova, in base a deliberazione del 3 Ottobre 1951 n. 664, ha chiesto che venga approvato il progetto di piano particolareggiato di esecuzione della zona compresa tra Via Pisa e la Via Galli che prevede la sistemazione della nuova strada e della nuova Piazza centrale di Albaro;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare, e che, durante la pubblicazione sono state presentate le seguenti opposizioni: Soc. Telefonica Tirrena, in proprio ed anche a nome della S.A. « L'EDIFICIO » (1); F.lli Piero Ravano, Isabella Cavallezoni Ravano ed altri (2); Piaggio Enrico (3);

Considerato che le soluzioni previste dal progetto sono aderenti alle previsioni del piano regolatore generale, e sono ben studiate dal punto di vista urbanistico;

Che l'opposizione presentata dalla Soc. Telefonica Tirrena, la quale sostiene che, per quanto riguarda la zona verde - di sua proprietà - a levante della Centrale Telefonica, il piano particolareggiato comporterebbe maggiori espropriazioni di quelle previste dal piano di massima è infondata ed è quindi da respingere; poichè il progetto di piano particolareggiato risulta del tutto conforme al suddetto piano di massima;

Che l'opposizione presentata dai F.lli Ravano è da respingere per i motivi indicati nel voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici qui appresso citato e che forma parte integrante del presente decreto;

Che l'opposizione con la quale il dr. Enrico Piaggio chiede che venga soppresso lo stradino previsto dal piano di massima appare meritevole di accoglimento per cui può essere approvata la variante portata al piano dal Comune con delibera in data 27 maggio 1952 concernente lo spostamento del perimetro del piano stesso a sud della nuova piazza con la soppressione dello stradino in parola e con il vincolo di zona a verde privato sulla corrispondente area;

Visto il parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (sezione VI) nell'adunanza del 25 Marzo 1952;

Udito il Consiglio di Stato;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici;

DECRETA

Respinte le opposizioni della Soc. Telefonica Tirrena e dei F.lli Piero Ravano, Isabella Cavallezoni Ravano ed altri, accolta l'opposizione del dr. Enrico Piaggio con la variante di cui alle premesse è approvato il piano particolareggiato di esecuzione della zona compresa fra la Via Pisa e la Via Galli riguardante la sistemazione della nuova strada e della nuova piazza centrale di Albaro.

Detto piano particolareggiato sarà vistato dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:500 in un piano parcellare in scala 1:500 ed in un elenco delle proprietà vincolate.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma il 4 Dicembre 1954

F.to EINAUDI

F.to ROMITA

Reg. alla Corte dei Conti addì 21 Dicembre 1954

Reg. 41 Lavori Pubblici foglio 312.

Per copia conforme

Il Direttore Capo Divisione

Firma illeggibile

Il piano particolareggiato è indicato nella planimetria con la lettera C.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 Febbraio 1956.

Approvazione della rettifica alla variante al P. R. di Albaro del tronco stradale tra via Orsini e via Sturla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 26/2/1949 con il quale è stata approvata una variante al Piano Regolatore di Genova per la regione di Albaro;

Vista la domanda in data 18 Marzo 1955, con la quale il Sindaco di Genova, in base a delibera consiliare n. 443 del 4 maggio 1952, ha chiesto l'approvazione della variante al Piano Regolatore della zona di Albaro, riguardante una rettifica al tracciato del tronco stradale compreso tra la via Orsini e la via Sturla.

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante la pubblicazione degli atti non sono state presentate opposizioni;

Ritenuto che il progetto presentato dal Comune prevede la rettifica del tracciato del tronco stradale compreso tra via Orsini e via Sturla, già previsto nella variante al piano regolatore di Albaro approvato con D.P.R. 26 febbraio 1949, al fine di eliminare alcune discordanze tra la planimetria in scala 1:1000 allegata al citato Decreto Presidenziale e lo stato di fatto;

Considerato che la variante adottata dal Comune appare ammissibile in quanto il nuovo tracciato, mentre tiene conto dei reali limiti della proprietà e delle effettive distanze dalla costruzione esistenti; migliora nel complesso l'innesto con la via Sturla;

Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Visto il voto n. 2109 emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 3 ottobre 1955;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici;

DECRETA

È approvato il progetto di variante al tracciato del tronco stradale compreso tra le vie Sturla e Orsini, in Genova vistato dal Ministro dei Lavori Pubblici in planimetria in scala 1:1000, in una planimetria in scala 1:200 ed in una relazione tecnica;

Per il compimento delle espropriazioni e dei lavori è assegnato il termine di cui alla legge 21 dicembre 1955 n. 1357;

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma addì 24 Febbraio 1956.

F.to GRONCHI
F.to ROMITA

Registrato alla Corte dei Conti addì 17 aprile 1956

Reg. 15 Lavori Pubblici foglio n. 39.

Per copia conforme all'originale
Il Direttore Capo Divisione
firma illeggibile

La rettifica è indicata nella planimetria con la lettera F.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 Marzo 1956

Approvazione della variante al P. R. di Albaro riguardante l'allargamento di via Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 Giugno 1865 n. 2359;

Vista la legge 28 Giugno 1914 n. 667, con la quale fu approvato il piano regolatore e di ampliamento della Città di Genova, per la zona di Albaro, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quaranta anni dalla pubblicazione della legge medesima;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 Febbraio 1949, con il quale è stata approvata una variante al piano regolatore di Genova per la regione di Albaro;

Vista la domanda in data 26 Agosto 1954, con la quale in base a delibera consiliare 27 luglio 1954, n. 772, il Sindaco di Genova ha chiesto l'approvazione di un progetto di modifica alla variante approvata con il citato decreto del Presidente della Repubblica 26 Febbraio 1949;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, durante la pubblicazione degli atti, non è stata presentata alcuna opposizione;

Considerato che la progettata modifica prevede l'allargamento della Via Pisa all'altezza dello sbocco della Via Flora, la lottizzazione delle aree adiacenti e la costruzione di due edifici, uno dei quali in deroga alle norme del vigente regolamento edilizio;

Considerato che la modifica in parola non prevede espropriazioni;

Considerato che l'allargamento della strada e la lottizzazione delle aree sono urbanisticamente ammissibili ed appaiono necessari per realizzare in breve tempo la sistemazione della zona;

Considerato che il fabbricato da erigersi lungo la Via Pisa, avente altezza e lunghezza sul fronte stradale superiori a quelle consentite dal vigente regolamento edilizio, non pregiudica l'assetto urbanistico della zona e pertanto può ritenersi ammissibile;

Visto il parere n. 585, espresso dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 12 marzo 1955;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici;

DECRETA

È approvato il progetto di modifica della variante al piano regolatore della regione di Albaro in Genova - concernente l'allargamento di un tratto della Via Pisa - vistato dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:1000 e nella delibera consiliare 27 luglio 1954, contenente la relazione sommaria.

Per il compimento delle opere è assegnato il termine di cui alla legge 20 aprile 1952, n. 524, e successive modificazioni;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 29 Marzo 1956.

F.to GRONCHI

F.to SEGNI - ROMITA

Visto il Guardasigilli: MORO

La variante è indicata nella planimetria con la lettera D.

Decreto del Presidente della Repubblica 25 Luglio 1956

Approvazione della variante al P. R. di Albaro riguardante la zona della valletta Cambiaso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Visto l'art. 1 della legge 28 Giugno 1914, n. 667, con la quale fu approvato il piano regolatore della città di Genova per la zona di Albaro;

Visto il D.P.R. 26 Febbraio 1949, con il quale è stato approvato una variante al piano regolatore di Genova per la regione di Albaro;

Vista la domanda in data 30 novembre 1955, con la quale in base a delibera consiliare 21 novembre 1955, n. 1138, il Sindaco di Genova ha chiesto l'approvazione del piano particolareggiato riguardante la zona della Valletta Cambiaso;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, durante la pubblicazione degli atti, non è stata presentata alcuna opposizione;

Ritenuto che il piano particolareggiato di cui trattasi, prevede la destinazione della zona a verde pubblico e la creazione di impianti sportivi e di svago all'aperto;

Considerato che il progetto appare accuratamente studiato anche in relazione alla necessità di rispettare le visuali verso la soprastante Villa Cambiaso e pertanto può ritenersi ammissibile;

Considerato che si ravvisa opportuna la creazione, nella zona, di impianti sportivi, in quanto tali impianti non alterano le caratteristiche della località;

Che, peraltro, è necessario prescrivere che il Comune non modifichi la destinazione a giardino pubblico per una parte della soprastante Villa Cambiaso;

Considerato che appare congruo assegnare, per il compimento delle espropriazioni e dei lavori il termine di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1955 n. 1357;

Visto il voto n. 345, emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 21 gennaio 1956;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici;

DECRETA

È approvato, con la prescrizione di cui alle premesse, il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore di Albaro, in Genova, per la sistemazione della zona della Valletta Cambiaso, vistato dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:500, in un elenco delle ditte da espropriare, con allegato piano parcellare in scala 1:500 ed in una relazione tecnica.

Per il compimento delle espropriazioni e dei lavori è assegnato il termine di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1956.

F.to GRONCHI

F.to ROMITA

Registrato alla Corte dei Conti

Addì 19 settembre 1956 - Reg. 38

Lavori pubblici - foglio n. 374.

Per copia conforme

Il Direttore Capo Divisione

Firma illeggibile

Il piano particolareggiato è indicato nella planimetria con la lettera B.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 Novembre 1956.

Approvazione del Piano Particolareggiato di esecuzione della zona tra via Sturla e via Costa di Serretto-Villa Bernabò Brea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 giugno 1914 n. 667, con la quale è stato approvato il Piano Regolatore della città di Genova;

Visto il D.P.R. 26 febbraio 1949, con il quale è stata approvata una variante generale al piano regolatore della zona di Albaro;

Vista la domanda con la quale il Sindaco di Genova, in base a delibera consiliare del 13 novembre 1953, approvata dalla G.P.A. il 17 marzo 1954, ha chiesto l'approvazione della variante al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore di Albaro, per la zona tra via Sturla e via Costa di Serreto (ex Villa Bernabò - Brea);

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;

Ritenuto che il progetto presentato dal Comune prevede essenzialmente la determinazione planovolumetrica dell'edilizia che dovrà sorgere nella zona;

Considerato che il piano si informa al criterio di mantenere integre le masse alberate esistenti, lasciando all'interno del complesso edilizio ampi spazi liberi sistemati a parco e destinati ad uso comune, nonchè di creare, con la diversità dimensionale dei corpi di fabbrica, un armonioso rapporto di volumi onde evitare la monotonia dell'insieme e mettere in valore le caratteristiche naturali dell'ambiente;

Considerato che il tratto di strada fra Corso Gastaldi ed il torrente Sturla è funzionale in quanto può già assorbire il traffico proveniente da levante a mezzo del raccordo di Via Isonzo e alleggerire il traffico lungo la strettoia di Via Caprera;

Considerato che il progetto presentato aderisce fedelmente alle linee del piano regolatore della città di Genova per la regione di Albaro approvato con legge 28/6/1914 n. 667 e quella della successiva variante generale al piano regolatore medesimo approvato con D.P.R. 26 Febbraio 1949;

Visto il voto n. 116, emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 21 gennaio 1956;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici;

DECRETA :

È approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore della regione di Albaro in Genova - concernente il primo tratto della strada pedemontana Genova-Nervi, compreso tra Corso Gastaldi ed il torrente Sturla - vistato dal Ministro dei Lavori Pubblici in una planimetria in scala 1:1000, in un piano parcellare in scala 1:1000, in una relazione tecnica ed in un elenco delle proprietà da espropriare.

Per l'esecuzione delle espropriazioni e delle opere è assegnato il termine di cui alla legge 21 dicembre 1955, n. 1357, che, comunque, non potrà eccedere il periodo di due anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro dei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 Gennaio 1957.

F.to GRONCHI

F.to ROMITA

Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 Gennaio 1957

Reg. 7 Lavori Pubblici, foglio 226.

Per copia conforme

Il Direttore Capo Divisione

firma illeggibile

Il piano particolareggiato è indicato nella planimetria con la lettera I.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 Aprile 1959.

Approvazione di una variante al P. R. di Albaro, relativa al tracciato viario tra via Serretto e via Sturla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 giugno 1914, n. 667, con la quale è stato approvato il piano regolatore e di ampliamento di Genova nella zona di Albaro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949 con il quale è stato approvato una variante generale a detto piano;

Vista la domanda in data 14 maggio 1957, con la quale il Sindaco di Genova, in base a delibera consiliare 17/4/1957, n. 402, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 3 marzo 1958, n. 821, ha chiesto l'approvazione di una variante al piano regolatore di Albaro, riguardante la diminuzione della larghezza e un nuovo tracciato della strada prevista tra via Serretto e via Sturla;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti, è stata presentata, nei termini, una opposizione da parte di Paolo Bocciardo;

Che tale opposizione è stata accolta dal Comune con deliberazione consiliare n. 413 del 7 marzo 1958 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa 9 Marzo 1958;

Ritenuto che il progetto presentato dal Comune prevede una modifica del tracciato di una via secondaria prevista nel piano regolatore di Albaro della larghezza di m. 15, che, partendo dalla via Sturla, corre parallelamente alla via Isonzo per ricongiungersi ancora alla via Sturla medesima;

Considerato che la congiunta via Sturla con via Serretto ha ormai solo una funzione di accesso ai lotti interni;

Considerato, pertanto, che non è più necessario un collegamento tra tali vie, essendo sufficiente sostituire il tracciato in esame con due tronchi, allacciati rispettivamente a via Sturla e via Serretto, ambedue della larghezza di m. 8, della lunghezza sufficiente a risolvere gli accessi ai lotti interni, e terminanti con un piazzale di ampiezza adeguata alla manovra degli automezzi;

Considerato, altresì che quello dei due tronchi che dà accesso alla scuola dovrà arrestarsi ai limiti della area a questa destinata;

Considerato che le previsioni di progetto si inquadrano in quella del nuovo piano regolatore generale già adottato dal Comune e sono intese a rendere disponibile un'area comunale per la costruzione di una scuola ed a riordinare la rete viaria in relazione alle attuali esigenze del traffico;

Che, pertanto, la variante proposta dal Comune appare meritevole di approvazione;

Considerato che l'opposizione Paolo Bocciardo può essere accolta, in quanto il piccolo tratto stradale, di cui l'interessato chiede l'abolizione, dà ora accesso a proprietà, che avranno ingresso diretto dal proposto tracciato di variante;

Visti i voti n. 1292 e n. 1791 emessi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici rispettivamente nelle adunanze del 19 giugno e 11 settembre 1958;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

DECRETA

Accolta l'opposizione Paolo Bocciardo, è approvata, secondo quanto precisato nelle premesse, la variante al piano regolatore generale di Albaro, per il tracciato viario tra via Serretto e via Sturla, vistata dal Ministro per i lavori pubblici in due planimetrie in scala 1:1000 ed in una relazione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1959.

F.to GRONCHI

F.to SEGNI - TOGNI

La variante è indicata nella planimetria con la lettera H.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 Aprile 1959.

Approvazione di una variante al piano regolatore della zona di Albaro, relativa allo scomparto già sede della Villa Mascardi lungo la via Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28/6/1914 n. 667, con la quale è stato approvato il piano regolatore della città di Genova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26/2/1949, con il quale è stata approvata una variante generale al piano regolatore per la zona di Albaro;

Vista la domanda in data 11/11/1957 con la quale il Sindaco di Genova in base a delibera consiliare 25/10/1957 n. 1236, ha chiesto l'approvazione di una modifica alla variante suddetta, relativa allo scomparto già sede della Villa Mascardi, lungo la Via Trento in quella Città;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti è stata presentata un'opposizione da parte del Sig. Alberti Cesare ed altri;

Ritenuto che il Comune di Genova ha formulato le sue deduzioni alla opposizione presentata con delibera consiliare n. 591 del 15/4/1958;

Ritenuto che il progetto di variante prevede la destinazione dell'area già occupata dalla antica Villa Mascardi e pertanto vincolata all'inedificabilità - villa ora distrutta da eventi bellici, alla costruzione di un caseggiato a perimetro obbligato, le cui dimensioni e la cui altezza sono determinate in modo adeguato alla edilizia già esistente nella zona;

Considerato che la progettata modifica appare urbanisticamente ammissibile e realizza una soddisfacente sistemazione della zona di che trattasi;

Che, tuttavia, poichè le maggiori altezze sulla via Trento rappresentano una compensazione di volume rispetto alla minore profondità del fabbricato, si prescrive che la convenzione tra il Comune e le ditte intestatarie, da cui risulti che la rimanente area di proprietà rimane vincolata a non costruzione, sia debitamente trascritta;

Considerato, che l'opposizione presentata dal Signor Cesare Alberti ed altri è da respingere, per le ragioni contenute nelle controdeduzioni comunali, con le quali si concorda;

Visto il parere n. 1741 espresso dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici nell'adunanza dell'11 settembre 1958;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

DECRETA :

Respinta l'opposizione Cesare Alberti ed altri, è approvato il progetto di modifica della variante al piano regolatore della regione di Albaro in Genova, relativa allo scomparto già sede della Villa Mascardi lungo la Via Trento, vistato dal Ministro competente in una planimetria in iscala 1:1000, due planimetrie in iscala 1:500, ed in una relazione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1959.

GRONCHI
SEGNI - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: Gonella

Registrato alla Corte dei Conti, addì 12/6/1959.

Atti del Governo, registrato n. 119 foglio n. 7 - Villa.

La variante è indicata nella planimetria con la lettera A.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 Maggio 1959.

Approvazione di una modifica alla variante al piano regolatore della zona di Albaro, relativa all'ampliamento della Chiesa di Boccadasse.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 28 giugno 1914, n. 667, con la quale fu approvato il piano regolatore e di ampliamento della città di Genova, per la zona di Albaro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, con il quale è stata approvata una variante al piano regolatore di Genova per la zona di Albaro;

Vista la domanda in data 5 Febbraio 1958, con la quale, in base a delibera consiliare in data 14 gennaio 1958, n. 91, il Sindaco di Genova ha chiesto l'approvazione di un progetto di modifica alla variante approvata con il citato decreto del Presidente della Repubblica 26 Febbraio 1949, relativa all'ampliamento della Chiesa di Boccadasse;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, durante la pubblicazione degli atti, non è stata presentata alcuna opposizione;

Ritenuto che la progettata modifica prevede l'ampliamento della Chiesa di Boccadasse, utilizzando ai fini costruttivi porzioni di area classificata nella 6ª categoria (zona azzurra);

Considerato che la variante proposta per l'ampliamento della Chiesa di Boccadasse è urbanisticamente ammissibile ed appare necessaria al fine di dare alla Chiesa stessa una capienza sufficiente a contenere il numero di fedeli che, in questi ultimi tempi, si è notevolmente accresciuto;

Che, tuttavia, si ravvisa necessario prescrivere che nell'ampliamento dell'edificio in questione non sia superata in alcun modo l'altezza di colmo del fabbricato attuale.

Visto il parere n. 1810 emesso dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'11 Settembre 1958;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori Pubblici.

DECRETA:

Con le prescrizioni di cui alle premesse è approvato il progetto di modifica della variante al piano regolatore di Genova per la zona di Albaro, vistata dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:1000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 Maggio 1959.

GRONCHI - TOGNI

La modifica è indicata nella planimetria con la lettera E.

Norme edilizie relative al piano regolatore e di ampliamento della Città di Genova nella zona di Albaro e norme relative al contributo.

Art. 1

Oltre alle strade e piazze pubbliche indicate nella planimetria generale sono ammesse altre strade di lottizzazione, da progettarsi e da eseguirsi dai privati, previa approvazione da parte del Comune.

Art. 2

I proprietari dei terreni che intendono costruire isolatamente od in consorzio una strada privata di lottizzazione nella loro proprietà dovranno presentare al Comune il relativo progetto, consistente in planimetria, profilo, sezioni e particolari, dal quale dovrà risultare:

a) che la strada progettata è collegata alle sue estremità con le strade pubbliche del piano regolatore. Eccezionalmente potrà essere approvato il progetto di una strada privata di lottizzazione che si colleghi con una sola estremità ed una strada del piano regolatore, ma, in tal caso, l'altra estremità dovrà essere ultimata a slargo circolare di almeno 15 metri di diametro per il ritorno facile dei veicoli;

b) avere la larghezza totale non inferiore a metri 6, oltre le cunette per lo scarico delle acque superficiali;

c) avere pendenze non superiori all'8%, eccezionalmente potrà essere ammessa la pendenza del 10% per brevi tratti di rettilineo;

d) contemplare curva con raggio non inferiore a metri 10 per pendenze inferiori al 5% e con raggio non inferiore a metri 15 per pendenze comprese tra il 5% e l'8%;

e) contemplare nel progetto la rete di fognatura completa per acque bianche e nere con allacciamento sui tronchi principali delle strade pubbliche, le bordature in pietra delimitanti i marciapiedi, i sottofondi di massiciata e la pavimentazione stradale completa;

f) avere il tracciato il cui asse mantenga la distanza stabilita dal seguente art. 13 dalle costruzioni in margine alla strada progettata.

Art. 3

I tracciati delle strade private, segnati nella planimetria del piano con linea a croce e colorazione verde, hanno solo carattere indicativo e potranno pertanto subire variazioni nel progetto di esecuzione che i privati interessati presenteranno secondo quanto stabilito con le presenti norme.

Art. 4

Il Comune, sentita la Commissione Edilizia, potrà imporre modifiche o varianti ai progetti di strade private qualora riconosca in essi non equamente rispettati gli interessi pubblici e quelli di tutti i proprietari interessati.

Art. 5

I proprietari di strade private, quando queste siano state costruite in conformità del progetto approvato e secondo le precedenti disposizioni, potranno farne cessione gratuita al Comune, il quale si impegna di accettarle e di iscriverle nell'elenco delle strade comunali dopo la loro completa ultimazione previo collaudo. Sarà in facoltà del Comune di accettare un tronco parziale di strada privata anche se sia raccordato solo da una parte con una strada pubblica.

All'atto della cessione verrà redatta in accordo una perizia del valore delle opere cedute al Comune (escluso il valore dei terreni) e tale somma verrà accreditata al proprietario cedente unicamente in deduzione dell'importo del contributo che lo stesso dovesse corrispondere al Comune. Mancando l'accordo la perizia verrà deferita ad uno o tre periti da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Genova.

Art. 6

Tutti i terreni compresi tra le strade e le piazze pubbliche del piano regolatore sono distinti e classificati secondo un piano di zonizzazione che comprende sei categorie o zone.

— Zona 1^a delle ville o villini; zona 2^a delle palazzine; zona 3^a delle case di abitazione collettiva; zona 4^a delle case popolari o fabbricati per piccole industrie; zona 5^a dei terreni per spazi verdi privati inedificabili, o destinati a giardini, parchi pubblici, scarpate, impianti sportivi all'aperto; zona 6^a delle proprietà vincolate, comprendenti edifici notevoli, parchi, canocchiali di visuali panoramici, aree di rispetto.

Le zone specificate sono quelle indicate con colorazioni diverse.

— 1^a gialla; 2^a viola; 3^a marrone; 4^a grigia; 5^a verde; 6^a azzurra nella planimetria del piano di zonizzazione che fa parte integrante del piano regolatore.

Art. 7

Nessun movimento di terra costituente modificazioni alle condizioni attuali del terreno naturale è ammesso senza la preventiva autorizzazione da parte del Podestà.

Ogni nuova costruzione, sopraelevazione, modifica od ampliamento di una costruzione esistente, dovrà essere sottoposta, allo stato di progetto, all'approvazione dell'Amministrazione Comunale unitamente a quella del relativo scomparto da formarsi secondo le

disposizioni tutte del piano di zonizzazione e delle seguenti norme generali, nonché di quelle particolari relative alla zona entro cui cade l'immobile.

Per le proprietà la cui superficie raggiunga i mq. 5.000 dovrà nel contempo essere presentato, per l'approvazione, il piano di lottizzazione di tutta la proprietà.

Il tracciamento delle linee limiti degli scomparti sarà effettuato dal Comune, ed il relativo verbale dovrà essere firmato per accettazione dal proprietario del terreno.

Le eventuali riduzioni di scomparti approvati e tracciati dal Comune non saranno computabili agli effetti di aumentare la fabbricabilità degli scomparti vicini.

Il Comune, su parere favorevole della Commissione edilizia, potrà consentire che la superficie delle strade private di lottizzazione sia computata in aggiunta a quella degli scomparti limitrofi ai soli effetti della determinazione della percentuale di fabbricazione consentita per le diverse categorie di terreno.

Art. 8

Salvi i maggiori vincoli a cui le singole proprietà fossero soggette per effetto della legge 29 giugno 1939 n. 1497, per i terreni classificati in categorie nel piano di zonizzazione sarà ammessa la seguente destinazione:

I terreni della 1^a categoria potranno destinarsi dai rispettivi proprietari, con l'approvazione del Comune, agli usi della categoria 6^a; quelli della 2^a anche agli usi della 1^a e 6^a; quelli della 3^a anche agli usi della 1^a, 2^a e 6^a; quelli della 4^a anche agli usi della 1^a, 2^a e 6^a; quelli della 5^a e 6^a non potranno avere altra destinazione neppure reciproca.

Le sedi stradali che risulteranno soppresse per effetto del presente piano regolatore potranno essere cedute dal Comune, previa sclassifica, e di preferenza saranno cedute a trattativa privata ai proprietari confinanti ripartendole secondo il loro asse.

Art. 9

Tutte le approvazioni del Comune per i progetti relativi alle strade di lottizzazione ed agli scomparti fabbricabili saranno effettuate a mezzo di provvedimento podestarile, previo parere della Commissione Edilizia del Comune.

Art. 10

Se un terreno fabbricabile, o tronco di strada privata, non confina con strade pubbliche, il suo proprietario, dopo l'approvazione del piano particolareggiato, avrà diritto di richiedere al Comune lo esproprio degli immobili necessari per crearsi l'accesso o un collegamento, avente tutte le caratteristiche delle strade private di cui al precedente articolo 2, con la strada più vicina.

In caso di mancato accordo, il Comune, se riterrà approvabile il progetto presentato, procederà all'esproprio.

Le spese relative saranno a carico del richiedente.

Art. 11

È in facoltà del Podestà, sentiti il parere della Commissione Edilizia, di concedere che edifici di carattere pubblico come scuole, chiese, edifici per pubblici spettacoli, collegi, alberghi, stadi, ed edifici sportivi in genere possano essere edificati in qualunque zona della 2^a, 3^a e 4^a categoria con rispetto del rapporto di superficie fra la zona fabbricata e l'intero scomparto e dell'altezza prevista per ogni singola zona.

Nella zona 5^a verde, previa autorizzazione del Ministero dell'Educazione Nazionale, potranno sorgere piccole costruzioni a carattere turistico e impianti sportivi all'aperto.

Art. 12

Lungo le strade pubbliche aventi larghezza di m. 20 o più si potrà fabbricare sul limite di esse. Lungo quelle di larghezza inferiore, anche se già esistenti, ma conservate dal piano regolatore, non si potranno elevare nuove costruzioni nè ricostruzioni, sopraelevazioni o modifiche delle esistenti ad una distanza minore di m. 10 dal loro asse.

Art. 13

Lungo le strade private di lottizzazione non si potranno elevare costruzioni nè ricostruzioni, sopraelevazioni o modifiche delle esistenti ad una distanza minore di metri 10 dall'asse, il quale sarà considerato come limite del corrispondente scomparto.

Art. 14

Ogni lato della costruzione nuova o di quella modificata o sopraelevata dovrà distare dal corrispondente lato del proprio scomparto di una distanza pari alla quarta parte della propria lunghezza e non meno di metri sei.

I lati del minimo rettangolo circoscritto alle piante dei nuovi caseggiati, o circoscritto alle piante di più fabbricati riuniti, non dovranno eccedere i metri 40.

Art. 15

Agli effetti della distanza da tenersi dai lati dello scomparto, a' sensi dell'art. 14 nel caso di edificio a piante non rettangolari, si sommano le lunghezze di due lati contigui se l'angolo interno, formato dai corrispondenti muri perimetrali raggiunge, o supera, i 135° (sessagesimali). Se trattasi di più lati contigui la somma delle fronti si effettua per tutti quelli compresi entro l'angolo interno maggiore od uguale a 135° formato da due lati estremi; nel computo vanno comprese le lunghezze di tali lati estremi.

Art. 16

I cortili chiusi sono vietati per le nuove costruzioni; solo, per imprescindibili necessità da riconoscersi dal Podestà su parere della Commissione Edilizia, potranno essere consentiti in casi particolari.

In tale caso però la loro superficie non potrà essere inferiore ad un quinto della somma delle superfici dei muri che li delimitano.

Le rientranze o cortili aperti per tutta la loro altezza nei muri di perimetro non possono mai avere in nessun punto profondità maggiore della metà della ampiezza della fronte.

La superficie dei cortili chiusi, delle rientranze o cortili aperti deve essere considerata come superficie coperta dalla costruzione agli effetti del computo della area totale fabbricabile.

Art. 17

Le altezze fissate per i fabbricati dalle norme particolari per ogni singola zona saranno sempre computate dalla quota media della superficie da costruirsi. In ogni caso il numero dei piani non potrà superare quello stabilito per ogni singola categoria di terteni.

La formazione e l'approvazione di ogni scomparto dovrà comprendere anche la relativa quota media di sistemazione, della superficie da costruirsi.

Lo scomparto dovrà essere sistemato con quei movimenti di terra che si rendessero indispensabili per la costruzione, sempre seguendo l'andamento naturale del terreno.

Per speciali esigenze di carattere estetico ed a salvaguardia di particolari visuali, il Podestà, sentita la Commissione Edilizia, potrà fissare d'autorità le necessarie limitazioni in altezza ed in dimensioni, della costruzione.

Per un fabbricato elevato su terreno in declivio, l'altezza delle fronti o degli spigoli potrà superare di due metri al massimo l'altezza stabilita per la zona in cui sorge.

Art. 18

La quota media della superficie da costruirsi rispetto alle strade pubbliche o private di prospetto, potrà essere inferiore, pari o superiore a quella della strada.

Per gli scomparti a quota stradale la quota media di sistemazione sarà quella della strada misurata dal corrispondente lato dell'edificio e la sistemazione potrà seguire la pendenza stradale.

Negli scomparti sistemati a quota media più alta o più bassa della strada, la fabbricazione oltre a quanto disposto dagli art. 12 e 13 dovrà essere convenientemente arretrata, ed in ogni caso non meno di m. 6 dal lembo stradale.

Gli accessi alla strada pubblica dovranno essere stabiliti mediante scalinata o rampe ed eventualmente anche mediante strade private di raccordo.

Art. 19

Tutte le porzioni di fabbricati costruite sotto la quota media dell'area da costruirsi non potranno essere destinate a locali di abitazione e saranno quindi escluse dal decreto podestarile che stabilisce l'abitabilità della costruzione.

Esse potranno essere esclusivamente destinate a cantina, depositi, cisterne, autorimesse, od altri servizi, escluso anche quello della portineria e dei locali di abitazione del portiere.

Art. 20

Gli scomparti compresi nella 1ª categoria (zona ville e villini, tinteggiatura gialla), avranno superficie pari almeno a cinque volte quella dell'area fabbricata; la costruzione dovrà distare in ogni modo almeno 5 m. dal lembo stradale, salvo gli arretramenti maggiori stabiliti dagli art. 12, 13 e 18.

Le costruzioni non potranno avere più di tre piani in tutto, nè altezza superiore ai m. 12 alla gronda o m. 16 al colmo del tetto a partire dalla quota media dell'area da costruirsi.

Le facciate dovranno presentare soluzione architettonica su tutti i prospetti.

Art. 21

Gli scomparti compresi nella 2ª categoria (zona delle palazzine, tinteggiatura viola) avranno superficie almeno eguale a quattro volte quella dell'area coperta.

Le costruzioni non potranno avere più di quattro piani in tutto, nè altezza superiore a m. 16 alla gronda e m. 20 al colmo del tetto a partire dalla quota media dell'area da costruirsi.

Le facciate dovranno presentare soluzione architettonica su tutti i prospetti.

Art. 22

Per i fabbricati compresi nella 3ª categoria (case di abitazione collettiva, tinteggiatura marrone) ove per effetto di quanto disposto dagli art. 12 e 13 debba effettuarsi un arretramento rispetto al lembo stradale, tale arretramento non potrà essere inferiore a m. 4.

Le costruzioni di questa categoria non potranno avere più di cinque piani in tutto, nè altezza superiore a metri 20 alla gronda e m. 24 al colmo del tetto misurata dalla quota media dell'area da costruirsi.

Le facciate dovranno presentare soluzione architettonica su tutti i prospetti.

Art. 23

I fabbricati compresi nella 4ª categoria (tinta grigia, case popolari ed edifici per piccole industrie) saranno regolati soltanto dalle norme generali comuni a tutte

le zone e potranno avere altezza non eccedente i 18 m. alla gronda e i metri 22 al colmo del tetto, misurata dalla quota media dell'area da costruirsi.

Art. 24

Le proprietà private della categoria 6ª (tinta azzurra) sono vincolate e debbono essere conservate per quanto riguarda il loro aspetto esterno nello stato in cui si trovano al momento dell'approvazione del presente piano regolatore.

Qualsiasi lavoro che ne possa comunque interessare l'aspetto esteriore dovrà essere preventivamente approvato dal Ministero dell'educazione Nazionale.

Le costruzioni che, in via eccezionale, il Ministero dell'Educazione Nazionale intendesse di consentire, non dovranno comunque superare i limiti stabiliti per la categoria 1ª.

Art. 25

Nelle zone da destinarsi a ville e villini, o palazzina (prima e seconda categoria) e anche nei terreni della zona 6ª, è ammessa la costruzione di piccoli edifici ad uso di autorimessa e portineria nello stesso scomparto del fabbricato principale.

La superficie coperta da tali costruzioni sarà sommata a quella dell'edificio principale per il computo dell'area fabbricabile dello scomparto; esse avranno altezza non superiore a metri sei e non saranno soggette alle disposizioni degli art. 12, 13, 14 e 18 delle presenti norme generali ed alle altre disposizioni particolari alla zona cui appartiene il terreno dello scomparto. Le distanze dal limite di scomparto, quando questo rappresenti il confine di proprietà saranno quelle stabilite dalle leggi e precisate dal codice Civile.

Art. 26

Agli effetti della fabbricabilità dei terreni prevista dal piano di zonizzazione, uno scomparto interessato da due o più categorie potrà assegnarsi alla categoria di maggiore fabbricabilità.

Sarà pure ammesso, nel computo della superficie dello scomparto, includere porzioni di terreni appartenenti ad uno stesso proprietario e destinati alla 6ª categoria, semprechè, per tali porzioni, rimanga inalterata la caratteristica di inedificabilità.

In tal caso però, ferma restando l'applicazione dell'art. 14, non potranno computarsi lungo i corrispondenti lati dello scomparto, striscie di terreno superiore a metri dodici di larghezza.

Art. 27

È in facoltà del Podestà, salvo l'autorizzazione del Ministero dell'Educazione Nazionale nei casi previsti dalla legge, sentito il parere della Commissione Edilizia, di concedere deroghe alle disposizioni conte-

nute nei precedenti art. 20, 21, 22 e 23, per gli edifici pubblici di nuova costruzione che rivestano particolare carattere di monumentalità.

Tali costruzioni del tutto eccezionali, potranno sorgere su terreno di qualsiasi categoria, con esclusione della zona VI (azzurra) e della zona V (verde).

Art. 28

Quando un fabbricato sia coperto a forma di terrazzo, sopra di questo non sarà consentita alcuna costruzione, ad eccezione di:

- 1) una difesa costituita da parapetto, balaustra o ringhiera;
- 2) una bottola a copertura scorrevole per l'accesso;
- 3) eventuali lucernari per l'illuminazione delle scale ed eventuali rialzi, o casotti per macchinari di ascensori o per riparo di serbatoi per acqua.

Tutte queste opere dovranno essere limitate alle dimensioni strettamente necessarie e, comunque, non superare in altezza un metro misurato dalla linea di gronda.

Le opere di cui ai numeri 2 e 3 potranno avere altezza superiore ad un metro solamente qualora siano raggruppate in un unico insieme architettonico.

Saranno tollerati inoltre;

a) i fumaioli e gli sfiatatoi delle latrine, i quali, tutti dovranno essere opportunamente riuniti a gruppi ed architettonicamente ultimati;

b) i parafulmini, aste di bandiere e simili disposti con ordine ed armonicamente intonati alla costruzione.

Anche tutte le opere previste dal presente articolo dovranno essere indicate sul progetto edilizio da sottoporsi all'approvazione dell'Amministrazione comunale ai sensi del precedente articolo 7.

Art. 29

Nel progetto edilizio di ogni singola costruzione da approvarsi a norma degli articoli 7 e 9, dovrà essere indicato il tipo di chiusura della proprietà ed il sistema di divisione del relativo distacco; la chiusura e la divisione della proprietà potranno essere formate con parapetto di altezza non maggiore di metri uno ed eventuale sovrastante cancellata a libera visura. L'altezza totale della recinzione non potrà in ogni caso superare i m. 2,50. La chiusura e la divisione potranno anche essere effettuate con siepi verdi od, infine con altro sistema di recinzione da approvarsi da parte del Comune unitamente al relativo progetto edilizio.

Nei terreni di 3ª e 4ª categoria è ammessa la riunione senza divisioni intermedie dei distacchi relativi a diversi caseggiati, purchè sistemati convenientemente in modo da formare ampi spazi liberi per uso comune degli inquilini e per la creazione di campi da giuoco.

I terreni che circondano gli edifici della categoria 1ª e 2ª dovranno essere sistemati decorosamente a giardino od a spazio verde.

Art. 30

Trascorso il tempo fissato per l'esecuzione del piano cesserà il diritto per il Comune di procedere ad espropriazioni e cadranno tutti i vincoli sulle proprietà dipendenti da tale diritto; permarranno invece gli altri obblighi sulla proprietà, in dipendenza al piano di zonizzazione ed alle norme del presente regolamento.

I terreni della categoria 5ª destinati ad impianti sportivi all'aperto, al parco pubblico della Valleria Cambiaso, ad aiuole centrali o laterali di strade o piazze, saranno espropriati dal Comune entro il tempo di validità del piano regolatore, gli altri spazi verdi, della stessa categoria, resteranno di proprietà privata.

Art. 31

La fabbricabilità delle nuove aree prospicienti la nuova piazzaⁿ prevista all'incrocio delle vie Centrale con le vie Monte Zovetto, Dodecaneso, Crovetto, e con quella fiancheggiante la valleria Cambiaso, sarà soggetta alle seguenti norme particolari:

I porti, previsti dal piano ai lati della piazza avranno altezza uguale a quella del piano terreno. I vari corpi di fabbrica costituenti un unico isolato dovranno avere carattere architettonico unitario e presentare soluzione architettonica su tutti i prospetti.

Tutte le fronti stradali dovranno avere rivestimento in pietra da taglio, almeno per tutta l'altezza del piano terreno.

Art. 32

I proprietari di vecchi muri di cinta, specialmente lungo le antiche « crose », dovranno provvedere alla conservazione degli stessi mantenendo il carattere originale.

Per qualsiasi lavoro di restauro, a tal uopo necessario dovrà presentarsi domanda al Podestà sufficientemente documentata.

Il Podestà, sentita la Commissione Edilizia, e previo accertamento della Soprintendenza ai Monumenti della Liguria, avrà facoltà di prescrivere al proprietario l'esecuzione di aperture in detti muri allo scopo di creare pubbliche visuali nei punti di particolare interesse.

Art. 33

È consentita al Municipio, dopo che saranno approvati i piani particolareggiati di esecuzione delle rispettive zone, la facoltà di espropriare la parte restante per conto e spese del proprietario della parte maggiore in superficie di uno scomparto, che ne abbia fatta richiesta.

Il proprietario che farà la domanda dovrà contemporaneamente depositare nelle casse municipali le somme occorrenti previste ed indicate dal Municipio, salvo ad integrarle alla prima richiesta.

Se due o più proprietari si trovassero nella condizione di possedere parti eguali di uno scomparto, e concorressero entrambi per l'acquisto della parte restante, la facoltà sarà esercitata per conto di quello che prima ne avrà fatta domanda.

Art. 34

Decorso un anno dacchè il Municipio avrà aperte le strade e piazze, se il proprietario della maggiore non abbia fatta la richiesta di cui all'articolo precedente, il diritto di far espropriare trapasserà agli altri proprietari, a preferenza sempre di chi possiede la maggior superficie.

La data dell'apertura delle strade dovrà per cura del Municipio pubblicarsi nel Bollettino ufficiale degli annunci legali della Prefettura.

Art. 35

Trascorsi tre anni dalla ultimazione delle strade senza che le costruzioni siano iniziate, il Municipio avrà diritto di espropriare lo scomparto anche per conto di terzi, pagando il prezzo che per lo stesso scomparto sarebbe spettato prima dell'esecuzione dell'opera e stabilito all'epoca delle espropriazioni, aumentando della metà del maggior valore accertato per il pagamento del contributo oltre al rimborso delle quote di questo eventualmente pagate.

Art. 36

Per tutto quanto non sia in contrasto con le presenti norme avranno vigore le disposizioni dei regolamenti d'igiene e di edilizia del Comune di Genova.

NORME RELATIVE AL CONTRIBUTO

Art. 37

Il contributo è dovuto al Comune da tutte le proprietà comprese nel presente piano regolatore avvantaggiate dalle opere compiute in attuazione del piano stesso.

Il contributo sarà fissato nella misura di cui all'art. 2 della legge 28 giugno 1914 n. 667 approvativa del piano e nei modi indicati nei seguenti articoli, salvo i casi nei quali fosse concordato convenzionalmente.

Nella determinazione del contributo sia per concordato amichevole, che per valutazione fatta d'ufficio dal Comune, dovranno porsi in evidenza per ogni proprietà i valori seguenti:

a) valore del terreno da espropriarsi per la formazione di strade e piazze;

b) valore del terreno da assegnarsi agli scomparti in base agli articoli precedenti, anche se coperti da case da demolirsi o da conservarsi.

Delle case da demolirsi non dovrà essere eseguita nessuna valutazione ed il terreno da esso occupato, ai soli effetti della determinazione del contributo, sarà valutato come terreno scoperto; delle case da conservarsi dovrà invece essere eseguita speciale valutazione;

c) indennità per l'occupazione del terreno necessario per dare scarpate al taglio o rilevato stradale o per la sede dei muri di sostegno delle strade.

Tali valori saranno stabiliti senza tener conto alcuno dei vantaggi immediati o speciali provenienti dall'opera ai terreni che residueranno ai proprietari.

L'indennità dei terreni soggetti ad espropriazione per apertura o allargamento di strade o di altri spazi pubblici dovrà sempre ragguagliarsi al puro valore del terreno, indipendentemente dalla sua edificabilità e senza riguardo al maggior valore che il piano abbia potuto conferire al terreno.

Art. 39

L'elenco dei proprietari di beni immobili da sottoporre a contributo perchè avvantaggiati da opera eseguita per l'attuazione del piano regolatore, sarà compilato ad opera compiuta con riferimento alla data di ultimazione dell'opera stessa e dovrà stabilire il valore degli scomparti edificatori e dei terreni coperti da case da demolirsi o da conservarsi valutando, come al comma b) del precedente articolo le sole case da conservarsi e non quelle da demolirsi; per queste ultime l'area corrispondente sarà valutata come semplice terreno scoperto.

Nella determinazione del contributo ai singoli beni immobili sarà pure tenuto conto di tutti i vantaggi apportati dall'opera per aumento d'aria, di vista, di luce, prospetto, larga e comoda circolazione, cessazione di servitù, risanamento di terreno, cambiamento in aree fabbricabili di terreni seminativi, ortivi, e ville, impianti di linee tranviarie, di altri mezzi di comunicazione o di nuovi pubblici servizi ed in genere di qualunque vantaggio apprezzabile venuto al fondo dall'opera o per opera comunale.

Il maggiore valore della proprietà soggetta a contributo sarà conteggiato come uguale alla differenza tra il valore attribuito allo scomparto posteriormente alla esecuzione dell'opera comunale ed il valore originario che allo scomparto stesso era stato attribuito indipendentemente dall'intervento del piano regolatore.

La deliberazione che approva l'elenco di cui sopra è depositata per 30 giorni nell'ufficio comunale e del deposito viene dato avviso pubblico con appositi manifesti; essa è inoltre notificata individualmente ai proprietari interessati dal nesso comunale.

Ogni proprietario interessato può esperire i ricorsi previsti dagli articoli 227 e 288 del testo unico per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931 n. 1175 e successive modificazioni.

La prima quota del contributo dovuto al Comune scadrà con l'Imposta prediale dell'anno successivo al compimento di ciascun tratto di opere per proseguire a decimi di anno in anno come è prescritto dall'art. 78 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.

Art. 41

Le strade pubbliche costruite da privati in esecuzione del piano regolatore verranno assunte dal Comune quando gliene venga fatta cessione gratuita; il contributo dei beni confinanti e contigui sarà regolato come per le altre strade e diminuito di quel tanto che si riferirà ai soli lavori compiuti da privati in conformità del piano regolatore.

L'ipoteca di cui all'art. 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, verrà iscritta a garanzia del pagamento del contributo a favore del Comune non oltre i 180 giorni dalla notifica della deliberazione di cui all'art. 39.

Le spese per la cancellazione dell'ipoteca di cui sopra sono a carico del proprietario del fondo colpito.

Visto: Come da decreto del Presidente della Repubblica in data odierna.

Roma, li 26 febbraio 1949.

Il Ministro per i LL.PP.

F.to: TUPINI

INDICE

DELLE PRINCIPALI NORME DEL REGOLAMENTO

Strade private	Art. 1 - 5	Zona gialla - Fabbricabilità	Art. 20
Suddivisione della regione in zone	» 7	» viola »	» 21
Movimenti terreno - Scomparti - Lottizzazioni - Computo strade private	» 7	» marrone »	» 22
Scambi di categoria	» 8	» grigia »	» 23
Sedi stradali soppresse	» 8	» azzurra »	» 24
Diritti d'accesso alle strade pubbliche	» 10	Portinerie - Autorimesse	» 25
Edifici pubblici - Zone verdi	» 11	Scomparti fra due zone	» 26
Distanze dalle assi stradali	» 12	Edifici Monumentali	» 27
» » strade private	» 12	Soprastrutture	» 28
Distanze dai confini - Lunghezza fronti	» 13	Recinzioni	» 29
Computo dei lati - Rispetto ai confini	» 15	Diritti espropri - Termini	» 30
Cortili	» 16	Zone verdi	» 30
Altezze - Quota di sistemazione	» 17	Piazza centrale	» 31
Terreni in declivio	» 17	Antiche crose	» 32
Scomparti a quota media	» 18	Espropri	» 33
Vani sotto quota media	» 19	Termini espropri	» 34
		» »	» 35
		Contributi di Miglioria	» 37 - 42

piano regolatore di S. Fruttuoso

Regio Decreto Legge 20 Giugno 1877, n. 3908

Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della Città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle Frazioni Suburbane.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato.
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

È approvato il piano regolatore e di ampliamento della Città di Genova dal lato orientale, nella parte piana delle Frazioni Suburbane, secondo il progetto dell'Ingegnere civico municipale signor Michele Marcenaro, colle modificazioni indicate dal Ministero dei Lavori Pubblici e dal Ministero della Guerra come fu adottato dal Consiglio municipale di quella Città.

Un esemplare di questo progetto così modificato e vidimato dai Ministri dei Lavori Pubblici e della Guerra sarà depositato nell'archivio di Stato.

Art. 2

È concessa facoltà al Comune di Genova di chiamare a contributo per l'esecuzione di questo piano i proprietari di beni compresi nel piano, confinanti o contigui, a termini degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 3

Il Governo avrà facoltà di acconsentire alle modificazioni di questo piano, che venissero dal Comune riconosciute opportune nello sviluppo della sua attuazione.

Art. 4

Sarà provveduto alla esecuzione della presente legge con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio municipale di Genova, ed approvato con Decreto Reale, previo avviso della Deputazione e del Consiglio di Stato.

Art. 5

È assegnato il tempo di anni quaranta per la esecuzione di questo piano regolatore e di ampliamento. Questo tempo comincerà a decorrere dalla data della promulgazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Pollenzo addì 20 giugno 1877.

VITTORIO EMANUELE
G. ZANARDELLI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia - li 30 giugno 1877)

Regio Decreto Legge 24 Agosto 1877

Approvazione del Regolamento per l'applicazione del contributo ai proprietari dei beni compresi, confinanti o contigui del piano regolatore e di ampliamento della Città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 giugno 1877, n. 3908, che approva il piano regolatore e d'ampliamento della Città di Genova dal lato Orientale delle frazioni suburbane, con facoltà al Comune di chiamare a contributo per l'esecuzione di esso i proprietari dei beni compresi nel piano, confinanti o contigui.

Visto l'art. 4 di detta legge;

Visto il regolamento deliberato in esecuzione della legge stessa dal Consiglio comunale di Genova in seduta del 14 giugno 1877, ed approvato dalla Deputazione Provinciale il 21 successivo;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico

È approvato l'annesso Regolamento per l'applicazione del contributo ai proprietari dei beni stabili confinanti o contigui (compresi nel sopradetto piano regolatore e di ampliamento della Città di Genova) nella spesa di esecuzione del piano stesso in osservanza della legge 20 giugno 1877, n. 3908, il quale regolamento sarà visto d'ordine nostro dal proponente Ministro.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1877.

VITTORIO EMANUELE
G. ZANARDELLI

Regolamento per l'applicazione del contributo ai proprietari dei beni compresi, confinanti o contigui del piano regolatore e d'ampliamento della Città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane.

Art. 1

La nota dei proprietari liberi e enfiteuti di edilizi, case e terreni sottoposti a contributo dovrà per cura della Giunta municipale, compilarsi e pubblicarsi prima del cominciamento delle varie opere pubbliche comprese nel piano, in conformità dell'art. 17 della legge 25 giugno 1865.

Per le opere già costrutte od in corso di costruzione questa pubblicazione sarà fatta dentro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 2

Costituiscono elemento di maggiore valore, da sottoporsi a contributo, l'aumento di area, di luce e di prospetto, la più larga o comoda circolazione, la mag-

giore sicurezza di accesso, la cessazione di oneri o di servitù gravanti il frontista o vicino, il prosciugamento e risanamento di terreni acquitrinosi e malsani, il cambiamento in aree fabbricabili de' suoli prima destinati alla semina, ad orti, giardini, ville e generalmente ogni sorta di vantaggi apprezzabili venuti al fondo dall'opera o per l'opera comunale.

Art. 3

Dentro quindici giorni dal giorno che una strada o piazza abbia ricevuto la sua regolare sistemazione, dovrà dal Comune notificarsi, nella forma delle citazioni, ai proprietari, di che nell'art. 1 il maggior valore attribuito alla loro proprietà con invito nei quindici giorni successivi ad accettarlo, od a concordarne altra liqui-

dazione in iscritto col proporzionale contributo portato dagli articoli 78 e 79 della legge 25 giugno 1865.

Art. 4

Scaduti i quindici giorni senza accettazione o concordato da parte dei proprietari notificati, verrà per cura del Sindaco, trasmesso al Presidente del Tribunale Civile l'atto di notificazione con la relativa perizia, in appoggio alla quale venne attribuito il maggior valore, perchè abbia senz'altro luogo la stima secondo procedura tracciata dagli articoli 32, 34, 36 e 38 di detta legge.

Art. 5

Per le spese giudiziarie di nomina di periti e di perizia saranno osservate le norme contenute nell'art. 37 della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni.

Art. 6

Il Presidente del Tribunale trasmetterà al Sindaco la relazione dei periti con tutti i documenti, la liquidazione delle spese relative e l'assegno delle medesime sulle norme dell'articolo precedente.

Il Sindaco notificherà, colla forma delle citazioni, le conclusioni della perizia al proprietario chiamato al contributo, per gli effetti dell'art. 51 della legge 25 giugno 1865.

Art. 7

La prima quota del contributo scadrà con la prediale dell'anno successivo al compimento di ciascun

tratto d'opera ai termini dell'art. 3, per proseguire a decimi di anno in anno, come è detto nell'art. 78 della detta legge.

Art. 8

L'ipoteca di cui all'art. 81 della legge 25 giugno 1865 verrà, per ordine del Comune, iscritta nei venti giorni della notificazione ordinata coll'articolo 3 per la risultante somma di contributo.

Visto ed approvato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 14 giugno 1876

Il R. Delegato Straordinario

SEGRE

Visto ed approvato dalla Deputazione Provinciale
nella seduta del 21 giugno 1877

Il Prefetto Presidente

CASALIS

Addì 30 agosto 1877.

Visto d'ordine di S.M.

Il Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici

G. ZANARDELLI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia
il 28 settembre 1877).

Regio Decreto Legge 2 Agosto 1912, n. 1036

Approvazione della variante al piano regolatore e di ampliamento della Città di Genova dal lato orientale delle frazioni suburbane.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 giugno 1877 n. 3908, con cui fu approvato un piano regolatore e di ampliamento per la città di Genova dal lato orientale delle frazioni suburbane assegnandosi per il suo compimento, il termine di anni 40;

Ritenuto che tale piano, modificato con decreto Reale 28 gennaio 1894, è ormai attuato nella zona posta a mezzogiorno della ferrovia Genova-Pisa, ma è appena iniziato nella parte a nord della medesima, dove l'edificazione è stata finora ostacolata e persino impedita onde non fosse pregiudicato l'impianto dello scalo-merci di Terralba, che dovrà in parte occuparla e il cui perimetro, di recente accertato, non coincide le linee organiche del piano, ma abbraccia parti di strade e piazze e molte aree fabbricabili;

Che sorse perciò la necessità di una seconda variazione in rapporto ai nuovi impianti ferroviari, ed all'uopo l'ufficio tecnico municipale compilò un progetto, adottato dal Consiglio comunale nell'adunanza del 27 aprile 1910;

Che sottoposto una prima volta alla formalità della pubblicazione e del deposito, il piano diede luogo a undici opposizioni da parte dei signori: 1° Avv. Luigi Biancheri, 2° Centanaro Emilia ved. Grasso, 3° Viganego Simone, 4° Armanino Adolfo, 5° Pio ricovero Martinez, 6° Società anonima cooperativa per la costruzione di case economiche, 7° Virginia Franchetti maritata Canessa, 8° Teresina Bevilacqua Arbocò, 9° Senatore Erasmo Piaggio, 10° Ditta Andrea Bevilacqua, 11° Contessa Mariquita Figoli Des Geneys ved. Quartara;

Che di queste opposizioni il Comune con deliberazione motivata del 22 novembre 1910, accolse la quarta e la decima, respingendo le altre;

Che le lievi varianti introdotte nel piano in seguito all'accoglimento dei predetti ricorsi, resero necessaria la rinnovazione della pubblicazione e del deposito, senza che fossero prodotti nuovi reclami;

Considerato che l'avvocato Luigi Biancheri afferma non necessaria tutta l'espropriazione progettata e nella quale è compreso uno stabile, sito in Via Archimede, di cui egli ha l'usufrutto, ed impugna inoltre l'eccessiva larghezza del termine di esecuzione come gravemente pregiudizievole al suo diritto;

Che non sono attendibili, nè il primo motivo, in quanto l'espropriazione è conseguenza necessaria dell'allargamento della stazione ferroviaria, nè il secondo, poichè nessun danno può derivare al reclamante dal lungo termine, durante il quale può godere tutti i benefici del piano senza corrispondere il contributo;

Che la Signora Centanaro fa generiche riserve per imperfette qualificazioni del piano parcellare e per i danni che eventualmente possono derivarne; dei quali, s'intende, non è possibile tener conto in questa sede. Inoltre richiama un'opposizione formulata contro un altro piano di variante pubblicato nel 1909, diverso da quello attuale: opposizione priva, ad ogni modo, di sostanziali argomenti e riducibile a vaghe accuse di non rispondenza del piano all'utile pubblico, di danni alla ricorrente e di vantaggi alla privata utilità di terzi;

Che il Sig. Viganego non solo reclama il diritto di edificare nella sua area, secondo le norme edilizie vigenti all'epoca della prima pubblicazione del piano, e di essere esente da contributo; ma pretende ancora che vengano mantenuti aperti al transito, come sono segnati nel piano, i distacchi di terreno che dalla via Giacomo Maresca mettono alla sua area. Al che è agevole rispondere che le due prime richieste sono interamente estranee alla materia della proposta variante e che l'ultima riguarda rapporti di vero diritto privato;

Che il Pio ricovero Martinez adduce come motivi principali di opposizione: 1) che la variante mantiene inalterata la linea limite del piano regolatore, il che impedirebbe la occupazione della contigua proprietà Mela e renderebbe impossibile la esecuzione del secondo braccio dell'edificio già progettato; 2) che la stessa variante impone la spartizione di un distacco in tre distinte zone, togliendo allo stabilimento la possibilità di un comodo accesso al terreno retrostante di sua proprietà; 3) che è pregiudizievole all'ente il proseguimento della nuova via segnata in sommità di quella De Albertis, senza precisa indicazione diretta sul terreno di proprietà dell'Istituto;

Che al riguardo è da notare come il Comune, per aderire al desiderio dell'Opera Pia, ha consentito a segnare i due nuovi bracci dell'edificio, togliendo così dal corrispondente terreno la « servitus non aedificandi » e quanto ai rapporti con la proprietà, Mela giustamente ha rilevato la necessità di ricorrere alle private trattative o ad un'apposita dichiarazione di pubblica utilità per l'ingrandimento del ricovero;

Che, d'altra parte, l'Opera pia ha mutato il suo progetto d'ingrandimento, presentando analoga domanda di variante e rinunciando a quella segnata nel piano;

Che il Comune, non potendo ora introdurre nel piano la variante suddetta, si riserva di darle corso in seguito per quanto riguarda lo spostamento del limite;

Che, quanto agli altri motivi adottati dalla Pia Opera, il secondo si riduce in fondo ad un danno privato risarcibile, non certo ad un pregiudizio del pubblico interesse; e quanto al terzo ed agli altri punti secondari del reclamo, concernenti questioni di compensi, permutate di aree, ecc. ecc., sono tutti intempestivi, avendo attinenza a ragioni esclusivamente private;

Che la Società anonima cooperativa per la costruzione di case economiche in Genova chiede le sia concesso di allungare la fronte di una sua area fabbricabile e di ridurre quella di un'altra contigua;

Che giustamente il Comune non ha accolto la prima domanda, per non recare pregiudizi ai terzi i cui edifici già costruiti avrebbero sofferto una diminuzione della visuale verso mezzogiorno, e quanto alla seconda, questa è diventata inutile perchè la Cooperativa, edificando, ha ristretto la fronte dell'area secondo era il suo intendimento;

Che il reclamo della Signora Virginia Franchetti in Canessa perde ogni valore, avendo il Comune rinunciato alla proroga di dieci anni del termine stabilito per l'esecuzione del piano, proroga impugnata appunto dalla ricorrente;

Che le opposizioni della Signora Teresina Bevilacqua Arbocò e del Senatore Erasmo Piaggio si riducono sostanzialmente a pure questioni di danni patrimoniali e quindi sono intempestive;

Che non si può accogliere il reclamo della Contessa Mariquita Figoli Des Geneys. Difatti per la parte riguardante l'espropriazione di un suo fondo, il Comune ha fatto giustamente rilevare come quest'ultima sia indispensabile alla formazione del piazzale innanzi al grande scalo-merci; per quanto poi riguarda la riserva di danni per l'inadempimento di un contratto stipulato nel 1902 in base al piano allora vigente, del pari giustamente il Comune ha osservato che l'inesecuzione del contratto, conseguenza dei nuovi fatti onde la variante fu resa necessaria, non pregiudica in alcun modo le ragioni patrimoniali derivanti dal patto interceduto, la cui esistenza non può d'altronde influire sulle considerazioni di pubblico interesse su cui è fondato il piano in esame;

Che nel piano dovranno essere introdotte le modifiche concordate tra il Comune e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per quanto concerne il sottopassaggio del Corso Torino e il sovrappassaggio di Terralba giusta la convenzione approvata dal Consiglio Comunale di Genova e dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie nelle adunanze rispettivamente del 9 Ottobre 1911 e 7 Marzo 1912;

Che il piano in esame risponde a vive e sentite esigenze economiche di un grande centro di commerci e di traffici, qual'è Genova, ed è perciò superfluo discutere sui grandi vantaggi di ordine pubblico che da esso deriveranno;

Che nulla si oppone ad accogliere la domanda del Comune in quanto concerne l'approvazione di due articoli aggiuntivi da inserire nel regolamento speciale per l'esecuzione del piano, i quali meglio e più chiaramente disciplinando le norme relative ai distacchi tra fabbricati e alla altezza dei medesimi;

Che deve intendersi come non fatta la richiesta di una clausola modificante il contributo, il quale venne imposto per legge e che solo per legge potrebbe essere modificato: del che è persuasa la stessa Amministrazione comunale;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1

Respinte le opposizioni su menzionate, è approvata la variante al piano regolatore e di ampliamento della città di Genova dal lato orientale delle frazioni suburbane, redatto dall'Ufficio tecnico municipale e visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, in due planimetrie e dieci elenchi, approvati tutti dal Consiglio comunale in data 27 Aprile e 22 novembre 1910, con le modifiche risultanti dalla convenzione colle ferrovie dello Stato dianzi citata.

Resta fisso per l'esecuzione della variante approvata col presente decreto il termine stabilito dall'art. 5 della legge 20 giugno 1877, n. 3908.

Art. 2

È approvata l'aggiunta delle seguenti disposizioni al regolamento per l'esecuzione del piano regolatore e d'ampliamento della città dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane:

a) Il Consiglio comunale è autorizzato a permettere la riunione in una sola di due o più aree fabbricabili contigue, quando cioè sia reso necessario dalle particolari esigenze di qualche costruzione (edifici pubblici, alberghi, laboratori, industrie). Tale concessione potrà limitarsi alla riunione dei piani inferiori nel caso di industrie. La riunione non dovrà per nulla modificare le linee stradali e dovrà conservare inalterati i distacchi verso le proprietà dei confinanti;

b) È vietato fare sterri a livello inferiore della strada o terreno, che deve regolare le altezze dei fabbricati, allo scopo di aggiungere piani a quelli consentiti dai regolamenti edilizi in relazione alle strade o spazi sui quali prospettano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 Agosto 1912.

VITTORIO EMANUELE
SACCHI

Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Regio Decreto Legge 21 Agosto 1936, n. 1683

Approvazione della variante al Piano Regolatore di Genova nella regione S. Fruttuoso (zona compresa fra corso Sardegna, salita dell'Orso e via Giardini).

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il vigente piano regolatore e di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana della zona suburbana;

Vista la domanda del Podestà di Genova in data 16 settembre 1935-XIII, intesa ad ottenere l'approvazione di una variante al piano suddetto per la regione di S. Fruttuoso nella zona compresa fra corso Sardegna, salita dell'Orso e via Giardini;

Visto il relativo progetto redatto dall'Ufficio tecnico comunale di Genova;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentate opposizioni o reclami;

Considerato che la variante consiste in un raccordo più breve in confronto di quello attualmente previsto tra il corso Sardegna e la salita dell'Orso con riduzione di spese e con ampliamento di aree utilizzabili per costruzioni, e che pertanto il vantaggio dei proposti lavori appare evidente;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici 30/6/1936 n. 1043;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visto l'art. 3 della legge 20/6/1877 n. 3908, e la legge 25/6/1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

È approvata la variante al piano regolatore di Genova nella regione S. Fruttuoso (zona compresa fra corso Sardegna, salita dell'Orso e via Giardini) quale risulta dall'apposito progetto costituito da una planimetria in scala 1:1000, da un piano parcellare in scala 1:1000 e da un elenco delle proprietà da occuparsi, documenti tutti in data 18 giugno 1935 a firma del vice podestà di Genova - Lagomaggiore -, vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Per la esecuzione di detta variante rimane fermo il termine stesso stabilito per la esecuzione del vigente suindicato piano regolatore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE
COBOLLI - GIGLI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 17 settembre 1936-XIV,

Atti del Governo, registro 377, foglio 70 - MANCINI.

La variante è indicata nella planimetria con la lettera D.

Regio Decreto Legge 22 Maggio 1941, n. 657

Variante al piano regolatore e di ampliamento della città di Genova per la zona compresa tra piazza Romagnosi, via Canevari e la nuova via in destra del Bisagno.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il vigente piano regolatore e di ampliamento della città di Genova dal lato orientale, nella parte piana delle frazioni suburbane, approvato con legge 20 giugno 1877, n. 3908, e successivamente modificato con i Regi decreti 2 agosto 1912, n. 1036 e 24 marzo 1921 n. 403;

Visto il R. Decreto - legge 27 ottobre 1937 XV, n. 1965, convertito nella legge 3 febbraio 1938 XVI, n. 938, in forza del quale il termine per l'attuazione del piano di che trattasi è stato prorogato fino al 19 giugno 1947 XXV;

Vista la domanda 8 novembre 1939 XVIII, con la quale il Podestà di Genova chiede l'approvazione di una nuova variante al detto piano regolatore, di cui alla citata legge ed ai citati Regi decreti, per la regione di San Fruttuoso, nella zona tra Piazza Romagnosi, Via Canevari e la nuova via in destra del Bisagno;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono prodotte opposizioni;

Considerato che la presente variante si rende necessaria in quanto non ha potuto avere pratica attuazione la precedente variante approvata con il citato Regio decreto 24 marzo 1921, n. 403, per difficoltà sorte nella espropriazione di aree interessanti la conceria di pelli della ditta Bocciardo, proprietaria degli stabili compresi nel piano e siti lungo il primo tronco della via Canevari;

Che la variante attuale, mentre permette un maggiore sviluppo dello stabilimento della Ditta Bocciardo, riduce sensibilmente l'area da espropriarsi alla ditta stessa per la formazione della nuova strada in prosecuzione della via Giacomo Moresco sino al suo incontro con la via Bobbio, riducendo conseguentemente l'area degli espropri a carico del Comune;

Che la variante stessa è soddisfacente nei riguardi della viabilità e rimuove le difficoltà che hanno impedito l'attuazione del piano precedente e che pertanto essa appare ammissibile;

Considerato che per l'attuazione della variante deve rimanere fermo il termine vigente del piano originario sopraindicato;

Considerato che i Ministeri della guerra e dell'educazione nazionale hanno espresso parere favorevole alla approvazione della variante per la parte di loro competenza;

Visto il parere n. 2595 del 28 dicembre 1940-XIX del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Sentito il Consiglio dei Ministri; *

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la guerra e per la educazione nazionale;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 20 giugno 1877, n. 3908, è approvata la nuova variante al piano regolatore e di ampliamento della Città di Genova dal lato orientale, nella parte piana delle frazioni suburbane, per la regione di S. Fruttuoso, nella zona compresa tra Piazza Romagnosi, via Canevari e la nuova via in destra del Bisagno.

Detto piano di variante, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:1000, in un piano parcellare in scala 1:1000 ed in un elenco delle proprietà da occuparsi, atti a firma dell'ing. capo Contini ed adottati con deliberazione podestarile 29 settembre 1939-XVII, n. 1210, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Per l'attuazione della variante resta fermo il termine vigente stabilito per il piano regolatore originario, giusta il citato R. decreto-legge 27 ottobre 1937 XV, n. 1945, convertito nella legge 3 febbraio 1938 XVI, n. 938.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GORLA - BOTTAI

La variante è indicata nella planimetria con la lettera F.

Decreto del Presidente della Repubblica 27 Agosto 1955, n. 1011

Approvazione di una variante al piano regolatore di S. Fruttuoso in Genova della zona compresa tra piazza Solari e via G. B. d'Albertis.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 20 giugno 1877, n. 3908, con la quale fu approvato il piano regolatore delle zone suburbane della città di Genova;

Visto il regio decreto 2 agosto 1912, n. 1036, con il quale venne approvato il piano regolatore della zona di San Fruttuoso, quale variante al piano regolatore delle zone suburbane;

Vista la legge 27 giugno 1952, n. 902, con la quale è stato assegnato il nuovo termine del 31 dicembre 1955 per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova dal lato orientale, nella parte piana delle frazioni suburbane, approvato con la predetta legge 20 giugno 1877, n. 3908;

Vista la domanda in data 7 Settembre 1954, con la quale il sindaco di Genova, in esecuzione della deliberazione consiliare 27 Luglio 1954, n. 773, ha chiesto l'approvazione di un progetto di variante al piano regolatore di San Fruttuoso per la zona compresa fra Via G.B. D'Albertis e Corso Sardegna;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, durante la pubblicazione degli atti, non è stata presentata alcuna opposizione;

Considerato che la variante proposta ha lo scopo di adeguare le previsioni del piano regolatore delle frazioni suburbane allo stato di fatto attuale, e di rendere possibile l'ampliamento del comparto di proprietà dello Istituto di Paverano del Piccolo Cottolengo di Don Orione, per consentire la estensione dei fabbricati che già oggi risultano insufficienti alle necessità dell'Opera Pia;

Considerato che, a causa dell'estensione del comparto sopra detto a detrimento della superficie dell'isolato contiguo, compreso fra le Vie Castellaro e Cellini, il Comune ha dovuto variare la lottizzazione dell'isolato stesso, creando dei lotti in corrispondenza dei confini con i comparti contigui e proporzionandoli in modo da poter accogliere un tipo edilizio migliore dal lato igienico, e volumetricamente più acconcio;

Considerato che, per compensare la diminuzione del numero dei lotti e del volume di fabbricazione rispetto al piano originario, il Comune ha previsto la copertura dei distacchi di tutto l'isolato, per una altezza corrispondente al piano terreno degli edifici, in modo da permettere la costruzione di una vasta autorimessa a piano strada, che potrà essere utilmente impiegata per ricovero torpedoni di pubblici servizi;

Considerato che la variante in questione prevede la sistemazione della viabilità mediante la modifica di alcune livellette stradali e la creazione di nuovi raccordi stradali e pedonali;

Considerato che il progetto presentato dal Comune appare pienamente ammissibile;

Che in particolare la rete viaria appare sistemata in modo più razionale, rispetto al piano regolatore originario;

Che la distribuzione dei volumi fabbricabili risulta meno monotona di quella precedentemente prevista;

Visto il voto n. 2351, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 18-21 dicembre 1954;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

DECRETA :

È approvata la variante al piano regolatore di San Fruttuoso in Genova, per la zona compresa tra la Via G.B. D'Albertis a levante ed il Corso Sardegna a ponente, dalla linea limite del piano originario a nord e da una linea ideale che lambisca i lati degli edifici già costruiti in Corso Sardegna, Via Ayroli, Via Cellini, Via Benedettini, Via G.B. D'Albertis e Via Bozzano a sud.

Tale variante sarà vistata dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:1000, in un elenco delle ditte da espropriare, in una mappa catastale in scala 1:1000 ed in una relazione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Larisia, addì 27 agosto 1955.

F.to GRONCHI

F.to SEGNI - ROMITA

Visto il Guardasigilli: Moro.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 5 novembre 1955

Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 128 - Carlomagno

La variante è indicata nella planimetria con la lettera C.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 Marzo 1956.

Approvazione di due varianti nelle zone di corso Sardegna, corso Galliera e via Paggi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 Giugno 1865 n. 2359.

Vista la legge 20 Giugno 1877 n. 3908, con la quale fu approvato il piano regolatore delle zone suburbane della città di Genova;

Visto il R.D. 2 agosto 1912, n. 1036, con il quale venne approvato il piano regolatore della zona di San Fruttuoso, quale variante al piano regolatore delle zone suburbane;

Vista la legge 27 giugno 1952, n. 902;

Vista la domanda in data 23 marzo 1953, con la quale, in base a delibera consiliare 19 febbraio 1953, n. 174, il Sindaco di Genova ha chiesto l'approvazione di due varianti al piano regolatore della zona di San Fruttuoso, la prima delle quali, contrassegnata con la lettera A), interessa le aree comprese tra il Corso Sardegna, la Via F. Miglio, il Corso Galliera, la Piazza Manzoni e la Piazza Giusti, e la seconda, distinta con la lettera B) quelle comprese tra la Via Torti, la Via San Fruttuoso, la Salita Nuova del Monte e la Via Paggi;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, durante la pubblicazione degli atti, non è stata presentata alcuna opposizione;

Considerato che la variante A) propone una nuova lottizzazione delle aree interessate, in base alla quale i due fabbricati già previsti al centro della zona, vengono arretrati e le aree stesse riunite in una sola di maggiore fronte;

Che la variante B) prevede la costruzione di un nuovo più comodo raccordo tra la Via San Fruttuoso e la Salita Nuova del Monte, la costruzione di un corpo aggiuntivo di altezza limitata tra i due fabbricati prospicienti la Via San Fruttuoso, nonché una maggiore larghezza per il fabbricato compreso tra le Vie Torti, Paggi e San Fruttuoso;

Considerato che, nel progetto di variante non sono previste espropriazioni, poichè il Comune ha regolato i rapporti di carattere patrimoniale derivanti dal progetto stesso, mediante convenzione con i privati interessati;

Considerato che le varianti progettate dal Comune hanno lo scopo di migliorare il traffico locale;

Considerato che il progetto appare ben studiato ed atto a raggiungere gli scopi che il Comune si è prefisso;

Visto il parere n. 614 emesso dal Consiglio Superiore dei LL.PP. nell'adunanza del 12.3.1954;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i LL.PP.

DECRETA :

Sono approvate le varianti al piano regolatore di San Fruttuoso in Genova per le aree comprese tra il Corso Sardegna, la Via F. Miglio, il Corso Galliera e le Piazze Manzoni e Giusti (variante A) nonché per quelle comprese

tra le Vie Torti e San Fruttuoso, la salita Nuova del Monte e la Via Paggi, (variante A), vistate dal Ministro per i LL.PP. in due planimetrie in scala 1:1000 nella delibera consiliare 19 febbraio 1953, contenente anche la relazione tecnica.

Per l'esecuzione delle opere è assegnato il termine di cui alla legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1956.

F.to GRONCHI
F.to ROMITA - SEGNI

Visto: il Guardasigilli: MORO.

Le varianti sono indicate nella planimetria con le lettere A e B.

Regolamento edilizio per l'esecuzione del piano regolatore e di ampliamento della città dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane.

Art. 1

I nuovi fabbricati ed edifici dovranno essere costruiti sulle aree segnate nel piano in tinta rosa, ed avranno la loro fronte distesa nel modo e forme ivi indicate, sia lungo le strade, piazze e giardini, sia lungo i distacchi e recinti di terreni destinati alla libera circolazione dell'aria e della luce.

Quando per avventura si volessero costruire fabbricati ed edifici all'indietro del lembo delle strade, piazze e giardini per profittare di qualche favorevole circostanza del suolo i proprietari e costruttori dovranno allineare il recinto che fronteggia il loro fabbricato od edificio sui lembi suddetti mediante muro decorato o cancellata a libero prospetto, a giudizio del Sindaco udita la Commissione edilizia, cosicchè i due fianchi della strada o piazza corrano sempre in direzione parallela a quella del loro asse e le fronti dei fabbricati e degli edifici siano sempre paralleli e normali all'asse medesimo.

Le varianti di cui nel presente articolo dovranno essere preventivamente approvate dalla Giunta municipale sentito il parere della Commissione edilizia.

Art. 2

I proprietari e costruttori delle aree fabbricabili tracciate nel piano potranno intraprendere i lavori di costruzione dei fabbricati ed edifici relativi e anche prima che il Municipio abbia provveduto all'apertura e costruzione delle strade e piazze, osservando per altro le norme tracciate nel piano medesimo, tanto per riguardo alla planimetria, quanto per l'altimetria.

Di mano in mano che il Municipio procederà alla apertura delle strade, piazze e giardini contemplati nel progetto stabilirà definitivamente sul terreno tutti i capi saldi planimetrici ed altimetrici necessari per regolare la sistemazione. E coloro che volessero costruire lungo le stesse dovranno rigorosamente uniformarsi.

Quando si volesse da taluno costruire lungo le strade, piazze e giardini prima che il Municipio ne

abbia deliberata l'apertura in allora per tali costruzioni si osserveranno le norme altimetriche e planimetriche contemplate nel piano di massima, senza che però il Municipio incorra alcuna responsabilità e sia obbligato ad alcuna indennità nel caso in cui nel piano di esecuzione e nello stabilimento dei relativi capi saldi sul terreno si riconoscano necessarie delle varianti.

Art. 3

I proprietari delle aree fabbricabili, dei caseggiati ed altri edifici compresi nel piano, confinanti o contigui, non potranno eseguire alcun lavoro se non avranno preventivamente date al Municipio sufficienti garanzie che gli assicurano l'incasso delle quote di contributo che saranno poste al loro carico giusta il regolamento per l'esecuzione della legge che dichiara di pubblica utilità il piano in discorso. Queste garanzie saranno stabilite dalla Giunta municipale a seconda dei casi e delle circostanze.

Art. 4

Sarà impedita qualunque costruzione, allorchè i proprietari o costruttori non si uniformino alle prescrizioni contenute negli articoli suddetti.

Art. 5

I proprietari e costruttori di cui nei precedenti articoli non potranno chiedere al Municipio, durante il termine concesso alla esecuzione del piano approvato, l'apertura, costruzione e sistemazione delle strade, piazze e giardini sull'allineamento dei quali avessero intraprese delle costruzioni.

Decorso detto termine se il Municipio non avrà aperte e costruite le strade, piazze e giardini, segnati nel piano approvato e si sarà verificata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità rimarranno sciolte le garanzie prestate a norma dell'articolo 3.

Art. 6

I proprietari o costruttori di fabbricati ed edifici compresi nel piano, confinanti o contigui, dovranno raccogliere in appositi pozzi o serbatoi impermeabili le materie ed acque immonde dei loro fabbricati ed edifici.

A misura che proseguiranno i lavori per l'attuazione del piano in discorso, il Municipio determinerà in quali condotti sotterranei lungo le strade, piazze e giardini pubblici i pozzi e serbatoi suddetti potranno comunicare.

Ove questa disposizione non sia compatibile colle circostanze locali, le materie ed acque sopradette dovranno essere guidate in appositi pozzi neri o serbatoi impermeabili muniti di sfioratoi di guisa che le acque riboccanti attraversino appositi filtri prima di affluire nei condotti sotterranei sopra indicati.

Questi pozzi neri o serbatoi impermeabili saranno costrutti giusta le norme che verranno stabilite dal Sindaco sentita la Commissione edilizia e la Commissione Sanitaria municipale.

Art. 7

Se gli scompartimenti dei terreni destinati alla costruzione dei fabbricati od edifici e dei contigui distacchi appartengono a due o più proprietari, il proprietario della maggior superficie di terreno avrà diritto di espropriare agli altri la restante superficie, compresa nello scompartimento.

Se ai diversi proprietari di uno scompartimento apparterrà una quantità eguale di terreno, il diritto d'espropriazione competerà al proprietario di quella parte che avrà una maggiore fronte sulla linea stradale.

Se tutti i proprietari si troveranno in pari condizioni e di superficie e di parte stradale, e concorrano per diventare proprietari dell'intero scompartimento, si procederà ad una licitazione fra essi.

Le stesse norme saranno applicate agli scompartimenti destinati alla fabbricazione dei villini e giardini annessi a ciascuno di essi, come sono indicati nel piano.

Art. 8

Dopo che il Municipio avrà aperte le strade, piazze e giardini in conformità del piano approvato, ed i proprietari di cui nel precedente articolo, non abbiano usato del loro diritto entro un mese dal giorno in cui saranno stati costituiti in mora ad esercitarlo, il diritto di espropriazione di cui sopra trapasserà negli altri proprietari, a preferenza sempre di chi possederà negli scompartimenti indicati nell'articolo precedente la maggior superficie di terreno, ovvero una maggior fronte secondo la diversità dei casi.

Art. 9

Se dopo l'espropriazione contemplata dai precedenti articoli il terreno compreso negli scompartimenti non verrà destinato alla costruzione del fabbricato, o

dell'edificio, o del villino con annesso giardino segnato nel piano, l'espropriato potrà richiedere la retrocessione del suo terreno a termini dell'art. 60 della legge 25 giugno 1865.

Art. 10

Qualora nel termine di mesi dodici dell'apertura e costruzione delle strade, piazze e giardini segnati nel piano non sia posto mano ai lavori di costruzione dei fabbricati, edifici o villini con annessi giardini, in esso piano segnati, e non siano i lavori senza interruzione proseguiti, è fatta facoltà al Municipio di espropriare anche per conto di qualunque privato i terreni e le opere entrostanti che devono servire ai nuovi fabbricati od edifici e loro dipendenze.

Art. 11

Gli spazi dei terreni compresi nei distacchi fra i nuovi fabbricati ed edifici, nonchè i terreni dei recinti nei quali non sono designate nuove costruzioni, dovranno, nell'interesse della libera circolazione dell'aria e della luce, essere coltivati a giardini.

Appartenendo i distacchi a più proprietari saranno divisi in due parti per assegnarne metà ad un caseggiato e metà all'altro mediante quelle indennità che di ragione.

La divisione sarà fatta con cancellata in ferro a libero prospetto. È vietato farla in muratura, in tavole od altro salvo che la Giunta municipale, a seconda dei casi, non istabilisca diversamente.

Art. 12

Lungo le vie, piazze e giardini pubblici la chiusura dei distacchi fra i fabbricati, edilizi e villini, sarà fatta con cancellata in ferro a libero prospetto, infissa in banchine o zoccoli in pietra, la cui altezza e forma saranno regolate dal Municipio, osservate le prescrizioni dell'articolo 559 del Codice Civile. Anche la chiusura dei recinti nei giardini annessi ai villini e di quelli entro i quali si trovano i vari fabbricati od edifici sarà formata con cancellate in ferro a libero prospetto; il tutto come sopra.

Art. 13

All'effetto di mantenere la libera e diretta circolazione dell'aria e della luce: è vietata qualsivoglia costruzione nei giardini annessi ai villini, nei distacchi e nei recinti di cui negli articoli 11 e 12 sopracitati nonchè, la costruzione di muri tavolati o simili in continuità delle cancellate od internamente a qualunque distanza dalle stesse.

Art. 14

In quanto all'altezza dei fabbricati e degli edifici, ed alla presentazione dei disegni della loro fronte e

lati, dei loro profili esterni e delle loro opere esteriori, i costruttori ed i proprietari si uniformeranno ai vigenti regolamenti.

Art. 15

Qualora il proprietario di un'area fabbricabile voglia destinarla a villino o ad uso di giardino dovrà domandarne permissione all'Amministrazione civica, la quale potrà accordarla prescrivendo i lavori opportuni perchè, ciò abbia luogo senza ledere la bellezza delle strade, piazze e giardini.

Art. 16

I proprietari dei fabbricati ed edifici compresi nel piano, confinanti o contigui, avranno, in conformità dei regolamenti edilizi, la facoltà di aprire finestre dai lati dei fabbricati ed edifici non prospicienti sulle pubbliche strade, piazze e giardini, di costruirvi balconi e di lasciar cadere lo stillicidio sui fondi attigui dei vicini, salvo a questi le indennità che di ragione da fissarsi a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 17

Il Sindaco giusta i regolamenti edilizi in vigore farà inibire modificare o distrurre ogni costruzione la quale sia in opposizione al presente regolamento e ad ogni

altro regolamento edilizio, e procederà contro i contravventori a norma della legge comunale, e dei regolamenti dianzi accennati.

Visto ed approvato dal Regio Delegato Straordinario.

Genova, li 16 giugno 1877.

SEGRE

Visto ed approvato dalla Deputazione Provinciale in seduta del 21 giugno 1877.

Genova, 26 giugno 1877.

Per il Prefetto Presidente

FILIDEI

Visto per l'omologazione del Ministro dei LL.PP.

Genova, 6 luglio 1877.

*

Pel Ministro

RONCHETTI

(Pubblicato all'Albo Pretorio della Città di Genova, nei luoghi e modi soliti, li 13 luglio 1877).

piano regolatore di Marassi

Legge 27 Aprile 1916, n. 485.

Approvazione del piano regolatore della regione Marassi, a sinistra del Bisagno, fra il torrente Ferreggiano e i Molini di Cima.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

È approvato il piano regolatore della regione di Marassi in Genova, a sinistra del Bisagno, fra il torrente Ferreggiano e i Molini di Cima, compilato da quell'Ufficio tecnico municipale e deliberato dal Consiglio comunale nelle tornate del 14 marzo e del 25 ottobre 1912. Un esemplare di questo piano, vidimato dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato nell'archivio di Stato.

Art. 2

È concessa facoltà al Comune di Genova di chiamare a contributo per l'esecuzione del piano i proprietari dei beni confinanti o contigui alle nuove vie di comunicazione nel piano stesso comprese, a mente degli articoli 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 3

Il Governo avrà la facoltà di approvare con R. Decreto, previa la osservanza della procedura stabilita dall'art. 87 della citata legge 25 giugno 1865, le modifiche al piano che nel corso della sua attuazione fossero riconosciute opportune e deliberate dal Comune.

Art. 4

Sarà provveduto alla esecuzione della presente legge con regolamento deliberato dal Comune ed approvato con R. decreto, previo parere della Giunta Provinciale Amministrativa e del Consiglio di Stato.

Art. 5

È assegnato il termine di anni 25 per l'esecuzione del piano, a decorrere dalla pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA
CIUFFELLI

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Regno, addì 5 maggio 1916, n. 106.

Regio Decreto 17 Giugno 1929, n. 1351.

Approvazione di una variante ai piani regolatori delle zone Marassi e parte piana delle frazioni suburbane, nella città di Genova (Genoa Club).

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il vigente piano regolatore della città di Genova, della regione posta a sinistra del torrente Bisagno, compresa tra il torrente Ferreggiano ed i Molini di Cima, e quello dal lato orientale della parte piana delle frazioni suburbane;

Vista la domanda del podestà di Genova intesa ad ottenere una variante dei piani stessi allo scopo di dotare quella città di un campo sportivo adeguato alle necessità odierne;

Ritenuto che il procedimento seguito fu regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentati reclami;

Considerato che il detto movente di alta utilità educativa e pubblica viene raggiunto mediante la soppressione di alcune poche aree fabbricabili, nonchè di due strade di accesso ai fabbricati che dovrebbero ivi sorgere, e senza che tutto ciò importi aumento di spesa da parte del Comune;

Viste le leggi 27 aprile 1916, n. 485, 20 giugno 1877, numero 3908, e 25 Giugno 1865, n. 2359;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

È approvata la variante ai piani regolatori su descritti della città di Genova, quale risulta dalla planimetria in scala 1:1000 a firma del podestà Broccardi, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

È mantenuto fermo per la variante il termine vigente per l'attuazione dei piani originarii.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: Rocco

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 Agosto 1929 - VII

Atti del Governo registro 287, foglio 10 - FBRZL.

La variante è indicata nella planimetria con la lettera A.

Decreto del Presidente della Repubblica 14 Marzo 1952.

Approvazione di due varianti, in via Monticelli ed in via Montebruno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 aprile 1916, n. 485, con la quale fu approvato il piano regolatore della regione di Marassi in Genova e fu assegnato il termine di venticinque anni per la sua esecuzione;

Visto il R.D. 19 luglio 1941, n. 998 con il quale, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, detto termine fu prorogato fino al 15 giugno 1949;

Vista la legge 14 dicembre 1950, n. 1225 con cui il ripetuto termine è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 1952;

Vista la domanda, in data 2 marzo 1950, con la quale il Comune di Genova ha chiesto che siano approvate due varianti, al piano regolatore suindicato;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante la pubblicazione degli atti non è stata presentata alcuna opposizione;

Ritenuto che le varianti suddette prevedono:

- a) l'indicazione delle linee limite dei distacchi per la zona tra Via Montebruno ed il Bisagno;
- b) la divisione in due del grande scomparto fabbricabile sito al margine della via Monticelli;

Considerato che dette varianti appaiono giustificate da ragioni urbanistiche ed edilizie, poichè risultano necessarie la prima per dare attuazione al piano di che trattasi e la seconda per evitare la costruzione di un fabbricato eccessivamente grande e in contrasto con i criteri della moderna edilizia;

Visto il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. emesso nell'adunanza del 4 giugno 1951, n. 2220;

Visto il parere del Consiglio di Stato del 18 dicembre 1951, n. 1376;

Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici;

DECRETA :

È approvato il progetto di varianti al piano regolatore della città di Genova per la zona di Marassi, visto dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:1000 ed in una relazione tecnica, documenti a firma dell'Ing. Capo del Comune di Genova Ing. Connio.

Per l'attuazione di dette varianti dovrà osservarsi il termine del 31 ottobre 1952, stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1952.

f.to LUIGI EINAUDI

f.to ALDISIO

Reg. alla Corte dei Conti addì 22 aprile 1952

Reg. 11 lavori pubblici foglio n. 63

per copia conforme

Il Direttore Capo Divisione

Ministero dei lavori pubblici

Direz. Gener. dell'Urbanistica e delle Opere Igieniche.

Le varianti sono indicate nella planimetria con le lettere B e B1.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 Marzo 1957, n. 341.

Approvazione della variante al piano regolatore delle frazioni suburbane della città di Genova per la zona compresa tra via Bertuccioni, via Robino e piazza G. Ferraris.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 aprile 1916, n. 484, con la quale è stato approvato il piano regolatore delle frazioni suburbane della città di Genova per la zona di Marassi;

Vista la domanda in data 23 giugno 1954, con la quale il Sindaco di Genova, in base a delibera consiliare del 7 giugno 1954, ha chiesto l'approvazione della variante al piano regolatore delle frazioni suburbane della città di Genova per la zona compresa tra via Bertuccioni, via Robino e piazza G. Ferraris;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non è stata presentata alcuna opposizione;

Ritenuto che il progetto presentato dal Comune modifica il piano precedentemente approvato nel senso di prevedere la conservazione della Chiesa di Santa Margherita, di cui era prescritta la demolizione, nonché di migliorare la rete viaria esistente creando un imbocco della via Robino con la piazza Quadrata ed una via diagonale a fianco della menzionata Chiesa;

Considerato che il progetto in esame prevede la conservazione di un edificio di notevole interesse monumentale, nonché una distribuzione dei volumi fabbricabili meno monotona di quella precedentemente prevista, ed è pertanto meritevole di approvazione;

Considerato che per la esecuzione delle opere e delle espropriazioni appare congruo assegnare il termine di cui alla legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e comunque un termine non superiore ad un anno dalla data del presente decreto;

Visto il voto n. 96, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 22 gennaio 1955;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

DECRETA :

È approvata la variante al piano regolatore delle frazioni suburbane della città di Genova per la zona compresa fra via Bertuccioni, via Robino e piazza G. Ferraris.

Per l'esecuzione delle opere e delle espropriazioni è assegnato il termine di cui alla legge 21 dicembre 1955, n. 1357, che comunque, non potrà eccedere un anno dalla data del presente decreto.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in due planimetrie in scala 1:1000, in una relazione sommaria, ed in un elenco degli immobili da espropriare, con relativo piano parcellare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1957.

f.to GRONCHI

f.to SEGNI - ROMITA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei Conti, addì 23 maggio 1957.

Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 158 - CARLOMAGNO.

La variante è indicata nella planimetria con la lettera C.

Decreto del Presidente della Repubblica 5 Settembre 1957, n. 1032.

Approvazione della modifica alla variante al piano regolatore di Marassi in Genova, nella zona di corso De Stefanis.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 aprile 1916, n. 484, con la quale fu approvato il piano regolatore della zona di Marassi in Genova;

Visto il regio decreto 17 giugno 1929, n. 1351, con il quale venne approvata una variante al piano per la costruzione di un campo sportivo;

Vista la domanda in data 27 dicembre 1955, con la quale il Sindaco di Genova, in base a delibera consiliare n. 1211 del 21 dicembre 1955, ha chiesto l'approvazione di una modifica alla variante al piano regolatore di Marassi, approvata con regio decreto 17 giugno 1929, n. 1351, riguardante l'inserimento di un comparto fabbricabile tra il civico n. 12 di corso De Stefanis e il palazzo ex Centurione;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti non sono state presentate opposizioni;

Ritenuto che la proposta modifica prevede: a) un lieve spostamento del limite di levante della zona destinata alla formazione del campo sportivo e dei relativi impianti; b) l'inserimento di un comparto fabbricabile fra il palazzo ex Centurione e l'edificio con numero civico 12 verso corso De Stefanis, comprendente un corpo di fabbrica lamellare dell'altezza massima consentita nella zona del regolamento edilizio collegato al successivo fabbricato (numero civico 12) con un corpo basso ad un solo piano;

Considerato che la proposta di variante appare ammissibile, poichè il progettato comparto non contrasta con il contiguo palazzo già Centurione e con l'edificio sito al n. 12 del corso De Stefanis, ma costituisce, con il restante complesso edilizio, un insieme proporzionato ed armonico;

Visto il parere n. 1720, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 1° settembre 1956;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

DECRETA :

È approvata la modifica alla variante al piano regolatore di Marassi, in Genova, relativa all'inserimento di un comparto fabbricabile tra il civico numero 12 di corso De Stefanis e il Palazzo ex Centurione, vistata dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:1000, ed in una relazione tecnica.

Per l'esecuzione delle opere è assegnato il termine del 30 giugno 1958.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1957.

GRONCHI

ZOLI - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei Conti, addì 30 ottobre 1957

Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 122 - REVELLA.

La variante è indicata nella planimetria con la lettera D.

Decreto del Presidente della Repubblica 27 Gennaio 1959, n. 155

Approvazione di una variante al piano regolatore di Genova per la zona di Marassi (viale Bracelli).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 27 aprile 1916, n. 484, con la quale è stato approvato il piano regolatore della zona di Marassi, in Genova;

Vista la domanda in data 24 settembre 1957, con la quale il Sindaco di Genova in base a delibera consiliare 19 luglio 1957 n. 951, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta dell'8 gennaio 1958, ha chiesto l'approvazione di una variante al piano regolatore suindicato;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non è stata presentata alcuna opposizione;

Ritenuto che la variante suddetta prevede la lottizzazione del terreno di proprietà comunale sito nella zona intensiva di Marassi, in prosecuzione della via Centurione Bracelli, per la costruzione di case popolari, con criteri rispondenti alle esigenze urbanistiche ed economiche attuali;

Considerato che detta variante appare ammissibile, in quanto comporta un miglioramento sia dal lato urbanistico che dal lato igienico, mediante la diminuzione dell'area coperta e l'eliminazione dei cortili e delle chiostrine interne, previsti nella precedente soluzione;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza n. 649 del 24-25 marzo 1958;
Visto il parere del Consiglio di Stato del 16 luglio 1958, n. 620;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

DECRETA :

È approvato il progetto di variante al piano regolatore della città di Genova per la zona di Marassi, vistato dal Ministro proponente in una relazione tecnica ed in una planimetria in scala 1:1000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1959.

GRONCHI

FANFANI - TOGNI

La variante è indicata nella planimetria con la lettera E.

Legge 3 Febbraio 1936.

Approvazione del regolamento d'esecuzione della Legge 27 Aprile 1916, N. 485, sul piano regolatore della regione di Marassi in Genova.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 aprile 1916, n. 485, con la quale fu approvato il piano regolatore della regione di Marassi, in Genova.

Visto l'art. 4 di detta legge, che prevede l'adozione e l'approvazione di un apposito regolamento per l'esecuzione della legge stessa;

Vista la domanda in data 23 maggio 1935-XIII del Comune di Genova, per ottenere che sia approvato per lo scopo anzidetto un regolamento edilizio analogo a quello già adottato per l'esecuzione del piano regolatore e d'ampliamento della stessa città dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentati reclami;

Considerato che il regolamento proposto sia in massima da adottare anche nel piano regolatore in

esame, avendo già dato, nella sua lunga applicazione pratica, ottima prova, e date le caratteristiche pressochè analoghe delle due zone;

Che però detto regolamento debba essere formulato nella fattispecie colle rettifiche dalla necessità di armonizzarlo anche nei dettagli colle leggi attualmente vigenti come è stato anche suggerito dal Consiglio di Stato;

Visto il parere della Giunta provinciale amministrativa di Genova, n. 1812, dell'8 agosto 1935;

Udito il parere del Consiglio di Stato (adunanza n. 766 del 10 dicembre 1935, della Sezione seconda);

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

È approvato nei seguenti termini il regolamento d'esecuzione della legge 27 aprile 1916, n. 485, colla quale fu approvato il piano regolatore della regione di Marassi, in Genova.

Art. 1

I nuovi fabbricati ed edifici dovranno essere costruiti sulle aree segnate nel piano in tinta rosa, ed

avranno la loro fronte distesa nel modo e forme ivi indicate, sia lungo le strade, piazze e giardini, sia lungo i distacchi e recinti di terreni destinati alla libera circolazione dell'aria e della luce.

Quando per avventura si volessero costruire fabbricati ed edifici all'indietro del lembo delle strade, piazze e giardini per profittare di qualche favorevole circostanza del suolo, i proprietari e costruttori dovranno allineare il recinto che fronteggia il loro fab-

bricato ed edificio sui lembi suddetti mediante muro decorato o cancellata a libero prospetto, a giudizio del podestà, udita la Commissione edilizia, cosichè i due fianchi della strada o piazza corrano sempre in direzione parallela a quella del loro asse, e le fronti dei fabbricati e degli edifici siano sempre paralleli e normali all'asse medesimo.

Art. 2

I proprietari e costruttori delle aree fabbricabili tracciate nel piano potranno intraprendere i lavori di costruzione dei fabbricati ed edifici relativi e anche prima che il Municipio abbia provveduto all'apertura e costruzione delle strade e piazze, osservando per altro le norme tracciate nel piano medesimo, tanto per riguardo alla planimetria, quanto per l'altimetria.

Di mano in mano che il Municipio procederà alla apertura delle strade, piazze e giardini contemplati nel progetto, stabilirà definitivamente sul terreno tutti i capisaldi planimetrici ed altimetrici necessari per regolare la sistemazione. E coloro che volessero costruire lungo le stesse dovranno rigorosamente uniformarvisi.

Quando si volesse da taluno costruire lungo le strade, piazze e giardini, prima che il Municipio ne abbia deliberata l'apertura in allora per tali costruzioni si osserveranno le norme altimetriche e planimetriche contemplate nel piano di massima, senza che però il Municipio incorra in alcuna responsabilità, e sia obbligato ad alcuna indennità nel caso in cui nel piano di esecuzione e nello stabilimento dei relativi capisaldi sul terreno si riconoscano necessarie delle varianti.

Art. 3

I proprietari delle aree fabbricabili, dei caseggiati ed altri edifici compresi nel piano, confinanti o contigui, non potranno eseguire alcun lavoro se non avranno preventivamente date al Municipio sufficienti garanzie che gli assicurino l'incasso delle quote di contributo che saranno poste a loro carico giusta il regolamento per l'esecuzione della legge che dichiara di pubblica utilità il piano in discorso. Queste garanzie saranno stabilite dal podestà a seconda dei casi e delle circostanze.

Art. 4

Sarà impedita qualunque costruzione, allorchè i proprietari o costruttori non si uniformino alle prescrizioni contenute negli articoli suddetti.

Art. 5

I proprietari e costruttori di cui nei precedenti articoli non potranno chiedere al Municipio, durante il termine concesso alla esecuzione del piano approvato, l'apertura, costruzione e sistemazione delle strade, piazze e giardini sull'allineamento dei quali avessero intrapreso delle costruzioni.

Decorso detto termine, se il Municipio non avrà aperte e costruite le strade, piazze e giardini, segnati nel piano approvato e si sarà verificata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, rimarranno sciolte le garanzie prestate a norma dell'art. 3.

Art. 6

I proprietari o costruttori di fabbricati ed edifici compresi nel piano, confinanti o contigui, dovranno raccogliere in appositi pozzi o serbatoi impermeabili le materie ed acque immonde dei loro fabbricati ed edifici.

A misura che proseguiranno i lavori per l'attuazione del piano in discorso il Municipio determinerà in quali condotti sotterranei lungo le strade, piazze e giardini pubblici i pozzi e serbatoi suddetti potranno comunicare.

Ove questa disposizione non sia compatibile colle circostanze locali, le materie ed acque sopradette dovranno essere guidate in appositi pozzi neri o serbatoi impermeabili muniti di sfiatoi di guisa che le acque riboccanti attraversino appositi filtri prima di affluire nei condotti sotterranei sopra indicati.

Questi pozzi neri o serbatoi impermeabili saranno costruiti giusta le norme che verranno stabilite dal podestà, sentita la Commissione edilizia e la Commissione sanitaria municipale.

Art. 7

Se gli scompartimenti dei terreni destinati alla costruzione dei fabbricati od edifici e dei contigui distacchi appartengono a due o più proprietari, il proprietario della maggior superficie, di terreno avrà diritto di espropriare agli altri la restante superficie, compresa nello scompartimento.

Se ai diversi proprietari di uno scompartimento apparterrà una quantità eguale di terreno, il diritto d'espropriazione competerà al proprietario di quella parte che avrà una maggior fronte sulla linea stradale.

Se tutti i proprietari si troveranno in pari condizioni e di superficie e di parte stradale, e concorrano per diventare proprietari dell'intero scompartimento si procederà ad una licitazione fra essi.

Le stesse norme saranno applicate agli scompartimenti destinati alla fabbricazione dei villini e giardini annessi a ciascuno di essi, come sono indicati nel piano.

Art. 8

Dopo che il Municipio avrà aperte le strade, piazze e giardini in conformità del piano approvato, ed i proprietari di cui nel precedente articolo, non abbiano usato del loro diritto entro un mese dal giorno in cui saranno stati costituiti in mora ad esercitarlo, il diritto di espropriazione di cui sopra trapasserà negli altri proprietari, a preferenza sempre di chi possiederà, negli scompartimenti indicati nell'articolo precedente, la maggiore superficie di terreno, ovvero una maggior fronte secondo la diversità dei casi.

Art. 9

Se dopo l'espropriazione contemplata dai precedenti articoli il terreno compreso negli scompartimenti non verrà destinato alla costruzione del fabbricato, o dell'edificio, o del villino con annesso giardino segnato nel piano, l'espropriato potrà richiedere la retrocessione del suo terreno a termini dell'art. 60 della legge 25 giugno 1865.

Art. 10

Qualora nel termine di mesi dodici dall'apertura e costruzione delle strade, piazze e giardini segnati nel piano non sia posto mano ai lavori di costruzione dei fabbricati, edifici o villini con annessi giardini, in esso piano segnati, e non siano i lavori senza interruzione proseguiti, è fatta facoltà al Municipio di espropriare, anche per conto di qualunque privato, i terreni e le opere entrostanti che devono servire di area ai nuovi fabbricati od edifici e loro dipendenze.

Art. 11

Gli spazi dei terreni compresi nei distacchi fra i nuovi fabbricati ed edifici, nonché i terreni dei recinti nei quali non sono designate nuove costruzioni, dovranno, nell'interesse della libera circolazione dell'aria e della luce, essere coltivati a giardini.

Appartenendo i distacchi a più proprietari saranno divisi in due parti per assegnarne metà ad un caseggiato e metà all'altro mediante quella indennità che di ragione.

La divisione sarà fatta con cancellata in ferro a libero prospetto. È vietato farla in muratura, in tavole od altro.

Art. 12

Lungo le vie, piazze e giardini pubblici la chiusura dei distacchi fra i fabbricati, edifici e villini, sarà fatta con cancellata in ferro a libero prospetto, infissa in battenti o zoccoli in pietra, la cui altezza e forma saranno regolate dal Municipio, osservate le prescrizioni dell'art. 559 del Codice civile. Anche la chiusura dei recinti dei giardini annessi ai villini e di quelli entro i quali si trovano i vari fabbricati od edifici sarà formata con cancellate in ferro a libero prospetto; il tutto come sopra.

Art. 13

All'effetto di mantenere la libera e diretta circolazione dell'aria e della luce, è vietata qualsivoglia costruzione nei giardini annessi ai villini, nei distacchi e nei recinti di cui negli articoli 11 e 12 sopracitati, nonché la costruzione di muri, tavolati o simili in contiguità delle cancellate od internamente a qualunque distanza dalle stesse.

Art. 14

In quanto all'altezza dei fabbricati e degli edifici, ed alla presentazione dei disegni della loro fronte e lati, dei loro profili esterni e delle loro opere esteriori,

i costruttori ed i proprietari si uniformeranno al regolamento edilizio del Comune.

Art. 15

Qualora il proprietario di un'area fabbricabile voglia destinarla a villino o ad uso di giardino, dovrà domandarne permissione all'amministrazione civica, la quale potrà accordarla prescrivendo i lavori opportuni perchè ciò abbia luogo senza ledere la bellezza delle strade, piazze e giardini.

Art. 16

I proprietari dei fabbricati ed edifici compresi nel piano confinanti o contigui, avranno, in conformità del regolamento generale edilizio del Comune, la facoltà di aprire le finestre dai lati dei fabbricati ed edifici non prospicienti sulle pubbliche strade, piazze e giardini, di costruirvi balconi e di lasciare cadere lo stili-cidio sui fondi attigui dei vicini, salvo a questi le indennità che di ragione, da fissarsi a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 17

Il podestà, giusta il regolamento generale edilizio del Comune, farà inibire, modificare o distruggere ogni costruzione la quale sia in opposizione al presente regolamento e ad ogni altro regolamento edilizio, e procederà contro i contravventori a norma della legge comunale, e del regolamento dianzi accennato.

Art. 18

Il Comune è autorizzato a permettere la riunione in una sola di due o più aree fabbricabili, contigue, quando ciò sia reso necessario dalle particolari esigenze di qualche costruzione (edifici pubblici, alberghi, laboratori, industrie). Tale concessione potrà limitarsi alla riunione dei piani inferiori nel caso di industrie. La riunione non dovrà per nulla modificare le linee stradali e dovrà conservare inalterati i distacchi verso le proprietà dei confinanti.

Art. 19

È vietato fare sterri a livello inferiore della strada o del terreno, che deve regolare le altezze dei fabbricati, allo scopo di aggiungere piani a quelli consentiti dai regolamenti edilizi in relazione alle strade o spazi cui quali prospettano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE
COBOLLI-GIGLI

*Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 28 febbraio 1936-XIV.
Atti del Governo, registro 369, foglio 142 - MANCINI.*

piano regolatore di massima del centro della città

Regio Decreto Legge 8 Settembre 1932, n. 1390

Approvazione del piano regolatore di alcune zone del Centro della Città di Genova e delle relative norme di attuazione

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta l'assoluta e l'urgente necessità di approvare il piano regolatore edilizio di massima di alcune zone del centro della Città di Genova;

Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra e per l'educazione nazionale;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore di massima di alcune zone del centro della città di Genova.

Un esemplare di tale piano costituito da una planimetria in scala 1:2000, munito del visto del Ministro per i lavori pubblici sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2

È approvato l'annesso regolamento contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'esecuzione del piano anzidetto, il quale regolamento vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 3

Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il Comune di Genova provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere comprendenti la planimetria particolareggiata della zona, e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni od a vincolo.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del Comune di Genova a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione. La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio Decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 4

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali ed i servizi ferroviari, saranno presi dal Comune di Genova preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

Art. 5

L'indennità di espropriazione per opere di piano regolatore e di edifici o aree non destinate dal piano regolatore a strade, piazze e spazi di uso pubblico, sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto alla data di pubblicazione del presente decreto, capitalizzato ad un tasso dal 3,50% al 7% a seconda delle condizioni dell'edificio e della località. Tuttavia, qualora nel periodo di validità del piano regolatore di massima, lo Stato addi-

Regio Decreto Legge 8 Settembre 1932, n. 1390

Approvazione del piano regolatore di alcune zone del Centro della Città di Genova e delle relative norme di attuazione

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta l'assoluta e l'urgente necessità di approvare il piano regolatore edilizio di massima di alcune zone del centro della Città di Genova;

Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra e per l'educazione nazionale;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore di massima di alcune zone del centro della città di Genova.

Un esemplare di tale piano costituito da una planimetria in scala 1:2000, munito del visto del Ministro per i lavori pubblici sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2

È approvato l'annesso regolamento contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'esecuzione del piano anzidetto, il quale regolamento vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 3

Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il Comune di Genova provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere comprendenti la planimetria particolareggiata della zona, e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni od a vincolo.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del Comune di Genova a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione. La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio Decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 4

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali ed i servizi ferroviari, saranno presi dal Comune di Genova preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

Art. 5

L'indennità di espropriazione per opere di piano regolatore e di edifici o aree non destinate dal piano regolatore a strade, piazze e spazi di uso pubblico, sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto alla data di pubblicazione del presente decreto, capitalizzato ad un tasso dal 3,50% al 7% a seconda delle condizioni dell'edificio e della località. Tuttavia, qualora nel periodo di validità del piano regolatore di massima, lo Stato addi-

venisse ad una generale revisione e modificazione degli imponibili catastali, l'imponibile base sarà quello risultante alla data della avvenuta revisione.

Con lo stesso criterio verrà determinata l'indennità per edifici cadenti su aree destinate a suolo pubblico.

L'indennità di espropriazione delle aree libere da costruzione destinate a strade, piazze e spazi di uso pubblico, dovrà raggugiarsi al puro valore venale del terreno considerato come non edificabile.

Art. 6

Nella determinazione del valore venale agli effetti del precedente articolo non dovrà essere tenuto conto di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato o che possa verificarsi, sia direttamente, sia indirettamente, in dipendenza dell'approvazione del presente piano di massima o della sua esecuzione, anche soltanto parziale.

Art. 7

Il Comune di Genova è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni, che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal piano regolatore, un contributo pari alla metà dell'aumento effettivo di valore da riscuotersi con le norme di cui al titolo 2^o, capo IV, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

È concessa ai contribuenti la facoltà di rinviare il pagamento dell'anzidetto contributo all'atto del trapasso di proprietà in caso di vendita, ma il pagamento dovrà in ogni caso essere effettuato per intero e maggiorato dall'interesse legale, prima della scadenza del decennio.

L'ipoteca che il Comune di Genova può iscrivere ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è esente dalla relativa tassa.

È fatto salvo il contributo di miglìoria per opere diverse da quelle indicate nella prima parte di quest'articolo.

Art. 8

Il Comune di Genova è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni, per esecuzione di opere pubbliche da indicarsi nei piani particolareggiati di esecuzione, anche i beni attigui alle aree destinate ad uso pubblico, la occupazione dei quali beni giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le prevedibili esigenze future.

È inoltre autorizzato ad espropriare le aree fabbricabili comprese nelle zone dei piani particolareggiati che saranno approvati.

L'indennità sarà fissata con i criteri di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Prima di procedere alla espropriazione delle dette zone il Comune dovrà invitare i proprietari degli stabili cadenti nelle zone stesse a dichiarare entro il termine che verrà fissato dalla Civica Amministrazione se intendono o meno essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà, secondo le norme estetiche ed edilizie e nel termine che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano e del regolamento edilizio, singolarmente se trattasi di proprietà dell'intera zona da sistemarsi, o riuniti in Consorzio, se trattasi di più proprietari.

Gli inviti di cui nel presente articolo saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali.

Art. 9

Approvato ai sensi dell'art. 3 del presente decreto legge il piano particolareggiato di esecuzione di una zona, il Comune di Genova pubblicherà l'elenco dei beni da espropriarsi, indicando il prezzo offerto per l'espropriazione.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione il Prefetto, su richiesta del Comune, ordinerà il deposito della somma offerta nella Cassa Depositi e Prestiti ed in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito pronuncerà l'espropriazione autorizzando l'occupazione dei beni. In caso di mancata accettazione dell'offerta il deposito delle indennità dovrà essere preceduto dalla compilazione di un dettagliato stato di consistenza, da redigersi in contraddittorio con gli espropriandi.

I proprietari espropriandi, che invitati ad intervenire alla compilazione dello stato di consistenza in contraddittorio non intervenissero, si intenderà abbiano rinunciato al contraddittorio.

Nei trenta giorni successivi alla notificazione del decreto di espropriazione i proprietari potranno proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata.

Art. 10

Nessuno avrà diritto ad indennità per qualsiasi danno conseguente alla risoluzione di contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 11

Qualsiasi modificazione agli edifici esistenti, da effettuarsi prima dell'approvazione del piano particolareggiato esecutivo della zona, è subordinata al rilascio di speciale permesso da parte del Comune che potrà negarlo quando, a suo giudizio insindacabile, la modificazione stessa possa impedire o rendere più costosa la futura attuazione del piano.

Alle opere eseguite in contravvenzione alla presente disposizione è applicabile il disposto dell'art. 90 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 12

Gli atti di espropriazione ed i contratti di acquisto di immobili compresi gli atti preliminari fatti dal Comune direttamente o in suo nome e conto per l'esecuzione del presente piano regolatore, saranno assoggettati alla tassa di registro e di trascrizione nella misura fissa di L. 10 per ogni trapasso e per ogni trascrizione.

La stessa disposizione si applica per l'esproprio o l'acquisto di aree fabbricabili comprese nelle zone dei piani particolareggiati che saranno approvati di cui è menzione nell'art. 8. I mutui da contrarsi eventualmente dal Comune di Genova per l'esecuzione delle opere riguardanti l'attuazione del piano suddetto, saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 13

È concessa l'esenzione della imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di 25 anni ai privati ed agli enti di qualsiasi specie, comprese le società cooperative, che in conformità del piano regolatore imprendano nel termine di anni 5 dall'inizio dei lavori di esecuzione del relativo piano particolareggiato la costruzione di case per abitazioni civili, uffici o negozi, garages, ovvero la demolizione e la ricostruzione di edifici per adattarli ai nuovi allineamenti stabiliti dai piani, sempre che le opere abbiano termine nel periodo di tre anni dall'inizio.

In caso di trasformazione di fabbricati l'esenzione sarà limitata alla parte effettivamente demolita e ricostruita.

L'esenzione di cui ai precedenti commi è estesa alle costruzioni iniziate dal Comune direttamente o mediante cessione ai privati del diritto di esproprio a termini del primo comma, seconda parte, del precedente art. 8 nel termine di anni dieci dall'inizio dei lavori, come al primo comma del presente articolo e ultimate entro il quinquennio successivo.

Art. 14

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali secondo il presente piano regolatore dovranno essere dotate di portici, dovranno, senza indennizzo di sorta, lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubblica via, i portici stessi e ciò senza pregiudizio di cui all'art. 7 del presente decreto.

Art. 15

I greti di torrente e gli arenili del mare che risulteranno comunque utilizzabili a seguito delle opere compiute dal Comune per l'esecuzione del presente piano regolatore e dei quali le competenti Amministrazioni autorizzino il passaggio al patrimonio dello Stato saranno ceduti gratuitamente in proprietà al Comune salvo i diritti dei terzi.

Art. 16

Per l'esecuzione del piano è assegnato il termine di venticinque anni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 17

Il Governo del Re ha facoltà di approvare con Regio Decreto e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del presente piano regolatore e delle norme generali per la sua esecuzione che nel corso della sua attuazione si rendessero necessarie.

Art. 18

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento perchè sia convertito in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI CROLLALANZA
DE FRANCISCI - ERCOLE - GAZZERA - JUNG

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 29 ottobre 1932 - Anno XI - Atti del Governo, registro 325, foglio 104 - MANCINI.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 5 novembre 1932 - Anno XI - N. 255.

Regolamento per l'esecuzione del piano regolatore edilizio del centro della città di Genova.

Art. 1

I proprietari dei terreni e degli edifici compresi nella zona del piano regolatore, volendo fare nuove costruzioni, o riedificare o modificare quelle esistenti, debbono, salvo quanto è disposto nei successivi articoli, uniformarsi alle disposizioni del Regolamento edilizio vigente nel Comune di Genova, omologato dal Ministro dei Lavori Pubblici il 20 aprile 1931 n. 1951.

vie, o piazze, di larghezza non inferiore ai metri venti, sarà consentita la costruzione di un piano in più oltre il massimo di sei consentito dal regolamento stesso. La linea di gronda ed il relativo cornicione saranno portati al disopra di detto ulteriore piano.

L'altezza misurata dal marciapiedi alla linea di gronda non potrà superare i metri trenta.

Art. 5

È in facoltà del Podestà di prescrivere, se del caso e volta per volta, la copertura con tetto alla genovese, per quelle costruzioni, che a parere della Commissione edilizia, verrebbero a turbare i caratteri locali d'insieme, qualora fossero altrimenti ultimate.

Art. 6

Per le costruzioni ultimate a terrazzo saranno consentite al disopra di queste soltanto le opere elencate nella seconda parte dell'art. 26 del regolamento edilizio. Per le costruzioni ultimate in parte a tetto ed in parte a terrazzo, le prescrizioni ora dette saranno applicate senza restrizione alle parti ultimate a terrazzo. Per la forma da assegnare ai tetti e per le eventuali opere al disopra di essi, restano in vigore le disposizioni del citato regolamento edilizio (art. 23 ultimi tre commi ed art. 24).

Art. 7

È in facoltà del Podestà, su parere della Commissione edilizia, di prescrivere, se del caso e volta per volta, un'altezza minore di quella consentita dall'applicazione del regolamento edilizio, qualora ciò si renda necessario per ragioni di equilibrio di masse, conchè non venga diminuito il numero dei piani che potrebbero ricavarsi in applicazione del regolamento stesso.

Art. 2

Agli effetti dell'altezza a cui le nuove costruzioni possono essere elevate, tutto il territorio cadente entro i limiti del piano regolatore è considerato Prima Zona e disciplinato cioè dalle disposizioni del comma b), meno l'ultimo capoverso, dell'art. 88 del Regolamento edilizio sopracitato. Fanno eccezione le otto aree figuranti in piazza della Vittoria ai lati del Monumento ai Caduti, per le quali restano in vigore le speciali norme annesse al piano di sistemazione di piazza della Vittoria, già approvato ed in esecuzione.

Art. 3

Oltre le altezze massime consentite a sensi del precitato art. 88 del regolamento edilizio, resta vietata la costruzione di qualsiasi ulteriore piano, e più precisamente resta vietata la costruzione del piano attico e del piano arretrato dal vivo dei muri perimetrali, quali risultano dagli articoli 26 e 49 del regolamento edilizio.

Per tutte le aree che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 49 del regolamento edilizio e cioè che abbiano tutto all'intorno uno spazio libero da costruzione, sia in soprasuolo che in sottosuolo, di almeno metri 15 e che si trovino lungo

Le aree segnate nel piano regolatore in tinta rosa chiaro, potranno essere edificate con altezza non superiore a metri dieci, da misurarsi dal marciapiedi stradale. Tali costruzioni, agli effetti dei diritti di fabbricabilità spettanti alle aree segnate in rosso cupo in conformità del regolamento edilizio e del presente regolamento, saranno considerate come non esistenti.

Art. 9

Oltre le altezze massime potrà essere consentita dal Podestà, su parere della Commissione edilizia, la costruzione di soprastrutture giustificate dal complesso architettonico ed estetico d'insieme, a qualunque uso destinate, a condizione:

a) che il volume fabbricabile al di sopra del piano orizzontale passante per la linea di gronda del caseggiato, sia, almeno, compensato da altrettanto volume eseguito in meno tra la quota stradale e tale piano;

b) che il volume eseguito in meno, nella parte di fabbricato compreso tra la quota stradale ed il piano di gronda, sia costituito da arretramenti sulle fronti esterne non inferiori a metri 4,50 con formazioni di loggie aperte verande, rientranze o vani, di interesse per il movimento delle masse architettoniche. Non saranno computati i volumi eventualmente eseguiti in meno oltre l'arretramento di metri sei dalle fronti esterne;

c) che per ogni fronte di fabbricato, sopra la quota stradale, la superficie frontale delle soprastrutture non sia superiore alla superficie frontale degli arretramenti (di almeno metri 4,50) effettuati sotto il piano di gronda;

d) che l'altezza media dei piani ricavati nelle soprastrutture non sia inferiore all'altezza media dei piani ricavati sotto il piano di gronda e soprastanti al piano terreno.

Il volume dei tetti a falde inclinate non è considerato volume di soprastrutture e non va computato nei calcoli relativi ad esse.

Art. 10

Quando, in esecuzione del piano regolatore, il terreno ai fianchi ed alle spalle di un fabbricato risulti ad un livello naturale molto più in basso di quello su cui prospetta la fronte principale, in base ad una sistemazione preventivamente approvata dal Podestà, sarà su dette parti consentita la costruzione di un unico e solo piano in più, sotto il piano terreno, a qualunque uso destinato. Questa prescrizione non riguarda gli ulteriori eventuali piani di fondi o di cantine che risultano totalmente interrati entro il perimetro dell'area fabbricabile e non visibili dall'esterno.

In qualunque punto delle fronti secondarie l'altezza, misurata tra il terreno sistemato e la linea di gronda del fabbricato, potrà superare, come massimo, di metri 4,50 l'altezza risultante sulla fronte principale. La sistemazione a piano orizzontale, o soltanto inclinato per lo scolo delle acque, dei terreni a lato delle fronti secondarie dei fabbricati, dovrà essere estesa fino all'asse dei distacchi e fino al margine di eventuali strade vicine, intendendosi per strade vicine quelle che distano col loro margine metri 10 o meno dalla fronte di fabbricato più vicina ad esse. Per i lati secondari che corrispondono a distacchi che superino i metri 20 di larghezza e per quelli che distino più di metri 10 da strade vicine, la sistemazione del terreno ai piedi delle fronti secondarie, dovrà essere per una striscia di larghezza non inferiore a metri 6.

Art. 12

Per le quattro aree segnate in tinta rosso brillante ai lati della piazza presso l'imbocco a ponente della Galleria sotto il Colle di Carignano resta illimitata l'altezza, oltre le altezze massime regolamentari, a giudizio del Podestà, su parere della Commissione edilizia.

Art. 13

Il vincolo di rifacimento dei prospetti tracciati nel piano importa l'obbligo per i proprietari, in caso di modificazioni al fabbricato, di variare i prospetti stessi secondo un progetto da approvarsi dal Comune.

Il Comune avrà facoltà di intimare ai proprietari soggetti al vincolo d'anzì accennato di procedere al rifacimento entro un termine stabilito, corrispondendo loro in tal caso un contributo pari al presumibile costo dell'opera, decurtato della somma corrispondente all'eventuale aumento di valore che dall'esecuzione di essa deriverà al fabbricato.

In caso di rifiuto il Comune avrà facoltà di procedere all'espropriazione dell'intero edificio corrispondendo una indennità fissata con le norme di cui alla legge di approvazione del piano.

Art. 14

Resta annullato l'ultimo capoverso dell'art. 88 del Regolamento edilizio, in quanto le nuove costruzioni devono corrispondere alle aree segnate sui piani particolareggiati di esecuzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici
DI CROLLALANZA

Regio Decreto Legge 10 Ottobre 1935, n. 1981

Norme chiarificative ed estensive delle agevolazioni fiscali per la esecuzione delle opere di piano regolatore della città di Genova

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della Legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 12 del R. Decreto Legge 8 settembre 1932, n. 1390, con cui fu approvato il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di chiarire alcune disposizioni emanate con detta legge nei riguardi della determinazione delle tasse di registro e di trascrizione ipotecaria cui devono essere sottoposti tutti gli atti di trasferimento di immobili compiuti per l'esecuzione di detto piano regolatore;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744, con cui fu approvato il piano particolareggiato edilizio di Genova-San Pier d'Arena per la zona compresa fra via Cavour, Colombo e Garibaldi e ritenuto che nell'art. 8 fu ripetuta la disposizione dell'art. 12 del precedente R. decreto-legge 8 settembre 1932 n. 1390;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1934 con cui fu approvato il progetto di piano regolatore della zona compresa fra corso Monte Grappa, piazza G.B. Raggi e via Canevari in Genova;

Visto il R. Decreto 28 giugno 1934 col quale fu approvato il piano regolatore della nuova strada centrale di Genova-San Pier d'Arena;

Ritenuto che nei succitati decreti 26 febbraio 1934 e 28 giugno 1934 non è stata compresa alcuna norma regolatrice del trattamento fiscale dei trapassi di proprietà inerenti all'esecuzione dei piani regolatori, mentre si ravvisa l'opportunità di estendere ad essi le norme dettate in proposito per gli altri piani;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1

Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 12 del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, e dall'art. 8 del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744 convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2138, si applicano anche agli atti di trasferimento di immobili a favore di enti o privati che provvedono alla ricostruzione in luogo e vece del Comune, in relazione ad apposite convenzioni aventi data certa stipulate per l'esecuzione del piano regolatore previsto dalla detta legge.

Art. 2

Per l'esecuzione del piano regolatore della zona compresa fra corso Monte Grappa, piazza G.B. Raggi e via Canevari, approvato con R. decreto 26 febbraio 1934 e del piano regolatore della nuova strada centrale di Genova-San Pier d'Arena, approvato con R. decreto 28 giugno 1934, si applicano le disposizioni dell'art. 12 del R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, e quelle del presente decreto.

Art. 3

Le disposizioni dei precedenti articoli entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto, ma non si estendono alle tasse già pagate e nemmeno a quelle già accertate, anche se non ancora pagate.

Art. 4

Il presente decreto verrà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

« Il presente articolo è valido esclusivamente per le aree della zona posta a levante del torrente Bisagno (zona B) ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III
COBOLLI GIGLI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 2 aprile 1936-XIV.

Atti del Governo, registro 371, foglio 5: MANCINI.

Regio Decreto Legge 4 Giugno 1936, n. 1419

Norme integrative al R. Decreto Legge 8 Settembre 1932, n. 1390, relativo al piano regolatore di alcune zone del centro di Genova. nonchè dei piani regolatori di San Pier d'Arena e dei pressi del corso Monte Grappa della città suddetta.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di dettare norme integrative per l'esecuzione del piano regolatore di San Pier d'Arena e dei pressi del corso Monte Grappa della città stessa;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926 n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra e per l'educazione nazionale;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico. All'articolo 8 del R. decreto legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933 - XI, n. 361, che approva il piano regolatore di alcune zone del centro di Genova, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« Qualora nel termine fissato dal Comune non si sia costituito il Consorzio fra tutti i proprietari di un'area indicata nel piano particolareggiato e dei relativi distacchi, ma uno o più dei detti proprietari si obblighino alla edificazione o ricostruzione dell'area secondo la prevista destinazione, e forniscano idonea garanzia, il Comune potrà procedere per conto di questi proprietari alla espropriazione della parte dell'area e relativi distacchi di proprietà degli altri, con le norme fissate dal decreto-legge che approva il piano regolatore.

« Tra i più interessati che si obblighino come sopra e presentino idonea garanzia hanno la preferenza coloro che riuniti in consorzio o singolarmente, siano proprietari della maggior superficie, sempre comprendendosi in questa tanto l'area fabbricabile quanto quello da destinarsi a distacchi.

« I commi suindicati sono altresì aggiunti in fine dell'art. 6 del R. decreto legge 4 ottobre 1934, n. 1744, convertito nella legge 17 dicembre 1934, XIII, n. 2138, circa il piano regolatore di San Pier d'Arena per la zona compresa fra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi nonchè in fine dell'art. 4 delle norme approvate con R. decreto 26 febbraio 1934-XII relativo al piano regolatore della zona di corso Monte Grappa in Genova.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 4 giugno 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - COBOLLI GIGLI - SOLMI - DI REVEL - DE VECCHI DI VAL CISONO

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV.

Atti del Governo, registro 375 foglio 132: MANCINI.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - COBOLLI GIGLI - SOLMI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 23 novembre 1935 - Anno XIV - Atti del Governo, registro 366, foglio 126 - MANCINI.

Regio Decreto Legge 27 Febbraio 1936, n. 501

Modificazione dell'art. 14 delle norme di attuazione del R. Decreto-legge 8 Settembre 1932, n. 1390, relativo all'approvazione del piano regolatore di alcune zone del centro di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, col quale fu approvato il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova, e le relative norme di attuazione;

Vista la domanda in data 22 gennaio 1935-XIII con la quale il Podestà di Genova, in base alla propria deliberazione in data 26 novembre 1934, n. 2167, ed a norma dell'art. 17 del R. decreto-legge sopraindicato ha chiesto che sia approvata una variante all'art. 14 delle norme sopraindicato ma solo per le aree della zona posta a levante del torrente Bisagno (Zona B);

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che l'unica opposizione presentata in sede di pubblicazione degli atti è stata in seguito regolarmente ritirata;

Considerato che la proposta modifica non intacca in alcun modo le direttive fondamentali del piano regolatore e che ha per scopo di ottenere mediante arretramento, una uniformità di altezza per i nuovi caseggiati della zona nonchè, con la suddivisione degli scomparti, una più sollecita edificazione ed una eliminazione di cortili chiusi, con vantaggio dell'igiene e della difesa antiarea;

Vista la lettera della Sovrintendenza all'Arte Medioevale e Moderna di Genova;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1876 del 31 ottobre 1935;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del R. decreto legge 8 settembre 1932 n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, col quale fu approvato il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova, l'art. 14 delle norme di attuazione annesse al decreto-legge anzidetto è sostituito col seguente:

Art. 14

Resta annullato l'ultimo capoverso dell'art. 88 del regolamento edilizio in quanto le nuove costruzioni possano raggiungere le dimensioni delle aree segnate sul piano particolareggiato di esecuzione.

« Il Podestà, su parere favorevole della Commissione Edilizia potrà ammettere arretramenti e suddivisione delle aree fabbricabili portate dal piano particolareggiato di esecuzione ed alle nuove aree così risultanti saranno applicate le norme tutte stabilite dai precedenti articoli del presente regolamento.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 Marzo 1957, n. 340

Approvazione della variante al piano regolatore del centro di Genova riguardante la zona di via Madre di Dio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 settembre 1932 n. 1390, con la quale è stato approvato il piano regolatore di massima di alcune zone del centro della città di Genova;

Vista la domanda in data 21 gennaio 1955, con la quale il Sindaco di Genova, in base a delibera consiliare del 7 gennaio 1955, ha chiesto che venga approvato un progetto di variante al piano regolatore del centro della Città, riguardante la zona della Via Madre di Dio;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non è stata presentata alcuna osservazione;

Ritenuto che il progetto in esame prevede alcune varianti al tracciato dell'arteria che congiunge piazza Dante al corso Quadrio, attraverso il quartiere di Via Madre di Dio, ed il conseguente risanamento edilizio di tutti i vecchi quartieri marginali;

Considerato che il nuovo studio proposto per l'arteria che attraversa il quartiere di Via Madre di Dio è meritevole di approvazione in quanto presenta, rispetto al tracciato precedente, una maggiore articolazione ed una fabbricazione marginale che tiene nel dovuto conto le particolari condizioni di ambiente e di visuale;

Che è peraltro da prescrivere che in sede di piano particolareggiato l'andamento del tracciato stradale sia perfezionato e l'altezza di alcuni edifici sia ridotta per non turbare alcune vedute panoramiche e le visuali verso la Basilica di Carignano;

Che, in particolare, è da prescrivere:

1) che i due fabbricati a monte del vecchio ponte di Carignano, in sponda sinistra, previsti con terrazza di copertura a quota 55,40 siano ridotti di 7 metri in altezza;

2) che il fabbricato a valle della vecchia via del Colle, che occupa parte della ex piazza Bonifacio, sia ridotto da quota 55,40 a quota 40, oppure che la massa di detti fabbricati venga divisa in due parti disposte normalmente all'attuale impostazione in modo da lasciare libere, tra i due corpi di fabbrica, le visuali verso Carignano, tenendo presente che, nella seconda alternativa, l'altezza dei fabbricati non dovrà superare la quota di m. 48,50;

3) che l'altezza del fabbricato, in sponda destra a monte del ponte di Carignano, venga ridotta a m. 48,50, mentre quella dei fabbricati in sponda sinistra, a valle del ponte può essere aumentata fino a raggiungere quota 48,50;

Considerato che appare ammissibile lo studio delle corsie e dei piani inclinati, dei passaggi e degli altri attraversamenti stradali a diverso livello, nonché degli attraversamenti in galleria, che costituiscono una nota caratteristica di Genova;

Che, peraltro, appare opportuno prescrivere che, in sede di piano particolareggiato, le soluzioni predette siano rese evidenti con appositi profili schematici della fabbricazione o con disegni assonometrici;

Considerato, per quanto riguarda l'attraversamento in galleria, a fianco ed a quota più bassa, di Porta Sant'Andrea, dalla parte di piazza Dante, che appare opportuno prescrivere che il portale della galleria sia allontanato, il più possibile, dalle vecchie mura e dalla porta allo scopo di salvaguardare l'ambiente monumentale originario;

Che, a tal uopo, è necessario, in fase di progetto esecutivo, che il Comune di Genova presenti anche studi prospettivi dell'insieme di piazza Dante, in maniera da mostrare l'ambiente architettonico, volumetrico e paesistico così come si presenterà quando saranno realizzate le previsioni del piano;

Considerato che è ancora da prescrivere - allo scopo di salvaguardare le visuali verso San Lorenzo dalla parte interna di Porta Sant'Andrea - che l'isolato nella discesa verso Via Petrarca, sia realizzato facendolo lievemente ruotare onde conservare dette visuali;


Che, inoltre - allo scopo di salvaguardare le visuali della salita del Prione verso la parte interna di Porta Sant'Andrea - è da prescrivere che la previsione del passaggio coperto sopra l'imbocco della galleria, verso via Petrarca, venga eliminata e che l'imbocco stesso sia portato in avanti in modo da consentire il prolungamento della salita del Prione fino a Porta Sant'Andrea;

Visto il parere n. 1444, espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 23 luglio 1955;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

DECRETA:

È approvata con le prescrizioni indicate nelle premesse, la variante al piano regolatore del centro della città di Genova, riguardante la zona di Via Madre di Dio, vistata dal Ministro proponente in due planimetrie in scala 1:500 e 1:2500 e nella deliberazione consiliare 7 gennaio 1955, contenente anche la relazione tecnica;

Per l'esecuzione delle opere resta fermo il termine di cui all'art. 1, 2° comma, della legge 21 dicembre 1955, n. 1357;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 28 marzo 1957.

F.to GRONCHI

F.to SEGNI - ROMITA

La variante è indicata nella planimetria con la lettera M.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 Aprile 1959, n. 425

Approvazione di una variante al piano regolatore di massima del centro della città di Genova, relativa al quartiere di San Vincenzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Regio Decreto-Legge 8 settembre 1932 n. 1390, convertito nella legge 20/3/1933, n. 361, con il quale è stato approvato il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova;

Vista la domanda in data 2/7/1957, con la quale il Sindaco di Genova in base a delibera consiliare 17 Giugno 1957, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 12 marzo 1958, ha chiesto l'approvazione di una variante al piano Regolatore del centro, relativa al quartiere di San Vincenzo;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate nei termini le seguenti opposizioni: Pisano Guglielmo (1), Banco di Chiavari e della Riviera Ligure (2), Spinola Giuseppina ved. Ratto e Spinola Aldina (3), Porcile e Gamba (4), Condomini caseggiato c. n. 51 e 49 di Via San Vincenzo (5), Beretta Giuseppina ved. Muratorio (6), Chiarella fratelli e sorelle e Casanova Caterina ved. Chiarella (7), Biorci Domenico per la Società « Biorci & Ferruzzi » (8), Benedetti Corinna e Rosa (9), Repetto Severino per eredi Garbarino (10), Ghiglione Ettore (11), Gian Carlo (12), Gian Carlo (13), Brunialti Marcello (14), Raddo Maria (15), Libandi Gerolamo (16), Ferro Augusto (17), Peschiera Bianca (18), Costa Antonio (19), eredi di G.B. Mattassi (20), Biancheri Luigi (21), Tagliafico Gerolamo (22), Sargenti Francesco (23), Cassanello Fratelli (24), Ajassa Rivelli Carletta (25), Condominio di Via Palmaria n. 9 (26);

Ritenuto che, fuori termini, è stata presentata una opposizione da parte di Antonio e Teresa Vagliani (27);

Ritenuto che il Comune di Genova ha formulato le proprie deduzioni alle opposizioni presentate con delibera consiliare n. 183 del 4 Febbraio 1958;

Ritenuto che la variante proposta prevede essenzialmente:

a) l'allargamento a m. 25 della Via San Vincenzo, la quale avrà una pendenza non superiore all'1% e sarà fiancheggiata da edifici a portici, tutti di altezza notevole;

b) la costruzione di un edificio a torre, dell'altezza di m. 103 circa sul livello del mare, prospiciente la piazza della stazione di Brignole;

c) la costruzione, lungo la via San Vincenzo, di alcuni edifici che possono raggiungere la quota di m. 37,40 sul livello del mare uniti da corpi più bassi;

d) la costruzione, nella via XX Settembre, di un corpo lamellare dell'altezza di m. 102, 50 ortogonale ad altro corpo lamellare lungo la stessa via, dell'altezza di m. 37;

e) la destinazione di una vasta area, compresa tra le vie Ricci, Galata e Tollot, alla costruzione del nuovo palazzo di Giustizia;

Considerato che la variante proposta appare, in linea di massima, ammissibile in quanto mantiene i tracciati stradali previsti nel piano di massima e precisa la volumetria di alcuni edifici, tra i quali i più notevoli sono via XX Settembre;

Considerato, per quanto riguarda il nuovo palazzo di Giustizia, che, pur riconoscendosi l'idoneità dell'area prescelta, è da prescrivere, in sede esecutiva, un accurato studio della volumetria dell'edificio, la cui mole non dovrà recare pregiudizio all'edilizia residenziale circostante, e non dovrà superare la quota dei limitrofi giardini dell'Acquasola;

Che, pertanto, è da prescrivere che il progetto del nuovo edificio venga scelto per mezzo di un pubblico concorso, attraverso il quale dovranno essere risolte sia le questioni riguardanti l'ambientamento del palazzo di Giustizia sulla via S. Vincenzo, sia la sistemazione dei parcheggi;

Che, per quanto riguarda l'edificio all'ingresso della via San Vincenzo, appare inammissibile la relativa proposta in quanto, mancando evidenti motivi di pubblica utilità non è necessario aumentare in maniera tanto notevole la densità edilizia in una zona così centrale.

Che l'edificio alto m. 102,50 posto sulla via XX Settembre, può considerarsi ammissibile, con la riduzione di tre piani e con la raccomandazione di risolvere il problema dei parcheggi dato che la notevole larghezza della via XX Settembre e gli ampi spazi laterali garantiscono condizioni igieniche accettabili;

Che, per quanto riguarda le opposizioni, quelle a firma Banco di Chiavari e della riviera Ligure (2), Spinola Giuseppina ved. Ratto e Spinola Aldina (3), Porcile e Gamba (4), Condomini caseggiato c.n. 51 e 49 di Via San Vincenzo (5), Berretta Giuseppina ved. Muratorio (6), Chiarella fratelli e sorelle e Casanova Caterina ved. Chiarella (7) Biorci Domenico per la Società « Biorci & Ferruzzi » (8), Benedetti Corinna e Rosa (9), Repetto Severino per Eredi Garbarino (10), relativa a demolizione di edifici esistenti sull'area destinata alla costruzione del Palazzo di Giustizia, sono da respingere in quanto sono evidenti sia il pubblico interesse di tale edificio che la necessità di realizzarlo nella zona indicata dal Comune;

Che, le opposizioni Ghiglione Ettore (11), Gian Carlo (12), Gian Carlo (13), Brunialti Marcello (14), Raddo Maria (15), Libandi Gerolamo di G.B. Mattassi (20), Biancheri Luigi (24), Tagliafico Gerolamo (22), Sargenti Francesco (23), Cassanello fratelli (24), Ajassa Rivelli Carletta (25), Condominio di Via Palmaria n. 9 (26), Antonio e Teresa Vagliani (27), non danno luogo a provvedere in questa sede poiché i ricorrenti potranno con le modalità previste dalle vigenti disposizioni partecipare al consorzio per la riedificazione dell'area sita tra via Palmaria e via Delle Gazzelle;

Che l'opposizione Pisano Guglielmò*(1) può essere accolta in quanto si riferisce ad una pura omissione che il Comune provvederà a rettificare graficamente;

Visto il parere n. 1743 espresso nell'adunanza dell'11 settembre 1958 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici;

DECRETA:

Con le modifiche e le prescrizioni di cui alle premesse è approvata la variante al piano regolatore di massima del centro della città di Genova relativa al quartiere di San Vincenzo.

La variante suindicata sarà vistata dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:2000, in una planimetria in scala 1:500 ed in una relazione tecnica.

Sono respinte le seguenti opposizioni: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure (2), Spinola Giuseppina ved. Ratto e Spinola Aldina (3), Porcile e Gamba (4), Condomini caseggiato c.n. 51 e 49 di via S. Vincenzo (5), Berretta Giuseppina ved. Muratorio (6), Chiarella fratelli e sorelle e Casanova Caterina ved. Chiarella (7), Biorci Domenico per la « Soc. Biorci & Ferruzzi » (8), Benedetti Corinna e Rosa (9), Repetto Severino per eredi Garbarino (10),

Non danno luogo a provvedere le seguenti opposizioni: Ghiglione Ettore (11), Giani Carlo (12), Giani Carlo (13), Brunialti Marcello (14), Raddo Maria (15), Libandi Gerolamo (16), Ferro Augusto (17), Peschiera Bianca (18), Costa Antonio (19), Eredi di G.B. Mattassi (20), Biancheri Luigi (21), Tagliafico Gerolamo (22), Sergenti Francesco (23), Cassanello fratelli (24), Ajassa Rivelli Carletta (25), Condominio di via Palmaria n. 29 (26), Antonio e Teresa Vagliani (27).

È accolta l'opposizione Pisano Guglielmo (1).

Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1959.

f.to GRONCHI

f.to SEGNI - TOGNI

La variante è indicata nella planimetria con la lettera V.

**piano particolareggiato di esecuzione per le zone
di piazza Dante - Carignano - Bernardine**

zona A

Regio Decreto Legge 18 Ottobre 1934

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione per le zone di piazza Dante - Carignano - Bernardine.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto-Legge 8 settembre 1932 - X - n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933-XII n. 361, che approva il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova e le relative norme di attuazione;

Vista la domanda 12 luglio 1933-XI con la quale il Podestà di Genova, chiede che sia approvato ai sensi dell'art. 3 del citato Decreto-Legge, il piano particolareggiato di esecuzione delle zone di Via Dante e Carignano occidentale;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni fu presentato un reclamo dai sigg. Piero, Giuseppina, Mario, Giorgio, Clotilde, Enrico e Sofia fratelli e sorelle Vianson, proprietari di un'area in corso Mentana contigua ed annessa allo stabile di Via delle Bernardine n. 19 e 21, di proprietà degli stessi;

Che tale reclamo lamenta che mentre nel piano generale di massima era prevista sulla detta area la costruzione di un edificio, nel piano esecutivo l'area stessa viene lasciata libera da qualsiasi costruzione, mentre gli eredi Vianson, avevano già presentato un progetto di edificazione che era stato approvato dai competenti Uffici municipali;

Considerato che la zona in cui ricade la detta area è stata stralciata dal piano particolareggiato con deliberazione del Podestà 7 ottobre 1933-XI n. 2248, per cui viene a cessare il motivo dell'opposizione stessa;

Considerato che il piano particolareggiato di cui trattasi, corrisponde alle direttive fissate nel piano generale di massima approvato, come è detto sopra;

Considerato che per l'attuazione del piano l'Autorità Militare ha dato il proprio nulla osta ai sensi della legge 1° giugno 1931, n. 886, sulle località militarmente importanti, salvo l'osservanza di apposito disciplinare già accettato dal Comune di Genova;

Considerato che il Ministero dell'Educazione Nazionale, nei riguardi storico-artistici ha affacciata la riserva che i progetti dei quattro nuovi edifici sulla nuova piazza al termine di Via Dante, siano sottoposti all'approvazione preventiva del Ministero medesimo, come quelli che interessano direttamente le ragioni d'arte della città monumentale;

Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Visto il voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Respinto il ricorso Vianson suindicato e colle avvertenze di cui sopra alle premesse, è approvato ai sensi e per gli effetti del Regio Decreto Legge 8 Settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore del centro di Genova relativo alla zona latitante al proseguimento della via Dante e della regione occidentale di Carignano, zona A.

Il detto piano particolareggiato sarà vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente in cinque tavole e in trenta elenchi descrittivi delle proprietà da occuparsi, approvati con deliberazione podestarile 7 giugno 1933 IX n. 1426.

Per l'attuazione del piano particolareggiato dovranno dal Comune di Genova essere prese le disposizioni prescritte dall'art. 4 del su citato decreto, e rimane fermo il termine di esecuzione stabilito dall'art. 16 del Decreto stesso.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 a. XII.

f.to VITTORIO EMANUELE
f.to CROLLALANZA

Registrato alla Corte dei Conti, addì 30 ottobre 1934 anno XII - Reg. 15 Lavori Pubblici, foglio 219.

Il piano è indicato nella planimetria con la lettera A.

Regio Decreto Legge 10 Febbraio 1938, n. 253

Approvazione di variante al piano particolareggiato di esecuzione nelle zone di via Dante e Carignano occidentale della città di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. Decreto-Legge 8 settembre 1932 X n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, col quale fu approvato il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova col relativo regolamento di esecuzione;

Visto il R. Decreto 18 ottobre 1934-XII, col quale fu approvato ai sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge, il piano particolareggiato di esecuzione della zona di via Dante e Carignano Occidentale;

Vista la domanda 18 febbraio 1937-XV con la quale il Comune di Genova ha chiesto che siano approvate le varianti al piano particolareggiato anzidetto nonché modifica dell'art. 8 del regolamento annesso al citato Regio Decreto legge 8 settembre 1932-X n. 1390.

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni furono presentati due reclami da parte delle ditte Invernizzi ing. Angelo fu Antonio e Maragliano Cav. Benedetto ed altri;

Ritenuto che la proposta variante al piano particolareggiato in esame sia opportuna e meglio adatta al raggiungimento degli scopi del piano, stesso, permettendo anche una maggiore valorizzazione delle aree e l'inclusione nel piano di nuove zone, le quali dovranno essere considerate come costituenti un nuovo piano particolareggiato a sè stante, anche agli effetti delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 13 del citato R. Decreto legge 8 settembre 1932-X, n. 1390;

Ritenuta anche l'opportunità della proposta modifica all'art. 8 del regolamento annesso al citato decreto-legge, contenente le norme per l'attuazione del piano regolatore generale di massima, inquantochè con tale modifica si potrà raggiungere lo scopo di tutelare gli interessi dei proprietari che hanno già costruito o progettato di costruire sulle aree indicate in tinta rosa nel piano;

Ritenuto che il nuovo testo di detto articolo, in base alle proposte del Comune ed ai suggerimenti degli organi competenti, possa formularsi nel modo seguente:

Art. 8

Le aree segnate nel piano regolatore in tinta rosa chiaro potranno essere edificate con altezza non superiore a m. 10 da misurarsi dal marciapiede stradale assumendo come quota del medesimo la quota media della sua proiezione sulla facciata del fabbricato.

« Le costruzioni esistenti o progettate, quando insistano su dette aree segnate in tinta rosa, dovranno essere considerate come non esistenti, nei confronti delle contigue elevate ad altezza superiori, e cioè agli effetti dei diritti di fabbricabilità spettanti a queste ultime, nonché per l'apertura di finestre, costruzioni di balconate, cornicioni ed in genere per qualsiasi costruzione che crei servitù di prospetto, sporgenza o stillicidio »;

Considerato circa i reclami quanto segue:

1) l'opposizione dell'Ing. Angelo Invernizzi fu Antonio fu ritirata dallo stesso opponente;

2) la Ditta Maragliano cav. Benedetto ed altri sostiene che la sua proprietà, in base alla variante in esame, cadrebbe in uno scomparto fabbricabile troppo ampio ciò che renderebbe molto difficile la formazione del consorzio dei proprietari espropriandi, come previsto dall'art. 8 del Regio Decreto legge 8 settembre 1932-X n. 1390, e quindi anche la possibilità di ricostruzione da parte dei proprietari medesimi. Pertanto i ricorrenti si oppongono alla variante proposta, in quanto non consentirebbe ai proprietari espropriati l'applicazione delle annesse previdenze legislative se non con gravi sacrifici finanziari da parte loro, mentre propongono di suddividere in due parti l'area fabbricabile in modo da ridurre la superficie dello scomparto fabbricabile stesso;

Ritenuto che l'anzidetto ricorso sia da respingere per i seguenti motivi:

a) in linea pregiudiziale è da rilevare che l'articolo 8 della legge citata da solamente facoltà ai proprietari espropriati di riunirsi in consorzio per l'esecuzione del piano regolatore in quanto essi si obblighino di eseguire il piano

nella forma prevista ed approvata, e non stabilisce che l'esecuzione del piano debba essere subordinata alla costituzione o meno del consorzio dei proprietari espropriandi ed implicitamente alla loro potenzialità finanziaria;

b) comunque, il piano di massima approvato comprendeva uno scomparto fabbricabile di una maggiore ampiezza che con la variante in esame viene suddiviso, mentre non sarebbe possibile un'ulteriore suddivisione perchè dovendosi introdurre un ulteriore distacco di almeno 15 metri di larghezza, si annullerebbe la possibilità di edificare in scomparti di alto valor commerciale;

c) è inoltre da considerare che la costruzione dello scomparto, determinato dalla variante in due porzioni contigue, potrebbe in ogni modo essere eseguita anche da parte di un consorzio di proprietari alla sola condizione che le fronti costituiscano un unico motivo architettonico e che le costruzioni vengano eseguite contemporaneamente secondo un unico progetto edilizio;

d) è infine inammissibile la suddivisione richiesta dalla ditta opponente anche perchè renderebbe difficile la valorizzazione delle aree e meno imponente il prospetto nella importante via Porta d'Archi;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il parere del Consiglio superiore dei LL.PP.

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Respinti i ricorsi sopraindicati, è approvata, colle avvertenze espresse nelle premesse, la variante al piano particolareggiato di esecuzione nelle zone di via Dante e Carignano Occidentale nella Città di Genova, approvato col citato Regio decreto 18 ottobre 1934-XIII, giusta l'apposito progetto vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente ed unito al presente decreto quale parte integrante in quattro planimetrie tinteggiate ed in un elenco dei beni da espropriarsi, documenti approvati con deliberazione podestarile n. 167 del 4 febbraio 1937-XV;

Il testo dell'art. 8 del regolamento annesso al citato regio decreto-legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, è sostituito col testo di cui alle premesse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1938 - Anno XVI.

f.to VITTORIO EMANUELE

f.to COBOLLI - GIGLI

Visto il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 30 marzo 1938 - anno XVI.

Atti del Governo registrato 395 foglio 165: MANCINI.

La variante è indicata nella planimetria con la lettera I A.

**piano regolatore particolareggiato di Genova
relativo alla zona orientale del Bisagno
zona B**

Regio Decreto Legge 14 Ottobre 1934

Approvazione del piano particolareggiato di Genova relativo alla zona orientale del Bisagno.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto Legge 8 settembre 1932-XI n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, che approva il piano regolatore di massima di alcune zone del centro della città di Genova e le relative norme di attuazione;

Vista la domanda in data 25 luglio 1933-XI presentata dal Podestà di Genova, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 3 della legge su detta, l'approvazione del piano particolareggiato di esecuzione della zona orientale del Bisagno, denominata zona B, compresa nel piano di massima;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni furono presentati i due reclami seguenti)

1) Signor Guala Antonio e consorte (Genova - Via Caffaro n. 1 int. 7) proprietari di parte della casa sita all'angolo tra via Ferruccio, e Corso Buenos Ayres di cui il piano particolareggiato prevede la demolizione e ricostruzione su maggiore area, in linea con gli altri isolati previsti lungo la via detta binata del Bisagno, che viene a sostituire la Via Francesco Ferruccio. La ditta Guala invece mira a mantenere nello stato attuale il fabbricato, sostenendo che esso è di costruzione relativamente recente e trovasi in buone condizioni edilizie ed igieniche e che la sua ubicazione fu imposta da un precedente piano regolatore, per cui la sua demolizione non necessaria, sarebbe anche illegale.

2) Capurro Caterina, Ravano Cesare e molti altri comproprietari dei caseggiati posti in Genova in Piazza del Popolo n. 1 e 2. Essi vorrebbero tolta la destinazione a costruzione della detta piazza, facendo presente che l'apertura della stessa fu ritenuta necessaria e imposta dal piano regolatore della zona orientale di Genova, approvato nell'anno 1900.

Considerato che il piano particolareggiato in esame corrisponde alle direttive fissate nel piano di massima approvato;

Considerato che la conservazione del fabbricato Guala nell'attuale ubicazione è assolutamente incompatibile colle linee generali del nuovo piano in quella località, le quali, in dipendenza della già eseguita copertura del Bisagno e della costruzione della via binata sulla copertura stessa, rendono inevitabile l'abolizione della Via Francesco Ferruccio;

Che d'altronde non è intenzione del Comune di Genova espropriare in ogni caso il fabbricato di parziale proprietà della ditta Guala, ma soltanto di stabilire l'obbligo della ricostruzione di esso secondo il perimetro più ampio che risulta dal piano, ricostruzione e adattamento a cui potranno provvedere, a norma della legge sul piano attuale, gli stessi proprietari, i quali solo nel caso che a ciò non intendano addivenire, saranno espropriati ed equamente indennizzati;

Che l'opposizione si appalesa, per quanto si è detto, di interesse puramente privato, in contrasto con l'interesse pubblico, e perciò deve essere respinta;

Considerato circa l'altro ricorso Capurro ed altri che con la soppressione del cantiere Odero alla Foce, e con la creazione ivi in sua vece di un'ampia piazza, in margine alla spiaggia e in migliore ubicazione della piazza del Popolo, non ha più ragione di essere quest'ultima, nei riguardi urbanistici e del traffico, e ciò a parte la considerazione del fattore finanziario che la pubblica Amministrazione non può trascurare;

Che inoltre, dalla attuazione del piano, e specialmente per effetto della soppressione del cantiere Odero, e dei gravi inconvenienti cui questo dava luogo, conseguirà un grande ed incontestabile vantaggio per tutto il quartiere che diverrà uno dei più belli e signorili di Genova;

Che in conseguenza i fabbricati dei ricorrenti risentiranno del beneficio generale e si troveranno pur sempre in ottime condizioni igieniche, su vie di notevole ampiezza, ed in ogni caso rispondenti alle condizioni del locale regolamento edilizio;

Che ciò stante l'opposizione si appalesa infondata e deve essere respinta;

Considerato che tutti gli altri reclami presentati al Ministero dei Lavori Pubblici e alla Prefettura di Genova, dopo trascorso il periodo delle pubblicazioni non devono essere presi in nessuna considerazione per la loro intempe-

stività, ma anche a prescindere da ciò, in quanto contengono eccezioni analoghe in quelle su esposte, essi sarebbero ugualmente da respingere nel merito;

Considerato che per l'attuazione del piano l'Autorità militare ha dato il proprio nulla osta, salvo l'osservanza di apposito disciplinare già accettato dal Comune di Genova;

Che dovranno essere presi dal Comune di Genova preventivi accordi tecnici e finanziari per le sistemazioni che interessino beni demaniali e i servizi ferroviari, giusta l'art. 4 della citata legge;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni;

Visto il voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Respinti tutti i reclami su indicati, e colle avvertenze di cui alle premesse, è approvato ai sensi e per gli effetti del Regio Decreto Legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, il piano particolareggiato del piano regolatore del centro di Genova, denominato zona B od orientale del Bisagno;

Il detto piano particolareggiato sarà vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente in undici tavole e dodici elenchi descrittivi delle proprietà da espropriarsi, approvati con deliberazione del Podestà di Genova in data 7 giugno 1933-XI, n. 1425.

Per l'attuazione del piano particolareggiato rimane fermo il termine stabilito con l'art. 16 del R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934-XII.

f.to VITTORIO EMANUELE

f.to CROLLALANZA

Il piano è indicato nella planimetria con la lettera B.

Regio Decreto Legge 29 Maggio 1939

Approvazione di una variante al piano particolareggiato di Genova relativo alla zona orientale del Bisagno di via della Libertà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. Decreto Legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, che approva il piano regolatore di massima di alcune zone del centro della città di Genova e le relative norme di attuazione;

Viste le leggi 29 gennaio - XIV, n. 23 e 18 gennaio 1937-XV, n. 199 recanti modifiche alla legge addetta;

Visto il R. Decreto 18 ottobre 1934-XII con il quale fu approvato ai sensi e per gli effetti delle citate leggi, il piano particolareggiato del piano regolatore del centro di Genova, denominato zona B orientale del Bisagno.

Vista la domanda in data 21 maggio 1938-XVI con la quale il Podestà di Genova, in base alla propria deliberazione 30 marzo 1938 XVI, n. 443, chiede che sia approvata la variante al detto piano particolareggiato, consistente nella sostituzione delle planimetrie N. 19 e 20 in scala 1:500 allegate al R. Decreto 18 ottobre 1934-XII, riguardanti le zone comprese tra le vie della Libertà, Barabino, Corso Torino e via Ruspoli, nelle quali erano state omesse le delimitazioni dei distacchi stabilite dal regolamento edilizio, con altre 2 planimetrie portanti lo stesso numero ed alla medesima scala, nelle quali sono stati delimitati i distacchi suddetti;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono prodotte opposizioni;

Considerato che il piano ha già avuto esecuzione per quanto riguarda la sistemazione della viabilità, e cioè costruzione di nuove piazze, mentre è tutt'ora in corso di attuazione per quanto riguarda le costruzioni e ricostruzioni di fabbricati;

Che non si può procedere alle riedificazioni se non viene, oltre alla indicazione dello scomparto fabbricabile, delimitato il distacco stabilito dal regolamento edilizio;

Considerato che la variante introdotta non porta alcun aumento di spesa per il Comune e non rende necessaria alcuna variazione alla linea limite del piano regolatore generale vigente, perchè non modifica in alcun punto le aree fabbricabili; ma solo si limita a suddividere, secondo il regolamento edilizio, alcuni distacchi fra aree fabbricabili già previste;

Che pertanto la sistemazione delle predette planimetrie, con le delimitazioni riportate, si rende necessaria per eliminare contestazioni e per attuare il piano particolareggiato approvato col citato R. Decreto 18 ottobre 1934-XII;

Visto il parere n. 428 del 28 febbraio 1939-XVII, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 4 del R. Decreto Legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094 convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro delle Finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

È approvata la variante al piano particolareggiato di Genova relativo alla zona B od orientale del Bisagno, di cui al R. Decreto 18 ottobre 1934-XII, giusta due planimetrie, adottate dal Comune di Genova con Deliberazione podestarile 30 marzo 1938-XVI, n. 443 in scala 1:500 ed a firma dell'Ing. Contini, vistate d'ordine Nostro dal Ministro proponente ed unite al presente Decreto.

A tale variante sono applicabili tutte le disposizioni di cui al citato R. Decreto 18 ottobre 1934-XII, nonché il termine di cui al Decreto stesso.

Per le opere previste nel presente piano è concessa la esenzione della imposta sui fabbricati e della relativa sovraimposta comunale e provinciale di cui all'art. 13 del R. Decreto Legge 8 settembre 1932-X n. 1390, convertite nella legge 30 marzo 1933, n. 361 e successive modificazioni.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1939-XVII.

f.to VITTORIO EMANUELE

f.to COBOLLI GIGLI - P. DI REVEL

Reg. alla Corte dei Conti, addì 27 giugno 1939-XVII.

Reg. n. 16 Lavori Pubblici, foglio n. 98.

Per copia conforme
Il Direttore Capo Divisione

La variante è indicata nella planimetria con la lettera 2 B.

Decreto del Presidente della Repubblica 21 Settembre 1950

Approvazione di una variante al piano regolatore particolareggiato - zona B - compresa fra via P. Antonini - S. Zita - Corso Buenos Ayres.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto Regio Decreto Legge 8 settembre 1932 n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361 col quale fu approvato il piano regolatore di alcune zone centro della città di Genova, assegnandosi all'art. 16, per la sua attuazione il termine di anni 25 a decorrere dalla data di pubblicazione (5 novembre 1932) del decreto medesimo.

Visto il R.D. 18 ottobre 1934 (registrato alla corte dei Conti il 30 ottobre 1934, al Reg. 15 LL.PP., foglio 215) col quale fu approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore del centro di Genova per la zona orientale del Bisagno (zona B) mantenendosi fermo per l'attuazione di detto piano il termine stabilito dall'art. 16 del suindicato R.D.L. settembre 1932, n. 1390.

Vista la domanda in data 12 maggio 1948 con la quale il Comune di Genova ha chiesto, in base a deliberazione consigliare del 17 marzo 1948, che sia approvata la variante al suindicato piano particolareggiato relativo alla zona compresa tra via Paolo Antonini, via S. Zita e Corso Buenos Ajres;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non è stata presentata alcuna opposizione:

Ritenuto che la variante suindicata appare meritevole di approvazione, in quanto è diretta a regolarizzare il fronte dell'importante arteria corso Buenos Ajres, in corrispondenza della Chiesa di S. Zita, nonchè a dare un compiuto aspetto architettonico della strada immediatamente circostante alla Chiesa.

Ritenuto che in base al disposto dell'art. 42 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il termine di attuazione sopraindicato deve essere limitato al 31 ottobre 1952.

Visto il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. omesso nell'adunanza del 9 marzo 1950;

Sulla proposta del Ministro per i LL.PP.

D E C R E T A:

È approvata la variante, al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore del centro di Genova relativo alla zona orientale del Bisagno (zona B) variante riguardante la zona compresa tra via Paolo Antonini, via di S. Zita e corso Buenos Ajres vistata dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:500 e in una relazione in data 10 maggio 1948.

Per l'attuazione di detta variante dovrà osservarsi il termine del 31 ottobre 1952, valido per il piano originario. Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1950.

f.to LUIGI EINAUDI

f.to S. ALDISIO

Reg. Corte dei Conti 2/II/950, Reg. 22 LL.PP. 244.

La variante è indicata nella planimetria con la lettera I B.

Decreto del Presidente della Repubblica 18 Dicembre 1951

Approvazione di una variante al piano regolatore particolareggiato - zona B - tra le vie Buenos Ayres - S. Zita - Libertà - Volturmo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Regio Decreto Legge 8 settembre 1932 n. 1390 convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, col quale fu approvato il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova, assegnandosi, all'art. 16, per la sua attuazione il termine di anni 25 a decorrere dalla pubblicazione (5 novembre 1932) del decreto medesimo:

Visto il R.D. 18 ottobre 1934, registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 1934, al reg. 15 LL.PP. foglio 215 col quale fu approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore del centro di Genova per la zona orientale del Bisagno (zona B) mantenendosi fermo, per l'attuazione di detto piano, il termine stabilito dall'art. 16 del suindicato R. Decreto Legge 8 settembre 1932 n. 1390.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1950 registrato alla Corte dei Conti il 2 novembre 1950 reg. 22 LL.PP., foglio 244 col quale è stata approvata una variante a detto piano particolareggiato per la zona compresa tra via Paolo Antonini, via di S. Zita e Corso Buenos Ajres;

Vista la domanda in data 6 giugno 1950, con la quale il Comune di Genova ha chiesto, in esecuzione della deliberazione consiliare 16 maggio 1950, che sia approvato un progetto di variante al suddetto piano particolareggiato per la zona compresa tra le vie Buenos Ajtes, Santa Zita, Libertà e Volturmo.

Ritenuto che le varianti suindicare riguardano;

a) il completamento dello scomparto relativo al fabbricato situato all'angolo sud tra via Brigata Bisagno e Corso Buenos Ajres;

b) le modifiche dell'edificio n. 5 di via Volturmo (demolizione e ricostruzione con distacchi regolamentari).

c) la divisione in due scomparti distinti dall'unico scomparto sito tra via S. Zita e via del Rivale.

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante la pubblicazione degli atti non è stata presentata alcuna opposizione;

Considerato che dette varianti appaiono giustificate dal punto di vista urbanistico e che esse non richiedono nessuna maggiore spesa, nè comportano nuove espropriazioni;

Ritenuto che, in base al disposto dell'art. 42 della legge urbanistica 17 agosto 1942, il termine di attuazione di cui al succitato art. 16 deve essere limitato al 31 ottobre 1952:

Visto il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici emesso nell'adunanza del 14 aprile 1951, n. 1755;

Visto il parere del Consiglio di Stato 3 ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici;

D E C R E T A:

È approvato il progetto di variante al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore del centro di Genova relativo alla zona orientale del Bisagno e progetto riguardante la zona compresa tra le vie Buenos Ajres, Santa Zita, Libertà e Volturmo.

Il progetto suindicato sarà vistato dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:500 ed in una relazione tecnica, documenti a firma dell'Ing. capo del Comune Ing. Connio.

Per l'attuazione di detta variante dovrà conservarsi il termine del 31 ottobre 1952.

Il Ministro propone l'attuazione del presente Decreto.

Roma, 18 dicembre 1951.

f.to LUIGI EINAUDI

f.to SALVATORE ALDISIO

Copia conforme all'originale.

La variante è indicata nella planimetria con la lettera 2 B.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 Ottobre 1954

Approvazione di una variante al piano regolatore particolareggiato - zona B - compresa tra via Rossetti e via Cecchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 20 marzo 1933, n. 361;

Visto il R.D. 18 ottobre 1934, col quale fu approvato il piano particolareggiato di Genova relativo alla zona orientale del Bisagno (zona B) compresa fra le Vie Tolemaide, Casaregis, Viale Brigate Partigiane e Via Marconi;

Vista la domanda in data 8 marzo 1953 con la quale il Comune di Genova, in base a deliberazione 18 febbraio 1953, ha chiesto che venga approvato un progetto di variante al suindicato piano particolareggiato riguardante le aree comprese fra Via Cecchi e Piazza Raffaele Rossetti con annesso un testo di norme edilizie;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, durante la pubblicazione degli atti, non è stata presentata alcuna opposizione;

Considerato che la proposta variante rappresenta un miglioramento rispetto alle soluzioni del piano particolareggiato già approvato, in quanto prevede un andamento planimetrico costituito da corpi di fabbrica disposti secondo uno schema più libero, che mantiene e migliora il percorso pedonale a portici, con vantaggio il fattore estetico;

Considerato che i vari organismi edilizi, costituenti l'insieme progettato, appaiono planimetricamente e volumetricamente proporzionali e bene articolati fra loro e che le relative norme edilizie si ravvisano meritevoli di approvazione, poichè sono state studiate in maniera tale da consentire una buona caratterizzazione urbanistica di tutto il complesso compreso nella zona sopraindicata;

Ritenuto che, per l'attuazione della progettata variante, deve osservarsi il termine del 31 dicembre 1955, di cui all'art. 4 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Ritenuto che con l'approvazione della suddetta variante, cessa di avere vigore il piano particolareggiato approvato con il R.D. 18 ottobre 1934 per la parte non ancora attuata e contemplata dalla variante stessa, la quale, pertanto, deve considerarsi, a tutti gli effetti, come il nuovo piano particolareggiato delle zone in essa comprese;

Visto il voto n. 231 emesso dal Consiglio Superiore dei LL.PP. nella adunanza del 16 gennaio 1954;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici;

DECRETA:

È approvato il progetto di variante, al piano particolareggiato della zona del Bisagno indicato nelle premesse, riguardante le aree comprese tra Piazza Rossetti e Via Cecchi.

Detta variante sarà vistata dal Ministro proponente in due planimetrie rispettivamente in scala 1:500 ed in scala 1:2000, in una relazione tecnica ed in un testo di norme edilizie composto di otto articoli.

Per l'esecuzione della predetta variante dovrà osservarsi il termine del 31 dicembre 1955.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1954.

f.to LUIGI EINAUDI

f.to ROMITA

La variante è indicata nella planimetria con la lettera 3 B.

Decreto del Presidente della Repubblica 19 Gennaio 1957

Approvazione di una variante al piano regolatore particolareggiato - zona B - compresa tra via del Rivale e via S. Zita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 28 giugno 1914, n. 667, con il quale è stato approvato il piano regolatore della città di Genova per la regione di Albaro;

Visto il Decreto Presidenziale 18 dicembre 1951 con il quale è stato approvato il piano particolareggiato della zona B (Foce) relativo allo scomparto fabbricabile compreso tra le Vie S. Zita, del Rivale e Savona;

Vista la domanda in data 30 agosto 1954, con la quale il Sindaco di Genova, in base a delibera consiliare del 27 luglio 1954, ha chiesto la approvazione di una variante al predetto piano particolareggiato della zona B (Foce) per lo scomparto fabbricabile compreso tra le Vie S. Zita, del Rivale e Savona;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti non sono state presentate opposizioni;

Ritenuto che il progetto presentato dal Comune prevede l'ampliamento da m. 12,50 a m. 15 della sezione della Via del Rivale, nonché l'altezza di m. 35 per i due fabbricati normali a detta via, e conseguentemente l'ampliamento del distacco fra i detti due fabbricati da m. 12,75 a m. 15 e la possibilità di occupare l'area destinata a distacco, con costruzioni dell'altezza di m. 9,50 (dal marciapiede);

Considerato che la variante proposta appare, di massima, ammissibile, in quanto è diretta ad assicurare il miglioramento della viabilità interna della zona;

Considerato, peraltro, che l'altezza prevista per i due fabbricati appare eccessiva in relazione soprattutto, alla edilizia della zona, per cui è opportuno prescrivere che l'altezza stessa non sia superiore a m. 30 (su tutto il perimetro esterno), salvo la costruzione di un altro piano arretrato, rispetto al perimetro esterno di m. 3, e sempre che, nel complesso non venga superata l'altezza m. 35;

Considerato che, in conseguenza della prescritta riduzione di altezza, può essere consentito che il distacco fra i due fabbricati sia mantenuto in m. 12,75 come previsto dalla variante precedentemente approvata e come è indicato erroneamente sulla planimetria in scala 1:500, e invece dei m. 15 proposti dal Comune nella relazione tecnica;

Considerato che, per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, appare congruo assegnare il termine di cui alla legge 21 dicembre 1955, n. 1357, termine che, comunque non potrà essere superiore a due anni dalla data del presente decreto;

Visto il voto n. 1353, emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 17 giugno 1955;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici;

D E C R E T A:

È approvata, con le prescrizioni di cui in narrativa, la variante al piano regolatore particolareggiato della zona B (Foce) di Genova per lo scomparto fabbricabile compreso tra le vie S. Zita, del Rivale e Savona.

Per l'esecuzione delle espropriazioni e dei lavori è assegnato il termine di due anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il progetto sarà vistato dal Ministro dei Lavori Pubblici in una planimetria in scala 1:500 ed in una relazione tecnica.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1957.

f.to GRONCHI

f.to ROMITA

La variante è indicata nella planimetria con la lettera A B.

Decreto del Presidente della Repubblica 14 Febbraio 1957

Approvazione di una variante al piano regolatore particolareggiato - zona B - compresa tra via Cipro - via Barabino - via Brigata Bisagno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 giugno 1914, n. 667, con la quale è stato approvato il piano regolatore generale della città di Genova;

Visto il Regio Decreto 18 ottobre 1934 con il quale è stato approvato il piano particolareggiato della zona B (Foce);

Vista la domanda in data 2 Novembre 1954, con la quale il Sindaco di Genova, in base a delibera consiliare del 29 settembre 1954, ha chiesto l'approvazione di una variante al piano particolareggiato della zona B (Foce) relativamente all'area di Piazza Cipro;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti non sono state presentate opposizioni;

Ritenuto che il progetto presentato dal Comune prevede la formazione di uno scomparto fabbricabile tra Via Cipro, Via C. Barabino, Via Brigata Bisagno su area che nel piano originario è destinato a verde;

Considerato che la proposta variante non pregiudica l'assetto igienico edilizio dell'ambiente circostante, mentre consente nella parte centrale della città la costruzione di un edificio pubblico di cui il Comune di Genova ha urgente necessità;

Che, peraltro, appare opportuno prescrivere che la destinazione all'edilizia venga limitata alla metà dell'area in questione, e precisamente a quella prospiciente la Via Cipro, in modo da lasciare uno spazio scoperto per la sosta delle macchine verso Via Brigata Bisagno;

Considerato inoltre, che è necessario prescrivere che il nuovo edificio non superi l'altezza massima di metri trenta, al fine di evitare contrasti con il complesso dei nuovi edifici sorti lungo la pianata del Bisagno;

Considerato che per la esecuzione della proposta variante, appare congruo assegnare il termine di cui alla legge 21 dicembre 1955, n. 1357, termine che, comunque, non potrà essere maggiore di un anno dalla data del presente decreto;

Visto il voto n. 1136, emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 17 giugno 1955;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici;

D E C R E T A :

È approvata, con le prescrizioni di cui in narrativa, la variante al piano particolareggiato di esecuzione della zona B (Foce) relativamente all'area di Piazza Cipro.

Per la esecuzione delle espropriazioni è assegnato il termine di cui alle premesse, non superiore, comunque ad un anno dalla data del presente decreto.

Il progetto sarà vistato dal Ministro dei Lavori Pubblici in due planimetrie in iscala 1:500 contenute in una unica tavola ed in una relazione tecnica.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 Febbraio 1957.

f.to GRONCHI

f.to ROMITA

La variante è indicata nella planimetria con la lettera 5 B.

**piano particolareggiato di esecuzione
per la piazza della Vittoria - zona G**

Regio Decreto Legge 30 Aprile 1936

Approvazione del piano regolatore particolareggiato di Genova relativo a piazza della Vittoria - zona G.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto Legge 8 settembre 1932-X, n. 1390 convertito nella legge 30 marzo 1933 n. 361 che approva il piano regolatore di alcune zone del centro di Genova;

Vista la domanda in data 23 maggio 1935, con la quale il Podestà di Genova chiede che sia approvato ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto legge il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione di piazza della Vittoria;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentati reclami di sorta;

Considerato che il piano particolareggiato di cui trattasi non differisce in nulla dal piano di massima già approvato;

Che la disposizione e la forma proposta dal Comune dei palazzi delimitanti la piazza, nonché le speciali norme architettoniche adottate dal Comune stesso, assicurano il carattere unitario monumentale ed artistico della zona;

Considerato che per l'attuazione del piano l'Autorità Militare ha dato il proprio nulla osta, ai sensi delle leggi in vigore sulla località militarmente importanti;

Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Visto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 14 marzo 1936-XIV, n. 326;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

È approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del Regio Decreto Legge 8 settembre 1932-X n. 1390 convertito nella legge 30 marzo 1933 n. 361 il piano particolareggiato di esecuzione di Genova centro per la zona di Piazza della Vittoria (zona G).

Il detto piano particolareggiato sarà vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente in una planimetria generale in scala 1:2000, in una planimetria particolareggiata (in tre fogli) entrambe approvate con deliberazione 11 maggio 1935-XIII n. 857 e in un regolamento contenente norme edilizie ed architettoniche relative alle costruzioni di piazza della Vittoria, di cui alla deliberazione podestarile 25 giugno 1934-XII, n. 1224.

Per l'attuazione del piano particolareggiato rimane fermo il termine stabilito per il piano generale in forza dell'articolo 16 del su citato Regio Decreto Legge 8 settembre 1932, n. 1390.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1936-XIV E.P.

D. VITTORIO EMANUELE
COBOLLI GIGLI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 8 maggio 1936-XIV.

Registro Lavori Pubblici, foglio 142.

Per copia conforme
Il Direttore Capo Divisione
M. CANZIO

Il piano è indicato nella planimetria con la lettera G.

**piano particolareggiato di esecuzione
per la zona di corso A. Saffi - zona I**

Regio Decreto Legge 21 Novembre 1938

Approvazione del piano regolatore particolareggiato di Genova relativo a corso A. Saffi - zona I.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio Decreto Legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, che approva il piano regolatore di alcune zone del centro di Genova;

Vista la domanda 5 marzo 1937-XV con la quale il Podestà del Comune di Genova chiede che sia approvato, ai sensi dell'articolo 3 del citato Regio Decreto Legge, il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona posta lungo il tratto del Corso Aurelio Saffi, in corrispondenza della copertura del Bisagno (zona 1^a) di quella città;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono prodotte opposizioni

Considerato che il piano particolareggiato di che trattasi segue le direttive del piano regolatore di massima ed ha per scopo, fra l'altro di dare conveniente sede alla casa del Mutilato e di permettere la ricostruzione signorile dell'ex Ristorante San Pietro;

Considerato che, per quanto riguarda la progettata costruzione delle casette dei pescatori, in sostituzione di quelle demolite alla Foce, il progetto del complesso edilizio di queste case non è confacente al carattere signorile della zona e deve essere sottoposto all'esame dei competenti organi del Ministero della Educazione Nazionale;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 28 luglio 1938-XVI, n. 1353;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Con le osservazioni di cui alle premesse è approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del Regio Decreto Legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona posta lungo il tratto del Corso Aurelio Saffi in corrispondenza della copertura del Bisagno (zona 1^a) nella città di Genova.

Il detto piano particolareggiato sarà vistato d'Ordine Nostro dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:2000 ed in un elenco delle proprietà da occuparsi per l'esecuzione del piano, atti a firma dell'Ingegnere Capo Municipale ff. Contini ed approvati con deliberazione 17 febbraio 1938-XVI, n. 246 dal Podestà di Genova.

Per l'attuazione del piano particolareggiato resta fermo il termine stabilito per il piano generale in forza dell'articolo 16 del su citato Regio Decreto Legge 8 settembre 1932-X, n. 1390.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII.

f.to VITTORIO EMANUELE
f.to COBOLLI GIGLI

Il piano è indicato nella planimetria con la lettera I.

Decreto del Presidente della Repubblica 2 Febbraio 1952

Approvazione di una variante al piano regolatore particolareggiato - zona I - della sede Automobile Club Italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, n. 361, che approva il piano regolatore di alcune zone del centro di Genova assegnandosi all'art. 16, per la sua attuazione il termine di anni 25 a decorrere dalla data di pubblicazione (5 novembre 1932) del decreto medesimo;

Visto il R.D. 21 novembre 1938, registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 1938, registrato il 25 LL.PP., foglio 271, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione relativo alla zona lungo il tratto del corso Aurelio Saffi in corrispondenza della copertura del Bisagno (zona I) nella città di Genova;

Vista la domanda 10 ottobre 1950 con la quale il Sindaco di Genova in esecuzione della deliberazione consiliare 18 settembre 1950 n. 811, ha chiesto che venga approvato un progetto di variante al piano particolareggiato di esecuzione della zona di cui trattasi;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante la pubblicazione degli atti non sono state presentate opposizioni ad essa;

Ritenuto che la variante prevede la costruzione di edifici di carattere particolare su di una zona sita nel distacco tra l'attuale sede dell'Automobile Club d'Italia ed il muro di sostegno del Corso Aurelio Saffi, zona di circa mq. 2.600 destinata dal precedente piano approvato a sede stradale;

Considerato che la prevista soppressione di sede stradale non avrà alcuna influenza sulla viabilità in quanto il traffico cittadino è in quella zona largamente servito dal viale Brigate Partigiane, mentre renderà possibile una migliore sistemazione della zona;

Ritenuto che in base al disposto dell'art. 42 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il termine di attuazione di cui al succitato art. 16 deve essere limitato al 31 ottobre 1952;

Visti i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato, rispettivamente in data 7 luglio 1951 e 3 ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici

DECRETA:

È approvato il progetto di variante al piano particolareggiato di esecuzione del Comune di Genova per la zona posta lungo il Corso Aurelio Saffi.

Corrispondenza delle aperture del Bisagno (Zona I^a) progetto visto in una planimetria in scala 1:500 e in una relazione tecnica a firma del Capo dei Servizi tecnici del Comune di Genova, Ing. Connio.

Per l'attuazione della variante suddetta dovrà osservarsi il termine del 31 ottobre 1952.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1952.

F.to LUIGI EINAUDI

f.to firma illeggibile

La variante è indicata nella planimetria con la lettera I F.

piano regolatore particolareggiato del centro

zona C

Regio Decreto Legge 4 Aprile 1940

Approvazione del piano particolareggiato del centro - zona C.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio Decreto Legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933-XI, che approva il piano regolatore di massima di alcune zone del centro della città di Genova, con le relative norme per la sua attuazione;

Viste le leggi 29 gennaio 1936-XIV, n. 23 e 18 gennaio 1937-XV, n. 199 recanti modifiche alla legge suddetta.

Vista la domanda 28 novembre 1938-XVII con la quale il Podestà di Genova, in base alla propria deliberazione 14 novembre 1938-XVII, n. 1484, chiede che sia approvato, ai sensi della legge citata 30 marzo 1933-XI, n. 361, il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona compresa tra il corso Andrea Podestà; le Mura del Prato, il Corso Mentana, la Via Alessandro Volta, la Piazza della Vittoria, la Via Brigata Liguria e la Via XX Settembre (zona C);

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare, e che durante le pubblicazioni furono prodotte tre opposizioni di cui due, presentate una dalla ditta Linda Nasturzio in Bruno ed altri proprietari del fabbricato n. 15 di via Frugoni, e l'altra dalla ditta Dott. Prof. Enrico Poli proprietario di appartamenti nel fabbricato 19 di via Frugoni, contro la previsione di uno scomparto fabbricabile nello slargo fra via degli Archi e via Frugoni, sottostante a Corso Podestà, che nel piano di massima era lasciato libero come area inedificabile; e la terza da parte della Sig.ra Ester Bruzzone ved. Gallino ed altri per l'aggiunta di uno scomparto fabbricabile, che non sarebbe previsto nel piano di massima, implicante la demolizione del fabbricato in Via Cavalletto n. 1 di loro proprietà.

Considerato che il presente piano particolareggiato risponde alle direttive ed ai criteri informativi del piano di massima al quale è conforme pure negli sviluppi segnalati nei ricorsi suddetti;

Considerato che l'opportunità di predisporre il piano di esecuzione per la zona « C » è determinata dal bisogno, tra l'altro di sistemare l'Ospedale Galliera, con l'introduzione nella sua proprietà delle aree fabbricabili destinate a nuovi padiglioni per le sale operatorie e di degenza ammalati, ed annessi servizi;

Considerato che il piano di che trattasi non contiene, come oppugnano i ricorrenti, modifiche al piano di massima in quanto le nuove previsioni non ne modificano i criteri fondamentali, ma costituiscono una particolare ammissibile applicazione di dettaglio, giustificata da esigenze estetiche ed urbanistiche;

Che pertanto il piano di che trattasi sostituisce, per la località contemplata per la zona « C », qualsiasi altra destinazione che era prevista in precedenti piani regolatori, e che appare meritevole di approvazione come piano particolareggiato ai sensi dell'art. 3 della su citata legge 30 marzo 1933-XI, n. 361;

Considerato che appare necessario stabilire che la progettata costruzione sopra il volto della galleria Cristoforo Colombo, destinata a sede del gruppo Rionale Fascista, per coprire la vista del muraglione di sostegno di corso Andrea Podestà, abbia un prospetto rispondente per decoro ed armonia di linee alla sua ubicazione ed alla sua destinazione, al che non sembra corrispondere il bozzetto esibito, e che a ciò il Comune potrà provvedere al momento dell'esecuzione dei lavori;

Considerato che la competente autorità militare ha dato il nulla osta, nei riguardi militari, all'esecuzione del piano in parola ai sensi delle leggi in vigore nelle zone militarmente importanti;

Considerato che il piano è stato ritenuto meritevole di approvazione, nei riguardi artistici e panoramici, dal Ministero dell'Educazione Nazionale, a considerazione che l'altezza massima degli edifici di nuova costruzione sia limitata a m. 39 sul livello medio del mare, al che, del pari dovrà provvedere il Comune all'atto esecutivo;

Che tali quote non potranno essere superate neppure dalle eventuali soprastrutture progettate con compenso di volume, in virtù dell'art. 9 del regolamento speciale edilizio annesso al Regio Decreto Legge 8 settembre 1932-X

Considerato, quanto ai ricorsi prodotti, che tanto la prima opposizione delle ditte Linda Nasturzio in Bruno, Ing. Giovanni Bruno, Dott. Plaisant Pier Luigi, Dott. Podestà, Giovanni ed Avv. Ernesto Schiaffino, proprietari dei caseggiati di via Innocenzo Frugoni n. 15 compreso tra le vie degli Archi e Frugoni, ed avente fronte in curva sullo slargo di raccordo fra le due strade, quanto la seconda opposizione della ditta Prof. Dott. Enrico Poli, proprietaria di appartamenti nel caseggiato n. 19 di via Frugoni, entrambe contro la prevista costruzione nello slargo attualmente esistente fra i detti due edifici, sono da respingere, essendo i gravami di carattere igienico infondati, in quanto l'autorità Comunale dichiara esplicitamente che il nuovo edificio dovrà essere costruito osservando tutte le norme dei vigenti regolamenti edilizio e sanitario, in modo che non rimangano menomate le condizioni di salubrità dei fabbricati adiacenti, e i gravami riguardanti la viabilità non sono da prendersi in considerazione perchè la via degli Archi ha un limitato transito di carri, essendo da un estremo chiusa e dall'altro in comunicazione con la Via XX Settembre mediante gradinata. E d'altra parte i previsti accessi, della larghezza di m. 8, permetteranno il passaggio di qualsiasi veicolo;

Considerato, quanto alla terza opposizione, prodotte dalla Ditta Ester Bruzzone ved. Gallino, Ing. Antonio, Avv. Luigi, Ing. Carlo, Ing. Filippo, Maria in Bozzo Costa e Dott. Enrico, fratelli e sorelle Gallino fu Natale, Emilia, Martini Gallino ved. Ing. Adolfo Gallino, Emilia Gallino ved. Novi Giuseppe, Antonio e Natalia in Fabre Repetito fratelli e sorelle Novi fu Giovanni, come possa, mediante opportuni accordi, già in parte intervenuti, essere eliminata concedendo ai proprietari del fabbricato di via Cavalletto n. 1 la facoltà di rettificare la costruzione in conformità al perimetro dello scomparto fabbricabile;

Che pertanto le opposizioni prodotte non devono essere prese in considerazione e sono da respingere in questa sede;

Visto il voto n. 2832 del 28 dicembre 1939-XVIII del Consiglio Superiore dei LL.PP.;

Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Visto l'art. 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII n. 35;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro delle Finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Con le osservazioni di cui alle premesse, e respinti tutti i ricorsi prodotti, salvo l'avvertenza per il ricorso Ester Bruzzone ed altri è approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, e successive modificazioni, il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona compresa tra il corso Andrea Podestà, le Mura del Prato, il Corso Mentana, la via Alessandro Volta, la Piazza della Vittoria, la Via Brigata Liguria e la Via XX Settembre (zona C) nella città di Genova.

Detto piano sarà vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:500, in un elenco dei beni da espropriarsi e nel relativo piano parcellare in scala 1:500, documenti a firma dell'Ing. Contini ed adottati dal Comune di Genova con deliberazione podestarile del 14 novembre 1938-XVII, n. 1484.

Per la attuazione del presente piano particolareggiato resta fermo il termine stabilito dall'art. 16 della citata legge 30 marzo 1933-XI, n. 361 e successive modificazioni.

Per le opere previste nel presente piano è concessa la esenzione dalla imposta sui fabbricati e dalle relative sovrinposte, comunale e provinciale, nei limiti e nei sensi di cui all'art. 13 della citata legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, e successive modifiche.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940.

f.to VITTORIO EMANUELE a SERENA
p. DI REVEL

Copia conforme
Il Direttore
COSTANTINO

Il piano è indicato nella planimetria con la lettera C.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 Marzo 1950

Approvazione di una variante al piano regolatore particolareggiato - zona C - in via Silvio Pellico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Regio Decreto Legge 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, che approva il piano regolatore di alcune zone del centro della Città di Genova e le relative norme di attuazione;

Visto il R.D. 18 ottobre 1934 (registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 1934, al reg. 15 LL.PP. foglio 219) col quale fu approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore del centro di Genova - Zona A;

Vista la domanda in data 23 aprile 1949, con la quale il Comune di Genova ha chiesto, in base a deliberazione consiliare del 20 settembre 1948, che sia approvata la variante al suindicato piano particolareggiato relativa al tracciato della via Silvio Pellico in corrispondenza di Mura Santa Chiara;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare, e che durante la pubblicazione non è stata presentata alcuna opposizione;

Visto il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. emesso nella adunanza del 10 gennaio 1950;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

D E C R E T A :

È approvata la variante al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore di Genova - zona A, relativa al nuovo tracciato della Via Silvio Pellico in corrispondenza di Mura Santa Chiara, giusta progetto vistato dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:500, munita del bollo dell'Ufficio del Registro di Genova, in data 25 maggio 1949.

Per l'attuazione di detta variante rimane fermo il termine del 4 novembre 1957, stabilito all'art. 16 del citato Regio Decreto Legge 8 settembre 1932, n. 1390, per l'esecuzione del piano regolatore originario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1950.

f.to LUIGI EINAUDI

f.to S. ALDISIO

La variante è indicata nella planimetria con la lettera 1 C.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 Dicembre 1955

Approvazione di una variante al piano regolatore particolareggiato - zona C - dell'Ospedale Galliera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto i R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 20 marzo 1933, n. 361, con il quale è stato approvato il piano regolatore di alcune zone del centro cittadino di Genova;

Visto il R.D. 4 aprile 1940, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione della cosiddetta « zona C »;

Vista la domanda in data 2 novembre 1954, con la quale il Sindaco di Genova ha chiesto che sia approvata una variante al detto piano particolareggiato in corrispondenza di un'area di proprietà dell'Ospedale « Duchessa di Galliera »;

Ritenuto che il provvedimento seguito è regolare e che, durante la pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;

Considerato che la variante progettata dal Comune appare, di massima, ammissibile;

Che, peraltro, allo scopo di limitare l'altezza dei fabbricati in rapporto alla superficie coperta ed al volume si ravvisa necessario stabilire che in nessun caso detta altezza possa superare i m. 35 e che comunque tale limite possa essere raggiunto solo sull'area tinteggiata in marrone scuro sulla unita planimetria in iscala 1:500;

Che, è opportuno altresì prescrivere che il compenso di volume previsto dalla variante possa essere ammesso solo a condizione che l'area mantenga la sua attuale destinazione ospedaliera;

Visto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, emesso nell'adunanza del 14 maggio 1955, con voto numero 1035;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:

DECRETA:

È approvata, con le prescrizioni di cui alle premesse, la variante al piano particolareggiato della cosiddetta « zona C » in Genova in corrispondenza dell'area di proprietà dell'Ospedale « Duchessa di Galliera », vista dal Ministro proponente in due planimetrie in iscala 1:500 ed in una relazione sommaria.

Il Ministro dei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1955.

f.to GRONCHI

f.to ROMITA

La variante è indicata nella planimetria con la lettera 2 C.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 Maggio 1959, n. 685

Approvazione di una variante al piano particolareggiato di Genova, relativa alla zona C, riguardante due scomparti tra via Brera e via Cesarea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Regio Decreto Legge 8 settembre 1932, n. 1380, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, con il quale fu approvato il piano regolatore di massima di alcune zone del centro cittadino di Genova;

Visto il regio decreto 4 aprile 1940, con il quale fu approvato il piano particolareggiato della zona C;

Vista la domanda in data 10 luglio 1957, con la quale, in base a delibera consiliare 20 maggio 1957, n. 502, il Sindaco di Genova ha chiesto l'approvazione di una variante al piano particolareggiato sopracitato, riguardante due scomparti compresi tra via Cesarea e Via Brera;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate nei termini le seguenti opposizioni: Meloni Attilio (1), Soc. Edil. di Ricostruzione e M.A.I.S. (2), dr. Mario Pettazzi (3);

Ritenuto che il Comune ha controdedotto alle dette opposizioni con deliberazione in data 4 Febbraio 1958, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 13 febbraio 1958, n. 9643;

Ritenuto che la variante presentata dal Comune consiste nel rendere edificabile per un'altezza di m. 10 il distacco compreso tra una costruzione già eseguita sullo scomparto indicato con la lettera A e quella ancora da costruire sullo scomparto denominato B, nonchè nella precisazione della altezza della costruzione che dovrà sorgere sul comparto B, per la quale viene proposta una misura pari a quella del fabbricato adiacente e contrassegnato con il n. 1 di Via Granello;

Considerato che la proposta di che trattasi ha origine dalla richiesta della Società Pama e Cesarea, proprietaria dei due scomparti (A e B), la quale desidererebbe formare un complesso edilizio unitario con l'intento di migliorare lo svolgimento della propria attività;

Considerato che la variante adottata dal Comune di Genova può considerarsi ammissibile in quanto tende, mediante il collegamento previsto a realizzare una soluzione più funzionale per gli edifici della Società sopramen-

zionata, senza costituire svantaggio per il pubblico, in quanto il passaggio tra via Brera e il passo Pisani verrà convenientemente assicurato per mezzo di una galleria coperta;

Considerato, inoltre, che la soluzione di collegamento tra i due edifici appare ammissibile, purchè il passaggio pedonale mediante galleria coperta e mediante collegamento con le Vie Granello e Cesarea venga realizzato conformemente al grafico in scala 1:500 e 1:100 fornito dalla Società interessata e purchè venga regolata e trascritta una convenzione, con la quale sia assicurato l'uso della galleria da parte del pubblico, senza alcun onere da parte della Amministrazione Comunale per la pavimentazione, l'illuminazione e la manutenzione, che dovranno essere a carico della Società stessa;

Considerato, per quanto riguarda le opposizioni presentate dai signori Meloni Attilio (1), Soc. Edil. di Ricostruzione e M.A.I.S. (2); Dottor Mario Pettazzi (3), che esse possono essere parzialmente accolte nel senso che, come sopra detto, il distacco fra i due edifici dovrà essere adibito a pubblica galleria.

Visto il voto n. 1501, emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 26 luglio 1958;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici;

DECRETA:

Accolte, limitatamente a quanto precisato nelle premesse, le opposizioni Meloni Attilio (1), Soc. Edil. di Ricostruzione e M.A.I.S. (2), Dottor Pettazzi (3); è approvata la variante al piano particolareggiato della zona C, in esecuzione del piano regolatore di massima di alcune zone del Centro della Città di Genova, relativa a due scomparti compresi tra Via Cesarea e Via Brera;

Il progetto sarà vistato in tre planimetrie in scala 1:500, in un profilo altimetrico in scala 1:200, in una tavola comprendente: planimetria in scala 1:500, pianta, prospetto e sezione in scala 1:100 e schizzo prospettico, nonchè in una relazione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1959.

f.to GRONCHI

f.to SEGNI - TOGNI

La variante è indicata nella planimetria con la lettera 3 C.

**piano regolatore particolareggiato
della zona di Piccapietra - zona P**

Decreto del Presidente della Repubblica 22 Novembre 1953

Approvazione del piano regolatore particolareggiato della zona di Piccapietra - zona P.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, col quale venne approvato il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova;

Vista la domanda con la quale il Sindaco di Genova, in base a delibere consiliari in data 31 luglio 1950 e 2 ottobre 1950 ha chiesto l'approvazione del piano particolareggiato di esecuzione della zona di Piccapietra;

Ritenuto che il progetto adottato con le delibere di cui sopra, venne regolarmente pubblicato, e che nei termini furono presentate le sottoelencate opposizioni:

1) Santi Pietro; 2) Cabona Pietro Elio; 3) Parodi Giacomo e Carola; 4) Cevasco Luigina ed Assunta; 5) Soc. Immobiliare « S. Stefano »; 6) Soc. An. Lavori Imprese Edilizie (SALIE); 7) Canniani Iole, Gatto Solferina e Impresa Forghieri;

Ritenuto che, in seguito a modifiche introdotte nel progetto posteriormente alle delibere e alla pubblicazione suddette dietro suggerimento del Ministero della Pubblica Istruzione, il piano, così modificato, venne nuovamente adottato con delibera consiliare in data 9 agosto 1952, e quindi ripubblicato, dando luogo alla presentazione in termine delle seguenti opposizioni: 1) Canessa Giuseppe, Luigi e Maria e Dapelo Federico; 2) Amministrazione stabili n. civico 31 Piccapietra e n. Civico 4 - 6 Vico Chiuso S. Francesco, di proprietà Ente Morale Fondazione Tomaso e Maria Buzza; 3) Soc. An. Lavori Imprese Edilizie (SALIE); 4) Rubis Elisa; 5) Soc. Assicurazioni Generali; 6) Parrocchia S. Stefano; 7) Chiesa Parrocchiale N.S. Assunta e S. Rita e del Santuario della Madonnetta in Genova; 8) Parodi Carola e Giacomo; 9) Camonsi Luisita in Zoazza, per Vicini Alfredo e Zoazza Alessandro; 10) Magistrato della Misericordia; 11) Ornano Ines ved. Farelli e Cambiaso Ines in Paganelli; 14) Arcivescovo di Genova pro tempore; 15) Opera Pia Diocesana di Preservazione della Fede; 16) Ente Comunale di Assistenza di Genova;

Ritenuto che il progetto di cui sopra rappresenta lo sviluppo particolareggiato - nell'ambito della zona compresa fra la Galleria Mazzini, Piazza Corvetto, Viale IV Novembre, Via B. Bosco, Piazza Case Nuove, Via S. Michele, Vico Santi, Via XX Settembre e il Teatro Carlo Felice - del piano regolatore approvato con R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390;

Considerato che la definitiva soluzione per il piano particolareggiato che è stata studiata tenendo conto anche del nuovo piano regolatore generale del Comune, attualmente in fase di elaborazione - si attiene, come schema viario, ai suggerimenti espressi dalla speciale Commissione del Ministero della Pubblica Istruzione;

Che detta soluzione lascia inalterati, e in parte migliora, i criteri che a suo tempo, ispirarono il progetto di piano regolatore approvato con il ripetuto R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, per quanto attiene alle comunicazioni Nord-Sud ed Est-Ovest;

Che lo schema della viabilità, redatto in base ai suaccennati criteri si compone di due arterie principali di traffico di soddisfacente tracciato una nord-sud, che unisce piazza Dante e piazza Corvetto, e l'altra est-ovest che, partendo dalla zona di S. Vincenzo con un tratto iniziale in galleria, si suddivide mediante un bivio a forcella in due bracci di cui quello destro dopo un breve tratto a cielo scoperto, prosegue, sempre in galleria, portando il traffico verso la zona portuale in corrispondenza dei bacini, e ciò in previsione della futura sistemazione della zona Gran Madre di Dio, sottostante la Chiesa di S.M. di Carignano, mentre quello sinistro serve a collegare la Via S. Vincenzo col centro del nuovo quartiere, l'Accademia e il Teatro Carlo Felice;

Che, all'incontro degli assi principali di cui sopra, è opportunamente prevista una piazza da cui si diparte un'arteria secondaria, pure in direzione est-ovest che, diramandosi ancora in galleria alle quote 21,25 e 18,65 smista il traffico a fianco del Teatro Carlo Felice, arteria quest'ultima che è stata segnata senza sbocco, per cui, non risultando studiata in rapporto alle previsioni generali, è necessario venga eliminata, ad eccezione del tratto iniziale, che potrà servire come sottopassaggio di accesso al posteggio sotterraneo alla piazza triangolare a quota 28,70;

Che il progetto prevede, inoltre, una piazza triangolare, posta al di fuori delle correnti di traffico, da destinarsi opportunamente ai posteggi, indispensabili nella zona centrale della città;

Considerato, per quanto riguarda le soluzioni volumetriche previste in progetto, che è opportuno prescrivere per i motivi di cui al voto espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza 7 maggio 1935 che l'altezza del grattacielo attiguo al nuovo teatro Carlo Felice venga definita dopo che sarà stata precisata quella del corpo di fabbrica lamellare annesso al nuovo Teatro, di modo che i due suddetti fabbricati si armonizzino tra loro convenientemente;

Che, sempre per i motivi esposti nel voto sopra citato, si rende necessario prescrivere che la quota massima della costruzione a nord del Palazzo Pammatone venga ridotta da m. 81,20 a m. 65,30;

Che, le rimanenti soluzioni volumetriche, costituite da corpi di fabbrica alti all'incirca fra i 20 e i 35 metri, collegati da altre costruzioni più basse e porticate, e quindi accessibili al traffico pedonale, sono da ritenersi ben studiate e, in conseguenza, pienamente accettabili;

Considerato che le norme che dovranno regolare l'attuazione del piano particolareggiato di Piccapietra oltre a quelle approvate col R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, e successive modificazioni adottate con la delibera consiliare 9 agosto 1952, sono pienamente accettabili ed atte all'esecuzione del piano;

Considerato che il piano finanziario, di cui alla ripetuta delibera consiliare 9 agosto 1952 non dà luogo ad osservazioni;

Considerato che, per i motivi esposti nel già citato voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 7 maggio 1953, e che qui si intendono ripetuti e trascritti sono da respingere le seguenti opposizioni, presentate in sede di pubblicazione del progetto originario: (1) Santi Pietro; (2) Cabona Pietro Elio; (3) Parodi Giacomo e Carola; (5) Soc. Immobiliare S. Stefano; (6) Società Azionaria Lavori Imprese Edilizie (SALIE); (7) Canziani Iole, Gatto Solferina e Impresa Forghieri; e sono parimenti da respingere le seguenti altre opposizioni, presentate in sede di pubblicazione del progetto successivamente modificato: (1) Canessa Giuseppe, Luigi e Maria, e Dapelo Federico; (2) Amministrazione Ente Morale Fondazione Tomaso e Maria Buzza; (3) SALIE (Soc. Az. Lavori Imprese Edilizie); (4) Rubis Elisa; (5) Soc. Assicurazioni Generali; (6) Chiesa S. Stefano; (7) Chiesa Parrocchiale N.S. Assunta e S. Zita e del Santuario della Madonnetta in Genova; (8) Parodi Carola e Giacomo; (9) Camossi Luisita in Zoazza, per vicini Alfredo e Zoazza Alessandro; (10) Magistrato della Misericordia; (11) Ornano Ines Ved. Farelli e Cambiaso Ines in Paganelli; (12) Fassino Maria; (13) Rag. Giannattasio Edoardo; (14) Arcivescovo di Genova pro-tempore; (15) Opera Pia Diocesana di Preservazione della Fede; (16) Ente Comunale di Assistenza di Genova;

Che l'opposizione a firma Cevasco Luigina ed Assunta, limitatamente alla osservazione di cui al punto (7) dell'opposizione stessa, non dà luogo a provvedere, in quanto il progetto, approvato dal Consiglio Comunale in data 9 agosto 1952, prevedendo l'allontanamento dei tratti in curva della galleria di collegamento tra Piccapietra e la Gran Madre di Dio è venuta a migliorare, rispetto alla prima edizione del progetto stesso, la visibilità e la viabilità del tratto di galleria oggetto dell'osservazione, mentre è da respingere per quanto riguarda le rimanenti argomentazioni;

Visto il parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 7 maggio 1953;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Ministro per i lavori Pubblici:

DECRETA:

Respite le opposizioni di prima pubblicazione: Santi Pietro (1) Cabona Pietro Elio (2); Parodi Giacomo e Carola (3); Soc. Immobiliare S. Stefano (5); SALIE (Soc. Az. Lavori Imprese Edilizie) (6); Canziani Iole, Gatto Solferina e Impresa Forghieri (7), nonché quelle di seconda pubblicazione; Canessa, Luigi e Maria, e Dapelo Federico (1); Amm.ne Ente Morale Fondazione Tomaso e Maria Zuzza (2); SALIE (Soc. Az. Imprese Costruzioni Edilizie) (3); Rubis Elisa (4); Soc. Assicurazioni Generali (5); Parrocchia S. Stefano (6); Chiesa Parrocchiale N.S. Assunta e S. Zita e del Santuario della Madonnetta in Genova (7); Parodi Carola e Giacomo (8); Camossi Luisita in Zoazza per Vicini Alfredo e Zoazza Alessandro (9); Magistrato della Misericordia (10); Ornano Ines ved. Farelli e Cambiaso Ines in Paganelli (11); Fassino Maria (12); Rag. Giannattasio Edoardo (13); Arcivescovo di Genova pro-tempore; (14)

Che il progetto prevede, inoltre, una piazza triangolare, posta al di fuori delle correnti di traffico, da destinarsi opportunamente ai posteggi, indispensabili nella zona centrale della città;

Considerato, per quanto riguarda le soluzioni volumetriche previste in progetto, che è opportuno prescrivere per i motivi di cui al voto espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza 7 maggio 1953 che l'altezza del grattacielo attiguo al nuovo teatro Carlo Felice venga definita dopo che sarà stata precisata quella del corpo di fabbrica lamellare annesso al nuovo Teatro, di modo che i due suddetti fabbricati si armonizzino tra loro convenientemente;

Che, sempre per i motivi esposti nel voto sopra citato, si rende necessario prescrivere che la quota massima della costruzione a nord del Palazzo Pammatone venga ridotta da m. 81,20 a m. 65,30;

Che le rimanenti soluzioni volumetriche, costituito da corpi di fabbrica alti all'incirca fra i 20 e i 35 metri, collegati da altre costruzioni più basse e porticate, e quindi accessibili al traffico pedonale, sono da ritenersi ben studiate e, in conseguenza, pienamente accettabili;

Considerato che le norme che dovranno regolare l'attuazione del piano particolareggiato di Piccapietra oltre a quelle approvate col R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, e successive modificazioni adottate con la delibera consiliare 9 agosto 1952, sono pienamente accettabili ed atte all'esecuzione del piano;

Considerato che il piano finanziario, di cui alla ripetuta delibera consiliare 9 agosto 1952 non dà luogo ad osservazioni;

Considerato che, per i motivi esposti nel già citato voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 7 maggio 1953, e che qui si intendono ripetuti e trascritti sono da respingere le seguenti opposizioni, presentate in sede di pubblicazione del progetto originario: (1) Santi Pietro; (2) Cabona Pietro Elio; (3) Parodi Giacomo e Carola; (5) Soc. Immobiliare S. Stefano; (6) Società Azionaria Lavori Imprese Edilizia (SALIE); (7) Canziani Iole, Gatto Solferina e Impresa Forghieri; e sono parimenti da respingere le seguenti altre opposizioni, presentate in sede di pubblicazione del progetto successivamente modificato: (1) Canessa Giuseppe, Luigi e Maria e Dapelo Federico; (2) Amministrazione Ente Morale Fondazione Tomaso Opera Pia Diocesana di Preservazione della Fede (15); Ente Comunale di Assistenza di Genova (16); con parziale non luogo a provvedere per l'opposizione di prima pubblicazione Cevasco Luigina ed Assunta (4) ed il rigetto della restante parte della detta opposizione; è approvato il progetto del piano particolareggiato della zona di Piccapietra, in esecuzione del piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova, approvato con R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390.

Sono altresì approvate le relative norme di esecuzione e il piano finanziario.

Detto piano particolareggiato sarà vistato dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:200, in n. 7 grafici, in una pianta delle fognature e gallerie di servizio, in un elenco delle proprietà vincolate, nelle delibere consiliari in data 2 ottobre 1950, n. 897 e 9 agosto 1952, n. 918, documenti tutti che formano parte integrante del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, 22 novembre 1953.

f.to LUIGI EINAUDI

f.to U. MERLIN

Il piano è indicato nella planimetria con la lettera P.

Regolamento edilizio per l'esecuzione del piano particolareggiato di esecuzione della zona di Piccapietra.

Oltre che dalle norme portate dal R.D. 8 settembre 1932 n. 1390 che approva il piano di massima di alcune zone del Centro della Città, ed il relativo Regolamento Edilizio, integrato e modificato dai successivi R.D.L. 10 ottobre 1935 n. 1981 e R.D.L. 4 giugno 1936 n. 1419, l'esecuzione del piano particolareggiato della zona di Piccapietra è regolata dalle seguenti norme edilizie integrative.

Art. 1

I fabbricati di nuova costruzione, per quanto si riferisce agli allineamenti perimetrali, alla superficie ed all'altezza (riferita al livello del mare), corrisponderanno alle dimensioni ed alle quote rappresentate graficamente ed indicate numericamente per ciascuno scomparto fabbricabile sulla planimetria in scala 1:500 del piano particolareggiato di esecuzione e sulle sezioni.

Ove, però, non vi sia incompatibilità con le previsioni del piano nei riguardi degli allineamenti stradali, potranno, a richiesta degli interessati, essere con-

sentiti dal Sindaco eventuali arretramenti, sentito il parere della Commissione Edilizia.

Tali arretramenti non costituiranno motivo alla concessione di compensi di volume.

Per quanto riguarda lo scomparto previsto a quota 94,80, ferme restando le altezze stabilite per la zoccolatura e la quota massima di copertura, nonché l'insieme dei volumi, sarà in facoltà del Sindaco, quando su conforme parere della Commissione Edilizia si ravvisi un miglioramento ai fini estetici, di autorizzare qualche modifica al perimetro della costruzione per la parte sovrastante la detta zoccolatura.

Art. 2

Tutte le fronti dei nuovi fabbricati prospettanti su vie e su spazi pubblici comprese le pareti interne dei porticati, saranno rivestite di materiali pregiati e duraturi ed avranno carattere di particolare dignità architettonica, in relazione alla tecnica costruttiva moderna, ispirata all'armonica unità della sistemazione del suo

complesso, sia pure con libera interpretazione dei particolari.

L'impiego di elementi decorativi sarà subordinato al contenuto artistico degli elementi stessi che dovranno essere realizzati con tecnica e materiali adeguati all'aspetto ed alla consistenza del rivestimento delle facciate.

Nelle relazioni tecniche che accompagneranno i singoli progetti dovranno essere specificati i materiali e le colorazioni da impiegarsi.

Art. 3

Tutti gli edifici, indicati dal piano nelle sezioni e nelle piante, dovranno avere immediatamente al di sopra del corpo della zoccolatura un piano arretrato di m. 1,20 dal filo dei piani superiori.

Art. 4

I porticati pubblici aderenti alle strade ed agli spazi destinati alla pubblica circolazione, ovvero di collegamento fra questi, avranno una profondità netta di m. 6,20 salvo indicazioni particolari contenute nel piano e l'altezza indicata dalle planimetrie e sezioni illustrate del piano stesso.

Art. 5

I materiali e le modalità costruttive della pavimentazione dei porticati stessi saranno prescritti dall'Ufficio Tecnico Municipale in relazione anche colla pavimentazione dei marciapiedi.

Art. 6

Le fronti su via Cebà dei fabbricati a levante della Galleria Mazzini, che in conseguenza della prevista sistemazione verranno a prospettare sopra una nuova strada, oltre che in relazione alla nuova quota che dovranno assumere, dovranno essere a cura e spese dei proprietari, convenientemente rifatte per adeguarle all'insieme della nuova sistemazione urbanistica.

L'Amministrazione terrà conto in opportuna sede di compensare i proprietari di questi edifici, con una diminuzione proporzionale dei contributi di miglioria.

Le opere di cui sopra dovranno essere ultimate entro il termine massimo di 2 anni dalla sistemazione della strada su cui verranno a prospettare.

Art. 7

Riguardo alla utilizzazione del sottosuolo della zona di Piccapietra in relazione agli allacciamenti stradali previsti dal piano regolatore verso i quartieri a levante ed a ponente della sistemazione, nonché in relazione ai raccordi coi parcheggi sotterranei di piazza De Ferrari e delle zone adiacenti, ed infine in relazione alla stazione della progettata ferrovia metropolitana, per le opere di fondazione e per la costruzione dei piani sotterranei ed anche dei piani terreni dei nuovi fabbricati, saranno da osservare le limitazioni imposte dai tracciati indicati in allineamento ed in quota dalla planimetria della sistemazione del sottosuolo.

**piano regolatore particolareggiato
della zona del Porto Franco - zona H**

Decreto del Presidente della Repubblica 20 Ottobre 1955

Approvazione del piano particolareggiato di Genova relativo al Porto Franco - zona H.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, convertita nella legge 30 marzo 1933, n. 361, che approva il piano regolatore di alcune zone del centro di Genova;

Vista la domanda con la quale il Sindaco del Comune di Genova chiede che sia approvato, ai sensi dell'art. 3 del citato Regio Decreto Legge, il piano particolareggiato di esecuzione della zona dell'ex Deposito Franco (zona H), compreso nei limiti del piano di massima anzidetto;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, durante la pubblicazione degli atti non sono state prodotte opposizioni;

Considerato che il piano particolareggiato di che trattasi segue le direttive del piano regolatore di massima ed è inteso a risolvere il problema delle comunicazioni fra la zona di levante e quella di ponente della città, che viene attualmente tagliata dalla strozzatura esistente intorno al Palazzo San Giorgio;

Considerato che nel suo insieme il piano suddetto appare rispondente alla finalità di conferire un compito assetto all'importante zona prospiciente il Porto, sia per quanto concerne le sedi stradali che per quanto riguarda l'edilizia che dovrà esservi sviluppata;

Che, in particolare, nessun inconveniente si ritiene possa derivare al Porto dalla lieve diminuzione di area disponibile, essendo ormai la zona interessata tagliata fuori dai traffici portuali, mentre ne deriva un vantaggio notevole alla circolazione cittadina nella importante zona commerciale oggetto del piano;

Che, in merito all'edilizia che si prevede di far sorgere nella suddetta zona, appare opportuna la definizione della volumetria d'insieme;

Che, tuttavia non si ritiene giustificata la necessità di elevare il corpo di fabbrica di testata prospiciente Piazza Cavour a quota 48,60, lasciando che le quote di copertura degli altri corpi di fabbrica alti raggiungono la quota di m. 33,50, mentre si ravvisa conveniente che tutti i corpi di fabbrica (tranne quelli intermedi elevabili a quota 13.000) abbiano un volume ragguagliabile alla quota di m. 33,50;

Che, peraltro, potranno essere consentite, in sede esecutiva, altezze maggiori semprechè queste siano compensate con minore altezze in altre parti dei corpi di fabbrica alti;

Considerato che il Palazzo S. Giorgio riveste un carattere monumentale di speciale rilievo e che pertanto, va conservato non solo nelle sue linee architettoniche attuali, ma anche per quanto riguarda il suo ambientamento nella edilizia circostante;

Che, invece, il progetto di piano prevede dal lato opposto dell'edificio rispetto alla piazza Caricamento un piazzale molto ampio in cui prospetteranno i nuovi fabbricati elevabili fino a quota 33,50, il che verrebbe a danneggiare fortemente le caratteristiche del Palazzo San Giorgio;

Che, pertanto, appare necessario che venga studiata la inserzione di qualche altro elemento edilizio intermedio tra il Palazzo suddetto ed i nuovi fabbricati considerati dal piano, ridimensionando il piazzale allo sbocco di Via S. Lorenzo che, nelle previsioni attuali, risulta anche alquanto esuberante alle esigenze del traffico;

Che, in relazione a quanto sopra detto è da stralciare dal piano di cui in narrativa la zona delimitata con segno verde sulla planimetria in iscala 1:500, perchè si provveda ad un nuovo studio in maniera da destinare all'edilizia parte di detto tratto;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 5 settembre 1953, n. 1680;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici;

DECRETA:

Salvo lo stralcio della zona delimitata con linea continua verde sulla planimetria del piano in iscala 1:500, è approvato con le prescrizioni di cui alle premesse il piano particolareggiato di esecuzione della zona dell'ex De-

posito Franco (zona H) nella città di Genova, giusta progetto visto dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:500, in un piano parcellare ed in dieci elenchi di immobili da occupare.

Per l'attuazione del piano particolareggiato resta fermo il termine stabilito per il piano generale in forza dell'art. 16 del succitato Regio Decreto Legge 8 settembre 1932, n. 1390;

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1955.

f.to GRONCHI

Il piano è indicato nella planimetria con la lettera H.

**piano regolatore della nuova strada centrale
di Genova - Sampierdarena (via Cantore)**

Regio Decreto Legge 28 Giugno 1934

Approvazione del piano regolatore della nuova strada centrale di Genova-San Pier d'Arena.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 19 novembre 1932 del Podestà di Genova intesa ad ottenere l'approvazione del piano regolatore di Genova-San Pier d'Arena per la zona a monte della ferrovia, tra la via Milite Ignoto e la via S. Bartolomeo del Fossato;

Visto il relativo progetto redatto dall'Ingegnere Capo del Comune, comm. Tomaso Badano;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni del piano definitivo vennero avanzati tre reclami rispettivamente dalla S.A. Immobiliare Samengo, dalla Ditta Tomaso Moro e Figli e dal Consorzio Autonomo del Porto di Genova;

Ritenuto che nessuna di queste tre opposizioni sia da accogliere per i seguenti motivi;

1) Ricorso Samengo, diretto contro l'allargamento a sud della via Nicolò d'Aste, con conseguente parziale demolizione della proprietà di detta Società è contro l'offerta d'indennità da parte del Comune. Anzitutto l'allargamento della via predetta venne consigliato al Comune dal Ministero dei Lavori Pubblici, su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per evidente necessità igienica ed urbanistica, di assoluta prevalenza sulle ragioni d'interesse privato esposte dalla Ditta; inoltre, poichè la fabbricazione dello scomparto a sud di via d'Aste era già nel 1931 iniziata e nel 1932 quasi ultimata, il Comune non poteva che proporre l'arretramento del fronte sud di via d'Aste. Infine, la questione relativa alla misura dell'indennità di esproprio da corrispondere alla Ditta, dovrà essere proposta e risolta in altra sede.

2) Ricorso Ditta Moro: è da ritenersi ormai superato, avendo l'interessato dichiarato di ritirarlo, con lettera 21 dicembre 1932.

3) Ricorso del Consorzio Autonomo del Porto tendente ad ottenere un lieve spostamento del tracciato della via Carducci, al suo innesto con la via Milano, per consentire la costruzione dell'allacciamento della camionale con le calate Orientali. Anche questo ricorso è da considerare superato poichè, col recente progetto del 9 marzo 1934 compilato dall'Ufficio speciale del Genio Civile di Genova per le strade di accesso al Porto, l'allacciamento della camionale con le calate di levante è previsto in modo da non più interessare il raccordo di via Carducci con la via Milano;

Considerato che il piano di cui trattasi risponde nel miglior modo ai bisogni igienici, edilizi, estetici e di viabilità della zona;

Considerato che la competente Autorità Militare ha dato il suo prescritto nulla osta all'esecuzione del progetto subordinandolo alla osservanza delle condizioni contenute in apposito disciplinare;

Considerato che nel tracciato dell'opera sono inclusi fabbricati di proprietà demaniale, per la cui occupazione sono in corso opportuni accordi tra il Comune e le Amministrazioni competenti;

Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Respinte tutte le opposizioni sopraindicate, è approvato il piano regolatore di Genova-San Pier d'Arena per la zona a monte della ferrovia tra la via Milite Ignoto e la via S. Bartolomeo del Fossato, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, visto d'ordine nostro dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:1000 in un piano parcellare in scala 1:1000, in un elenco delle proprietà da occuparsi ed in un esemplare del regolamento d'esecuzione, documenti tutti approvati con deliberazione podestarile n. 2387 del 22 ottobre 1932-X.

Per l'occupazione dei beni di demanio pubblico, il Comune dovrà prendere preventivi opportuni accordi colle Amministrazioni competenti.

Il Comune prenderà altresì, per l'esecuzione dei lavori, preventivi accordi colla competente Autorità Militare per l'osservanza delle condizioni dalla stessa poste nell'interesse dell'Amministrazione Militare.

Per l'esecuzione del piano è assegnato al Comune di Genova il termine di anni quindici da oggi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1934.

f.to VITTORIO EMANUELE

f.to CROLLALANZA

Registrato alla Corte dei Conti addì 12 luglio 1934-XII.

Reg. n. 10 - Lavori Pubblici, foglio 59.

Norme del Piano Regolatore di via Cantore

Art. 1

Nel perimetro del piano regolatore sono fabbricabili soltanto quelle zone di terreno che sono graficamente indicate per tali nel piano mediante figure regolari delimitate al perimetro da linee color nero e distinte all'interno con tinta azzurra.

Le nuove costruzioni dovranno essere elevate nelle aree fabbricabili segnate nel piano nel modo suindicato ed avranno la loro fronte distesa nel modo e forma ivi indicate, sia lungo le strade, piazze ed altri spazi pubblici, sia lungo i distacchi e recinti di terreni destinati alla libera circolazione dell'aria e della luce.

Art. 2

Gli scomparti fabbricabili s'intendono sistemati secondo le quote altimetriche dei piani stradali corrispondenti ed i fabbricati che vi sorgeranno saranno soggetti alle prescrizioni dei regolamenti di edilizia della Città di Genova per quanto non è diversamente specificato nelle presenti norme.

Art. 3

I proprietari ed i costruttori delle aree fabbricabili tracciate nel piano potranno intraprendere i lavori di costruzione anche prima che il Comune abbia provveduto alla apertura e costruzione della strada, e relativi raccordi con le strade esistenti, osservando, per altro, le norme tracciate nel piano medesimo, tanto per riguardo alla planimetria, quanto per l'altimetria e senza che il Comune incorra in alcuna responsabilità, nè sia obbligato ad alcun indennizzo sia nel caso in cui nella esecuzione del piano e nello stabilimento dei relativi capi saldi sul terreno si riconoscano necessarie delle varianti, che nel caso in cui il Comune non provvedesse in seguito all'apertura, costruzione e sistemazione delle strade, sull'allineamento delle quali le costruzioni anzidette fossero state eseguite.

Art. 4

Allorquando il Comune deliberi di procedere alla esecuzione di una parte del piano, esso ne darà notizia ai proprietari degli stabili che dovranno venire espro-

priati a tale scopo e contemporaneamente dovrà invitarli a dichiarare entro il termine da fissarsi dal Podestà se intendono o meno essi stessi addivenire alla costruzione o ricostruzione sulla loro proprietà secondo le norme stabilite nei seguenti articoli.

Art. 5

La fabbricazione sui singoli isolati tracciati nel piano compete di preferenza ai proprietari degli immobili compresi nell'isolato, riuniti in Consorzio.

Se gli scompartimenti dei terreni destinati alla costruzione dei fabbricati e dei contigui distacchi appartengono a due o più proprietari e questi non siano d'accordo per la costruzione in comune, il Comune, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 34 del R. Decreto 8 febbraio 1923, n. 422 trascorso il termine fissato dal Podestà conforme a quanto stabilito al precedente articolo, avrà diritto di espropriare a favore del proprietario della maggior superficie di terreno la restante area compresa nello scompartimento, purchè questi si obblighi di dare all'isolato, entro un termine da fissarsi dal Podestà, la prevista destinazione e fornisca idonea garanzia.

Se ai diversi proprietari di uno scompartimento appartenga una quantità uguale di terreno l'espropriazione potrà essere fatta dal Comune a favore del proprietario di quella parte che avrà una maggiore fronte sulla linea stradale, semprechè questi si obblighi di dare all'isolato la prevista destinazione e fornisca idonea garanzia.

Art. 6

Quando i proprietari di cui nel precedente articolo non abbiano usato del loro diritto entro un mese dal giorno in cui saranno stati costituiti in mora ad esercitarlo, i diritti di cui sopra trapasseranno negli altri proprietari a preferenza sempre di chi possederà negli scompartimenti la maggior superficie di terreno, ovvero una maggior fronte secondo la diversità dei casi, semprechè venga data al Comune la garanzia stabilita nei precedenti articoli.

Art. 7

Trascorsi i termini di cui sopra senza che sia stato possibile addivenire alla costituzione del Consorzio nè i singoli proprietari si siano valse del diritto di esproprio a sensi di quanto stabilito nei precedenti articoli, sarà in facoltà del Comune di espropriare anche per conto di un assuntore, a condizione sempre che dia all'isolato la prevista destinazione e fornisca idonea garanzia, i terreni e le opere entrostanti che dovranno servire di area ai nuovi fabbricati e loro dipendenze.

Art. 8

L'altezza dei nuovi fabbricati prospettanti la nuova strada fra piazza Di Negro e il ponte di Cornigliano, misurata fra il piano del marciapiede e la gronda del tetto potrà sempre raggiungere i m. 26,50. La quota di gronda potrà essere conservata per tutte le fronti.

In questa altezza saranno consentiti non più di sette piani, compreso quello terreno.

Art. 9

Gli spazi dei terreni compresi nei distacchi fra i nuovi fabbricati, nonchè i terreni dei recinti nei quali non sono designate nuove costruzioni, dovranno nell'interesse della libera circolazione dell'aria e della luce, essere coltivati a giardini, in conformità a quanto prescritto dai vigenti regolamenti di edilizia della Città di Genova.

I distacchi fra i fabbricati avranno una larghezza fissa di metri 10.

Art. 10

Il Comune potrà concedere che i distacchi normali alla strada principale nel tratto sopraindicato, siano

fabbricati fino all'altezza del solaio di copertura del porticato, semprechè la costruzione si estenda a tutta la larghezza del distacco e vi sia accordo in proposito tra i proprietari interessati.

Tanto i fabbricati principali, quanto i fabbricati nei distacchi, nel tratto della strada principale compreso fra la stazione ferroviaria di Genova-San Pier d'Arena e la Villa Scassi, avranno i porticati di uso pubblico sul lato prospettante la strada medesima.

Detti porticati dovranno avere una larghezza lorda di metri 6,30 ed un'altezza non inferiore a metri 7,50.

Art. 11

Il Comune avrà il diritto di appoggiare ai fabbricati per tutta la larghezza dei porticati, le opere necessarie alla copertura delle strade trasversali e dei distacchi liberi da costruzioni, in modo da riunire tra loro i porticati stessi.

Art. 12

Il Podestà potrà inibire, far modificare o distruggere ogni costruzione la quale sia in opposizione alle presenti norme ed ai regolamenti di edilizia richiamati all'art. 11, salvo e impregiudicato ogni altro procedimento contro i contravventori, a norma di legge.

Art. 13

Per l'esecuzione del presente piano sarà dovuto al Comune il contributo di miglioria per tutte le proprietà che comunque ne risentiranno vantaggio.

Visto d'ordine di Sua Maestà come da decreto in data 28 giugno 1934-XII.

Il Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici
f.to CROLLALANZA

Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 8 al 23 agosto 1934-XII.

Considerato che il piano ha già avuto esecuzione per quanto riguarda la sistemazione della viabilità, e cioè costruzione di nuove piazze, mentre è tutt'ora in corso di attuazione per quanto riguarda le costruzioni e ricostruzioni di fabbricati;

Che non si può procedere alle riedificazioni se non viene, oltre alla indicazione dello scomparto fabbricabile, delimitato il distacco stabilito dal regolamento edilizio;

Considerato che la variante introdotta non porta alcun aumento di spesa per il Comune e non rende necessaria alcuna variazione alla linea limite del piano regolatore generale vigente, perchè non modifica in alcun punto le aree fabbricabili; ma solo si limita a suddividere, secondo il regolamento edilizio, alcuni distacchi fra aree fabbricabili già previste;

Che pertanto la sistemazione delle predette planimetrie, con le delimitazioni riportate, si rende necessaria per eliminare contestazioni e per attuare il piano particolareggiato approvato col citato R. Decreto 18 ottobre 1934-XII;

Visto il parere n. 428 del 28 febbraio 1939-XVII, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 4 del R. Decreto Legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094 convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro delle Finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

È approvata la variante al piano particolareggiato di Genova relativo alla zona B od orientale del Bisagno, di cui al R. Decreto 18 ottobre 1934-XII, giusta due planimetrie, adottate dal Comune di Genova con Deliberazione podestarile 30 marzo 1938-XVI, n. 443 in scala 1:500 ed a firma dell'Ing. Contini, vistate d'ordine Nostro dal Ministro proponente ed unite al presente Decreto.

A tale variante sono applicabili tutte le disposizioni di cui al citato R. Decreto 18 ottobre 1934-XII, nonché il termine di cui al Decreto stesso.

Per le opere previste nel presente piano è concessa la esenzione della imposta sui fabbricati e della relativa sovrainposta comunale e provinciale di cui all'art. 13 del R. Decreto Legge 8 settembre 1932-X n. 1390, convertite nella legge 30 marzo 1933, n. 361 e successive modificazioni.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1939-XVII.

f.to VITTORIO EMANUELE

f.to COBOLLI GIGLI - P. DI REVEL

Reg. alla Corte dei Conti, addì 27 giugno 1939-XVII.

Reg. n. 16 Lavori Pubblici, foglio n. 98.

Per copia conforme
Il Direttore Capo Divisione

La variante è indicata nella planimetria con la lettera 2 B.

Decreto del Presidente della Repubblica 21 Settembre 1950

Approvazione di una variante al piano regolatore particolareggiato - zona B - compresa fra via P. Antonini - S. Zita - Corso Buenos Ayres.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto Regio Decreto Legge 8 settembre 1932 n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361 col quale fu approvato il piano regolatore di alcune zone centro della città di Genova, assegnandosi all'art. 16, per la sua attuazione il termine di anni 25 a decorrere dalla data di pubblicazione (5 novembre 1932) del decreto medesimo.

Visto il R.D. 18 ottobre 1934 (registrato alla corte dei Conti il 30 ottobre 1934, al Reg. 15 LL.PP., foglio 215) col quale fu approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore del centro di Genova per la zona orientale del Bisagno (zona B) mantenendosi fermo per l'attuazione di detto piano il termine stabilito dall'art. 16 del suindicato R.D.L. settembre 1932, n. 1390.

Vista la domanda in data 12 maggio 1948 con la quale il Comune di Genova ha chiesto, in base a deliberazione consigliere del 17 marzo 1948, che sia approvata la variante al suindicato piano particolareggiato relativo alla zona compresa tra via Paolo Antonini, via S. Zita e Corso Buenos Ajres;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non è stata presentata alcuna opposizione:

Ritenuto che la variante suindicata appare meritevole di approvazione, in quanto è diretta a regolarizzare il fronte dell'importante arteria corso Buenos Ajres, in corrispondenza della Chiesa di S. Zita, nonchè a dare un compiuto aspetto architettonico della strada immediatamente circostante alla Chiesa.

Ritenuto che in base al disposto dell'art. 42 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il termine di attuazione sopraindicato deve essere limitato al 31 ottobre 1952.

Visto il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. omesso nell'adunanza del 9 marzo 1950;

Sulla proposta del Ministro per i LL.PP.

D E C R E T A:

È approvata la variante, al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore del centro di Genova relativo alla zona orientale del Bisagno (zona B) variante riguardante la zona compresa tra via Paolo Antonini, via di S. Zita e corso Buenos Ajres vistata dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:500 e in una relazione in data 10 maggio 1948.

Per l'attuazione di detta variante dovrà osservarsi il termine del 31 ottobre 1952, valido per il piano originario. Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1950.

f.to LUIGI EINAUDI

f.to S. ALDISIO

Reg. Corte dei Conti 2/II/950, Reg. 22 LL.PP. 244.

La variante è indicata nella planimetria con la lettera I B.

Decreto del Presidente della Repubblica 18 Dicembre 1951

Approvazione di una variante al piano regolatore particolareggiato - zona B - tra le vie Buenos Ayres - S. Zita - Libertà - Volturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Regio Decreto Legge 8 settembre 1932 n. 1390 convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, col quale fu approvato il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova, assegnandosi, all'art. 16, per la sua attuazione il termine di anni 25 a decorrere dalla pubblicazione (5 novembre 1932) del decreto medesimo;

Visto il R.D. 18 ottobre 1934, registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 1934, al reg. 15 LL.PP. foglio 215 col quale fu approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore del centro di Genova per la zona orientale del Bisagno (zona B) mantenendosi fermo, per l'attuazione di detto piano, il termine stabilito dall'art. 16 del suindicato R. Decreto Legge 8 settembre 1932 n. 1390.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1950 registrato alla Corte dei Conti il 2 novembre 1950 reg. 22 LL.PP., foglio 244 col quale è stata approvata una variante a detto piano particolareggiato per la zona compresa tra via Paolo Antonini, via di S. Zita e Corso Buenos Ajres;

Vista la domanda in data 6 giugno 1950, con la quale il Comune di Genova ha chiesto, in esecuzione della deliberazione consiliare 16 maggio 1950, che sia approvato un progetto di variante al suddetto piano particolareggiato per la zona compresa tra le vie Buenos Ajres, Santa Zita, Libertà e Volturno.

Ritenuto che le varianti suindicate riguardano;

- a) il completamento dello scomparto relativo al fabbricato situato all'angolo sud tra via Brigata Bisagno e Corso Buenos Ajres;
- b) le modifiche dell'edificio n. 5 di via Volturno (demolizione e ricostruzione con distacchi regolamentari).
- c) la divisione in due scomparti distinti dall'unico scomparto sito tra via S. Zita e via del Rivale.

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante la pubblicazione degli atti non è stata presentata alcuna opposizione;

Considerato che dette varianti appaiono giustificate dal punto di vista urbanistico e che esse non richiedono nessuna maggiore spesa, nè comportano nuove espropriazioni;

Ritenuto che, in base al disposto dell'art. 42 della legge urbanistica 17 agosto 1942, il termine di attuazione di cui al succitato art. 16 deve essere limitato al 31 ottobre 1952:

Visto il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici emesso nell'adunanza del 14 aprile 1951, n. 1755;

Visto il parere del Consiglio di Stato 3 ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici;

D E C R E T A:

È approvato il progetto di variante al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore del centro di Genova relativo alla zona orientale del Bisagno e progetto riguardante la zona compresa tra le vie Buenos Ajres, Santa Zita, Libertà e Volturno.

Il progetto suindicato sarà vistato dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:500 ed in una relazione tecnica, documenti a firma dell'Ing. capo del Comune Ing. Connio.

Per l'attuazione di detta variante dovrà conservarsi il termine del 31 ottobre 1952.

Il Ministro propone l'attuazione del presente Decreto.

Roma, 18 dicembre 1951.

f.to LUIGI EINAUDI

f.to SALVATORE ALDISIO

Copia conforme all'originale.

La variante è indicata nella planimetria con la lettera 2B.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 Ottobre 1954

Approvazione di una variante al piano regolatore particolareggiato - zona B - compresa tra via Rossetti e via Cecchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 20 marzo 1933, n. 361;

Visto il R.D. 18 ottobre 1934, col quale fu approvato il piano particolareggiato di Genova relativo alla zona orientale del Bisagno (zona B) compresa fra le Vie Tolemaide, Casaregis, Viale Brigate Partigiane e Via Marconi;

Vista la domanda in data 8 marzo 1953 con la quale il Comune di Genova, in base a deliberazione 18 febbraio 1953, ha chiesto che venga approvato un progetto di variante al suindicato piano particolareggiato riguardante le aree comprese fra Via Cecchi e Piazza Raffaele Rossetti con annesso un testo di norme edilizie;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, durante la pubblicazione degli atti, non è stata presentata alcuna opposizione;

Considerato che la proposta variante rappresenta un miglioramento rispetto alle soluzioni del piano particolareggiato già approvato, in quanto prevede un andamento planimetrico costituito da corpi di fabbrica disposti secondo uno schema più libero, che mantiene e migliora il percorso pedonale a portici, con vantaggio il fattore estetico;

Considerato che i vari organismi edilizi, costituenti l'insieme progettato, appaiono planimetricamente e volumetricamente proporzionali e bene articolati fra loro e che le relative norme edilizie si ravvisano meritevoli di approvazione, poichè sono state studiate in maniera tale da consentire una buona caratterizzazione urbanistica di tutto il complesso compreso nella zona sopraindicata;

Ritenuto che, per l'attuazione della progettata variante, deve osservarsi il termine del 31 dicembre 1955, di cui all'art. 4 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Ritenuto che con l'approvazione della suddetta variante, cessa di avere vigore il piano particolareggiato approvato con il R.D. 18 ottobre 1934 per la parte non ancora attuata e contemplata dalla variante stessa, la quale, pertanto, deve considerarsi, a tutti gli effetti, come il nuovo piano particolareggiato delle zone in essa comprese;

Visto il voto n. 231 emesso dal Consiglio Superiore dei LL.PP. nella adunanza del 16 gennaio 1954;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici;

DECRETA:

È approvato il progetto di variante, al piano particolareggiato della zona del Bisagno indicato nelle premesse, riguardante le aree comprese tra Piazza Rossetti e Via Cecchi.

Detta variante sarà vistata dal Ministro proponente in due planimetrie rispettivamente in scala 1:500 ed in scala 1:2000, in una relazione tecnica ed in un testo di norme edilizie composto di otto articoli.

Per l'esecuzione della predetta variante dovrà osservarsi il termine del 31 dicembre 1955.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1954.

f.to LUIGI EINAUDI

f.to ROMITA

La variante è indicata nella planimetria con la lettera 3 B.

Decreto del Presidente della Repubblica 19 Gennaio 1957

Approvazione di una variante al piano regolatore particolareggiato - zona B - compresa tra via del Rivale e via S. Zita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 28 giugno 1914, n. 667, con il quale è stato approvato il piano regolatore della città di Genova per la regione di Albaro;

Visto il Decreto Presidenziale 18 dicembre 1951 con il quale è stato approvato il piano particolareggiato della zona B (Foce) relativo allo scomparto fabbricabile compreso tra le Vie S. Zita, del Rivale e Savona;

Vista la domanda in data 30 agosto 1954, con la quale il Sindaco di Genova, in base a delibera consiliare del 27 luglio 1954, ha chiesto la approvazione di una variante al predetto piano particolareggiato della zona B (Foce) per lo scomparto fabbricabile compreso tra le Vie S. Zita, del Rivale e Savona;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare - e che, a seguito della pubblicazione degli atti non sono state presentate opposizioni;

Ritenuto che il progetto presentato dal Comune prevede l'ampliamento da m. 12,50 a m. 15 della sezione della Via del Rivale, nonchè l'altezza di m. 35 per i due fabbricati normali a detta via, e conseguentemente l'ampliamento del distacco fra i detti due fabbricati da m. 12,75 a m. 15 e la possibilità di occupare l'area destinata a distacco, con costruzioni dell'altezza di m. 9,50 (dal marciapiede);

Considerato che la variante proposta appare, di massima, ammissibile, in quanto è diretta ad assicurare il miglioramento della viabilità interna della zona;

Considerato, peraltro, che l'altezza prevista per i due fabbricati appare eccessiva in relazione soprattutto, alla edilizia della zona, per cui è opportuno prescrivere che l'altezza stessa non sia superiore a m. 30 (su tutto il perimetro esterno), salvo la costruzione di un altro piano arretrato, rispetto al perimetro esterno di m. 3, e sempre che, nel complesso non venga superata l'altezza m. 35;

Considerato che, in conseguenza della prescritta riduzione di altezza, può essere consentito che il distacco fra i due fabbricati sia mantenuto in m. 12,75 come previsto dalla variante precedentemente approvata e come è indicato erroneamente sulla planimetria in scala 1:500, e invece dei m. 15 proposti dal Comune nella relazione tecnica;

Considerato che, per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, appare congruo assegnare il termine di cui alla legge 21 dicembre 1955, n. 1357, termine che, comunque non potrà essere superiore a due anni dalla data del presente decreto;

Visto il voto n. 1353, emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 17 giugno 1955;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici;

D E C R E T A:

È approvata, con le prescrizioni di cui in narrativa, la variante al piano regolatore particolareggiato della zona B (Foce) di Genova per lo scomparto fabbricabile compreso tra le vie S. Zita, del Rivale e Savona.

Per l'esecuzione delle espropriazioni e dei lavori è assegnato il termine di due anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il progetto sarà vistato dal Ministro dei Lavori Pubblici in una planimetria in scala 1:500 ed in una relazione tecnica.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1957.

f.to GRONCHI

f.to ROMITA

La variante è indicata nella planimetria con la lettera 4 B.

Decreto del Presidente della Repubblica 19 Gennaio 1957

Approvazione di una variante al piano regolatore particolareggiato - zona B - compresa tra via del Rivale e via S. Zita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 28 giugno 1914, n. 667, con il quale è stato approvato il piano regolatore della città di Genova per la regione di Albaro;

Visto il Decreto Presidenziale 18 dicembre 1951 con il quale è stato approvato il piano particolareggiato della zona B (Foce) relativo allo scomparto fabbricabile compreso tra le Vie S. Zita, del Rivale e Savona;

Vista la domanda in data 30 agosto 1954, con la quale il Sindaco di Genova, in base a delibera consiliare del 27 luglio 1954, ha chiesto la approvazione di una variante al predetto piano particolareggiato della zona B (Foce) per lo scomparto fabbricabile compreso tra le Vie S. Zita, del Rivale e Savona;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare - e che, a seguito della pubblicazione degli atti non sono state presentate opposizioni;

Ritenuto che il progetto presentato dal Comune prevede l'ampliamento da m. 12,50 a m. 15 della sezione della Via del Rivale, nonchè l'altezza di m. 35 per i due fabbricati normali a detta via, e conseguentemente l'ampliamento del distacco fra i detti due fabbricati da m. 12,75 a m. 15 e la possibilità di occupare l'area destinata a distacco, con costruzioni dell'altezza di m. 9,50 (dal marciapiede);

Considerato che la variante proposta appare, di massima, ammissibile, in quanto è diretta ad assicurare il miglioramento della viabilità interna della zona;

Considerato, peraltro, che l'altezza prevista per i due fabbricati appare eccessiva in relazione soprattutto, alla edilizia della zona, per cui è opportuno prescrivere che l'altezza stessa non sia superiore a m. 30 (su tutto il perimetro esterno), salvo la costruzione di un alto piano arretrato, rispetto al perimetro esterno di m. 3, e sempre che, nel complesso non venga superata l'altezza m. 35;

Considerato che, in conseguenza della prescritta riduzione di altezza, può essere consentito che il distacco fra i due fabbricati sia mantenuto in m. 12,75 come previsto dalla variante precedentemente approvata e come è indicato erroneamente sulla planimetria in scala 1:500, e invece dei m. 15 proposti dal Comune nella relazione tecnica;

Considerato che, per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, appare congruo assegnare il termine di cui alla legge 21 dicembre 1955, n. 1357, termine che, comunque non potrà essere superiore a due anni dalla data del presente decreto;

Visto il voto n. 1353, emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 17 giugno 1955;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici;

D E C R E T A:

È approvata, con le prescrizioni di cui in narrativa, la variante al piano regolatore particolareggiato della zona B (Foce) di Genova per lo scomparto fabbricabile compreso tra le vie S. Zita, del Rivale e Savona.

Per l'esecuzione delle espropriazioni e dei lavori è assegnato il termine di due anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il progetto sarà vistato dal Ministro dei Lavori Pubblici in una planimetria in scala 1:500 ed in una relazione tecnica.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1957.

f.to GRONCHI

f.to ROMITA

La variante è indicata nella planimetria con la lettera 4 B.

**piano particolareggiato di esecuzione
per la piazza della Vittoria - zona G**

Regio Decreto Legge 30 Aprile 1936

Approvazione del piano regolatore particolareggiato di Genova relativo a piazza della Vittoria - zona G.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto Legge 8 settembre 1932-X, n. 1390 convertito nella legge 30 marzo 1933 n. 361 che approva il piano regolatore di alcune zone del centro di Genova;

Vista la domanda in data 23 maggio 1935, con la quale il Podestà di Genova chiede che sia approvato ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto legge il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione di piazza della Vittoria;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentati reclami di sorta;

Considerato che il piano particolareggiato di cui trattasi non differisce in nulla dal piano di massima già approvato;

Che la disposizione e la forma proposta dal Comune dei palazzi delimitanti la piazza, nonché le speciali norme architettoniche adottate dal Comune stesso, assicurano il carattere unitario monumentale ed artistico della zona;

Considerato che per l'attuazione del piano l'Autorità Militare ha dato il proprio nulla osta, ai sensi delle leggi in vigore sulla località militarmente importanti;

Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Visto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 14 marzo 1936-XIV, n. 326;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

È approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del Regio Decreto Legge 8 settembre 1932-X n. 1390 convertito nella legge 30 marzo 1933 n. 361 il piano particolareggiato di esecuzione di Genova centro per la zona di Piazza della Vittoria (zona G).

Il detto piano particolareggiato sarà vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente in una planimetria generale in scala 1:2000, in una planimetria particolareggiata (in tre fogli) entrambe approvate con deliberazione 11 maggio 1935-XIII n. 857 e in un regolamento contenente norme edilizie ed architettoniche relative alle costruzioni di piazza della Vittoria, di cui alla deliberazione podestarile 25 giugno 1934-XII, n. 1224.

Per l'attuazione del piano particolareggiato rimane fermo il termine stabilito per il piano generale in forza dell'articolo 16 del su citato Regio Decreto Legge 8 settembre 1932, n. 1390.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1936-XIV E.P.

p. VITTORIO EMANUELE
COBOLLI GIGLI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 8 maggio 1936-XIV.
Registro Lavori Pubblici, foglio 142.

Per copia conforme
Il Direttore Capo Divisione
M. CANZIO

Il piano è indicato nella planimetria con la lettera G.

**piano particolareggiato di esecuzione
per la zona di corso A. Saffi - zona I**

Regio Decreto Legge 21 Novembre 1938

Approvazione del piano regolatore particolareggiato di Genova relativo a corso A. Saffi - zona I.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio Decreto Legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, che approva il piano regolatore di alcune zone del centro di Genova;

Vista la domanda 5 marzo 1937-XV con la quale il Podestà del Comune di Genova chiede che sia approvato, ai sensi dell'articolo 3 del citato Regio Decreto Legge, il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona posta lungo il tratto del Corso Aurelio Saffi, in corrispondenza della copertura del Bisagno (zona 1^a) di quella città;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono prodotte opposizioni

Considerato che il piano particolareggiato di che trattasi segue le direttive del piano regolatore di massima ed ha per scopo, fra l'altro di dare conveniente sede alla casa del Mutilato e di permettere la ricostruzione signorile dell'ex Ristorante San Pietro;

Considerato che, per quanto riguarda la progettata costruzione delle casette dei pescatori, in sostituzione di quelle demolite alla Foce, il progetto del complesso edilizio di queste case non è confacente al carattere signorile della zona e deve essere sottoposto all'esame dei competenti organi del Ministero della Educazione Nazionale;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 28 luglio 1938-XVI, n. 1353;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Con le osservazioni di cui alle premesse è approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del Regio Decreto Legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona posta lungo il tratto del Corso Aurelio Saffi in corrispondenza della copertura del Bisagno (zona 1^a) nella città di Genova.

Il detto piano particolareggiato sarà vistato d'Ordine Nostro dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:2000 ed in un elenco delle proprietà da occuparsi per l'esecuzione del piano, atti a firma dell'Ingegnere Capo Municipale ff. Contini ed approvati con deliberazione 17 febbraio 1938-XVI, n. 246 dal Podestà di Genova.

Per l'attuazione del piano particolareggiato resta fermo il termine stabilito per il piano generale in forza dell'articolo 16 del su citato Regio Decreto Legge 8 settembre 1932-X, n. 1390.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII.

f.to VITTORIO EMANUELE

f.to COBOLLI GIGLI

Il piano è indicato nella planimetria con la lettera I.

Decreto del Presidente della Repubblica 2 Febbraio 1952

Approvazione di una variante al piano regolatore particolareggiato - zona I - della sede Automobile Club Italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, n. 361, che approva il piano regolatore di alcune zone del centro di Genova assegnandosi all'art. 16, per la sua attuazione il termine di anni 25 a decorrere dalla data di pubblicazione (5 novembre 1932) del decreto medesimo;

Visto il R.D. 21 novembre 1938, registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 1938, registrato il 25 LL.PP., foglio 271, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione relativo alla zona lungo il tratto del corso Aurelio Saffi in corrispondenza della copertura del Bisagno (zona I) nella città di Genova;

Vista la domanda 10 ottobre 1950 con la quale il Sindaco di Genova in esecuzione della deliberazione consiliare 18 settembre 1950 n. 811, ha chiesto che venga approvato un progetto di variante al piano particolareggiato di esecuzione della zona di cui trattasi;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante la pubblicazione degli atti non sono state presentate opposizioni ad essa;

Ritenuto che la variante prevede la costruzione di edifici di carattere particolare su di una zona sita nel distacco tra l'attuale sede dell'Automobile Club d'Italia ed il muro di sostegno del Corso Aurelio Saffi, zona di circa mq. 2.600 destinata dal precedente piano approvato a sede stradale;

Considerato che la prevista soppressione di sede stradale non avrà alcuna influenza sulla viabilità in quanto il traffico cittadino è in quella zona largamente servito dal viale Brigate Partigiane, mentre renderà possibile una migliore sistemazione della zona;

Ritenuto che in base al disposto dell'art. 42 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il termine di attuazione di cui al succitato art. 16 deve essere limitato al 31 ottobre 1952;

Visti i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato, rispettivamente in data 7 luglio 1951 e 3 ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici

DECRETA:

È approvato il progetto di variante al piano particolareggiato di esecuzione del Comune di Genova per la zona posta lungo il Corso Aurelio Saffi.

Corrispondenza delle aperture del Bisagno (Zona 1^a) progetto visto in una planimetria in scala 1:500 e in una relazione tecnica a firma del Capo dei Servizi tecnici del Comune di Genova, Ing. Connio.

Per l'attuazione della variante suddetta dovrà osservarsi il termine del 31 ottobre 1952.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1952.

F.to LUIGI EINAUDI
f.to firma illeggibile

La variante è indicata nella planimetria con la lettera I I.

piano regolatore particolareggiato del centro

zona C

Regio Decreto Legge 4 Aprile 1940

Approvazione del piano particolareggiato del centro - zona C.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio Decreto Legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933-XI, che approva il piano regolatore di massima di alcune zone del centro della città di Genova, con le relative norme per la sua attuazione;

Viste le leggi 29 gennaio 1936-XIV, n. 23 e 18 gennaio 1937-XV, n. 199 recanti modifiche alla legge suddetta.

Vista la domanda 28 novembre 1938-XVII con la quale il Podestà di Genova, in base alla propria deliberazione 14 novembre 1938-XVII, n. 1484, chiede che sia approvato, ai sensi della legge citata 30 marzo 1933-XI, n. 361, il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona compresa tra il corso Andrea Podestà; le Mura del Prato, il Corso Mentanà, la Via Alessandro Volta, la Piazza della Vittoria, la Via Brigata Liguria e la Via XX Settembre (zona C);

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare, e che durante le pubblicazioni furono prodotte tre opposizioni di cui due, presentate una dalla ditta Linda Nasturzio in Bruno ed altri proprietari del fabbricato n. 15 di via Frugoni, e l'altra dalla ditta Dott. Prof. Enrico Poli proprietario di appartamenti nel fabbricato 19 di via Frugoni, contro la previsione di uno scomparto fabbricabile nello slargo fra via degli Archi e via Frugoni, sottostante a Corso Podestà, che nel piano di massima era lasciato libero come area inedificabile; e la terza da parte della Sig.ra Ester Bruzzone ved. Gallino ed altri per l'aggiunta di uno scomparto fabbricabile, che non sarebbe previsto nel piano di massima, implicante la demolizione del fabbricato in Via Cavalletto n. 1 di loro proprietà.

Considerato che il presente piano particolareggiato risponde alle direttive ed ai criteri informativi del piano di massima al quale è conforme pure negli sviluppi segnalati nei ricorsi suddetti;

Considerato che l'opportunità di predisporre il piano di esecuzione per la zona « C » è determinata dal bisogno, tra l'altro di sistemare l'Ospedale Galliera, con l'introduzione nella sua proprietà delle aree fabbricabili destinate a nuovi padiglioni per le sale operatorie e di degenza ammalati, ed annessi servizi;

Considerato che il piano di che trattasi non contiene, come oppugnano i ricorrenti, modifiche al piano di massima in quanto le nuove previsioni non ne modificano i criteri fondamentali, ma costituiscono una particolare ammissibile applicazione di dettaglio, giustificata da esigenze estetiche ed urbanistiche;

Che pertanto il piano di che trattasi sostituisce, per la località contemplata per la zona « C », qualsiasi altra destinazione che era prevista in precedenti piani regolatori, e che appare meritevole di approvazione come piano particolareggiato ai sensi dell'art. 3 della su citata legge 30 marzo 1933-XI, n. 361;

Considerato che appare necessario stabilire che la progettata costruzione sopra il volto della galleria Cristoforo Colombo, destinata a sede del gruppo Rionale Fascista, per coprire la vista del muraglione di sostegno di corso Andrea Podestà, abbia un prospetto rispondente per decoro ed armonia di linee alla sua ubicazione ed alla sua destinazione, al che non sembra corrispondere il bozzetto esibito, e che a ciò il Comune potrà provvedere al momento dell'esecuzione dei lavori;

Considerato che la competente autorità militare ha dato il nulla osta, nei riguardi militari, all'esecuzione del piano in parola ai sensi delle leggi in vigore nelle zone militarmente importanti;

Considerato che il piano è stato ritenuto meritevole di approvazione, nei riguardi artistici e panoramici, dal Ministero dell'Educazione Nazionale, a considerazione che l'altezza massima degli edifici di nuova costruzione sia limitata a m. 39 sul livello medio del mare, al che, del pari dovrà provvedere il Comune all'atto esecutivo;

Che tali quote non potranno essere superate neppure dalle eventuali soprastrutture progettate con compenso di volume, in virtù dell'art. 9 del regolamento speciale edilizio annesso al Regio Decreto Legge 8 settembre 1932-X

Considerato, quanto ai ricorsi prodotti, che tanto la prima opposizione delle ditte Linda Nasturzio in Bruno, Ing. Giovanni Bruno, Dott. Plaisant Pier Luigi, Dott. Podestà, Giovanni ed Avv. Ernesto Schiaffino, proprietari del caseggiato di via Innocenzo Frugoni n. 15 compreso tra le vie degli Archi e Frugoni, ed avente fronte in curva sullo slargo di raccordo fra le due strade, quanto la seconda opposizione della ditta Prof. Dott. Enrico Poli, proprietaria di appartamenti nel caseggiato n. 19 di via Frugoni, entrambe contro la prevista costruzione nello slargo attualmente esistente fra i detti due edifici, sono da respingere, essendo i gravami di carattere igienico infondati, in quanto l'autorità Comunale dichiara esplicitamente che il nuovo edificio dovrà essere costruito osservando tutte le norme dei vigenti regolamenti edilizio e sanitario, in modo che non rimangano menomate le condizioni di salubrità dei fabbricati adiacenti, e i gravami riguardanti la viabilità non sono da prendersi in considerazione perchè la via degli Archi ha un limitato transito di carri, essendo da un estremo chiusa e dall'altro in comunicazione con la Via XX Settembre mediante gradinata. E d'altra parte i previsti accessi, della larghezza di m. 8, permetteranno il passaggio di qualsiasi veicolo;

Considerato, quanto alla terza opposizione, prodotte dalla Ditta Ester Bruzzone ved. Gallino, Ing. Antonio, Avv. Luigi, Ing. Carlo, Ing. Filippo, Maria in Bozzo Costa e Dott. Enrico, fratelli e sorelle Gallino fu Natale, Emilia, Martini Gallino ved. Ing. Adolfo Gallino, Emilia Gallino ved. Novi Giuseppe, Antonio e Natalia in Fabre Repetito fratelli e sorelle Novi fu Giovanni, come possa, mediante opportuni accordi, già in parte intervenuti, essere eliminata concedendo ai proprietari del fabbricato di via Cavalletto n. 1 la facoltà di rettificare la costruzione in conformità al perimetro dello scomparto fabbricabile;

Che pertanto le opposizioni prodotte non devono essere prese in considerazione e sono da respingere in questa sede;

Visto il voto n. 2832 del 28 dicembre 1939-XVIII del Consiglio Superiore dei LL.PP.;

Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Visto l'art. 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII n. 35;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro delle Finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Con le osservazioni di cui alle premesse, e respinti tutti i ricorsi prodotti, salvo l'avvertenza per il ricorso Ester Bruzzone ed altri è approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, e successive modificazioni, il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona compresa tra il corso Andrea Podestà, le Mura del Prato, il Corso Mentana, la via Alessandro Volta, la Piazza della Vittoria, la Via Brigata Liguria e la Via XX Settembre (zona C) nella città di Genova.

Detto piano sarà vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:500, in un elenco dei beni da espropriarsi e nel relativo piano parcellare in scala 1:500, documenti a firma dell'Ing. Contini ed adottati dal Comune di Genova con deliberazione podestarile del 14 novembre 1938-XVII, n. 1484.

Per la attuazione del presente piano particolareggiato resta fermo il termine stabilito dall'art. 16 della citata legge 30 marzo 1933-XI, n. 361 e successive modificazioni.

Per le opere previste nel presente piano è concessa la esenzione dalla imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, nei limiti e nei sensi di cui all'art. 13 della citata legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, e successive modifiche.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940.

f.to VITTORIO EMANUELE a SERENA
p. DI REVEL

Copia conforme
Il Direttore
COSTANTINO

Il piano è indicato nella planimetria con la lettera C.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 Marzo 1950

Approvazione di una variante al piano regolatore particolareggiato - zona C - in via Silvio Pellico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Regio Decreto Legge 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, che approva il piano regolatore di alcune zone del centro della Città di Genova e le relative norme di attuazione;

Visto il R.D. 18 ottobre 1934 (registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 1934, al reg. 15 LL.PP. foglio 219) col quale fu approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore del centro di Genova - Zona A;

Vista la domanda in data 23 aprile 1949, con la quale il Comune di Genova ha chiesto, in base a deliberazione consiliare del 20 settembre 1948, che sia approvata la variante al suindicato piano particolareggiato relativa al tracciato della via Silvio Pellico in corrispondenza di Mura Santa Chiara;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare, e che durante la pubblicazione non è stata presentata alcuna opposizione;

Visto il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. emesso nella adunanza del 10 gennaio 1950;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

D E C R E T A :

È approvata la variante al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore di Genova - zona A, relativa al nuovo tracciato della Via Silvio Pellico in corrispondenza di Mura Santa Chiara, giusta progetto vistato dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:500, munita del bollo dell'Ufficio del Registro di Genova, in data 25 maggio 1949.

Per l'attuazione di detta variante rimane fermo il termine del 4 novembre 1957, stabilito all'art. 16 del citato Regio Decreto Legge 8 settembre 1932, n. 1390, per l'esecuzione del piano regolatore originario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1950.

f.to LUIGI EINAUDI

f.to S. ALDISIO

La variante è indicata nella planimetria con la lettera I C.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 Dicembre 1955

Approvazione di una variante al piano regolatore particolareggiato - zona C - dell'Ospedale Galliera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto i R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 20 marzo 1933, n. 361, con il quale è stato approvato il piano regolatore di alcune zone del centro cittadino di Genova;

Visto il R.D. 4 aprile 1940, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione della cosiddetta « zona C »;

Vista la domanda in data 2 novembre 1954, con la quale il Sindaco di Genova ha chiesto che sia approvata una variante al detto piano particolareggiato in corrispondenza di un'area di proprietà dell'Ospedale « Duchessa di Galliera »;

Ritenuto che il provvedimento seguito è regolare e che, durante la pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;

Considerato che la variante progettata dal Comune appare, di massima, ammissibile;

Che, peraltro, allo scopo di limitare l'altezza dei fabbricati in rapporto alla superficie coperta ed al volume si ravvisa necessario stabilire che in nessun caso detta altezza possa superare i m. 35 e che comunque tale limite possa essere raggiunto solo sull'area tinteggiata in marrone scuro sulla unita planimetria in scala 1:500;

Che, è opportuno altresì prescrivere che il compenso di volume previsto dalla variante possa essere ammesso solo a condizione che l'area mantenga la sua attuale destinazione ospedaliera;

Visto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, emesso nell'adunanza del 14 maggio 1955, con voto numero 1035;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:

DECRETA:

È approvata, con le prescrizioni di cui alle premesse, la variante al piano particolareggiato della cosiddetta « zona C » in Genova in corrispondenza dell'area di proprietà dell'Ospedale « Duchessa di Galliera », vista dal Ministro proponente in due planimetrie in scala 1:500 ed in una relazione sommaria.

Il Ministro dei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1955.

f.to GRONCHI

f.to ROMITA

La variante è indicata nella planimetria con la lettera 2 C.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 Maggio 1959, n. 685

Approvazione di una variante al piano particolareggiato di Genova, relativa alla zona C, riguardante due scomparti tra via Brera e via Cesarea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Regio Decreto Legge 8 settembre 1932, n. 1380, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, con il quale fu approvato il piano regolatore di massima di alcune zone del centro cittadino di Genova;

Visto il regio decreto 4 aprile 1940, con il quale fu approvato il piano particolareggiato della zona C;

Vista la domanda in data 10 luglio 1957, con la quale, in base a delibera consiliare 20 maggio 1957, n. 502, il Sindaco di Genova ha chiesto l'approvazione di una variante al piano particolareggiato sopraccitato, riguardante due scomparti compresi tra via Cesarea e Via Brera;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate nei termini le seguenti opposizioni: Meloni Artilio (1), Soc. Edil. di Ricostruzione e M.A.I.S. (2), dr. Mario Pettazzi (3);

Ritenuto che il Comune ha controdedotto alle dette opposizioni con deliberazione in data 4 Febbraio 1958, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 13 febbraio 1958, n. 9643;

Ritenuto che la variante presentata dal Comune consiste nel rendere edificabile per un'altezza di m. 10 il distacco compreso tra una costruzione già eseguita sullo scomparto indicato con la lettera A e quella ancora da costruire sullo scomparto denominato B, nonché nella precisazione della altezza della costruzione che dovrà sorgere sul comparto B, per la quale viene proposta una misura pari a quella del fabbricato adiacente e contrassegnato con il n. 1 di Via Granello;

Considerato che la proposta di che trattasi ha origine dalla richiesta della Società Pama e Cesarea, proprietaria dei due scomparti (A e B), la quale desidererebbe formare un complesso edilizio unitario con l'intento di migliorare lo svolgimento della propria attività;

Considerato che la variante adottata dal Comune di Genova può considerarsi ammissibile in quanto tende, mediante il collegamento previsto a realizzare una soluzione più funzionale per gli edifici della Società sopramen-

zionata, senza costituire svantaggio per il pubblico, in quanto il passaggio tra via Brera e il passo Pisani verrà convenientemente assicurato per mezzo di una galleria coperta;

Considerato, inoltre, che la soluzione di collegamento tra i due edifici appare ammissibile, purchè il passaggio pedonale mediante galleria coperta e mediante collegamento con le Vie Granello e Cesarea venga realizzato conformemente al grafico in scala 1:500 e 1:100 fornito dalla Società interessata e purchè venga regolata e trascritta una convenzione, con la quale sia assicurato l'uso della galleria da parte del pubblico, senza alcun onere da parte della Amministrazione Comunale per la pavimentazione, l'illuminazione e la manutenzione, che dovranno essere a carico della Società stessa;

Considerato, per quanto riguarda le opposizioni presentate dai signori Meloni Attilio (1), Soc. Edil. di Ricostruzione e M.A.I.S. (2); Dottor Mario Pettazzi (3), che esse possono essere parzialmente accolte nel senso che, come sopra detto, il distacco fra i due edifici dovrà essere adibito a pubblica galleria.

Visto il voto n. 1501, emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 26 luglio 1958;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici;

DECRETA:

Accolte, limitatamente a quanto precisato nelle premesse, le opposizioni Meloni Attilio (1), Soc. Edil. di Ricostruzione e M.A.I.S. (2), Dottor Pettazzi (3); è approvata la variante al piano particolareggiato della zona C, in esecuzione del piano regolatore di massima di alcune zone del Centro della Città di Genova, relativa a due scomparti compresi tra Via Cesarea e Via Brera;

Il progetto sarà vistato in tre planimetrie in iscala 1:500, in un profilo altimetrico in iscala 1:200, in una tavola comprendente: planimetria in iscala 1:500, pianta, prospetto e sezione in iscala 1:100 e schizzo prospettico, nonchè in una relazione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1959.

f.to GRONCHI

f.to SEONI - TOGNI

La variante è indicata nella planimetria con la lettera 3 C.

**piano regolatore particolareggiato
della zona di Piccapietra - zona P**

Decreto del Presidente della Repubblica 22 Novembre 1953

Approvazione del piano regolatore particolareggiato della zona di Piccapietra - zona P.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, col quale venne approvato il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova;

Vista la domanda con la quale il Sindaco di Genova, in base a delibere consiliari in data 31 luglio 1950 e 2 ottobre 1950 ha chiesto l'approvazione del piano particolareggiato di esecuzione della zona di Piccapietra;

Ritenuto che il progetto adottato con le delibere di cui sopra, venne regolarmente pubblicato, e che nei termini furono presentate le sottoelencate opposizioni:

1) Santi Pietro; 2) Cabona Pietro Elio; 3) Parodi Giacomo e Carola; 4) Cevasco Luigina ed Assunta; 5) Soc. Immobiliare « S. Stefano »; 6) Soc. An. Lavori Imprese Edilizie (SALIE); 7) Canniani Iole, Gatto Solferina e Impresa Forghieri;

Ritenuto che, in seguito a modifiche introdotte nel progetto posteriormente alle delibere e alla pubblicazione suddette dietro suggerimento del Ministero della Pubblica Istruzione, il piano, così modificato, venne nuovamente adottato con delibera consiliare in data 9 agosto 1952, e quindi ripubblicato, dando luogo alla presentazione in termine delle seguenti opposizioni: 1) Canessa Giuseppe, Luigi e Maria e Dapelo Federico; 2) Amministrazione stabili n. civico 31 Piccapietra e n. Civico 4 - 6 Vico Chiuso S. Francesco, di proprietà Ente Morale Fondazione Tomaso e Maria Buzza; 3) Soc. An. Lavori Imprese Edilizie (SALIE); 4) Rubis Elisa; 5) Soc. Assicurazioni Generali; 6) Parrocchia S. Stefano; 7) Chiesa Parrocchiale N.S. Assunta e S. Rita e del Santuario della Madonnetta in Genova; 8) Parodi Carola e Giacomo; 9) Camonsi Luisita in Zoazza, per Vicini Alfredo e Zoazza Alessandro; 10) Magistrato della Misericordia; 11) Ornano Ines ved. Farelli e Cambiaso Ines in Paganelli; 14) Arcivescovo di Genova protempore; 15) Opera Pia Diocesana di Preservazione della Fede; 16) Ente Comunale di Assistenza di Genova;

Ritenuto che il progetto di cui sopra rappresenta lo sviluppo particolareggiato - nell'ambito della zona compresa fra la Galleria Mazzini, Piazza Corvetto, Viale IV Novembre, Via B. Bosco, Piazza Case Nuove, Via S. Michele, Vico Santi, Via XX Settembre e il Teatro Carlo Felice - del piano regolatore approvato con R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390;

Considerato che la definitiva soluzione per il piano particolareggiato che è stata studiata tenendo conto anche del nuovo piano regolatore generale del Comune, attualmente in fase di elaborazione - si attiene, come schema viario, ai suggerimenti espressi dalla speciale Commissione del Ministero della Pubblica Istruzione;

Che detta soluzione lascia inalterati, e in parte migliora, i criteri che a suo tempo, ispirarono il progetto di piano regolatore approvato con il ripetuto R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, per quanto attiene alle comunicazioni Nord-Sud ed Est-Ovest;

Che lo schema della viabilità, redatto in base ai suaccennati criteri si compone di due arterie principali di traffico di soddisfacente tracciato una nord-sud, che unisce piazza Dante e piazza Corvetto, e l'altra est-ovest che, partendo dalla zona di S. Vincenzo con un tratto iniziale in galleria, si suddivide mediante un bivio a forcilla in due bracci di cui quello destro dopo un breve tratto a cielo scoperto, prosegue, sempre in galleria, portando il traffico verso la zona portuale in corrispondenza dei bacini, e ciò in previsione della futura sistemazione della zona Gran Madre di Dio, sottostante la Chiesa di S.M. di Carignano, mentre quello sinistro serve a collegare la Via S. Vincenzo col centro del nuovo quartiere, l'Accademia e il Teatro Carlo Felice;

Che, all'incontro degli assi principali di cui sopra, è opportunamente prevista una piazza da cui si diparte un'arteria secondaria, pure in direzione est-ovest che, diramandosi ancora in galleria alle quote 21,25 e 18,65 smista il traffico a fianco del Teatro Carlo Felice, arteria quest'ultima che è stata segnata senza sbocco, per cui, non risultando studiata in rapporto alle previsioni generali, è necessario venga eliminata, ad eccezione del tratto iniziale, che potrà servire come sottopassaggio di accesso al posteggio sotterraneo alla piazza triangolare a quota 28,70;

Che il progetto prevede, inoltre, una piazza triangolare, posta al di fuori delle correnti di traffico, da destinarsi opportunamente ai posteggi, indispensabili nella zona centrale della città;

Considerato, per quanto riguarda le soluzioni volumetriche previste in progetto, che è opportuno prescrivere per i motivi di cui al voto espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza 7 maggio 1935 che l'altezza del grattacielo attiguo al nuovo teatro Carlo Felice venga definita dopo che sarà stata precisata quella del corpo di fabbrica lamellare annesso al nuovo Teatro, di modo che i due suddetti fabbricati si armonizzino tra loro convenientemente;

Che, sempre per i motivi esposti nel voto sopra citato, si rende necessario prescrivere che la quota massima della costruzione a nord del Palazzo Pammatone venga ridotta da m. 81,20 a m. 65,30;

Che, le rimanenti soluzioni volumetriche, costituite da corpi di fabbrica alti all'incirca fra i 20 e i 35 metri, collegati da altre costruzioni più basse e porticate, e quindi accessibili al traffico pedonale, sono da ritenersi ben studiate e, in conseguenza, pienamente accettabili;

Considerato che le norme che dovranno regolare l'attuazione del piano particolareggiato di Piccapietra oltre a quelle approvate col R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, e successive modificazioni adottate con la delibera consiliare 9 agosto 1952, sono pienamente accettabili ed atte all'esecuzione del piano;

Considerato che il piano finanziario, di cui alla ripetuta delibera consiliare 9 agosto 1952 non dà luogo ad osservazioni;

Considerato che, per i motivi esposti nel già citato voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 7 maggio 1953, e che qui si intendono ripetuti e trascritti sono da respingere le seguenti opposizioni, presentate in sede di pubblicazione del progetto originario: (1) Santi Pietro; (2) Cabona Pietro Elio; (3) Parodi Giacomo e Carola; (5) Soc. Immobiliare S. Stefano; (6) Società Azionaria Lavori Imprese Edilizie (SALIE); (7) Canziani Iole, Gatto Solferina e Impresa Forghieri; e sono parimenti da respingere le seguenti altre opposizioni, presentate in sede di pubblicazione del progetto successivamente modificato: (1) Canessa Giuseppe, Luigi e Maria, e Dapelo Federico; (2) Amministrazione Ente Morale Fondazione Tomaso e Maria Buzza; (3) SALIE (Soc. Az. Lavori Imprese Edilizie); (4) Rubis Elisa; (5) Soc. Assicurazioni Generali; (6) Chiesa S. Stefano; (7) Chiesa Parrocchiale N.S. Assunta e S. Zita e del Santuario della Madonnetta in Genova; (8) Parodi Carola e Giacomo; (9) Camossi Luisita in Zoazza, per vicini Alfredo e Zoazza Alessandro; (10) Magistrato della Misericordia; (11) Ormano Ines Ved. Farelli e Cambiaso Ines in Paganelli; (12) Fassino Maria; (13) Rag. Giannattasio Edoardo; (14) Arcivescovo di Genova pro-tempore; (15) Opera Pia Diocesana di Preservazione della Fede; (16) Ente Comunale di Assistenza di Genova;

Che l'opposizione a firma Cevasco Luigina ed Assunta, limitatamente alla osservazione di cui al punto (7) dell'opposizione stessa, non dà luogo a provvedere, in quanto il progetto, approvato dal Consiglio Comunale in data 9 agosto 1952, prevedendo l'allontanamento dei tratti in curva della galleria di collegamento tra Piccapietra e la Gran Madre di Dio è venuta a migliorare, rispetto alla prima edizione del progetto stesso, la visibilità e la viabilità del tratto di galleria oggetto dell'osservazione, mentre è da respingere per quanto riguarda le rimanenti argomentazioni;

Visto il parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 7 maggio 1953;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Ministro per i lavori Pubblici:

DECRETA:

Respinte le opposizioni di prima pubblicazione: Santi Pietro (1) Cabona Pietro Elio (2); Parodi Giacomo e Carola (3); Soc. Immobiliare S. Stefano (5); SALIE (Soc. Az. Lavori Imprese Edilizie) (6); Canziani Iole, Gatto Solferina e Impresa Forghieri (7), nonché quelle di seconda pubblicazione; Canessa, Luigi e Maria, e Dapelo Federico (1); Amm.ne Ente Morale Fondazione Tomaso e Maria Buzza (2); SALIE (Soc. Az. Imprese Costruzioni Edilizie) (3); Rubis Elisa (4); Soc. Assicurazioni Generali (5); Parrocchia S. Stefano (6); Chiesa Parrocchiale N.S. Assunta e S. Zita e del Santuario della Madonnetta in Genova (7); Parodi Carola e Giacomo (8); Camossi Luisita in Zoazza per Vicini Alfredo e Zoazza Alessandro (9); Magistrato della Misericordia (10); Ormano Ines ved. Farelli e Cambiaso Ines in Paganelli (11); Fassino Maria (12); Rag. Giannattasio Edoardo (13); Arcivescovo di Genova pro-tempore; (14)

Che il progetto prevede, inoltre, una piazza triangolare, posta al di fuori delle correnti di traffico, da destinarsi opportunamente ai posteggi, indispensabili nella zona centrale della città;

Considerato, per quanto riguarda le soluzioni volumetriche previste in progetto, che è opportuno prescrivere per i motivi di cui al voto espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza 7 maggio 1953 che l'altezza del grattacielo attiguo al nuovo teatro Carlo Felice venga definita dopo che sarà stata precisata quella del corpo di fabbrica lamellare annesso al nuovo Teatro, di modo che i due suddetti fabbricati si armonizzino tra loro convenientemente;

Che, sempre per i motivi esposti nel voto sopra citato, si rende necessario prescrivere che la quota massima della costruzione a nord del Palazzo Pammatone venga ridotta da m. 81,20 a m. 65,30;

Che le rimanenti soluzioni volumetriche, costituito da corpi di fabbrica alti all'incirca fra i 20 e i 35 metri, collegati da altre costruzioni più basse e porticate, e quindi accessibili al traffico pedonale, sono da ritenersi ben studiate e, in conseguenza, pienamente accettabili;

Considerato che le norme che dovranno regolare l'attuazione del piano particolareggiato di Piccapietra oltre a quelle approvate col R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, e successive modificazioni adottate con la delibera consiliare 9 agosto 1952, sono pienamente accettabili ed atte all'esecuzione del piano;

Considerato che il piano finanziario, di cui alla ripetuta delibera consiliare 9 agosto 1952 non dà luogo ad osservazioni;

Considerato che, per i motivi esposti nel già citato voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 7 maggio 1953, e che qui si intendono ripetuti e trascritti sono da respingere le seguenti opposizioni, presentate in sede di pubblicazione del progetto originario: (1) Santi Pietro; (2) Cabona Pietro Elio; (3) Parodi Giacomo e Carola; (5) Soc. Immobiliare S. Stefano; (6) Società Azionaria Lavori Imprese Edilizia (SALIE); (7) Canziani Iole, Gatto Solferina e Impresa Forghieri; e sono parimenti da respingere le seguenti altre opposizioni, presentate in sede di pubblicazione del progetto successivamente modificato: (1) Canessa Giuseppe, Luigi e Maria e Dapelo Federico; (2) Amministrazione Ente Morale Fondazione Tomaso Opera Pia Diocesana di Preservazione della Fede (15); Ente Comunale di Assistenza di Genova (16); con parziale non luogo a provvedere per l'opposizione di prima pubblicazione Cevasco Luigina ed Assunta (4) ed il rigetto della restante parte della detta opposizione; è approvato il progetto del piano particolareggiato della zona di Piccapietra, in esecuzione del piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova, approvato con R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390.

Sono altresì approvate le relative norme di esecuzione e il piano finanziario.

Detto piano particolareggiato sarà vistato dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:200, in n. 7 grafici, in una pianta delle fognature e gallerie di servizio, in un elenco delle proprietà vincolate, nelle delibere consiliari in data 2 ottobre 1950, n. 897 e 9 agosto 1952, n. 918, documenti tutti che formano parte integrante del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, 22 novembre 1953.

f.to LUIGI EINAUDI

f.to U. MERLIN

Il piano è indicato nella planimetria con la lettera P.

Regolamento edilizio per l'esecuzione del piano particolareggiato di esecuzione della zona di Piccapietra.

Oltre che dalle norme portate dal R.D. 8 settembre 1932 n. 1390 che approva il piano di massima di alcune zone del Centro della Città, ed il relativo Regolamento Edilizio, integrato e modificato dai successivi R.D.L. 10 ottobre 1935 n. 1981 e R.D.L. 4 giugno 1936 n. 1419, l'esecuzione del piano particolareggiato della zona di Piccapietra è regolata dalle seguenti norme edilizie integrative.

Art. 1

I fabbricati di nuova costruzione, per quanto si riferisce agli allineamenti perimetrali, alla superficie ed all'altezza (riferita al livello del mare), corrisponderanno alle dimensioni ed alle quote rappresentate graficamente ed indicate numericamente per ciascuno scomparto fabbricabile sulla planimetria in scala 1:500 del piano particolareggiato di esecuzione e sulle sezioni.

Ove, però, non vi sia incompatibilità con le previsioni del piano nei riguardi degli allineamenti stradali, potranno, a richiesta degli interessati, essere con-

sentiti dal Sindaco eventuali arretramenti, sentito il parere della Commissione Edilizia.

Tali arretramenti non costituiranno motivo alla concessione di compensi di volume.

Per quanto riguarda lo scomparto previsto a quota 94,80, ferme restando le altezze stabilite per la zoccolatura e la quota massima di copertura, nonché l'insieme dei volumi, sarà in facoltà del Sindaco, quando su conforme parere della Commissione Edilizia si ravvisi un miglioramento ai fini estetici, di autorizzare qualche modifica al perimetro della costruzione per la parte sovrastante la detta zoccolatura.

Art. 2

Tutte le fronti dei nuovi fabbricati prospettanti su vie e su spazi pubblici comprese le pareti interne dei porticati, saranno rivestite di materiali pregiati e duraturi ed avranno carattere di particolare dignità architettonica, in relazione alla tecnica costruttiva moderna, ispirata all'armonica unità della sistemazione del suo

complesso, sia pure con libera interpretazione dei particolari.

L'impiego di elementi decorativi sarà subordinato al contenuto artistico degli elementi stessi che dovranno essere realizzati con tecnica e materiali adeguati all'aspetto ed alla consistenza del rivestimento delle facciate.

Nelle relazioni tecniche che accompagneranno i singoli progetti dovranno essere specificati i materiali e le colorazioni da impiegarsi.

Art. 3

Tutti gli edifici, indicati dal piano nelle sezioni e nelle piante, dovranno avere immediatamente al di sopra del corpo della zoccolatura un piano arretrato di m. 1,20 dal filo dei piani superiori.

Art. 4

I porticati pubblici aderenti alle strade ed agli spazi destinati alla pubblica circolazione, ovvero di collegamento fra questi, avranno una profondità netta di m. 6,20 salvo indicazioni particolari contenute nel piano e l'altezza indicata dalle planimetrie e sezioni illustrate del piano stesso.

Art. 5

I materiali e le modalità costruttive della pavimentazione dei porticati stessi saranno prescritti dall'Ufficio Tecnico Municipale in relazione anche colla pavimentazione dei marciapiedi.

Art. 6

Le fronti su via Cebà dei fabbricati a levante della Galleria Mazzini, che in conseguenza della prevista sistemazione verranno a prospettare sopra una nuova strada, oltre che in relazione alla nuova quota che dovranno assumere, dovranno essere a cura e spese dei proprietari, convenientemente rifatte per adeguarle all'insieme della nuova sistemazione urbanistica.

L'Amministrazione terrà conto in opportuna sede di compensare i proprietari di questi edifici, con una diminuzione proporzionale dei contributi di miglioria.

Le opere di cui sopra dovranno essere ultimate entro il termine massimo di 2 anni dalla sistemazione della strada su cui verranno a prospettare.

Art. 7

Riguardo alla utilizzazione del sottosuolo della zona di Piccapietra in relazione agli allacciamenti stradali previsti dal piano regolatore verso i quartieri a levante ed a ponente della sistemazione, nonché in relazione ai raccordi coi parcheggi sotterranei di piazza De Ferrari e delle zone adiacenti, ed infine in relazione alla stazione della progettata ferrovia metropolitana, per le opere di fondazione e per la costruzione dei piani sotterranei ed anche dei piani terreni dei nuovi fabbricati, saranno da osservare le limitazioni imposte dai tracciati indicati in allineamento ed in quota dalla planimetria della sistemazione del sottosuolo.

**piano regolatore particolareggiato
della zona del Porto Franco - zona H**

Decreto del Presidente della Repubblica 20 Ottobre 1955

Approvazione del piano particolareggiato di Genova relativo al Porto Franco - zona H.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, convertita nella legge 30 marzo 1933, n. 361, che approva il piano regolatore di alcune zone del centro di Genova;

Vista la domanda con la quale il Sindaco del Comune di Genova chiede che sia approvato, ai sensi dell'art. 3 del citato Regio Decreto Legge, il piano particolareggiato di esecuzione della zona dell'ex Deposito Franco (zona H), compreso nei limiti del piano di massima anzidetto;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, durante la pubblicazione degli atti non sono state prodotte opposizioni;

Considerato che il piano particolareggiato di che trattasi segue le direttive del piano regolatore di massima ed è inteso a risolvere il problema delle comunicazioni fra la zona di levante e quella di ponente della città, che viene attualmente tagliata dalla strozzatura esistente intorno al Palazzo San Giorgio;

Considerato che nel suo insieme il piano suddetto appare rispondente alla finalità di conferire un compito assetto all'importante zona prospiciente il Porto, sia per quanto concerne le sedi stradali che per quanto riguarda l'edilizia che dovrà esservi sviluppata;

Che, in particolare, nessun inconveniente si ritiene possa derivare al Porto dalla lieve diminuzione di area disponibile, essendo ormai la zona interessata tagliata fuori dai traffici portuali, mentre ne deriva un vantaggio notevole alla circolazione cittadina nella importante zona commerciale oggetto del piano;

Che, in merito all'edilizia che si prevede di far sorgere nella suddetta zona, appare opportuna la definizione della volumetria d'insieme;

Che, tuttavia non si ritiene giustificata la necessità di elevare il corpo di fabbrica di testata prospiciente Piazza Cavour a quota 48,60, lasciando che le quote di copertura degli altri corpi di fabbrica alti raggiungono la quota di m. 33,50, mentre si ravvisa conveniente che tutti i corpi di fabbrica (tranne quelli intermedi elevabili a quota 13.000) abbiano un volume ragguagliabile alla quota di m. 33,50;

Che, peraltro, potranno essere consentite, in sede esecutiva, altezze maggiori semprechè queste siano compensate con minore altezze in altre parti dei corpi di fabbrica alti;

Considerato che il Palazzo S. Giorgio riveste un carattere monumentale di speciale rilievo e che pertanto, va conservato non solo nelle sue linee architettoniche attuali, ma anche per quanto riguarda il suo ambientamento nella edilizia circostante;

Che, invece, il progetto di piano prevede dal lato opposto dell'edificio rispetto alla piazza Caricamento un piazzale molto ampio in cui prospereranno i nuovi fabbricati elevabili fino a quota 33,50, il che verrebbe a danneggiare fortemente le caratteristiche del Palazzo San Giorgio;

Che, pertanto, appare necessario che venga studiata la inserzione di qualche altro elemento edilizio intermedio tra il Palazzo suddetto ed i nuovi fabbricati considerati dal piano, ridimensionando il piazzale allo sbocco di Via S. Lorenzo che, nelle previsioni attuali, risulta anche alquanto esuberante alle esigenze del traffico;

Che, in relazione a quanto sopra detto è da stralciare dal piano di cui in narrativa la zona delimitata con segno verde sulla planimetria in iscala 1:500, perchè si provveda ad un nuovo studio in maniera da destinare all'edilizia parte di detto tratto;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 5 settembre 1953, n. 1680;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici;

DECRETA:

Salvo lo stralcio della zona delimitata con linea continua verde sulla planimetria del piano in iscala 1:500, è approvato con le prescrizioni di cui alle premesse il piano particolareggiato di esecuzione della zona dell'ex De-

posito Franco (zona H) nella città di Genova, giusta progetto visto dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:500, in un piano parcellare ed in dieci elenchi di immobili da occupare.

Per l'attuazione del piano particolareggiato resta fermo il termine stabilito per il piano generale in forza dell'art. 16 del succitato Regio Decreto Legge 8 settembre 1932, n. 1390;

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1955.

f.to GRONCHI

Il piano è indicato nella planimetria con la lettera H.

**piano regolatore della nuova strada centrale
di Genova - Sampierdarena (via Cantore)**

Regio Decreto Legge 28 Giugno 1934

Approvazione del piano regolatore della nuova strada centrale di Genova-San Pier d'Arena.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 19 novembre 1932 del Podestà di Genova intesa ad ottenere l'approvazione del piano regolatore di Genova-San Pier d'Arena per la zona a monte della ferrovia, tra la via Milite Ignoto e la via S. Bartolomeo del Fossato;

Visto il relativo progetto redatto dall'Ingegnere Capo del Comune, comm. Tomaso Badano;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni del piano definitivo vennero avanzati tre reclami rispettivamente dalla S.A. Immobiliare Samengo, dalla Ditta Tomaso Moro e Figli e dal Consorzio Autonomo del Porto di Genova;

Ritenuto che nessuna di queste tre opposizioni sia da accogliere per i seguenti motivi;

1) Ricorso Samengo, diretto contro l'allargamento a sud della via Nicolò d'Aste, con conseguente parziale demolizione della proprietà di detta Società e contro l'offerta d'indennità da parte del Comune. Anzitutto l'allargamento della via predetta venne consigliato al Comune dal Ministero dei Lavori Pubblici, su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per evidente necessità igienica ed urbanistica, di assoluta prevalenza sulle ragioni d'interesse privato esposte dalla Ditta; inoltre, poichè la fabbricazione dello scomparto a sud di via d'Aste era già nel 1931 iniziata e nel 1932 quasi ultimata, il Comune non poteva che proporre l'arretramento del fronte sud di via d'Aste. Infine, la questione relativa alla misura dell'indennità di esproprio da corrispondere alla Ditta, dovrà essere proposta e risolta in altra sede.

2) Ricorso Ditta Moro: è da ritenersi ormai superato, avendo l'interessato dichiarato di ritirarlo, con lettera 21 dicembre 1932.

3) Ricorso del Consorzio Autonomo del Porto tendente ad ottenere un lieve spostamento del tracciato della via Carducci, al suo innesto con la via Milano, per consentire la costruzione dell'allacciamento della camionale con le calate Orientali. Anche questo ricorso è da considerare superato poichè, col recente progetto del 9 marzo 1934 compilato dall'Ufficio speciale del Genio Civile di Genova per le strade di accesso al Porto, l'allacciamento della camionale con le calate di levante è previsto in modo da non più interessare il raccordo di via Carducci con la via Milano;

Considerato che il piano di cui trattasi risponde nel miglior modo ai bisogni igienici, edilizi, estetici e di viabilità della zona;

Considerato che la competente Autorità Militare ha dato il suo prescritto nulla osta all'esecuzione del progetto subordinandolo alla osservanza delle condizioni contenute in apposito disciplinare;

Considerato che nel tracciato dell'opera sono inclusi fabbricati di proprietà demaniale, per la cui occupazione sono in corso opportuni accordi tra il Comune e le Amministrazioni competenti;

Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Respinte tutte le opposizioni sopraindicate, è approvato il piano regolatore di Genova-San Pier d'Arena per la zona a monte della ferrovia tra la via Milite Ignoto e la via S. Bartolomeo del Fossato, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, visto d'ordine nostro dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:1000 in un piano parcellare in scala 1:1000, in un elenco delle proprietà da occuparsi ed in un esemplare del regolamento d'esecuzione, documenti tutti approvati con deliberazione podestarile n. 2387 del 22 ottobre 1932-X.

Per l'occupazione dei beni di demanio pubblico, il Comune dovrà prendere preventivi opportuni accordi colle Amministrazioni competenti.

Il Comune prenderà altresì, per l'esecuzione dei lavori, preventivi accordi colla competente Autorità Militare per l'osservanza delle condizioni dalla stessa poste nell'interesse dell'Amministrazione Militare.

Per l'esecuzione del piano è assegnato al Comune di Genova il termine di anni quindici da oggi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1934.

f.to VITTORIO EMANUELE

f.to CROLLALANZA

Registrato alla Corte dei Conti addì 12 luglio 1934-XII.

Reg. n. 10 - Lavori Pubblici, foglio 59.

Norme del Piano Regolatore di via Cantore

Art. 1

Nel perimetro del piano regolatore sono fabbricabili soltanto quelle zone di terreno che sono graficamente indicate per tali nel piano mediante figure regolari delimitate al perimetro da linee color nero e distinte all'interno con tinta azzurra.

Le nuove costruzioni dovranno essere elevate nelle aree fabbricabili segnate nel piano nel modo suindicato ed avranno la loro fronte distesa nel modo e forma ivi indicate, sia lungo le strade, piazze ed altri spazi pubblici, sia lungo i distacchi e recinti di terreni destinati alla libera circolazione dell'aria e della luce.

Art. 2

Gli scomparti fabbricabili s'intendono sistemati secondo le quote altimetriche dei piani stradali corrispondenti ed i fabbricati che vi sorgeranno saranno soggetti alle prescrizioni dei regolamenti di edilizia della Città di Genova per quanto non è diversamente specificato nelle presenti norme.

Art. 3

I proprietari ed i costruttori delle aree fabbricabili tracciate nel piano potranno intraprendere i lavori di costruzione anche prima che il Comune abbia provveduto alla apertura e costruzione della strada, e relativi raccordi con le strade esistenti, osservando, per altro, le norme tracciate nel piano medesimo, tanto per riguardo alla planimetria, quanto per l'altimetria e senza che il Comune incorra in alcuna responsabilità, nè sia obbligato ad alcun indennizzo sia nel caso in cui nella esecuzione del piano e nello stabilimento dei relativi capi saldi sul terreno si riconoscano necessarie delle varianti, che nel caso in cui il Comune non provvedesse in seguito all'apertura, costruzione e sistemazione delle strade, sull'allineamento delle quali le costruzioni anzidette fossero state eseguite.

Art. 4

Allorquando il Comune deliberi di procedere alla esecuzione di una parte del piano, esso ne darà notizia ai proprietari degli stabili che dovranno venire espro-

priati a tale scopo e contemporaneamente dovrà invitarli a dichiarare entro il termine da fissarsi dal Podestà se intendono o meno essi stessi addivenire alla costruzione o ricostruzione sulla loro proprietà secondo le norme stabilite nei seguenti articoli.

Art. 5

La fabbricazione sui singoli isolati tracciati nel piano compete di preferenza ai proprietari degli immobili compresi nell'isolato, riuniti in Consorzio.

Se gli scompartimenti dei terreni destinati alla costruzione dei fabbricati e dei contigui distacchi appartengono a due o più proprietari e questi non siano d'accordo per la costruzione in comune, il Comune, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 34 del R. Decreto 8 febbraio 1923, n. 422 trascorso il termine fissato dal Podestà conforme a quanto stabilito al precedente articolo, avrà diritto di espropriare a favore del proprietario della maggior superficie di terreno la restante area compresa nello scompartimento, purchè questi si obblighi di dare all'isolato, entro un termine da fissarsi dal Podestà, la prevista destinazione e fornisca idonea garanzia.

Se ai diversi proprietari di uno scompartimento appartenga una quantità uguale di terreno l'espropriazione potrà essere fatta dal Comune a favore del proprietario di quella parte che avrà una maggiore fronte sulla linea stradale, semprechè questi si obblighi di dare all'isolato la prevista destinazione e fornisca idonea garanzia.

Art. 6

Quando i proprietari di cui nel precedente articolo non abbiano usato del loro diritto entro un mese dal giorno in cui saranno stati costituiti in mora ad esercitarlo, i diritti di cui sopra trapasseranno negli altri proprietari a preferenza sempre di chi possederà negli scompartimenti la maggior superficie di terreno, ovvero una maggior fronte secondo la diversità dei casi, semprechè venga data al Comune la garanzia stabilita nei precedenti articoli.

Art. 7

Trascorsi i termini di cui sopra senza che sia stato possibile addivenire alla costituzione del Consorzio nè i singoli proprietari si siano valse del diritto di esproprio a sensi di quanto stabilito nei precedenti articoli, sarà in facoltà del Comune di espropriare anche per conto di un assuntore, a condizione sempre che dia all'isolato la prevista destinazione e fornisca idonea garanzia, i terreni e le opere entrostanti che dovranno servire di area ai nuovi fabbricati e loro dipendenze.

Art. 8

L'altezza dei nuovi fabbricati prospettanti la nuova strada fra piazza Di Negro e il ponte di Cornigliano, misurata fra il piano del marciapiede e la gronda del tetto potrà sempre raggiungere i m. 26,50. La quota di gronda potrà essere conservata per tutte le fronti.

In questa altezza saranno consentiti non più di sette piani, compreso quello terreno.

Art. 9

Gli spazi dei terreni compresi nei distacchi fra i nuovi fabbricati, nonchè i terreni dei recinti nei quali non sono designate nuove costruzioni, dovranno nell'interesse della libera circolazione dell'aria e della luce, essere coltivati a giardini, in conformità a quanto prescritto dai vigenti regolamenti di edilizia della Città di Genova.

I distacchi fra i fabbricati avranno una larghezza fissa di metri 10.

Art. 10

Il Comune potrà concedere che i distacchi normali alla strada principale nel tratto sopraindicato, siano

fabbricati fino all'altezza del solaio di copertura del porticato, semprechè la costruzione si estenda a tutta la larghezza del distacco e vi sia accordo in proposito tra i proprietari interessati.

Tanto i fabbricati principali, quanto i fabbricati nei distacchi, nel tratto della strada principale compreso fra la stazione ferroviaria di Genova-San Pier d'Arena e la Villa Scassi, avranno i porticati di uso pubblico sul lato prospettante la strada medesima.

Detti porticati dovranno avere una larghezza lorda di metri 6,30 ed un'altezza non inferiore a metri 7,50.

Art. 11

Il Comune avrà il diritto di appoggiare ai fabbricati per tutta la larghezza dei porticati, le opere necessarie alla copertura delle strade trasversali e dei distacchi liberi da costruzioni, in modo da riunire tra loro i porticati stessi.

Art. 12

Il Podestà potrà inibire, far modificare o distruggere ogni costruzione la quale sia in opposizione alle presenti norme ed ai regolamenti di edilizia richiamati all'art. 11, salvo e impregiudicato ogni altro procedimento contro i contravventori, a norma di legge.

Art. 13

Per l'esecuzione del presente piano sarà dovuto al Comune il contributo di miglioria per tutte le proprietà che comunque ne risentiranno vantaggio.

Visto d'ordine di Sua Maestà come da decreto in data 28 giugno 1934-XII.

Il Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici

f.to CROLLALANZA

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 8 al 23 agosto 1934-XII.

piano regolatore della zona di corso Monte Grappa

Regio Decreto Legge 26 Febbraio 1934

Approvazione del piano regolatore di Genova per la zona compresa fra corso Monte Grappa, piazza G. B. Raggi e via Canevari.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 26 agosto 1933, presentata dal Podestà di Genova per ottenere l'approvazione del piano regolatore della zona compresa fra corso Monte Grappa, piazza G.B. Raggi e via Canevari, in detta città;

Visto il relativo progetto a firma del civico Ingegnere Capo Tomaso Badano;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che il progetto venne pubblicato una prima volta il 9 marzo 1932 ed una seconda volta, in seguito a modifiche apportategli, il 30 agosto 1933;

Ritenuto che l'unica opposizione presentata nei termini (e poi rinnovata in sede di nuove pubblicazioni del progetto) è quella dei fratelli Edoardo, Giorgio ed Eredi Nicola Costa fu Francesco, i quali lamentano la lesione dei diritti loro derivanti da precedente convenzione stipulata col Comune di Genova circa la sede stradale del primo tronco del corso Monte Grappa e suggeriscono di provvedere all'allacciamento di detto corso alla via Canevari con un prolungamento del piano oltre il Gasometro vecchio;

Ritenuto che, in occasione della prima pubblicazione del progetto, ma fuori termine, furono trasmessi al Ministero dei Lavori Pubblici altri dieci ricorsi a firma di proprietari compresi nella zona esproprianda e precisamente delle case lungo la esistente via Canevari;

Considerato circa tutte le anzidette opposizioni quanto segue:

a) quella dei fratelli Costa è da respingere perchè riveste evidentemente carattere d'interesse privato e perchè la costruzione della nuova strada non modifica in nulla la condizione delle aree che furono oggetto della citata convenzione; inoltre, il suggerito prolungamento della nuova arteria per farla sboccare in via Canevari oltre il vecchio gasometro appare soluzione tecnicamente più infelice, in quanto allontana detto sbocco dalla piazza Verdi verso cui è diretta.

b) gli altri dieci ricorsi non possono neppure essere presi in considerazione perchè presentati fuori termine in occasione del primitivo progetto e poi non più rinnovati durante le seconde pubblicazioni del progetto modificato ed alcuni anche mancanti del prescritto bollo; inoltre anche ad un esame di merito appaiono infondati perchè tutti motivati da interessi privati;

Considerato che la pubblica utilità dell'opera invece è manifesta inquantochè mediante i progettati lavori potrà essere creato un allacciamento comodo e diretto fra la parte alta della Città e la parte orientale di essa e con la stazione ferroviaria di Brignole con conseguente miglioramento anche delle condizioni edilizie ed igieniche della località;

Considerato che nel progetto è prevista anche l'espropriazione dei beni attigui, l'occupazione dei quali gioverà evidentemente ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future;

Considerato che al progetto è unito un regolamento d'esecuzione che risponde bene allo scopo di disciplinare la sistemazione edilizia della zona;

Considerato che la competente Autorità Militare ha dato il nulla osta all'esecuzione dei lavori, subordinandolo all'osservanza delle condizioni contenute in apposito disciplinare;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Respinte tutte le opposizioni sopraindicate, è approvato il progetto di piano regolatore particolareggiato della zona compresa fra corso Monte Grappa, piazza G.B. Raggi e via Canevari, nella città di Genova, visto d'Ordine Nostro dal Ministero proponente in una planimetria in scala 1:1000, in un piano parcellare in scala 1:1000 appro-

vati con deliberazione podestarile 19 giugno 1933 n. 1534 ed in un elenco delle proprietà da espropriarsi, approvato con deliberazione podestarile n. 1596 del 22 luglio 1931.

Il Comune di Genova è autorizzato ad espropriare anche i beni attigui compresi nel progetto, a norma e per gli effetti dell'articolo 34 del Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

È approvato altresì il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con deliberazione podestarile n. 1534 del 19 giugno 1933 e vistato ugualmente d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Il Comune dovrà prendere per l'esecuzione dei lavori preventivi accordi colla competente Autorità Militare per l'osservanza delle condizioni stabilite nell'interesse dell'Amministrazione Militare.

Per l'esecuzione del piano è assegnato al Comune il termine di anni dieci da oggi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1934-XII.

f.to VITTORIO EMANUELE

f.to CROLLALANZA

Registrato alla Corte dei Conti addì 20 marzo 1934-XII.

Reg. n. 4 - Lavori Pubblici, foglio 180.

Norme del piano regolatore di corso Monte Grappa.

Art. 1

I nuovi fabbricati ed edifici dovranno essere costruiti sulle aree segnate nel piano in tinta rosa, ed avranno la loro fronte distesa nel modo e forme ivi indicate, sia lungo le strade e piazze, sia lungo i distacchi e recinti di terreni destinati alla libera circolazione della area e della luce.

Quando per avventura si volessero costruire fabbricati ed edifici all'indietro del lembo delle strade e piazze per profittare di qualche favorevole circostanza del suolo, i proprietari e costruttori dovranno allineare il recinto che fronteggia il loro fabbricato od edificio sui lembi suddetti, mediante cancellata a libero prospetto, a giudizio del Podestà udita la Commissione Edilizia, cosicchè i due fianchi della strada o piazza corrano sempre in direzione parallela a quella del loro asse, e le fronti dei fabbricati e degli edifici siano sempre parallele e normali all'asse medesimo.

Le varianti di cui nel presente articolo dovranno essere preventivamente approvate dal Podestà sentito il parere della Commissione Edilizia.

Art. 2

I proprietari e costruttori delle aree fabbricabili tracciate nel piano potranno intraprendere i lavori di costruzione dei fabbricati ed edifici relativi anche prima che il Municipio abbia provveduto all'apertura e costruzione delle strade e piazze, osservando per altro le norme tracciate nel piano medesimo.

Di mano in mano che il Municipio procederà all'apertura delle strade e piazze contemplate nel progetto stabilirà definitivamente sul terreno tutti i capi saldi planimetrici ed altrimenti necessari per regolare la sistemazione, e coloro che volessero costruire lungo le stesse dovranno rigorosamente uniformarvisi.

Quando si volesse da taluno costruire le strade e piazze prima che il Municipio ne abbia deliberata la

apertura in allora per tali costruzioni si osserveranno le norme altimetriche contemplate nel piano di massima, senza che però il Municipio incorra in alcuna responsabilità e sia obbligato ad alcuna indennità nel caso in cui nel piano di esecuzione e nello stabilimento dei relativi capi saldi sul terreno si riconoscano necessarie delle varianti.

Art. 3

I proprietari e costruttori di cui nei precedenti articoli non potranno chiedere al Municipio, durante il termine concesso alla esecuzione del piano approvato, l'apertura, costruzione e sistemazione delle strade e piazze sull'allineamento delle quali avessero intraprese delle costruzioni.

Anche dopo che si sarà verificata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità del piano, se il Comune avrà aperto le strade e le piazze portate dal piano stesso, i proprietari dei terreni rimarranno egualmente vincolati alle linee del piano per quanto riguarda l'allineamento dei fabbricati in esso compresi.

Art. 4

Il Comune di Genova per l'attuazione del presente piano regolatore è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni, oltre che i beni destinati ad uso pubblico, anche le aree fabbricabili e relativi distacchi segnati nel piano stesso.

Prima di procedere all'espropriazione di dette aree il Comune dovrà invitare i proprietari degli stabili cadenti nelle aree stesse a dichiarare entro il termine che verrà fissato dalla Civica Amministrazione se intendano o meno essi stessi addivenire alla edificazione sulla loro proprietà, secondo le norme estetiche ed edilizie e nei termini che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano e del regolamento edili-

zio; singolarmente se trattasi di proprietà dell'intero scomparto fabbricabile, o riuniti in consorzio, se trattasi di più proprietari.

Gli inviti di cui nel presente articolo saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali.

Art. 5

Gli spazi dei terreni compresi nei distacchi fra i nuovi fabbricati ed edifici, nonché i terreni dei recinti nei quali non sono designate nuove costruzioni, dovranno, nell'interesse della libera circolazione dell'area e della luce, essere sistemati a giardino secondo le prescrizioni del regolamento edilizio e di quello d'igiene edilizia vigenti.

Appartenendo i distacchi a più proprietari saranno divisi in due parti per assegnarne metà ad un caseggiato e metà all'altro mediante quelle indennità che di ragione.

Art. 6

Le costruzioni da elevarsi entro i limiti del piano saranno in tutto regolate da quanto prescrivono il Re-

golamento edilizio ed il Regolamento d'igiene edilizia vigenti nel Comune di Genova alla data di inizio della costruzione, ed il piano stesso, entro i suoi limiti, sarà considerato per intero cadente nella zona 2^a di fabbricabilità, prevista dall'art. 89 del regolamento edilizio attuale.

Non è consentita la costruzione del piano attico su nessuna delle aree segnate nel piano-regolatore: il piano attico potrà essere consentito solo per le costruzioni allineate su via Canevari, cadenti a sud di via del Pavone.

Art. 7

Qualora il proprietario di un'area fabbricabile voglia destinarla a villino o ad uso giardino, dovrà domandarne permesso all'Amministrazione civica, la quale potrà accordarla prescrivendo i lavori opportuni purché abbia luogo senza ledere la bellezza delle strade e piazze.

Art. 8

Il Podestà provvederà, occorrendo, anche di ufficio a sospendere o demolire ogni costruzione la quale sia in opposizione al presente regolamento ed ai regolamenti edilizi.

Approvate con deliberazione podestarile del 19 giugno 1933-XI, n. 1534.

*Il Podestà
BROCCARDI*

Visto d'ordine di Sua Maestà come da decreto in data 26 febbraio 1934-XII.

*Il Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici
f.to CROLLALANZA*

(Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 23 marzo al 7 giugno 1934-XII).

Decreto del Presidente della Repubblica 27 Maggio 1959

Approvazione di variante al piano regolatore di corso Monte Grappa per un'area di proprietà della A.M.G.A.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il R.D. 26 Febbraio 1934 Registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo 1934 con il quale è stato approvato il piano particolareggiato della zona compresa tra Corso Monte Grappa, Piazza G.B. Raggi e Via Canevari nella città di Genova;

Vista la domanda in data 11 novembre 1957 con la quale il Sindaco di Genova, in base a delibera consiliare 15 ottobre 1957 n. 1185, approvata dalla G.P.A. il 12 febbraio 1958, ha chiesto l'approvazione di una variante al piano regolatore della zona suddetta; relativa ad un'area di proprietà della A.M.G.A. (Azienda Municipalizzata Gas e Acqua);

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti non sono state presentate opposizioni;

Ritenuto che la variante proposta prevede: a) la costruzione di un corpo lamellare dell'altezza di m. 30 dal piano stradale della Via Canevari; b) una zona basamentale comprendente tre piani sull'intera area racchiusa tra l'edi-

ficio comprendente tre piani sull'intera area racchiusa tra l'edificio stesso e la Via Gradisca; c) la realizzazione di un giardino pensile sul piano di copertura di tale zona basamentale, a quota m. 21,75;

Considerato che la variante proposta appare urbanisticamente ammissibile e tende a realizzare una migliore sistemazione della zona, sia dal punto di vista igienico che da quello della viabilità;

Che inoltre le previsioni contenute nella variante in esame non sono in contrasto con quelle contenute nel progetto del nuovo piano regolatore generale di Genova;

Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

Visto il parere n. 1751, espresso dal Consiglio Superiore dei LL.PP. nell'adunanza dell'11 settembre 1958;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministero dei LL.PP.

DECRETA:

È approvato il progetto di variante al piano particolareggiato della zona compresa tra corso Monte Grappa, Piazza G.B. Raggi e Via Canevari, vistato dal Ministro proponente in una relazione tecnica ed in una planimetria in scala 1:1000.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1959.

f.to GRONCHI

f.to TOGNI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 2/7/1957.

Reg. 27 LL.PP., foglio 286.

Copia conforme alla copia depositata presso l'Archivio di questo Comune.

Genova, li 28 agosto 1959.

**piano regolatore della zona in Genova-Sampierdarena
(Carpaneto)**

b) decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il prefetto, su richiesta del Comune ordinerà il deposito della somma offerta nella Cassa Depositi e Prestiti od, in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito, pronuncerà l'espropriazione autorizzando l'occupazione dei beni.

In caso di mancata accettazione dell'offerta il deposito delle indennità dovrà essere preceduto dalla compilazione di un dettagliato stato di consistenza da redigersi in contraddittorio con gli espropriandi;

c) i proprietari espropriandi che, invitati ad intervenire alla compilazione dello stato di consistenza in contraddittorio, non intervenissero si intenderà abbiano rinunciato al contraddittorio;

d) nei trenta giorni successivi alla notificazione del decreto di espropriazione i proprietari potranno proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente, le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

e) trascorsi i trenta giorni dalla notifica agli interessati del decreto di esproprio senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

f) le opposizioni di cui al comma d) del presente articolo sono trattate colla procedura stabilita dall'art. 51 della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione devono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'art. 2 del presente decreto.

Art. 5

Il Comune di Genova è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni confinanti e contigui, che siano avvantaggiati dall'attuazione del piano regolatore approvato con la presente legge, i contributi stabiliti dall'art. 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e con le modalità di applicazione e di esazione stabilite dalla legge stessa, ed agli altri beni comunque avvantaggiati i contributi di miglioria di cui agli articoli 236 e seguenti del testo unico della legge sulla finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 6

Il Comune di Genova è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui alle aree destinate ad uso pubblico, l'occupazione dei quali beni giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per la attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà, singolarmente se proprietari della intera zona o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, le modalità ed i termini che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento ed alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel Comune stesso.

Gli inviti di cui nel presente articolo saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali.

Art. 7

I portici delle nuove costruzioni previsti dal piano regolatore di cui al presente decreto, sono sottoposti senza indennizzo di sorta a servitù pubblica e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche strade e ciò senza pregiudizio del contributo dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 8

Gli atti di espropriazione ed i contratti di acquisto di immobili, compresi gli atti preliminari fatti dal Comune direttamente od in suo nome e conto per l'esecuzione del presente piano regolatore, saranno assoggettati alla tassa di registro e di trascrizione nella misura fissa di L. 10 per ogni trapasso e per ogni trascrizione. La stessa disposizione si applica per l'esproprio e l'acquisto di immobili attigui alle aree destinate ad uso pubblico, la occupazione dei quali beni sia preveduta nel piano particolareggiato di esecuzione per integrare le finalità dell'opera e per soddisfare le prevedibili esigenze future.

Art. 9

Tutte le costruzioni eseguite sia da privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano, compiute nel termine dei cinque anni stabilito dal successivo art. 11 per l'attuazione del piano stesso, godranno della esenzione venticinquennale della imposta e delle sovrimposte comunale e provinciale sui fabbricati.

Art. 10

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessano beni demaniali ed i servizi ferroviari, saranno presi dal Comune di Genova, preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

Art. 11

Per l'esecuzione del piano è assegnato il termine di cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 12

Il Governo del Re ha facoltà di approvare con Regio decreto e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del presente piano regolatore e delle norme generali per la sua esecuzione che nel corso della sua attuazione si rendessero necessarie.

Art. 13

In quanto non disposto e modificato con la presente legge valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 14

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI CROLLALANZA - DE FRANCISCI - IUNG

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII.

Atti del Governo, registro 352, foglio 189 - MANCINI.

Norme generali e prescrizioni tecniche

Art. 1

Nel perimetro del piano regolatore sono fabbricabili le zone di terreno graficamente indicate per tali, mediante figure regolari delimitate al perimetro da linee color nero e distinte all'interno con tinta rossa.

Le nuove costruzioni dovranno essere elevate nelle aree fabbricabili segnate nel piano nel modo suindicato ed avranno la loro fronte distesa nel modo e forme ivi indicate, lungo i distacchi e recinti di terreni destinati alla libera circolazione dell'aria e della luce.

Le aree non delimitate che venissero create mediante la demolizione volontaria di fabbricati esistenti dovranno essere edificate secondo le presenti norme.

Art. 2

Gli scomparti fabbricabili s'intendono sistemati secondo le quote altimetriche dei piani stradali corrispondenti ed i fabbricati che vi sorgeranno saranno

soggetti alle prescrizioni dei regolamenti di edilizia della Città di Genova per quanto non è diversamente specificato nelle presenti norme.

Art. 3

I proprietari ed i costruttori delle aree fabbricabili tracciate nel piano potranno intraprendere i lavori di costruzione anche prima dell'apertura e costruzione delle nuove strade e relativi raccordi con le strade esistenti osservando, per altro, le norme tracciate nel piano medesimo, tanto per riguardo alla planimetria, quanto per l'altimetria e senza che il Comune incorra in alcune responsabilità.

Art. 4

L'altezza dei nuovi fabbricati compresi nel piano regolatore, misurata tra il piano del marciapiede e la

gronda del tetto, potrà sempre raggiungere i m. 23,50, salvo maggiore altezza consentita dal vigente regolamento edilizio.

In questa altezza saranno consentiti non più di sei piani, compreso quello terreno, oltre il piano arretrato previsto dal vigente regolamento edilizio per i fabbricati coperti a terrazzo, ed oltre al piano dei fondi anche sotto ai distacchi coperti.

Art. 5

I lati dei fabbricati prospettanti le due nuove strade previste dal piano, la via Cavour e la via Agostino Bertani, dovranno aver portici di uso pubblico di larghezza lorda di m. 6; luce netta interna non minore di m. 5 e altezza netta non inferiore ai m. 7,50 nè superiore ai m. 8,70; detti portici dovranno essere consegnati ultimati in ogni loro parte con pavimentazione in graniglia e disegni a mosaico o tipo analogo da stabilirsi dal Comune.

La parte del piano terreno che prospetta sotto i portici non potrà essere destinata ad abitazione.

Art. 6

Per la continuità dei portici dovranno essere costruiti in corrispondenza dei distacchi i cavalcavia indicati nel piano, restando la spesa relativa per metà a carico dei proprietari di ciascuno dei fabbricati colle-

gati. Il Comune avrà il diritto di provvedere direttamente alla costruzione dei suddetti cavalcavia a spese dei proprietari interessati qualora questi ne omettessero l'esecuzione. La proprietà, l'uso e la manutenzione di ciascun terrazzo che ne risulta resteranno ripartiti tra i proprietari anzidetti in ragione di metà per ciascuno dei fabbricati collegati.

Art. 7

I distacchi tra i fabbricati compresi nel piano avranno una larghezza di m. 11,25 e dovranno essere pavimentati o sistemati a giardino.

Sarà tuttavia consentito di erigervi costruzioni fino all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, quando questo non sia adibito ad abitazione, e semprechè le costruzioni siano estese a tutta la larghezza del distacco e vi sia accordo tra i proprietari degli scomparti interessati. Sarà invece consentita senza restrizione di destinazione l'edificazione, nei distacchi normali ai porticati, di una striscia larga m. 6 adiacente ai cavalcavia purchè larga quanto il distacco. La costruzione avrà in tal caso l'altezza del cavalcavia e non potrà comprendere più di due piani compreso il terreno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici
DI CROLLALANZA

Regio Decreto Legge 17 Febbraio 1936 n. 362

Modifica dell'art. 4 delle norme generali e prescrizioni tecniche.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2138, col quale fu approvato il piano regolatore particolareggiato di Genova-Sampierdarena per la zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi, nonchè il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la domanda in data 30 aprile 1935, con la quale il Podestà di Genova, in esecuzione della propria deliberazione 28 febbraio 1935, n. 354, ed a norma dell'art. 12 del Regio decreto-legge sopra indicato, ha chiesto che sia approvata una variante all'art. 4 del regolamento d'esecuzione di detto decreto-legge;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentate opposizioni o reclami;

Considerato che la proposta modifica ha per scopo di uniformare le nuove costruzioni a quelle delle altre zone della città e potrà migliorare le condizioni estetiche degli edifici consentendo la sostituzione del piano attico al piano arretrato;

Ritenuto però che il nuovo proposto articolo debba essere completato con l'espressa norma che l'altezza degli edifici sia adeguata in relazione con la larghezza della strada, in modo che la luce ed il sole possano entrare abbondantemente anche dalle finestre dei piani inferiori, come confermato dal Consiglio provinciale sanitario;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1609 del 16 settembre 1935;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

A norma dell'art. 12 del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2138, col quale fu approvato il piano regolatore di Genova-Sampierdarena per la zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi, l'art. 4 delle norme generali e prescrizioni tecniche annesse al decreto-legge anzidetto è sostituito col seguente:

« Art. 4 — L'altezza dei nuovi fabbricati compresi nel piano regolatore, misurata fra il piano del marciapiedi e la gronda del tetto potrà sempre raggiungere i metri 23,50 salvo maggiore altezza consentita dal vigente regolamento edilizio. In questa altezza saranno considerati non più di sei piani compreso quello terreno. Oltre l'altezza così determinata sarà consentita la costruzione di un piano attico nei limiti e nelle dimensioni stabilite dall'art. 26 del vigente regolamento edilizio e sue varianti, ma sempre che la larghezza stradale sia in adeguata relazione all'altezza degli edifici, per modo che la luce ed il sole possano entrare abbondantemente anche dalle finestre dei piani inferiori ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV.

f.to VITTORIO EMANUELE

f.to COBOLLI-GIGLI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 10 marzo 1936 - Anno XIV.

Atti del Governo, registro 370, foglio 62 — MANCINI.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1955

Approvazione di una variante al piano regolatore di Genova-Sampierdarena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legge 4 ottobre 1934 n. 1744, con il quale è stato approvato il piano regolatore della zona di Genova-Sampierdarena;

Vista la domanda in data 30 giugno 1954, con la quale il sindaco di Genova, in base a delibera consiliare 24 ottobre 1953 n. 895, ha chiesto l'approvazione di una variante al piano regolatore di Genova-Sampierdarena per l'area interessata dallo scomparto fabbricabile all'angolo tra via F. Avio e via D. Balduino;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare, e che durante la pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;

Considerato che il progetto di variante adottato dal Comune ha lo scopo di migliorare la situazione edilizia della zona e, nel contempo, di sanare la situazione stessa, in quanto lo stato attuale non corrisponde a quello previsto dal piano originario;

Considerato che la soluzione proposta dal Comune appare razionalmente studiata ed atta a soddisfare l'interesse pubblico, rendendo possibile la riedificazione del Politeama Sampierdarenese;

Considerato che il progetto in questione non è in contrasto con il piano di ricostruzione della zona, approvato con decreto Ministeriale 24 gennaio 1950 n. 4361;

Visto il voto n. 63, emesso dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 22-1-1955;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

DECRETA:

E' approvata la variante al piano regolatore di Genova - Sampierdarena per lo scomparto fabbricabile sito all'angolo tra le vie F. Avio e D. Balduino, vista dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:1000 ed in una relazione tecnica.

Per l'esecuzione della variante è assegnato il termine del 31 dicembre 1955, di cui all'art. 4 della legge 20 aprile 1952 n. 524.

Il presente decreto, munito del Sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lurisia, addì 31 agosto 1955.

f.to GRONCHI

f.to SEGNI - ROMITA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei Conti, addì 13 dicembre 1955

Atti del Governo n. 94, foglio n. 122 CARLO MAGNO.

**piano di ricostruzione di Genova-Centro
e Genova-Sampierdarena**

Decreto Ministeriale n. 1436 del 24 Gennaio 1950

Approvazione del piano di ricostruzione di Genova-Centro e San Pier d'Arena.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti il D.L.L. 1° marzo 1945, n. 154, e il D.L. 17 aprile 1948, n. 740, e la legge 25 giugno 1949, n. 409, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Visto il D.M. 28 maggio 1946, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2) con il quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo (indicato in rosso e delimitato con linea azzurra nella planimetria allegata al decreto medesimo) ed alle zone di Rivarolo (Certosa), Sampierdarena, Teglia e Voltri (indicate in rosso nella relativa planimetria anch'essa allegata al citato D.M.) - è stato incluso nel VII elenco dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;

Ritenuto che per quanto riguarda le zone di Rivarolo (Certosa), Voltri e Teglia si provvede a parte all'approvazione del relativo piano di ricostruzione;

Visto il piano parziale di Genova centro e Sampierdarena, redatto dai professionisti Ing. Aldo Assereto, Ing. Arch. Eugenio Fuselli, Architetto Mario Labò e Giovanni Romano, e adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 14 maggio 1948, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 1° settembre 1948;

Considerato che detto piano è stato pubblicato a termini di legge dando luogo alle seguenti 64 opposizioni, i cui nominativi vengono qui appresso riportati con riferimento al numero d'ordine assegnato, a ciascuna delle opposizioni stesse, dal Comune di Genova, nell'elenco generale dei reclami relativo a tutte le zone incluse nel citato D.M. 28 maggio 1946) 1) Pietro Corsati ed altri; 2) Orso Serra; 3) Olimpia Ciurlo ed altri; 4) Bottino Giacomo ed altri; 5) Mario Lichinchi per Società Arenzano; 6) Giacomo Bottino ed altri; 7) Figallo Armando; 8) Impresa Edili e Stradali ed altri; 9) Eredi Boccalandro; 11) Carlo Francavilla; 12) Anna Lastrico in Bianchi; 13) Carlo Besozzi per Luisa Solari in Besozzi; 14) Giuseppe Zunino ed altri; 15) Paganetto G.B. per conto di Paganetto Eugenio e Smaniotti Leonida; 16) Anita De Pasquali ed altri; 17) Rebora Maria, Silvia e Teresa; 18) Tealdo Davide per eredi di Ramaitono Alfredo; 19) Zeme Carlo; 20) Ernesta De Negri ved. Massa; 21) Podestà Salute in Zeme; 22) Parodi Antonio; 23) Borasi Roberto; 25) Repetto Stefania e Enrico Croce; 26) Società Asili e Giardini Infantili; 30) Francesco Ferrante per Albergo dei poveri; 31) Maragliano Italo; 33) Achille Lauro; 34) Dante Datta; 35) Conenna Stefano; 36) Antonio Gallino; 37) Vittorio Campi ed altri; 38) Impresa Garbarino e Sciaccaluga; 39) Mons. Gerolamo Reverdini per la parrocchia S. Stefano; 40) Padre Alessio Enrico Cerrato per la Parrocchia S. Maria dei Servi; 41) Compagnia di Misericordia; 42) Attilio Conti per il condominio in via Giustiniani 15; 43) Compagnia di Misericordia; 44) Giuseppe Croca per Opera Pia Oneto Mons. Filippo; 45) Mons. Gerolamo Reverdini per la Parrocchia S. Donato; 46) Edoardo Repetto; 47) Giorgio Costa; 48) Crivelli Luisa e Alma Galesi; 49) Costa Giacomo per Opera Pia De Ferrari Brignole Sale Ospedali Galliera; 50) Angelo ed Enrico Bodoano; 51) Bianchi Giorgio Cesare ed altri; 53) Bagnara Giuseppina ed Ermilio; 54) Bagnara Giuseppina ed Ermilio; 55) Leonelli Carmine ed altri; 56) Opera Pia Oneto Mons. Filippo; 57) Morino G.B.; 59) Spinola Thea ed altri; 61) Costa Giovanni ed altri; 62) Devoti Armando; 63) Amero d'Aste Stella Gaetano, Maria, Teresa e Bruno; 64) Impresa Riotti Raffaele; 65) Vincenzo ed Enrico Reggio; 66) Polotto Luigi ed altri; 67) Mons. Gerolamo Reverdini per la Parrocchia S. Sabina; 68) Agnese Cattaneo; 70) Thea Cattaneo della Volta per Emanuele Spinola in Torlonia; 71) Isnardi Bruno Enrico; 72) Ordinario diocesano per la Chiesa S. Bartolomeo del Fossato; 75) Tanino Pietro;

Viste le opposizioni presentate fuori termine da: 10) Eredi Cambiaso Caterina; 4) Ferrando Stefano per la Soc. P.A.M.A.; 27) Borsarelli Maria Maddalena; 28) Carola e Parodi; 29) Ufficio del Genio Civile di Genova; 32) Ettore Noceti; 58) Ida e Cleopatra Garibaldo; 60) Ida Ciampolini Orenco; 69) Gentile Alessandro ed altri; 73) Banca Nazionale del Lavoro; 74) Soc. Ricostruzione Politeama « Margherita »;

Viste le controdeduzioni del Sindaco in merito alle predette opposizioni;

Visto il voto dell'8 ottobre 1948, con il quale il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Liguria ha soprasseduto a pronunziarsi definitivamente in merito a detto piano, in attesa che fossero ad esso apportate alcune modifiche;

Ritenuto che, conseguentemente, il ripetuto piano è stato opportunamente modificato e quindi nuovamente adottato con deliberazione comunale del 3 maggio 1949, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 24 agosto 1949;

Che il piano stesso è stato ripubblicato a termini di legge, dando luogo alle ulteriori seguenti 53 opposizioni: 1) Orso Serra; 2) Guido Berna; 3) Olga Lago Ingaramo; 4) Soc. Unione Fondiaria Italiana; 5) Salute Podestà in Zeme; 6) Zeme Carlo; 7) Reborà Maria, Silvia e Teresa; 8) Emilio Parodi; 9) Pignone Francesco; 10) Condominio via Innocenzo Frugoni nn. 3 e 5; 11) Gianna Malinverni per il condominio di via XX Settembre 16; 12) Giuseppe Borasi; 13) Tomaso Vicari per il Condominio di Salita Provvidenza, 12; 14) Ugo Oneto; 15) Grondona Giorgio ed altro; 16) Aldo Assereto ed altri; 17) Paolo Spinola; 18) Giorgio Grondona ed altro; 19) Albina Artom ved. Levi; 20) Paganeto G.B.; 21) Paganetto Eugenio per il condominio Piazza Matteotti; 3; 22) Pinetta Domenico; 23) Irene Rossi in Parini ed altri; 24) Polleri Emanuele ed altri; 25) Zella Mario per Soc. Oregina; 26) Eugenio Dall'Orto; 27) Vittoria Stefani; 28) Veneselli Tito per l'Impresa Invade; 29) Fondi Vittorio ed altri; 30) Thea Spinola in Cattaneo della Volta ed altri; 31) Agostino Ravano; 32) Ludovico Chierici per il Condominio Via Fossatello, 2; 33) Marianna Costa per Opera per la protezione della Giovane; 34) Storace Ida Elisa ed altri; 35) Polotto Arturo ed altri; 36) A.M. Lasagna per Opera Pia Sussidio Canevari Demetrio; 37) Domenico Casà ed altri; 38) Giuseppe Bianchini per Soc. Immobiliare Nicolò Barabino; 39) Soc. Italo Spagnola Imprese Immobiliari; 40) Egle Cervetto ved. Tirasso ed altri; 41) Spinola Emanuele; 42) Gaetano Amero D'Aste Stella ed altri; 43) Fassio Piero e Francesco; 44) Tito Berna; 45) Bottino Giacomo; 46) Bottino Giacomo; 47) Giovanni Massone per Opera Pia Marchese Paggi; 48) Imprese edili e stradali ed altri; 49) Arioli Augusto ed altri; 50) Anastasi Giulio; 1s) Paolina Municchi ed altri; 2s) Ditta Luigi Pittaluga; 3s) Tanino Pietro ed altri;

Visto il voto 6 ottobre 1949, n. 5436 del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Liguria;

Visto il voto 10 ottobre 1949, n. 2995 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Considerato che, per quanto riguarda l'area in angolo tra le vie Corsica e Bixio, si ritiene per ragioni di estetica di ridurre la quota del fabbricato più alto e conseguentemente limitare l'ampiezza della piazzetta antistante anche per non interrompere la continuità della via Corsica, pertanto si ravvisa opportuno stralciare detta zona affinché, d'intesa con la locale Sovrintendenza ai Monumenti, sia ristudiato l'aspetto del fronte dell'edificio in questione sulla via Corsica;

Considerato che si ravvisa opportuno limitare l'altezza del ricostruendo edificio, sito su via Giustiniani e incidente sul mappale 4751, a quota 36,40 in modo da armonizzare l'edificio stesso con il circostante complesso edilizio;

Considerato che la prevista sistemazione dell'area incidente sui mappali 4632, 4633, 4635, 4638 non è consona all'ambiente architettonico della zona circostante la Chiesa S. Maria di Castello e, pertanto, si ravvisa l'opportunità di sottoporla a nuovo studio, affinché, sempre di intesa con la Sovrintendenza ai Monumenti, si prospetti una soluzione che valorizzi opportunamente la Chiesa stessa e l'annesso palazzo Bellimbari;

Considerato che l'area destinata alla ricostruzione della canonica di S. Sisto appare troppo esigua e, quindi, si ravvisa opportuno che tale ricostruzione occupi anche i mappali 1154 e 1157, su cui già insisteva la Canonica stessa;

Considerato, per quanto riguarda la zona portuale di S. Benigno, che la sistemazione proposta non risulta accettabile, onde si ritiene necessario stralciare la zona stessa dal presente piano, affinché, di concerto con il Consorzio Autonomo del Porto di Genova, sia studiata una nuova soluzione che meglio si adegui alle esigenze del movimento portuale;

Considerato esser miglior partito che i corpi di fabbrica circostanti il Chiostro di SS. Giacomo e Filippo conservino le altezze preesistenti;

Considerato che gli edifici progettati a monte di Palazzo Tursi, per ragioni panoramiche, non dovranno superare in altezza il piano visuale inclinato, determinato dalla linea orizzontale passante a m. 1,50 di altezza, sopra il marciapiede, in corrispondenza del ciglio della spianata Castelletto della linea orizzontale passante attraverso il ciglio di gronda degli abbaini posti nel tetto a tergo di Palazzo Tursi;

Considerato che, allo scopo di non ledere l'integrità ed il carattere del giardino pensile e non alterare la prospettiva del fianco di Palazzo Tursi, si ritiene opportuno di contenere il corpo, destinato a quanto risulta, ad aula consiliare, entro il limite del muro cieco, che chiude attualmente a nord e risolve architettonicamente il giardino stesso;

Considerato che la previsione di vincolare, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 17 aprile 1948, n. 740, ad espropriazione alcune zone del presente piano come da riferimenti contenuti nella relativa leggenda, non può essere accolta in questa sede se prima il Comune non avrà richiesto e giustificato, nei modi prescritti, detto vincolo, e pertanto la sistemazione di tali zone va stralciata per essere opportunamente a suo tempo riprodotta;

Che, la sistemazione dell'area già occupata dalla distrutta Chiesa di S. Stefano, prospiciente una delle predette zone che si vorrebbero vincolare, dovrà essere studiata in modo da armonizzare con le ricostruzioni vicine e, pertanto, va pure stralciata dal presente piano;

Considerato l'opportunità di limitare l'allargamento di Vico Gibello, in corrispondenza del mappale 4020, a soli metri 3, e di eliminare il previsto archivolto verso via S. Lorenzo;

Considerato che la previsione relativa all'imbocco della nuova strada, nel quartiere degli Angeli, non è più attuabile a causa dello stato di fatto che si è venuto a creare in seguito alle ricostruzioni già eseguite, onde detta previsione deve essere stralciata e ripresentata opportunamente variata;

Considerato che la sistemazione proposta per la riedificazione dell'edificio incidente sul mappale 3030 non rappresenta una soluzione ammissibile, in quanto, per tutelare l'ambiente interno all'antico Parco Serra, occorre mantenere un'apertura di m. 25 fra la nuova costruzione e quella esistente e pertanto conviene che la zona venga stralciata per essere sottoposta ad un nuovo studio, che tenga presente l'opportunità di non pregiudicare la eventuale apertura della strada prevista dal Comune per alleggerire il traffico della stessa via Serra;

Che in conseguenza di quanto sopra detto le opposizioni Orso Serra (2-1) non danno luogo a provvedere;

Considerato che l'opposizione Corsati ed altri (1) è da respingere perchè contenente critiche di carattere generale;

Considerato che sono da respingere, perchè motivate da interessi privati in contrasto con le finalità del piano le opposizioni: Olimpia Ciurlo ed altri (3); Bottino Giacomo ed altri (4-45); Mario Lichinchi per Società Arenzano (5); Imprese Edili Stradali ed altri (8-48); Bottino Giacomo ed altri (6-46); Eredi Boccalandro (9); Eredi Caterina Cambiaso (10); Anita De Pasquali ed altri (16); Reboria Maria, Silvia e Teresa (17-7); Tealdo Davide per eredi di Romairone Alfredo (18); Zeme Carlo (19-6); Ernesta De Negri ved. Massa (20); Podestà Salute in Zeme (21-5); Stefano Ferrando per Società P.A.M.A. (24); Rosetti Ettore (32); Impresa Garbarino Sciacaluga (38); Attilio Conti per condominio via Giustiniani 15 (42); Giuseppe Crosa per Opera Pia Oneto Mons. Filippo (44); Morino G.B. (57); Ida e Cleopatra Garibaldo (58); Devoti Armando (62); Amero d'Aste Stella, Gaetano, Maria, Teresa, Bruno (63-42); Impresa Riotti Raffaele (64); Thea Cattaneo della Volta per Emanuela Spinola in Torlonia (70); Isnardi Bruno Enrico (71); Paganetto G.B. (15-20); Giorgio Grondona ed altri (18); Albina Artom ved. Levi (19); Borasi Giuseppe (12); Spinola Thea ed altri (59-30); Ida Ciampolini Orengo (60); Costa Giovanni ed altri (61); Fondi Vittorio ed altri (29); Francesco Ferrante per Albergo dei Poveri (30); Polotto Luigi ed altri (66); Storace Ida Elisa ed altri (34); Polotto Arturo ed altri (35); Soc. Unione Fondiaria (4); Pinetta Domenico (22); Irene Rossi in Parini ed altri (23); Polleri Emanuele ed altri (24); Agostino Ravano (31); A.M. Lasagna per Opera Pia Sussidio Canevari Demetrio (36); Casà Domenico ed altri (37); Spinola Emanuela (41); Paolina Municchi ed altri (1s); Paganetto Eugenio per Condominio P. Matteotti (21); Lodovico Chierici per Condominio Via Fossatello (32); Marianna Costa per Opera per la protezione della giovane (33); Soc. Italo Spagnola Imprese Immobiliari (39); Giovanni Massone per Opera Pia Marchese Paggi (47); Ditta Luigi Pittaluga (2s);

Considerato che non vi è luogo a provvedere - in quanto superate a seguito delle variazioni apportate al piano secondo le osservazioni espresse dal citato voto 8 ottobre 1948 del Comitato Tecnico Amm.vo col provveditorato Reg. alle OO.PP. per la Liguria - in merito alle opposizioni: Repetto Stefania e Enrico Croce (25); Soc. Asili e Giardini Infantili (26); Borsarelli Maria Maddalena (27); Carola e Parodi (28) Parodi Antonio (22); Ufficio del Genio Civile di Genova (29); Dante Datta (34); Mons. Gerolamo Reverdini per la Parrocchia S. Donato (45); Edoardo Repetto (46); Compagnia di Misericordia (43); Ordinario diocesano per la Chiesa di S. Bartolomeo del Fossato (72); Crivelli Luisa (48); Zunino Giuseppe ed altri (14); Roberto Borasi (23);

Che parimenti non è luogo a provvedere, trattandosi di previsioni stralciate o rinviate a nuovo studio in base a precedenti considerando in merito alle opposizioni: Antonio Gallino (36); Vittorio Zappi ed altri (37); Padre Alessio Enrico Cerrato per Parrocchia S. Maria dei Servi (40); Compagnia di Misericordia (41); Angelo ed Enrico Bodoano (50); Carlo Francavilla (11); Anna Lastrico in Bianchi (12); Carlo Besozzi e Luisa Solari in Besozzi (13); Sergio Costa (47); Bianchio Giorgio, Cesare ed altri (51); Bianchi Giorgio, Cesare ed altri (52); Bagnara Giuseppina ed Ermilio (53); Bagnara Giuseppina ed Ermilio (54); Leonelli Carmine ed altri (55); Opera Pia Oneto Mons. Filippo (56); Mons. Gerolamo Reverdini per Parrocchia S. Stefano (39); Costa Giacomo per Opera Pia De Ferrari Brignole Sale Ospedali Galliera (45); Guido Berna (2); Grondona Giorgio ed altro (15); Zella Mario per Soc. Oregina (25); Eugenio Dall'Orto (26); Vittoria Stefani (27); Veneselli Tito per Impresa Invade (28); Giuseppe Bianchini per Soc. Immobiliare Nicolò Barabino (38); Orso Serra (2-1);

Considerato che per il rispetto dei fabbricati già ricostruiti, si ravvisa opportuno accogliere le opposizioni Achille Lauro (33); Conenna Stefano (35);

Considerato che l'opposizione della Soc. Ricostruzione Politeama Margherita (74) non dà luogo a provvedere per quanto concerne l'andamento planimetrico, mentre nei riguardi dell'altezza del ricostruendo edificio può accogliersi parzialmente in quanto l'edificio stesso non dovrà superare in alcun punto la quota 37;

Che, in base a quanto sopra detto va respinta l'opposizione Emilia Parodi (8), mentre sono da accogliersi parzialmente le opposizioni Mignone Francesco (9), Condominio Via Innocenzo Frugoni nn. 9-5, (10), Gianna Malinverni per il Condominio Via XX Settembre, 16 (11);

Considerato che l'opposizione Figallo Armando (7) è inattendibile, in quanto il previsto sottopassaggio di collegamento tra la Piazza Lavagna e Vico Dietro il Coro delle Vigne risolve convenientemente il traffico della zona;

Considerato, che in conseguenza di quanto risulta da precedente considerando, è venuto a trovare parziale accoglimento la richiesta contenuta nel ricorso dei Sigg. Reggio Vincenzo ed Enrico (65), mentre sono integralmente soddisfatti i desiderata formulati dai Sigg. Fassio Piero e Penco Francesco (43) nel reclamo presentato in sede di seconda pubblicazione;

Considerato che l'opposizione - Banca Nazionale del Lavoro (73) - deve considerarsi parzialmente accolta a seguito delle modifiche apportate al piano dopo la prima pubblicazione;

Considerato che, sempre in dipendenza di dette modifiche la opposizione - Tanino Pietro (75) presentata in quella sede, non dà più luogo a provvedere, mentre l'opposizione Tanino Pietro ed altri (3s) presentata in sede di seconda pubblicazione è da respingere perchè motivata da interessi privati in contrasto con le norme edilizie;

Considerato che le opposizioni Maragliano Italo (31) e Gentile Alessandro ed altri (69) sono parzialmente accolte nei limiti previsti dal piano di ricostruzione;

Considerato che le opposizioni Mons. Gerolamo Reverdini per la Parrocchia S. Sabina (67) e Agnese Cattaneo (68) sono accolte in parte secondo le previsioni del piano;

Considerato che non si ravvisa l'opportunità di far gravare l'allargamento della Via Baliano sull'area del Palazzo Spinola, allargamento che potrà essere realizzato secondo le previsioni del piano regolatore del 1932 e che, pertanto, lo stesso Palazzo Spinola potrà essere ricostruito sul vecchio perimetro;

Che conseguentemente sono accolte le opposizioni Aldo Assereto ed altri (16) e Paolo Spinola (17);

Considerato che le opposizioni Tito Berna (44), Arioli Augusto ed altri (49); Anastasi Giulio (50), possono essere accolte in quanto le richieste in esse contenute non ledono i criteri informativi del presente piano;

Considerato che le opposizioni Tomaso Vicari per il Condominio di Salita Provvidenza (13) e Ugo Oneto (14) possono essere accolte conformemente alle conseguenti variazioni accettate dal Comune;

Considerato che le opposizioni Olga Lago Ingarano (3) e Cervetto Egle ved. Tirasso ed altri (40) sono parimenti da accogliere in quanto occasionate da erronea colorazione dei mappali ai quali si riferiscono;

Considerato che le norme edilizie annesse al piano sono atte ad assicurarne la buona esecuzione;

DECRETA:

Art. 1 — Con declamatoria di non luogo a provvedere in merito alle opposizioni: Repetto Stefania ed Enrico Croce (25); Soc. Asili e Giardini Infantili (26); Borsarelli M. Maddalena (27); Carola e Parodi (28); Parodi Antonio (22); Uff. del Genio Civile di Genova (29); Dante Datta (34); Mons. Gerolamo Reverdini per Parrocchia S. Donato (45); Edoardo Repetto (46); Compagnia di Misericordia (43); Ordinario Diocesano per la Chiesa di S. Bartolomeo del Fossato (72); Crivelli Luisa (48); Zunino Giuseppe ed altri (14); Roberto Borasi (23); Antonio Gallino (36); Vittorio Campi ed altri (37); Padre Alessio Enrico Cerrato per Parrocchia S. Maria dei Servi (40); Compagnia di Misericordia (41); Angelo ed Enrico Bodoano (50); Carlo Francavilla (11); Anna Lastrico in Bianchi (12); Carlo Besozzi per Luisa Besozzi (13); Giorgio Costa (47); Bianchi Giorgio Cesare ed altri (51); Bianchi Giorgio Cesate ed altri (52); Bagnara Giuseppina ed Ermilio (53); Bagnara Giuseppina ed Ermilio (54); Leonelli Carmine ed altri (55); Opera Pia Oneto Mons. Filippo (56); Mons. Gerolamo Reverdini per la Parrocchia S. Stefano (39); Costa Giacomo per Opera Pia De Ferrari Brignole Sale Ospedali Galliera (49); Guido Berna (2); Grondona Giorgio ed altri (15); Zella Mario per Soc. Oregina (45); Eugenio Dall'Orto (26); Vittoria Stefani (27); Veneselli Tito per Impresa Invade (28); Giuseppe Bianchini per Soc. Immobiliare Nicolò Barabino (38); Orso Serra (2-1); Tanino Pietro (75);

Respinte le opposizioni: Piero Corsati (1); Olimpia Ciurlo ed altri (3); Bottino Giacomo ed altri (4-45); Mario Lichinchi per Soc. Arenzano (5); Bottino Giacomo ed altri (6-46); Imprese Edili e Stradali ed altri (8-48); Eredi Boccalandro (9); Eredi Caterina Cambiaso (10); Anita De Pasquali ed altri (16); Rebora Maria, Silvia e Teresa (17-7); Tealdo Davide per Eredi di Romairone Alfredo (18); Zeme Carlo (19-6); Ernesta De Negri ved. Massa (20); Podestà Salute in Zeme (2-5); Stefano Ferrando per Soc. P.A.M. (24); Noceti Ettore (32); Impresa Garbarino Sciaccaluga (38); Attilio Conti per Condominio Via Giustiniani, 15 (42); Giuseppe Crosa per Opera Pia Oneto Mons. Filippo (44); Morino G.B. (57); Ida e Cleopatra Garibaldo (58); Devoti Armando (62); Amero d'Aste Stella, Gaetano, Maria, Teresa e Bruno (63-41); Impresa Riotti Raffaele (64); Thea Cattaneo della Volta per Emanuele Spinola in Torlonia (70); Isnardi Bruno Enrico (71); Paganetto G.B. (15-20); Giorgio Grondona ed altro (18); Albina Artom ved. Levi (19); Borasi Giuseppe (12); Spinola Thea ed altri (59-30); Ida Ciampolini Oregno (60); Costa Giacomo ed altri (61); Fondi Vittorio ed altri (29); Francesco Ferrante per Albergo dei Poveri (30); Polotto Luigi ed altri (66); Storace Ida Elisa ed altri (34); Polotto Arturo ed altri (35); Società Unione Fondiaria Italiana (4); Pinetta Do-

menico (22); Irene Rossi in Parini ed altri (23); Polleri Emanuele ed altri (24); Agostino Ravano (31); A.M. Lasagna per Opera Pia Sussidio Canevari Demetrio (36); Casa Domenico ed altri (37); Spinola Emanuele (41); Paolino Municchi ed altri (1s); Paganetto Eugenio per condominio P. Matteotti (21); Lodovico Chierici per condominio Via Fossatello (32); Marianna Costa per Opera per la protezione della Giovane (33); Soc. Italo Spagnola di Imprese Immobiliari (39); Giovanni Massoni per Opera Pia Marchese Paggi (47); Ditta Luigi Pittaluga (3s); Parodi Emilio (8); Figallo Armando (7); Tanino Pietro ed altri (3s);

Accolte le opposizioni: Achille Lauro (33); Conenna Stefano (35); Aldo Assereto ed altri (16); Paolo Spinola (17); Tito Berna (41); Arioli Augusto ed altri (49); Anastasi Giulio (50); Tomaso Vicari per condominio Salita Provvidenza (13); Ugo Oneto (14); Olga Lago Ingaramo (3); Cervetto Egle ved. Tirasso ed altri (40); Passio Piero e Francesco Penco (43);

In parte accolte, in parte respinte, in parte non luogo a provvedere per le opposizioni: Soc. Ricostruzione Politeama Margherita (74); Mignone Francesco (5); Condominio Via Innocenzo Frugoni nn. 3 e 5 (10); Gianna Malinverni per condominio Via XX Settembre 16 (11); Vincenzo ed Enrico Reggio (65); Banca Nazionale del Lavoro (7); Maragliano Italo (31); Gentile Alessandro ed altri (69); Mons. Gerolamo Reverdini per Parrocchia S. Sabina (67); Agnese Cattaneo (68);

È approvato con le modifiche, prescrizioni e stralci di cui alle premesse il piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena, vistato dal sottoscritto in 4 planimetrie in iscala 1:2000 e 18 in iscala 1:500.

Art. 2 — Sono approvate e rese esecutorie le norme edilizie annesse al piano anch'esse vistate dal sottoscritto.

Art. 3 — Per l'esecuzione di detto piano è assegnato, il termine di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il Ministro
(f.to TUPINI)

Roma, li 24 gennaio 1950.

Ministero dei LL.PP.

Direzione Generale dell'Urbanistica e delle Opere Igieniche.

Per copia conforme
Il Direttore Capo Divisione

Regolamento per l'applicazione del piano di ricostruzione di Genova-Centro e San Pier d'Arena

Art. 1

« Nel piano di ricostruzione con riferimento agli edifici distrutti e sinistrati per causa di guerra sono adottate nella tavola dello stato attuale i seguenti simboli:

1) Tratteggio nero semplice e colorazione gialla: edifici distrutti.

2) Colorazione gialla senza tratteggio: edifici gravemente sinistrati.

« Nella tavola del piano di ricostruzione si sono adottati i seguenti simboli:

3) Rosso carminio: ricostruzione o ripristino nel perimetro e con l'altezza preesistente.

4) Rosso vermiglione: ricostruzione su nuovo perimetro o nuova costruzione con altezza rispondente al regolamento edilizio salvo indicazione particolare di altezza.

5) Rosa: costruzioni o ricostruzioni di altezza limitata su vecchio o nuovo perimetro.

6) Giallo cromo: edifici sinistrati da non ricostruire per effetto del piano di ricostruzione.

7) Giallo cromo strisciato: edifici sinistrati da non ricostruire per effetto dei piani di ricostruzioni di massima e particolareggiati che vengono confermati dal piano di ricostruzione.

8) Tratteggio rosso con contorno rosso: zone fabbricabili con l'osservanza del vigente regolamento edilizio destinate ad edifici privati.

9) Tratteggio verde con contorno rosso: zone fabbricabili con l'osservanza del regolamento edilizio vigente, destinate a edifici pubblici.

10) Tratteggio rosso incrociato con contorno rosso: zone soggette a successiva lottizzazione con divisione in comparti fabbricabili ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 740 del 17 aprile 1948.

11) Linee rosse tratteggiate: comparti ed allineamenti stradali del piano regolatore di massima e dei piani particolareggiati di alcune zone del Centro che vengono confermati dal piano di ricostruzione.

12) Linee azzurre tratteggiate: scomparti ed allineamenti stradali del piano regolatore di massima e dei piani particolareggiati di alcune zone del Centro che vengono abbandonati dal piano di ricostruzione.

13) Perimetri azzurro: edifici danneggiati di interesse storico artistico dei quali si consente il ripristino.

« Le altezze limitate di cui al n. 4 e 5 sono rappresentate con numeri neri racchiusi entro circoletti e devono applicarsi secondo le norme del vigente Regolamento edilizio.

« Quando il piano di ricostruzione faccia riferimento allo stato preesistente di edifici distrutti o sinistrati, agli effetti della loro ricostruzione o ripristino, gli interessati all'atto della presentazione del progetto di ricostruzione, devono documentare la consistenza di perimetro ed altezza del preesistente edificio.

« Le indicazioni di altezze limitate e di allineamento delle fronti per gli edifici o per corpi di fabbrica da ricostruire, sono da applicare con la tolleranza di un metro in più o in meno ove occorra, per rispettare concordanze di piani, ricorrenze di linee architettoniche, o delimitazioni di proprietà tra corpi di fabbrica contigui ».

Art. 2

Le nuove costruzioni, le ricostruzioni e le modifiche di edifici entro il perimetro delle zone soggette al piano di ricostruzione, dovranno, salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli, e salvo quanto risulta dal Piano di ricostruzione stesso, essere uniformate alle disposizioni del vigente regolamento edilizio del Comune di Genova.

Per tutto il territorio cadente entro il detto perimetro e compreso nell'area interessata del Piano Regolatore delle zone del centro della città, approvato con R.D. 8 settembre 1932, n. 1390, rimane valido il regolamento per la esecuzione del piano regolatore medesimo.

Art. 3

Agli effetti dell'altezza massima a cui le nuove costruzioni possono essere elevate e salvo quanto diversamente stabilito in appresso, vengono mantenute le distinzioni in zone di cui al Regolamento Edilizio. Fanno eccezione le aree del piano sulle quali è fissata l'altezza massima della copertura.

Art. 4

Oltre le altezze massime singolarmente fissate dal piano di ricostruzione, è vietata la costruzione di qualsiasi ulteriore piano attico od arretrato, quali risultano dagli articoli 26 e 49 del citato regolamento edilizio.

Art. 5

Le ricostruzioni e modifiche di edifici dovranno essere eseguite in osservanza delle norme del vigente regolamento di igiene edilizia estendendo ad esse i temperamenti di cui all'articolo 71 del regolamento stesso.

Art. 6

È in facoltà del Sindaco, dietro parere della Commissione Edilizia, e della Sovrintendenza ai Monumenti, di prescrivere la copertura a tetto con manto di ardesia per i fabbricati cadenti dentro il perimetro del vecchio centro storico monumentale. Tutti i progetti per nuove costruzioni, ricostruzioni o modifiche di edifici posti entro tale perimetro dovranno ottenere, oltre l'approvazione del Comune, quella della locale Sovrintendenza ai Monumenti.

Art. 7

Per le nuove costruzioni, oltre le altezze massime consentite per la rispettiva zona del vigente Regolamento Edilizio, potrà essere autorizzata dal Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, la costruzione di soprastrutture giustificate dal complesso architettonico ed estetico d'insieme, a qualunque uso destinate, a condizione:

a) che il volume fabbricato al disopra del piano orizzontale passante per la linea di gronda del caseggiato, sia almeno compensato da altrettanto volume costruito in meno tra la quota stradale e tale piano;

b) che il volume eseguito in meno, nella parte di fabbricato compreso tra la quota stradale e il piano di gronda sia costituita da arretramenti scoperti sulle fronti esterne non inferiori a m. 4,50, con formazione di rientranze o vani, di interesse per il movimento delle masse architettoniche. Non saranno computati i volumi eventualmente eseguiti in meno oltre l'arretramento di m. 6 dalle fronti esterne;

c) che per ogni fronte di fabbricato, sopra la quota stradale, la superficie frontale delle soprastrutture non sia superiore alla superficie frontale degli arretramenti (di almeno m. 4,50); effettuati entro il piano di gronda.

Il volume dei tetti a falde inclinate non è considerato volume di soprastrutture e non va computato nei calcoli relativi ad essi.

Il presente articolo sostituisce l'art. 95 del vigente Regolamento Edilizio sui compensi di volume.

Art. 8

È in facoltà del Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, consentire la costruzione di nuovi edifici in tutto rispondenti alle norme del vigente regolamento Edilizio, in luogo di uno o più edifici la cui ricostruzione sia prevista nel presente piano di ricostruzione, a meno che quest'ultimo non stabilisca per gli edifici suddetti norme più restrittive di quelle del regolamento edilizio.

Art. 9

Le aree ricavabili nelle zone non assoggettate a lottizzazione nel Piano, dovranno uniformarsi alle norme del vigente regolamento edilizio per quanto non diversamente stabilito dal piano stesso.

Delibera del Consiglio Comunale n. 835 del 18 Settembre 1950

Approvazione di rettifiche e modifiche al piano di ricostruzione di Genova-Centro e San Pier d'Arena prescritte dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Il presidente fa leggere la seguente deliberazione presa dalla Giunta in data 31 agosto 1950, n. 1724:

« Visto il seguente rapporto dell'Ingegnere Capo;

Genova, li 24 agosto 1950

Ill.mo Signor Sindaco,

I Sigg. Ing. Aldo Assereto, Arch. Mario Labò, Ing. Eugenio Fuselli, in base all'incarico loro affidato con deliberazione n. 841 del 15 novembre 1945 convalidata dal Ministero dei Lavori Pubblici hanno presentato alcune rettifiche e modifiche al piano di ricostruzione di Genova-Centro e San Pier d'Arena effettuate in base alle prescrizioni del decreto n. 4361 del 24 gennaio 1950 con il quale il piano stesso veniva approvato.

Queste rettifiche e modifiche sono raggruppate in due distinti fascicoli e precisamente:

1° fascicolo: 11 rettifiche ordinate e dettagliate dal decreto ministeriale 4361 del 24 gennaio 1950.

2° fascicolo: 7 modifiche (stralci) al piano studiate in base a quanto prescritto dal sopracitato decreto.

Dette rettifiche e modifiche sono dettagliatamente illustrate dalla relazione che qui si riporta per esteso.

Ill.mo Signor Sindaco,

Con suo decreto in data 24 gennaio 1950 n. 4361, il Ministero dei Lavori Pubblici approvava il piano di ricostruzione di Genova Centro e San Pier d'Arena. Esso prescriveva però alcune rettifiche, ed alcune zone rimetteva a nuovo studio. Gli stralci che si sottopongono all'approvazione della S.V., e che furono redatti in pieno accordo fra la Divisione Urbanistica ed i professionisti incaricati della compilazione del Piano, sono diligentemente informati all'applicazione del citato decreto, come risulta dalle seguenti note.

Fascicolo 1°

Rettifiche fissate dal decreto Ministeriale n. 4361

1) Si è eliminata (conformemente al disposto del Decreto) l'erronea colorazione rosa sui mappali 8526, 2127 (opp.ne n. 40).

2) Altrettanto per piazza dei Greci (opp.ne n. 50).

3) Altrettanto per via Cairoli (opp.ne n. 50).

4) Per il ricostruendo Politeama Margherita è stata stabilita la quota 37 indicata nel decreto.

5) (Salita della Provvidenza). In conformità del Decreto, sono confermate le varianti già accettate dal Comune (opp.ne n. 13) per cui è ammesso alla ricostruzione integrale il caseggiato cadente nel mappale 8107. La fabbricabilità delle zone sinistrate, tratteggiate, è rimessa al Regolamento Edilizio.

6) Anche per via Balbi, in conformità del Decreto è accolta l'opposizione n. 14.

7) Il corpo di fabbrica lungo via S. Maria in via Lata è stato ammesso alla ricostruzione integrale, come dispone il decreto. Per quello prospiciente la Chiesa di Carignano è stato precisato il mappale (6988) dell'area non edificanda.

8) La quota del ricostruendo edificio in via Giustiniani, incidente sul mappale 4571, è già stata realizzata in m. 36,42, come il Decreto prescriveva.

9) Per piazza Leccavela si è tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione n. 49 ammesso dal Decreto.

10) L'allargamento di vico Gibello è stato limitato secondo le prescrizioni del Decreto, eliminando l'archivolto previsto.

Modifiche redatte in base alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n. 4361

1) La riedificazione dell'edificio incidente sul mappale 3030 è stata studiata, secondo il disposto del Decreto, salvaguardando l'eventuale apertura della strada prevista dal Comune per alleggerire il traffico di via Serra.

Gli edifici progettati a monte di palazzo Tursi sono stati definiti secondo un progetto aggiornato che si uniforma alle disposizioni del Decreto per quanto riguarda le visuali da Castelletto e l'integrità del giardino a levante di Palazzo Tursi.

3) Per l'area in angolo tra le vie Corsica e Nino Bixio, una di quelle rimesse ad ulteriore studio, si è ritenuto, d'accordo con la Soprintendenza ai Monumenti, opportuno limitarne l'arretramento a metri 5 dal filo del caseggiato ai n.ri 1, 3, 5, con due rientranze alle estremità, contemperando così la continuità di via Corsica, e le esigenze urbanistiche di piazza Nino Bixio e dell'inizio di via Nino Bixio. L'altezza è fissata in metri 31, come quella del fabbricato adiacente.

4) La sistemazione dell'area già occupata dalla distrutta chiesa di S. Stefano è stata (secondo il disposto del Decreto) ristudiata con l'obiettivo di armonizzarla con le costruzioni vicine, e col rispetto dovuto all'antica Chiesa esistente. Di conseguenza è stata definita anche l'area contigua, posta a ponente, parimenti in massima parte sinistrata, anche in accoglimento delle richieste degli interessati. Tali sistemazioni sono inquadrare nello studio del piano generale della zona.

6) L'imbocco della nuova strada del quartiere degli Angeli è stato ristudiato, come disponeva il Decreto, tenendo conto dello stato di fatto che si è venuto creando in seguito alle costruzioni nel frattempo eseguite. È stato giuoco forza scegliere per imbocco l'estremità di levante del piazzale della Camionale. La conseguente lottizzazione è stata estesa a tutta la proprietà sinistrata dell'ex ospedale militare della Chiappella, che ha urgenza di essere realizzata.

7) Conformemente al disposto del Decreto si è provveduto a nuovo studio dell'area compresa tra via Nicolò Barabino, via Pietro Chiesa e via Coscia (opp.ne n. 38, Ge-San Pier d'Arena).

Si aggiunga ancora che la previsione di vincolare ad espropriazione alcune zone del presente piano è stata ritirata, con lo stralcio di dette zone, come il Decreto precisava. E che per la zona portuale di S. Benigno gli accordi col Consorzio Autonomo del Porto sono già stati riflessi nel piano di ricostruzione presentato. Le altezze dei corpi di fabbrica circostanti il chiostro dei SS. Giacomo e Filippo sono state concordate con la Soprintendenza.

Col lavoro di cui è dato conto, si ritiene di avere ottemperato a tutte le disposizioni del Ministero, avviando così la pratica del piano di ricostruzione alla sua definitiva soluzione.

Con osservanza

Genova, 18 agosto 1950

MARIO LABÒ
EUGENIO FUSELLI
ALDO ASSERETO

Questa Divisione nulla ha da eccepire circa l'operato della suddetta Commissione per cui lo sottopone integralmente all'approvazione della Civica Amministrazione.

Quanto sopra porta a conoscenza della S.V. per la delibera del caso.

L'Ingegnere Capo Divisione
M. BRACCIALINI

L'Ingegnere Capo
G.L. CONNIO

Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 4361 in data 24 gennaio 1950 (Div. 23^a), con il quale veniva approvato con le modifiche, prescrizioni e stralci di cui al decreto stesso, il piano parziale di ricostruzione di Genova-Centro e San Pier d'Arena;

Visti i nuovi disegni comprendenti n. 11 rettifiche e n. 7 modifiche al piano, illustrate nell'unita relazione dell'Ingegnere Capo;

Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici avv. G. Tarello;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità;

D E L I B E R A :

di proporre al Consiglio comunale:

1) di prendere atto, approvandole, delle rettifiche apportate al piano di ricostruzione di Genova-Centro e San Pier d'Arena con il D.M. n. 4361 in data 24 gennaio 1950 (Div. 23) che ha approvato detto piano, rettifiche

figuranti nelle allegate planimetrie compilate in conformità alle prescrizioni di cui al sopracitato decreto Ministeriale (vedi allegato n. 1);

2) di approvare inoltre i nuovi elaborati predisposti dai compilatori del piano Arch. Mario Labò, Eugenio Fuselli e Aldo Assereto per le zone stralciate dal Ministero e rimandate a nuovo studio, in conformità al più volte citato Decreto Ministeriale n. 4361 del 24 gennaio 1950 (vedi allegato n. 2);

3) di esperire la procedura prevista dal D.L.L. n. 154 del 1° marzo 1945 al fine di ottenere la superiore definitiva approvazione del Ministero Lavori Pubblici limitatamente agli elaborati di cui al precedente paragrafo 2° ».

Non essendo fatte osservazioni, il Presidente mette ai voti la proposta della Giunta; e la stessa, mediante regolare votazione, fatta coll'assistenza di tre consiglieri, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente

G. ADAMOLI

Il Consigliere Anziano

G. TARELLO

Il Segretario Generale Regg.

G. BADANO

Publicata il giorno 19 settembre 1950 e lasciata affissa all'albo pretorio nel modo di cui all'art. 21 della legge 9 giugno 1947 n. 530, senza che siano state presentate opposizioni.

Per copia conforme ad uso amministrativo

Il Segretario Generale

Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 4653 del 28-3-51.

Approvazione della variante di palazzo Spinola (corso A. Podestà).

Visti il D.L.L. 1° marzo 1945, n. 154, il D.L. 17 aprile 1948, n. 740, e la legge 25 giugno 1949, n. 409, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Visto il D.M. 28 maggio 1946, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2) con il quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo (indicato in rosso e delimitato con linea azzurra nella planimetria allegata al decreto medesimo) ed alle zone di Rivarolo (Certosa) Sampierdarena, Teglia e Voltri (indicate in rosso nella relativa planimetria anche essa allegata al citato D.M.) è stato incluso nel VII elenco dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;

Visto il D.M. 24 gennaio 1950, n. 4361, con il quale è stato approvato salvo alcuni stralci, modifiche e prescrizioni il piano parziale di ricostruzione di Genova centro e Sampierdarena;

Che in particolare, per quanto riguarda l'area di Palazzo Spinola ed adiacenze, col succitato D.M. veniva stabilito testualmente: « Considerato che non si ravvisa l'opportunità di far gravare l'allargamento di via Baliano sulla area di Palazzo Spinola, all'allargamento che potrà essere realizzato secondo le previsioni del piano regolatore del 1932, e che, pertanto, lo stesso Palazzo Spinola potrà essere ricostruito sul vecchio perimetro;

« Che, conseguentemente, sono accolte le opposizioni Aldo Assereto ed altri e Paolo Spinola »;

Ritenuto che, all'atto esecutivo, per quanto concerne la costruibilità o meno del giardino annesso al Palazzo Spinola, sono sorte divergenze di vedute fra il Comune di Genova e la Società Immobiliare Andrea Potestà avente causa dei Marchesi Spinola, a proposito dell'interpretazione da dare a quanto espresso in argomento nel surriportato considerando;

Vista l'istanza presentata in data 30 luglio 1950 dalla predetta Società Immobiliare Andrea Potestà;

Vista la lettera 18 agosto 1950, n. 39407, con la quale la Prefettura di Genova chiede che questo Ministero, in relazione all'accennata divergenza emani « un provvedimento chiarificativo e correttivo »;

Ritenuta l'opportunità di una precisazione circa la volontà espressa dall'Amministrazione col ripetuto D.M. 24 gennaio 1950, n. 4361;

Visti i voti 23 ottobre 1950, n. 4143, e 10 febbraio 1951, n. 959, al riguardo emessi dal Consiglio Superiore dei LL.PP.;

Considerato che il nuovo edificio da costruire può beneficiare planimetricamente di tutta l'area già occupata dal vecchio Palazzo Spinola coprendo altresì, gli spazi liberi prima destinati a giardino privato, e ciò con le seguenti precisazioni: 1) per la parte sulla quale insisteva l'antico Palazzo Spinola, la ricostruzione potrà essere effettuata entro il perimetro esterno preesistente, e per lo spessore di un normale corpo di fabbrica di circa m. 12, conservandone l'altezza entro i limiti di una ragionevole tolleranza, limiti che possono fissarsi in un massimo di m. 2 al di sopra della quota della linea di gronda del fabbricato distrutto (non comprensiva del soprastante attico e relativa copertura a tetto); 2) per la rimanente area del comparto, la quale prima dei danni bellici risultava in gran parte libera della fabbricazione, la nuova costruzione potrà essere eseguita in conformità del regolamento edilizio e di tutte le altre norme vigenti, adottando un eventuale compenso dei volumi onde rendere più graduale lo sviluppo altimetrico delle masse;

Che, in conseguenza di quanto sopra, a parziale modifica delle determinazioni adottate con suddetto D.M. 24 gennaio 1950, n. 4361, l'opposizione Assereto Aldo ed altri, deve considerarsi respinta per quanto afferisce alla ultimazione della zona scoperta entro il perimetro del vecchio Palazzo Spinola, la quale, come si è detto, potrà, invece, essere edificata;

DECRETA:

Art. 1) Le statuizioni contenute nel D.M. 24 gennaio 1950, n. 4361, relative all'area Spinola, vanno interpretate e applicate, per ogni effetto, secondo le precisazioni espresse nelle premesse del presente decreto.

Art. 2) È respinta, nei limiti indicati nelle premesse del presente decreto, l'opposizione Aldo Assereto ed altri.

Roma, li 28 marzo 1951.

Il Ministro
f.to ALDISIO

La variante è indicata nella planimetria con il numero 1.

Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 2161 del 10-7-52.

Approvazione delle varianti di: S. Maria di Castello; via Corsica; S. Stefano; via Garaventa; via Portoria; via Milano.

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1402 recante norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Visto il D.M. 28 maggio 1946 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2) con il quale il Comune di Genova, limitatamente al centro del capoluogo ed alle zone di Sampierdarena, Rivarolo (Certosa), Teglia e Voltri fu incluso tra quelli che debbono adottare un piano di ricostruzione;

Visto il D.M. 24 gennaio 1950, n. 4361, con il quale il piano parziale di Genova centro e Sampierdarena è stato approvato, con prescrizioni e stralci di alcune sistemazioni, assegnandosi per la sua attuazione il termine di quattro anni;

Visto il D.M. 23 marzo 1950, n. 4239, con il quale il piano parziale di ricostruzione delle zone di Teglia Rivarolo (Certosa) e Voltri è stato approvato, con prescrizioni ed uno stralcio, assegnandosi per la sua attuazione il termine di quattro anni;

Considerato che il progetto di varianti al piano parziale di ricostruzione di Genova-centro a Sampierdarena relativo alla sistemazione di n. 7 zone precedentemente stralciate in base al D.M. 24 gennaio 1950 redatto dai medesimi progettisti del piano originario, e adottato con deliberazione Consiliare n. 835 del 18 settembre 1950 approvata dalla G.P. Amun.va del 23 maggio 1951 fu pubblicato a termini di legge a decorrere dal 18 ottobre 1950 dando luogo alle seguenti opposizioni alle quali ha controdedotto il Sindaco;

1) Codebò Armando fu Pietro; 2) Mameli Giovanni; 3) Campi Vittorio; 4) Gallino Antonio; 5) Soc. An. Immobiliare « La Monumentale »; 6) Carrino Pasquale; 7) Soc. Castagnola Giuseppe; 8) Crosa di Vergani Giuseppe; 9) Massa Ugo e Soc. S.A.I.F.L.; 10) Orzali Gaetano ed altri.

Considerato che dette varianti furono rinviate dal Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria al Comune interessato in quanto non risultarono redatte nella forma prevista dalla legge;

Visto il rielaborato progetto di varianti che, ripubblicato a termini di legge, a decorrere dal 29 agosto 1951, dette luogo alle seguenti opposizioni alle quali ha controdedotto il Sindaco;

11) M.R. Salvati e Giovanni Mameli; 12) Parodi Siria ed altri; 13) Massa Ugo e Soc. S.A.I.F.I.;

Visti gli esposti direttamente inviati al Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria: Serra Orso fu Gerolamo e Carrino Pasquale; e l'esposto Gallino Antonio inviato direttamente al Ministero dei LL.PP.;

Visto il voto 18 dicembre 1951, n. 6647, del C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria;

Visto il voto 10 maggio 1952, n. 1038, del Consiglio Superiore dei LL.PP.;

Considerato che il C.T.A. in base al succitato voto ha restituito al Comune gli atti riguardanti la variante n. 2 relativa agli edifici a monte di Palazzo Tursi giacchè nel nuovo studio si è prevista una soluzione meno felice della precedente già stralciata col D.M. 24 Gennaio 1950, n. 4361;

Che parimenti il Consiglio Superiore dei LL.PP. col predetto parere ha confermato quanto disposto dal C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria; per la variante n. 2 e quindi che la variante medesima e le opposizioni che ad essa si riferiscono Mameli Giovanni (2); e R.M. Salvati e Giovanni Mameli (11); non sono da prendersi in considerazione;

Che, di conseguenza, le opposizioni, prodotte in sede di pubblicazione, riguardanti il presente provvedimento, risultano le seguenti:

Codebò Armando fu Pietro (1); Campi Vittorio ed altri (3); Gallino Antonio (4); Soc. An. Immobiliare « La Monumentale » (5); Carrino Pasquale (6); Sac. Castagnola Giuseppe (7); Crosa di Vergagni Giuseppe (8); Massa Ugo e Soc. S.A.I.F.I. (9); Orzali Gaetano ed altri (10); Parodi Siria ed altri (12); Massa Ugo e Soc. S.A.I.F.I. (13);

Considerato che la variante n. 7 per la zona tra Via Nicolò Barabino, Via Pietro Chiesa e Via Coscia, è da stralciarsi per essere rinviata a nuovo studio, che dovrà essere effettuato di concerto con il Consorzio autonomo del porto di Genova, per meglio adeguare le previsioni delle sistemazioni alle esigenze del movimento portuale;

Considerato che pertanto la opposizione Parodi Siria ed altri (12) non dà luogo a provvedere;

Considerato che per la variante n. 1, relativa alla ricostruzione di un unico edificio sul mappale 3030 e parte del 3031 sulla via Serra fermo restando quanto già precisato dal D.M. 24 gennaio 1950, n. 4361, e cioè: di mantenere una distanza di m. 25 tra la costruzione esistente e la nuova costruzione allo scopo di tutelare l'ambiente esistente e la nuova costruzione allo scopo di tutelare l'ambiente intorno all'antico Parco Serra, è necessario ed opportuno per non pregiudicare la creazione di una eventuale strada di alleggerimento del traffico della Via Serra, prevedere la ricostruzione dell'edificio in questione, secondo il nuovo perimetro segnato sulla modifica n. 1 della planimetria delle varianti di cui alle lettere A.B.C.D.E.;

Che in dipendenza di quanto sopra le previsioni di cui alla variante n. 1 va stralciata per essere sottoposta a nuova pubblicazione) conseguentemente l'opposizione Codebò Armando fu Pietro (1) e l'esposto Serra Orso fu Gerolamo non danno luogo a provvedere;

Considerato che per la variante n. 3 relativa all'edificio in angolo tra la Via Bixio e la via Corsica di (particolare importanza ambientale nei riguardi dell'alta e bella mole del prospetto posteriore, della monumentale Chiesa di S. Maria di Carignano che emerge sullo sfondo di via Nino Bixio) è ammissibile la costruzione di un piano attico opportunamente arretrato di m. 3,50 dal filo del fabbricato a compenso dell'arretramento dal filo stradale su via Corsica di m. 5 del medesimo fabbricato, com'è stato proposto dal Sindaco nelle controdeduzioni alle opposizioni presentate in sede di 1ª pubblicazione di concerto con la Soprintendenza ai Monumenti per la Liguria;

Che data l'importanza degli edifici prospicienti la via Nino Bixio i prospetti del nuovo edificio dovranno essere sottoposti alla approvazione della citata Soprintendenza;

Considerato che pertanto l'opposizione Gallino Antonio (4) e l'esposto del medesimo tendenti ad ottenere la costruzione di un piano attico a compenso del volume perduto dal fabbricato arretrato dal filo della Via Corsica è accolta, mentre è accolta in parte l'opposizione Campi Vittorio ed altri (3) favorevole ad un arretramento di m. 10 del prospetto del fabbricato di via Corsica;

Considerato che la variante n. 4 riguardante l'ambiente architettonico intorno all'antica Chiesa di S. Stefano, studiata in modo da non creare volumi eccessivi di fabbricati, tali da soffocare la piccola mole della Chiesa, è idonea allo scopo, ma che data l'importanza del monumento è opportuno che i progetti dei nuovi edifici siano preventivamente sottoposti all'approvazione della Soprintendenza ai Monumenti;

Considerato che, pertanto, le opposizioni) Soc. An. Immobiliare « La Monumentale » (5) è da respingere in quanto è eccessiva per le ragioni suddette l'altezza di m. 35 che l'opponente richiede per la costruzione vicina alla Chiesa in questione; Carrino Pasquale (6) e l'esposto a firma del medesimo non danno luogo a provvedere in quanto il vicolo Garaventa non è stato abolito dalla variante in esame;

Sac. Castagnola Giuseppe (7) è da respingere in quanto per le ragioni esposte al precedente considerando, non è ammissibile addossare alla restaurata Chiesa di S. Stefano un corpo di fabbrica, che ne deturperebbe il volume;

Considerato che la variante n. 5 che ha ridotto di m. 8 e m. 3,20 l'altezza del fabbricato addossato alla Chiesa di S. Maria di Castello è ammissibile tutelando essa maggiormente la libera visuale del basso della facciata della Chiesa medesima;

Considerato che la variante n. 6 riguardante la sistemazione della zona di Piazza di Negro e via Milano è ammissibile eccettuata la parte relativa alle previsioni del mappale 8575 per la quale è opportuno adottare la soluzione proposta dall'Amm.ne Comunale nelle controdeduzioni delle opposizioni prodotte dagli interessati in sede di 1^a pubblicazione, nel prevedere la continuità edilizia dei fronti degli edifici afferenti i mappali 144, 8575, e 146 verso la via Milano e Piazza di Negro;

Che in dipendenza di quanto sopra la parte relativa alle previsioni nei riguardi del mappale 8575 va stralciata dall'approvazione perchè venga modificata sulla base della soluzione sopra specificata;

Che conseguentemente la opposizione Crosa di Vergagni Giuseppe (8) non dà luogo a provvedere;

Considerato che le opposizioni Massa Ugo e Soc. S.A.I.F.I. (9 e 13); e Orzali Gaetano ed altri (10) non danno luogo a provvedere in quanto si riferiscono a zone incluse nel piano di ricostruzione originario e approvare con modifiche introdotte nel decreto D.M. 24 gennaio 1950, n. 4361;

D E C R E T A :

Respinte le opposizioni Soc. An. Immobiliare « La Monumentale » (5) e Sac. Castagnola Giuseppe (7);

Non dà luogo a provvedere nei riguardi delle opposizioni Codebò Armando fu Pietro (1); Crosa di Vergagni Giuseppe (8); Carrino Pasquale (6); Massa Ugo e Soc. S.A.I.F.I. (9 e 13); Orzali Gaetano ed altri (10); Parodi Siria ed altri (12); e gli esposti Carrino Pasquale, Serra Orso fu Gerolamo;

Accolta in parte l'opposizione, Campi Vittorio ed altri (3);

Accolta l'opposizione Gallino Antonio e l'esposto del medesimo; sono approvate con gli stralci le previsioni e con il rinvio a nuova pubblicazione di alcune sistemazioni le varianti al piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena viste dal sottoscritto in 2 planimetrie in scala 1:500.

Art. 2

Per l'attuazione delle opere prescritte da dette varianti resta fermo il termine 24 gennaio 1954 fissato dal D.M. 24 gennaio 1950, n. 4361 di approvazione del piano originario.

Roma, li 10 luglio 1952.

Il Ministro
f.to ALDISIO

Ministero dei Lavori Pubblici - Direz. Gener. dell'Urbanistica e delle Opere Igieniche.

Per copia conforme
Il Direttore Capo Divisione

La variante è indicata nella planimetria con i numeri 8 - 9 - 10 - 11.

Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 2309 del 12-9-52.

Approvazione delle varianti di: via De Amicis, piazza Soziglia e vico Neve.

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1402, recante norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Visto il D.M. 28 maggio 1946 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2), con il quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo (indicato in rosso e delimitato con linea azzurra nella planimetria allegata al decreto medesimo) ed alle zone di Rivarolo (Certosa) Sampierdarena, Teglia e Voltri (indicate in rosso nella relativa planimetria, anch'essa allegata al citato decreto) - è stato incluso nel VII elenco dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;

Visto il D.M. 24 gennaio 1950, n. 4361, con il quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione di Genova centro e Sampierdarena, redatto dai professionisti: ing. Assereto Aldo, ing. arch. Fuselli Eugenio, arch. Labò Mario e Romano Giovanni, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e cioè fino al 24 gennaio 1954;

Visto il D.M. 23 marzo 1950, n. 4239, con il quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione delle zone di Voltri, Rivarolo (Certosa) e Teglia, redatto dai professionisti: ing. Assereto Aldo, ing. arch. Fuselli Eugenio, arch. Labò Mario e Romano Giovanni, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e cioè fino al 23 marzo 1954;

Visto il D.M. 10 luglio 1952, approvante il progetto relativo alla sistemazione di sette zone del piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena - stralciata col D.M. 24 gennaio 1950 - redatto dagli stessi progettisti del piano originario e per la cui esecuzione resta fermo il termine stabilito per il piano originario stesso e cioè il 24 gennaio 1954;

Visto il progetto comprendente n. 6 varianti al piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena redatto dagli stessi professionisti e adottato dal Consiglio Comunale di Genova con deliberazione del 7 novembre 1950, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 23 maggio 1951;

Considerato che la procedura seguita è regolare e che avverso detto progetto sono state presentate le seguenti quattro opposizioni: 1) Mario Consonno Damiani; 2) Angelo Sanguinetti ed altri; 3) Soc. Immobiliare Andrea Podestà; 4) Attilio Puppo per Soc. Ricostruzione S. Pancrazio;

Viste le controdeduzioni del Sindaco in merito alle predette opposizioni;

Ritenuto che il Provv.to alle OO.PP. per la Liguria, da un primo esame del progetto in questione rilevò alcune deficienze circa la formale regolarità, sufficienza e chiarezza dei relativi elaborati, per cui gli stessi furono rinviati al Comune per il necessario perfezionamento;

Che, conseguentemente, il Comune di Genova, fatto luogo agli adempimenti richiesti procedette ad una nuova pubblicazione degli atti e che durante la stessa, eseguita a termini di legge, furono prodotte le seguenti tre opposizioni: 1) Sinigalla Livia; 2) Soc. Imm.re Podestà; 3) Puppo Attilio;

Viste le controdeduzioni del Sindaco in merito alle predette opposizioni;

Visto il voto del 18 dicembre 1951, del Comitato Tecnico Amm.vo del Provv.to alle OO.PP. per la Liguria;

Visto il voto 10 maggio 1952, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Considerato che col citato voto il suddetto Consesso ha confermato quanto già proposto dal Comitato Tecnico Amm.vo del Provv.to alle OO.PP. per la Liguria e cioè di rinviare a nuovo studio le sistemazioni di cui ai nn. 2, 3, 4, 6;

Che di conseguenza le citate sistemazioni e relative opposizioni Mario Consonno Damiani (1), Angelo Sanguinetti ed altri (2), Livia Sinigalla (1) non sono da prendersi in considerazione in questa sede;

Considerato che le opposizioni: Soc. Immobiliare Podestà (3-2), Attilio Puppo per Soc. Ricostruzione S. Pancrazio (4-3), non danno luogo a provvedere in quanto relative a sistemazione che non rientra nel perimetro delle varianti in questione;

DECRETA;

Art. 1

Non essendovi luogo a provvedere in merito alle opposizioni: Soc. Immobiliare Andrea Podestà (3-2), Attilio Puppo per Soc. Ricostruzioni S. Pancrazio (4-3), sono approvate le varianti nn. 1 e 5 relative al piano parziale di ricostruzione di Genova centro e Sampierdarena, vistato dal sottoscritto in due planimetrie in scala 1:500;

Art. 2

Per l'esecuzione delle predette varianti resta fermo lo stesso termine del 24 gennaio 1954 fissato per l'attuazione del piano parziale di ricostruzione originario di Genova centro e Sampierdarena.

Roma, li 12 settembre 1952.

Il Ministro
f.to ALDISIO

Per copia conforme

Le varianti sono indicate nella planimetria con i numeri 12 e 13.

Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 2258 del 24-7-53.

Approvazione della variante di vico Garaventa e via Portoria.

Vista la Legge 27 ottobre 1951, n. 1402, recante norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Visto il D.M. 28 maggio 1946, n. 1375 (pubblicato sulla G.U. del 10 giugno 1946, n. 133/2) con il quale il Comune di Genova, limitatamente al centro del capoluogo ed alle zone di Sampierdarena Rivarolo, Teglia e Voltri, fu incluso tra quelli che debbono adottare un piano di ricostruzione;

Visti i DD.MM. 24 gennaio 1950, n. 4361 e 23 marzo 1950, n. 4239, con i quali è stato approvato il piano di cui sopra, con prescrizioni e stralci, assegnandosi per la sua attuazione il termine di quattro anni;

Visto il D.M. 10 luglio 1952, n. 2161, con il quale furono approvate con limitazioni e stralci alcune varianti relative a zone precedentemente stralciate con i DD.MM. 24 gennaio e 23 marzo 1950;

Considerato che la variante riguardante il comparto edificatorio tra Via Portoria, Vico Santi e Vico Garaventa già approvato con il D.M. 10 luglio 1952, n. 2161, viene ora ripresentato dal Comune, variante relativa alla previsione per la sistemazione delle strade che delimitano il comparto stesso;

Considerato che detta variante è stata redatta dall'Ufficio tecnico comunale e adottata dal Comune di Genova con deliberazione consiliare del 18 febbraio 1953, n. 116, approvata dalla G.P.A. il 6 maggio 1953 e pubblicata a termini di legge, a decorrere dall'11 marzo 1953 dando luogo alle seguenti opposizioni alle quali ha controdedotto il Sindaco;

1) Marcone Ugo e Celada Maria; 2) Azzale Linda; 3) Marengo Caterina in Sanguineti; 4) Ditte Maggiolo Gerolamo Vassallo Rosa ed altri;

Visto il voto 3 giugno 1953, n. 6917 del C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria;

Visto il voto 27 giugno 1953, n. 1492 del Consiglio superiore dei LL.PP.;

Considerato che il comparto edilizio fa parte del piano di ricostruzione studiato armonicamente con la sistemazione della zona di Piccapietra nella più ampia visione del piano generale della città, e che quindi è inammissibile per la realizzazione del comparto già approvato la conservazione degli stabili segnati con i numeri civici 3 - 5 - 7 di Via Portoria e n. 1 di Vico Santi;

Considerato quindi che le opposizioni degli interessati agli stabili di cui sopra Marcone Ugo e Celada Maria (1); Azzale Linda (2); Marengo Caterina in Sanguineti (3); Ditte Maggiolo Gerolamo, Vassallo Rosa ed altri (4); sono

da respingere in quanto gli stabili stessi costituiscono una minima parte rispetto a tutto il complesso incluso nel lotto quasi completamente distrutto la cui ricostruzione in accoglimento dei desiderata dei ricorrenti impedirebbe la realizzazione urbanistica in esame, compromettendo la efficienza del piano di ricostruzione per tale zona;

D E C R E T A

Art. 1)

Respinte le opposizioni Marcone Ugo e Celada Maria (1); Azzale Linda (2); Marengo Caterina in Sanguineti (3); Ditte Maggiolo Gerolamo, Vassallo Rosa ed altri (4);

È approvata la variante riguardante il comparto edilizio tra la Via Portoria, Vico Santi e Vico Garaventa in Genova, vistata dal sottoscritto in una planimetria in scala 1:500.

Art. 2

Per l'attuazione di detta variante resta fermo il termine del 24 gennaio 1954 fissato dal D.M. 24 gennaio 1950, n. 4361, di approvazione del piano originario.

Roma, 24 luglio 1953.

Il Ministro
f.to SPATARO

La variante è indicata nella planimetria con il numero 14.

Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 3795-1709 del 16-7-54.

Approvazione delle varianti di piazza Matteotti e via Ugo Foscolo.

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1402, recante norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Visto il D.M. 28 maggio 1946 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2) col quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo (indicato in rosso e delimitato con linea azzurra nella planimetria allegata al decreto medesimo) ed alle zone di Rivarolo (Certosa), Sampierdarena, Teglia e Voltri (indicate in rosso nella relativa planimetria anche essa allegata al decreto medesimo) - è stato incluso nel VII elenco dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;

Visto il D.M. 24 gennaio 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena, redatto dai professionisti: ing. Aldo Assereto, ing. Arch. Eugenio Fuselli, Arch. Mario Labò e Giovanni Romano, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, cioè fino al 24 gennaio 1954;

Visto il D.M. 23 marzo 1950, col quale fu approvato il piano parziale di ricostruzione delle frazioni di Rivarolo (Certosa), Voltri e Teglia, redatto dagli stessi professionisti sopracitati, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, cioè fino al 23 marzo 1954;

Visto il D.M. 23 gennaio 1954, col quale la durata dei succitati piani parziali di ricostruzione è stata prorogata fino al 24 gennaio 1955;

Visto i DD.MM. 28 marzo 1951, 10 luglio 1952, 12 settembre 1952, 7 ottobre 1952 e 24 luglio 1953 approvanti alcuni progetti di varianti al piano parziale di ricostruzione di Genova-centro, Sampierdarena, Voltri, Rivarolo (Certosa) e Teglia;

Visto il progetto di variante al piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena relativo alla zona verde di Via Ugo Foscolo, zona di S. Sabina e zona di Piazza Matteotti - S. Lorenzo - redatto dall'Ufficio Tecnico comunale e adottato dal Consiglio Comunale di Genova con deliberazione n. 730 del 28 luglio 1952, approvata dalla Giunta Provinciale amm.va nella seduta del 1° aprile 1953;

Considerato che la procedura seguita è regolare e che durante il periodo di pubblicazione furono presentate le seguenti tre opposizioni: 1) Mario Consonno Damiani; 2) Livia Sinigaglia in Segalerba; 3) Condominio di Piazza Matteotti 3;

Viste le controdeduzioni del Sindaco in merito alle predette opposizioni;

Visti i voti del 9 luglio 1953 e 8 agosto 1953, del Comitato Tecnico amm.vo del Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria;

Considerato che col primo di detti voti la variante relativa alla zona di S. Sabina non fu ritenuta meritevole di approvazione e, pertanto, fu restituita al Comune perchè fosse ristudiata secondo i suggerimenti di cui al voto medesimo;

Che, conseguentemente, l'opposizione di Sinigaglia Livia in Segalerba non è da prendersi in considerazione in questa sede;

Visti i voti del 10 ottobre 1953 e 16 gennaio 1954 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Considerato che - per quanto riguarda la variante relativa alla zona verde di Via Ugo Foscolo - si ravvisa opportuno prescrivere che all'atto esecutivo l'area che resta libera da costruzione venga arricchita con un'adeguata flora di tipo mediterraneo e con la piantumazione di un congruo numero di alberature di alto fusto, facendone preciso obbligo in sede di concessione della licenza edilizia;

Considerato che l'opposizione Consonno Damiani Carlo presentata in sede di pubblicazione della variante di cui sopra - uguale, peraltro, a quella presentata in sede di precedente pubblicazione della variante stessa e che col citato D.M. 12 settembre 1952 non era stata presa in considerazione in quanto la variante medesima era stata rinviata a nuovo studio - è da respingere in quanto non si ravvisano fondati i motivi di illegittimità esposti dal ricorrente poichè il ricorso all'art. 10 per la variante stessa è pienamente giustificato dalla necessità di dare modo al Comune di Genova di risolvere l'assillante problema della ricostruzione stante la limitata disponibilità delle aree; inoltre la presente variante, mentre conferisce alla zona un più adeguato assetto urbanistico con la prevista sistemazione edilizia, salvaguarda il patrimonio del verde privato imponendone un accurato mantenimento;

Considerato, per quanto riguarda la sistemazione della zona di Piazza Matteotti - S. Lorenzo: 1) che, non è ammissibile la ricostruzione del mappale 3841 in quanto le abside della Chiesa di S. Lorenzo debbono essere circondate da un'adeguata zona di rispetto che ne permetta la completa visibilità; 2) l'altezza dei fabbricati previsti all'angolo di Piazza Matteotti e Via S. Lorenzo non dovrà superare i m. 19, nè quella del contiguo palazzo arcivescovile e le composizioni architettoniche dei prospetti dovranno essere tali da non creare contrasti col carattere dell'ambiente per cui si ravvisa opportuno prescrivere che i relativi progetti siano sottoposti alla preventiva approvazione della locale Soprintendenza ai Monumenti;

Che, per quanto esposto nel precedente considerando, l'opposizione dei Condomini di Piazza Matteotti n. 3 è respinta.

DECRETA

Art. 1

Respinte le opposizioni Consonno Damiani Carlo e Condomini di Piazza Matteotti n. 3;
Rinviata a nuovo studio, per quanto esposto nelle premesse, la variante relativa alla zona di S. Sabina;
Sono approvate, con le prescrizioni di cui alle premesse, le varianti relative alla zona verde di Via Ugo Foscolo e alla zona Piazza Matteotti - S. Lorenzo vistate dal sottoscritto in una planimetria in scala 1:500.

Art. 2

Per l'esecuzione delle presenti varianti resta fermo lo stesso termine assegnato per il piano parziale di ricostruzione originario, prorogato col citato D.M. 23 gennaio 1954.

Roma, li 16 luglio 1954.

Il Ministro
f.to ROMITA

Per copia conforme
Il Direttore Capo Divisione

Ministero dei LL.PP.
Direzione Gener. dell'Urbanistica e delle opere igieniche - Div. XXIII

Le varianti sono indicate nella planimetria con i numeri 15 e 16.

Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 1710 del 23-7-54.

Approvazione della variante del Palazzo Comunale.

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1402, recante norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Visto il D.M. 28 maggio 1946, n. 1375 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10/6/1946, n. 133/2) con il quale il Comune di Genova limitatamente al centro del capoluogo e Sampierdarena e alle frazioni Rivarolo, Voltri e Teglia fu incluso tra quelli che debbono adottare un piano di ricostruzione;

Visti i DD.MM. 24/1/1950, 22/3/1950 con i quali sono stati approvati i suddetti piani parziali di ricostruzione assegnandosi per la loro attuazione il termine di quattro anni a decorrere dalla data dei decreti medesimi;

Visto il D.M. 23/1/1954, n. 303, con il quale il termine per l'attuazione di detti piani parziali è stato prorogato al 24/1/55;

Visti i DD.MM. 28/3/1951; 10/7/1952; 7/10/1952, 12/9/1952, 24/7/1953, e 16 luglio 1954; con i quali sono state approvate alcune varianti ai predetti piani parziali di ricostruzione;

Considerato che le previsioni della zona riguardante gli edifici annuali a monte di Palazzo Tursi in base al citato D.M. 24/1/1950 furono stralciate dall'approvazione per essere rinviata a nuovo studio;

Considerato che il nuovo studio fu pubblicato dal 18/10 al 2/11/1950 dando luogo all'apposizione Mameli Giovanni alla quale controdedusse il Sindaco;

Che tale progetto fu restituito dal Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria al Comune per apportarvi varie modifiche di carattere formale;

Considerato che il progetto come sopra rettificato fu ripubblicato a decorrere dal 29/8/1951 dando luogo all'opposizione Mameli Giovanni e M.R. Salvati alla quale ha controdedotto il Sindaco;

Che con voto 18/12/1951, n. 6647, il Comitato Tecnico amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. della Liguria ebbe a restituire al Comune il progetto in questione, in quanto la soluzione in esso contemplata risultava meno felice della precedente;

Considerato che il Comune presentò successivamente la soluzione medesima convalidata però da nuovi elementi illustrativi - che il C.T.A. con voto 19/6/1951, n. 6724, restituì al Comune perchè fosse modificata in base alle osservazioni di cui al predetto voto;

Visto il progetto nuovamente rielaborato dall'Arch. Aldini che adottato con deliberazione consiliare 18/2/1953, n. 102, approvato dalla G.P.A. il 15/7/1953 fu regolarmente pubblicato a decorrere dal 28/3/1953 senza dar luogo ad opposizioni;

Considerato che il Comune si è attenuto solo in parte ai suggerimenti di cui al precedente voto del C.T.A. per cui detto studio è stato successivamente esaminato dal suddetto C.T.A. dal Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria con voto 20/1/1954, n. 7069;

Visto l'esposto dell'Associazione « Amici degli Alberi » in data 25 novembre 1953 a firma Gismondi Alfredo, inviato direttamente al Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria;

Vista la nota 9 aprile 1954, n. 5648, con la quale la Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti fa proprio il parere espresso dalla III Sezione del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti che ha approvato il progetto di che trattasi con alcune raccomandazioni, da tenersi presenti all'atto esecutivo;

Visto il voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. 10/4/1954, n. 524;

Considerato che in questa sede resta fissato il criterio dell'ammissibilità della conformazione volumetrica della soluzione di progetto considerandola come solido di sviluppo delle masse edilizie che dovranno essere quindi tutte comprese nel volume previsto in variante;

Che pertanto il progetto definitivo dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione della Soprintendenza dei Monumenti;

Considerato che le zone lasciate libere da costruzioni dovranno essere sistemate con piantagioni di essenze sempre verdi già in istato di avanzato sviluppo;

Considerato che l'esposto dell'Associazione « Amici degli Alberi », a prescindere dalla sua irricevibilità, in quanto irrivalentemente e intempestivamente presentato, va respinto, poichè, considerata la particolare situazione

urbanistica del centro di Genova, la carenza delle aree fabbricabili in tale centro, e l'assoluta necessità di costruire gli edifici comunali dimostrata dall'Amministrazione interessata, la zona prescelta è opportuna e urbanisticamente ammissibile; mentre, per quanto riguarda le osservazioni di carattere panoramico, va pure respinta, in quanto le preoccupazioni manifestate non si ritengono, nel caso particolare determinanti, tenuto anche conto che il Consiglio Superiore delle Belle Arti ha espresso il suo parere favorevole circa l'ammissibilità della variante in questione;

Considerato che le opposizioni Giovanni Mameli e Giovanni ed M.R. Salvati sono da respingere per quanto riguarda la sistemazione edilizia, poichè essa non deturpa il palazzo Tursi, nè l'ambiente circostante, in quanto la costruzione prevista vi si adagia naturalmente, mentre non danno luogo a provvedere per le altre richieste che sono garantite dal progetto in esame;

D E C R E T A

Art. 1

Respinte in parte, ed in parte non luogo a provvedere, le opposizioni Giovanni Mameli ed M.R. Salvati; Respinto l'esposto dell'Associazione « Amici degli Alberi » a firma Gismondi Alfredo;

È approvata la variante al piano di ricostruzione di Genova per gli edifici a monte di Palazzo Tursi, vistata dal sottoscritto in due planimetrie in scala 1:500;

Art. 2

Per l'attuazione delle opere previste in detta variante resta fermo il termine 24 gennaio 1955, fissato dal D.M. 23 gennaio 1954, n. 303.

Roma, li 23 luglio 1954.

Il Ministro
f.to ROMITA

Per copia conforme

La variante è indicata nella planimetria con il numero 17.

Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 2425 del 30-7-54.

Approvazione della variante di S. Sabina.

Vista la legge 27 ottobre 1951, recante norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Visto il D.M. 28 maggio 1946, n. 1375 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2, col quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo (indicato in rosso e delimitato con linea azzurra nella planimetria allegata al decreto medesimo) ed alle zone di Rivarolo (Certosa), Sampierdarena, Teglia e Voltri (indicate in rosso nella relativa planimetria anche essa allegata al citato decreto) - è stato incluso nel VII elenco dei comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;

Visto il D.M. 24 gennaio 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione di Genova - centro e Sampierdarena, redatto dai professionisti; ing. Aldo Assereto, Ing. Arch. Fuselli Eugenio, arch. Mario Labò e Romano Giovanni, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e cioè fino al 24 gennaio 1954;

Visto il D.M. 23 marzo 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione delle zone di Voltri, Rivarolo (Certosa) e Teglia, redatto anch'esso dai professionisti sopraccitati, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e cioè fino al 23 marzo 1954;

Visto il D.M. 23 gennaio 1954 col quale i succitati termini sono stati prorogati fino al 24 gennaio 1955;

Visti i DD.MM. 28 marzo 1951, 10 luglio 1952, 12 settembre 1952; 7 ottobre 1952, 24 luglio 1953, 16 luglio 1954 e 23 luglio 1954, approvanti alcune varianti al piano parziale di ricostruzione di cui trattasi;

Visto il progetto di variante al piano parziale di ricostruzione di Genova-Centro, relativo alla sistemazione della zona di S. Sabina, redatto dall'Ufficio tecnico comunale e adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 24 ottobre 1953, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa;

Considerato che la procedura seguita è regolare e che durante il periodo di pubblicazione - eseguita a termini di legge - fu presentata una opposizione a firma Bianchi Giovanni;

Viste le controdeduzioni del Sindaco alla succitata opposizione;

Considerato che la Sig.ra Sinigaglia Livia in Segalerba, con lettera del 26 novembre 1952, diretta al Sindaco di Genova, ha dichiarato che sono venuti a cessare i motivi della propria opposizione - che, pertanto, deve intendersi ritirata - (opposizione che veniva presentata in sede di precedente pubblicazione della variante di che trattasi, variante che col citato D.M. 16 luglio 1954 era stata rinviata a nuovo studio);

Visto il voto del 4 marzo 1954 del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria;

Visto il voto del 15 maggio 1954 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Considerato che l'opposizione Bianchi Giovanni è da respingere in quanto generica ed imprecisa; per cui non è possibile intendere quali siano i desiderata dell'esponente;

DECRETA

Art. 1

Respinta l'opposizione Bianchi Giovanni, è approvato il progetto di variante al piano parziale di Genova-centro, relativo alla sistemazione della zona di S. Sabina, vistato dal sottoscritto in una planimetria in scala 1:1000 ed una tavola di legenda.

Art. 2

Per l'esecuzione del presente progetto resta fermo lo stesso termine assegnato per l'attuazione del piano parziale originario, prorogato fino al 24 gennaio 1955.

Roma, 30 luglio 1954.

Il Ministro
f.to ROMITA

Per copia conforme

Il Direttore Capo Divisione
firma illeggibile

La variante è indicata nella planimetria con il numero 18.

Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 4063 del 27-12-54.

Approvazione della variante di via Serra e vico Vele.

Vista la legge 27 ottobre 1951 n. 1402, recante norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Visto il D.M. 28 maggio 1946 n. 1375 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946 n. 133/2), col quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo (indicato in rosso e delimitato con linea azzurra nella planimetria allegata al decreto medesimo) ed alle zone di Rivarolo (Cetosa), Sampierdarena, Voltri e Teglia (indicate in rosso nella relativa planimetria anche essa allegata al citato decreto) è stato incluso nel VII elenco dei Comuni che debbano adottare un piano di ricostruzione.

Visto il D.M. 24 gennaio 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione di Genova centro e Sampierdarena redatto dai professionisti Ing. Aldo Assereto, Ing. Arch. Fuselli Eugenio, Arch. Mario Labò e Romano Giovanni, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 24 gennaio 1954;

Visto il D.M. 23 marzo 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione delle zone di Voltri, Rivarolo e Teglia, redatto anche esso dai professionisti sopracitati assegnandosi, per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e cioè fino al 23 marzo 1954;

Visto il D.M. 23 gennaio 1954, col quale i succitati termini sono stati prorogati fino al 24 gennaio 1955;

Visto il D.M. 18 ottobre 1954 col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale, per cui il piano di ricostruzione continuerà ad avere efficacia fino alla normale approvazione di detto piano regolatore e, comunque, non oltre il termine massimo del 24 gennaio 1960;

Visti i DD.MM. 28 marzo 1951, 10 luglio 1952, 12 settembre 1952, 7 ottobre 1952, 24 luglio 1953, 16 luglio 1954, 23 luglio 1954 e 30 luglio 1954, approvanti alcune varianti il piano parziale di ricostruzione di cui trattasi;

Visto il progetto di variante al piano parziale di ricostruzione di Genova centro e Sampierdarena - relativo alle zone di: Via Barabino Via Chiesa; via Serra map. 3030, Vico Vele - redatto dall'Ufficio tecnico comunale e adottato dal Consiglio municipale con deliberazione del 24 ottobre 1953 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 5 maggio 1954;

Considerato che la procedura seguita è regolare e che durante il periodo di pubblicazione - effettuata a termini di legge - fu presentata in opposizione a firma Parodi Siria ed Elena e Morasso Aida e Valerio, in merito alla quale il Sindaco ha controdedotto;

Visto il voto del 5 giugno 1954, del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria;

Visto il voto del 4 settembre 1954 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Considerato che la sistemazione proposta per l'isolato compreso* tra le Vie Barabino, Chiesa e Vico Coscia isolato che non risulta danneggiato da eventi bellici nè connesso a fabbricati distrutti o danneggiati per tali cause - non è ammissibile in questa sede in quanto trattandosi di previsione tesa al risanamento igienico della zona, non rientra nella competenza del piano di ricostruzione e, pertanto, dovrà essere rinviata allo studio del piano regolatore;

Che, conseguentemente, l'opposizione Parodi Siria ed Elena e Morasso e Valerio viene a trovare accogliamento;

DECRETA

Art. 1

Accolta l'opposizione Parodi Siria ed Elena e Morasso Aida e Valerio, respinta la sistemazione relativa alla zona di Via Barabino, Via Chiesa e Vico Coscia, è approvato il progetto di variante al piano parziale di ricostruzione di Genova centro e Sampierdarena - relativo alle zone di Via Serra, map. 3030 e Via Vele, vistato dal sottoscritto in sei planimetrie in scala 1:1000.

Art. 2

Per l'esecuzione del presente progetto resta fermo lo stesso termine fissato per l'attuazione del piano parziale di ricostruzione originario, di cui al citato D.M. 18 ottobre 1954.

Roma, 27 dicembre 1954

Il Ministro
f.to ROMITA

Le varianti sono indicate nella planimetria con i numeri 19 e 20.

Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 4410 del 30-12-54.

Approvazione delle varianti di: vico Monte di Pietà, piazza Garibaldi, vico del Duca, piazza Serra, vico Indoratori, vico Untoria, vico Fregoso, vico Spinola, vico del Fornaro, vico del Campo.

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1402, recante norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Visto il D.M. 28 maggio 1946, n. 1357 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2), col quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo (indicato in rosso e delimitato con linea azzurra nella planimetria allegata al decreto medesimo) ed alle zone di Rivarolo (Certosa), Sampierdarena, Voltri e Teglia (indicate in rosso nella relativa planimetria anche essa allegata al citato decreto) - è stato incluso nel VII elenco dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;

Visto il D.M. 24 gennaio 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena, redatto dai professionisti: ing. Aldo Assereto, Ing. Arch. Fuselli Eugenio, Arch. Mario Labò e Giovanni Romano, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 24 gennaio 1954;

Visto il D.M. 23 marzo 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione delle zone di Voltri, Rivarolo e Teglia, redatto anch'esso dai professionisti sopracitati assegnandosi per la sua esecuzione, il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e cioè, fino al 23 marzo 1954;

Visto il D.M. 23 gennaio 1954, col quale i succitati termini sono stati prorogati fino al 24 gennaio 1955;

Visto il D.M. 18 ottobre 1954, col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale, per cui il piano di ricostruzione continuerà ad avere efficacia fino alla formale approvazione di detto piano regolatore, e, comunque, non oltre il termine massimo del 24 gennaio 1960;

Visti i DD.MM. 28 marzo 1951, 10 luglio 1952, 12 settembre 1952, 7 ottobre 1952, 24 luglio 1953, 16 luglio 1954, 23 luglio 1954, 30 luglio 1954, e 27 dicembre 1954, approvanti alcune varianti al piano di ricostruzione di cui trattasi;

Viste le otto (8) varianti al piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena - relative alle aree site in: 1) Vico Monte di Pietà; 2) Via Macelli di Soziglia; 3) Via degli Archi; 4) Vico Untoria e Vico Fregoso; 5) Vico del Duca; 6) Via del Campo; 7) Vico Mele, Vico Spinola e Vico del Fornaro; 8) Piazza Serra e Vico Indoratori - redatte dall'Ufficio Tecnico Comunale e adottate dal Consiglio Comunale con deliberazione del 24 ottobre 1953, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 13 marzo 1954;

Considerato che la procedura seguita è regolare e che durante il periodo di pubblicazione - eseguita a termini di legge - furono presentate le seguenti tre opposizioni: 1) Spinola Emanuele; 2) Opera Pia sussidio Canevari Demetrio; 3) Crosetti Luigi per il Condominio di Vico Mele, 15;

Viste le controdeduzioni del Sindaco in merito alle suelencate opposizioni;

Viste le opposizioni presentate fuori termine, direttamente al Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Genova, da Gamaleri ed altri e Rosa Bennati ed altri;

Visto il voto del 1° luglio 1954, del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria;

Visto il voto del 9 e 12 ottobre 1954 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Considerato che sono da approvarsi, così come proposte, le varianti relative alle aree site in: 1) Vico Monte di Pietà; 5) Vico del Duca; 6) Via del Campo; 8) Piazza Serra e Vico Indoratori;

Che, conseguentemente, le opposizioni Gamaleri Elio ed altri e Rosa Bennati ed altri, debbono ritenersi accolte;

Che, l'opposizione Spinola Emanuele, va respinta non essendo ammissibile una diversa utilizzazione e realizzazione del fabbricato sito in via del Campo 15 (variante 6), poichè la Sovrintendenza ai Monumenti ha permesso che la costruzione potesse raggiungere l'altezza di m. 18,50 (in luogo dei m. 8 previsti nel piano) solo per dare la possibilità di ricostruire il palazzo con i caratteri architettonici della facciata precedente, rimasta parzialmente in piedi - e con il tetto alla genovese;

Considerato che non si ravvisa ammissibile, per ragioni igieniche ed urbanistiche, la previsione di ammettere, da m. 12 a m. 18, l'altezza del fabbricato già ricostruito sul mappale 2250, per cui la variante n. 2 (Via Macelli di Soziglia) non può essere approvata, e, pertanto, resta confermata la previsione del piano di ricostruzione ordinario;

Considerato che la variante n. 3 - relativa all'area sita in Via degli Archi - deve essere modificata in modo: da confermare, per la ricostruzione del fabbricato distrutto insistente sul mappale 9959, l'altezza già stabilita col piano di ricostruzione originario, e da prevedere, per la vicina area tuttora libera da costruzione, la erezione di un fabbricato della lunghezza di m. 25-30, con un'altezza massima di m. 3, da adibirsi a palestra e servizi annessi, riservandosi la parte terminale dell'area stessa a verde con opportuna alberatura; pertanto, la variante in questione deve intendersi stralciata dal presente decreto;

Considerato che la variante n. 4 (aree site in Via Untoria e Vico Fregoso) è da ritenersi ammissibile;

Che l'opposizione Opera Pia Sussidio Canevari Demetrio è parzialmente da accogliere in quanto può essere soltanto concessa la ricostruzione del mappale 1286, in corrispondenza della linea di divisione tra le particelle 1292 e 1293, esistenti nella parte opposta di Vico Untoria per la residua parte di detto mappale non può consentirsi la ricostruzione poichè si verrebbe a ridurre eccessivamente lo slargo previsto dalla variante per ragioni igieniche che impongono la creazione di un polmone di respiro per l'intera zona;

Considerato che la variante n. 7 (area sita tra Vico Mele, Vico Spinola, e Vico Fornaro), non è ammissibile - sia per ragioni igieniche che per inquadramento urbanistico - per quanto riguarda la maggiore altezza da attribuirsi ai fabbricati di cui ai mappali 1930, 1931, e 1932, i quali non dovranno superare in altezza i m. 18, come già previsto nel piano originario, mentre può accertarsi per la parte relativa alla ricostruzione del mappale 1029 che però non dovrà superare la prevista altezza di m. 25,20, per cui l'opposizione a firma Luigi Crosetti per il condominio di Vico Mele, 15, va respinta;

DECRETA:

Art. 1

Accolte le opposizioni Gamaleri Elio ed altri e Rosa Bennati ed altri;

Respinte le opposizioni Spinola Emanuele e Luigi Crosetti;

Parzialmente accolta l'opposizione Opera Pia Sussidio Canevari Demetrio;

Respinta la variante (2) relativa alla zona Via Macelli di Soziglia;

Rinviata a nuovo studio la variante (3) relativa alla zona di Via degli Archi;

Sono approvate, con la limitazione di cui alle premesse, le varianti relative alle zone: 1) Vico Monte di Pietà; 4) Via Untoria e Vico Fregoso; 5) Vico del Duca; 6) Via del Campo; 7) Vico Mele, Vico Spinola e Vico del Fornaro; 8) Piazza Serra e Vico Indoratori, vistate dal sottoscritto in sei planimetrie in scala 1:500 ed una tavola di leggenda.

Art. 2

Per l'esecuzione delle presenti varianti resta fermo lo stesso termine fissato per l'attuazione del piano parziale di ricostruzione originario, di cui al D.M. 18 ottobre 1954;

Il Ministro
f.to ROMITA

Roma, 30-12-1954.

Per copia conforme

Il Direttore Capo Divisione
f.to illeggibile

Le varianti sono indicate nella planimetria con i numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 4465 del 20-12-56.

Approvazione della variante di vico Superiore Pellicceria.

Viste le leggi 27 ottobre 1951, n. 1402, e 21 dicembre 1955, n. 1357, recante norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Visto il D.M. 28 maggio 1946, n. 1357, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2) col quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo (indicato in rosso e delimitato con linea azzurra nella planimetria allegata al decreto medesimo) ed alle zone di Rivarolo (Certosa), Sampierdarena, Voltri e Teglia (indicate in rosso nella relativa planimetria anch'essa allegata al citato decreto) - è stato incluso nel VII elenco dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;

Visto il D.M. 24 gennaio 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione di Genova - centro e Sampierdarena, redatto dai professionisti: ing. Aldo Assereto, ing. arch. Eugenio Fuselli, arch. Mario Labò e Giovanni Romano assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, e, cioè, fino al 24 gennaio 1954;

Visto il D.M. 23 marzo 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione delle zone di Voltri, Rivarolo e Teglia, redatto anch'esso dai professionisti sopracitati, assegnandosi per la sua esecuzione, il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, e, cioè, fino al 23 marzo 1954;

Visto il D.M. 23 gennaio 1954, col quale i succitati termini sono stati prorogati fino al 24 gennaio 1955;

Visto il D.M. 18 ottobre 1954, col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale, stabilendosi che il piano di ricostruzione continuerà ad avere efficacia fino alla forma approvazione di detto piano regolatore generale;

Visti i DD.MM. 28 marzo 1951, 10 luglio 1952, 12 settembre 1952, 7 ottobre 1952, 24 luglio 1953, 16 luglio 1954, 23 luglio 1954, 30 luglio 1954, 27 dicembre 1954, e 30 dicembre 1954, approvanti alcune varianti al piano di ricostruzione di cui trattasi;

Vista la variante al piano parziale di ricostruzione di Genova-centro relativa alla ricostruzione del caseggiato sito in vico Superiore Pellicceria, n. 1 redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale e adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione dell'8 novembre 1954, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 2 febbraio 1955;

Considerato che la procedura seguita è regolare e che avverso la variante non sono state presentate opposizioni;

Visti i voti del 14 luglio 1955 e 24 novembre 1955, del Comitato tecnico amm.vo del Prov.v.to Regionale alle OO.PP. per la Liguria;

Visti i voti 10 marzo e 1° settembre 1956, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

DECRETA

Art. 1

È approvata la variante al piano parziale di ricostruzione di Genova-Centro relativa alla ricostruzione del caseggiato sito in vico Superiore Pellicceria n. 1, vistata dal sottoscritto in tre planimetrie in scala 1:500.

Art. 2

Per l'esecuzione della presente variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione originario che - giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

Roma, 20 dicembre 1956

Il Ministro
f.to CARON

La variante è indicata nella planimetria con il numero 21.

Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 668 del 18-2-57.

Approvazione della variante di via della Marina.

Visto le leggi 27 ottobre 1951, n. 1402 e 21 dicembre 1955, n. 1357, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Visto il D.M. 28 maggio 1946, n. 1357, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2) col quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo ed alle zone di Rivarolo (Certosa), Sampierdarena, Voltri e Teglia - è stato incluso negli elenchi dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;

Visto il D.M. 24 gennaio 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena, redatto dai professionisti: Ing. Aldo Assereto, Ing. Arch. Eugenio Fuselli, Arch. Mario Labò e Giovanni Romano, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 24 gennaio 1954;

Visto il D.M. 23 marzo 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione delle zone di Voltri, Rivarolo e Teglia, redatto anch'esso dai professionisti sopracitati, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 23 marzo 1954;

Visto il D.M. 23 gennaio 1954, col quale i succitati termini sono stati prorogati fino al 24 gennaio 1955;

Visto il D.M. 18 ottobre 1954, col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale, stabilendosi che il piano di ricostruzione continuerà ad avere efficacia fino alla formale approvazione di detto piano regolatore generale;

Visti i DD.MM. 28 Marzo 1951, 10 Luglio 1952, 12 settembre 1952, 7 ottobre 1952, 24 luglio 1953, 16 luglio 1954, 23 luglio 1954, 30 luglio 1954, 27 dicembre 1954, 30 dicembre 1954, e 20 dicembre 1956 approvanti alcune varianti al piano di ricostruzione di cui trattasi;

Viste le varianti al piano parziale di ricostruzione di Genova centro e Sampierdarena relative alle zone di Via S. Donato e Via della Marina - redatte dall'Ufficio tecnico comunale e adottate con deliberazione consiliare 16 marzo 1954, n. 293, approvata dalla G.P.A. il 22 settembre 1954;

Considerato che la procedura seguita è regolare e che durante il periodo di pubblicazione degli atti sono state presentate le seguenti opposizioni, riguardanti tutta la zona di Via S. Donato, alle quali ha controdedotto il Sindaco: 1) Soc. Immobiliare S. Donato, Edilizia Genovese, Edilizia Ligure; 2) Avonso Pietro; 3) Soc. Immobiliare S. Agostino; 4) Soc. Immobiliare S. Agostino; 5) Mosea Franco; 6) Amm/ne dell'Opera Pia Conservatorio Fieschi; 7) Crovetto Arnaldo e Mario; 8) Cerruti Annina ed altri; 9) Musso Domenico per la Soc. Immobiliare Polcevera; 10) Soc. A.L.G.I.;

Visto il voto del C.T.A. presso il Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria in data 4 dicembre 1954, n. 73;18

Visto il voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 12 febbraio 1955, n. 495;

Considerato che pur riconoscendo accettabili nelle grandi linee le caratteristiche urbanistiche delle varianti proposte è da stralciare dalla approvazione per essere rinviata a nuovo studio la sistemazione relativa alla zona di Via S. Donato perchè alla stessa vengano apportate le modifiche suggerite dal C.T.A. presso il Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria con il voto sopraindicato;

Che pertanto le opposizioni sopra elencate non danno luogo a provvedere in questa sede;

Considerato che le soluzioni urbanistiche proposte per la zona di Via della Marina sono ammissibili e, quindi, meritevoli di approvazione;

Che, l'allegato regolamento edilizio è atto alla buona esecuzione delle opere previste nella zona di via della Marina;

DECRETA

Art. 1

Con declinatoria di non luogo a provvedere in merito alle opposizioni: 1) Soc. Immobiliare S. Donato, Edilizia Genovese, Edilizia Ligure; 2) Avonso Pietro; 3) Soc. Immobiliare S. Agostino; 4) Soc. Immobiliare S. Agostino; 5) Mosca Franco; 6) Amministrazione dell'Opera Pia Conservatorio Fieschi; 7) Crovetto Arnaldo e Mario; 8) Cer-

ruti Annina ed altri; 9) Musso Domenico per la Soc. Immobiliare Polcevera; 10) Soc. A.L.G.L.; con lo stralcio della zona di Via S. Donato rinviata a nuovo studio è approvata la variante al piano di ricostruzione di Genova relativa alla zona di Via della Marina vistata dal sottoscritto in 2 planimetrie in iscala 1:500.

Art. 2

È approvato e reso esecutivo per la zona di Via della Marina il regolamento edilizio allegato pure esso visto stato dal sottoscritto;

Art. 3

Per l'attuazione delle opere previste dalla variante approvata è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione di Genova che - giusta, il disposto dell'art. 1 della citata Legge 21 dicembre 1955, n. 1357 - continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

18 febbraio 1957

Il Ministro
f.to ROMITA

Per copia conforme
Il Direttore Capo Divisione
Ministero dei LL.PP. - Direzione Generale dell'Urbanistica e delle Opere Igieniche

La variante è indicata nella planimetria con il numero 22.

Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 4603 del 4-3-57.

Approvazione della variante della Cassa di Risparmio.

Viste le leggi 27 ottobre 1951, n. 1402; e 21 dicembre 1955, n. 1357, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Visto il D.M. 28 maggio 1946, n. 1357 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2) col quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo (indicato in rosso e delimitato con linea azzurra nella planimetria allegata al decreto medesimo) ed alle zone di Rivarolo (Certosa), Sampierdarena, Voltri e Teglia (indicate in rosso nella relativa planimetria, anch'essa allegata al citato decreto) - è stato incluso nel VII elenco dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;

Visto il D.M. 24 gennaio 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena, redatto dai professionisti: ing. Aldo Assereto, ing. arch. Eugenio Fuselli, arch. Mario Labò e Giovanni Romano, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 24 gennaio 1954;

Visto il D.M. 23 marzo 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione delle zone di Voltri, Rivarolo e Teglia, redatto anch'esso dai professionisti sopraccitati, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 23 marzo 1954;

Visto il D.M. 23 gennaio 1954, col quale i succitati termini sono stati prorogati fino al 24 gennaio 1955;

Visto il D.M. 18 ottobre 1954, col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale, stabilendosi che il piano di ricostruzione continuerà ad avere efficacia fino alla formale approvazione di detto piano regolatore generale;

Visti i DD.MM. 28 marzo 1951, 10 luglio 1952, 12 settembre 1952, 7 ottobre 1952, 24 luglio 1953, 16 luglio 1954, 23 luglio 1954, 30 luglio 1954, 27 dicembre 1954, 30 dicembre 1954, 20 dicembre 1956 e 18 febbraio 1957, approvanti alcune varianti al piano di ricostruzione di cui trattasi;

Vista la variante al piano parziale di ricostruzione di Genova relativa alla sistemazione della zona: vico della Casana, Vico dell'Antica Accademia e via XXV Aprile; redatta dall'Ufficio tecnico comunale e adottata con deliberazione consiliare del 9 marzo 1956, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 13 giugno 1956;

Considerato che la procedura seguita è regolare e che durante il periodo di pubblicazione non furono presentate opposizioni;

Vista l'opposizione presentata fuori termine dagli ingg. Assereto Aldo, e Fuselli Eugenio;

Viste le controdeduzioni del Sindaco alla succitata opposizione;

Visto il voto n. 7946 in data 30 luglio 1956 del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria;

Visto il voto n. 1973 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, reso nell'adunanza del 27 ottobre 1956;

Considerato che la variante si ritiene ammissibile sia dal punto di vista igienico, in quanto le nuove previsioni migliorano notevolmente l'aerazione e l'illuminazione dei fabbricati interessati, sia dal punto di vista viario, poichè la circolazione pedonale attraverso i previsti sottopassaggi comporterà un alleggerimento del traffico che attualmente congestiona vico Casana;

Che, peraltro, nei riguardi dell'apertura a tutta altezza fra gli edifici su via XXV Aprile contrassegnati con i numeri civici 2 e 4 si reputa opportuno prescrivere - per mantenere innanzi all'edificio del Teatro Carlo Felice la caratteristica di unitarietà di fronti - di limitare l'imbocco sulla via XXV Aprile alla larghezza prevista per il passaggio a livello della via stessa e di ampliare, invece, per tutta la sua altezza, l'edificio numero civico 2 adiacente allo sbocco del sottopassaggio, in modo che detto sottopassaggio venga a trovarsi incorporato nell'edificio per tutta la larghezza della scala. Si potrà, così, realizzare per la parte retrostante del vicolo la larghezza prevista per esso dalla soluzione proposta dal Comune e solo sulla parte frontale prospiciente via XXV Aprile potrà ripristinarsi quella caratteristica dell'antica sistemazione viaria, venuta a mancare in occasione del taglio della Via Carlo Felice;

Considerato che, per le considerazioni sopra svolte e per la prescrizione di cui al precedente considerando, l'opposizione Assereto Aldo e Fuselli Eugenio viene a trovare parziale accoglimento:

DECRETA

Art. 1

Accolta in parte l'opposizione Aldo Assereto e Fuselli Eugenio.

È approvata, con la prescrizione di cui alle premesse, la variante al piano parziale di ricostruzione di Genova centro, relativo alla sistemazione della zona Vico Casana, vico dell'Antica Accademia e via XXV Aprile, vistata dal sottoscritto in una planimetria in scala 1:500.

Art. 2

Per l'esecuzione della presente variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione di Genova che - giusta il disposto dell'art. 1 della citata legge 21 dicembre 1955, n. 1357 - continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

Roma, li 4 marzo 1957.

Il Ministro
f.to ROMITA

Per copia conforme

La variante è indicata nella planimetria con il numero 23.

Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 2548 del 5-3-57.

Approvazione della variante della zona degli Angeli.

Viste le leggi 27 ottobre 1951, n. 1402, e 21 dicembre 1955, n. 1357, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra:

Visto il D.M. 28 maggio 1946, n. 1357, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2) col quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo ed alle zone di Rivarolo (Certosa), Sampierdarena, Voltri e Teglia - è stato incluso negli elenchi dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;

Visto il D.M. 24 gennaio 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena, redatto dai professionisti: ing. Aldo Assereto, ing. arch. Eugenio Fuselli, arch. Mario Labò e Giovanni Romano, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, e, cioè, fino al 24 gennaio 1954;

Visto il D.M. 23 marzo 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione delle zone di Voltri, Rivarolo e Teglia, redatto anch'esso dai professionisti sopracitati, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 23 marzo 1954;

Visto il D.M. 23 gennaio 1954, col quale i succitati termini sono stati prorogati fino al 24 gennaio 1955;

Visto il D.M. 18 ottobre 1954, col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale, stabilendosi che il piano di ricostruzione continuerà ad avere efficacia fino alla formale approvazione di detto piano regolatore generale;

Visti i DD.MM. 28 marzo 1951, 10 luglio 1952, 12 settembre 1952, 7 ottobre 1952, 24 luglio 1953, 16 luglio 1954, 23 luglio 1954, 30 luglio 1954, 27 dicembre 1954, 30 dicembre 1954, 20 dicembre 1956, 18 febbraio 1957 e 4 marzo 1957, approvanti alcune varianti al piano di ricostruzione di cui trattasi;

Vista la variante al piano parziale di ricostruzione di Genova centro e Sampierdarena relativa alla zona degli Angeli redatta dall'Ufficio Tecnico comunale e adottata con deliberazione consiliare 17 ottobre 1955, n. 910, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 1° febbraio 1956;

Considerato che la procedura seguita è regolare e che non sono state presentate opposizioni avverso detta variante;

Visto il voto del C.T.A. presso il Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria in data 14 marzo 1956;

Visto il voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 16 maggio 1956;

Considerato che detta variante - sulla quale si è favorevolmente espressa, per la parte di sua competenza, la Soprintendenza ai Monumenti della Liguria con nota n. 1291 del 9 marzo 1956 - è urbanisticamente ammissibile in quanto, oltre a migliorare il collegamento della zona degli Angeli con il porto e le zone adiacenti, facilita la realizzazione di nuovi quartieri popolari;

DECRETA

Art. 1

È approvata la variante al piano parziale di ricostruzione di Genova-Centro e Sampierdarena relativa alla zona degli Angeli vistata dal sottoscritto in 2 planimetrie in scala 1:2000 e una planimetria in scala 1:1000.

Art. 2

Per l'attuazione delle opere previste dalla variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione di Genova che - giusta l'art. 1 della citata legge 21 dicembre 1955, n. 1357 continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

Roma, 5 marzo 1957.

Il Ministro
f.to ROMITA

La variante è indicata nella planimetria con il numero 24.

Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 4804 del 6-3-57.

Approvazione della variante di via S. Agnese e via Vallecchiara.

Viste le leggi 27 ottobre 1951, n. 1402, e 21 dicembre 1955, n. 1357, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Visto il D.M. 28 maggio 1946, n. 1357, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2) col quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo ed alle zone di Rivarolo (Certosa), Sampierdarena, Voltri e Teglia - è stato incluso negli elenchi dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;

Visto il D.M. 24 gennaio 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena, redatto dai professionisti: ing. Aldo Assereto, ing. arch. Eugenio Fuselli, arch. Mario Labò

e Giovanni Romano, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 24 gennaio 1954;

Visto il D.M. 23 marzo 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione delle zone di Voltri, Rivarolo e Teglia, redatto anch'esso dai professionisti sopracitati, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 23 marzo 1954;

Visto il D.M. 23 gennaio 1954, col quale i succitati termini sono stati prorogati fino al 24 gennaio 1955;

Visto il D.M. 18 ottobre 1954, col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale, stabilendosi che il piano di ricostruzione continuerà ad avere efficacia fino alla formale approvazione di detto piano regolatore generale;

Visti i DD.MM. 28 marzo 1951, 10 luglio 1952, 12 settembre 1952, 7 ottobre 1952, 24 luglio 1953, 16 luglio 1954, 23 luglio 1954, 30 luglio 1954, 27 dicembre 1954, 30 dicembre 1954, 20 dicembre 1956, 18 febbraio 1957, 4 marzo 1957 e 5 marzo 1957, approvanti alcune varianti al piano di ricostruzione di cui trattasi;

Vista la variante al piano di ricostruzione di Genova-centro relativa alla ricostruzione del caseggiato sito in Via S. Agnese n. 7 redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale ed adottata con deliberazione consiliare 6 dicembre 1954, n. 1173, approvata dalla G.P.A. il 9 marzo 1955;

Considerato che la procedura seguita è regolare e che durante le pubblicazioni non sono state presentate opposizioni;

Visto il voto n. 7414 in data 24 marzo 1955 del C.T.A. presso il Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Liguria;

Visti i voti del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 2149 e 1931 rispettivamente in data 19 novembre 1955 e 27 ottobre 1956;

Considerato che detta variante è ammissibile a condizione che la ricostruzione del caseggiato sito in Via S. Agnese, n. 7, venga realizzata nei limiti del preesistente perimetro e non oltre l'altezza preesistente.

DECRETA

Art. 1

È approvata con la prescrizione di cui alle premesse la variante al piano di ricostruzione di Genova-centro riguardante la ricostruzione del fabbricato in Via S. Agnese n. 7 vistata dal sottoscritto in 3 planimetrie in scala 1:500;

Art. 2

Per l'attuazione delle opere previste in detta variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione di Genova-centro che - giusta l'art. 1 della citata legge 21 dicembre 1955, n. 1357 - continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

Roma, 6 marzo 1957.

Il Ministro
f.to ROMITA

La variante è indicata nella planimetria con il numero 25.

Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 3189 del 5-8-57.

Approvazione della variante di piazza Caricamento e via S. Luca.

Viste le leggi 27 ottobre 1951, n. 1402, e 21 dicembre 1955, n. 1357, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Visto il D.M. 28 maggio 1946, n. 1357 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2) col quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo ed alle zone di Rivarolo (Certosa), Sampierdarena, Voltri e Teglia - è stato incluso negli elenchi dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;

Visto il D.M. 24 gennaio 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena, redatto dai professionisti: Ing. Aldo Assereto, Ing. Arch. Eugenio Fuselli, Arch. Mario Labò

e Giovanni Romano, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 24 gennaio 1954;

Visto il D.M. 23 marzo 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione delle zone di Voltri, Rivarolo e Teglia, redatto anch'esso dai professionisti sopraccitati, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 23 marzo 1954;

Visto il D.M. 23 gennaio 1954, col quale i succitati termini sono stati prorogati fino al 24 gennaio 1955;

Visto il D.M. 18 ottobre 1954, col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale, stabilendosi che il piano di ricostruzione continuerà ad avere efficacia fino alla formale approvazione di detto piano regolatore generale;

Visti i DD.MM. 28 marzo 1951, 10 luglio 1952, 12 settembre 1952, 7 ottobre 1952, 24 luglio 1953, 16 luglio 1954, 23 luglio 1954, 30 luglio 1954, 27 dicembre 1954, 30 dicembre 1954, 20 dicembre 1956, 18 febbraio 1957, 4 marzo 1957, 5 marzo 1957 e 6 marzo 1957 approvanti alcune varianti al piano di ricostruzione di cui trattasi;

Vista la variante al piano di ricostruzione di Genova-centro riguardante la ricostruzione del fabbricato in Via S. Luca 8 redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale e adottata con deliberazione consiliare 4 maggio 1955, n. 477, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 20 luglio 1955;

Considerato che la procedura seguita è regolare e che avverso la detta variante è stata presentata una opposizione a firma Cattaneo Camilla, alla quale ha controdedotto il Sindaco;

Visto il voto del C.T.A. presso il Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Liguria in data 4 dicembre 1956, n. 8267;

Visto il voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 13 aprile 1957, n. 357;

Considerato che la variante in esame è ammissibile ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

Che, peraltro, come raccomandato dalla Soprintendenza dei Monumenti per la Liguria appare necessario prescrivere che la misura dell'allargamento del tratto di Vico Vena sia subordinata allo studio architettonico che prevede il ripristino del prospetto principale del costruendo edificio e la conservazione dei resti medioevali;

Considerato inoltre, che l'altezza dell'edificio prospettante verso Via S. Luca, deve essere contenuta nei limiti dell'altezza attuale e comunque non superare la quota della linea superiore del cornicione del contiguo fabbricato con ingresso dalla stessa via, al numero civico 6 (accanto al supportico dell'attuale Via Giovardi) e ciò allo scopo di non alterare la situazione ambientale di quella antica piazzetta a carattere monumentale;

Considerato che l'opposizione Cattaneo Camilla, è da accogliere nei riguardi della richiesta relativa all'uso pubblico anziché privato della Piazza Jacopo da Varagine per quanto concerne l'altezza del ricostruendo fabbricato in relazione alla prescrizione contenuta nel precedente « considerando », mentre è da respingere, per evidenti ragioni igieniche, per quanto attiene alla richiesta relativa al mantenimento del Vico Giovardi;

DECRETA

Art. 1

In parte accolta e in parte respinta l'opposizione Cattaneo Camilla - è approvata con le prescrizioni di cui alle premesse la variante al piano parziale di ricostruzione di Genova-centro riguardante la ricostruzione del fabbricato in Via S. Luca, 8 vistata dal sottoscritto in una planimetria in scala 1:500.

Art. 2

Per l'attuazione delle opere previste in detta variante, è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione di Genova-centro che - giusta il disposto dell'art. 1 della citata legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

Roma, li 5 agosto 1957.

Il Ministro
f.to TOGNI

Ministero dei LL.PP. - Direz. Gener. dell'Urbanistica e Opere Igieniche

Per copia conforme

Il Direttore Capo Divisione

La variante è indicata nella planimetria con il numero 26.

Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 4054 del 23-10-57.

Approvazione della variante di vico Garaventa e via Portoria.

Viste le leggi 27 ottobre 1951, n. 1402, e 21 dicembre 1955, n. 1357, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Visto il D.M. 28 maggio 1946, n. 1357, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2) col quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo ed alle zone di Rivarolo (Certosa), Sampierdarena, Voltri e Teglia - è stato incluso negli elenchi dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;

Visto il D.M. 24 gennaio 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena, redatto dai professionisti: ing. Aldo Assereto, ing. arch. Eugenio Fuselli, arch. Mario Labò e Giovanni Romano, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 24 gennaio 1954;

Visto il D.M. 23 marzo 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione delle zone di Voltri, Rivarolo e Teglia, redatto anch'esso dai professionisti sopracitati, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 23 marzo 1954;

Visto il D.M. 23 gennaio 1954, col quale i succitati termini sono stati prorogati fino al 24 gennaio 1955;

Visto il D.M. 18 ottobre 1954, col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale, stabilendosi che il piano di ricostruzione continuerà ad avere efficacia fino alla formale approvazione di detto piano regolatore generale;

Visti i DD.MM. 28 marzo 1951, 10 luglio 1952, 12 settembre 1952, 7 ottobre 1952, 24 luglio 1953, 16 luglio 1954, 23 luglio 1954, 30 luglio 1954, 27 dicembre 1954, 30 dicembre 1954, 20 dicembre 1956, 18 febbraio 1957, 4 marzo 1957, 5 marzo 1957, 6 marzo 1957 e 5 agosto 1957 approvanti alcune varianti al piano di ricostruzione di cui trattasi;

Visto il progetto di variante al piano di ricostruzione di Genova-centro riguardante lo scomparto fabbricabile tra via Portoria, Vico Santi e Vico Garaventa;

Considerato che nello scomparto di che trattasi era prevista nel piano originario la ricostruzione, a norma di regolamento edilizio, dell'edificio danneggiato dagli eventi bellici, aderente al fabbricato distinto con il numero civico 29 di Via XX Settembre;

Che, successivamente all'approvazione del piano di ricostruzione, fu approvato il tracciato della ferrovia metropolitana che viene a passare sotto lo spigolo nord-est dell'edificio di cui sopra le cui fondazioni, assai profonde, verrebbero ad interferire con le opere in galleria della ferrovia stessa;

Che tale interferenza rende di difficile attuazione il blocco edilizio in esame così come era previsto nel piano originario;

Che la variante adottata dal Comune di Genova prevede la sostituzione del blocco previsto con un corpo di fabbrica costituito da uno zoccolo di altezza limitata sul quale si eleva un edificio lamellare di volume inferiore a quello che si potrebbe ricavare con il rispetto del regolamento edilizio ma di una altezza superiore a quella stabilita dal regolamento stesso;

Che in tal modo essendo lo zoccolo sul quale poggia il corpo lamellare di altezza limitata le sue fondazioni non vengono ad interferire, per quanto riguarda lo spigolo nord-est, con le opere in galleria della sottostante ferrovia metropolitana;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Genova 18 gennaio 1957 n. 56 - approvata dalla G.P.A. il 24 aprile 1957, con la quale è stata adottata la variante di cui sopra;

Considerato che la procedura seguita è regolare e che avverso la variante di cui sopra è stata presentata una opposizione a firma dott. Luigi Nizza per la Soc. Immob. S. Stefano;

Che i motivi dell'opposizione sono: a) creazione di un cono d'ombra causato dalla eccessiva altezza dell'edificio; b) limitazione della visuale determinata dallo stesso motivo; c) visibilità del fronte posteriore dell'edificio distinto con il civico n. 29 su Via XX Settembre; d) illegittimità della variante perchè non esisterebbero i presupposti per l'applicazione dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

Viste le controdeduzioni del Sindaco;

Visti i voti del C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria n. 8628 e 8983 rispettivamente in data 23 maggio 1957 e 4 settembre 1957;

Visto il voto n. 1841 emesso dal Consiglio Superiore dei LL.PP. nell'adunanza del 28 settembre 1957;

Considerato che la variante di che trattasi è ammissibile ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 in quanto la realizzazione dell'edificio così come era previsto nel piano originario sarebbe stata per i motivi suesposti di difficile attuazione;

Considerato che il progetto di variante in esame costituisce, rispetto a quanto originariamente previsto un miglioramento sia dal punto di vista architettonico sia dal punto di vista igienico poiché evita cortili chiusi ed esclude l'attacco assai difficile a risolversi, con il limitrofo edificio di epoca umbertina;

Considerato inoltre che, giusta accordi intercorsi tra la Soc. Platea costruttrice dell'edificio ed il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, sull'edificio stesso verrà installata la stazione ponte-radio-telefonico multi-canale che altrimenti verrebbe dal predetto Ministero realizzata sopra il proprio palazzo - che trovasi in posizione limitrofa - e ciò mediante un alto traliccio metallico che porterebbe notevoli disturbi agli edifici circostanti;

Ritenuto che l'opposizione a firma dr. Luigi Nizza è da respingere in quanto:

a) per l'adozione della variante di che trattasi ricorrono, come sopra specificato, i requisiti richiesti dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402; b) la Società ricorrente perde una quota di soleggiamento assai modesta mentre in compenso viene ad avvantaggiarsi dal fatto di non avere nelle vicinanze immediate il traliccio della stazione ponte-radio; c) il fronte posteriore dell'edificio civico numero 29 di Via XX Settembre sarà modificato, come assicurato dal Comune di Genova, in modo da armonizzarsi con l'architettura dell'edificio stesso;

DECRETA

Art. 1

Respinta l'opposizione a firma dr. Luigi Nizza per la Soc. Immobiliare S. Stefano, è approvata la variante al piano di ricostruzione di Genova-centro relativa allo scomparto fabbricabile tra via Portoria, Vico Santi e Vico Garaventa vistata dal sottoscritto in una planimetria in iscala 1:500.

Art. 2

Per l'attuazione delle opere previste in detta variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione di Genova-Centro che - giusta il disposto dall'art. 1 della citata legge 21 dicembre 1955, n. 1357 - continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

Roma, li 23 ottobre 1957.

Il Ministro
f.to TOGNI

La variante è indicata nella planimetria con il numero 27.

Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 2807 del 11-12-57.

Approvazione della variante di via Fossatello.

Viste le leggi 27 ottobre 1951, n. 1402, e 21 dicembre 1955, n. 1357, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Visto il D.M. 28 maggio 1946, n. 1357, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2) col quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo ed alle zone di Rivarolo (Certosa), Sampierdarena, Voltri e Teglia - è stato incluso negli elenchi dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;

Visto il D.M. 24 gennaio 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena, redatto dai professionisti: ing. Aldo Assereto, ing. arch. Eugenio Fuselli; arch. Mario Labò e Giovanni Romano, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 24 gennaio 1954;

Visto il D.M. 23 marzo 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione delle zone di Voltri, Rivarolo e Teglia, redatto anch'esso dai professionisti sopracitati, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 23 marzo 1954;

Visto il D.M. 23 gennaio 1954, col quale i succitati termini sono stati prorogati fino al 24 gennaio 1955;

Visto il D.M. 18 ottobre 1954, col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale, stabilendosi che il piano di ricostruzione continuerà ad avere efficacia fino alla formale approvazione di detto piano regolatore generale;

Visti i DD.MM. 28 marzo 1951, 10 luglio 1952, 12 settembre 1952, 7 ottobre 1952, 24 luglio 1953, 16 luglio 1954, 23 luglio 1954, 30 luglio 1954, 27 dicembre 1954, 30 dicembre 1954, 20 dicembre 1956, 18 febbraio 1957, 4 marzo 1957, 5 marzo 1957, 6 marzo 1957, 5 agosto 1957 e 23 ottobre 1957 approvanti alcune varianti al piano di ricostruzione di che trattasi;

Vista la variante al piano di ricostruzione di Genova-Centro relativa al caseggiato in Via Fossatello n. 2 che secondo il piano originario approvato con D.M. 24 giugno 1950 n. 4361, avrebbe dovuto essere ricostruito limitatamente all'altezza di m. 8 a filo della via Fossatello arretrando poi il fronte del fabbricato stesso di m. 5 per la rimanente altezza fino a m. 22 dalla quota stradale;

Considerato che detta variante è stata redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale e adottata con deliberazione consiliare 17 ottobre 1955 n. 954, approvata dalla G.P.A. l'11.1.1956;

Considerato che la procedura seguita è regolare e che non sono state presentate opposizioni;

Visto il voto del C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria in data 24 gennaio 1956 n. 7608;

Visto il voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 13 aprile 1957, n. 272;

Considerato che la variante di che trattasi è ammissibile ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1951 n. 1402;

Che essa prevede la ricostruzione del fabbricato di che trattasi arretrata di metri uno rispetto al sito stradale di Via Fossatello considerando, però, un'unica altezza di m. 22;

Ritenuto che tale variante, così come proposta, non può trovare accoglimento sia per ragioni estetiche e di soleggiamento sia perchè è indispensabile conservare gli allineamenti e le caratteristiche ambientali di quell'antica e tipica strada della vecchia Genova;

Considerato, pertanto che occorre modificare la variante di che trattasi;

Che, di conseguenza, la ricostruzione del fabbricato in parola dovrà essere attuata, per quanto riguarda il piano terreno e l'eventuale piano ammezzato e precisamente per un'altezza non superiore a metri sette e centimetri cinquanta, secondo l'antico allineamento della Via Fossatello, mentre, per la restante altezza sino alla quota massima di metri ventidue rispetto a quella stradale, il fronte dell'edificio dovrà essere arretrato di metri due rispetto all'allineamento predetto;

Considerato inoltre che lo studio del progetto verso Via Fossatello dovrà essere elaborato d'intesa e con l'approvazione della locale Soprintendenza ai Monumenti;

DECRETA

Art. 1

È approvata con le modifiche e la prescrizione di cui alle premesse la variante al piano parziale di ricostruzione di Genova-Centro riguardante la ricostruzione del fabbricato in Via Fossatello n. 2, vistata dal sottoscritto in 3 planimetrie in iscala 1:500.

Art. 2

Per l'attuazione dell'opera prevista in detta variante, è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione di Genova-Centro che - giusto il disposto dell'art. 1 della citata legge 21 dicembre 1955 n. 1357 - continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

Roma, li 11 dicembre 1957

Il Ministro
f.to TOGNI

Ministero dei LL.PP. - Direzione Generale dell'Urbanistica e delle Opere Igieniche

Per copia conforme

Il Direttore Capo Divisione

La variante è indicata nella planimetria con il numero 28.

Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 2806 del 10-3-58.

Approvazione della variante di salita alla Spianata di Castelletto.

Viste le leggi 27 ottobre 1951, n. 1402 e 21 dicembre 1955, n. 1357, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Visto il D.M. 28 maggio 1946, n. 1357 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2) col quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo ed alle zone di Rivarolo (Certosa) Sampierdarena, Voltri e Teglia - è stato incluso negli elenchi dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;

Visto il D.M. 24 gennaio 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena, redatto dai professionisti: Ing. Aldo Assereto, Ing. Arch. Eugenio Fuselli, Arch. Mario Labò e Giovanni Romano, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè fino al 24 gennaio 1954;

Visto il D.M. 23 marzo 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione delle zone di Voltri, Rivarolo e Teglia, redatto anch'esso dai professionisti sopracitati, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 23 marzo 1954;

Visto il D.M. 23 gennaio 1954, col quale i succitati termini sono stati prorogati fino al 24 gennaio 1955;

Visto il D.M. 18 ottobre 1954, col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale, stabilendosi che il piano di ricostruzione continuerà ad avere efficacia fino alla formale approvazione di detto piano regolatore generale;

Visti i DD.MM. 28 marzo 1951, 10 luglio 1952, 12 settembre 1952, 7 ottobre 1952, 24 luglio 1953, 16 luglio 1954, 23 luglio 1954, 30 luglio 1954, 27 dicembre 1954, 30 dicembre 1954, 20 dicembre 1956, 18 febbraio 1957, 4 marzo 1957, 5 marzo 1957, 6 marzo 1957, 5 agosto 1957, 23 ottobre 1957 e 11 dicembre 1957 approvanti alcune varianti al piano di ricostruzione di che trattasi;

Ritenuto che in sede di attuazione del suindicato piano di ricostruzione è stata accertata una discordanza grafica tra la planimetria dello stato attuale e la corrispondenza tavola degli edifici da ricostruire in Salita Spianata Castelletto per cui l'edificio distrutto avente i numeri civici 20 e 22 e di cui ai mappali 2394 e 2395, è stato erroneamente traslato a nord ed indicato con i mappali 2396 e 2397;

Vista la relativa variante di rettifica redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale e adottata con deliberazione di Giunta n. 284 in data 23 marzo 1955 approvata dalla G.P.A. il 13 luglio 1955;

Considerato che la procedura seguita è regolare e che durante le pubblicazioni sono state presentate le seguenti tre opposizioni alle quali ha controdedotto il Sindaco: 1) Reati fu Carlo; 2) Soc. p. Az. Ligure Impianto Esercizio Ascensori; 3) Alberto Ravano Luisa e Pietro;

Che successivamente i sigg. Ravano Alberto, Luisa e Pietro e la Società Ligure Impianto Esercizio Ascensori hanno rinunciato alla loro opposizione;

Visto il voto del C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria in data 27 febbraio 1957 n. 8479;

Visto il voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 13 aprile 1957, n. 813;

Considerato che la variante in esame è ammissibile ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, trattandosi di una rettifica ad un errore risultante dai grafici del piano approvato;

Considerato che si rende opportuno precisare che l'immobile in parola, corrispondente ai numeri di mappa 2394 e 2395, dovrà essere ricostruito come era e dove era prima dei danni bellici, e che la ricostruzione stessa dovrà essere perciò effettuata nell'ambito dello stesso reale perimetro, con la medesima altezza e quindi con il volume preesistente;

Considerato che l'opposizione Reati Luigi non dà luogo a provvedere poichè come sopra specificato, l'edificio da ricostruirsi sulle particelle catastali 2394 e 2395 in Via Salita Spianata di Castelletto numeri civici 20 e 22 dovrà essere ricostruito nel reale perimetro e col medesimo volume preesistente;

DECRETA

Art. 1

Non luogo a provvedere nei riguardi delle opposizioni:

1) Reati fu Carlo; 2) Soc. p. Az. Ligure Impianto Esercizio Ascensori; 3) Alberto Ravano Luisa e Pietro; è approvata con la prescrizione di cui alle premesse la variante al piano di ricostruzione di Genova-centro riguardante la rico-

struzione del fabbricato ai numeri 20 e 22 in Salita Spianata Castelletto vistato dal sottoscritto in una planimetria in scala 1:500;

Art. 2

Per l'attuazione dell'opera prevista da detta variante, è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione di Genova-centro che - giusta il disposto dell'art. 1 della citata legge 21 dicembre 1955, n. 1357 - continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

Roma, li 10 marzo 1958.

Il Ministro
f.to TOGNI

Ministero dei LL.PP. - Direzione Gener. dell'Urbanistica e delle Opere Igieniche

Per copia conforme

Il Direttore Capo Divisione

La variante è indicata nella planimetria con il numero 29.

Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 4720 del 26-3-58.

Approvazione della variante di via SS. Giacomo e Filippo (AMGA).

Viste le leggi 27 ottobre 1951, n. 1402, e 21 dicembre 1955, numero 1357, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Visto il D.M. 28 maggio 1946, n. 1357, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2) col quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo ed alle zone di Rivarolo (Certosa), Sampierdarena, Voltri e Teglia - è stato incluso negli elenchi dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;

Visto il D.M. 24 gennaio 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena, redatto dai professionisti: ing. Aldo Assereto, ing. arch. Eugenio Fuselli, arch. Mario Labò e Giovanni Romano, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 24 gennaio 1954;

Visto il D.M. 23 marzo 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione delle zone di Voltri, Rivarolo e Teglia, redatto anch'esso dai professionisti sopracitati, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 23 marzo 1954;

Visto il D.M. 23 gennaio 1954, col quale i succitati termini sono stati prorogati fino al 24 gennaio 1955;

Visto il D.M. 18 ottobre 1954, col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore Generale, stabilendosi che il piano di ricostruzione continuerà ad avere efficacia fino alla formale approvazione di detto piano regolatore generale;

Visti i DD.MM. 28 marzo 1951, 10 luglio 1952, 12 settembre 1952, 7 ottobre 1952, 24 luglio 1953, 16 luglio 1954, 23 luglio 1954, 30 luglio 1954, 27 dicembre 1954, 30 dicembre 1954, 20 dicembre 1956, 18 febbraio 1957, 4 marzo 1957; 5 marzo 1957, 6 marzo 1957, 5 agosto 1957, 23 ottobre 1957 e 11 dicembre 1957, approvanti alcune varianti al piano di ricostruzione di cui trattasi;

Vista la variante al piano di ricostruzione di Genova-centro relativa ad un'area posta sul lato sud della via SS. Giacomo e Filippo redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale e adottata con deliberazione consiliare 17 aprile 1957, n. 409 approvata dalla G.P.A. il 3 luglio 1957;

Considerato che la procedura seguita è regolare e che non sono state presentate opposizioni;

Visto il voto del C.T.A. presso il Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Liguria in data 4 settembre 1957, n. 8959;

Visto il voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 28 ottobre 1957 n. 1972;

Considerato che detta variante prevede:

1) Pallargamento della via SS. Giacomo e Filippo, mediante demolizione del caseggiato contrassegnato dal civico n. 15 e la costruzione sulla relativa area e su quella già di proprietà comunale di un edificio adiacente al palazzo dell'Azienda Municipalizzata Gas ed Acqua;

2) l'aumento della altezza di due ali dell'edificio a monte della Via SS. Giacomo e Filippo anticamente adibito a convento;

Considerato che la demolizione del fabbricato sopraspecificato, pur non essendo stato lo stesso danneggiato dalla guerra è ammissibile in quanto con la demolizione medesima il Comune di Genova raggiunge il fine di allargare la Via SS. Giacomo e Filippo rettificandone il fronte e di disporre di un'area sufficientemente vasta per la costruzione di un edificio che formi una continuità architettonica con il palazzo dell'A.M.G.A. come previsto nel piano di ricostruzione;

Considerato che non può essere consentito l'aumento di altezza di due ali del vecchio convento in quanto l'aumento stesso creerebbe una sproporzione col chiostro interno ed un peggioramento delle condizioni igieniche, conseguente all'addensamento edilizio;

DECRETA

Art. 1

È approvata - con lo stralcio della parte relativa all'aumento di altezza di due ali del fabbricato adibito anticamente a convento - la variante al piano di ricostruzione di Genova-centro riguardante il lato nord della via SS. Giacomo e Filippo vistata dal sottoscritto in una planimetria in scala 1:500;

Art. 2

Per l'attuazione delle opere previste in detta variante, è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione di Genova-centro che - giusta il disposto dell'art. 1 della citata legge 21 dicembre 1955, n. 1357 - continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

Roma, li 26 marzo 1958.

Il Ministro
f.to TOGNI

La variante è indicata nella planimetria con il numero 30.

Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 606 del 31-5-58.

Approvazione della variante di villa Pallavicini.

Viste le leggi 27 ottobre 1951, n. 1402 e 21 dicembre 1955, numero 1357, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Visto il D.M. 28 maggio 1946, n. 1357, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2) col quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo ed alle zone di Rivarolo (Certosa), Sampierdarena, Voltri e Teglia - è stato incluso negli elenchi dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;

Visto il D.M. 24 gennaio 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena, redatto dai professionisti: ing. Aldo Assereto, ing. arch. Eugenio Fuselli, arch. Mario Labò e Giovanni Romano; assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, e, cioè, fino al 24 gennaio 1954;

Visto il D.M. 23 marzo 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione delle zone di Voltri, Rivarolo e Teglia, redatto anch'esso dai professionisti sopracitati, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, e, cioè, fino al 23 marzo 1954;

Visto il D.M. 23 gennaio 1954, col quale i succitati termini sono stati prorogati fino al 24 gennaio 1955;

Visto il D.M. 18 ottobre 1954, col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale, stabilendosi che il piano di ricostruzione continuerà ad avere efficacia fino alla formale approvazione di detto piano regolatore generale;

Visti i DD.MM. 28 marzo 1951, 10 luglio 1952, 12 settembre 1952, 7 ottobre 1952, 24 luglio 1953, 16 luglio 1954, 23 luglio 1954, 30 luglio 1954, 27 dicembre 1954, 30 dicembre 1954, 20 dicembre 1956, 18 febbraio 1957,

4 marzo 1957, 5 marzo 1957, 6 marzo 1957, 5 agosto 1957, 23 ottobre 1957, 11 dicembre 1957, e 26 marzo 1958, con i quali sono state approvate alcune varianti al piano di ricostruzione di che trattasi;

Considerato che il piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena, prevede fra l'altro il ripristino dell'ex Palazzo Pallavicini e Sampierdarena, danneggiati dagli eventi bellici classificandolo edificio monumentale da ricostruire con il conseguente vincolo della zona adiacente al fabbricato stesso;

Che il Ministero della Pubblica Istruzione in considerazione dello stato di distruzione dell'immobile di che trattasi ha svincolato l'immobile stesso dalla classifica di edificio monumentale dando mandato alla locale Sopraintendenza ai Monumenti di recuperare la parte di affreschi rimasta indenne;

Che, in conseguenza di quanto sopra, il Comune di Genova ha predisposto una variante al piano di ricostruzione allo scopo di permettere l'abbattimento dei resti del vetusto edificio e la costruzione di un nuovo fabbricato per civili abitazioni;

Vista la predetta variante redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale ed adottata con deliberazione 7 dicembre 1956 n. 1167 approvata dalla G.P.A. il 28 settembre 1957;

Considerato che la procedura seguita è regolare e che durante il periodo di pubblicazione è stata presentata una opposizione da parte della ditta Luigi Pittaluga Vapori successivamente ritirata dalla stessa ditta con nota 9 aprile 1957;

Visto il voto del C.T.A. presso il Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria in data 7 ottobre 1957, n. 9064;

Visto il voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 16 dicembre 1957; n. 2335;

Considerato che la variante di che trattasi è ammissibile in base all'art. 10 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

Considerato che la proposta costruzione di un nuovo edificio per abitazioni in luogo del vetusto edificio da demolire armonizza con le costruzioni contigue di edilizia popolare;

Considerato che si ritiene però, opportuno prescrivere che l'altezza massima del nuovo edificio sia mantenuta entro i m. 26,50 compreso l'eventuale attico e qualsiasi altra struttura;

Considerato che l'opposizione Luigi Pittaluga Vapori non dà luogo a provvedere, in quanto successivamente ritirata;

DECRETA

Art. 1

Con declaratoria di non luogo a provvedere nei riguardi dell'opposizione Luigi Pittaluga Vapori è approvata con la prescrizione di cui alle premesse la variante al piano di ricostruzione di Genova-centro, relativa all'area dell'ex Palazzo Pallavicini in Sampierdarena vistata dal sottoscritto in 1ª planimetria in scala 1:2000/1:500.

Art. 2

Per l'attuazione delle opere previste in detta variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena che - giusta il disposto dell'art. 1 della citata legge 21 dicembre 1955, n. 1357 - continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

Roma, 31 maggio 1958.

Il Ministro
f.to TOGNI

La variante è indicata nella planimetria con il numero 31.

Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 3030 del 16-6-58.

Approvazione della variante di piazza Cavour.

Viste le leggi 27 ottobre 1951, n. 1402 e 21 dicembre 1955, n. 1357, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Visto il D.M. 28 maggio 1946, n. 1357 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2), col quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo ed alle zone di Rivarolo (Certosa) Sampierdarena, Voltri e Teglia - è stato incluso negli elenchi di quelli tenuti ad adottare un piano di ricostruzione;

Visto il D.M. 24 gennaio 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena, redatto dai professionisti: ing. Aldo Assereto, ing. arch. Eugenio Fuselli, arch. Mario Labò e Giovanni Romano, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, e cioè fino al 24 gennaio 1954;

Visto il D.M. 23 marzo 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione delle zone Voltri, Rivarolo e Teglia, redatto anch'esso dai succitati professionisti, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 23 marzo 1954;

Visto il D.M. 23 gennaio 1954, col quale i succitati termini sono stati prorogati fino al 24 gennaio 1955;

Visto il D.M. 18 ottobre 1954 col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale;

Visti i DD.MM. 28 marzo 1951, 10 luglio 1952, 12 settembre 1952, 7 ottobre 1952, 24 luglio 1953, 16 luglio 1954, 24 luglio 1954, 30 luglio 1954, 27 settembre 1954, 30 dicembre 1954, 20 dicembre 1956, 18 febbraio 1957, 4 marzo 1957, 5 marzo 1957, 6 marzo 1957, 5 agosto 1957, 23 ottobre 1957, 11 dicembre 1957, 26 marzo 1958 e 31 maggio 1958, n. 606, con i quali sono state approvate alcune varianti al piano parziale di ricostruzione di cui trattasi;

Vista la variante al piano parziale di ricostruzione di Genova-centro concernente la sistemazione di un fabbricato in piazza Cavour, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale e adottata con deliberazione consiliare in data 15 ottobre 1957, approvata dalla G.P.A. nella seduta dell'8 gennaio 1958;

Considerato che la procedura seguita è regolare e che avverso detta variante non sono state presentate opposizioni;

Visto il voto n. 9300 del Comitato tecnico amm.vo presso il Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria, reso nell'adunanza del 4 febbraio 1958;

Visto il voto n. 782 in data 18 aprile 1958, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Considerato che la variante in questione è giustificata ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1951 in quanto il criterio dei compensi di volume è usuale ed accettabile nell'attuale regolamentazione urbanistica ed edilizia di Genova;

Che, in particolare, la prevista sopraelevazione del fabbricato in questione è ammissibile in quanto, pur non presentando alcun inconveniente dal punto di vista panoramico, presuppone la non ricostruzione di quella parte del fabbricato prospiciente la chiesa di N.S. delle Grazie, per cui il sacro edificio vien posto in maggior risalto traendo vantaggio dalla libera visuale che s' viene così a permettere;

DECRETA

Art. 1

È approvata la variante al piano parziale di ricostruzione di Genova relativa alla sistemazione di un fabbricato di piazza Cavour vistata dal sottoscritto in una planimetria in scala 1:500.

Art. 2

Per l'esecuzione delle opere previste nella variante di cui al precedente art. 1 è assegnato lo stesso termine di validità del piano originario che - giusta il disposto della legge 21 dicembre 1955 - continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

Roma, 16 giugno 1958.

Il Ministro
f.to TOGNI

La variante è indicata nella planimetria con il numero 32.

Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 3593 del 11-9-58.

Approvazione della variante del piano di S. Donato.

Viste le Leggi 27 ottobre 1951, n. 1402 e 21 dicembre 1955, n. 1357, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Visto il D.M. 28 maggio 1946, n. 1357 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2) col quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo ed alle zone di Rivarolo (Certosa), Sampierdarena, Voltri e Teglia - è stato incluso negli elenchi di quelli tenuti ad adottare un piano di ricostruzione;

Visto il D.M. 24 gennaio 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena, redatto dai professionisti: Ing. Aldo Assereto, Ing. Arch. Eugenio Fuselli, Arch. Mario Labò e Giovanni Romano, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, e cioè, fino al 24 gennaio 1954;

Visto il D.M. 23 marzo 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione delle zone Voltri, Rivarolo e Teglia, redatto anch'esso dai succitati professionisti, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 23 marzo 1954;

Visto il D.M. 23 gennaio 1954, col quale i succitati termini sono stati prorogati fino al 24 gennaio 1955;

Visto il D.M. 18 ottobre 1954, col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale;

Visti i DD.MM. 28 marzo 1951, 10 luglio 1952, 12 settembre 1952, 7 ottobre 1952, 24 luglio 1953, 16 luglio 1954, 24 luglio 1954, 30 luglio 1954, 27 dicembre 1954, 30 dicembre 1954, 20 dicembre 1956, 18 febbraio 1957, 4 marzo 1957, 5 marzo 1957, 6 marzo 1957, 5 agosto 1957, 23 ottobre 1957, 11 dicembre 1957, 26 marzo 1958, 31 maggio 1958 e 16 giugno 1958 con i quali sono state approvate alcune varianti al piano parziale di ricostruzione di cui trattasi;

Considerato che col citato D.M. 18 febbraio 1957 fu stabilito - tra l'altro - il rinvio a nuovo studio della sistemazione della zona di S. Donato;

Che, nelle more della decisione di cui sopra, il Comune di Genova - essendo stato informato del parere sfavorevole già emesso in proposito dal C.T.A. del Prov. Reg. alle OO.PP. di Genova - predispose altro studio della zona di cui trattasi adottandolo con deliberazione consiliare del 25 novembre 1955;

Considerato che nel periodo di pubblicazione degli atti, furono presentate le seguenti nove opposizioni: 1) Soc. Imm. Santagostino; 2) Repetto Lazzaro e Teresa; 3) Soc. Genova Edile; 4) Ven. Compagnia di Misericordia; 5) On. Amedeo; 6) De Maglianis Guglielmo; 7) Paolo De Ferrari per sé e per la Soc. San Serafino; 8) Crovetto Arnaldo ed altri; 9) Ferraro Agostino;

Visto il voto n. 7797 del 12 giugno 1956, col quale il C.T.A. del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Liguria espresse l'avviso che la sistemazione della zona di S. Donato dovesse essere riprodotta opportunamente modificata secondo i suggerimenti di cui al voto stesso;

Che, conseguentemente, il Comune rielaborò ancora il progetto, adattandolo con deliberazione consiliare del 29 gennaio 1957, approvata dalla Giunta Prov. Amm.va nella seduta del 12 giugno 1957;

Considerato che la procedura seguita è regolare e che verso il progetto stesso sono state presentate le seguenti sette opposizioni: 1) Aurelia Demutti ed altri; 2) De Ferrari Paolo; 3) Consorzio Sarzano; 4) Repetto Lazzaro e Teresa; 5) Soc. Genova Edile; 6) Ven. Compagnia di Misericordia; 7) Ferraro Agostino;

Viste le controdeduzioni del Sindaco alle sopraelencate opposizioni;

Vista la lettera 28 settembre 1957, con la quale il Comune di Genova ha fornito al competente Provveditorato alle OO.PP. taluni chiarimenti relativi al progetto di cui trattasi;

Visti i voti nn. 8960 e 9001 del C.T.A. del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Liguria resi nelle adunanze, rispettivamente del 4 settembre e 7 ottobre 1957;

Visto il voto n. 2336/105 del 24 marzo 1958 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Considerato che con le successive rielaborazioni della zona di S. Donato, predisposte in base ai cennati suggerimenti del Comitato Tecnico Amm.vo presso il Prov. Reg. alle OO.PP. per la Liguria, si è raggiunta la formazione di un complesso di elaborati che risolvono adeguatamente le necessità urbanistiche e viarie della zona stessa;

Che, pertanto, le opposizioni Aurelia Demutti ed altri (1), De Ferrari Paolo (2), Ven. Compagnia di Misericordia (6), Ferraro Agostino (7), sono da respingere perchè contrastanti con gli scopi del piano di che trattasi;

Considerato che, per quanto riguarda la sistemazione degli edifici affacciatisi su Vico S. Donato, si ritiene opportuno prescrivere che venga adottata la prima soluzione proposta dal Comune così come previsto nella annessa planimetria in scala 1:500 nella parte compresa nei cerchi segnati in nero;

Che tale soluzione, mentre consente una migliore visuale prospettica della Chiesa S. Donato, meglio armonizza costruendo fabbricati all'edilizia circostante;

Che, conseguentemente, l'opposizione Soc. Genova Edile (5) è da accogliere;

Considerato che l'opposizione Consorzio Sarzano (3) è da accogliere in quanto non si ravvisa l'opportunità di attuare la prevista riduzione di quota del complesso di proprietà del Consorzio stesso poichè gli edifici circostanti raggiungono tutti quote più elevate;

Considerato che le opposizioni Repetto Lazzaro e Teresa (4) sono da accogliere per quanto riguarda la conservazione del giardino di proprietà dei ricorrenti a quota 21, mentre sono da respingere per le restanti argomentazioni, in quanto in contrasto con le finalità di assetto urbanistico che il progetto in esame risolve soddisfacentemente;

Considerato che le sottoelencate opposizioni, presentate in sede di prima pubblicazione del progetto, non danno luogo a provvedere in quanto debbono intendersi superate a seguito delle successive rielaborazioni del progetto stesso: Soc. Imm. S. Agostino (1), Repetto Lazzaro e Teresa (2); Soc. Genova Edile (3); Ven. Compagnia di Misericordia (4), Gnola Amedeo (5); De Maglianis Guglielmo (6); Paolo De Ferrari per sè e per la Soc. S. Serafino (7); Crovetto Arnaldo ed altri (8); Ferraro Agostino (9);

DECRETA

Art. 1

1) Non essendovi luogo a provvedere in merito alle opposizioni: Soc. Imm. S. Agostino (1); Repetto Lazzaro e Teresa (2); Soc. Genova Edile (3); Ven. Compagnia di Misericordia (4); Gnola Amedeo (5); De Maglianis Guglielmo (6); Paolo De Ferrari per sè e per la Soc. S. Serafino (7); Crovetto Arnaldo ed altri (8); Ferraro Agostino (9); respinte le opposizioni: Aurelia Demutti ed altri (1); De Ferrari Paolo (2); Ven. Compagnia di Misericordia (6); Ferraro Agostino (7); accolte le opposizioni: Soc. Genova Edile (5); Consorzio Sarzano (3); in parte accolta in parte respinta l'opposizione Repetto Lazzaro e Teresa (4); è approvato con la prescrizione di cui alle premesse il progetto di variante al piano parziale di ricostruzione di Genova centro interessante la zona S. Donato, vistato dal sottoscritto in due planimetrie in scala 1:500.

Art. 2

Per l'esecuzione delle opere previste nel progetto di cui al precedente Art. 1 è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che - giusta il disposto della Legge 21 dicembre 1955 - continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

Roma, li 11 settembre 1958.

Il Ministro
f.to TOGNI

La variante è indicata nella planimetria con il numero 33.

**piano territoriale paesistico
di Genova-Nervi e Sant' Ilario**

Decreto Ministeriale 4 Luglio 1953.

Approvazione del piano territoriale paesistico di Genova-Nervi - Sant' Ilario.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il piano territoriale paesistico di Genova-Nervi-Sant'Ilario, predisposto dalla Soprintendenza ai monumenti di Genova con la collaborazione del comune di Genova;

Considerato che il piano territoriale paesistico è stato sottoposto, ai sensi dell'art. 24 del citato regolamento, al parere della Commissione incaricata dell'esame del piano stesso;

Considerato che il detto piano è stato affisso dal 18 gennaio al 18 aprile 1951, all'albo del comune di Genova, e che copia del piano stesso è stata depositata nella segreteria di detto Comune, ai sensi della disposizione sopraindicata;

Considerato inoltre che l'Amministrazione ha esaminato, sentita la Commissione incaricata dell'esame del piano territoriale paesistico di Genova-Nervi-Sant'Ilario, le opposizioni contro il piano stesso e che per ciascuna di esse ha adottato le soluzioni ritenute più opportune per la salvaguardia della bellezza panoramica della località dandone comunicazione agli interessati;

DECRETA

È approvato il predetto piano territoriale paesistico di Genova-Nervi-Sant'Ilario predisposto dalla Soprintendenza ai monumenti di Genova con la collaborazione del comune di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Detta Gazzetta Ufficiale dovrà essere affissa, insieme alla planimetria della zona e al regolamento del piano, all'albo del comune di Genova, e vi rimarrà affissa per il prescritto periodo di tre mesi.

Roma, addì 4 luglio 1953.

Il Ministro
f.to SEGNI

Regolamento per l'applicazione del piano territoriale paesistico di Nervi - Sant' Ilario, approvato con D. M. del 4 Luglio 1953 G. U. n. 184 del 13 Agosto 1953.

Art. 1

Nel territorio di Nervi e S. Ilario delimitato ad est dal confine tra il Comune di Genova ed il Comune di Bogliasco Pieve, a nord della linea che scende dalla vetta del Monte Giugo (quota 467), fino a quota 410 all'incontro della carreggiabile di Cantalupa, e prosegue fino alla zona di Galetta all'incontro col Torrente Nervi, a ovest da detto torrente fino al mare, a sud dal mare, è obbligatoria l'osservanza del Piano Territoriale Paesistico disposto dall'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 nonchè delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 2

Tutte le costruzioni di qualsivoglia tipo e destinazione, devono essere approvate dalla Soprintendenza

ai Monumenti per la Liguria oltre che dalla Azienda di Soggiorno di Nervi e dal Comune di Genova, a tale scopo e per disciplinare le costruzioni stesse sono stabilite le seguenti suddivisioni in zone, che sono delimitate sulle mappe del Piano Territoriale Paesistico.

Art. 3

Zona 1^a Intensiva

In questa zona sono consentite costruzioni contenute nei seguenti limiti: rapporto fra area coperta ed area scoperta 1/2, altezza m. 19,50 con un massimo di cinque piani.

Quando la costruzione sorge a filo stradale l'altezza sarà misurata in corrispondenza del punto medio del prospetto, dal marciapiede stradale al piano di

gronda, o in caso di copertura piana al livello del terrazzo.

Nel caso che l'area fabbricabile sia compresa fra due o più strade a livello diverso si dovrà fare riferimento alla strada situata al livello più basso.

Nel caso invece che la costruzione sia arretrata dal filo stradale si dovrà fare riferimento alla quota media della superficie da costruirsi.

L'altezza non potrà mai superare una volta e mezzo la larghezza della strada. In tale larghezza saranno computati gli eventuali arretramenti dal filo della strada.

Superiormente al piano di gronda potranno esclusivamente situarsi:

a) le falde inclinate nel caso di copertura a tetto;

b) le betole di accesso ai terrazzi, le canne fumarie, gli alloggiamenti dei recipienti o dei macchinari degli ascensori i parapetti, le balaustrate e le eventuali opere di giardinaggio.

Tali sovrastrutture dovranno essere chiaramente indicate in progetto e presentare soluzioni architettoniche.

Il materiale di copertura dei tetti dovrà essere costituito esclusivamente di ardesia.

Le costruzioni dovranno distare non meno di m. 5 dai confini del lotto, e m. 4 dall'asse delle strade vicinali e private.

I proprietari di due o più lotti contigui potranno d'accordo chiedere l'autorizzazione a costruire fino alla linea del comune confine, ferme restando le limitazioni già fissate.

Non sono consentite costruzioni nei distacchi né pareti cieche, la pianta dei fabbricati sarà a tipo aperta, senza cortili chiusi né chiostrini.

Art. 4

Zona 2^a Semintensiva a palazzine

Costruzioni isolate in arretramento dalla strada, distacchi dai confini di almeno m. 6, rapporto fra area coperta ed area scoperta $\frac{1}{4}$, quattro piani, altezza m. 15 misurati dal piano di gronda o dal terrazzo alla quota media di livello dell'area fabbricata.

Non sono consentite costruzioni nei distacchi né pareti cieche. La pianta del fabbricato sarà a tipo aperto senza cortili interni, né chiostrini, le fronti del fabbricato non potranno superare i trenta metri di lunghezza.

Art. 5

Zona 3^a Estensiva di primo grado a villini

Costruzioni isolate in arretramento dal bordo stradale e distacchi dai confini di almeno metri sei.

Rapporto fra area coperta ed area scoperta $\frac{1}{5}$, tre piani, altezza metri 11,50 misurata dal punto di gronda più elevato dell'edificio (anche in caso di torre) alla quota media della superficie da costruirsi. È consentito

l'abbinamento di due edifici; salvo restando il rapporto di area coperta e scoperta, solo quando essi siano studiati come insieme architettonico unico e siano costruiti contemporaneamente.

Non sono consentite altre costruzioni oltre il limite di superficie fabbricabile fatta eccezione per l'autorimessa posta anche a filo stradale limitatamente però al caso che il dislivello naturale del terreno ne consenta la totale costruzione in sottosuolo.

Art. 6

Zona 4^a Estensiva di secondo grado a villini.

Costruzioni isolate in arretramento dal bordo stradale e distacchi dai confini di almeno 6 metri. Le costruzioni dovranno essere contenute nel rapporto di $\frac{1}{8}$ fra area coperta ed area scoperta, tre piani altezza metri 11,50. L'altezza di metri 11,50 sarà misurata dalla quota media del terreno al piano del terrazzo od alla gronda nel punto più elevato.

Oltre il limite di superficie fabbricabile indicata per la zona sarà consentita l'utilizzazione di altri metri quadri 30 di area quando questa venga utilizzata per la costruzione di un edificio secondario ad uso esclusivo di portineria, o di autorimessa il quale non potrà avere altezza superiore ai metri 6 misurata analogamente a quella delle normali costruzioni, né distanza minore di metri quattro dall'asse stradale.

Art. 7

Zona 5^a Estensiva di terzo grado.

Costruzioni isolate aventi una superficie coperta non superiore a $\frac{1}{25}$ (venticinquesimo) dell'area totale del lotto di proprietà altezza metri 8,50 due piani. Oltre a tali limiti è consentita l'utilizzazione di mq. 50 di area per la costruzione di un edificio ad uso esclusivo di portineria ed autorimessa.

Ogni altra condizione come la zona precedente.

Art. 8

Zona 6^a Estensiva di quarto grado.

Costruzioni isolate aventi una superficie coperta non superiore a $\frac{1}{50}$ (un cinquantesimo) dell'area totale del lotto di proprietà, due piani, altezza metri 8,50.

Oltre tali limiti è consentita la utilizzazione di mq. 50 di area per la costruzione di un edificio ad uso esclusivo di portineria ed autorimessa.

Ogni altra condizione come per la zona quarta.

Art. 9

Zona 7^a Industriale case di civile abitazione.

In detta zona per le costruzioni ad uso di civile abitazione vale l'art. 3^o - Zona Prima. Per le costruzioni ad uso industriale saranno ammesse quelle deroghe ed esigenze particolari dell'industria.

Art. 10

Zona 8ª Verde privato.

Le proprietà private vincolate come verde privato debbono essere conservate per quanto riguarda il loro aspetto esterno nello stato in cui si trovano al momento dell'approvazione del presente piano territoriale paesistico.

Qualsiasi lavoro che ne possa comunque interessare l'aspetto esteriore dovrà essere preventivamente approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 11

Zona 8ª bis Verde privato tratteggiato.

Potranno essere consentite costruzioni isolate nel rapporto di 1/8 fra area coperta ed area scoperta, due piani, altezza m. 8,50 ogni altra condizione come per la zona quarta.

Art. 12

Zona verde pubblico.

È totalmente vincolata e dichiarata inedificabile.

Non sono consentite nuove costruzioni; quelle esistenti non potranno venire ampliate ma semplicemente restaurate o modificate quando da tali lavori possa derivare un effettivo miglioramento nel carattere architettonico in rapporto all'ambiente.

Per qualsiasi opera di manutenzione esterna dovrà chiedersi la preventiva autorizzazione alla Soprintendenza ai Monumenti, la quale avrà facoltà di ordinare quei lavori anche di modifica, o la adozione di quei materiali e quei colori che a suo giudizio siano opportuni per restituire l'antico carattere agli edifici che in passato abbiano subito alterazioni.

Art. 13

Tutte le costruzioni da erigersi al di sopra della Via Somma Donato, fermi restando i rapporti e le distanze previsti dalle rispettive zone, non potranno avere più di due piani ed un'altezza di m. 8,50 oppure un piano e altezza di m. 5,50, nei punti di particolare importanza panoramica.

Lungo tutta la Via Somma Donato e su ambedue i lati dovrà essere comunque rispettato un arretramento di m. 5 dal bordo stradale.

Per la zona a valle della Via Somma Donato è mantenuto il vincolo di piano regolatore per cui le altezze dei fabbricati non potranno superare la linea di visuale corrispondente alla congiungente ideale della quota di Via Somma Donato, al mare.

Analogo vincolo è esteso per le zone sottoposte alla Via S. Ilario e alla nuova strada del Piano Regolatore da S. Ilario a S. Rocco.

Art. 14

Qualora le altezze previste nelle varie zone siano deliberatamente ridotte dagli stessi proprietari, potrà essere autorizzata la compensazione di volume consentendo di coprire, proporzionalmente alla diminuzione del volume, una maggiore area.

Art. 15

Per tutti i nuovi edifici nel caso di copertura a tetto è prescritto l'impiego di lastre di ardesia.

La coloritura delle facciate sia delle nuove costruzioni come di quelle esistenti dovrà essere concordata con la Soprintendenza ai Monumenti.

Art. 16

Sono sottoposti ai vincoli precedenti anche gli edifici pubblici e di pubblica utilità, nonché gli edifici termali ed alberghieri. Per essi potranno essere fatte deroghe caso per caso a seconda dell'ubicazione dello edificio e per gli edifici alberghieri quando ne sia fatta richiesta dall'Ente Provinciale per il Turismo.

Art. 17

Le recinzioni di terreni privati saranno regolate come segue: nella prima e seconda zona si potranno eseguire chiusure aventi l'altezza massima di m. 2 e composte da un muretto non più alto di cm. 50 dalla strada o dal terreno più elevato con sovrastante griglia, traliccio o cancellata.

Nelle altre zone si potranno eseguire recinzioni aventi l'altezza massima di m. 1,30 composte da uno zoccolo non più alto di cm. 20 dalla strada o dal terreno più elevato con sovrastante griglia, traliccio o cancellata alta m. 1,10.

È facoltà della Soprintendenza ai Monumenti di prescrivere per queste zone, volta per volta, il tipo di cancellata da adottarsi, ed anche in casi particolari di ordinare che la recinzione venga semplicemente eseguita con una siepe, o limitata in altezza.

Art. 18

Per la costruzione di strade anche interne alla proprietà dovrà ottenersi la preventiva approvazione del relativo progetto.

Art. 19

I proprietari dei terreni compresi nelle zone 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, che intendono procedere all'esecuzione delle costruzioni ammesse dal presente regolamento dovranno ottenere la preventiva approvazione del piano di utilizzazione o lottizzazione nel quale sarà indicata la

ubicazione e la superficie dell'edificio o degli edifici in progetto e la posizione del terreno da assoggettare a servitù non edificandi in funzione delle nuove opere secondo il rapporto indicato per ciascuna zona.

La Soprintendenza ha facoltà di far variare la posizione proposta per le nuove costruzioni e nel caso di utilizzazione parziale della proprietà di far modificare il perimetro della zona da asservire quando ciò serva ai fini della difesa panoramica o del carattere paesistico.

Il piano di lottizzazione comprenderà una planimetria della località ed adiacenze in scala non inferiore ad 1/1000 un piano generale quotato della proprietà scala 1/500 con indicazione di tutti i fabbricati esistenti, dei confini e dei nomi dei confinanti, strada, accessi, ecc., nonché fotografie della località in numero sufficiente per l'esatto giudizio del progetto.

Al piano dovranno unirsi un certificato catastale comprovante che l'interessato è il proprietario, l'estratto della mappa catastale per l'identificazione del fondo ed un certificato ipotecario dal quale risulti che la proprietà non sia già stata assoggettata a servitù per effetto di nuove costruzioni e sarà accompagnata da una domanda impegnativa firmata dallo stesso proprietario.

Nel caso che siano richieste varianti si dovrà presentare un nuovo piano ed una nuova domanda.

Ottenuta l'approvazione di tale piano si procederà alla regolare trascrizione della servitù non adiacenti.

Art. 20

I progetti particolari delle nuove costruzioni dovranno essere accompagnati da una domanda contenente i dati di approvazione del piano di lottizzazione della trascrizione della relativa servitù e conterranno i seguenti elaborati in tre copie:

1) Planimetria generale quotata della proprietà in scala non minore di 1/500 con indicazione dei limiti del terreno asservito dall'area inedificabile, di tutti i fabbricati esistenti, anche se di carattere rurale e delle eventuali opere di sistemazione esterna come: muri, viali, scale o passaggi delle strade, di accesso, e degli ingressi.

2) Progetto generale dell'edificio in scala 1/100 ivi compresi i prospetti di tutte le facciate esterne, piante e sezioni.

3) Fotografie dell'ambiente secondo i principali punti di vista.

4) Certificato catastale della proprietà nella sua consistenza all'epoca del decreto di vincolo sulla località pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 22/8/1949.

La Soprintendenza, nei casi di maggiore importanza paesistica si riserva di richiedere la presentazione di un plastico e di fotografie del plastico stesso riportato in giusta scala nell'ambiente naturale.

Art. 21

Agli effetti del computo dell'area fabbricabile sulle zone 3^a, 4^a, 5^a, 6^a; si dovrà tener conto della superficie dei fabbricati esistenti anche se di carattere rurale.

Nel caso però che il lotto superi i 20.000 mq. e la effettiva destinazione del fondo ad uso agricolo lo richieda (il che dovrà anche, constare da certificato de' e competenti organizzazioni dell'agricoltura) sarà consentita in deroga di tali limitazioni la costruzione di una casa colonica per ogni 20.000 mq. di superficie coltivata.

Ciascuna casa colonica non potrà accedere la superficie di mq. 70 nè superare i due piani compreso il terreno (considerato come tale se per effetto dei dislivelli naturali risulti seminterrato).

È in facoltà della Soprintendenza, sentito il parere dell'Azienda Autonoma di Soggiorno, di concedere deroghe alla regolamentazione esclusivamente per le costruzioni di carattere speciale come cimiteri, chiese, edifici pubblici, turistici e sportivi.

Art. 22

Le costruzioni comprese nella zona tratteggiata di « Vincolo Edilizio » non possono essere ampliate, nè sovraelevate, nè in alcuna maniera modificate, salvo quanto verrà prescritto dal piano regolatore.

indici

Indice Generale

- p. 7 - COMMISSIONI E PREFAZIONI
- 23 - DECRETI E DELIBERE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
- 77 - RELAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
- 197 - RELAZIONE SULLA VIABILITA' DEL P.R.G.
- 205 - RELAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE
- 213 - SITUAZIONE DELLE ZONE VERDI
- 217 - SITUAZIONE DELLE ZONE INDUSTRIALI
- 221 - NORME DI FABBRICABILITA' DEL P.R.G.
- 227 - PIANO REGOLATORE DI ALBARO
- 247 - PIANO REGOLATORE DI S. FRUTTUOSO
- 261 - PIANO REGOLATORE DI MARASSI
- 271 - PIANO REGOLATORE DI MASSIMA DEL CENTRO DELLA CITTA'
- 285 - PIANO DI ESECUZIONE PER LE ZONE DI PIAZZA DANTE - CARI-
GNANO - BERNARDINE - ZONA A
- 291 - PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA ORIENTALE DEL BI-
SAGNO. ZONA B
- 301 - PIANO PARTICOLAREGGIATO DI PIAZZA DELLA VITTORIA. ZONA G
- 305 - PIANO PARTICOLAREGGIATO DI CORSO A. SAFFI - ZONA I
- 309 - PIANO PARTICOLAREGGIATO - ZONA C
- 317 - PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA DI PICCAPIETRA -
ZONA P
- 323 - PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA DI PORTO FRANCO -
ZONA H
- 327 - PIANO REGOLATORE DELLA NUOVA STRADA CENTRALE DI
GENOVA-SAMPIERDARENA (VIA CANTORE)
- 333 - PIANO REGOLATORE DELLA ZONA DI CORSO MONTE GRAPPA
- 339 - PIANO REGOLATORE DELLA ZONA IN GENOVA SAMPIERDARENA
(CARPENETO)
- 347 - PIANO DI RICOSTRUZIONE DI GENOVA CENTRO E SAMPIERDA-
RENA
- 388 - PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DI GENOVA NERVI E SANTI-
LARIO

Indice Particolare

p. 7 - COMMISSIONI E PRAFAZIONI

- 7 - Commissione per l'esame del Piano Regolatore Generale
- 9 - Commissione per l'esame delle Osservazioni al P.R.G.
- 11 - Commissione Consiliare per l'esame del P.R.G.
- 13 - Prefazione del Sindaco di Genova
- 15 - Prefazione del Vice Sindaco di Genova
- 17 - Prefazione dell'Assessore all'Urbanistica
- 19 - Prefazione dell'Ingegnere Capo ai LL.PP.

23 - DECRETI E DELIBERE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

- 23 - Decreto di approvazione del Piano Regolatore Generale
- 33 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 349 del 26-3-1956
- 41 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 461 del 24-3-1958

77 - RELAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

- 79 - *L'AMBIENTE*
- 81 - ASPETTO FISICO
- 83 - Orografia - Idrografia
- 89 - Meteorologia
- 91 - ASPETTO STORICO
- 93 - Le origini
- 95 - Genova Romana
- 96 - Genova nel periodo Paleo-cristiano
- 97 - Genova nel periodo Bizantino
- 99 - Genova Romanica
- 100 - Genova Gotica
- 104 - Genova nel 1600
- 107 - Genova nel 1800
- 117 - Sviluppo della città dopo il 1900
- 122 - Piano di ricostruzione
- 125 - ASPETTO SOCIALE
- 127 - Demografia - Censimenti
- 133 - ASPETTO FUNZIONALE
- 137 - Regione e sue vie di comunicazioni
- 138 - Viabilità nel Comune
- 138 - Efficienza delle strade esistenti
- 143 - SITUAZIONE ECONOMICA
- 145 - Industrie siderurgiche e metallurgiche
- 146 - Industrie meccaniche *
- 149 - Industrie alimentari
- 149 - Industrie edilizie
- 150 - Industrie tessili e chimiche
- 151 - Impianti acquedotti
- 151 - Attività edilizia
- 151 - Commercio
- 151 - Trasporti e comunicazioni
- 152 - Porto di Genova
- 154 - Credito
- 154 - Turismo
- 159 - ABITAZIONI - SPAZI LIBERI - SERVIZI
- 169 - Abitazioni - spazi liberi
- 169 - Servizi
- 171 - *PIANO REGOLATORE GENERALE*
- 173 - VIABILITA'
- 175 - Criteri - considerazioni generali
- 175 - Arterie di grande traffico e di alimentazione
- 179 - Strada a traffico veloce
- 179 - Metropolitana
- 179 - Sistemazione ferroviaria
- 181 - Autostrade
- 185 - ZONE SOGGETTE A PIANI PARTICOLARI
- 187 - Zone soggette a Piani Particolari
- 189 - ZONIZZAZIONE
- 191 - Zonizzazione
- 191 - Servizi Generali
- 193 - Servizi Pubblici
- 194 - Zone industriali
- 194 - Zone verdi

197 - RELAZIONE SULLA VIABILITA' DEL P.R.G.

205 - RELAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE

213 - SITUAZIONE DELLE ZONE VERDI

217 - SITUAZIONE DELLE ZONE INDUSTRIALI

221 - NORME DI FABBRICABILITA' DEL P.R.G.

227 - PIANO REGOLATORE DI ALBARO

- 229 - Decreto di approvazione del P.R. di Albaro
- 231 - Decreto di approvazione del P.P. - Piazza Centrale di Albaro
- 232 - Decreto di approvazione della rettifica stradale via Orsini - Via Sturla
- 233 - Decreto di approvazione della variante per l'allargamento di via Pisa
- 234 - Decreto di approvazione della variante della Valletta Cambiaso
- 235 - Decreto di approvazione del P.P. di Villa Bernabò Brea
- 236 - Decreto di approvazione del P.P. della strada Pedemontana
- 237 - Decreto di approvazione della variante viaria di Via Serretto - Via Sturla
- 238 - Decreto di approvazione della variante dello scomparto di Villa Mascardi
- 239 - Decreto di approvazione della variante per l'ampliamento della Chiesa di Boccadasse
- 240 - Norme edilizie del P.R. di Albaro

247 - PIANO REGOLATORE DI S. FRUTTUOSO

- 249 - Decreto 20-6-1877 n. 3908 di approvazione del P.R. di S. Fruttuoso
- 250 - Decreto di approvazione del Regolamento per l'applicazione del contributo
- 250 - Regolamento per l'applicazione del contributo
- 251 - Decreto 2-8-1912 n. 1036 di approvazione della variante al P.R. di S. Fruttuoso
- 254 - Decreto di approvazione della variante di Corso Sardegna
- 255 - Decreto di approvazione della variante di Piazza Romagnosi
- 256 - Decreto di approvazione della variante di Piazza Solari
- 257 - Decreto di approvazione della variante di Corso Galliera
- 258 - Regolamento edilizio del P.R. di S. Fruttuoso

261 - PIANO REGOLATORE DI MARASSI

- 263 - Decreto di approvazione del P.R. di Marassi
- 264 - Decreto di approvazione della variante Genova Club
- 264 - Decreto di approvazione della variante di Via Monticelli - Via Montebruno
- 265 - Decreto di approvazione della variante di Via Bertuccioni
- 266 - Decreto di approvazione della variante di Corso De Stefanis
- 267 - Decreto di approvazione della variante di Viale Bracelli
- 268 - Regolamento di esecuzione del P.R. di Marassi

271 - PIANO REGOLATORE DI MASSIMA DEL CENTRO DELLA CITTA'

- 273 - Decreto di approvazione del P.R. di massima del Centro della Città
- 276 - Regolamento per l'esecuzione del P.R. di massima del Centro della Città
- 278 - Norme chiarificatrici delle agevolazioni fiscali
- 279 - Modifiche dell'art. 14 delle norme di attuazione
- 280 - Norme integrative al R.D.L. 8-9-1932 n. 1390
- 281 - Decreto di approvazione della variante di Via Madre di Dio
- 282 - Decreto di approvazione della variante di S. Vincenzo

285 - PIANO DI ESECUZIONE PER LE ZONE DI PIAZZA DANTE - CARIGNANO - BERNARDINE - ZONA A

- 287 - Decreto di approvazione del P.P. - Zona A
- 288 - Decreto di approvazione della variante di Via Dante e Carignano

291 - PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA ORIENTALE DEL BISAGNO - ZONA B

- 293 - Decreto di approvazione del P.P. - Zona B
- 294 - Decreto di approvazione della variante di Via della Libertà
- 296 - Decreto di approvazione della variante di Via P. Antonini
- 297 - Decreto di approvazione della variante di S. Zita
- 298 - Decreto di approvazione della variante di Piazza Rossetti - Via Cecchi
- 299 - Decreto di approvazione della variante di Via Rivale - S. Zita
- 300 - Decreto di approvazione della variante di Piazza Cipro

301 - PIANO PARTICOLAREGGIATO DI PIAZZA DELLA VITTORIA. ZONA G

- 303 - Decreto di approvazione del P.P. - Zona G

305 - PIANO PARTICOLAREGGIATO DI CORSO A. SAFFI - ZONA I

- 307 - Decreto di approvazione del P.P. - Zona I
- 308 - Decreto di approvazione della variante dell'Automobile Club Italiano

309 - PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO - ZONA C

- 311 - Decreto di approvazione del P.P. della Zona C
- 313 - Decreto di approvazione della variante di Via Silvio Pellico
- 313 - Decreto di approvazione della variante dell'Ospedale Galliera
- 314 - Decreto di approvazione della variante di scomparti di Via Brera - Via Cesarea

317 - PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA DI PICCAPIETRA - ZONA P

- 319 - Decreto di approvazione del P.P. della zona di Piccapietra
- 321 - Regolamento edilizio del P.P. di Piccapietra

323 - PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA DEL PORTO FRANCO - ZONA H

- 325 - Decreto di approvazione del P.P. della zona del Porto Franco

327 - PIANO REGOLATORE DELLA NUOVA STRADA DI GENOVA-SAMPIERDARENA - VIA CANTORE

- 329 - Decreto di approvazione del Piano di Via Cantore
- 330 - Norme del Piano Regolatore di Via Cantore

333 - PIANO REGOLATORE DELLA ZONA DI CORSO MONTE GRAPPA

- 335 - Decreto di approvazione del P.R. di Corso Monte Grappa
- 336 - Norme del Piano Regolatore di Corso Monte Grappa
- 337 - Decreto di approvazione della variante A.M.G.A.

339 - PIANO REGOLATORE DELLA ZONA IN GENOVA SAMPIERDARENA (CARPENETO)

- 341 - Decreto di approvazione del P.R. di Carpeneto
- 343 - Norme generali e prescrizioni tecniche
- 344 - Decreto di modifica dell'art. 4 delle norme
- 345 - Decreto di approvazione della variante dello scomparto tra via Avio e Via Balduino

347 - PIANO DI RICOSTRUZIONE DI GENOVA CENTRO E GENOVA - SAMPIERDARENA

- 349 - Decreto di approvazione del Piano di Ricostruzione
- 353 - Regolamento del Piano di ricostruzione
- 355 - Delibera del C.C. per l'approvazione di rettifiche e modifiche al Piano di ricostruzione
- 357 - Decreto di approvazione della variante di Palazzo Spinola (Corso A. Podestà).
- 358 - Decreto di approvazione delle varianti: S. Maria di Castello, Via Corsica, S. Stefano, via Garaventa, Via Portoria, Via Milano
- 361 - Decreto di approvazione delle varianti: Via De Amicis, Piazza Soziglia e Vico Neve
- 362 - Decreto di approvazione della variante di Vico Garaventa e Vico Portoria
- 363 - Decreto di approvazione delle varianti di Piazza Matteotti e Via Ugo Foscolo
- 365 - Decreto di approvazione della variante del Palazzo Comunale
- 366 - Decreto di approvazione della variante di S. Sabina
- 367 - Decreto di approvazione della variante di Via Serra e Vico Mele
- 369 - Decreto di approvazione delle varianti di: Vico Monte di Pietà, Piazza Garibaldi, Vico del Duca, Piazza Serra, Vico Indoratori, Vico Untoria, Vico Fregoso, Vico Spinola, Vico del Fornaro, Vico del Campo
- 371 - Decreto di approvazione di Vico Superiore Pellicceria
- 372 - Decreto di approvazione della variante di Via della Marina
- 373 - Decreto di approvazione della variante della Cassa di Risparmio
- 374 - Decreto di approvazione della variante della zona degli Angeli
- 375 - Decreto di approvazione della variante di Via S. Agnese e Via Vallecchia
- 376 - Decreto di approvazione della variante di Piazza Caricamento e Via S. Luca
- 378 - Decreto di approvazione della variante di Vico Garaventa e Via Portoria
- 379 - Decreto di approvazione della variante di Via Fossatello
- 381 - Decreto di approvazione della variante di salita alla Spianata di Castelletto
- 382 - Decreto di approvazione della variante di Via SS. Giacomo e Filippo (A.M.G.A.)
- 383 - Decreto di approvazione della variante di Villa Pallavicini
- 385 - Decreto di approvazione della variante di Piazza Cavour
- 386 - Decreto di approvazione della variante del Piano di S. Donato

388 - PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DI GENOVA NERVI E SANT'ILARIO

- 391 - Decreto di approvazione del piano territoriale paesistico di Genova Nervi e Sant'Ilario
- 391 - Regolamento del Piano territoriale paesistico di Genova Nervi e Sant'Ilario

Indice delle Tavole

tav. I	p. 82 - Orografia - Idrografia
II	131 - Distribuzione degli abitanti per ettaro nelle sezioni cittadine
III	135 - Viabilità nella regione
IV	136 - Viabilità nella provincia
V	139 - Indagine sulle strade esistenti - Statistica del traffico
VI	140 - Distribuzione dei servizi pubblici - Stato attuale
VII	142 - Intensità giornaliera del traffico autoflottraviario - Stato attuale
VIII	148 - Situazione economica
IX	153 - Porto di Genova
X	155 - Distribuzione degli impianti per il turismo - Stato attuale
XI	156 - Distribuzione dei parchi e giardini pubblici comunali - Stato attuale
XII	161 - Distribuzione delle scuole nelle zone cittadine
XIII	162 - Distribuzione dei Cimiteri - Stato attuale
XIV	163 - Distribuzione degli impianti sanitari - Stato attuale
XV	164 - Distribuzione della rete delle fognature - Stato attuale e previsioni
XVI	165 - Distribuzione degli impianti per lo spettacolo e per lo sport - Stato attuale
XVII	166 - Distribuzione degli impianti di uso pubblico - Stato attuale
XVIII	167 - Distribuzione linee ad alta tensione
XIX	168 - Aree disponibili per l'espansione urbana

Indice delle illustrazioni

il numero in nero indica le illustrazioni

OROGRAFIA - IDROGRAFIA

- p. 83 **1** - Veduta aerea del plastico del territorio Comunale
84 **2** - Valbisagno - veduta da Fontanegli
85 **3** - Veduta panoramica della Valpolcevera
85 **4** - Panoramica della Valbisagno
86 **5** - Entroterra della Valbisagno
86 **6** - " " " "
87 **7** - Interno della Valbisagno - Aggio - Creto
87 **8** - Valbisagno. Le Frazioni di S. Cosimo e S. Martino
87 **9** - Valbisagno
88 **10** - Interno della Valbisagno
88 **11** - Valbisagno
88 **12** - " "

METEREOLOGIA

- 89 **13** - Valori mensili della temperatura
89 **14** - Frequenza delle singole direzioni del vento
89 **15** - Temperatura
90 **16** - Numero dei giorni piovosi - Totale annuo
90 **17** - " " " - Totale mensile
90 **18** - Precipitazioni - Media mensile
90 **19** - " - Totali annui

ASPETTO STORICO

- 92 **20** - Genova Topografica e Idrografica
93 **21** - Genova pre-romana
94 **22** - Genova Romana e paleo-cristiana
97 **23** - Genova nel periodo Bizantino-Carolingio
98 **24** - Genova nel 1200
100 **25** - Carta Marina del 1435 composta da Battista Beccaro
101 **26** - Genova nel 1400
102 **27** - Genova nel 1656
102 **28** - Genova nel 1507
103 **29** - Genova nel 1573 in una carta composta da Antonio Lafitry
103 **30** - Genova nel 1634
104 **31** - Pianta di Genova eseguita per ordine dei Padri del Comune 1656
105 **32** - Planimetria di Genova
105 **33** - Pianta di Genova del 1705 - incisa da H. Van Loon
106 **34** - Pianta di Genova (nei limiti della cerchia del 1536) costruita da Giacomo Brusco nel 1776
107 **35** - Genova nel 1840
108 **36** - Genova nel 1846 - Planimetria del Foppiani
108 **37** - Genova nel 1852
109 **38** - Genova nel 1875
109 **39** - Genova nel 1854
110 **40** - Genova nel 1890
111 **41** - Villetta Acquasola nel 1820
112 **42** - Via Carlo Alberto
112 **43** - La Via Giulia all'origine e progetto Via XX Settembre
113 **44** - Piazza Acquaverde nel 1880
113 **45** - La Chiesa di S. Tomaso e le mura degli Zingari nel 1800
113 **46** - La collina a Monte di Principe nel 1800
113 **47** - Le mura del Prato e Piazza della Vittoria nel 1800
114 **48** - Il porto visto da Villa Rosazza nel 1800
115 **49** - Le mura della Marina
115 **50** - I Giardini del Palazzo Doria
115 **51** - Porta Pila
116 **52** - Uno sguardo sul porto alla fine del 1800
116 **53** - Colle di Sarzano e Carignano
117 **54** - Piazza De Ferrari nel 1900
117 **55** - Piazza Caricamento nel 1900
117 **56** - Piazza della Vittoria nel 1900
118 **57** - La Chiappella
118 **58** - Le Terrazze di Via Milano
119 **59** - Il porto con l'antica Stazione marittima
119 **60** - Il porto da Madre di Dio
120 **61** - Genova nel 1937
121 **62** - Via Milano nel 1927
122 **63** - Rovine belliche nel centro della Città
123 **64** - Visione di un bombardamento
123 **65** - Un quartiere del centro dopo una incursione
123 **66** - L'Acquasola dopo un bombardamento

ASPETTO SOCIALE

- 128 67 - Movimento naturale della Popolazione
- 128 68 - Movimento sociale della popolazione
- 129 69 - Movimento complessivo della popolazione
- 129 70 - Variazione della popolazione

SITUAZIONE ECONOMICA

- 144 71 - Complesso industriale in Valpolcevera
- 145 72 - Zona industriale in Valpolcevera
- 146 73 - Industria lungo il torrente Burba
- 147 74 - Zona industriale in Valpolcevera
- 147 75 - Gli stabilimenti dell'Ansaldo in Liguria
- 147 76 - Industria nella Valpolcevera

ABITAZIONI

- 158 77 - Sviluppo edilizio nella zona di Ponente
- 160 78 - Sviluppo edilizio in Valbisagno - Zona di Quezzi
- 169 79 - Sviluppo edilizio nelle alture di Quezzi

PIANI PARTICOLARI

- 186 80 - Vecchio Quartiere di Piccapietra - Visioni Pittoriche dell'Ing. Mario Braccialini
- 186 81 - Vecchio Quartiere di Piccapietra - Visioni Pittoriche dell'Ing. Mario Braccialini
- 186 82 - Vecchio Quartiere di Piccapietra - Visioni Pittoriche dell'Ing. Mario Braccialini
- 187 83 - Zone soggette a Piani Particolareggiati

Bibliografia

- ASPETTO STORICO - Arch. Piero Barbieri - « *Forma Genuae* ».
Gaetano Poggi - « *Genova Pre-Romana e Romana* ».
Gaetano Poggi - « *Genova Medioevale* ».
E. Celesia - « *Topografia primitiva di Genova* ».
F. Alizieri - « *Guida della città di Genova* ».
O. Grosso - « *All'ombra della Lanterna* ».
F. Podestà - « *Il Porto di Genova* ».
- ASPETTO FISICO - M. Bossolasco - « *Rivista Genova 1949* ».
S. Grande - « *Liguria* ».
- ASPETTO SOCIALE - « *Genova statistica dal bollettino statistico comunale* ».
- SITUAZIONE ECONOMICA - « *Aspetto economico* » edizione pubblicata dalla Camera di Commercio.